TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_1290**

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

Scritture Eccles.

Abbaz. di Sumaga -

Controversie religiose

1290

1890/3

[illegible] di trattato 30 aprile 1799
nel [illegible] di Sumaga

[illegible] per [illegible], questa [illegible]
[illegible] [illegible]

Mss 1290

Agosto 1875

Redditi dell' Abazia di Sumaga

[illegible] di Sumaga [illegible]
[illegible] [illegible]

Cenni di fratelli Borgoni 1799
del Foro abbaziale di Summaga

Abazia di Summaga

Si considerando per primo la giurisdizione, questa si estendeva in spirituale, e temporale. Quanto alla spirituale si era un Vicario generale, che esercitava la giurisdizione spirituale Nob. e Rmo D. Gio. Batta [illegible] Vicario Gen.le di Concordia, che soprintendeva alle occorrenze ~~di questa Badia la spirituale~~ Parrocchiale di S. Maria di Summaga, ed alle altre Parrocchiali di [illegible] di [illegible], di [illegible] di [illegible], di [illegible], di [illegible] di Campagna, e S. Leonardo di [illegible] Campagna essendo l'elezione [illegible], nei [illegible] della Parrocchiale di Summaga [illegible] Ill.mo e Rmo Vescovo di Concordia, quale [illegible] la sua cura [illegible]. Di quella di [illegible] [illegible] [illegible] venendo fatta la elezione degli Abbati pro tempore [illegible] generale [illegible] spirituale [illegible] e per le Cure di S. Martin di [illegible], S. Martin di [illegible], e S. Leonardo di Campagna, la elezione [illegible], e di diritto [illegible] comune; dai quali [illegible] presentato l'eletto all'Ill.mo [illegible] Abbaziale da cui vengono [illegible] le [illegible] rispettive spirituali [illegible], e [illegible] [illegible] di S. Martin di [illegible] in tempo [illegible] la [illegible] della [illegible] da questa abbazia, ma da quel [illegible] tempo [illegible] quella [illegible] la elezione [illegible] fatta dal Nob. [illegible] Zuane [illegible], venendo il [illegible] eletto [illegible] presentato.

Quanto poi al temporale questa giurisdizione aveva la prima, e seconda istanza civile, e criminale, la prima esercitata med.e un Capitano, che [illegible] dall'Abbate [illegible] da un Governatore [illegible] dall'Abbate, qual Governatore [illegible] la giurisdizione ed aveva anche il [illegible] [illegible]. [illegible] questa giurisdizione sotto l'augusto Governo Imperiale, a [illegible] la [illegible] 6 febb.o 1798 [illegible] che [illegible] la sola prima istanza, cessò l'uffizio del Capitano e venne [illegible] dal solo Governatore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] istanza civile e criminale, e [illegible] al [illegible] [illegible] ed alle [illegible] della Giurisdizione.

L'Abbate [illegible] la Giurisdizione [illegible] nel quale interveniva il Governatore [illegible] dell'Abbate [illegible] nelle [illegible].

Nella [illegible] di Summaga [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Summaga [illegible] [illegible]

1 7 5 3 [illegible] [illegible] 8 15

[illegible]

Colla fonte del Quaderno segnato C della [illegible] abbassata al Seminario
principia 1786 primo Luglio [illegible] presso il C. Alberto Colleatti

Sumaga — Aumento spettano, Rio — Entrate

Seslar sig. Giuseppe, Arato — a. 1 — g. 25:3:2:5½ f. 12:1:9½ a. 2:3:–:8 f. –29:5

Giuseppe del sig. Giovanni Corradelli

Lalla med. l'Agata — a. 2 — g. 15:–:2:7 1–2:1:3 ... 7:1:10½ f. 26:19:6

Entrate — f. 19:7:6
Presento 1 — 3:12–
Galline 3 — 3:12
Capponi ½ — :7:6
f. 26:19:–

Vincenzo del sig. Giovanni — a. 3 — g. 36:3:2:5½ g. 27:–:8

gumelo the . felba fijie . uraid naagl

Gennaio

Venduto Anno . Spese vend. Gennaio

1 4 Pesler fig. Interne e ritratto Cocol E.
Bertolini Caretto grande ... ac. 1 ... f. 15:3:1:5½ or. 14:1:9½ f. 4:3:–:8 £ 49:5

1 Ricami sol. fig. Giovanni Cocco stabil. Leon.
Lodola ... ac. 1 ... f. 16:–:1:7 or. 7:1:10 f. 1:1:3:6 £ 16:19

Contanti ... f. 19:7:6
1 Professore ... 3:11
3 Paline ... 3:11
½ Caffè ... –:7½
£ 16:19

1 Ricami sol. fig. Gio. Cocco stabil. fig. Co.
Anna, Maria Ricami sol. fig. Co.
Quadro ... ac. 3 ... f. 36:3:1:5½ or. 17:–:8 f. 11:1:1:9 £ 51:13

1 Ricami ci rosso di Ghiarena ver. fig.
Cane i Catt. Fara 1. parte 1. fig. 11 sol E.
ed i quadro ... 4 ... f. 1:–:1:3 or. 1:3:4 ... 1:1:3 Colloma 1.

No 1. A. ac. 8

No 4

No 1 B.

No 5

No 1 C = D.

No 5

No 1 E

No 6.

2 Seminagione — formento s. 0 Spelta Vecciole

Caravella prob. figli Bernardino ar. 5 — g. 12 — or. 16 — g. 2:11 — lire 32

3 Prob. figli G. Pietro Bettoni ar. 6 — g. 13:3:1:6 or. 8:1:3 — g. — lire 50:15

4 Carrara prob. figli G. Gentile ar. 1 — g. 6 — or. 2:3 — g. :1: — lire 11:5
4 or. 52 55
Detto loco delli fratelli Becari ... ufficiale del Podestà ... or. 52 — g. 12: — — . — .

5 Glassa Domenico suo Credi figli Pietro Ghirardi — ar. 8 — g. 1:3:1 or. 1:6:8 — g. 1:1:1 — lire 8:16.

6 Camera Ricoro ... Ricco di Antonio ... Camiani — ar. 9 — g. :1: — g. :1:
6 detto — 10 — :1: — :1.

D.° 28.

10 S. [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

D.° 29.

D.° 30.

D.° 31.

Fumaga

7. Oro Antonio, Giacomo [illegible] Cobatto
Loco del [illegible] ... [illegible]
Oro ——— ac. 11. — [illegible] — Calci 3 ... fo 13

Qualsi
Felsler Giuseppe per la metà ... loco
di Antonio [illegible]
Oro Eredi [illegible] ... su
med. [illegible] Lorenzo Feller

---

7. Feslar [illegible] Giuseppe, ... figli ed eredi
del q. Antonio [illegible] il loco di D.
Antonio [illegible] Loco Colonna
paga ——— ac. 12 — [illegible] ... ——— 2 — 1: 3

---

7 / 10 } — Feslar ac. 13. [illegible] ac. 2 ...
12: 18: 16 [illegible]

---

7. Marco Leoni [illegible] [illegible] ... [illegible] marco
una [illegible] ... ac. 17. — [illegible] — 1

---

7. Lorenzo [illegible] Girolamo [illegible]
[illegible] Leo. [illegible] ... rob [illegible]
Margarita Bonacelli ... Lorenzo
paga ——— ac. 18 — 5: 13: 1: 3 ... ——— 10: 17: 6
12 — Detto ——— ac. 17. — 10: — ... 5: — 1: — Refondo ... Capponi ... Chiesa ... 13

---

8. Marco [illegible] Lorenzo Girolamo
[illegible] ... abb. [illegible]
[illegible] Marco ac. 19 — 1: 3 ... 1: 4: ——— Calcinia ... Profondo 1.

---

6 }
8 — [illegible] ... Girolamo [illegible]
6 [illegible] rappresentante della [illegible] Cecilia
E [illegible] fu [illegible] del [illegible] Franco
[illegible] ... [illegible] ... [illegible] —— 1: 2.

fo 32.

34.

fo 33.

fo. 34.

fo 35

fo 30.

Genova

9 / 10 Scuola della B. V. dell'aperta
... —— ar. 10 — g. 13 — ar. 1 — g. 13

10. feste ar. 11: 11: 13 ripportata ar. 62.

11 / 11. Marco Antonio de Bartolomio Anatelli
alla patria delli nobili ... Colaro
e ... a loco del nobile ...
paga —— ar. 4 — g. 13: 1: 1 — ar. 11: 1: — g. 4 — { ... Capitano ... Preposito ...

11 / 11 } Catte ... di ... de Genova
paga —— ar. 15 — g. 11

13. Genova ... Bartolo della patria al
nob. ... Eccelsi ... Antonio ...
loco nobile ... ar. 16 — g. 11 — ar. ... — 1

1 ... alla patria di S. Marco Genova
loco A. D. Barozzi —— ar. 98 —— 1: 1 — 1

15. ... Antonio alla patria
... ar. 18 g. 3 — ar. 3

16 / 11 / 11 / 11 Catte ... S. Maria ...
Genova —— V ar. 19 — g. 11: 13 — ar. 1: 8

p.137.

p.138.

p.139.

p.140.

p. 141

p.142.

Aumento Cere gelo [illegible]

1817 18 [illegible] Giuseppe [illegible] 30 pagava di [illegible]
[illegible] trovare [illegible] 813.
[illegible] d [illegible]
[illegible]
[illegible] per [illegible] 1792
18 [illegible] luglio [illegible]
[illegible] dall'abbadia [illegible]
[illegible] 437. [illegible]
e col debito [illegible] mantenimento delle
[illegible], e dal pagamento [illegible]
[illegible] approvato [illegible]
[illegible] 1793 - 18 [illegible] a c. 161.

18. [illegible] medico [illegible]
[illegible] ab.° [illegible]
[illegible] a c. 31 — a c. 31 [illegible] 3 [illegible]

19 [illegible] medico [illegible]
[illegible] Giuseppe [illegible] a c. 32 — [illegible] 3:3 [illegible] 6 [illegible] 3

20. [illegible] D, e E
[illegible] 15.3. — a c. 33 — [illegible] — [illegible] 80.

21. [illegible] a c. 32 pagava [illegible]
[illegible] per il [illegible] alla [illegible]
[illegible] 61. [illegible] a c. 16. [illegible]
[illegible] dal [illegible]
1796 16 [illegible] approvato 16 [illegible]

43.

44.

45

13. Cap. Cubano fesler ac. 33 [illegible]
[illegible] della [illegible] de [illegible]
[illegible] annue £150. [illegible]
Co. Delleat. [illegible] 296 [illegible]
[illegible] ac. 55. [illegible]
[illegible] ac. 36 [illegible]
[illegible] adetto [illegible] 4 [illegible]
[illegible] ac. [illegible] £140 –

14. Cocco [illegible] ac. 37. — [illegible] — ac. 1: — — [illegible] } £3: [illegible]

15. [illegible] Barbaro — ac. 38 — — ac. 1: — — [illegible] } £3: [illegible]

16. [illegible] Contarini [illegible]
[illegible] Venezia
alla [illegible] delle [illegible]
[illegible]
[illegible] — ac. 39 — — £15:10 [illegible]

30/39. [illegible] Antonio alla [illegible] del [illegible] ac. 40 [illegible] — ac. 1:1:8 — £4:10 [illegible]

31. [illegible] — [illegible] ac. 41. — [illegible] 1:1:1:6 — ac. 1: — [illegible] 1:3 £1:16 [illegible]

32. Delleat [illegible] Co. [illegible] Antonio [illegible]
[illegible] della [illegible]
ac. 42 [illegible] 59 [illegible] 61
a detto Co. Delleat.

}/3: № 15.

}/3- № 47

№ 18

№ 19

№ 50

33. Bottini ff Pietro — ac. 43 — ff — :1: — a — 1:8

34/35 } Rotti Conti ff Anna Locadel ivol ff Capit. Dalla ac. 44 — ff — :1: — 4 — :1 —

fosle ac. 45 rappt. — ac. 61

43/44 } Cat. fuori dalli ff. Sacramentali ... — ac. 46 — ff — :1:1. — L — :17

45 — Querini ff Leon... — ac. 47 — ff 1:: — ac. 1:1: — 1:—:3 L 3:10

46/47/50 } Ill.mi ff ... Lucretia Frappin fratelli dell'Ecc.mi ff Francesco Calluna ... loco Prob.co Donà ... — ac. 48 — ff 17 — ac. 18:3 — ff 1:3:1:6 L 19:5

48/49 } Corretta ... e Francesco fratelli loco del prob. Co. ff Paolo Trevisan — ac. 49 — ff 14:1: — ac. 10: — ff 1:—:1:6 L 11:10

.6. — Calluna Catt. ff Francesco i loco prob. Co. ff Zo. Batta ... ... — ac. 50 — ff 7:1: — ac. 5: — ff ...: L 9:

1051.

1052.

1053

1054.

55

56

57.

51.
Andrea Luciano Nicolò a c. 51 — [illegible]

52. Baldi Giovanni — a c. 52 — [illegible] — Alluvione [illegible]

53. Vittoria [illegible] Anna Maria moglie
del [illegible] Girolamo Cameroni [illegible]
[illegible] — a c. 53 — [illegible] a c. 18. [illegible]

55. [illegible] [illegible] di Antonio
[illegible] con [illegible] parte [illegible]
del [illegible] Gio: Batta [illegible] marti-
relli — a c. 54. — [illegible]

55. alla partita dell'[illegible]
[illegible], [illegible] D. Antonio [illegible]
[illegible] Girolamo [illegible] parte dell-
[illegible] Gio. Batta, [illegible] martirelli
[illegible] — a c. 54 — [illegible]

57. [illegible] [illegible] a [illegible]
[illegible] Torquato — a c. 56 — L 3:15

58. Maria [illegible] [illegible] a c. 57 [illegible] — 6:4.

60.

59 - La Sta. Chiesa [illegible] contra
Mens [illegible] — L. 1:

60 - N.H. Ces: Alvise Mocenigo
[illegible] — ac. 59 — L. 6.

61
65
73
74
75
76
81
N.H. Sr. Co. Paolo [illegible] loco
[illegible] Domenico [illegible]
[illegible] — ac. 60 — g. 13: [illegible] a. 13: 6: 8 g. [illegible] [illegible] } [illegible]

62 [illegible] Nob. Ho: Sr. Roberto
[illegible]
[illegible], Francesco, Daniele, Paolo
e [illegible] Giacomo [illegible] loco
[illegible] ac. 61 g. 1: 1: 1: 11 3/4 a. 1: 1: 5 1/2 — [illegible] Cond. g. 16
[illegible] ac. 57 2 1 1 1

[illegible] Sr. Giuseppe, [illegible]
[illegible] Giacomo
[illegible] — ac. 61. — g. 5: 1: 1: a. 3: [illegible] — [illegible]

63. [illegible] [illegible] alla
[illegible]
Giacomo [illegible] ac. 63 — g. 1: [illegible] 10 1/2 a. 1: [illegible] 1 1/2 g. [illegible] 1. — [illegible] } [illegible] 18 70

5

67.

68

69

70.

63. Mattrussi Giovanni loco di Dauely
fra [illegible] Domenico Osvaldo, e fra.
Bal [illegible] q. Mattia Frismani
paga ——— ac. 64. — [illegible] :12:–:1. Or. –:–:13

12:65 Idem [illegible] Sforzato Stale [illegible]
pagava [illegible] Giuseppe Giovanni Frismani
[illegible] a Cavaliere ——— ac. 65 — [illegible] — Or. 1:–
[illegible] 1:8.

69
70
71
72
93 } Rabbia Frismani ac. 66 rappellato ac. 156. 157.

71
72
73
74 } Rabbia Frismani ac. 3 rapp. ac. 178 ed diversi

Ciajatto Mattia
Cavarin Antonio
Olivero Piero } [illegible] q. Antonio Frismani
cana ——— ac. 68 — 1:13:13:10 q 1:13:½ ——— d:6

---

70. Rabbia Frismani rappellato ac. 160 e ad. 161.

Porta ff. Marcello Angelo Natelli
[illegible] in loco Caltaffi ed altri
paga ——— ac. 70 — [illegible] — Or. 1:13:8 — [illegible] :1:1 — d. 1:15:6

---

66 Rabbia Cigni rappellato ac.
66 Rabbia Lamba ac. 185 e ad. 161.
73 [illegible] ac. 183:184
74 Rabbia [illegible] ac. 87
75 [illegible] ac. 79:180
[illegible] [illegible] ac. 81:161

67– Maffeo [illegible] Anna Lodovico Nicola,
ed ff. Angelo [illegible] pagava Sante
[illegible] Elisabetta Maffei altra
sorella [illegible] de[illegible] [illegible] Eredi
[illegible] Maffeo [illegible] Beneti
cana ——— ac. 77 [illegible] 5:–:1 — Or. 6:6 — [illegible] 13:– {[illegible] 13 / Rabbia 1} 17:4

71.

72.

73

74.

fermento ... Spelto Cattolif.

68 69 } - Verbuoso [illegible] alla parte di Ottavio [illegible] Sotto vecchio
casa ... ac 78 — g — or. 1:–8 — g—:1:1.

76. Bruni [illegible] fratelli alla parte di Ottavio Bruni [illegible]
case a ... 9 ... ac 79 ... g—:1: — or.—:13:8 — ... –11
78 - Detti alla parte di ... Bruni, [illegible] Antonio ... ac. 6. — 1:— — —:5:[illegible] — Colonna [illegible] f:11
[illegible] 6 1:1:11

77. [illegible] [illegible] Sotto vecchio
case ... ac 80 — g. 1:11 — —1:13:8 — g—:1.
77 [illegible] [illegible]
maniera loco [illegible]
[illegible] ac 81 ——1:1: —— . 1:3:8 ——:1:—

77. [illegible] [illegible] moglie
del [illegible] ... ac 82 ... 1:1: — or.— 8:3:8.

[illegible]

[illegible]

80 81 [illegible] Sig. Dr. Francesco Ant.o
alla parte [illegible] Ayala
[illegible] loco novello [illegible]
case ———— ac. 85 — g 1:1: — or. 1:3:8

82 Valli Eredi delli [illegible]
[illegible] ac 87 ... 1:3:1: — or. 1:6.
[illegible] da molto tempo

83 86 [illegible] delli Sig. Franco [illegible]
[illegible] ac 88 ... —:1: ... or ...

[illegible]

75

76

77

78

79

80

81.

10 Bertollini [illegible] Cocotayo
delli fratelli [illegible] ac. 90 — f. 1:1:1:6 Or. 1:3:8 — f. 1:3: — [illegible] :18

88
89 Amarico [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ac. 91 — — 1: — — 3:8

91 — Costa [illegible] del [illegible]
[illegible] [illegible] — — : 2 —

91 [illegible] della S. [illegible]
[illegible] [illegible] f. — : 1.

94
95 Camertrot [illegible] alla [illegible]
[illegible] [illegible] in loco della
[illegible] Delfini [illegible]
[illegible] ac. 93 f. 10:3:1:6 Or. 9:3 — f. 5:1:3. [illegible]

96 [illegible]

97
98 Scarmini Domenico ac. 95 f. 1:3: — Or. 1: —

99 [illegible] alla [illegible]
del [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] f. 10:—:1.9 f. 5:—:— [illegible] 1.8 [illegible] 3.1 [illegible] 6: f. 1:1

100 [illegible] Maddalena alla [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ac. 97 — f. 1:—:1 — — f. 1:—:1

82.

83.

84

85

86.

87

88

89

101. Resora [illegible] alla partita di D. Marco Resora [illegible] della [illegible] ac 98 — g.—1:1 — g.—1:—

102 103 Marco [illegible] Antonio [illegible], e Giacomo [illegible] alla partita [illegible] ac 99 — 1

NB. ac 100 fin 178 [illegible]

68 Tomba [illegible] alli figli [illegible] [illegible] Francesco [illegible] [illegible] ac 73 [illegible] ac 19 — g. 1:— — Callin [illegible]

68. [illegible] vecchio [illegible] [illegible] verso Giacomo [illegible] della [illegible] tratto dalla partita di [illegible] ac 3 [illegible] ac 131 — 1:— — ac 1:—

[illegible] D. Nicolò [illegible] loco di [illegible] Tomba del Prato vecchio per un pezzo di [illegible] tratto [illegible] ac 182 — g.° 1:
[illegible] ac 1 — 181 — 1 1 — 1:1:1¾ — [illegible]

[illegible]
80 — Loco Boni ac 83:84 [illegible] — 1:—:1 — 1:1:11 — Callin 1:— £ 1:10
Partita propria ac 89 — 1:3:1 — 5:— — Callin a £ 4:10
Carraù a £ 3:1
[illegible]
[illegible]
89 [illegible] Cera £ 13:10
Defunti [illegible]

69 70 71 72 85 [illegible] loco [illegible] [illegible] della [illegible] tratta ac 66 alla partita di Bernardo [illegible] [illegible] ac — 1:2:3 — ac 1:3:8 — Callin £ 1:8 Cinad [illegible] 3½

59 [illegible] Giuseppe, [illegible] tratta ac 66 alla partita di Bernardo [illegible] [illegible] ac 157:158 ac 157:158 — 1:1:— ac — 3:10⅔ — Callin [illegible] Cinad [illegible]

90.

91.

92.

93

94.

95

96.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Bellearti [illegible] Colonia ac. 61.

Alla partita di Valentino [illegible] [illegible] [illegible] 1789 [illegible] ac. 11 — 3 . . 6 . 1 : 6 . 1

Alla partita di D.° [illegible] Tomba [illegible] ac. 71 rapportata ac. 186 per [illegible] 18 [illegible] 1791 [illegible] Tomba — : 1 : 1 . [illegible] 11 : 6 ½ [illegible] [illegible]

Alla partita di [illegible] ac. 75 [illegible] 9 maggio 1790 rapportata ac. 80 [illegible] Tomba — 3 . . 1 . [illegible] 6 . 0 ½ . . . 1 .

Alla partita di D.° Valentino [illegible] Tomba ac. 76 rapportata ac. 181 per [illegible] 1791 11 maggio — 1 1 . 3   1 3 14 ½ [illegible]

Alla partita di D.° Osvaldo Tomba [illegible] ac. 73 rapportata ac. 187 per [illegible] 5 Febbr.° 1791 [illegible] Osvaldo [illegible] Tomba — : 1 : 1 [illegible] 10 ½ [illegible]

Alla partita di [illegible] ac. 69 rapportata ac. 160 per [illegible] 5 Febbr.° 1791 — [illegible] [illegible]

Alla partita detta ac. 17 rapportata ac. 178 per [illegible] 9 Nov.° 1787 — : 1 1   9 ½   [illegible] 6

Alla partita di [illegible] [illegible] 1790 ac. 11 rapportata ac. 159 — [illegible]

[illegible] 1 . 7 . 13 [illegible] — 1 : 12 : [illegible] 1 : 1 : 1 ¾ [illegible] 1 : 1 : 6 [illegible]

[illegible] Contrada [illegible] [illegible] 8 maggio 1790 [illegible] [illegible] 18 Febbr.° 1791 [illegible] 8 . 7 . 1793 [illegible] — [illegible] 180 . . . [illegible] 115

Item [illegible] della [illegible] [illegible] — [illegible] 60

[illegible] della [illegible] [illegible] — [illegible] 140 .

9A Ill.mi Eredi ... [illegible] — [illegible]
d. nob. [illegible] Co. [illegible]
inefatta[?] — a c. 100 — [illegible] — : 3:6 — 127 — 101

104 — [illegible] D. Domenico [illegible]
inefatta — a c. 101. — : 1:6 — 8 — 6 — 3 6 — 101

107. [illegible] Ercole [illegible]
inefatta — volta — a c. 103 — 1: — : 1: — 8 — 4 — 104

108 — [illegible] rot. [illegible] alla [illegible]
inefatta — [illegible] — a c. 104 — 1: — :10 — 8 — :4:6 — 105

105. [illegible] nob. [illegible] Franc.o [illegible]
inefatta — [illegible] — a c. 105 — 3 — 1:1. — :1: — :7:6 — 106

110 — [illegible] D. Paolo alla [illegible]
d. [illegible] Coaffin Coco [illegible] C.o [illegible]
[illegible] a c. [illegible] — 1: — 1: — — 107

111. Collado [illegible] Rotto Battista [illegible]
[illegible] Cremon — a c. 107. — 1: — :3: 8 — 1: — Calcina 1 / Refusto 2 — 108

112. [illegible] nob. [illegible]
[illegible] — a c. 108 — 4: — — 1: 16 — 109

112 [illegible] Franc.o di
affono — a c. 109 — 4 — — :3:19:6 — 110

113 — [illegible] nob. [illegible] D. Christoforo a c. 110 — 1:1: — — 111
inefatta

114 — [illegible] nob. [illegible] Co: a c. 115 — :1:1 — 112
115 — [illegible] nob. [illegible] Franc.o a c. 116 — 5: — 5: — 5: — Refusto 7:4 / Coppi 4 6:8 / Calcina 1:10 — 113
116. [illegible] Christoforo [illegible] Coco Eretto
[illegible] D. Franc.o [illegible]
[illegible] — a c. 113 — 3: — [illegible] — 114

117 [illegible] D. Antonio
118 [illegible] — [illegible] a c. 114
[illegible] [illegible] — [illegible]
[illegible] alla [illegible] di Domenico del [illegible]
[illegible] — 6:3 — 115

117 [illegible]
[illegible] a c. 115 — 5: — 4 — Calcina 1:8 / Refusto 3 12

P. ortra[illegible]

138. [illegible] D. Nicolò Cipolotti [illegible]
inquartier Francesco, Michel del [illegible] ... Armato f. 1:– 3
in[illegible] da ... [illegible] f. 1:–
molto tempo. Cabad. f. 6.

144. Batt[illegible] [illegible]
[illegible] Pagano ——— a. 138. — Armato f. :
[illegible]
Cabad. f. –

141 Martin quer[illegible]
[illegible] Giachino Urban ——— a. 139 — Armato f. :1:1
Arma f. :1:1.

145 Niccolò Batt[illegible] a. 140 ——— [illegible] f. 4:10

146 Nicolaio [illegible] a. [illegible] Armato f. :1:1
[illegible] Arma f. :1:1
Cabad. [illegible]

146 Urban Antonio a. [illegible] — Armato f. :1:1
[illegible]

154 }
156 } d. Gio. Fortunato Mattia a. 151 ——— Armato f. :1:1
Arma [illegible]
Cabad. f. :1:
[illegible]

[illegible]

All'[illegible] [illegible] D. [illegible] Caltanissetta [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 1010 [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] per [illegible] 1589 [illegible] fu in [illegible] 1400.

Cioè a primo [illegible]	466.13.4	350
a primo [illegible]	466.13.4	350
a primo [illegible]	466.13.4	350
a primo [illegible]	466.13.4	350

[illegible] l'[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] — [illegible]
[illegible]

[illegible] debito del [illegible] della [illegible] [illegible] [illegible]

Compartiti [illegible] verso la Pubblica [illegible]
Delli [illegible] della [illegible] del [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 99:19:6

30
[illegible]
[illegible]
1400
350
350
350
350
350
1400

Tomo Primo f.° 168.

1715-18-ott. Lettere Ill.mo Sinod. Mag.r Palmanova ... Piccolo Barbarigo commissive al Vescovo di ... in materia della Bolla 1715 ... di Clemente Papa XI ... dell'abbazia Mag. Carlo ... Rotolo ... apostolico ... spirituali e temporali con ...

Tomo 7°. Parte 3ª pag. 67. 68. 69.

1716 ... maggio Investitura dell'Ecc.mo ... feudi ... dell'abbazia e beni feudali di Sumaga ... Concordia colla giurisdizion ... civile, criminale ... mero, e misto Impero ... ed ultimo supplizio ... rendite, ... obblighi ... tutte le cariche, e specialmente ... Tassa l'appellazione, ed ... della Patria del Friuli.

Tomo 7 Parte 3ª f.° 96.

... colcario militare ... in occasione ... pubblico

Vedi nota di tutta la ... di S. Pietro abbazia di Sumaga presso i

Sumaga
Lison
Pra di ...
Hojare
Volpare
Stato ...
Porto vecchio
Cinto
Bagnarolla
Sfiaro
...
Agrava
Zoppola
... Valvas
S. Leonardo di Campagna
...
Sedrano
... di Campagna
...
... di Aviano
Malnisio

Tomo 7°. Parte 3ª f.° 81 in 91.

1767. 14. ott. ... delle strade ... principio ... di Sumaga ... Porto ...

1771. 12 marzo. Dichiarazione dell'Intervenente della Abbazia relativamente all'articolazione del Leg. [illegible] 1770. 5 Xembre, che compete ad essa Abbazia la sola nomina del Parroco della Chiesa Parrochiale di [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] documenti [illegible] 1758. 11 [illegible] dell'[illegible] [illegible] comprovanti il detto [illegible] [illegible] Laico — Sommario Parte 1 fo. 41.

Chiesa di S. Maria di [illegible] fu trasferita di S. Maria delle [illegible] di [illegible]

1587. 10 Xembre Erezione di nuova perpetua vicaria nella Chiesa dell'Abbazia di [illegible] ove trasferita di S. Maria coll'assegnazione di Ducati 100 d'oro dal corpo delle rendite di d. Abbazia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] trasferita, e colla facoltà di esercitare tutti li offici Parrochiali — Tomo 7 Parte 3a fo. 31.

[illegible] [illegible] [illegible] dell' 1587. relativo alle lettere Apostoliche

Chiesa di S. [illegible] di [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

1510. 13 [illegible] [illegible] di un Cappellano nella Chiesa di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] delli Uomini di [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] Parrochiani della Chiesa [illegible] di d. Abbazia — Tomo 10 Parte 1 fo. 1.

1514. 19 [illegible] Convenzione fra l'Abbate [illegible] di [illegible] di [illegible] e [illegible] l'Abbate nomina il Comune il diritto di presentazione avanti il [illegible] [illegible] di sacerdote p[er] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] coll'obbligo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] 8o
[illegible] 8.

D al Rettore [illegible] 37
[illegible]

Benefizio ella Chiesa di S. Maria di [illegible]

1564. 11 [illegible] [illegible] a' Parrochiani [illegible] [illegible] della [illegible] della B. V. Maria nella [illegible] di [illegible] [illegible] di Concordia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e l'[illegible] [illegible] [illegible] alla Chiesa di [illegible] [illegible] 15. d'oro per il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la celebrazione della [illegible] [illegible] coll'obbligo al Parroco [illegible] [illegible] di [illegible]

nel

nel giorno [illegible] almeno in due alcuni della villa a presentar un cero di lb. 1. alla ch[iesa] di S. Fran[cesc]o di Fumago [illegible] segno d'ossequio

Tomo 1°
Stati
f.° 8.

8. Bolla dell'Abbate, che assegna al Dolzoni, suoi eredi e successori, ed in mancanza a quel comune, il jus patronato della chiesa di [illegible]

Jus patronato [illegible] [illegible] Loco.

Chiesa di S. Nicolò esclusivamente di Porto [illegible]

[illegible], chiese, e botte spettano all' Abbazia di Fumago.

Beneficio di S. Martino di Campagna

La nomina della chiesa spetta al comune di detta villa salva la presentazione, e [illegible] dell' Abbate di Fumago

Beneficio, e chiesa di S. Leonardo di Campagna

Jus patronato della chiesa e nomina del Parroco spetta a quel Comune, salva la conferma al possessore dell' Abbazia

~~Beneficio di [illegible]~~

~~Il [illegible] [illegible] il sacerdote [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] delle parrochie~~ e [illegible] [illegible]

Rosta delle Acque

in Fumago Volgare, e separata nel chirografo 1756. 31. Mag.

che [illegible] di Volgiano [illegible] [illegible] di detta [illegible] [illegible] Campagna, e [illegible] [illegible] [illegible] chirogr. 1756. 1. Maggio

vedi [illegible] 1651. 11. Xmbre.

1761. [illegible] di Fumago [illegible] al [illegible]
[illegible] s. 100.
Quella di [illegible] s. 50.
[illegible] della [illegible] [illegible] 1295

Passo del [illegible] [illegible] di Fumago dalla strada di Fumago [illegible] per la strada, [illegible] dal [illegible], e dalla [illegible] alla strada di Fumago

[illegible] [illegible]

Era affittato 1760 per [illegible]
[illegible]
[illegible] 1796. 16. Xmbre, conferma a [illegible] [illegible] [illegible]

Possessione della Marchesa Castelli Rastrelli perseverata della predetta
del Brand Rosso di £ 33 [illegible] della pr. te
ff. P.P. espatorio [illegible] Cesare

£ 13 [illegible] all'uguale

Disegno della possessione del Brand
1768.

Possessione A P.P. e parte prativa in
Calatalluzza, Cortiere in Novare
di quantità di £ 29 s. 124 avviso
stata come d'essa accennato nello spesato
grado 1717-16 agosto

Tom 8°
Parte 1
f. 46

1760. consegnato al Sig. Cesare
Fesler per £ 124.
Riprodotta 1791-18 [illegible] in cui consegna
c. C. Castelli [illegible]
[illegible] £ 124 [illegible]
venuto [illegible] quanto
[illegible] approvate
consegnato [illegible] f. 9.
1793-25 maggio

Tom 7°
Parte 1
f. 17.

1760. consegnata al Fesler per
£ 313 [illegible]
[illegible] 29 £ 11 [illegible]
[illegible] 16 £ 6:14 / 1 [illegible]
£ 313

Al Sig. Daniel-Antonio Simoni

Per dar esecuzione alla ossequiata Co=
missione di questo R. Tribunale di
Appello Provinciale 16. agosto passato
riguardante l'Inventario di tutti
Annali, Rendite, censi, Livelli, azioni,
Ragioni, e Giurisdizioni della Feudale
Abbazia di Sesto, mi fu trasmesso integra di [illegible]
a quella patente li 19. agosto passato *
compiuta la mea operazione, l'ho ras=
segnata ad esso R. Tribunale avere
colla robba del mio credito sotto la
Data 15 mag.o in sessagesimo importante
L. 417:–, Nelle circostanze di essere
tuttora in credito di detta Signora
io credo di doverne a lei [illegible]
come direttore, ed Esattore delle Rendite
[illegible] Abbazia, pertanto supplicarla
di farmi avere il pagamento. ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ Ben
certo che ella sarà con [illegible] [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~, vivo nella [illegible] fiducia di
essere esaudito, con protesta di sempre dover
Udine 16 gen.to 1799 Suo dev.mo Ser.re
Prospero Costeposti
[illegible]

* coll'assistenza del [illegible] sopra le [illegible] del R. Tribunale

Nota d'impieghi, e spese date, fatte, scritto Sott.
per l'Inventario di tutti li Fondi, Poderi,
Censi, livelli, azioni, ragioni, e [illegible] de Beni
della Feudal Abbazia di Fiumana
a tenore e in esecuzione di [illegible] Commissio
ne di questo Regio Tribunale d'Appello
Provinciale 16. aprile passato

19 aprile Sedie di andata, e ritorno [illegible]	90:-
Spese di taglio e gesso simile	10:-
Barca da [illegible] Fiumana	9
Stazione in [illegible], Fiumana, ed anche per giorni 5 in [illegible] ed alloggio [illegible]	42:-
Giornate N.o 5 impiegate sopraluogo, 10 in [illegible] nell'estesa in compimento delle Quaderni e Catastri dei [illegible]	140:-
Copia di detta estesa	36:-
Summa L.	327.

Addì 25 maggio 1799.

Prospero [illegible]

Entrate

Formento f. 444 : 1 : 1 . 5 3/4
Vino — br. 158 : 5 : 9
Spelta f. 49 : — : 1 . 0
Miglio f. 16 : 3 : 1 .
Cibaide f. 160 3 . 16 : 1
Segala f. — 1 : — 11 —
Avena f. 17 . 3 : 3 —
... rosso f. 4 . .
Galline n. 94 1/2
Capponi n. 19 .
Stoffelle n. 18 1/2
Ocche n. 1 .
Lino della possessione 9
Olio della possessione 50 .

n. 1 casse — Formento f. 11 : 3 : — : 3
Vino — br. 5 . 1 . 6 .
Spelta f. — : 1 : — : 8
Miglio f. 1 : 1 . 1 : —
Cibaide f. 16 : 19 : 6
Avena f. 1 : 1 . 3
Galline n. 1 .

2

copia

S. Croce n. 663. Condizion 1661. Sia c. 692.
Andrea e Zuane Capello K.r e fr.lli q. Lorenzo
1665. 30 Marzo Zuane Cappello
Livelli che si scodono in villa di Gramaggior
omissis
Da Nicolò Serena - - - - - - - - L 1 - 1 : 9

Cond.n S. Croce n. 437. 1712
N. D. Lugrezia Gradenigo rel.ta Andrea Cappello

Abbazia di Sumaga

2

Cod.
S. Croce n. 663. Condizion 1661. Pa c. 692.
S. Andrea e Zne Cappello K.r e P.r q. S. Lorenzo
1665. 30 Marzo S. Zne Cappello
Livelli che si scodono in villa di Gramaggior
omissis
Da Nicolò Srena - - - - - - - L - 1 : 9

2

Cond.n S. Croce n. 437. 1712
N. D. Lugrezia Gradenigo rel.a S. And.a Cappello q.
S. Zne Commiss.a de suoi figlioli
Livelli che si esigono in Friul
Dal S.r Fran.co Fabij Livello perpetuo

A.i 24 xbre 1606

Ad istanza [illegible] Franc.o [illegible] [illegible] un [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] bell
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che
[illegible] annuatim detto Censo ₤ 8 : [illegible]
Val — — — — — ₤ 8 : 14

Io Franc.o [illegible] m. p.

Adì 30 [illegible] 1664:

n.° 2 Ad istanza [illegible] [illegible] Zanotti Fattor, e
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Censo [illegible] [illegible]
per il [illegible] che [illegible] annualmente [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ₤ 8 : 14

[illegible] [illegible] [illegible] m. p.

Adì 10 xbre 1670

n.° 3 Ad istanza [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Censo [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Val — — —

[illegible] [illegible] [illegible]

Adì 20 [illegible] 1621

n.º 7 [illegible] Zanetto [illegible]
[illegible]
[illegible]
annualmente in [illegible]
[illegible] — — — — — [illegible]

[illegible]

Adì 20 [illegible] 16[illegible] in [illegible]

n.º 3 [illegible]
[illegible]
[illegible]
annualmente in [illegible]
[illegible] — — — — — — [illegible]
[illegible]

[illegible]

Adì 22 [illegible] 1673 in [illegible]

n.º 6 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] quattrini [illegible] — 8:14

[illegible]

Adì 26 x.ᵇʳᵉ 1671

n.° [illegible] Ho ricevuto io [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Batt.ᵃ
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] annualmente [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quali dico [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

Adì 27 Aprile 1673

n.° 5 Ho ricevuto io [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Batt.ᵃ [illegible] [illegible] [illegible]
il [illegible] [illegible] [illegible] ogni anno in contanti
[illegible] [illegible] quali dico [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

Adì [illegible] Gen.ʳᵒ 1677 [illegible] [illegible] [illegible]

n.° 9 Ho ricevuto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Batt.ᵃ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] quali [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] questo anno [illegible]
l'anno 1676 dico [illegible] [illegible] [illegible]

Carlo Bentivelli

Adì 13 Agosto 1677 in Bologna

[illegible] Atti [illegible] iscr. Congreg.ne [illegible]
[illegible] Cera [illegible] Cinallo, che rinati [illegible]
ogni anno al [illegible] cond. [illegible] incella
di sua Amicitia [illegible] Lamazier [illegible] 28:14
dell'anno 1677 –

[illegible] Dinadi in [illegible]
[illegible] di sopra –

Adì [illegible] 1676

[illegible] Atti [illegible] Bianchi [illegible]
di [illegible] cara
annualm.te all' [illegible] incello
[illegible] – – – – [illegible]

[illegible]

Adì [illegible] 1674 =

[illegible] [illegible]
[illegible] anno [illegible] Cera
[illegible] Dinadi [illegible]
per il detto Cinallo paga annualm.te [illegible]
[illegible] – – – 4:14

[illegible]

Adì 19 [illegible] 80

d. 13 — Adì [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Beni [illegible] — [illegible] 8 = 14

[illegible] [illegible] 8

Adì 6 [illegible] 81

d. 14 — Adì [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Beni
[illegible] — [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 81

Adì [illegible] 82

d. 13 — Adì [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] — —
[illegible]

[illegible] 158[illegible]

[illegible] [illegible] Batt.a [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible] 14.

[illegible] Batt.a [illegible]

[illegible] 158[illegible]

[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] 14
[illegible]

[illegible] Batt.a [illegible]

[illegible] 1585

[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] Batt.a [illegible]

[illegible]

Adì 30 [illegible] 1642

n° 17 Ricevo io sottos.to dal Sig.r [illegible] Fabri [illegible]
[illegible] Batta [illegible]
[illegible] sono
[illegible]
[illegible]

Io Franc.o Bianchi

Adì 24 Febr. 1690

n° 18 Ricevo io [illegible] Fabri [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] anno 16[illegible] [illegible]

Io Franc.o Bianchi

Adì 30 [illegible] 1700

n° 20 [illegible] io Batta [illegible]
[illegible]
[illegible] Franc.o [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Io

Xei Bernardo Gradenigo 4° [illegible]
[illegible] dela Patria del Friuli:

A [illegible] de £ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e dela
Comessarin [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] et

[illegible] exigenti [illegible]

[illegible] £ 8 = 4 [illegible]

[illegible]

[illegible] comiti faciat

[illegible]

[illegible]

faciat, et B.

[illegible] Vice [illegible]

[illegible] Dominici [illegible]

[illegible] 4

[illegible] 12

[illegible] 15 12½

[illegible] 4 1

[illegible] 4 10½

[illegible] 7

[illegible] 62

[illegible]

[illegible] 2

[illegible]

7

Noi Bortolomio Grimani 4° [illegible]
Generale della Bagia dei [illegible]:

Ad istanza del S.r M. Ho: Andrea [illegible] di [illegible] Zuanne [illegible] suoi, e della [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della mostre lettere in tutte [illegible] [illegible] [illegible]

A quali che si pagano
Alla [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 3
Alli M.ri michieli [illegible] [illegible] [illegible] il [illegible] £ 6: 2
[illegible] [illegible] [illegible] di [illegible]
[illegible] del [illegible] Carlo Alt[illegible] [illegible] £ [illegible] 12

[illegible] [illegible]

Sra quia rue [illegible]

[illegible] [illegible] suis, et [illegible] exigenti [illegible] [illegible] £ 8 = 14, et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible], et hoc in [illegible] [illegible], et B:

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

Adì [illegible] 41 [illegible]
[illegible] della [illegible]:

Ad istanza del [illegible] Andrea [illegible] et della
Commissaria di [illegible] Andrea [illegible] Nicolò [illegible] et
[illegible] et [illegible]
[illegible] esecutione [illegible]
[illegible], e [illegible]

Adì li 4 Febraro 1610

[illegible]

Seguono le lettere

[illegible] Andrea [illegible] et
Commissaria di [illegible] Andrea [illegible]
[illegible] Nicolò [illegible] 8 = 14 [illegible]
[illegible] L 12 = $\frac{1}{2}$ [illegible] anno [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 500, [illegible]
Venetijs die 24 Januarij 1609

Leonardus [illegible] Advo: Com:
[illegible]
[illegible]

son arrivato et [illegible] in Cancelleria

[illegible]

Aprile

[illegible]

in casa

[illegible]

[illegible] 1620

Son sortato et cavar le vittorie in Cancelleria
[illegible] un sottesso

9

d[illegible]

[illegible]

necessaria,

[illegible]

[illegible], tanto

Ill.mo [illegible]

[illegible] s cadura [illegible]
[illegible] menore, Andrea [illegible]
[illegible] Commissaria [illegible]
[illegible] da [illegible] imm [illegible]
[illegible] Francesco [illegible]
[illegible] mio [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] haveri in casa
[illegible] avanti [illegible]
[illegible] giorno i vedersi levar mand.to [illegible], e persona.
Sopra le qualità [illegible] comparsi [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] delle [illegible]
[illegible] aggravio le [illegible] alla [illegible]

[illegible]

Ill.mo [illegible]
[illegible] servitore

S.r Marco

Sono tornato per cavar le risposte in Cancelleria
P. Pietroni et il Fabrizj, ha fatto notar un [illegible]
che non [illegible] una copia ad aggiunta delle [illegible]
Lettere [illegible] e la risultò avanti l'Em.mo
[illegible] per dir che ne ug.ni [illegible] è necessario,
che [illegible] venga a Roma, e tutto [illegible] avanti [illegible]
non potendo [illegible] impedire le risposte, tanto
Le significo, e riverendola resto

Di V. S.

Roma 9 maggio 1710

[illegible]

Ill.mo sig.r sig.r Coll.mo

Adì 2 luglio 1612

[illegible] presentata in questo officio dal sig.r [illegible] Cavriedo di [illegible] tra

Ad istanza delle Comunità [illegible] Andrea Capello si comparso [illegible] la [illegible] sua ministro intimare al sig.r Franc.co Tassis l'ingionta copia di lettere, facendoli commettere l'obedienza, et esecutione delle med.me, in tutte le loro parti come stanno, e giaciono, et ciò in caso d'inobbed.za in tutto e per tutto come in quelle, et del intimatione, et esecutione [illegible] V. S. Ill.ma aviso [illegible]

Udine 17 luglio 1612

Signa la transcritta

Al Ill.mo sig.r sig.r Coll.mo il sig.r Podestà di [illegible]

Porto [illegible]

Die et Ven[illegible] cum fuerit litteris scriptis d'instantia Comissarie [illegible] D. N. 4 Andree [illegible] pro [illegible] Fran[illegible] fabris, et Mathiens [illegible] commissum fuit quod solverit debitum solita hinc [illegible] 1814 in [illegible], et [illegible] dicte Comissarie; [illegible] D. R. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] obedientiam [illegible] in [illegible] quolibet, [illegible] faciendo inobedientes coram Notis, et [illegible] [illegible] d'intendam [illegible] mandatum reale, et personale, et [illegible] de essecutione [illegible], et [illegible] loco [illegible] Andrea [illegible] Diedo absentis.

Veneris die 24 [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] 27 luglio [illegible]

[illegible] [illegible] Lionardo [illegible]

[illegible] Fran[illegible] [illegible] commettendoli in [illegible], et per [illegible]

[illegible] [illegible]

Ill[illegible] et [illegible] Sig[illegible] Sig[illegible] [illegible]

[illegible] essecutione [illegible] esse [illegible] Ill[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Andrea [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] facendoli [illegible] essecu[illegible] et obed[illegible] [illegible] personalm[illegible] et in caso [illegible] [illegible] Deve havere. Tanto significo a [illegible]

Porto Gruaro li 27 luglio [illegible]

Ill[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la Sua [illegible]

Gen[illegible] [illegible]

1764. 23 Maggio

Porticus Ferrarii

Pro tuitione ... Commissarii ...

... Castello ... nostra ...

... parte et nomine ...

Gnondello 23. ... Vincentii Commissarie ...

et Curatrici ...

... ut ...

...

...

...

... quod termino ...

... intimatione ...

... omnes et ...

... rusticas et ...

...

... Nicolao ... Auctore ...

... 8: in ella detta ...

... et ...

...

... et ...

Iustitia admittenda, nec non [illegible] im-
[illegible] titulos et paginas publicas de vi-
sitas circa [illegible] [illegible] rogatu [illegible] pre-
[illegible] [illegible], ad hoc ut habita
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 100
[illegible] [illegible] nostro applicans.
Et casu [illegible] [illegible] in ord-
[illegible] et [illegible] nostro [illegible]
[illegible] ratione [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] sit [illegible] evacuatione
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ... mattina ... Birra[illegible] ...
[illegible]
[illegible]
[illegible] concorrenti [illegible]
[illegible] ... [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] ... [illegible]
[illegible] ... [illegible]
[illegible] ... [illegible] ... come in quello [illegible]
[illegible]
quale [illegible]
[illegible]gnano: 16 [illegible] 1764

[illegible]

Justitia admittenda, nec non aliis ing-
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] de ni-
catas circa [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] 6 [illegible]

[illegible] maggio [illegible]

[illegible] Eminenza [illegible]

[illegible]

[illegible] mio [illegible]

[illegible]

[illegible] in questa [illegible]

[illegible]

[illegible] Casa quella [illegible]

[illegible]

[illegible] 1704 [illegible]

[illegible]

[illegible] 1764

[illegible]

Cop.

Monan Sarisan
Qua.di ... Alt. —

15

Univ.li fad instanza della N.D. Lugrezia Cappello q. Vicenzo Commiss.ª e Curatrice del N.H. Andrea Cappello suo Fratello Riv.te la Sp.tà V. far sequestrar in mano de' nominandi affittuali e livellarj e di altri sarà ricercata ogni e cadauna sorte di frutti e proventi spettanti a Bernardina e Sorella Tabi q. Gio: Batta e qualunque loro titolo azione e ragion e sentanza anco di Gio: Batta Centa di Portogruaro, di Gio: Carmiello e di Laura Centa Alberti, e di m.r Gio: Zan... ... Zon e ... Tabi, in ... pena di d.ti 50 per cadaun sequestrario, che non debbano disponer, ne permetter sia disposto di cosa alcuna del sequestrato, fermar in pena anco di pagar del proprio facendo inoltre citar le sud.e D.D. Bernardina e Sorella Tabi q. Gio: Batta avanti ... e Mag.to ... per il suo XV. giorno e di riduzione ... per il ... a vedersi sentenziar per qualunque loro titolo e ragione entanza come come e terminar come in Giudizio. E così esequirà e farà esequir, e ne darà avviso, e Sele raccomani.

Venetii die 4 Aug.ti 1764

17 ag.
V. D. Dimand
... in ...
al Mag.to ...
... Proc....

A.° 1337.

Paglio.

Universi
Monello

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1764:17: detto Ricevuto nell'[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], e [illegible] alla [illegible]

[illegible]

[illegible]

1764:17: Lettera Ricevuta [illegible] [illegible] [illegible] Cardinale, e Risposta alla [illegible]

[illegible]

[illegible] per [illegible] Ministro [illegible]

[illegible]

[illegible] Francesco [illegible]

[illegible]

Cop.

1764. 17 Agosto

Domanda p. Fermar della N.D. Lugrezia Cappello fu del Vicenzo Commissaria e Curatrice del N.U. S. Andrea suo Fratello.

Avendo dovuto la N.D. Lugrezia Cappello fu del Vic.o Commiss.a e Curatrice del N.U. S. Andrea Cappello suo Fratello praticar sequestri ed atti di cauzione p. li privilegiati Crediti per occasione dell'annuo Livello di 48:14. dovuto alla sua Casa sopra beni erano posseduti dalla q. Laura ... Conte Alberti, insta umilmente che dalla Giustizia del pnte Ecc.mo magistrato restino sentenziate D.a Bernardina ed Antonio q. Gio: Batta Tabij per qualunque Loro titolo e rappresentanza in Lire cinquecento quattro, ... e nelle spese, e con espressa riserva e senza preg.o d'ogni e qualunque azione e ragione a d.a Commiss.a qualitercumque et quomodocumque competente salvis...

1699. Nojare

N.° 32. Eredi q. S.r Laura Centa paga Form.to Scg.i 1 „ 2 „ 1 ½
vino — Or.e 1 „ — 5
Spelta Sg.i — „ 1 „ — „ —
miglio Sg.i — „ — „ 3 „ —
Contanti — £ 1 „ 16:

Quali Partite vengono in oggi pagate dalle S.re Sorelle Fabri q. Gio: Batt.a
Ragiorani La sud.a D.na Centa.
Estratta La sud.a copia di Partita dalli Libri della Rev.da Abazia di Sumaga, esistenti nello ...

Centa, ò Carniello

Si scode di Livello ogni anno da Laura Centa, sive da Piero Carniello da Corto £ 8:14 –

1695. D.D. il sud.o Carniello conto p. 1695 . . . . . . £ 8 14
1696 D.D. il sud.o p. 1696 . . . 8.14
1697. D.D. Nicolò Fabris successo dal sud.o Carniello p. 1697 — 8.14
1698. D.D. p. 1698 . . . . . . 8.14
1699 D.D. p. 1699 . . . . . 8.14
1700 D.D. p. 1700 . . . . . . 8.14
1701 D.D. p. 1701 . . . 8.14
1702 D.D. p. 1702 . . . . . . 8.14
1703 D.D. p. 1703 . . . . 8.14
1704 D.D. p. 1704 . . . 8.14
1705 D.D. p. 1705 . . . 8.14

£ 95.14

1695. 15 Ott.e Contò il cont.o p. mano Nicolò Fabris — — — — — £ 8.14
1696. 5 N.e Contò il sud.o p. mano del sud.o — — — — — £ 8.14
1697. 21 N.e contò il sud.o — £ 8.14
1698. Contò . . . . . . £ 8 14
1699 Contò . . . . £ 8.14
1700 Contò — — — — . . . £ 8 14
1701 Contò — — — . . . . £ 8.14
1702 Contò . . . . . . £ 8.14
1703 Contò — — — — . . . £ 8.14
1704 Contò — — — — £ 8.14
1705 Contò . . . . £ 8.10

£ 95.10

Si porta in L.o nuovo c. 31

D. Patria da Livid. ... in p.ta ... del mese 1690 ... nelli ... in specie — 5.9.4

Nel Libro nuovo non si vogliono 10 partite posteriori all'int. ... ridotte il sud.o ... d'anno in anno

m.t.

1699. Nojare

N.º 32. Eredi q. S.r Laura Cena paga Form.o seg.i 1 „ 2 „ 1 ½
vino — Or.e 1 „ — „
spelta seg.i „ — „ 1 „ — „ —
miglio seg.i — „ — „ 3 „ —
contadi — £ 1 „ 16 =

Quali Gravezze vengono in oggi pagate
dalle S.re sorelle Fabrij q. Gio: Batt.a
Ragionanti La sud.a Dita Cena.
Estratta La sud.a copia di Gravezze dalli Libri della
Rev.ma Abazia di Sumaga esistenti nella Città di Porto-
gruaro nel proprio suo archivio da me Gio: Ant.o
Adv.m C. Zaghij di Ven.a aut.e Nod.o della Città med.ma in
fede di che mi sono sottoscritto e segnato col
f. v. mio solito notariale segno —
Portog.o 19 Sett.e 1764.

Nos Jacobus Cornelius Sot.o

omessa
la legalità

S. M.

Cop.ᵃ

Ill.mi ed Ecc.mi S.ri S.ri S.ri Feudi

Fu concessa dalla Santità di Papa Clem.e XI a m.r Carlo Rezzonico Figlio di me Gio: Batt.a l'Abazia di Sumaga; ed essendo questa Feudo di S. Rep.a con Giurisd.ne Civile e Crimin. di mero e misto Impero, pod.à di Sangue ed ultimo supplizio, come spicca dalle antiche Inv.re degli Abati precessori; e conoscendo d.o m.r Ab.e mio Figlio il debito che gli corre di riconoscer dalla Grazia e benignità Pub.a il Feudo Giurisdizion.le sudetto, con tutti li suoi onori, emolumenti, rendite ed utilità, e pariemente con tutti li carichi ed obblighi a' quali sono soggetti tutti li buoni e suggetti vassalli, e specialm.te al Carico militare de' cavalli armati in occasion de' motivi di Guerra per servizio pub.o, e per difesa della Patria riverentem.te supplico io Gio: B.a Rezzonico come Pr.e S.r del pred.o m.r Ab.e prima una graziosa venia, attesto il tempo involontariam.te trascorso, e poscia l'Investit. di d.o Feudo, e B. Feudali, con la Giurisdizione, come di s.a, salva sempre l'Appellaz.ne alli Ecc.mo Luogotenente d'Udine, ed ognaltra autorità superiore, pronto come special Procuratore del sud.o Rev.mo Ab.e Rezzonico di prestar il Giuram.o solito e debito nelle mani di S. Ser.tà, secondo la Pub.a deliberazione. Grazie

Ad.m

Cop.ᵗᵃ

Aloysius Mocenico D. G. D. V. &c.

Avendo li Prov.ʳⁱ N. 1.ᵐⁱ F.ᵗⁱ coll'autorità che tengono dalla S.N. col Senato intesa l'umile e riverente instanza del N.U. e S. Batt.ᵃ Rezzonico Pr̃e, con qual espone essere stata concessa dalla Sant.ᵃ di Papa Clem. XI l'Abazia di Semaga al N.U. Ab. N. e Carlo suo Figliolo, ed essendo questa Feudo della S.N. con Giurisd.ⁿᵉ Civ. e Crim. di mero e misto Impero, podestà di Sangue ed ultimo supplizio come risulta dalle Investiture degli Abati precessori, e conoscendo l'Abate suo Figlio il debito che gli corre di riconoscere dalla Grazia e benignità Pub.ᵃ il Feudo Giurisdizion. sud.ᵒ con tutti li suoi onori emolumenti, rendite ed utilità e parimente con tutti li carichi ed obblighi a quali sono soggetti li buoni vassalli, e special.ᵐᵗᵉ al carico militare de' Cavalli armati in occasion de' motivi di Guerra p servizio Pubb.ᵒ. Per tanto esso N.U. e Gio: Batt.ᵃ Rezzonico, come Pr̃e e Proc.ʳᵉ del pred.ᵒ N.U. Ab.ᵉ Carlo supplicando p.ᵐᵃ graziosa venia atteso il tempo inavvertentem.ᵗᵉ trascorso, e poscia riverentem.ᵗᵉ implora l'Investitura di d.ᵒ Feudo, e B. Feudali, con la Giurisdizione come s.ᵃ salva sempre l'appellazione al Luogotenente N. della Patria del Friuli, ed ognaltra autorità superiore: [illegible], come special. Procurator di esso Ab.ᵉ suo Figliolo, di prestar il solito Giuram.ᵒ di Fedeltà, secondo la Pub.ᵃ deliberazione, e come nella supp.ᵃ il Sen.ᵒ dec.ᵒ alla quale p. [illegible]

Ed avendo d.ⁱ Prov.ʳⁱ N. osservato quanto si deve in tale materia tolte anco le solite e convenienti informazioni dagli Avv.ⁱ N. Fiscali e D.ʳ Annibale m.ᵒ Ferrari Cons.ʳ in Jus, con la visione delle scritte a tal effetto prodotte, stimando giusta, e ragionevole l'instanza sopradd.ᵃ, col p.ᵐᵃ concedergli grazio: sam.ᵗᵉ la supp.ᵗᵃ venia per il trascorso del tempo, abbiamo col ordine delle p.ᵗⁱ ed con ogni miglior modo investito e rinovato il sud.ᵒ N.U. N.ʳᵒ

Fed.mo M.r Carlo Rezzonico Figliolo del N. H. Gio: Batt.a dell'Abazia e Beni Feudali di Sumaga, Diocese di Concordia, con la Giurisdiz.ne Civ. e Crimin.le di mero e misto impero, pena di sangue ed ultimo supplizio onori, emolumenti e rendite con obblig.o de' tutti li carichi e specialm.te del militar de' Cavalli armati per il Pub.o servizio in tempo di Guerra, ed in tutto come fu praticato dalli Ab.i Precessori, salva l'appellazione ed ogn'altra autorità al Luogotenente N. della Patria del Friuli —

E perchè il sud.o N. H. N. G. Gio: Batt.a Rezzonico come Pre ed espresso Procurator di d.o Fed.mo N. H. N.o M.r Ab.e di Sumaga ha genuflesso g.o la Pub.ca ordinaz.ne prestato nelle mani N. il debito G.to di Fedeltà nel modo qui sotto espresso, alla presenza di quattro N.i Consiglieri due Capi di 40. e de' Prov.ri N. s.r Feudi penio abbiamo comandato, che gli sia fatto il pnte Documento d'Investitura, qual vogliamo che sia e si intenda sempre senza alcun benchè minimo pregiudizio delle Pub.e ragioni, e di cadauna altra persona. mandantes

Dat. in N. Duc. Pal.o die 2.a mens. maj 1726.

Cun.o Diedo Prov.r

Bortol.o Battagia Prov.r

Alvise Foscari P.r Prov.r

Tratta dalla Filza Investiture n.o 98. esistente nel Mag.to Ecc.mo s.r Feudi —

La ven.da Scola della Madonna di Sumaga
paga Form.o . . . . . St.o 2 : — : 2 —
Li Consorti Pauloni pagano For.to St.i 6 : 2 : 2 : —
Vino orne 4 :
Galline n.o 4 — Persutti n.o 1
Li N.N.U.U. Fratelli Cappello Figli del q. N.U. s.
Bortolo, e per Loro il S.r Gasp.o Sefler pagano
Form.o . . . . — — . St. 12 : —
Vino orn. 10 — Spelta St.o 2
Miglio St.o 2 — Capponi n.o 2
Sorgor.o St.o 2 Persutti n.o 2
La V.da Scola di S. Urbano paga Form.o St.o — : 1 : 2 —
Il Rev.mo S.r Can.o Pre Soranzo in Loco della S.a Pina
per Sinardij paga Form.o — St.o : — : 2 : —
Vino orne : — : 1 : —
Il N.U. s. Tom.o Soranzo in Loco del N.U. s. Pre Durado
che fu in Loco del q. Nob. S.r Bernardo Bembo,
paga Form.o . . . . St.o 10 : —
Vino — orn. 5 — Persutti — n.o : — : ½
Spelta St.o 1 — Contadi — ₤ 3 : —
Capponi — n.o 2 —
Pre Menegazzo, in Loco del q. Dom.co Paulon, che fu
in Loco del q. Durado Zeno paga
Form.o . . . . St.o : — : — : 3 —
Vino orn. : — : 3 —
La V.da Scola di S. M. Elisab.a de Sumaga paga —
Form.o . . . . . St.o : — : 1 : 1 —
Vino orn. : — : 1 : 8 —
S.r Gasp.o Sefler di Ven.a in Loco delli Fratelli Toloneri
paga d'aff.o semplice per la Possession di Nojare —
Form.o . . . . . St.o 19 : —
Vino — orne n.o 16 — Cont.i — ₤ 12 : 8
Il N.U. s. Polo Capello paga Form.o St.o 3
Vino orn. 3 : 2 :
Il S.r Fran.co Siron paga Form.o St.o 3 : —
Vino orne 6 — Spelta St.o 3
Li ₤ attorno la Chiesa di Sumaga pag.no Cont.i ₤ 140 : —

La Pera

Cop:ᵗ Nota di tutta l'Entrata della Rev.ma Abbazia di Sumaga
e S.ᵗⁱ Fondi di ragion della med.ma posti in diversi
luoghi, come segue —

In villa di Sumaga

Il Co: Giac.º Rizeni - Form.º —— St. 22:—:3:3
Vino orne 46—3—8 —
Spelta St.ᵃ 12:— 1 —
Miglio St.ᵃ 6—3 —
Oche n.º 1 — Galline — n.º 29
Capponi n.º 3 Persut.ⁱ — 3.¾
Contant.ⁱ — £ 60:6.6

Zuan. Scaramella ux. No. in Loco di Gio: m.ᵃ
Sala Form.º —:—:— St.ᵃ 25:2:3
Vino orne 17.2
Spelta — St.ᵃ 1:2
Miglio — St.ᵃ 1.1.3
Galline — n.º 11 — Capponi n.º 1
Persut.ⁱ — 1/4

Pre Menegazzo paga p. la Parte degli Eredi q.
Sʳ. Gir.º Vecchiato. Form.º —— St.ᵃ —:2:2 —

Il Co: di Prata paga Form.º —— St.ᵃ 3
Vino orne 2:6 — Cont.ⁱ — £ 20 —

Pre Srivali in loco del q. Sʳ. Zuan. paga
Form.º —:— St.ᵃ 1:3:2
Vino orne 1.6.8
Spelta — St.ᵃ —:—:3 — Miglio St.ᵃ :—1:2
Galline n.º 4 Persut.ⁱ n.º 2
Cont.ⁱ — £ —:8

Eredi q. Rev.do Sʳ. Cam.º Manfè pagano F.ᵗᵒ St.ᵃ :—:3—
Vino orne :—:2:—

Gli Con.ᵗⁱ Boselli Collona pagano F.ᵗᵒ St.ᵃ 11:3:—:6
Vino orne — 4
Spelta — St.ᵃ 1:—
Oche — 1
Cont.ⁱ — £ 6:4

Il N.U. s. Gio: Moro paga — Form.º St.ᵃ 3:1:—
Vino orne 1:4 —
Galline n.º 2 Persut.ⁱ n.º 1 —

La Pesca della Reghena di Sumaga paga - £ 37:4
Il Passo della Reghena di Sumaga, et Stradone
che va à Porto paga . . . . Form.° St.° 2:2: —
Vino orne 2:3:8 — Capponi n.° 4
Le Poste di pecore di Sumaga e Nojare pagano in
contadi - - - - - - - - £ 148:16

Sisor — Il N.U. S. Giustin Cocco, in loco della q. N.D. Giust.a
Giustiniani al maso mad. da Sorgo paga Form.° St.° 30 ...
Vino orn. 2 — Persuti ½ — Galline n.° 1
Il N.U. S. Lunardo Mocenigo, in loco del N.U. S.
Gio: Batt.a Barbaro paga al maso di mad.a
da Sorgo Vino orn. 2 —
Galline — n.° 1 — Persuti ½
Il Nob. e Rev. S.r Fran.co Isolano, in loco della q. S.a
Vanisca paga in con.ti £ 15:10.
Eredi q. Nob. S.r Gio. Severo pagano p.r 6.
Anno in con.ti - - - - £ 37:4

In Villadi — La Possession della Malguarda paga con.ti £ 200:
Prà d'Izza:
Nojare — Il Co: Giac.° Ticeni, in loco del N.U. S. Nave, paga
Form.° - - - - - - St.° 5:3:3:3:6.
Vino orn. 3 — Spelta St.° 1:1,
Miglio St.° :-:3: — Persuti n.° 1
Contadi - - - - - - £ 6:10 —
Il S.r Co.° Zuliani in loco di Dom.co e Fratto
q. Fran.co Teisan paga Form.° - St.° 2:1: —
Vino orn. 1:2:8 — Con.ti £ 4:10
Il Rev.o D. Ant.° Nicolini scolastico alla d.a
Parrita come investito nelle ragioni della q. S.a
Ginevra Bembo paga V.° orn. 6.
Fran.co e Gio: Batt.a Fratelli Fabris in loco della q.
S.a Laura Centa pagano Form.° St.° 1:2:1:6 —
Vino orne 1: — Spelta St.° 1
Miglio St.°: — :-3:- con.ti — £ 1:16: —
Il Rev.o D.r Ant.° Nicolini, come investito delli
Beni della q. Verginia Querini erede del q.
S.r Magno Conte suo Padre dadi 20 Lug.° 1721,

atti dell'Ecc.^mo Spiga Form.^o . . . St.^a 2:2:—
Vino orn. 3:—:8 — Spelta St.^a 1:—1:6:—
Miglio St.^a 2:2:6, Con.^ti — ₤ 3:15:—
Batt.^a Gabrielletto paga Form.^o St.^a 1:—
Vino orn. :—:1:8:—

Nojare . . Il Sr Ant.^o Pozzi in loco del q. Rev.^mo Sr Canon.^o
Marchi paga Form.^o . . . . St.^a :—:1—
Vino orna :—:2:—
Li N.N.H.H. Andrea e Frlli Capello q.^m Bort.^o pag.^o
Form.^o St.^a 1:—1: 14—
Vino orn. 1:18
Li S.^ri Dr Giac.^o e Frelli Costanzi in loco del Sr Gir.^o
Boschetti q. Domenego pagano Form.^o St.^a 10:—1:6
V.^o orn. 5:3:8 — Spelta St.^a :—:3:—:6:
Miglio St.^a :—:—:2:6
Capponi — n.º 2 — Galline n.º 2
Con.^ti — — ₤ 10. Persutti n.º 1
Zuccò de' vecchi paga Form.^o — St.^a 4:1:—
Vino orn. 3:3— Galline n.º 3 — Persutti n.º 1
Il N.H. Filippo Donado, in loco del S.^r Co: Marco
Caldana paga Form.^o . . . St.^a 5:2:3:6
V.^o orn. 4 — Galline n.º 3 ½
Con.^ti . . . . ₤ 4:9
Li S.^ri Lorenzo Bettoni e Lorenzo Zuliani in loco
e come Possessori delli Beni del q. Batt.^a e
Cristoforo Frelli Paoloni pagano Form.^o St.^a :—:2:—
Contadi — — ₤ :—:16:—
La V.^da Scola della Madonna di Sumaga paga
Form.^o . . . . St.^a :—:3:—
Et in loco delli Paoloni altro Form.^o St.^a :—:—:2:—
La V.^da Scola di S. M.ª Elisab.^a di Sumaga
paga Form.^o . . . . . St.^a :—:—:2:—
La V.^da Scola del SS.^mo di Sumaga paga F.^o St. :—:1:—
Per li Paoloni altro Form.^o . . . St.^a —:—:2:—
Con.^ti . . . . ₤ :—:17:—
La S.^a Giustina ved. q. Sr Ant.^o Bellini in loco della
q.^m S.^a Ortensia Bobaldi paga F.^o St.^a 1:—

Il S.^r

Il S.r Carlo Querini, in loco del q. S.r Fabrici suo Padre, fu in loco della q. Sig.a Cattarina Visinal Querini
paga Form.o . . . . . . St.o 1:2:—
Vino orne 0:1:2:—Spelta St.o —:—:2:1:6:—
Miglio St.a :—:2:1:6—
Contadi . . . . . . ₤ 3:16

Udpane — Il N.H. Sier Silvio Donado paga alla sua Partida
Form.o . . . . St.o 16:—
Vino orne 10:6—Spelta St.o 1:—:2
Contadi . . . . . . ₤ 13:2:—

Il N.H. sud.o per la Poss.ne acquistata dalla S.a Lug.a Triesta paga Form.o . . . . St.o 11:—
Vino orn. 7:4—Spelta St.o :—:2:3:6:—
Contadi . . . . . ₤ 3:6

omissis

Porto Gruaro Il Nob. S.r Aluise Raimondi, in loco del q. Nob. S.r Geronimo suo Padre fu in loco del q. Nob. S.r Cornelio Perini, che fu in loco del q. Zuane Campra per la Casa in Contrada di S. Nicolò dirimpetto alla Chiesa del Duomo di Portogruaro paga ₤ 3:15

d.o Il Nob. S.r Gior.o Nanilij in loco del q. Nob. S.r Cornelio Perini fu in loco del q. Marco Albanese per la Braida detta la Bergamina fuori del Borgo di S. Nicolò paga in contadi . . . ₤ 6:4

La chiesa di S. Nicolò paga in cont.i . . ₤ 2:—

Il N.H. Sier Aluise Mocenigo, in loco del q. S.r Cesare Valvason paga in contadi . . . ₤ 6:—

omissis

Portovecchio. Li Rev.di P. P. di S. Nicò di Portogruaro in loco Boncate pagano Formento . . . St.o —:2:—
Vino orne —:3:8:—

omissis

La V.da Scola della Madonna Ceriola del Duomo di Portogruaro paga Form.o . . . St.o :—:—:2:—
La V.da Scola del S.mo del Duomo di Portogruaro paga Form.o . . . . . . St.o :—:—2:—

1725. 11 Gen.ro

Presentata nel Mag.to Ecc.mo s.a Feudi da D.o Antonio Tognini per nome del N.U. s. Z. Batta Rezzonico Padre di M.r Carlo Rezzonico Ab.e di Sumaga - Tratta dalla Filza Investiture n.o 98 - esistente nel Mag.to Ecc.mo sopra Feudi.

Gian Piero Benzon N.V. Seg.o

[illegible]

Nel Nome del Sig.re Iddio [illegible] così sia l'anno
della sua Natività 1687. Ind.e X.a giorno di [illegible]
ri 6 del mese di Maggio fatto in [illegible] nel [illegible]
del Ill.mo et Ecc.mo Sig. [illegible] [illegible]

Per il testam.to del q.m D. [illegible] rogato nelli atti
del Sig. [illegible] Cabrin [illegible] di questa Città sotto l'anno
1669. 3 del mese di X.bre restò beneficiata la q. Sig.ra
Laura Alberti Contessa sua et [illegible] sua
vita durante et instituita [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Laura [illegible]
[illegible] anno 1676 [illegible]
[illegible] testatore [illegible] anno [illegible]
che [illegible]
[illegible] la successione [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] altre [illegible]
[illegible]
[illegible]
sotto [illegible]
[illegible]
[illegible]
il [illegible]
i beni [illegible]

[illegible] il 6 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] il rimanente [illegible]
[illegible] ultima [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] li 25 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 10 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ultima [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] di [illegible] stesso [illegible]
[illegible] di [illegible] per [illegible] quali [illegible]
[illegible]
[illegible] detto sig.re Lucio [illegible]
[illegible]
[illegible] il più in [illegible]
[illegible]
[illegible]
ad Anno [illegible]
Lucio [illegible] 500 [illegible]
[illegible]
[illegible] andarli
[illegible] rendendoli
detto sig.re Lucio quasi [illegible] avanti otto anni [illegible]
et [illegible] quello [illegible]
[illegible] d'esso [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] eseguito [illegible] in [illegible]
[illegible]
[illegible] Lucio [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] anni [illegible]

[illegible] ha ricusato di [illegible] Zuccò (capitalto?) [illegible]
[illegible] per [illegible] dº Zio Loco giudicatario [illegible]
[illegible] ne parte Zito [illegible] il tenor [illegible] parte [illegible]
[illegible] stante all' oppositioni, [illegible] via dello
[illegible] Zuccò [illegible] il [illegible] alli
[illegible] et l'annuale [illegible] di [illegible]
[illegible] annui [illegible] annuali [illegible]
[illegible] sino alla [illegible]
[illegible] decretati di Zattalto [illegible] anno,
[illegible] beni [illegible]
[illegible] in quelli [illegible]
[illegible] Zuccò [illegible]
[illegible] non [illegible] dº Zio Loco [illegible]
[illegible]
[illegible] di [illegible]
[illegible] legittima [illegible]
[illegible] a tutte [illegible]
[illegible] de' beni di [illegible].
[illegible] vedere quelli tutte cose [illegible]
[illegible]
[illegible] sotto [illegible] Dno Lorenzo [illegible]
[illegible]

[illegible] Dominicus [illegible]
[illegible]
extraxit et se subscripsit [illegible]

Cap. ... 25 ... manfiti N.

... et Sen. ... Instanza del Sabaldo dell' ... d'... farà ... all' Ecc.mo Cons.o N.o D.r Pro Fabri come Erede Testamentario della ... Albori ... ne ... mane et post delli mesi di maggio e Zugno pross. a veder ... la sospensione ... consiglio ... far Comandam.to al ... Fabri, che debba ... riprodur le Scrit.e della Causa all' Ecc.mo Cons.o N.o, dando notizia ... il Comand.o di essa ... e ... produzione a Pro ... Procurator di esso Ospitale; e ciò nel termine di giorni 15. dopo la intimazione delle ... ed in pena di ... 500: - ... l'elevazione della quale in caso di inobbedienza s'intende ... esso Fabri ... come sopra all' Ecc.mo Consiglio N.o. e così eseguirà e farà eseguire.

Z. Andrea Baldu ... C. 40 C. N.

Copia   Ill.mi ed Ecc.mi S.ri Col.mi   31

Per riverente essecuzione di quelle d'V.V. E.E. 20 Marzo caduto, trasmessemi dall'Off.tio Ecc.mo d'V.E. con requisitoriali li 25 sopranomi: nato Marzo accennanti, che sorta il levo di sospensione, et il passar del tempo seguito nel [illegible] nella Causa pendente con D.o Pro Fabrij, come Herede Testamentario della q. [illegible] Centa da una, ed il [illegible] Governatori dell'Ospitale di S. Tommaso di p.ta Città di Portogruaro dall'altra sopra la sent.a dell Ecc.mo S.r Vicario V. S. Pretorio d'Udine del [illegible], e tenor come in quelle, ho sino li 3 scaduto Marzo ~~[illegible]~~ le requisitoriali all'Off.tio di Sumaga fatto poner all'attual e corporal possesso il sudetto D.o Pro Fabrij come Erede Testamentario della q. [illegible] Laura Alberti Centa di tutti li Beni stabili, [illegible] di ragione del q. Gio: Batta Centa, avendo fatto far Comandam.to ad Iseppo Perason Lavoratore di quelli di S.r 25, che non debba riconoscer altri per Padron, che il sopranominato Fabri, ed a quello corrisponder li frutti de medesimi. Di ciò all'E.E. V.V. porto l'avviso, a cui B.L.M.

Portog.o 6 maggio 1691.

Alli Ill.mi ed Ecc.mi SS.ri Col.mi
Li S.ri Capi di 40. C. N.

Franc.o Corner

31

Conto delli contro ... Paris ...
fa la S.ra Laura Alberti Centa
ha nel. nelli eredità Centa
suo m.to in 2. V. come segue.

- in. ori et arg. .... £ 924:15
- p. la sua dote ... 2804:12
- in [illegible] credito [illegible] 620:—
- in [illegible] in Vicario come dalla stima di d. arcan[illegible] [illegible] ... 1186:9
- in med. il [illegible] come in sent.a ha [illegible] un pezzo di Terra ... 460:—

Netto summa £ 5993:16

Nono conto succinto delli Crediti della q. S.ra Laura Alberti et d. [illegible] Centa suo marito in 2.a V. come si vedono legali nelli cit. Fogli in margine di q.to et netto il Proc.o

- la S.ra Laura Alb.ti Centa deb.e al s.r [illegible] Centa suo m.to di sua dote p. [illegible] 1658. [illegible] sua m.te [illegible] 1640. Lire ... £ 3973 [illegible]
- in altri 100. [illegible] ... [illegible]0
- in come di sua mano [illegible] al s.r Bonacassi di mediante [illegible] et altro ... 668:9
- in come in ricevere di mano [illegible] ... 55:—
- in come [illegible] di s.r Centa [illegible] altri [illegible] a far [illegible] la tela ... 41:2
- in p. [illegible] a scoder la vera d'oro e la saliera date [illegible] in Dote erano sul m.te di [illegible] ... 61:1
- in p. altri pag.ti [illegible] ... 68:—
- in nelle [illegible]
- in [illegible] 45. al [illegible] di Ver.a come [illegible] Centa ... 899:—
- in pag.ti alli [illegible] ... [illegible]0:
- in p. [illegible] al s.r Centa suo m.to in più [illegible] 939:—
- in pag.ti al [illegible] come [illegible] al s.mo ... 44:—
- in pag.ti [illegible] al Marignani 245:1
- in pag.ti [illegible] Cassin.e [illegible] ... 60:
- in p. altri [illegible] Centa medesimi dal [illegible] di [illegible] ordin [illegible] [illegible] ricevuti ... 1155[illegible]

Item per resto al Sig.r Pro: Proc.r
a le ... p.il conto doveto
come in ricevuto ... .
Item per altri cond.i per att.o Casa
... - - - ..
Item per altri tanti pag.ti al S.r
Bonacasi per nome del S.r
per l'att.o Casa del.o Conto .. . . .
Item per altri pagati al S.r Filippo
Zappieri med.co e l'Ecc.mo Proc.r
di S.r del sud.o Conto ut
me in ric.ta
Item per altri pag.ti da d.o S.r Gaetano
al S.r Bonacasi per sud.o Conto
d'l'att.o Casa 29

ƒ 20554

) altri cond.i come in Sent.a 460:–

ƒ 21014:11

Si batte . . . 5995:10

resta deb.e l'
Evad.a Conto de ƒ 15018:17

Vincentius
Donato Ad. Com.

Veneris die 20 Aplis 1765.

Univ.is ... instante Nob. Mul. Lucretia Capello ... Vincentii Comissaria et Curatrice ... Andreae ... Fratri ad ... ienda jura Comissariae ... ... fitt.ant £8:14. annual. ... prout ... nandis de Bortoli pro quocumque eorum titulo et ... quod de Bortoli acquisitionis sub anno 1687. ab Hospitali D. Thomae ... Bononien, quae ... quandam ... a Jo: Baptista Fabri ... dictae Familiae Capello pro dicto Libello quod praesentare debeatis in Cancellaria ... termino ... omnes et singulas paginas publicas privatas antiquas et recentes nulla excepta, concernentes Bona dictae familiae Fabri, et ... et ... dictum Libellum pertinentium et continentes nomen et interesse auctorum Capello, ad hoc ... copia ... et cum juramento alias non habere nec dolo ... habere juxta formulam ... et a justitia ... in poena ... 100. pro quolibet ... applicandor. ... ... coram Vob. et ... quorumque ... pro die XII. a die intimationis ad ... Confirmari ... mandatum ... et hoc ... immo cum reservatione ... Comissariae Capello pertinentium. ... exequatur et exequi ... de executione ... et B.V.

... Quirino Ad. Com.
... ...

Univ.is C.
Monelio

Terzo
Univ.is C.!

... n.
n.o 350

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Domenego Lucini

Univ.tà ad insegna della N. D. [illegible] ... curatrice del ... Andrea ... [illegible]

[illegible]

[illegible]	47.10
[illegible]	6: 5
[illegible]	16: —
[illegible]	[illegible]
[illegible]	5 6 6

[illegible] n. 3687.

Cat.
Domenego Lucerini
[illegible] Proc.
a [illegible]

Ex mag.e
705. 18 Mag.o
V.o Dom.co [illegible]
[illegible]
in [illegible]

Univ.ti / ad inst.a della N. D. [illegible] Cavallo commiss.a curatrice del [illegible] Andrea [illegible] [illegible] delle ragioni della d.a [illegible] credinice [illegible] giulto [illegible] Ill.mo la d.a V. [illegible] sequestrar [illegible] ed occorrendo inventariar in mano de' [illegible] nandi a [illegible] e giudicar ogni e cadauna sorta di Vini Biave grosse e minute ed altri [illegible] e [illegible] Gaetana e Bernardina [illegible] Antonia q. [illegible] Batt.a fatti per ogni [illegible] [illegible] e ragione: [illegible] o delle medesime [illegible] lavorati con [illegible] di [illegible] dicendo come da una a cadaun sequestrarano ed alle medesime in pena di [illegible] per cadaun [illegible] di [illegible] d'[illegible] di non movere, ne permetter sia mossa [illegible] alcuna del sequestrati, salvo [illegible] [illegible] ordine della [illegible] [illegible] le d.e [illegible] per [illegible] giuridico e di [illegible] [illegible] [illegible] come in Giudizio. Tanto eseguirà e farà eseguir e ne darà avviso [illegible]

Venetijs die 17 maij 1765

Univ.ti
Mon.llo

Terzo
[illegible] Fag.o n. 3687.

18 Maggio 1765

Dimanda per Fermar giudizio per la N.D. Lugrezia per so Commissari e contro le persone ut intus nominate

Se hanno conosciuto di giustizia in passar Dne Bernardina ed Antonia sorelle Fabri q. Zio: Battista di nagar [illegible] rappresentanze in forza de' sequestri in passar praticati alla N.D. Lugrezia Canello fu de s. Vicenzo Commissaria e Curatrice del N.U. s. Andrea Lio Barbo a conto del livello perpetuo di annue £ 8:14, per fermar li atti di cauzione praticati nuovamte per questo Ecc.mo Magistrato nel maggio corrente a favor de' ss. Lini moniali privilegiati Creditori per livelli corsi e non pagati, intanto che dalla Giustizia di questo Ecc.mo Magistrato restino sentenziate dette sorelle in £ 428. e s. E. e nelle spese: e ciò senza pregiudizio anzi con espressa riserva delle ragioni [illegible] detta Commissaria [illegible]

[illegible]

[illegible] 1680
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 8. 90 [illegible]
[illegible] Bernardino [illegible]
[illegible] 178
[illegible]
[illegible] giaciono [illegible]
[illegible]

[illegible]

Ill.ma ed Ecc.ma [illegible]

137

In pronta obbedienza della [illegible] Lett.a dell'Ill.ma V. Segnata [illegible]
[illegible] corrente mi sono conferito all'Uff.o di Portog.o dove ho fatto
intimare personalm.e al Sr. Bortoli l'annesso Costituto [illegible]
[illegible] al quale vi è la risposta del d.o Bortoli a tenore di
quanto fu interogato. Il Sr. Zuane Valier [illegible]
sopra il sequestrato quanto V. E. mi ha [illegible]
alle Persone più vecchie di questa Villa se [illegible] rossato [illegible]
in presente vi fosse una Casa Dominicale [illegible]
[illegible] Gio. Batta. Senta, ma tutte mi dissero di no [illegible]
questo Rmo. Sr. [illegible] In Granaio tengo ancor [illegible] di sorgo
[illegible] per dar da vivere [illegible]
[illegible] questi [illegible]
Sromarin userò ogni diligenza [illegible]
[illegible] un pocco all'anno. Ho di [illegible] nuovo [illegible]
in Portog.o le [illegible] delle [illegible]
state [illegible] delli Beni [illegible]

Di

[illegible]

di averle le umiliarò subbito all'E.V. Osservo nell'instrum.to di vendita fatta dall'Capitolo di S. Tomaso segnato 1643 esservi un aggravio di £ 6: 4 dovute alla Casa Ecc.ma Diggalo e non alla Casa Ecc.ma Sanello. Per avvisi e con destrezza mi sono portato dall'agente di Diggalo ed le ho ricercato se in Villa di Nojare egli esigge o aggravi o livelli. mi rispose che in Nojare non ha che fare e che non ha mai esatto niente. Che però fra di me vò dubitando che il Nodaro che fece l'instrum.to suddetto abbia sbagliato ed in vece di mettere l'esazione delle £ 6. 14 alla Casa Ecc.ma Sanello le abbia invece messe a Diggalo. e [illegible] di Cume all'E.V. Ant.o Zuattin figlio di [illegible] e Giuseppe Fantinello figlio di [illegible] soldato militi di questa Ecc.ma Casa sono stati arrestati [illegible] dei soldati

Questi umiliati ricorrono alla Clemenza dell'E.V.a affine

di ottenere con la sua intercessione la [illegible] e
mai vi è caso. Tanto umil.mo avanzo all'E. V.a [illegible]
inchinato al bacio delle [illegible] posso con tutta umil.à
a [illegible] umilissima riverenza.

D. V. E.

[illegible] 20 Maggio 1765

Um.o Div.mo Obb.mo Serv.re
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] 1568 [illegible] 1°

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] condicione della

[illegible] in [illegible] 41

Per execuzione di requisitione Comesioni [illegible] [illegible] ecc.ma di Vine [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ecc.mi SS.ri Giudici del officio della Corte di [illegible]
[illegible] il [illegible] [illegible] di [illegible] 13 [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] della
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Curatrice [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] creditrice di [illegible] [illegible]
[illegible] delle ragion della [illegible] [illegible] mandato [illegible] da [illegible] [illegible]
di [illegible] col tenor del [illegible] [illegible] [illegible] inventariato in [illegible]
intimato [illegible] sia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible]
dalli nominati [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] spettanti a Bernardin
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ogni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Con [illegible] di [illegible] Con [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] di pagar [illegible] [illegible] di non [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Cosa [illegible] [illegible] [illegible] citata [illegible] [illegible]
[illegible] altro ordine [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] il xv. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 1568 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], relativo a [illegible]
[illegible] [illegible] privato, ed a [illegible]
[illegible] [illegible] della [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible], e [illegible]
[illegible] aver sequestrato e [illegible] in [illegible]
due [illegible] di terra [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] terra [illegible], e che [illegible]
[illegible] [illegible] e [illegible]
[illegible] [illegible]
che [illegible] [illegible]
a [illegible] in [illegible] e [illegible]
due [illegible] di terra, che [illegible]
[illegible] [illegible]
e [illegible] in [illegible]

[illegible]
[illegible] [illegible]

Pro	2°	3°	4°
N.D. Lug.^a Cappello Giudice Vic.^o Comiss.^o	1661.	1712.	1740.
Bernardina ed Ant.^o q. Gio: B.^a Zabin	Condizion e and.^e e Zne Cappello	Simile	Cond.^e N.
di Portogruaro	livello da Nicolò	N.D. Lug.^a Gradenigo Cappello Comiss.^a	
e le sue rappresentanze	scanta 1:9	vel.^a e and.^a	
		da Zuan Zabin livello perpetuo 1:10	

e occasion di liv. Per.^o ann. d. 48:14

Azionto n.° ... dato da andrea Capello lì d. Zne del 1676. dichiara che nel Catastico Gradenigo fu tolto in nota ... Zatti ... da ... obli.^o noi nello ... [illegible]

Conto dei ... di Laura con G. Batta Marito

Dar £ 21014:11

...

...

Ered.

1676. 11 9bre
Testam.o S. B.a Conta
Laura Cons.e la sua Dote e Crediti
Erede usufrutt.a
v. d. gravata all' Osp.e di S. Tom.o e non altri
...
Pro Clebain N.
...

1670. 15 Apr.le
Dote di ...
a
Laura Alberti Conta
... sua Dote di
di mis.i e dalri Crediti suoi
£ 100. pag.a Mercati
" 140. a Zagetti
" 100. a S. Vido ...
60. a ...
£ 400.

1677. 10. ...
... Rag.te Portag.o a favor
Laura Alberti Conta
... le siano assegnati tanti Beni a stima dell' Eredità Conta
... al Testam.to del marito S. B.a
a
... vagini ... conto l'Effetti
... N. p. 145.
... della Cont.a ... e come in ... Conto e Testam.to

1688. 27 Feb.o
Testam.to di detta Laura ...
S. Batt.a Verona ... di Portag.
... Pro Fatij Comprare li £ 6. o Braida ... in Dio are Sicurità ad ... in Pro libero ...
nomina Capt.e 1700. ... ...
... de mob. stab. ... D. And.a Diana ... e vero vad. sia Erede di Pro ...

= 22 Lug.o
Codicillo
suo
... e
... conto a Pro Fatij

16...
...
ins...
Tom...
...
...
Al...
...
Pro...

1691. 26. aple

Lett.e [illegible]

ad

nr.o ospital di S.

Tom.o

le citaz.ni

cro Pre Zaliy [illegible]

erede Caura Cenni

Albaris

a pinder

ad a

protentioni

= 6 Maggio

Risposta Regim.to

di Portogruaro

che stante [illegible]

sospensione, il passar

del tempo, sup.to

al Coll.o

nella

Causa tra P.o Zani

et osp.le S. Tomo

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

possano il d. Pre

di tutti li Beni

stabili [illegible]

[illegible]

Cenna

mand. de [illegible]

[illegible]

p:

16

Ric:

e 2

Gio:

di

Seg.nte

P.a ... ff. 2	2.da ... 16	4.a	6.a
1666. 4 Dec. Ric.o Dr. ag.te p nome e Zna p ann. frut.o da Gio: Batt.a Cena di ₤ 8:14	1669. 30 Nov. simile da d.o Cena da Porrogru=aro – ₤ 8:14	1671. 20 Xbre simile ₤ 8:14	1673. 22 Dec. simile – ₤ 8:14
	3.a	5.a	7.a
	1670. 20 Dec. simile d. ₤ 8:14	1672. 26 d.o simile – ₤ 8:14 p d. anno	1674. 26. Dec. simile – ₤ 8:14

8°

1675. 27 Nov.
simile _ ₤ 8:14
per
il livello che paga
ogni anno in contante

X

1677.13 ag.
simile _ ₤ 8:14
dalla
Consorte di Gio: B.
Centa per livello
ann.
dovuto
a q. Andrea Cappello
Cristofolo Rinardi

1686. 14 ag.

XII

1679 . 5 ag.
simile di ₤ 8:14
da
Laura Centa
Albera
per
il detto livello paga
annualm.te sopra
li suoi beni
a
q. And.a Cappello

XIV

1681.16. sett.
sim. di d. di ₤ 8:14
per
saldo del livello
paga a q. And.a
sopra li suoi beni

9°

1677. 9 Gen.
simile di ₤ 8:14
per l'anno 1676.
dalli
Eredi del q. Gio: B.a
Centa da Porto:
gruaro obl. 1669. 3 dec.
atti Pre Clebain
Carlo Pannobelli
sopra
Casa dominical in

XI

1678. ult. ag.
sim.le _ di ₤ 8:14
da
Laura Centa di
Portogruaro

obl.
d. Laura fa la sua
Erede usufruttuaria
vita durante, d. S.
Batt. marito
e dopo la sua m.te
Osp.le di S. Tom.o di
Portogruaro

XIII

1680.18. sett.
sim. di d. ₤ 8:14
per
saldo del livello
paga annualm.te a
q. And.a sopra suoi
beni

15

1682.12 ag.
simile di ₤ 8:14

...to
...8:14
...llo
...a
...ni

16.

1683. 9 N.re
simile di ₣ 8:14
dalla sud.

17

1684. 26. ag.
simile di ₣ 8:14
da d.

18.

1685. 30 ag.
simile ... alla ...
... ...
... ...
andrea
di ₣ 8:14

...

1686. 25 ag.
... di ... ...
...

1687. 6 ag.
Instituz. per ... ~~...~~
~~...~~
dall'Ospitale di S.
Tom. di Portogruaro
Eredi ... Cenni
... Maria ...
di ...
₣ 23:3 ... Casa Cortivo ed
orto in Noiare ...
abb. di ...
a ... di Bortoli
... 1655. di ₣ 6:4
... si batte intar ...
... sono tenuti li Beni
pagar all'Abbazia ₣ 1:16
Form. st. 1. Vino or. 1
Spelta ... 1. Mig. ... 3

~~1692. 30 ag.
sim. di ₣ 8:14
p la ratta di S. Mar-
tino 1691.
da
Pro Fabri~~

Atti ... Caramian
... Nod. di
Portogruaro.

... ...
ann. ... ... 20.
1692. 30 ag.
sim. di ₣ 8:14 p la
ratta di S. Martino
1691. da Pro Fabri
Zorzi ... ...

19.

1693. 29 Gen.ro
sim. di ₣ 8:14
da
Pro Fabri che
paga a ... and.
delli
Beni del q. Z.
Batta Cenni
p
la ratta di S. Martin
p.p. 1692.

...

1699. Nojare
n.o 32.
Eredi ... Cenni
paga F.o seg. 1.2.1½
Spelta ... — .1 —
vino or. 1 —
Miglio ... — .. 3 ..
con ... — ₣ 1:16
Tratta
dal ... ...
in
arch. Portog.

17...

1704. 30 No.
sim. di ₣ 8:14
da
Zorzi Fabri

saldo del 1704
dell'ann. livello
paga d. Fabri
a ... andrea

Tratte di simili
prodotte
in Cancell.a di
Portogruaro

di
Bernardina e
Sorella Zaby,

in
obbedienza duc.le

No
d
n/c
ma

da
C

116

S. D.
Nota Nuova
di livelli che si
riscuotono a Fra:
maggior

da Gio: Batta
Centa di Portogruaro
£ 8:14

117
1710. 4 Febr.°
Mand.° Luogotenen=
te della Patria
commette
obbedienza ad avog.
impetrate da
and.° Cappello
intimate
a Nicolò Fabris

161
24 Gen.° 1709.
Seguono lett.e
Essendo and.a
Cappello e suoi aut.
e la Commiss.a
and.a in possesso
di riscuoter
£ 8:14. ann.
da Nicolò ora Fabris
ne consta in contra=
rio,
però
per rimover fatto e
propria autorità
commette
a d.° livellario di
pagar giusto al
solito i livelli ma=
turati,
e
così di tempo in
tempo.

Universi

/8
1710. 12 9.bre
Risposte di Udine
a
d.e Avogaresche 24 S.re
ait
aver intimato a Nicolò Fabri

/9
1710. 9 Maggio
Risposte di Portogruaro
a
lett.e Avogaresche 5 Aprile p.o p.o
del
sud.o tenore dice aver intimato
a
Nicolò Fabri
il
quale comparso dice esservi rimesso avanti l'Ecc.e Avog.r
a
dir delle d'Lui rag.ni termine g.ni otto

/10
= 15 Maggio
lett.a Privata
di
Bernardo Marcellini
al
S.r Marco . . .
esservi
portata in Cancell.a Risposte;
ed
il Fabri aver fatto notar un protesto
che
non sia data copia, nè risposte.
intendendo
esser appellato av.ti Lodesti.
onde
venga a Portog.ro
non
potendo esser impedite le risposte

al
gr
in
co
Ni

/ 11

1712. 22 Lug.
Requisitoriale
d'Udine
al Pod.a di Porto:
gruaro
di
intimar. ingiont.
copia di lettere
a
Zuanne Fabri

Terzo
Seg.le lett.
24 Lug. 1712
Obbedienziale Reg.
ad instt.
Commiss.a Cappelli
Gaino.
crō
Zuanne Fabri
che
paghi l'anno £ 8:14
ann.
con
citaz.e p il XV. a
vedersi Levar mand.
e come in Giudizio

= 27 Lug. 1712
Risposta di Porto:
gruaro
alle Requisitori:
ali
averle
intimate
a
Zuanne Fabri

Inviando debito
sorelle Fabri
credito abbazia
o Giu
come vass.o la

1725. 11 Genn.o
Supplica
e
suseg.te Investit.a
a fr
M.r Ab.e Rezzonico
qua
concessa venia Mez.
dell'Abazia e S.
Zeude di Sumaga
con Giurisd.e S.

Segue
Nota della Entrata
sopra Fondi di
ragion di S.ta Ab.a
in
Nojare
Zuanne e S. Batt.a
Fratelli Fabij in
Loco della q. Lau
ra Cana
pag. 7° st. 1.2.1.6
V.o or. 1
miglio st. –:–3:–
spelta st.o 1
Con.i £ 1:16.

/12

1764. 23 Maggio
Avogaresche N.
quib.
a difesa ragioni
commiss.e vi comett.
alle
Figlie del q. Gio: B.a
Fabri a Portogru:
avo ossia Nicolò,
Da
nominarsi dal Cancr
delle presenti
anche
di qualunque Loro
Titolo e rappresen:
tanza di
Laura Centa
e Frō Cargnelli
di presentar
ogni Carta Pub.a
e Privata, niuna
eccettuata, concer:
nente li pagamenti
fatti
da
Nicolò Loro auttor
a conto del Giu:
di £8:14
a

contenenti il
nome ed interesse
Commissaria per
qualunq. altro
titolo e rappre:
sentanza:
e ciò
con Giuramento di
altre non aver:
ne, nè averle fatto
per dolo di
averne

a
norma della
Formula da esser
essibita dalla Part.
ed
ammessa dalla Giust.a

nec non
tutti i loro Titoli,
e Carte Publiche
Private ca. d.o
Livello

a
favor di C. Cap.lo

perchè
avuta copia, sia:
no restituite

e
ciò in pena di 100.
con
citaz.n g il X.mo
a
veder esser confer:
marsele pnti:

e ciò
con riserva di ogni al:
tra ragione a N.
spettante

/13

1764. 11 Giugno
Fede Cancell.^a
di Portogruaro
aver
Bernardina e
sorella Fabris
relativam.te
alle Avog.r 23
Maggio dec.o
prntato
XII. Processi
concernenti
Eredità Sacerdote Cant.

/14

1764. 15 Giugno
Risposta da Porto:
gruaro
aver
fatto comettar a
Bernardina ed Ant.o
q. Gio: B.a Fabris
li loro Tit. e rag.ni
che
presentino i pagam.ti
fatti da Nicolò loro
autore alla Casa Cas.o
per c.to Liv.o di £ 8:14
in
esecuz.n di che
aver protocollo 13.
Processi e varie Carte,
dalle
quali si rileva
che alcune ricevute
fatte dalli ag.ti N.
fin l'anno 1704
da
Fran.co Fabris zio
dalle med.e che
soddisfò
l'ann. Liv.o sud.o
di
cui ne fu presa Copia

/15

1764. 4 ag.to
Lett.a D. al Proc.r
Univ.
quibus
niemo fu sequestrar
in man de' nomi:
nandi attuali e
Livellarj
ogni
sorte di fitti e pro:
vent. spettanti a
d.i Fabris per qualunq.
loro titolo azione
e ragione
anco
di S. Ant.o Cant.
di Portogruaro
di Pre Cargnello
di Sacerd. Cant.
Alberti
di Pre
Fran.co } Fabris
Nicolò
in
pena di
con
citaz.n di XV
a vedersi senten:
ziar e terminar
come in Giud.o

116

117

Ex margine vd. Dom.co al d.o

= 10 d.o
Mand.o Cap.o di Sumaga esecutivo

= 13 d.o
Risposta da Porto:
:gruaro
a d.o fattore del d.o
quit
aver sequestrato
due
Braide d'ragione
Bernardina ed
Antonia sorelle
q. Gio: B.a Fabris
uve, sorgo turco
e Fasoli in quelle
esistenti
con comand.o
a Dom.co Bozza
Parziario delle terre
che
non debba dispor
le cose sequestrate
con
citazione

ibi
recepta al Proc.r

/18

1764. 17 ag.to
Domanda N.
p Fermar
al Proc.r
sua
avendo dovuto N.
praticar vag.i
ed atti cauzionali
et
li privilegiati cred.
p occasion Giu. ann.
di £ 8:14
dovuto
a N. casa
sopra
beni erano di vast.
Laura Centa albera
sentenziati
Bernardina et
ant.a sorelle Fabij
q. Gio: Batt.a
in
£ 504. V. S. e
nelle spese

e ciò
con espressa riserva
e senza pregiud.o
d'
ogni az.e
a d.o Comiss.o quali:
tà, veduti et quomo:
documenti, compe:
tente

/19

Conto tratto dal
Nro Libro N.o 31
suo
rubrica Centa
o Carniello
dar
1695. Carniello Bro
o Centa _ £ 8:14
1696. simil.
1697. Nicolò Fabij Bo
successo
fin 1705.

Aver
1695. cont.i p man
Nicolò Fabij £ 8:14
1696. simil.
fin 1705.

1764. ...
Ric.a N.o ag.to
da
Bernard.a e
sorella Fabij q. S. B.o
de
£ 84: 6:6
a
conto del quello
di £ 8:14

1765. 20 Aple
Avogare Arē
uniu[?]
c[...] alli
Nominandi de
Bortoli per qualunq.
Loro, Titolo, come
rapatori di [illegible]
de Bortoli
aquirente del 1687.
dall'
Ospital di [...] Romo
d'Portogro
d'
Beni che fur:
posseduti da Si Barn.
Tabri con [illegible]
a N. [illegible] quello
d'
[illegible] in cod:
cancelleria 3za [...]
lettere e cadauna
Carte publ.e e
private, antiche
e moderne
niuna eccettuata,

[illegible] e l'interesse
degli attori, quello
e
li Beni di d.a
Famiglia Tabri
e
principalmente d.o
Gio. [illegible]
[illegible]
[illegible]
Considerazione [illegible]
[illegible]
per la conformazion
delle [illegible]
e
[illegible]
e con [illegible].

765. 4 Maij
Cost. di Pre Bortoli
[illegible]
[illegible]
d' [illegible]
[illegible] in contr.
giurandi
[illegible]
d'
non aver altre
Carte
oltre l'Instr.o
1687. di vend.a
dell'Ospital di
[illegible]

Costituto [illegible]

180. | D.D.

quei ...
per ... di ... di 8:14
ric. Univ.
far sequestrar
bollar ed invent.
occorrendo
in
... a ... e
... di ... vivi
e proventi
spettanti
alle ... loro titolo
o di rag.
delle med. ... ori da loro lavorati
imponer
con citaz. per il
15. gno.
...
...
a terminar ...
in ...

manda Ufo
al Proc. per Fermo
q. ...
Sent. Bernard.
ed Ant. q. S. B.
Fabry in 428.
s. E. e nelle spese
siccome
hanno conosciuto
di Giust. pagar
nell'anno ...
a conto del d.
... 28:14.
e ciò
... ...
... ...
rag. Comessa.

Cost. N. ...
per Pramag.
...
le ... ...
Bortoli
quo
lo quieta a dichiarir
con giuram. se
posseda più li
beni venduti
... 1687.
e
che li posseda e
in qual titolo
e
ciò senza pregiud.

costituto di Prè
q. Giulio Bortoli
a nos. ...
in Cancell. di Pomy.
ed in
obbedienza dello
... le ...
... propria
indemnità con
giuram.
non
aver altro mai
posseso ne posseder
li ... 23 ... nonè
in ...
acquistati
dal di lui Prè
essendo
questi ... al d.
suo Padre ...
... 692.
dal q. Prè Fabry
crede
in vigor di ...
dote in anzianità
a d. acquisto
ed ora
questi posseder da
Bernardina ed
... ...
q. Gio: Batt.

20 d.
obl.
lett. del nro
agente
qua
aver fatto ricerca
alle persone più
vecchie della
Villa
se
in passato o innanzi
vi fosse una Casa
Dominical
di
Ragion Sena
[illegible]
nella nra nit.
1677.

nè
avere avuto
notizia.

-4 d.
lett. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
avendo d. intr.
ragion d'esiger
[illegible]
[illegible]
comad. -7 l:
miglio st. -:
Zorm. st. 1:2:
[illegible] st. 1:

[illegible]
intimato
a Dom. [illegible]
Parziavaio [illegible]
[illegible]
[illegible] la
Franc. e Fio: [illegible]
Zalli
di
corrisponder anni
d. livello a [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] l'anno

obl.
1765.
Pagam.to fatto dalle
d. sorelle Zorzi
al N. agte. in Tramag.
per d. livo.
per l'anno corr.
con [illegible] 8:14

obl.
interrogate persone
vecchie [illegible]
del luogo
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

3

1768. Scrittura informativa delle provvidenze intorno alli Beni possessi dagli Ecclesiastici Religiosi e Monasteri dello Stato Veneto.

Memorie relative alla soppressione d'alcuni Conventi Religiosi dello Stato Veneto.

N.B. Indice nella prima pagina

Atti della Casa di Carità in Udine

Indice del contenuto nel presente

Sopressioni.

Domenicani della Provincia [illegible]

Este — madonna delle Grazie [illegible] N.o 9
Moncelice S: Steffano — 3
Marostica. S: Rocco — 6
Legnago. madonna delle Grazie — 4
Castel Baldo S: Maria della Strà — [illegible]0
Rovigo. S: Antonio Abbate — [illegible]
S: Vito [illegible] [illegible] — [illegible]

Domenicani della Provincia della Lombardia

[illegible]ia Veneta Chiozza S: Antonio — [illegible]
Padova le Grazie. S: Maria delle Grazie — 1[illegible]
[illegible] — [illegible]
Salvison [illegible] della Rosa — 5
Orzi nuovi. S: Ma[illegible] delle Grazie — [illegible]

Domenicani osservanti

Palestrina ospizio B: V: — 8
Rosacis ospizio S: Mari[illegible] — 4
[illegible] la B: V: delle Grazie — 6
S: Daniel. B: V: della Stradda — 17
Pordenon S: Rosario — 15

[illegible] Provincia Veneta

S: Bort[illegible] ospizio S: Maria — [illegible]

Zevea. Santi Vito, e. Modesto — 8
Desenzano. S: Maria — 9
Passolongo. S: Gerolamo — 11
Udine S: Maria — 12
Carmelitani della congregazione di
Mantoa.
Giudecca S: Angelo di conce[illegible] — [illegible]
Colalto. S: Salvador — 7
[illegible] S: Ma[illegible] — 9
S: Felice di Salò [illegible] — [illegible]
Ba[illegible] — 3
[illegible] — [illegible]
[illegible] Spirito di [illegible] — [illegible]

Indice del contenuto nel presente

Indice del contenuto nel presente Costo.

Scrittura informativa li Beni Ecclesiastici posseduti dell'anno 1768

Estratto del Decreto 10 7mbre 1767

De Ferijs in honorem Dei introductis

Lettera del Cardinal Mollin all'Ecc.mo Podestà di Brescia

Sopressione de Conventi Religiosi dello stato Veneto con Decreto 1769

Abitanti in Udine 1763

Memorie relative alle Fabriche Publiche della Città di Udine

Ducale a favore del Renatti Fondatore della Pia Casa della Carità nel Borgo di Grazzano in Ud.e 1755

Elemosina annua stabilita a favor delle MM: di S.ta Chiara da Siena ed Conventi di Udine 1756

Decreto 1760 relativo all'Economico del RR: Francescani

Risposta al Sommo Pontifice formata in Pregadi l'anno 1768 relativa al Breve Pontificio 8 8bre p.o p.o

Sopressione de Conventi 1770.

Breve di Clemente XIII 1768 8 8bre in relazione all'Editto emanato in Venezia contro i Regolari.

Altro Breve del dì 17 Xmbre 1768 alla Repubblica di Venezia

Breve del Pontefice Benedetto XIV alla Repubblica Veneta 17 7bre 1755 con Lettera 13 d.° concernente l'impedimento a ricorsi da farsi a Roma

Decreto del Senato 12 Ag.° 1758 che accenna il ritiro del Decreto 7 7bre 1754 al Sommo Pontefice Clemente XIII

Lettera del Sommo Pontefice Clemente XIII al Serenissimo Doge di Venezia 9 Luglio 1758 per occasione di sua Elezione al Pontificato ed altra di congratulazioni della Repubblica. Vedi in seguito

Anno 1766

Serenissimo Principe

La conservazione delle sostanze nel Corpo Laico si è sempre riguardata in tutti gli Imperj come fondamento principale d'ogni Governo mentre la esperienza ha insegnato in tutte le Età, che a misura delle loro diminuzioni, e sconcerti si diminuiscono, e sconcertano altresì le forze del Principato. Contribuisce il Laico alla sussistenza, e felicità della Repubblica nella propagazione, e nell'alimento della prole, negli uffizj, e ministeri pubblici, nella milizia, e nelle moltiplici funzioni della persona, nei tributi, nel Dazio, nel commercio, nell'esercizio delle Arti, ed in tutte quelle opere, che derivano dall'industria sua, e che sono i mezzi da render lo Stato popolato, sicuro, dovizioso, e tranquillo.

All'incontro l'Ecclesiastico accudisce una picciola porzione de' tributi, e di dazj, è affatto esente per eccellenza del suo istituto da questi pesi, e servizj, onde libero da ogni pensiero, e distaccato dai proprj interessi attenda soltanto alle cose celesti, e colla esemplarità della vita perfezioni i costumi degli uomini, e gli indirizzi all'ultimo fine, fruizione della gloria futura.

Guidati dall'evidenza di questi principj, i consigli di molte Cattoliche Nazioni, e de' Principi Religiosissimi, e sopra tutto quelli de' Nostri Maggiori, e di VV. EE. medesime promulgarono molte leggi con l'oggetto salutare di preservare li patrimonj delle famiglie secolari, e con essi quelli ancora del Principato, non che impedire il soverchio incremento de' Corpi Ecclesiastici, dalla richezza de' quali, oltre il danno Pubblico, e privato, ne proviene la decadenza della disciplina, e l'abbandono talvolta dello spirito degno da loro professato.

In obbedienza per tanto al comando emanato da V. Ser.tà colle deliberazioni 12. Aple dell'anno decorso esporremo con ingenuità, e fede lo stato di questa materia per quanto ci risulta negli studj da noi praticati, quali necessariamente dovettero impiegar qualche tempo nel rintracciare le cose passate, svilupparle, ed esaminarle nei loro infiniti rapporti, onde dalle medesime desumere argomento di additare i richiesti provvedimenti dell'avvenire, che fu lo scopo primario, e più importante della nostra estraordinaria deputazione.

La grandezza, e qualità del male potrà farci conoscere agevolmente la necessità del rimedio, che si può usare, se non per ricondurre lo stato alla salute desiderata, almeno per non lasciarlo cadere in maggiore sconcerto, anzi di condurvelo. All'oggetto proposto divideremo in tre parti la presente Scrittura.

Nel

Nel primo esibiremo la serie delle moltiplici Leggi stabilite in questo Dominio per mantenere la circolazione delle fortune, ed arrestare l'impoverimento del Corpo Laico, ponendo limiti al passaggio de' Beni, e vendita stabili degli Ecclesiastici, e Luoghi pii, e restituendo al commercio i già passati. Queste Leggi furono da noi fatte rintracciare con esattezza in tutti gli Archivj pubblici, perchè sono il fondamento della Regale Giurisdizione sempre esercitata dalla Repubblica nel regolare le volontà, le successioni, e le obbligazioni de' suoi sudditi, e mostrano insieme l'attenzione, e la cura economica in tutti i tempi, usata da Lei per contrapporre ai nuovi disordini, che andavano insorgendo, nuovi provvedimenti.

Nel secondo porgeremo il dettaglio, che dagli esami sin ora fatti ci risulta delle forze de' Corpi Ecclesiastici, e Luoghi pii, che prova in effetto la deliberazione di alcune Leggi stesse. Diciamo ciò che fu trovato, e per quali vie scabrose e intralciate siamo stati costretti di camminare per ritrovarlo. Esso non comprenderà il totale de' loro possedimenti, essendo almeno un calcolo, che lascia certo e che potrebbe con nuove indagini trovarsi maggiore, ma non mai minore per le cause, che saranno dette; non essendo possibile all'ingegno di tre soli Uomini, e nel breve periodo di pochi mesi di entrare in tutti i nascondigli preparati da lunga età, e tutto vedere ciò, che l'umana malizia può nelle infinite vie sapere occultare.

Nel terzo finalmente per fermare il progresso d'una intemperie, che deforma la proporzione, e la simmetria necessaria alla attitudine del Corpo politico, ed alla sussistenza della Repubblica, esporremo con pieno candore li suggerimenti da noi immaginati.

Quanto al primo oggetto delle Leggi, la compilazione de' nostri Statuti pubblicati nell'anno [illegible] val a dire quando non esistevano in questa Città che soli cinque Monasterj di Vergini, e pochi altri de Monaci, e Canonici Regolari, esibisce nel Libro IV delle Leggi, nella prima delle quali è proibito a chi entra in Monastero di testare dopo fatta la Professione, dichiarandosi nullo il Testamento, e volendosi che i suoi Beni immobili vadano agli Eredi e propinqui con l'ordine stabilito dalle Leggi, quando alcuno muore ab intestato. Nella seconda è tolta la facoltà al Monaco, e Monaca, [illegible] di succedere ai beni del Padre morto intestato, se avrà lasciati Figli, e Nipoti. Nella terza si stabilisce che i Regolari non possono essere instituiti Commissarj, se non in alcuni casi, e sotto alcune Condizioni.

Così

Così fu fermato il corso de' testamenti, che si facevano dai Religiosi proposti
in danno delle famiglie civile, e fu ristretta la loro capacità civile nelle succes=
sioni, e amministrazioni dei Beni secolari. Venuti in seguito a piantar domi=
cilio in questi lidi gli ordini di S. Francesco, e di S. Domenico, e d'altri Istituti
Mendicanti, e divenute copiose le donazioni secolari in favore della loro povertà
fu fatta un'altra Legge dal Ser.mo Mag.r Consiglio 25 Giugno 1255 registrata
in la prima nel Capitolare de' Notai, con cui fu stabilito, che niuna proprietà
sia per modo alcuno trasferita nei Monasteri, Chiese, e Persone Religiose, se
non rimaneva salva la ragion del Comun: nisi salva ratione, il che importa
la salvezza non meno del supremo Dominio del Principe sopra questi fondi, ma
la ragione ancora di esigere i Tributi, e d'altra pubblica imposizione, secondo
delle occorenze. Fu con essa Legge stabilita la pena della intestabilità, e nullità
d'ogni testamento, e carta rogata senza tal condizione, e rallentandosi la osser=
vanza fu novamente confermata nell'anno 1283 25 Agosto 1247 10 Feb.
anzi in questa seconda occasione fu aggiunto il Debito ai Capi delle Contrade,
che in allora tenevano grado di magistrato pubblico di tener inquisizione sopra i
beni esistenti nelle respettive Parochie di ragione degli Ecclesiastici, e di notificarli
all'offizio sopra gl'imprestiti perchè fossero costretti a pagare le gravezze oc=
casione cogli altri abitanti della Città. Ma crescendo tuttavia il concorso de' Rego=
lari in Venezia, lo stesso Mag.r Consiglio fece un'altra Legge 7 Agosto 1297 con
la quale regolò anche in altri punti le Disposizioni testamentarie, ordinando
tra cose. 1.° che nei Testamenti non sia lasciata obbligazione veruna per
cui li Commissarj siano costretti di vendere a veruna persona Ecclesiastica. 2.°
che non sia lasciata Dimissoria veruna in disposizione di tali figure se non è
specificata la quantità, determinata la persona, e il luogo, a cui si lascia. 3.° che
niun Notaro possa esser fatto nei Testamenti per detto, o per disposizione
di detti Ecclesiastici, i quali colle loro insinuazioni solevano talvolta dar corso, e
regola alle volontà dei Defunti, che, per lo più ricadevano in loro profitto.

Nel 1322, le fatte resistenze dai Nunzj di Giovanni XXII venuti
a Venezia con ordine di riscuotere ciò che per Testamento era stato lasciato alla
disposizione del Papa a coloro, che avevano viaggiato in parte di Levante, ove
non era lecito di trasferirsi senza la licenza del Pontefice per una Bolla
pubblicata da Clemente V. nel 1307; i quali Nunzj avevano con scomuniche
obbligati i Notari a produrre i Testamenti, e tenevano commissione di denunziare
per scomunicati tutti i viventi, che avessero navigato, e assolverli pagando
il capitale delle merci portate; per questo motivo scomunicarono i Procura=
tori di S. Marco, e duecento altre persone.

Finalmente

Finalmente colli riempimenti dei Monasteri, e Luoghi pii essendo ancora
la disposizione a titolo di Causa pia, e dell'anima propria fu osservato, che il
Ben Pubblico pativa detrimento, e però ai 29 Settembre 1333 si promulgò dal
cit: Magg. Consiglio un'altra Legge, per cui fu ordinato che li fondi lasciati, o
dati inter vivos per causa pia, ovvero in profitto dell'anima propria in
perpetuo, ovvero per maggior tempo d'anni dieci, dovessero essere vendu-
ti, nonostante qualunque condizione posta in contrario dal Testatore, e
che il prezzo ricavato fosse consegnato a quelli ai quali era concessa la
pia esecuzione. Furono vietate le vendite che si facessero a persone
o Collegi non sottoposti alla Giurisdizione della Repubblica e fu proibito ai
Procuratori di S. Marco, ai quali stavano raccomandate le volontà dei Defonti
di ricevere fondo alcuno, né di amministrare alcun Testamento, né di far
nuovi acquisti per così fatta Commissaria contro l'intenzione di questa Leg-
ge. Si è però in allora lasciata la libertà di poter fabbricare nuove Chie-
se, ed Ospitali, e d'ampliare ancora le vecchie, ma perché questa libe-
rtà in breve tempo con riuscita dannosa non meno al materiale, che al
formale della Città, fu conosciuto per esperienza che non era possibile
d'introdur nuovi Istituti divoti senza occupare li fondi dei Laici, ed aggra-
vare il popolo di Elemosine, perciò con altra Legge 21 Marzo 1397 lo
stesso Magg. Cons.o corresse la precedente ordinando che nella Città senza
sua licenza non potessero più erigersi nuovi Ospitali Monasteri, o somi-
glianti luoghi con la minaccia di gravi pene in danaro agli inobbedienti. S'intro-
dussero in appresso varii Collegi e Congregazioni di Donne, che di Pinzochere Terziarie
governate dai Frati degli ordini Mendicanti, ed il Consiglio di X con una Parte
de' 28 Giugno 1404 tutte le soppresse, e vietò sotto pena di bando perpetuo dal-
la Città così i Frati, come le Donne, e con altre Custodie a posta per assicurare
l'esecuzione. Ma chiusa la via di acquisti, cominciarono gli Ecclesiastici d'aspira-
re ad altra per entrare ne' Patrimonj de' Secolari, e crescere la rendita a
proprio vantaggio. In queste regioni venendo essendo da principio quasi tutti i terre-
ni o paludosi o sott'acqua, ed rendendosi di loro altro frutto, che affitti di pesche-
rie, e vendita di cannuccia, e di pesci, si affittavano in perpetuo ovvero a
lungo tempo per la tenuissima porzione corrispondente al piccolo stato d'allora.
Ma in progresso fatta colta; onde la Città per l'immensa spesa e fatica de'
Secolari e pubblica e privata in seccare paludi, voltare il terreno, e levare
l'acqua le Chiese pretesero di rialzare i censi vecchi imposti a Secolari e
far guadagno sopra i loro miglioramenti, movendo a tal fine contese sopra il titolo

Obbligatorio

obbligatorio a negando l'investitura à legittimi possessori. Alli quali inconvenienti volendo il Senato imporre un sì fine pregiudizio, restituire la quiete à sudditi, e toglier con equità, e giustizia tali contratti, i quali anche in altre Città d'Italia erano in porti generi [illegible], fece Legge 22. Decembre 1411. [illegible], con cui stabilì, che quelli, che avevano riconosciuta alcuna cosa dalle Chiese per lo spazio di anni 40. sotto uniforme prestazione debbano essere da dette Chiese investiti, costrette le Chiese anche per cui sarebbero [illegible] dal Capo Laico. Questa Legge si trova tuttavia in osservanza. Mentre erezioni degli Ospitali, che erano state proibite entro la Città, venivano permesse ne' Borghi, e particolarmente in Murano, dove [illegible], con altra Legge 5. Ottobre 1459. del Mag. Consiglio fu stabilito, che [illegible] potessero fabbricarsi [illegible]. Finalmente nell'anno 1509 la guerra di Cambrai promossa alla Repubblica dai Maneggi del Pontefice Giulio II. [illegible] la condizione del tempo, che fossero [illegible] degli Ecclesiastici, ed [illegible] il Senato in quelle circostanze [illegible] Cittadini, che dovevano cacciarsi nella materia di Roma, si trovò [illegible] inosservanza di molte Leggi. Ma cessando [illegible] la [illegible] dei passati successi furono richiamate alla debita osservanza le Leggi, e specialmente quella di non fabbricarsi Chiese nella Città senza la licenza del Mag. Consiglio, avendone il Senato rinovato un tal ordine, con decreto [illegible] Giugno 1515.

Terminata la Guerra, stabilita la pace generale in Bologna, e cessato ogni rumore d'armi così negli stati d'Italia, come in quelli di [illegible] del Governo fu volto l'animo a riordinare [illegible] le cose interne; e fu osservato che nel giro di anni 10. [illegible] alla vendita degli Stabili di questa Città disposti con Legati e donazioni a titolo di causa pia, [illegible], e che per [illegible] sarebbe [illegible] in progresso di tempo tutti [illegible] Stabili negli Ecclesiastici con danno del Pubblico, e privato interesse; perciò il detto Mag. Consiglio [illegible] altra Legge 1530 ultimo Decembre statuì che per [illegible] alcun stabile posto in questa Città, e nel Dogado [illegible] lasciato, donato, ovvero obbligato a causa pia [illegible], [illegible] tempo d'anni, che [illegible] [illegible] dentro lo spazio di quindici giorni [illegible] di [illegible] natura al Collegio de' Savj sopra le Decime, al quale fu [illegible] sotto debito di giuramento di far vendere al pubblico incanto tali Stabili e [illegible] il dinaro tratto alle [illegible] colli [illegible] de' Commissarj [illegible] più [illegible].

Restarono [illegible] nuovi Istituti Regolari, e molte Divisioni, e Riforme negli Ordini vecchi, così che colla Legge inibitiva della nuova fondazione

non

non era prestata quella obbedienza, che conveniva; forse perchè essendo pregiudizia non, era temuta, la pena in quella imposta: però la pubblicò con Legge del Mag: Consiglio 31. Ottobre 1561. furono stabilite rigorose pene di bando perpetuo da Venezia, e di [illegible] di morir in prigione rompendo il confine, e di perdita della fabbrica, a chi ardisse contro la forma della Legge predetta erigere in questa Città Monistero, Chiesa, Ospitale, overo fabbricar alcun'altra simile, nella quale ricevere e ridurre qualsivoglia sorta di persone.

Non potevano inosservate in questi tempi passare le questue, le quali sotto le immagini speciose degli effetti spirituali [illegible] sollecitate con molte frodi temporali, e cagionavano scandali e producevano perniciosi con disservizio del culto Divino, e con sommo danno de' sudditi: perciò il Consiglio di X. udito i primi rumori eccitati da Martin Lutero in Germania per occasion delle Indulgenze e delle Questue, alla medesima [illegible] impedito il questuare [illegible] Licenza e [illegible] con penalli [illegible], perciò [illegible] dal Sacro Concilio di Trento perpetuamente di impor [illegible] delle questue ed [illegible] per mezzo delle Indulgenze, e de' perdoni, fece la Legge 29. Ottobre 1569. colla quale ne rinovò la proibizione per tutto il Dominio sotto le pene di galera, di bando, e di confiscazione della Questua raccolta. In seguito col mezzo de' Litiggi [illegible] di deliberare l'osservanza [illegible] della Legge 1536. nella vendita degli stabili soggetti a [illegible] fu ordinato dal Magg. Consiglio con Legge 12. Agosto 1591, che il Collegio de X. Savj fosse il solo giudice di cognizione ed esecuzione, nè potessero da altri essere delegate le cause di questa materia.

Il [illegible] Senato poi con decreto 12. Ottobre 1595: ordinò per ferma regola dei Giudici, che le vendite degli stabili procedesse cominciando dalla deliberazione 1536. [illegible] negli Ecclesiastici innanzi nel tempo. Volle nondimeno che [illegible] la pubblica [illegible], nel che resta anche [illegible] la sua intenzione per [illegible] la maggior parte delle [illegible] delle [illegible] Ecclesiastiche, delle quali altrove si parlerà. Ma [illegible] le Leggi [illegible] fatte [illegible] del bisogno della Dominante, e Dogado, [illegible] resto del Dominio [illegible], ovvero [illegible] per diversi motivi [illegible] in pericolose questioni [illegible], [illegible] il Senato nel principio del Secolo XVII. fece tre Leggi [illegible] giudizj questa materia in tutto lo Stato. La prima [illegible] di 18. Mag. 1602. sopra un ricorso del Dott. Francesco Zabarella della Città di Padova contro i Monaci Benedettini di Praglia, stabilisce generalmente, che nè questi Monaci, nè altri Frati, Preti, Ospitali, Monache, Chiese, ed altri Luoghi Ecclesiastici potessero mai pretendere ragione di prelazione sotto qualsivoglia titolo,

e colora nei Beni posseduti dai Laici, nè per ragion di prelazione, nè per conso-
lidazione di diritto, nè per espirazione di livello delle prime investiture, nè per
qualsivoglia altra causa appartenevano i beni stessi. L'altra è dei 10. Gennaro
1603. per cui si proibisce in tutto lo Stato a qualsivoglia persona così Religiosa co-
me Laica, Secolare, Confraternite, ed altri sotto qualunque nome, o titolo di eriger
nuovi Monasterj, Chiese, Ospitali, ed altri ridotti di Religiosi, o Secolari senza licenza
del Senato con pena di Bando. La terza è dei 26 Marzo 1605. con la quale si
estese a tutto lo Stato la Parte 1536. che vieta il lasciar, donare, ed alienare in per-
petuo i beni laici agli Ecclesiastici, e cosa già, e ne commette la vendita al termi-
ne di anni due; si passò a maggior sicurezza aggiunto in questa occasione che ni-
un acquisto potesse farsi dalle persone Ecclesiastiche senza la licenza del Sena-
to concessa con la medesima strettezza di voti che si ricerca quando si vogliono a-
lienare beni della Signoria sotto pena di nullità di ogni simile alienazione, e
della confiscazione de' fondi, e privazione del carico ai Nodari. Sebbene que-
ste tre Leggi della loro sostanza non contenevano, se non lo spirito, e la provvi-
denza già fatta replicate volte colle Leggi precedenti, riuscirono però al Pon-
tefice Paolo V. di contrasto, asserendo offesa colle Podestà della Repubblica di giudi-
care gli Ecclesiastici, dandosi perciò mossa della Corte di Roma coll'Armi di Spirito, e di
fulminato minaccie che si oppone alla sua grandezza. Per conseguire l'intento fulmi-
nò l'interdetto, si mossero di nuovo i Nunzi, fece mostra di Truppe, e adoperò ogni
arte per ottenere cogli oggetti spirituali la giustizia esterna, ma a tutto seppe
resistere il Governo, ed il Papa fu costretto in fine a ritirarsi, e le Leggi così
ancor colla fermezza difese rimasero in pieno vigore.

Poco dopo caddero in considerazione anco le Confraternite, le Scuole
ed altre Compagnie di Laici che sotto apparenza di divozione turbavano la
pubblica tranquillità, e formavano un altro genere di milizia dipendente piut-
tosto dalle insinuazioni degli Ecclesiastici, a favore de' quali veniva consumata
la maggior parte del denaro proveniente dallo spoglio delle eredità rimaste. Perchè do-
minante dalle Leggi antiche questa gelosia rispetto delle ragioni di tener già
raccomandate al Consiglio de' X. e però il Senato volle provedere anco alle altre
Provincie, ordinando colla ordinazione 23. Ottobre 1619. che simili confraterni-
te, e Compagnie divote non potessero più instituirsi senza sua permissione, e
per togliere poi l'occasione di profittare in quelle già instituite con altre
deliberazioni vietò agli Ecclesiastici stessi ogni ingerenza nelle cariche, e nel-
le amministrazioni temporali di questi corpi.

Si trovarono in questo tempo esuli dallo Stato li Padri Gesuiti a moti-
vo della loro perseveranza nella controversia con Paolo V. e per altre sospet-
tose loro operazioni; contuttociò molti Testatori avevano lasciato, e lascia-

vano

vano di continuar Legati a' detti Padri, alcuni liberamente, ed altri con condizione d'essere dato quando tornavano nello Stato. Prevedendo, che ciò fosse un abuso, ed un disprezzo della Pubblica deliberazione, e passò con Parte del Senato 3 Ottobre 1619 furono dichiarati caduchi, e di niun vigore tutti li Legati sino allora fatti in loro favore a quelli che in avvenire fossero fatti si liberamente, come condizionatamente con ordine a' Rettori inferiori che dovessero dai Testamenti di far cancellare nei Testamenti stessi ogni disposizione di simili Legati, e la detta Parte mandata ancora a' Pubblici Rappresentanti.

Anche alle Doti e funzioni delle Monache, le quali avevano cagionati sconcerti nelle famiglie, e di gran [illegible], fu dato un fermo sistema dove la materia per lo spazio di 120 anni stata involta in varietà di maneggi in Roma col Pontefice, come in Venezia col Patriarca, siccome il favore di chiudersi in quei Santi Ritiri si trovava nel suo maggior aumentato, avendo tutta la cosa amara i suoi gradi di progressione, ed il risparmio così ancora le Monache della Serva Vergini andavano condizionatamente alzando i voti di mandar ad effetto le Divine chiamate. Il disordine quando passava alla grande economia era stato regolato con più Decreti del Senato e finalmente fu regolato ancora dal Magg. Consiglio con la Legge 30 Agosto 1600, con la quale pose in limitazione determinato la qualità, e quantità delle Doti spirituali, e delle funzioni ed estinse con le nozze della Monaca l'anticipato aggravio della famiglia.

Fu posto a deludere le Leggi 1536 e 1605 vennero in campo i contratti livellarj francabili sino dall'anno 1600 con Decreto 12 Ottobre il Senato limitava li livelli ai Corpi Ecclesiastici, e vieppiù ancora sopra i Beni dei Secolari ma libero [illegible] posti al sol dinaro, che rescindeva dal Sacro nel spazio di dieci anni per affrancazione del Monte novissimo, ed ossidio allora deventati, e colla condizione, che al caso della consolidazione li Beni, fossero venduti a norma della Parte 1536. Questo spediente fu introdotto in quale circostanza per non diminuire la rendita degli Ecclesiastici, e delle opere pie, e generalmente stabilita di lasciar venti, a per il loro una provvisionale sostituzione [illegible] al [illegible] di far una lunga esperienza per accrescere ed infinite i loro progressi nell'avvenire. Si conobbe finalmente il danno, che sebbene il fondo restava nella mano secolare nondimeno il frutto perpetuo passava negli Ecclesiastici, e che quanto più si moltiplicavano questi contratti tanto più si moltiplicava il danno dei Laici, che a poco a poco aggravandosi di carichi, e debiti, sarebbero ridotti nella condizione degli Amministratori e Coloni, perciò colla l'opportunità di certo ricorso prodotto dai Nonzii Cisterciensi del Territorio Bellunese, chiusa anche questa fonte pubblicando la Parte 10 Settembre 1627 colla quale affermo [illegible], ed aggiunò di

proprio

propria autorità i livelli francabili sino allora fatti, onde togliere ogni occasione di litiggio; ma ordinò altresì che per l'avvenire fosse richiesta la pubblica licenza prima di farli, altrimenti si avessero per nulli, e di niun valore; nè in questo altro fece che stabilire un metodo eguale sopra ambedue i corpi, non essendo giusto che se gli Ecclesiastici con canoniche leggi de' Principi avevano difesi i loro fondi da ogni ipoteca eziandio di livelli francabili, restassero poi quelli de' Secolari esposti per questo mezzo all'ultima espilazione senza un qualche riparo.

Nell'anno 1630 trovandosi la Cassa Pubblica molto esausta per li gravi dispendj sofferti dall'armate nell'occorrenze [illegible] e dell'orribile contagio, che allora infieriva, si pensò di soccorrerla coll'estinzione degli aggravj perpetui, al qual oggetto fu presa in Pregadi altra Parte del Senato 5 Ottobre 1630 confermata anco dal Mag.r Consiglio, che chi possedesse fabbriche aggravate da censi, livelli, contribuzioni, mansionerie, o qualsivoglia altra obbligazione perpetua potesse liberarsi depositando entro lo spazio di mesi sei nella pubblica Cassa il Capitale a ragion del 4 per cento. Ma supponendo gli Ecclesiastici, rispondendo equivocamente i Teologi, trovandosi rovinate le sostanze, e sbandate le genti per la peste, nè piacendo a molti di addossare all'erario pubblico un peso di questa natura con obbligo di perpetuità, poca somma fu accumulata, [illegible] circostanze spirò il breve termine di mesi sei, e lo spartimento in fine abortì.

Erano in questo mentre state ammesse nel foro Ecclesiastico le pretensioni di più Regolari, i quali usciti da' Monasteri, e vestito l'abito di Preti secolari, mosse avevano questioni per succedere ne' beni delle famiglie. Ordinò il Senato questa pratica col Decreto 16 Ottobre 1631 notificato al Magistrato della Corte del Palazzo, e spedito a tutti i Rettori della Provincia, rendendo incapaci simili Apostati di intentare azioni civili per questo motivo, e vietando a' Magistrati di ammetterle, ed ammettere liti per la successione ne' Beni de' Secolari. Sopravvenuta poi la guerra di Candia si trassero dal Pontefice le soppressioni di alcuni Monasteri in favore dell'erario. Ma la soppressione di alcuni, fu poi compensata a dismisura dalla restituzione dei PP. Gesuiti in tutto lo stato, e dalla moltiplicazione in varj luoghi dello stato medesimo di molti Conventi de' Questuanti e mendicanti dell'uno, e dell'altro sesso, come Cappuccini, Terziarie, Dimesse, ed altri Instituti, Riformati, Carmelitani Scalzi, Padri dell'Osservanza, Cappuccine e Collegi Religiosi, che fanno la professione di vivere a spese altrui, e che sono ridotti ormai a duplicare il numero delle Case regolari in confronto de' tempi antichi.

Diminuita la guerra di fede negli uomini più efficace il desiderio di quella milizia, che professa di propagar la Religione per via dell'armi, [illegible] ambizione si avanzò al segno di obbligare i Patrimonj delle famiglie a' Principi

esteri

usati per convertirli in titoli onorevoli, Comende e ~~[illegible]~~ Giuspatronati d'ordini militari. Un tale perniciosissimo abuso, che si opponeva direttamente alli rispetti della Repubblica, alla disciplina civile, alla santa intenzione delle Leggi, ed alla stessa quiete di sudditi, fu tolto dal Senato con due deliberazioni; la prima fu il Decreto 28 Maggio 1736, che abolì il permesso già dato, ed obbligò il N. H. Andrea Zen a levare e rinunziare ad una offerta Comenda di S. Maurizio, e Lazaro, di cui era stato investito dal Duca di Savoja sopra alcuni Beni nel Territorio Veronese. La seconda emanò li 6. di Giugno dello stesso anno in occasione di un'istromento celebrato in Firenze da Giulio Rovegnino di Treviso, per cui aveva obbligato il Gran Duca di Toscana, come Gran Maestro dell'ordine di S. Stefano, alcuni suoi fondi nel Territorio Trevigiano, per istituire una Comenda con titolo di Priorato di Treviso nei Primogeniti di sua linea. Allora si è dato, cioè la Legge che proibisce ai sudditi di obbligare o alienare sotto qualunque sia immaginabile pretesto, o forma i propri stessi Beni, a Superiori di stato [illegible] Veneto, per istituire Comende, ricevere titoli o fondare Giuspatronati, se prima non averanno ottenuta la permissione del Senato stesso, con li quattro quinti di voti in pena di nullità. Tre provvisioni nel fine del secolo [illegible] delusione della Legge col pretesto che i Beni lasciati a causa pia, come maneggiati da mani laiche, il Senato medesimo con tre successive deliberazioni [illegible] Ottobre, [illegible] 30 Dicembre 1697 stabilì che anche i Beni disposti sotto nome di causa pia, di Commissaria laicale fossero soggetti alla vendita. Ma durante il secolo presente, ed appresso del Collegio dei X Savi, quel che maggiormente pregiudizioni(?) infiniti abusi, e difficoltà si ritrovarono [illegible] terminati [illegible], e lo studio di tutti Legislatori, che avevano preceduto. Se è naturale in tutti la brama di acquistare, e l'affetto di ritenere l'acquistato, l'esperienza insegna che ciò è maggiore negli Ecclesiastici per la forza del loro Instituto, che avendo nelle mani l'educazione e coscienze dei Secolari, hanno anche li due mezzi più forti per rivolgere la volontà umana, e fermarla nei loro interessi. Si vendono i Beni dati a livello, e furono i livelli affrancati, ed aboliti con Decreto 20 Luglio 1709.

[illegible] delle sussistenze de' primi Gradi si volevano sottrarre dalla vendita le disposizioni anteriori bensì alla Legge, ma posteriori nella verificazione del caso, e col Decreto 5 Marzo 1716 ancora questa invenzione fu dileguata.

Venivano i Livelli lasciati a causa pia da Testatori e rilevano da suoi figli, e furono essi pure obbligati alla vendita col Decreto 12 Gennaro 1711.

Si usavano facilità nel dispensare dalla Legge 1605, e si stabiliscono colla Parte 23 Marzo 1714 le strettezze nei 4 quinti del Collegio e del Senato e si cacciarono i Pregiudizi.

Si occultava e si confondeva il valore dei Beni, per ritardare, e per impedire la vendita, e col Decreto 6. Dicembre 1717 si stabiliscono gl'incanti del prezzo della vendita certi, e si istituirono le stime giurate(?).

Ritornavano

Ritornavano in campo li contratti livellarj sopra li fondi lasciati, ed alcune sentenze ancora de' Pubblici Rappresentanti per sostenerli, e col Decreto 14 Marzo 1719 furono tagliati, ed aboliti.

Li Possessori omettevano di consegnare la nota prescritta dalle Leggi, e col mezzo di suppliche indistintamente fatte li detentori di Beni si sottraevano dall' Obbligo di alienarli. Col Decreto del Maggior Consiglio [illegible] ai primi fu rinnovata la pena, e per li secondi fu limitato lo spazio di [illegible] dopo gli anni due. Colle appellazioni di ogni atto si moltiplicavano le difficoltà e di [illegible] parte 12 Agosto 1731 del Ser.mo Mag.r Consiglio furono [illegible] le appellazioni della sola vendita, e deliberazione sopra licenza, e non degli atti dispositivi restando a questo effetto assegnato il secondo Pendente di ciascun Mese, e dato al Collegio de X Savj di riferire di tre in tre Mesi al Senato l'esecuzione delle Leggi.

Per motivo di altre industrie sorte, col Decreto del Senato 19 Feb.o 1735 fu stabilito, che sopra ogni supplica si informasse il Collegio suddetto, e riferisse con giuramento la specifica quantità de' Beni ricercati, e la summa intiera delle grazie concesse, e furono corrette nuovamente le vendite fittizie.

Con altro Decreto 10 Giugno 1739 furono esposte a peso pubblico le investizioni del catastico delle grazie stabilite alla licenza del Collegio medesimo per godere anche dentro il termine degli anni due i frutti derivanti da' [illegible], e si elesse finalmente una Magistratura straordinaria simile alla presente con molte ispezioni, e con oggetto ancora di spedirle nelle Terre ferme.

Per spedire [illegible] delle vendite con Decreto 24 Settembre 1740 fu esteso luogo degli incanti che si facevano [illegible] in Venezia anco ai Rettori tutti di Terra ferma, sopra sono Camere.

Come pure dall' detta Quarantia Civil [illegible] 1743 fu affermata la massima che gli atti dispositivi alla vendita non siano appellabili, e con Decreto dell' Eccelso Consiglio di X 27 Agosto 1744 furono costretti i Cancellieri dei Reggimenti a soddisfare le loro incombenze in questa materia.

Per allettare i Compratori [illegible] Santo con Decreto 27 Settembre 1747 esentati li [illegible] delle due Decime delle Casatie, e [illegible], e li venditori da questo secondo, fissò un tempo anche alle grazie annesse di ritenere, ed acquistare Beni Stabili, prescrivendo col Decreto 20 Agosto 1744 il termine di anni 20 per essere avvertiti negli oggi accordati.

Determinò con altro Decreto [illegible] Giugno [illegible] [illegible] i modi di celebrare le vendite, onde troncare il pretesto delle eccezioni, che inviluppassero le Deliberazioni in controversie forensi. Aggiunse ai Denunzianti col Decreto 27 Genn.o 1754 il premio del due per cento sopra il Capitale del Bene venduto in forza della loro Denunzia. Restrinse con altro Decreto 15 Decembre 1759 alle debite osservanze le Leggi 1602 27 Magg.o onde impedire che per niun modo gli Ecclesiastici riacquistassero i Beni passati nei Laici per contratti antichi. Ammesso in via di esperimento per anni sei col Decreto istesso le vendite dei piccioli Corpi col pagamento in tre rate. All' oggetto di evitare gli sconcerti, che nuovamente

facevano

facevano cadere la vendita in contratti livellarj, sancì il Decreto 15 Marzo 1764 e proscritta la licenza dal Collegio de' Dieci Savj, tanto per la stipulazione d'ogni contratto, quanto per la investitura del diretto in seconda persona.

Col Decreto 20 Giugno 1765 fu demandata a' Vescovi la disposizione de' Feudi di giurisdizione [illegible], [illegible] di privata ragione laicale e di Pubblico Feudo, e [illegible] il richiamo [illegible] costituzione loro originaria. Finalmente col Decreto 5 Giugno 1766 [illegible] la [illegible] che i [illegible] si facevano de' pezzi liberi dei Corpi Ecclesiastici, e persone Regolari, onde sotto questa apparenza non fosse trasfuso l'utile, che non può [illegible] il diretto dominio de' Fondi in queste mani.

Questo fu il principio e il complesso delle [illegible] legislazioni formate nello spazio di cinque lustri già [illegible] per custodire i Patrimonj delle famiglie secolari [illegible] insieme il Principato dalla [illegible] mano de' [illegible] che poco o niente contribuiscono ai pesi civili della Repubblica, e da quei [illegible] perchè gli Ecclesiastici hanno già rinunziato ai Beni della vita mondana e da loro [illegible] dirittamente ciò che una volta hanno [illegible], e che al traffico [illegible] per questa via [illegible].

Con tutto a qual segno e di quanta somma, e per quali modi diversi impedita la restituzione de' fondi nello [illegible] e da quanti anni venga [illegible] che dovrebbe [illegible] il [illegible] e rendere [illegible] in Repubblica [illegible] il via breve, [illegible] il più doloroso [illegible].

Per venire a questo [illegible] di investigare tutti quei fondi che potevano somministrare soccorso al compimento di una materia piena d'oscurità, ed a passo a passo combattuta dalle resistenze più accorte, onde porgere a VV. EE. un'idea più precisa della passata [illegible], nella [illegible] cognizione [illegible] esibita dal Magistrato Eccellentissimo sopra le Decime del Clero, e da quello degli [illegible] e [illegible] del Collegio: [illegible] dai NN. HH. [illegible] di tempo in tempo alla vendita, ci fu di grandissimo giovamento e conforto. Abbiamo [illegible] lettere, e [illegible] [illegible] gli [illegible] Ecclesiastici, quelli della Camera, e de' [illegible], la [illegible] di tutte le Chiese, li Catastici, ed ogni altro luogo, d'onde si potesse ritrar lume sopra questo importante argomento [illegible] inseparabile difficoltà [illegible] di [illegible] il [illegible] prodotta in parte dall'immenso [illegible] in cui [illegible] e [illegible] questa materia medesima di [illegible], e particolarmente di quelli della [illegible] in alcuna delle quali fu necessità di adoperare [illegible] per ottenere le notizie occorrenti, ed in alcune altre e particolarmente nei [illegible] generali [illegible] fu ritrovata o confusione grandissima, o mancamento intiero di pubblici libri, che potevano somministrarle; si raddoppiarono pertanto la

diligenza

diligenze, e le perquisizioni dove furono ritrovate [illegible] ponte, o [illegible] le volontà; non fu risparmiata industria o fatica veruna per uscire da un orrido laberinto di aggiramenti, o di quesiti lunghi, fastidiosi, ed incalzanti dall'illagonato nostro amico Paolo Rizzi ha potuto in fine sviluppare ogni intralcio, riconoscere li differenti calcoli d'ogni estimo prodotti, e purgare la partita doppia, e sgorgare agli studj nostri quella rischiarazioni, che necessaria si rendevano a determinare i pubblici Consigli in un provvedimento irremovibile, e di facile esecuzione. [illegible]

Contuttociò non accerta V.ra Ecc.za di sapere quanto darne dovrebbe il suo spirito, ma quanto solo a grandissimo stento si è potuto arrivare a sapere, non essendo possibile in breve corso di tempo penetrare in tutti i nascondigli [illegible] re tutte le frodi, e calcolare a giusta misura tutti i rapporti.

Masse Vescovili, Abbazie, Benefizj residenziali e semplici, Chiericati, Chiese, Oratorj, Altari, Cappelle, Monasteri dell'uno, e dell'altro sesso, Corporazioni Religiose, Collegj, Eremi, Seminarj, Ospizj, missioni, Ospitali, Cittadelle, Pinzochere, Canonicati, Penitenzierie, Scuole, Suffragj, Fabbriche, Luminarie, Fraterne, Custodie, Compagnie della Morte, Mansionarie, Legati pii, Masse parrocchiali, Anniversarj, Novene, Ottavarj, e [illegible], ed altre instituzioni infinite, che portano fondi, rendite, ed altri emolumenti visibili nel corpo ecclesiastico formano classi [illegible] in generale.

Ciò che l'accortezza altrui ha potuto nascondere, e ciò che per incongrua via rovinò alla giornata della divozione del Popolo [illegible] nelle mani morte, non fu mai sarà possibile conteggiare. Ma se [illegible] possibile conteggiare la partita di molti estratti, e giurisdizioni, che, o furono difettivi di sommettere qualche porzione degli estimi, o sono tuttavia intieramente mancanti come risulta dall'innestata relazione. Siccome ancora mancarono nelle Chiese, e confraternità di produrre le note respettive delle masse testamentarie, ed [illegible] che arrivarono alla loro descrizione: il dettaglio per altro nostro sarà sempre certo perché fondato in ciò, che esiste, e fu veduto da Noi, e si potrà considerare per un calcolo fatto, ma però intiero rispetto a quella spaventosa quantità, che realmente è pervenuta della Sacra Milizia, e che ne sforma in lei disciplina e snerva le forze del suddito secolare.

Li Libri dunque esistenti al Magistrato sopra le Decime del Clero si dividono in sette seguenti Classi: Il primo formato l'anno 1564, sopra il quale anche al giorno d'oggi si riscuotono le Decime accordate dal Pontefice alli [illegible] averano di rilevare le [illegible], le mancanze, e gli altri considerabili difetti di quella opposizione, quanto fosse necessario dopo lo spazio di due secoli di riformarle, e di venire a nuova più esatta e giusta Catastrazione, di che forse in altra occasione verrà l'opportunità di parlare. Abbiamo fatto esaminare nelle dette sparse Classi la Ditta non solo de' Contribuenti, che ascendono al numero di ottomille circa, ma ancora la varietà de' generi, sopra i quali fu imposta la Contribuzione, specificandone i libri, e restringendoli a prezzi [illegible] correnti, e giusta la rendita qual fu in allora

notificata

notificata risulta annualmente un trilion, cento, e novanta mille, cinque cento, e dieci grossi nove. Della medesima parte si detraggono quelle porzioni che appartenevano ai Laici per acquisti fatti da 1529 [illegible] ; dal Luogo della Cà di Dio e dall' Ospitale di S. Pietro e Paolo di questa Città, e per altri titoli, e contratti, l'occorre no parimenti detrarsi dalla medesima Ducati 1497. grossi 20. altra parte per i Beni che sono in [illegible] le Diocesi di Istria, ora posseduti dai Padri Collegiati di [illegible] in vigore di antica donazione dei Duchi Ussasi; che si risparmia accordata da un Decreto dell' Eccmo Senato: cosicchè la rendita calcolata a questo in questo modo della Decima Ecclesiastica di ragione della mani morte risulta in tutto lo Stato Ducati 1173653. grossi 17. la quale calcolata in ragione del 3. per cento sul Capitale di rendita notificata da tali secoli, vale a dire quando l'Aggiustamento non era in tanto rigore ad esigenza [illegible] Capitale siccome dimostra il foglio n.° 1 cioè di parte e di [illegible] del tronco D.ti 33946326. grossi 12 e negli stati di mare Ducati [illegible] grossi 6. che in tutto ascendono a D.ti trentanove milioni, cento e ventisette mille, novecento, e ventitre grossi diciotto valuta di Piazza. Li [illegible] per seguire nella vasta mole de' volumi contenenti la Redecima Laica 1740. nel Collegio de X Savj, dove stanno descritte quelle Ditte, e porzioni di Beni che hanno le azioni a pochi Senati, ma che non devono notificarsi alla Decima del Clero e che sono pervenuti di Ecclesiastici e Luoghi pii dopo la Legge 1536 e 1605 comprendono una nuova rendita di D.ti 102165. grossi 10 di [illegible] 4, avendo [illegible] aggiunte in generi con li dazj [illegible] e questi calcolati nel piano del tre e mezzo per cento, formano un Capitale di Ducati 3918419. grossi 19. V. C. a [illegible] si della mani morte come apparisce dallo stesso foglio n.° 1.

Gli Estimi della Terraferma, dove parimente devono esser descritte quelle Ditte che non sono [illegible] né alla Decima del Clero, né al Collegio de X Savj, che devono esporre le ragioni ai luoghi di terre, presentano una voragine [illegible] immensa di confusioni, di mancamenti, e di varietà di metodo di catasti che abbiamo quasi disperato di poter uscir da quelle tenebre, e trovar luce alcuna. Non si può a sufficienza spiegare lo stato [illegible] di quegli Estimi, gli arbitrj che si commettono e quanto pregiudizio ne risentano tanto la Cosa Pubblica, che l'interesse privato. Ciò deriva perchè in molti Distretti o la prepotenza o la troppo potenza de' privati ha trovato il modo di sottrarre o di rovesciare e quasi gli altri anche in parte pregiudicar. In molti altri furono d'anti co tempo con [illegible] i libri, cosicchè non essendo le ditte pagate, non si conoscono più nè i beni nè i debitori. In altri finalmente mancano per l'intiero i catastici e così perde il [illegible] le Regali suoi diritti in somma assai rilevanti, e manca alle Comunità medesime e specialmente a quelle de' Reggimenti subalterni il modo di soddisfare al peso della ordinaria, ed estraordinaria esigenza de' luoghi.

Non è della nostra ispezione il corrispondere sopra questo punto, ne ne facciamo questo breve cenno, perchè la Pubblica Sapienza comprenda esser bisognevole

della

della sua Camera, e le impossibilità stesse di poter scoprire esattamente quanto è
posseduto dai sudditi, e fare un minuto ed intero confronto della forza dei respettivi
vi Corpi. Anco la differenza che passa tra il Clero, e le Città, tra le Città, e Ter-
ritorj, e tra l'uno Territorio, e l'altro di piantare il loro respettivo estimo, ed inegua-
gliare le imposizioni con vocaboli, prezzi, e consuetudine tanto vecchia, che è
perduta la significazione loro, ha fatta maggiore la difficoltà.

A fronte di tutto ciò dopo infiniti esaminati dati nella Spezzazione
ricevuta anco in questa parte ci siamo messi a [illegible] cammino, ed abbiamo viaggiato la
per tutto dove la strada non ci fu intercetta o dal [illegible] dei libri, o dalle
industrie del Ministero. La somma adunque degli Estimi da noi veduta purgata
e ragguagliata in Capitale secondo li metodi respettivi dei luoghi ascende a
Ducati 7315123 grossi 17 valuta di Piazza. Di pure la maggior parte di questo ha
il vantaggio d'essere formata da prezzi veneti, e tutti poi hanno d'altro che le
notificazioni e i prezzi loro [illegible] messi in misura assai dipendente dalle
industrie dei contribuenti. Saranno fatte dall'attenzione del Magistra-
to sopra Monasteri li conti di Beni prodotti, e delle Scritture mandate a questa De-
putazione sopra le vendite ultimamente notificate da Superiori, ed Economi
Regolatori col mezzo di giurata Stampiglia a quel Magistrato, ci diedero occasione
di confrontarla colla vendita loro notificata alla decima del Clero alla Redecima
del 1740 del Collegio de' X Savj, e agli estimi della d. Redecima
colla confronto abbiamo trovato nei Regolatori tutto aumento di vendita da estima
desimi confessato nella Stampiglia, che forma un altro Capitale di D. [illegible]
grossi 16 valuta di Piazza, come risulta nel foglio [illegible] n. 1, se per anche la
Stampiglia abbiamo [illegible] nei Depositi Pubblici ne quali stessi la [illegible]
zione dalla partita di questo Capitale per opera [illegible] li Cinque Savj
[illegible] del Collegio nell'anno 1763 [illegible] nel loro [illegible] D. 20706077 grossi 15
[illegible] d'essere, e portano d'aggravio alla Cassa di [illegible] [illegible]
grossi 16 dello stesso valore, costochè [illegible] la quantità parte circa dell'
intiera somma dei prò, che escono dallo erario pubblico [illegible]
vi tutti quelli, che sono stati investiti dopo qual tempo. Se dunque [illegible]
colati al ragguaglio del tre e mezzo per cento [illegible] il Capitale
1406363 [illegible] e grossi 6 [illegible]. Ma confrontando la numerazione e nella somma depositata
nei D. 20705093 e grossi 18, e dovendosi a questi aggiungere 601456 D. e grossi
13 per il [illegible] de' [illegible] 36 per D. onde ragguagliare con uniformità di no-
nata ogni Capitale portato dalle mani morte l'intiera somma [illegible]
di loro ragione nei Pubblici depositi ascende a D. 2631689 grossi 21 valuta di Piazza

Anche questa partita in [illegible] anco il Capitale di D.
1473513 grossi 22 valuta di Piazza, si ritrova dalle note degli estimi della Ter-
ra Ferma pervenienti [illegible] allo stabilito bilancio N. 1. La somma

dunque

dunque totale delle vendite cadute, che ne derivan dalla Decima del Clero, dalla Redenzione [illegible], dagli ogni di Sacra [illegible] dall'ammasso compreso nella Sinopsi del Magistrato sopra Monasterj, e dei Depositi Pubblici ammonta al grandioso Capitale di 65057670 e grossi 7 valuta di Piazza.

Tutte vendite sono di una [illegible] incerte, cioè a quella d'una porzione di Bancopiro, quantità ad altri [illegible], che possono vedersi, e corteggiarsi, sono visibili a nostri occhi. Esaminati dalle accennate Sinopsi dei Regolari, e del necessario del loro mantenimento. Abbiamo considerato ad loro n.° vendite e pesi; abbiamo veduto [illegible] che [illegible] Regolari, che a [illegible] sia con deficienza o [illegible] in soprabbondanza ancor persistano che [illegible] sopra i [illegible], onde [illegible] necessariamente sopra le spalle del suddito [illegible], così che quando V. Serenità fa la grazia di un mettere nel suo [illegible] del Corpo Regolare dello Stato dei Questuanti un [illegible], che per necessità dell'alimento scade tutto il peso del suddito e per in ragione del Celibato minora il numero degli uomini, che restarebbero nel secolo ad aiutare lo Stato colla prole, e colle [illegible]. Fatti dunque i calcoli degli incerti, ed esaminato ogni rapporto espresso nelle Sinopsi, e dichiarati nel foglio n.° 2 entrano annualmente di questa ragione nei soli Regolari Mendicanti e Questuanti [illegible] D.ti [illegible] grossi 12 li quali col ragguaglio del tre, e mezzo per cento formano un altro Capitale di danno del Laico di D.ti 4454064. e grossi 3 Val. di Piazza, e [illegible] queste partite non sono abbracciate le Monache Questuanti [illegible] [illegible] di [illegible], non dicendo già per liberarsi dalla [illegible], o migliorar condizione, che più ricavano [illegible] l'alimento dall'altrui concorso.

Quanto alle Messe altro si chiamano di obbligo fondato sopra [illegible] e [illegible] Stabili, ed altre manuali, ovvero avventizie, quelle di obbligo [illegible] [illegible], e [illegible] adempite, ascendono in n.° di 13073132. [illegible] con compresi gli Anniversarj, che sono in numero di 32350. Lo [illegible] è di D.ti 1047463. grossi 10. Siccome consta del foglio n.° 3. La grandezza è [illegible] abbracciata dai Capitali sopra espressi.

Le Messe pro, ed Anniversarj non officiati annualmente ammontano a [illegible] n.° di 145160. [illegible] per ragione di questo difetto, che sono periti i fondamenti [illegible] o contendesse la riscossion degli Eredi obbligati.

Le Messe manuali pervenute alla [illegible] in un quinquennio sino tutto Decembre 1765 furono 7163695. e la loro Elemosina importa D.ti 1720433. e grossi 16 consultate [illegible] per quinto ammontano in un anno Messe 1433139. coll'Elemosina di D.ti 344166. grossi 16. li quali in ragione di tre e mezzo per cento importano il Capitale di D.ti 9830833. grossi 12. Valuta di Piazza.

Non abbiamo in questo però mancato di rilevare altresì il numero occorrente

corrente

corrente di Sacerdoti per sodisfazione alle celebrazioni, ed [illegible] anche [illegible] vato nei documenti prodotti, che di questa ragione parla [illegible] celebrarsi da alcuni [illegible] ti di Monaci e Preti Regolari, che negli altri Claustrali [illegible] corrispondente il numero de Sacerdoti [illegible] degli obblighi, e che il Clero Secolare specialmente della Dalmazia, e della Terra Ferma [illegible] [illegible] infinitamente di Messe avventizie, cosicche da un lato si vede [illegible] Messe che uomini, e dall'altro più uomini che Messe, e pure in questo gran [illegible] di Messe due terzi di Sacristie si trovano [illegible] mancanti di esibire le loro note, poiche la Puglia, gli Oratorj e Scuole da noi chiamate in Venezia, e Terra Ferma ascendono al num.o di 12793. Nè possiamo, eccellentissimi Signori, che questi obbedienti abbiano fatto un intera ed esatta notificazione per alcuni fatti, che risultano da alcuni [illegible] di [illegible] [illegible] ogni Corpo, e che [illegible] [illegible] di tali [illegible] quali [illegible] [illegible] fatto, [illegible] vestino [illegible], o possino altrove, e quali conseguenze ne possino derivare sono articoli, che richiederebbero una digressione più lunga, ma che possono meglio intendersi dalla prudenza del Governo di quello che spiegarsi da noi.

Ciò che da noi si intende in questo proposito, è che si udirà con [illegible] vico di VV. EE. che si è [illegible] le Messe sino a questi ora notificate, e [illegible] il complesso de Regolari celebranti in n.o di 13276, e rispetto le altre [illegible] il numero de Preti [illegible], che soli Preti 9027 siano [illegible] della Messa quotidiana [illegible] dalle medesime [illegible] altri [illegible] 11644. Nè che [illegible] per il [illegible] [illegible] dalle notificazioni [illegible] [illegible] vano la [illegible]. Ma essendo certo che ancora questi celebrano, abbiamo creduto di contemplare altresì l'elemosina delle loro Messe, la quale [illegible] in ragione di soldi 30, importa un' annua rendita di D.ti 1025[illegible] grossi [illegible] ad essere un fondo d'un Capitale calcolato al tre per cento per censo di D.ti [illegible] e grossi [illegible].

Anco dalle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del quale procedono i Capitali [illegible] e la [illegible] di [illegible] [illegible] degli [illegible] [illegible] [illegible] difficoltà per rilevarne [illegible] in [illegible] [illegible] di produrre [illegible] sola parte, che riguarda la Dominante, [illegible] [illegible] D.ti 12[illegible]4 grossi [illegible] e [illegible] D.ti 49[illegible]60 grossi 5 per trovarsi subito che siano verificate le condizioni apposte dai [illegible] [illegible] e un conteggio di approssimazione per 1440 [illegible] liquidi così [illegible] non [illegible] liquidati, nè sodisfatti [illegible] l'approvazione [illegible] di [illegible] di, che si appartengono da Venezia [illegible] non liquidi riscontrati [illegible] nella sola Dominante in esso conteggio di approssimazione ascendono a D.ti 61[illegible] e grossi 19, ad [illegible] altri così 46 nei detto [illegible] di [illegible] dal

li quali

li quali non fu possibile di determinare le somme, come nel foglio n° 4, per essere sostenuti li Benefizj da questi effetti, anche variazioni di devono in [illegible]

Non abbiamo [illegible] qualche particolar diligenza [illegible] menti [illegible] furono trovate, nella quale [illegible] il Benefizio è destinato a favore de' Sacerdoti, non di meno [illegible] riguarda per la maggior parte dell'interesse degli Ecclesiastici, che per questa via si [illegible] interessi del popolo, e delle famiglie, esigendo per oggetto di bravità altri stipendj.

In Venezia esiste un piccol Ospitale di donne, chiamato di S. Andrea di Lomaggia, dove [illegible] del Sindico, o sia Priore quella della famiglia [illegible] la revisione del Mercato, e nelle altre Ispezioni temporali sono in mani delli soli [illegible] Domenicani, e degli Agostiniani di quella [illegible] dipendenza [illegible], e dall'ufficio [illegible] Consiglio sopra li Monasteri [illegible].

Nella Dominante poi ci è caduto nell'occhio il Testamento del R. D. [illegible] Andrea [illegible] ai di [illegible] Marzo [illegible] col suo Codicillo 5 9bre 1749, in cui di [illegible] per la maggior parte in capitali di Zecca, e Livelli [illegible] rilevante somma di D. 16000 e più. La sopraintendenza e [illegible] cazione è appoggiata al Piovano pro tempore di S. Maria Zobenigo, che [illegible] dette disposizioni, [illegible] bensì credere che [illegible] nistrati [illegible], e negli usi disposti dal Testatore, pure le umane vicende [illegible] nelle sue Sedi uomini di genio avere ci pareva un punto degno di più [illegible] riflessione l'indagare, se li capitali del Piovano [illegible] particolari della nostra Aristocrazia possono soffrire che simili dispense e amministrazioni siano riposte nell'assoluto arbitrio di una sola persona, [illegible] giustizia.

[illegible] di maggiore avvertenza [illegible] è [illegible] con nulla ragion di Stato che agli Ecclesiastici di questo Dominio viene interdetto ogni ingerenza nel [illegible] [illegible] particolari [illegible] menti disposti per tutto [illegible] [illegible] loro complesso formano un corpo di [illegible] un corpo di [illegible] il quale solo è dato il diritto di partecipare del Benefizio [illegible] menti [illegible] caso presente [illegible] non solo [illegible] amministrazione [illegible] [illegible] d'una ricca facoltà, che [illegible] di una classe di famiglia [illegible] più [illegible] sollevare dalla infima condizione della plebe. Ma verificando le partite delle vendite carte da noi vedute [illegible] Capitale di D. [illegible] e grossi [illegible] val. di Piazza, verificando quelle della [illegible], [illegible] dagli Andamenti incerti di Elemosina derivanti dalla nota prodotta in D. 14692 : 17 grossi [illegible] la somma totale delle rendite, ed Andamenti [illegible] ne' Corpi Ecclesiastici

semplici, e nei luoghi più adagiata già forma il Capitale di D.ti 99750196. gr. 19. A questi aggiungendosi dovendosi l'altro Capitale di D.ti 19092504. gr. 15. delle Messe celebrate dai Preti e Religiosi, oltre quelle delle note, che sono mancanti, né della [illegible] reale delle Messe che celebrano alla giornata, sarebbe il Capitale pervenuto nelle mani morte di questo Dominio giunto a D.ti 118842100. gr. 13. E questi impieghi sono per la maggior parte fondati sopra effetti esenti reali [illegible] [illegible], valore di celare, o negar ciò che solamente si vede, perché non si presta a cadere alla vista comune.

Il numero di tutti i Sudditi [illegible] della medesima numerazione, che si formò per ordine Pubblico dal Magistrato Eccmo de' Deputati ed Aggionti alla provisione del Denaro, monta a 2655964 teste. In questo numero la classe degli Ecclesiastici Preti, Frati, e Monache, oltre li 1913 Religiosi Greci, ammontano teste 45763. Risulta perciò essere quasi due per cento circa rispetto a tutto il Corpo di sudditi l'Ecclesiastico [illegible], ed abbiamo anche due principij per rilevare la forza totale dello Stato, onde [illegible] un giusto confronto nei rispettivi pesi del Corpo secolare ed Ecclesiastico. [illegible] mancano [illegible] in tutti i tempi i mezzi a questo quando non [illegible] un miglior Sistema alla conservazione dello Stato. Ciò non pare possibile di stenderne i prodotti delle mani morte, molto più impossibile di vendere il peso [illegible] de' Laici per la contrazione [illegible] e [illegible] [illegible] degli effetti stessi, come si è provato negli anni passati. Ma se lo Stato ha di [illegible] dalle mani morte formato lo sproporzionato Capitale di D.ti 190090001. gr. 12 V.a Ser.tà ben comprende che nel confronto degli individui, quando si debbano [illegible] giare la sostanza dei Laici con quella degli Ecclesiastici, ne risulterebbe un [illegible] vale che non è possibile a calcolare senza formare una somma chimerica e non vera, perché non esistente nei membri componenti dello Stato. Dal che ad evidenza risulta lo sbilancio ormai fatto, ed il pericolo di farlo ogni ora maggiore.

Siccome in oggi si trova [illegible] enorme vantaggio de' beni, che [illegible] di alcuni Nazioni sono entrati dalle mani morte in faccia di tutte le provvidenze delle minacciose leggi, poiché [illegible] che dei modi di [illegible] di ragionare un [illegible] coll'arte e col soccorso del Collegio de' [illegible]. Questo danno [illegible] confessare in una materia involuta da [illegible] in una inesplicabile oscurità maneggiata con modi ancora, e espediti sempre con segreti più atti degli umani effetti. Dunque [illegible] potrà gradualmente accorgersi la Pubblica Prudenza, che l'accrescimento delle Mani Morte cammina quasi del pari con quello del Principato, e passa non essere in pregiudizio [illegible] tutta quella porzione di Benefizj Ecclesiastici e Regolari che [illegible] sono onerate [illegible] dal Estimo Ecclesiastico 1564. siccome appare dalle ricerche fatte dal Magistrato Eccellentissimo Esecutori [illegible] nella porzione di Danari dati a livello [illegible] da molte Chiese, ad esso [illegible], che [illegible]

Di

di grandissima summa le fatti de' Laici; non le diverse contribuzioni verso i Parochi
e li Cappellani di nuove Parochie erette dai Comuni che ciò non ostante pagano
il Quartese alla propria Parochia; non gli Emolumenti derivanti dai Battesimi, fu-
nerali, ed altri [illegible], e giornalieri incerti, che sono esenti da Decima, e
sui quali è noto ad ogni uno quanto si estenda la divozione de' sudditi. Non entra
la maggior parte de' fondi, che servono alle giudiziose istituzioni de' Regolari
di Parochi, degli Abbati, ed altri Beneficiati di ogni classe. Non entrano pa-
rimente nei nostri Calcoli i Patrimonj de' Preti, nè le doti spirituali, e i livelli
che si pagano ai frati ed alle Monache da ogni famiglia. Non le Arti, e
Fraglie, che tengono Altari in gran numero, e obligo di funzioni, non le Missio-
ni, esercizj spirituali, Tridui, Ottavarj, Novene, Rosarj, ed altre divozioni e
pietose offerte, che alla giornata si fanno a piacere di suffragj, e de' Corpi
Pubblici. Non entrano nei calcoli [illegible] de' Beni con [illegible] speciali nella [illegible]-
na Vita, dai Secolari agli [illegible], e degli altri non mai [illegible] perchè
non cadono mai sotto l'occhio del Principe. Non entrano le frequenti, e grosse
e diverse concessioni di grazia, vino, oglio, denaro, sale, farina ed altri generi
che escono dalla generosa e grande munificenza di V. Ser.tà e di altra giorna-
liere esenzioni dai Pubblici Dazj. Non entrano varie Classi di Cappellani che
girano continuamente per le Chiese, per le Case, per le Ville, e per le
fiere e che portano emolumenti di molta sostanza. Non entrano in questi con-
teggi le entrate provenienti dalle Prediche della Quaresima, e di tutto l'anno
e della Musica sacra, dove passa a larga mano il denaro. Non entrano
gli Stipendj infiniti ed arbitrarj, che si procacciano dalla Cattedra, e dalle
Scuole tanto pubbliche quanto private. Delle quali abbondano la Città, e Ter-
ra, e quasi ogni Villa. Non le provenienze modernamente introdotte nella Vi-
sita: non quella della Cancelleria Vescovile, che nell'atto di [illegible] la
spedizione della fede sopra ogni concessione tengono stabilito un arbitrario gua-
dagno, che dà occasione a molte querele. Non entrano molti e molti Beni del
Capitale dalla Pietà fatti esenti da Decime, e da gravezze. Non entrano le
limosine incerte delle Monache [illegible] sopra i quali [illegible]
il [illegible] di [illegible]. Non [illegible] calcolate le perdite provenienti
nelle Ecclesiastiche, e luoghi pii dell'Istria, Dalmazia, e del Levante, dopo
l'ultimo Catastico 1564. Non entrano finalmente le gioje, e i [illegible] d'argento
le [illegible], di Candelieri e le [illegible], [illegible] ed [illegible] orna-
menti [illegible] tesori [illegible] inutile e [illegible] copia
esistono in ogni Chiesa: [illegible] della pietà del
nostro Popolo; [illegible] un grave [illegible] copiosa, che
non [illegible] più [illegible] nella Nazione. Dopo ciò la necessità di stendere la
mano [illegible] effetti, siccome avvenne in questo
anno medesimo nella Toscana, [illegible] in ogni tempo del culto

Divino

divino, ma riguardando egli nel diritto di tutta la Società de' Fedeli, e sotto la cura, e protezione sua immediata del Principe, apportando in qualità [illegible] urgenza agli oggetti sacri del Principato, non può che riuscire nociva, [illegible] zione che se ne fa dalla maggior parte con artifizio, ed esca [illegible].

Della Messa altresì abbiamo, ond'è [illegible] Ragionar di una cosa esatta la qua lezza intiera, che pur essere necessaria a mostrare l'inganno, e l'enorme traffico, che si esercita dall'innocente pietà de' secolari divoti. Basterà accertare che oltre la calcolata ogni abbuonamento di Dazio [illegible] Messe [illegible], che molti [illegible] nella Fiera, e spezialmente [illegible] di [illegible] di Messa. [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible], siccome cioè a più volte in somma grandezza fu scoperto dalla vigilanza del Magistrato sopra Monasteri, da alcuni Libri delle [illegible] [illegible] in aggravamento de' Libri de' Elemosine delle Messe celebrate da' Regolari negli [illegible] Stati. E se in esso Territorio Bresciano [illegible] confraternità [illegible] con Ducale 15. Feb.° [illegible] fu [illegible] nell'anno 1706. ridotto al ristretto numero di 103. Confraternite, le quali in un solo Diocesi avendo in [illegible] 325.443. [illegible] [illegible], cioè 144326. nella [illegible] Provincia, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] i loro fondi [illegible] regna ad accrescere a [illegible] le possessioni delle mani morte, e [illegible] [illegible] che [illegible] questo [illegible] numero di Corpi, e de' varj individui languiscono nella povertà e nella indigenza.

Questi effetti visibili agli occhi di tutti [illegible] [illegible] [illegible] passioni alla comune intelligenza, ma [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] le clandestine spedizioni del danaro fuori di Stato per procurare le Cariche, le Dignità e Benefizj [illegible] certo che [illegible] i Beni, e rendite stabili possedute da Corpi Ecclesiastici de' Luoghi [illegible] [illegible] a peso alla [illegible] un capitale di tanta grandezza, che forma spavento nell'immaginarlo, e che se si vi [illegible] nel [illegible] della [illegible], [illegible] i [illegible] Secolari in sostenere i pubblici aggravj pesi, si [illegible] più movimento all'Agricoltura e alla popolazione, non [illegible] [illegible] tra le strade tanti oziosi infelici, e [illegible] contadini, e nelle distruzioni e nei [illegible] [illegible]; e nella altra giornaliera dispersioni [illegible] di V.S. S.[illegible] [illegible] questi utili, di cui avrà un [illegible], perchè le fonti [illegible] in Canali, che non hanno corso.

Il togliere [illegible] sostanze da [illegible] il Corpo, per [illegible] in un membro solo non può essere che pernicioso, [illegible] di [illegible] gran notabile [illegible] ed altre disposizioni, le quali tengono [illegible] all'estinzione della [illegible] [illegible] in favore delle mani morte, [illegible] [illegible] possibile il conteggiarle, si troverà espresso in queste [illegible] [illegible], del che [illegible] può essere indagatore fedele nella propria famiglia. Dall'evidenza [illegible] da questo fatto [illegible], che le Leggi sinora fatte, e spezialmente quelle del 1536. 1605 non furono rimedj sufficienti a tanta infermità, la quale ora [illegible] [illegible] va per [illegible] Ecclesiastico, [illegible] la via che stanno [illegible] [illegible], [illegible] ogni

ora

ora maggiore, ha bisogno di medicina straordinaria più robusta e proporzionata alla grandezza del male, e di quel rimedio, che parte troppo da per se stesso senza che da noi si manifesti di più.

L'esperienza del passato ci documenta che le diligenze, e tutti gli sforzi della Pubblica Autorità, e de' Magistrati non poterono mai arrivare a far restituire tutto ciò che è entrato nelle mani morte contro il vento delle Leggi, e che alquanti milioni di fondi restano tuttavia in essi, i quali o per la mala destrezza dei Laici o per la troppa forza dei Chierici, o per la violazione delle disposizioni, o per altre mosse, e ragioni difficilmente potranno uscire di là, e ritornare al commercio, e questi si accrescono dalla [illegible] medesima esperienza c'insegna quanto sia decaduta da un secolo in qua la condizione delle Famiglie [illegible] [illegible] non meno continuo della [illegible] e del [illegible] alzamento all'incontro de' prezzi in tutte le cose necessarie ad alimentare la vita, e sostenere la propria [illegible] c'insegna ancora, [illegible] [illegible] rimanenti [illegible] di trovare quelle provincie dove [illegible] le cose da [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] Corpi Ecclesiastici, e Luoghi pii. Gli uomini [illegible] ogni giorno, e la [illegible] non mai a quando le disposizioni debbono avere il corpo ordinario, e rimanere [illegible] [illegible], [illegible] in ragione di [illegible] [illegible] a tale somma, che le [illegible] nostre [illegible] [illegible] di tutte le cose. A questo si aggiunga che [illegible] non è più possibile di [illegible] quanto entri in loro, ma che hanno le medesime un altro vantaggio di più sopra i Beni venduti, i quali con [illegible] disposizioni [illegible] in loro [illegible] in [illegible] [illegible] volta il prezzo quante volte lo stesso bene ritorna.

Conseguenti S. P. [illegible] ma [illegible], e da questi fatti [illegible] noi la necessità e la urgenza di procedere, e per le [illegible] [illegible], abbiamo immaginato quella provvidenza, che se non renderà la felicità, e la proporzione ai membri dello Stato suo, almeno impediranno il maggior danno e la [illegible] a quella parte de' sudditi, che è la più numerosa, [illegible] quale riguarda [illegible] di tutto il [illegible]. [illegible] [illegible] conobbero questa esigenza, ne fecero [illegible], e [illegible] in tutta la [illegible], e [illegible] [illegible] [illegible] gli Editti di [illegible] [illegible] [illegible] in ogni Provincia della [illegible]. Dalle leggi [illegible] nostre e dei sapientissimi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dal Consiglio [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] e [illegible] della [illegible] dei [illegible] furono i [illegible] [illegible] [illegible] nel provvedere [illegible] [illegible] [illegible] di questo negozio; [illegible] sempre furono i Consigli di tutti i Corpi, [illegible] sempre la [illegible] della Repubblica di [illegible] in [illegible] de' [illegible] dalle [illegible] loro [illegible]. Mossi da tali riflessi, animati dal [illegible] di tante [illegible] [illegible] del [illegible] Pubblico, [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], e [illegible] [illegible] di [illegible], e si [illegible] i nostri pensieri.

L'uno [illegible] di [illegible] [illegible] de' Beni, e vendita [illegible] negli Ecclesiastici, e Luoghi pii, e questo [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] come punto specialmente connesso alla nostra [illegible] del [illegible] [illegible] 1766. [illegible] e [illegible] [illegible]

nostri

Massi di fondi già posseduti, e detenuti da questi Corpi contro le Leggi; e questo sarà di questo oggetto con dar punti alla vendita, e il detto l'esperimento del Collegio de' X Savj sopra nove, modi pronti facili ed efficaci a conseguire l'intento, siccome è prescritto dall'altro Decreto dello stesso giorno. Il terzo è di ricondurre dentro un rispettivamente discreto, e più giusto con il diminuire la vendita, ma il numero ancora d'essi Corpi, dove è posto godendone un'orizione ridondanza in molti languisce no in una pericolosa povertà, che in fine viene tutto a peso dei Laici, conciliandosi in oltre alla prudenza d'ogni ora considerare, se il loro numero sia confacente ai rispetti della Religione, e del Principato, e questo all'occasione di esaminare la Monasteri, e Conventi nella comandata conferenza col Magistrato sopra Monasteri, e nell'importante risorgimento della vendita, e distribuzioni sacrificati pienamente esposti dai stati della diligenza de' Principi sopra la Decima del Clero, le riservano di addurre in altra scrittura, come unico mezzo a restituire la tranquillità, e proporzione tra Religiosi, ed ascendente al fine santissimo della loro vocazione.

La Legge dunque per ottenere questo oggetto comprenda, ove sarebbe, e conseguirebbe la sostanza de' Laici è una sola e dell'oggetto versato nella potenza de' predetti stati consacrati che è quello lo Stato, che salve le altre Leggi, alle quali non deroga, raccomandi li fondi, Beni, Capitali, frutti, censi, rendite ed emolumenti stabili di qualunque natura, i quali sono ora posseduti dai Sudditi Secolari, o possano in avvenire sotto qualunque forma di Testamento, Codicillo, Legato, successione, donazione inter vivos, contratto, acquisto, enfiteusi, prelazione, affitanza, consolidazione, livello sinto pagabile quanto perpetuo, o a tempo, o per vita, convenzione, transazione, concambio, scrittura, o altro immaginabile modo, niuno eccettuato, essere trasferiti, venduti, ceduti, o rassegnati in Chiese, Benefizj, Monasterj, Conventi, Case Religiose, Commende, titoli d'ordini Militari, Collegj di Religiosi, Beni Monastici, Cherici Regolari, Preti Regolari, Seminarj, Ospitali, Scuole, Confraternite, Congregazioni ed altri Luoghi pii, e Compagnie divote sotto qualunque denominazione, che ottenessero senza l'annuenza, e che ne' termini degli Beni, Fondi, Rendite stabili possano essere ipotecati, obbligati, od assoggettati a detti Corpi, e a qualsivoglia sorta di opere, e cause pie, sotto qualunque titolo, causa, e nome, le quali tutte si debbano per espresse, e comprese nella presente Legge, sia in tutto, sia in parte, od in parte, ne in tempo alcuno, e nemmeno col mezzo di Persone di Sudditi, di Sacerdoti Secolari, o di altra Cointeressenza, Collegj, e persone quali che sia. Che se questo fine si avesse a ridurre, in tutto, sarebbe di niun valore in ottenere l'esecuzione, e forza, effetto contro la deliberazione presente.

Che in questa Legge, e condizione siano ancora comprese le controversie che non sono ancora decise, e tutti li casi, che per la dipendenza degli Stati Laici non sono ancora verificati riguardo alla stessa autorità ed abolita con la Sovrana sua Autorità ogni eccezione, azione, e ragione, cosicchè d'altro

i Beni

Beni liberi da ogni obbligo di questa natura potevasi [illegible] Eredi e propinqui Laici con l'
ordinario [illegible] della Legge. Che a questa Legge, e condizione [illegible] saranno sotto-
poste tutte le fondazioni e introduzioni di Chiese, Monasteri, Conventi, Collegi, Ritiri, Ospi-
zi, Case Religiose, Ospitali e Adunanze di qualunque nome, così in questa Città
come in qualunque luogo dello Stato, le quali ancora non [illegible] sortito il loro effet-
to. Che le persone Religiose dovendo esser lontane dalle faccende del secolo e
sempre attendere al fine sublime del loro Istituto, non possa Corpo alcuno Ecclesiastico
né persona Religiosa di qualsivoglia stato e qualità esser per modo e titolo alcu-
no [illegible] Commissario, Amministratore, o Custode di qualunque Eredità, Legato, Persona
o Famiglia, o Corpo Laico, né ritenere ingerenza, o amministrazione di vendite [illegible]
[illegible] tutto ciò, nei quali [illegible] ogni altra ingerenza [illegible] la necessità [illegible]
[illegible] ad assistere i propri Eredi, Pupilli, Sorelle, Nubili [illegible]
dare [illegible] di essi Pupilli, o Sorelle dovendo [illegible]
la cognizione del Giudice competente. Che questa Legge debba avere effetto
anco nei casi di Commissarie, disposizioni in persone [illegible], rimettendo alla
prudenza del Senato [illegible] quelle providenze, che [illegible]
di [illegible] il buon governo di quei Luoghi [illegible] Che per questa
deliberazione [illegible] privi di [illegible] con [illegible]
[illegible], che mancano di adempimento [illegible] quelle
providenze [illegible] facoltà di estendere per [illegible]
[illegible] il numero degli Ecclesiastici, e luogo delle loro rendite, che potendo
[illegible] Libertà pregiudiziale in riguardo dello Stato, e delle [illegible]
[illegible] mobili, come sono danaro, gioie, argenti
[illegible] ed essendo necessario di mettere una providenza
in questa materia, la proibizione fatta di [illegible] per gli stabili comprenda
anche i mobili, ma con questa sola [illegible] differenza, che nei mobili possa [illegible]
ogni [illegible] esser fatta disposizione, donazione e titolo di qualunque causa per quelle
[illegible] la sua disposizione non [illegible] D. 300 [illegible] di Piazza sopra [illegible]
[illegible] di [illegible] il [illegible] danaro, e per una sola volta [illegible]
[illegible] da queste [illegible] condizioni i soli Ospitali, che si trovano già eret-
ti, i quali per la [illegible] delle cose [illegible] in utile e [illegible]
[illegible] di quelle [illegible], che nella prima [illegible] s'assistevano agli Ecclesiasti-
ci, perché [illegible] sopra le [illegible] e [illegible] de' poveri sono [illegible]
[illegible] di [illegible] liberamente qualunque [illegible] di mobili, danaro e [illegible] così
[illegible] che da [illegible] la distribuzione [illegible] e
vada [illegible] in beneficio de' poveri. Che finalmente occorrendo in qualche [illegible]
[illegible] di [illegible], per le quali possa [illegible] opportuno [illegible] qualche
[illegible] della Legge proposta, ciò non possa effettuarsi [illegible] se non [illegible] le dispo-
sizioni [illegible] con [illegible] dal Collegio di [illegible]
sopra la [illegible] di [illegible] Collegio a [illegible] 1500 [illegible] di 600 [illegible] luogo
con cinque

con ciappa[illegible] dai Voti, nel qual caso si vede, che rispetto ai fondi, [illegible] [illegible] [illegible] Stabili siano quelli immediatamente venduti da [illegible] coi metodi del loro Offizio; nè possano i detti Stabili essere in via lasciati, quanto in quali, che con detta di [illegible] si lasciassero [illegible], essere assicurata preduzione alcuna delli [illegible] essendo [illegible] pubblica [illegible], che il [illegible] di questo genere di Beni [illegible] il privilegio, [illegible] di non essere disturbato nel [illegible], e [illegible] troncato il progresso a quelle frodi, che sogliono commettersi sotto il [illegible] [illegible] della prelazione nella vendita di questi [illegible]. [illegible] in alcun tempo [illegible] trovati Beni, fatti od effetti in mano degli [illegible] e luoghi pii [illegible] disposizione di questa Legge, siano [illegible] applicati immediatamente al fisco Pubblico, e il Collegio de' X Savj, o il Pubblico Rappresentante, che [illegible] la scoperta, e l'esecuzione, abbia il quindici per cento sopra il Capitale [illegible] [illegible], il quale sarà [illegible] [illegible] coi rispettivi Ministri coi metodi della [illegible]; perchè poi non manchi a questa Salutare Legge quei [illegible] e [illegible] sidj, che [illegible] importanti oggetti convengono, [illegible] [illegible] al Collegio de' X Savj sopra le Decime in Rialto per quello, che ad essi spetta, non agli Avogadori di Comun, [illegible] sempre questa disposizione con [illegible] [illegible], che [illegible] [illegible], o delle [illegible] dovrà essere destinato da [illegible] Avogadori [illegible] [illegible] [illegible] del loro uffizio con le [illegible] [illegible] di questi degni Avogadori, che [illegible] [illegible] [illegible] la risultanza al medesimo Senato; onde [illegible] [illegible] [illegible] della sua Autorità [illegible] determinarsi a quella deliberazione, che trovasse giusta e conveniente. Le [illegible] pubbliche, infine, li Cavalieri [illegible] Reggimenti, ed ogni altro Ministro di qualunque Consiglio, Collegio, o Magistrato, i quali [illegible] [illegible] nè [illegible] atto [illegible] contrario alla disposizione presente, siano [illegible] alli Ministri de' Consigli e Collegi dalli [illegible] de' medesimi, quanto al Collegio de' X Savj dalli [illegible] alla vendita, o da [illegible] [illegible] alla maggiorità Reggimenti de' Conservatori delle Leggi, dagli Avogadori di Comun, e [illegible] di loro resi incapaci di esercitare [illegible] [illegible], o impiego alcuno, [illegible] [illegible] si intendano immediatamente decaduti, nè possano [illegible] [illegible] [illegible] de' loro rispettivi impieghi senza le medesime solennità, e [illegible] de' voti, che sono stabiliti per dispensare alcuno dalla Legge [illegible]. E perchè [illegible] [illegible] [illegible] ignoranza, sia presentata, pubblicata, e diffusa in questa Città, ed in tutto lo Stato.

[illegible] Tale è, [illegible] Principe, il provvedimento da noi immaginato in obbedienza del suo comando, per chiudere, se sia possibile, in avvenire la voragine immensa, che [illegible] [illegible], e [illegible] alla giornata la sostanza dei sudditi [illegible] [illegible] [illegible], per soddisfare ai passi del proprio [illegible] [illegible] alla [illegible] della [illegible]. L'esecuzione [illegible] [illegible] e [illegible] di [illegible] Legge [illegible] [illegible] [illegible] diversioni a questa rovina [illegible]. Diversi [illegible] i modi da [illegible] [illegible] [illegible] ottenere [illegible] intento, quanto poco efficaci, e quanto [illegible] delusi siano [illegible] [illegible], l'ha [illegible] [illegible] [illegible] dalle Scritture in più tempi [illegible] dal Zelo del Collegio [illegible] de' X Savj, e dalle evidenze de' fatti, che risultano dalla ultima indagazioni

gazione, e possiamo noi altresì colla nota di queste asseverare, che le disposizioni di questa Classe, quando ancor non avessero proporzionato lo Stato, non di meno col riguardo, che hanno, e colla massima difficoltà, che si oppone [illegible] de' [illegible] dell'eccessiva sproporzione [illegible] in queste regioni, ai quali si è pensato di ovviare con [illegible] della [illegible] libertà, numero di [illegible] le sue disposizioni in favore degli Ospitali, [illegible] di [illegible] di [illegible] istituzione, cioè [illegible] d'avere in effetto ciò, che sarebbe [illegible] pie, [illegible] condizione a [illegible] favore [illegible] beneficio de' Laici. Noi [illegible] sono [illegible] capaci questi luoghi di Beni stabili, perchè in queste delle Leggi precedenti non fu fatta eccezione alcuna [illegible] [illegible] colla [illegible] di alcuni benefizj semplici, cioè non hanno [illegible] obbligo di [illegible] [illegible] e colla [illegible] che fossero [illegible] [illegible] e [illegible] che in [illegible] hanno il debito di Ospitalità, come è il [illegible] di altri [illegible] ancora [illegible] di [illegible] che molti [illegible] [illegible] [illegible] il [illegible] [illegible] questi luoghi, possono nella nuova Legislazione trovare più [illegible] [illegible] [illegible] dell'umano soccorso.

[illegible] che gli altri Principi Cattolici [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della [illegible] degli [illegible] [illegible], e dei Regolari [illegible] [illegible] [illegible] delle [illegible] [illegible] contrarj allo spirito ed [illegible] [illegible] altresì da loro [illegible] [illegible] di queste [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] concernenti alle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che da quelle del [illegible] loro diritti. E nella [illegible] 1729 [illegible] di Venezia, che [illegible] l'avanzamento di [illegible] [illegible] [illegible] solo il [illegible] [illegible] la [illegible] di eguale, e forse più rigoroso [illegible] della Prammatica [illegible] alla Spagna nel 1608. [illegible] Più forse [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] dal Re di Portogallo. Nella Germania l'Imperator Carlo [illegible] la [illegible] [illegible] 1707 e 1720 per li suoi Stati [illegible] [illegible] di non minore efficacia sono le [illegible] per la Baviera nel 1704 e [illegible] dell'Elettor [illegible] [illegible]. Anche l'Elettor Palatino nell'anno [illegible] [illegible] a' suoi Stati qualche [illegible]. Venendo in Italia [illegible] [illegible] [illegible] di nota, [illegible], e di facile adempimento nel 1751 dallo Imperatore Francesco I. come Gran Duca di Toscana, nel 1761 dall'Imperatrice Regina per lo Stato di Milano, nel 1761 [illegible] e nel 1763 dalla Repubblica di Genova, [illegible] [illegible] del Duca di Modena nel [illegible] dalla Repubblica di Lucca, nello [illegible] [illegible] dal Duca di Parma [illegible] di [illegible] [illegible] dalla Corte di Roma, ed [illegible] [illegible] dall'Imperatrice Regina per lo Stato di Mantova [illegible]

Da queste [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] questa Deputazione straordinaria, onde riconoscere le totali [illegible] e forze della mani morte, e [illegible] [illegible] alle providenze occorrenti [illegible]

per

nel mezzo! e cu.te nella situazione avvenente interessante, e intercidente della di esser del
suo dominio di possessi Ecclesiastici. Vede altri mostro feudi, che vestono in mano di Seco-
lari obbligati a censi, e proporzionata gravezza ad avere più ad d.e Esenzioni, stanno loro fine
altri ne vede, che sono gravati con livelli francabili ove è il fondo pieno del loro passivo
tenue [illegible] [illegible] di tutti Creditori, e ricevere le ricchezze degli Ecclesiastici, ed
altri luoghi pii [illegible] liberati con fondo colla vendita, e ne obbligano in altro col Livello,
e hanno inoltre comodo più vantaggioso d'investire i loro civanzi, perchè vendono le loro
entrate immuni d'ogni gravezza, che restano con questo mezzo nel Luogo Vede . tutti [illegible]
capitali ricotti in Pubblico sono costretti a [illegible] gravissime a pagare [illegible] [illegible]
spirito, ed esenti con privilegio dei pesi comuni. Vede tante Società poste in mezzo,
e contrapposte alla Società comune, le quali rinunciano [illegible] con voti solenni [illegible]
do, e divengono con mezzi umani padroni di tutto. Vede finalmente il residuo delle
sostanze comuni corrosi, e [illegible] da Questua di tutti generi, da Doti spirituali, da
Cedolle, che girano per tutti i luoghi, e le Chiese da obblighi volontari d'infinite divo-
zioni, e funzioni continue, e di altre innumerabili offerte dell'umana pietà, che
vanno a far termine o nelle Sacristie, o nella Borsa degli Ecclesiastici. Rivolge pure
ribasi in questa parte gli occhi pietosi dell'uomo che vive, e vede anche intatti
gli Scrigni di qualche Povero Prelato, e Monastero, che con diversi venerandi nomi
gli custodiscono, ma che poco [illegible] al suffragio de' veri poveri, vede l'uomo e quando
nasce, e quando muore i tributi alla Chiesa spandendosi largamente nel Culto Divino, e [illegible]
corso de [illegible], tu che è vivo, che ne avrà maggior merito, e spronzi [illegible] di
d.i 500.- alla sua mancanza, ma non [illegible] della tutrice Pubblica abbandonati i legali
[illegible] gli Eredi naturali, e [illegible] [illegible] e [illegible] con una legge Statica e
di [illegible] esenzione conservati i Patrimoni, e il decoro delle famiglie, per segno
[illegible] delle prole, e contribuire colla persona, e con le fortune alla feli-
cità, sicurezza, e sussistenza della Repubblica.

E ritornando allo Stato medesimo delle mani morte [illegible] continuamente [illegible]
e della il numero loro e sopra tutto quello de Regolari [illegible] la quarta più
[illegible] tutto ora riversata ne' Sudditi l'impegno del loro sostentamento. Nei
Conventi [illegible] [illegible] [illegible] il vedere la disordinata distribuzione, e gli usi
delle rendite, e come pochi vivono esenti degli obblighi, in ozio e abbondanza, e
molti giacciono villosi, immagati e famelici. Nei Benefizi Ecclesiastici con
[illegible] composizione il vedere molti convertiti a [illegible] altri in pensioni, altri in
titoli Semplici o beneficii, in Commende, e per lo maggior sorte [illegible] [illegible], [illegible]
dall'oggetto della loro istituzione, e fissato un numero di [illegible] Preti, e di Frati
dai quali niuno degno, e [illegible] o [illegible], o niuna utilità i Sudditi poveri ne risulta. Vede
in fine più ancora il vedere diminuita, o cessata le vecchie fondazioni mano
[illegible] per la luogo di accumularne di nuove più ubertose, con l'impossibilità di mostra
re di poterle adempire, con delusione certa della pia volontà, e con un maneggio
Scandaloso in faccia de' Popoli, pericoloso alla Religione, e dannoso allo Stato.

A salvezza di così gravi, e mortali disordini occorsero i Principi di tempo in tempo,

e sopra tutti i nostri Maggiori quando dall'autorità concessa loro da Dio Signore, perchè
sia conservato l'ordine delle cose terrene, la tranquillità, la giustizia, la forza del
Governo, ed il suo Servizio. L'oggetto finalmente Pubblico, è quello d'impedire l'ester-
minio del Regno, siccome l'oggetto [illegible] è quello d'impedire il proprio.
onde questi con molti [illegible] [illegible], e leggi [illegible] di Principi hanno procurato
d'impedire l'uscita dai loro Stati, e mantenerli in una inconcussa prosperità, non
devono poi dolersi d'avere somministrato la causa. Fernando [illegible] per mezzo
di Mosè Condottiere del suo Popolo i Doni, e le Offerte al Santuario, insegnò che
anche la pietà doveva avere il suo confine, e non doveva [illegible] nel [illegible]
vale la conoscenza dei disordini e la [illegible] di [illegible] e Leggi, e la salute della
Nazione, la dispensa le [illegible] in tutti i Dominj.

Eurzia

Causa di Sua Sig.ra ... Vescovo di Ivrea

Estratto del Decreto 10. 7bre 1767

1.— Che da esso non possa alcuna Persona dello Stato disporre nel suo Testamento più di D.i 500:— con comminatoria ai Nodari de sospenderli di dovere ciò osservare, a favore degli Ecclesiastici.

2.— Che senza il Pub.co Permesso alcuno Regolare non possa succedere alli Eredi pervenutegli, come unico superstite di sua Famiglia.

3. Meriterebbe pure altra providenza in materia di Testamenti, acciò siano gli Eredi capaci delle Eredità con atto che siano chiamati Ecclesiastici.

4.— Commissioni dirette al Magistrato dei Sopraintendenti a X Savj, perchè dentro d'anni 3 vengano eseguite.

5. Che con assoluto commando si faccia eseguire le Volontà Pub.che già dichiarate circa la vendita de Beni venuti degli Ecclesiastici, contro il Decreto 1605.

6.— Che nel giro [illegible] di un esatto dettaglio [illegible] l'articolo della Massa.

7.— Che sia superior Regolazione sopra l'eccedenza del Num.o degli Ecclesiastici.

8. Che vengano poste in esame [illegible] le Pensioni, e le Commende [illegible] acciò rimanga il soldo nello Stato.

9. Che vengano esaminati gli Aggravj Pubblici degli Ecclesiastici se corrispondono alle loro Entrate.

10. Che sia usata diligenza nella Custodia delle [illegible] de' Tempj acciò non vengano dispersi.

11. Che rifferisca se le Materie Beneficiali siano soggette alle [illegible] accadenti nella Cancellaria de' Vescovi.

12. Che venga [illegible] dalle vendite Ecclesiastiche, e si rifferiscano i Rimedj.

13. Che siano riconosciuti gli Ospizj, e Ricetti di Persone Ecclesiastiche, che sono eretti con Pubblico permesso.

14. Che siano prodotte a lume Pubblico le Leggi, con le quali gli ordini Religiosi furono ricevuti nello Stato perchè vengano osservate.

Carte di [illegible]

De Ferijs in honorem Dei introductis. Rubrica 11.

Ut divinae Maiestati reverentia tribuatur et cum plerumque ex litigijs ira, odia, prava voluntates ortum habeant. Constituimus, et ordinamus quod iudiciorum strepitus in infrascriptis diebus conquiescant, et a controversijs litigantes respirent. Videlicet in festis Nativitatis Dni Nri Jesu Christi incipiendo etc. a Dominica olivarum usque ad octavam Resurrectionis Domini. Et in die Cinerum prioris cum duobus diebus praecedentibus, et cum die sequenti propter consuetudinem ius ordinarium non reddatur

Particola cavata dallo Statuto scritto, Constitutiones Patriae Foriiulii cum additionibus noviter impressis di Rubrica 11. Stampato in Venezia per Bernardino da Vitalibus il 1524. 20. settembre

Lettera di detto Sig.r Card. ... Vescovo di Brescia

A l'Ecc.mo Sig.r Gio: Pietro Priuli ed Podestà Vice Cap.o di Brescia

Ecc.za 1764

Dopo la perdita delle più sensibili riconoscenze all'Ecc. per la tanta beneficenza usatami nel decorso tempo del suo glorioso reggimento [illegible] e chiedervi venia della mia mancanza senza premura [illegible]. Gli affetti ed impulsi [illegible] a questa [illegible] quelli della mia coscienza, la quale non potendosi in verun modo accomodare agli accennamenti di [illegible] Repubbl. [illegible] e [illegible] dalle [illegible] Concili Ecumenici, e de' Sommi Pontefici mi ha spinto a questo passo [illegible] l'osservanza di leggi sante per tanti secoli, e li replicati comandi del Sig.r D. [illegible] mi tengono fermo in modo nell'obbedienza che stimerei di rendermi ribelle alla S.ta Chiesa universale, se [illegible]. A tutto ciò si aggiunga li severi vincoli de' giuramenti fatti di [illegible] e di difendere i diritti della S.ta Sede, agli esempi [illegible] di in consimili circostanze dell'Emo Arcivescovo di Milano, e del Cardinale Vescovo di Pavia, che hanno ricusato il comando alla buona dell'esibizione della Bolla in Cœna Domini. [illegible] di pace non mi sentissi nello [illegible], [illegible] il male della [illegible] [illegible] della sua Bontà, e cordiale assistenza con tutto il rispetto

Le bacio di mano le mani

Primo Giugno 1769.

Col Decreto dell'Eccellentissimo Senato

Terzo Ordine di S. Francesco.

Si sopprimono.

Montagnana, Sagiano, Pizzano, Ospizio di Santa Margarita di Verona — Sussistono Frati n.° 206, ma ne resta impedita la Vestizione, sicchè si devono affatto estinguere

Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Longuelo, Crema, e Rovato

Cappuccini si sopprimono Conventi n.° 21.

Lonigo, Arzignano, Schio, Piove, Valdobbiadene, Castelfranco, Serraval Udine(?), Asolo, Feltre, Cividal del Friul, Badia, Monteforte, Azzano, Lonbarda(?), Vescovà, Manerbio(?), Rovagna(?), Ostiano(?), Lovere, e Bongo(?)

Sussistono Conventi n.° 45 Frati in oggi N.° 1306

Frati che doveranno sussistere N.° - 704.

N.° - 602.

Riformati si sopprimono N.° 4 Conventi

Monte bello, Conegliano, Conserve(?), a Bergamo in Borgo.

Sussistono N.° 22 Conventi.

Frati in oggi N.° 798.

Frati che doveranno sussistere N.° - 492

N.° 306

Minori Osservanti

Si sopprimono Conventi N.° 22

Sant'Orsola fuori di Padova, Este, Montagnana, Santa Croce, Rigolina(?), Piove di Sacco, Barbarano, Alvarotta(?), Legnago, Sanguinetto, Cologna, Polcenigo, Cimà(?), Sarnone(?), Portogruaro, Cividal del Friuli, Gardinara(?), Campo di San Piero, Isola, Cabrio(?), Pompiano, Sagiano, Binengo(?), a Lovere

Sussistono Conventi N.° 31.

Frati in oggi fra tutti — N.° 1117

Frati da ridursi in — — N.° - 576

N.° 541

minori

Minori Conventuali di sopprimono Conventi N.o 26

Monselice, Pieve di Sacco, Montagnana, Lendinara, Rovigo, Saravalle, Noal, Palma, Portogruaro, Polcenigo, di Latisana, Cervena, Pordenone, Valcamonica, Calcinato, Gargnano, Mestre, S. Giacomo di Paludo, Rivarolo, Barbara.

Esistono Conventi N.o 14.

Ma in oggi devono esistere provisionalmente altri 6 delli sopradetti n.o 26. da sopprimersi

Frati in oggi — N.o 524

Fatti da ridursi N.o 280 —

N.o 244.

Terminano Regi B. parrocchiali, che sono soggetti [illegible]

In [illegible] 1678 15 [illegible] nella Cancelleria di [illegible] dalla Città di Udine il [illegible] Ill.mo Sig.r Quinto [illegible] coll'assistenza dell'Ill.mo Sig.r Andrea Buonalandi avendo esso [illegible] [illegible] [illegible] della medesima per avere i primi fondamenti delle fabriche più cospicue di questa Città e trovò che

L'anno 1566 fu incominciata la fabrica del Duomo con l'elemosine di particolari

L'anno 1589 furon principiate le [illegible] [illegible] dalla città e [illegible]

Abitanti in Udine nel 1703

Uomini	Donne	Fanciulli	Religiosi	Religiosi Regolari	Monache	
Duomo						
1662	970	1239	73	45	----	Tutti [illegible]
[illegible]						
790	950	763	26	22	—	Tutti 2540.
S. Nicolò						
400	786	340	27	- - - -		163 tutti 1356
S. Giorgio						
591	734	592	14	44.		66 tutti 1992
S. Pietro						
533.	620	554	34	[illegible]		99 tutti 1662.
S. Valentino						
502	554	202	29	146.		137 tutti 1444.
S. Cristoforo.						
170	203	101	15	- - - -		tutti 489.
S. Quirino						
293	405.	259.	12	313.		33 tutti 1056.
				con Serventi 6. Educande 11.		
S. Giacomo						
291	369.	173	29	26	- -	tutti 1556
Uomini summa in tutto 4432	Donne summa in tutto 5299	Fanciulli in tutto summa 3149	Preti in tutto summa 259	Regolari in tutto summa 1050	Monache in tutto summa 400	Tutti summa 13607.

600 dal principio al fine.

1562 — fu fabricata la Torre della [illegible]

1520 — [illegible] Magno [illegible] [illegible] del [illegible] [illegible] [illegible] dell'[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Minori Conventuali da sopprimersi Conventi N. 26

Monselice, Piove di Sacco, Montagnana, Lendinara, Rovigo, Serravalle, Noale, Palma, Portogruaro, Polcenigo, Latisana, Gemona, Pordenone, Valcamonica, Calcinato, Gargnano, Mestre, S. Giacomo di Paludo, Rivarolo, Barbarano.

Esistono Conventi N. 64

Dal memoriale B. 1678 15 7bre nella Cancelleria di Sopra dalli Atti di Udine si [illegible]

Ill.mo Sig.r Quinto Millana coll'assistenza dell'Ill.mo Sig.r Andrea Brunelleschi essendo esso Millana attual Deputato della medesima per aver i primi fondamenti delle Fabriche più cospicue di questa Città, e trovò che

L'anno 1366 fu principiata la Fabrica del Duomo con l'elemosine di particolari.

L'anno 1390 furon principiate le Muraglie esteriori della Città, e Presidente alle medesime era un Baldana.

L'anno 1430 Gianne da Quadruvio occupava il Loco di Popolare, come si osserva dal libro della Ven.da Fabrica del Duomo esposto in un Armaro della nuova Canc.a di Sopra

L'anno 1430 In d.o tempo erano sette Deputati cioè un Dottore, cinque non dottori, et il settimo popolare.

Piazza Contarena si chiama la Piazza di S. Giovanni.

1400 circa la Casa Scatti venne da Recanno

1442 — Cominciamento della Loggia del Palazzo Publico.

1440 — Campanile del Duomo, e quello di Castello.

1444 — Continuazione della Fabrica della d.a Torre del Duomo

1466 18 Marzo [illegible] la Campana grande del Duomo lb. 5060 in rag.e di [illegible] [illegible] soldi 6.4 [illegible] [illegible] 1.0451 [illegible] –

1445 — De palatio erigendo.

1490 Pavimento della Loggia del Duomo

[illegible] e 1550 fu principiato il Palazzo Publ.co ove si fa il Cons.o, et la Convoc.e essendo Cassiere Paolo da Laurentijs, et fu fatto venire il [illegible] Furon Provveditori il S.r Co. [illegible] Mr Ludovico [illegible], et Mr Marino de' Marini essendo mercato di vin [illegible] in suo luogo, il [illegible] [illegible] [illegible].

1576 10 Genn.o fu terminata la Fabrica, ove si fa il Consiglio

1576 10bre fu terminata la fabrica, ove si fa la Convocazione.

1510, e 1511 ~~[illegible]~~ fu finita d.a Loggia Publ.ca, et osservo esser corsi anni 600 dal principio al fine.

1562 — fu fabricata la Torre delle Ore.

1520 — Carlo Magno donò [illegible] del Friuli a Patriarchi di quel tempo
Dall'archivio [illegible] [illegible] [illegible] della [illegible] del Castello e [illegible] dai medesimo

Adi 22 Novembre 1679

i MM. RR. PP. Barnabiti principiarono a studio in questa città d'Udine nelle case vicine alla d.a Confraternità del S.mo Crocefisso con l'intervento di scolari n.o 400 circa — —

1755
Copia

Franciscus Lauredano Dei Gratia
Dux Venetiarum. Universis, et singulis ad
quos hae nostrae pervenerint: significamus hodie
in Consilio Nostro Rogatorum captam fuisse
partem tenoris infrascripti etc. Delle giurate
informazioni del Luogotenente d'Udine, dal Collegio=
gio de' X.ci Savi sopra le Xme in Ri=
alto, de' Consultori in Iure restano appoggiate
le istanze di Giuseppe Filippo Renati nato
Ebreo, poi battezzato, ora Fratello dell'O=
ratorio della Congregazione d'Udine, ten=
denti a conseguire la publica permissione
di poter disporre con suo Testamento, e rende=
re invendibile un suo Fondo di Beni [illegible]
va avere dalla vendita di Ducati trecen=
to annui, perchè con questi abbia a som=
ministrarsi gli alimenti a persone Infedeli
le quali desiderassero d'abbracciare la Catto=
lica Religione, e ciò sinchè siano instruite
e possano restar altrove provveduti sotto

Adi 22 Novembre 1679

i M. M. R. R. P.P. Barnabiti principiarono a Scuole in questa Città d'Udine nelle case vicine alla V.da Confraternità del SS.mo Crocefisso con l'intervento di scolari N.o 400 circa. — —

sotto l'amministrazione dell' Arcivescovo d'Udine pro tempore, con questo pure che il civanzo che in ogni anno vi fosse, et per detto di Preposito ultimo ad esser distribuito alli più Poveri della Città di Udine. Lodevole cosa perciò riconoscendosi una così pia dispozizione trovasi conveniente s'aggiudica la istanza nel modo esposto dal concordato ~~mem~~ ~~dimme~~ nel suo memoriale a condizione che il fondo di esso debba rimaner soggetto a tutte le gravezze ordinarie e straordinarie al Laico, come di ragione. Datum in Nostro Ducali Palatio VII Februarij, indictione IV. MDCCLV.

Marc'Antonio Busenello Seg.rio

Copia

1756. 9. 7bre. in Pregadi

Che ad onore del Sig.r Iddio siano concessi in Elemosina alli due Monasteri di Monache della Città di Udine, uno di S.ta Catarina da Siena detto della Povertà con 30. Religiose, e l'altro della Pia Casa della Convertite numeroso di altre 27. Stara quattro di Sale fra tutti due all'anno, che in Ducati importa di aggravio alla Cassa Pub.ca Lire 13. c.a annue così consigliando anche il Magistrato al Sal nell'ora letta Scrittura, con la quale accompagna pure il concorso del Conduttor annuale.

Andrian Zanarol [illegible]

Adì 22 Novembre 1679

i M.M. R.R. P.P. Barnabiti principiaro le Scuole in questa Città d'Udine nelle case vicine alla d.a Confraternità del S.mo Crocefisso con l'intervento di scolari N.o 400 circa .-

COncorsa la Sovrana esemplar Carità del Prencipe Serenissimo a favorire co' suoi replicati Decreti la nascente Pia Casa della Carità, instituita in questa Città dal benemerito edificante Religioso D. Filippo Renati a beneficio di que' Infedeli, che illuminati desiderassero di rivolgersi a Dio, ed alla Nostra S. Chiesa, non meno che a beneficio di tanti Orfani abbandonati d' ogni sesso di questa Città, e Patria indistintamente, ed inerendo alle replicate Ducali dell' Eccellentissimo Senato, che si è degnato li 7. Febbraro 1757. con generosa munificenza, a decretare per invendibili perpetuamente li Beni destinati dal Fondatore sudetto al mantenimento delle accolte abbandonate persone, e permettere li 27. Agosto 1760. l' errezione della tanto necessaria propria Chiesa, e comandare a' Nodari tutti nel dì 11. Settembre 1762. nel Caso delle Testamentarie disposizioni di render insinuata alla Pietà de' Testatori qualche Carità a questa Pia Casa, e prescrivere innoltre con più recente Sovrano Decreto primo Giugno 1763. a' Predicatori, ed a' Parrochi, perchè da' Pulpiti, e da' Sacri Altari nelle Solenni Giornate abbino a raccomandare alla Pietà de' loro Popoli le indigenze ben grandi, ed il sovvenimento di così pio utilissimo Santo Luogo.

Quindi è che inerendo Noi alle Sovrane piissime deliberazioni, che comprovano la pubblica interessatezza nel proseguimento d' un idea, e d' un opera così Santa, e secondando pure la parzialità del Nostro Zelo vivamente interessato, e bramoso di coadjuvare in ogni maniera a Noi possibile questo nascente Pio luogo, [al quale con vera spirituale consolazione nell' anno scorso fu da Noi benedetta, e posta in persona la prima Pietra) sù di cui ne imploriamo constantemente dalli Tesori sempre inesausti del nostro buon Dio li *necessarj soccorsi*, e *Celesti benedizioni*, pensato abbiamo ora di rivolgersi ancora a *Voi Reverendi Parrochi*, e Fratelli di Nostra Diocesi Dilettissimi nel Signore

Non potranno certamente, che restar commossi li Popoli, e disposti a concorrere come li scongiuriamo Noi pure con tutto il Zelo *in visceribus Domini nostri Jesu Christi* colle loro Carità verso una così benemerita Pia Casa, quando a queste rappresentanze uniscano li Parrochi le più efficaci loro, e divote insinuazioni; al che fare restano dall' Autorità Nostra destinate, e fissate in ciascun anno avvenire le solennità della Nascita di Nostro Signore, la Festa di S. Pietro, e quella di S. Michiele, perche in tempo della Messa cantata, e dopo le più vive raccomandazioni di Carità sia fatta la Cerca in Chiesa colle borse, ed avvisato il Popolo, che saranno alcuni de' più accreditati del Comune alle particolari loro Case per raccogliere secondo le Stagioni quella Carità di Formento, Legumi, Vino, ed altre biade, delle quali beneficati nel raccolto da Dio Signore vorranno farne qualche parte alla sudetta Pia Casa.

A tale oggetto si renderà necessario l' affettuoso impegno, ed attenzione de' Rev. Parrochi, cura de' quali sarà di sciegliere, e deputare al Caritatevole breve impiego due o trè de' più pratici, e divoti suoi Parrochiani per la mentovata Cerca di Biade, e Vino, per poi riporre la raccolta Carità nelle loro Case, o della Chiesa, all' accettazione, e buona custodia delle quali restano li RR. Parrochi vivamente pregati, senza alcun loro aggravio di spese, quando non fosse di loro spontanea elezione, quali dedotte per ogni caso dalle stesse elemosine, sarà il rimanente a beneficio del Pio Luogo che averà l' attenzione di procurarsi ogni ricapito delle medesime, quando dalli Sig Parrochi al detto Pio Luogo le ne sarà dato avviso.

E siccome il detto Pio Luogo nascente, e dispendiosissima Fabrica di tutto abbisogna, e può restarne fruttuosamente soccorsa con condotte, e materiali d' ogni sorta, sarà effetto della benemerita, e provida Carità de' RR. Parrochi d' insinuare a loro Popoli nelle Ville vicine di soccorrere la detta Fabrica con Sassi, e Sabioni, e nelle Ville lontane di soccorrerla con ogni genere di legnami, Tole, *robbe di Fornace*, o condotte de' medesimi, tutto tornando in notabilissimo utile di una Fabrica così bisognosa, di

e posta in persona la prima Pietra) sù di cui ne imploriamo constantemente dalli Tesori sempre inesausti del nostro buon Dio li necessarj soccorsi, e *Celesti benedizioni*, pensato abbiamo ora di *rivolgersi ancora a Voi Reverendi Parrochi*, e Fratelli di Nostra Diocesi Dilettissimi nel Signore, chiamandovi a parte delle Nostre premure, e d' una così Cristiana Caritatevole sollecitudine, interessando la Pietà Vostra, ed il vostro Zelo a favore di così santo disegno ed instituto.

Sarà perciò effetto della vostra Carità il darne dal Sacro Altare a' vostri Popoli una giusta idea di questa Pia Casa, ed il farli capire, che l' instituto, ed obbligo di questa sarà di ricoverare, ed accogliere a misura di quelle forze, che col tempo saprà donarli la Divina Providenza ogni sorta di Poveri Orfani, e Fanciulli abbandonati d' ogni sesso per custodirli, nodrirli, e provederli di tutto per educarli nel Santo Timor di Dio, e buone massime di nostra Santa Religione, e per farli imparare poi quelle Arti, e Lavorieri necessarj pel loro mantenimento, e sussistenza nell' adulta, e libera loro età, e che a questo vantaggioso Caritatevole luogo potranno aver accesso ed i loro figli, ed i loro discendenti quando permettesse Iddio Signore, che avessero a restar questi senza Genitori, e senza sostegno.

rere la detta Fabrica con Sassi, e Sabioni, e nelle Ville lontane di soccorrerla con ogni genere di legnami, Tole, robbe di *Fornace*, o condotte de' medesimi, tutto tornando in notabilissimo utile di una Fabrica così bisognosa, di tanto impegno, e di tanto dispendio.

Procedendo Noi pure, ed assegnando per ultimo anco a' Predicatori le particolari giornate, perchè al Popolo raccomandino con tutto il fervore, e maggior Zelo il sovvenimento della detta Pia Casa, a tenore de' già accennati supremi Decreti stabiliamo, che ciò debba esser fatto al solito tempo di mezza Predica nella prima, e nella seconda Domenica di Quaresima, e così pure nel secondo Venerdì, dovendo esser fatta tal Cerca colle borse in Chiesa, e non alla Porta, sopra di che li RR. Parrochi ne doveranno aver l'attenzione di dare le opportune informazioni a loro Predicatori Forastieri; ed a scanso che la Pia raccomandata sollecitudine non vada col tempo in dimenticanza sarà pure cura de' medesimi il fare, che nelle loro Sacrestie sopra Tabella in luogo patente stia sempre esposta la presente Nostra Circolare per la più esatta pontuale sua effecuzione, che vivamente a tutti raccomandiamo, ben sicuri di poterle promettere le più abbondanti Divine retribuzioni del Signore tanto in questa, che nell'eterna Vita, come le imploriamo ancora colla Pastorale nostra Benedizione.

Dat. in Udine dal Palazzo Arcivescovile li 8. *Luglio* 1763.

BARTOLOMEO Arcivesc. d' Udine.

(L. S.)

Gio: Battista Coronella Canc. Arcivescovile.

IN UDINE, Per Gio: Battista Murero Stampator Arcivesc.

[illegible] ([illegible] in [illegible] - [illegible]

Carpeneto

Monsig.r Canonico Co. Giulio Mantico cessione 1763. 30. Xbre alla Pia Casa della Carità Credito di L. 769:12 di Censi decorsi dovuti alla di lui Prebenda Canonicale dalli Consorti Tomat

Casa di Carità in Udine.

Copia

Alla Mag.ca Presid.za della Pia Casa della Carità di Udine

Colla Testamentaria Disposizione del q. Nob. Sig. Gio: Domenico Coronella mio Fratello dei giorni 31. Marzo 1797: pubblicata li 29. Aprile 1797. nelli Atti delle Sig. D. Andrea Brunelleschi Nodaro di questo Collo fu disposto a beneficio di questa Pia Casa della Carità un Legato di £. 1500: da essere estratti dopo la Morte dell'infrascritto suo Erede Usufruttuario dal corpo delli Capitali enunziati nella sud.a testamentaria disposizione verso l'obbligo però ingionto al detto Pio Luogo di mantenere in perpetuo all'occorrenza una Coronella nel ritiro di d.o Pio Luogo dando facoltà alla di lui Erede Usufruttuaria di passare per la prima volta alla nomina della Consorella da collocarsi.

Bramando quindi io sottoscritta qual Erede Usufruttuaria del Fratello giusto dietro la facoltà suespressa di avere il vitale Compiacimento di veder collocata nel numero di queste Consorelle la Giovine Orfana Lucietta Janesi ad verificare con ciò il primo Caso contemplato dall'ultimo volontà del Fratello, rivolgo perciò questo mio desiderio alla Mag.ca Presidenza di esso Pio Luogo e qualora con ... come non dubito le mie premure colle accettare la giovine ... essa Mag.ca Presid.a ... di corrispondere ... ogni anno a mani del Presidente Cassiero di esso Pio ... durante la vita mia £. 50: ... l'anno ... per il vestiario e mantenimento che servir dovranno per ... Lucietta Janesi ... dello sud.a Orfana ... Pio Luogo salva poi la ... in esso Pio Luogo ... indicato esatto di ... a beneficio di d.o Pio Luogo ... £. 1500:- dopo la mia morte.

Lucrezia Gazoldi

Sabbato 10. Maggio 1800 Udine

Riflettuto dalli Mag.ci Sig.ri Presid.i alla Pia Casa in ... il memoriale presentato dalla Nob. Sig.ra Lucrezia Gazoldi, sorella ed Erede del q. Nob. Sig.r Gio: Dom.co Coronella, e concorrendo essi a secondare

il

il plausibile oggetto proposto da essa Nob. Fra
Ignazio hanno decretato e decretando assentito
il collocamento nel numero delle N.re Consorelle
Maestre di questa Casa della Carità della Giovane
Fra Gaetano Panesi verso l'impegno assunto dalla
Nob. Fra Ignazio Gazoldi di corrispondere alla
Cassa della Pia Casa della Carità annui sc. 5
e come nel Memoriale sud. al quale &c.

Gabriele Conti Presid.

Lorenzo Mangili Presid.

Giambatta Marangoni Presid.

Francesco Rossi Presid.

Tratto dall'Originale
esistente nelli Registri della
Pia Casa della Carità
Ignazio Brunelleschi Canc.

Copia di Tomo III c. 4
... della Carità

L. D. S. A.

Adi 13. 7bre 1763. Villa di Carpeneto

Misura e stima fatta da me sottoscritto P. Pub. de Beni di ragg. del Moro dalli Eredi q. Giacomo e Fratti di Tomat posti in Pertinenze di questa Villa coll'assistenza di ... q. Franco Bertolo e di Franco q. Batta anco Bertolo ambi Zanini del Corpo di questo Commune invocato prima il Divino aiuto ho misurato, stimato e calcolato come segue e ciò sulli ... del ... Capitolo Metropolitano della Città d'Udine come segue

N.° 1 Un Prado posto in queste Pertinenze loco detto Prado di S. Canciano, che confina a levante Pietro e Consorti Zanini di questa Villa, mezzodì Martino Piacentino, ponente q. Pancrazio Zanto, ed a tramontana le Pertinenze della Villa di Pozzo ... Posseduto ... dalli Eredi q. Pietro Tomat e ... Giuseppe q. Valentino anco di Tomat, di quantità tutto Campi 2 $\frac{0}{4}$ T. 81 a ... 24 val ——— L. 4821:9:9

N.° 2 Pezzo di Terra detto Braida di Cortelez A. A. che confina a levante Prado di ragg. di Valentino Centurato mezzodì diversi particolari e Giacomo di Filippo ... Cav. q. Michiel ... di Campoformido ed alli monti le Pertinenze di Campoformido di quantità di C. 13 $\frac{1}{4}$ T. 33:4 a ... 24 val ——— L. 7845:15:6

Il qual pezzo di Terra è posseduto ... unito da Giacomo e Franco Fratti q. Valent. di Tomat

Prima summa L. 12721:1:3

N.° 3 Altro Pezzo di Terra A. A. detto pure il Cortelez ivi contiguo verso mezzodì, che confina a levante Prado di Valent. Centurato

Centurato q. Zuane, mezzo di Giacomo di Filippo q. Vincenzo pon.te parimente ed alli Monti quarti vag.e ed pezzo reg.to stt.o 2 sollito di quantità di C. 3/4 t.e 76 p.i 17½ o p.i 25 val. — — C.i 121 — : 13

Possesso dalli Eredi q.m Pietro Tomat ora D.a Caterina ed figli

stt.o 4 Un Pezzo di Terra A. H. loco d.o in Vila di Campo Formio che confina a lev.e strada pub.a, mezzo di diversi particolari pon.te con Valent.o di Filippo q. Mattia ed a tram.a D. Zuane vel. q.m Pietro di Giusto Solini. Possesso da Giuseppe q. Valent.o Tomat di quan.tità di C. 1 1/4 t.e 195 : 13 o st.li 30 val. p.i 445 : —

stt.o 5 Un Pezzo di Terra Ar. chiamata Braida di Quarnarie che confina a lev.e parte li Eredi q. Dom.co Fabro, e parte Zuanne di Giusto, mezzodì Eredi q. Vincenzo Centurato, a pon.e parte Gioseffo q. Lenardo Cossio parte D. Zuanne vel. q. Pietro di Giusto, et parte Valent.o Centurato q. Zuanne, et a tram.a D. Zuanne antedetto vel. di Giusto sol. — Possesso dalli Eredi q. Pietro di Tomat di quantità di C. 13 0/4 t.e 62 : ½ o st.li 20 val. p.i 61 : 4 : 16
Povolo di Limone per sé val. — — : 1 : 10

Som.a Summa p.i [127] 13 : 7

stt.o 6. Pezzo di Terra A. H. chiamata Selva sive metà di Selva conf. a lev.e la Selva, sive Comunalgna, mezzodì Giacomo di Filippo q. Vincenzo, pon.e Ered. di Sebastiano Brazzoni, et alli monti parimente sol.

Possesso dal Dom.co q. Fran.co Pantz in virtù di Compra fatta dalle mani di q. Gioseffo q. Valentin Tomat già circa quattro anni fa il prezzo di p.i 10 : ed è di quantità C. 1/4 t.e 78 : 4 o p.i 40 : — val. — — — p.i — 13] 1 : 17½

stt.o 7

N.° 7. Un Pezzo di Terra Ar: nudo chiamato in Aurche conf. a Sera strada, mezzodi diversi particolari, ponente strada consortiva, ed a Tram.na Giacomo di Filippo q. Vicenzo salv.
Possesso dalla d.a Cattarina rel: q. Pietro di Tomat e suoi figli, ed è di quantità Campi 1 3/4 pe 175:4 o S.di 245: val S.di 312 5:12

N.° 8 Un Pezzo di Terra chiamato Vinzza in d.e pertinenze conf. à Leva: col Beneffizio dal N. Piovano di Caneva, mezzodi Gio: Pr. Zanino di Fabro q. Ant.o pon. strada Consortiva et ai Monti, heredi q. Vicenzo Canzurato salv.
Possesso dalla d.a Cattarina rel: q. Pietro di Tomat di quantità di C. 1 3/4 p. 155:1 S.di 100 val S.di 162:4

S.di 712 1:14

N.° 9 Pezzo di Terra A: N. chiamato in Via di Porsaldello in pert. Pinezze che conf. à Leva: W. Ant.o di Bortolo q. Tram.a, mezzodi Valentino di Filippo q. Franc.o, pon. Via di Porsaldello, Tram.a strada publica, ed a Tram.a Lucia Strazzoni — Possesso da Valentino W. Strazzoni hebbe acquistato da Franc.o di Filippo q. Matteo di Tomat di quant.a di C. 1 1/4 pe. 21:34 S.di 90 val — S.di 386 1:13

N.° 10. Pezzo di Terra Ar: nudo e Perzinezze chiamato in Via Morta che confina à Leva: strada publ.a mezzodi Rdo. D. Ant.o Fanelutti, pon.e strada Consortiva ed a Tram.a Dom.co q. Andrea Fanelutti salv. — Possesso dal W. Bernardo q. Matteo Venier da lui acquistato da Giosetto q. Valentino di Tomat già anni X.mi circa, S.di 16: ed è di quantità di Campi

di C. 1 $\frac{0}{4}$ t. 85. a S. 32: val — (d. 35) 1:1½

N.o 11 Pezzo di Terra Ar: Nu: chiamato il Runchi, che confina à leva strada consorti à mezzodi Cal. Sr. Brazzoni, pon. parimente ed alli monti diversi parti colari di ..., sotto di quantità di C. $\frac{2}{4}$ t. 192: a S. 36: val — D. 26 51:14

Sommano D. 99 24:18

Posseduto da Catt. vel: q. Pietro Tomat

N.o 12. Una Braida Ar: piantata chiamata la partita di rag. e di Gio. Giosetto, e ... fratelli q. Valent. di Tomat ... che confina à leva stradello consortivo mezzodi Rdo. D. Ant. e consorti ... pon. Giuseppe di Bertoli q. Nicolò ed a tramontana Zuanne Morgut q. Bernardino sotto di quantità C. 2 $\frac{3}{4}$ t. 184 a S. 44 val — D. 108 3:14

In cui vi sono Arbori Vidigati a frutto N.o 52

N.o 13 Pezzo di Terra Ar: Nudo chiamato la Stradotta, che confina à leva strada da. Stradotta mezzodi Sig. Santo Cosoli di Udine pon. Giuseppe Pittino di ... ed à Tramon. Pietro di Bertoli q. Giuseppe sotto di quantità di C. 1 $\frac{0}{4}$ t. 205 à S. 36 val — D. 44 4:12

It. due Pezzi di Cimon Giovani val — 9 12: —

Posseduto da Giuseppe q. Valentino di Tomat.

N.o 14. Un Pezzo di Terra Ar. nuda chiamato

chiamata sotto Ruz, che confina
a lev.e parte d.a Chiesa di q.ta
Villa e parte il Commune, mezzodi
s.r Pietro Michieli di Campolongo
pon.e Ant.o q. Giuseppe Zanellato
et a Tram.a Heredi q. s.r Carlo Fabrizio
d'Udine, sono di quantità di C. 1 2/4
d. 190 a d.ti 130 ——— d.ti 89 L 1:12

5.ta summa d.ti 244 L 5: 6

Possesso da Giuseppe q. Valent.o
di Tomat.

N.o 15 Un Pezzo di Bearzo, Cortivo,
Casa e Campetto arativo posto in
questa Villa senza comprendere
il valore delle case che solo
fondi, che confina a lev. strada publica
mezzodi Zuanne q. Bernardino
Marzut, pon.e Campagna et a Tram.a
Consorti Bertoli su di vag.e Pierantino
di quantità di C. 2/4 d. 150 a d.ti 80
il q. val ——— d.ti 54 L 2:—

Il qual fondo viene posseso da
Giuseppe e Fran.co Fratelli q. Valent.o
di Tomat e da d.a Cattarina Ved.a
q. Pietro Tomat tutti di q.ta Villa

Riporto | Prima summa d.ti | 127 L 1: 7
| 2.da | 127 L 3: 7
| 3.za | 99 L 4: 18
| 4.ta | 77 L 1: 14
| 5.ta | 244 L 5: 6

Summa valor de Beni d.ti 668 L 5: 18

Nel Nome del Signore

Giorno di Venerdi 20. Gennaro 1764. in Udine in Casa dell' infrascritto Sig.r Renati. Presenti Franc.co Pasqualino di q. Dom.co del Borgo d'Aquileja, et Antonio q. Dom.co Gorasso di Bazzabella ecc.

Conoscendo il Commune e Uomini della Villa di Carpeneto di non poter esimersi dal pagamento delli decorsi affitti di cui sono andati debitori Giorgetto q. Valen.n Eredi q. Pietro e Bortolomio detti Comuti et Eredi q. Giacomo e Natto di Tomat di d.a Villa verso il R.mo Capitolo Metropolitano di questa Città, sive R.mo Ill.mo Monsig.r Co: Giulio Mantica Canonico sop. li Beni Feudali Canonicali esistenti in d.a Villa e pertinenze, sopra parte de quali in forza degl'atti dalla lui favore seguiti hà anco praticato col mezzo del Sig.r Gio: Bat.a Porsini Pub.co Perito l'eccorporazione li 13. settembre prossimo passato come di rag.e del Mag.o Feudale sotto li gati dalla Partita del Commun sud.o. E però ha fatto instanza il sud.o Commune allo stesso Monsig.r Conte Mantica Can.co Perito senza pregiud.o degl'atti sud.ti condiscendo ad accordare il pagamento di detti decorsi che ascendono a D.ti 1160 : 11 oltre le spese sino l'anno 1762. in rate convenienti, e niente restio alle essendo concorso detto R.do Conte Mantica, e sotti a congregatione sono però stati stabiliti li patti e le condizioni seguenti.

Primo Il R.mo Sig.r Co: Mantica med.te il R.do Sig.r D. Giuseppe Renati di lui Procuratore come da Procura 13. Xbre 1763 negl'atti del Sig.r Giuseppe Ant.o Pitorio Nod.o di q.ta Città cede e rinuncia li 13. pezzi di Terra descritti in detta eccorporazione che ascendono al valore di D.ti 1124 : 16 ... al sud.o Commune qui pnti q. Valentino di Filippo Degano attuale q. Gio: Martino Piacentino e q. Ant.o di Bertolo pnti et accettanti in nome del loro Commune a tal oggetto destinati colla parte presa nella loro Vicinia li 15. Gennaro corr.te rogata dal D. Giuseppe Bertoli Nod.o ... esser unita alla parte del Terreno sud.a Villa ...

sud.

2do. Confessarono il sud.o Commune ned.e d.i Rovurati
vero e reale il debito di ducati dovuti dalli
sud.i Tomat de quali il sud.o Commune è risponsa=
bile per le cose seguite oltre l'essersi assoggettati
alla prestaz.e annuale del Censo nelle misure
importate da d.a Partita che corre al nome del
Commune ne publ.ci registri hanno promesso di
soddisfare la summa de suoi d.ti decorsi nelle se=
guenti Rate. Cioè esborsarono in parte ducati cento
d 100:– al S. Giacomo di Luglio promettono contar
altri d 100:– e così al d. S. Catterina pur prossima
ventura promettono contare altri d 100: et il
saldo, supplimento del debito sudetto al S. Gia=
como di Luglio 1765, e non effettuando il d.o
saldo contentarono che sia la summa restante le
cavasse il pro' nella ragione di 5 per 100, et espressa=
mente nel caso di diffetto di una, o più delle
Rate promesse s'intenderà che tutte queste alle
convertite il pro' e ciò senza alcun pregiud.o anzi
con piena riserva di tutte le loro azioni e
ragioni contro li Fratti e Consorti Tomat fatto il
sud.o debito di decorsi come per l'assunzione di
pagare il Censo annuale che doveranno in avvenire
con puntualità corrispondere come promissero.

Resti dovuti dalli Consorti Tomat di Carpenedo alla prebenda
del Ill.mo e R.mo Monsig.r Can.co Co: Giulio Mattea

1750.
Pro d. Fran.co Tomat resta
Debitore quest'anno in sua
specialità nella solidarietà colli
altri Consorti Tomat come appare
in Registro @ 46.
Il sud.o paga Formento st.a 01:2
Avena " –:13½
Sorgoturco " –:4

Resta d 30:–

omissis

@ 141. 222

Con Procura 30. Xbre 1763. di mano del q.m Sig.r Giuseppe and.a Pelosio de Zerafini Nod.o Collo il Sig.r Pub.: e pred.o Monsig.r Co: Giulio q.m Co: Franc.o Manfred Canco del Metropolitano Capitolo di q.ta Città creò Procurat.e Generale e Commesso il Rev.o D. Giuseppe Filippo Peroti ed il Carico accettante a nome d'esso ...

Sig.r ... di Valento ... q.m Pietro, e Bortolomeo ... Giacomo e fratt. di Tomat della Villa di Carpeneto ... pagamento ... Consorti di Tomat ... della Prebenda ...

... di Giustizia ... quello ... conseguire ... infernare

Cedo io sottoscritto il Limosina al D. Filippo ... a beneficio della Fabbrica ... di q.ta Città tutto il Credito ... dalli Consorti di Tomat di Carpeneto ... Prebenda ... Luglio ... 1763; ... in fede di che mi sottoscrivo ...

Giulio Manthae Can.co

Noi Marco Contarini ... Luogot.e Gnale della Patria del Friuli

Ad istanza del R.mo Capitolo Metropolitano di q.ta Città sive Pub.: e pred.o Monsig.r Can.co Co: Giulio Mantica ... intimato a q.m Giuseppe q.m Valento ... Eredi delli q.m Pietro e Bortolomeo ... ed Eredi delli q.m Giacomo e fratt. Tomat della Villa di Carpeneto ... pagamento ...

affitti di ...

effitti di Corte sive Censi in summa rilevante
Dovuti sopra li Beni che ricorrevano con detto
perpetuo dal Commune di d.a Villa indi per
essi ricorrenti con l'Investitura 14. Mag.o
1715. con quiete ed.[illegible] carica dell'obbligo over con
effetto soldato il Con debito del Sig.r di Gen.i 3.
[illegible] certi altrimenti prestato d.o Sig.r destino d.i
[illegible] Tomat stati avanti di Noi [illegible] giorno
[illegible] d.o Sig.re a veder previa la Confes.e
[illegible] della Sig.re dichiarar che a [illegible]
[illegible] dell' Ill.e Sig.re Guido Conte Fipola [illegible] dallo
R.mo Capitolo sive N. Co: Montica per Corentico
possesso previa Liquidazione altre [illegible]
zione di tutti de Beni Censiti quanti siano suf-
ficienti al pagamento di d.i restanti affitti
di Corte, far conceder e dichiarar pronunz alli

Adi 16: Luglio 1763.

Benvenuto Benvenuti
Nod.o ai Feudi

20. Luglio 1763.
Rif.to la Cant.a fatta da Gio: [illegible] Gio: Batta
[illegible] Vino di [illegible] di Zugliano
oppo il Nod.o Carlo Coduti Nod.o in Zugliano

Copiato/ In Tomo III f.° 12 @ 141.

Della Carta del Pio Loco della Carità

Carpenedo

1763. 30. Xbre. Cessione fatto alla Pia Casa della Carità dal Molto Ill.e Rev.mo Monsig.r Co. Giulio Monticoli di un Credito di £ 765:12 di censi decorsi dovuti allo di lui Beneficio Carnovale dalli Consorti Tomat.

1763. 13. 7bre. escorporazione per pagamento del sud.o Credito.

1764. 20: Gennaro Scrittura con cui vengono cessi li Beni escorporati al Commun di detta Villa verso l'obbligo di soldarin detto il sud.o debito, e in mancanza del pagam.to di pagar il pro nella rag. del 5 per %

1764. 20. Gen.o contorovno	£	100:—
16. Luglio contorovno	£	100:—
1765. 24. Gennaro	£	100:—
1767. 10. Marzo	£	100.—
Giugno	£	60:—
1772 7 bre 7bre	£	100:1
1773 20. Mag.o	£	40:—
1774. 21. Mag.o	£	203:—
	£	703:1

Nolo di Cavallo	£	5:—
Misura de campi per 2	£	11:—
Giornate 2	£	22:—
Messe in Uomini Assiste	£	4:10
Giornate per far le Rate	£	22:—
Estesa di Carte N.o 7	£	10:10
summa tutto	£	75:—
Per l'operazione de Consorti Tomat	£	40:—
per la spesa Ragio	£	35:—

Noi [...] III

Inerendo alle cose giudicate a favore del R.mo Capitolo Metropolitano di questa Città sive Ill.mo Ecc.mo Monsignor Co: Giulio Mantica suo Canonico e contro Gioseffo Valentino Eredi q. Pietro Bortolamio suoi Consorti ed Eredi delli q.m Gio: Giacomo e fratelli Tomat di Cavienesco ... in atti del sottoscritto Nod.o ... a detti Tomat e suoi Domestici ... altro occoresse al qual ... sotto pena di [...] 50 cadauno e corporali ad arbitrio ... più oltre ingerirsi nelli Beni ... col mezzo del Pub.co ... Parini in quelli ... a libera disposizione di d.o R.mo Capitolo ... Monsignor Co: Mantica, e di chi ... Aliter ...

Udine li 19 9bre 1763.

Nicolò Contarini Luog.te

Benvenuto Benvenuti Nod.o ...

Venerdì 25 9bre

Relazione dello ... di Gio: Gioseffo Balbusso di Zugliano alla Casa di Gioseffo Tomat e Consorti med.te sua Moglie

6:
co
eano
ttorto
ge
vali
lli
ine
[illegible]
rem
[illegible]

NOI GIO: CORNARO

Per la Serenissima Repubblica di Venezia &c.

Luogotenente Generale della Patria del Friuli.

SOpra li ricorsi di Giuseppe Filippo Renati istitutore del Pio Luogo, che qui và erigendosi sotto il titolo della Carità, destinato con lodevoli oggetti di Religione, e di pubblica utilità a educazione, e ricetto delli Orfanelli, emanarono Supreme Ducali dell' Eccelso Consiglio di Dieci 22. Maggio 1762. inibitive a chiunque il prendersi ingerenza, senza il di Lui assenso, in esso Pio Luogo, o in qualunque altro modo il recar molestia, ed impedimento ad esso Renati; e successivamente presentatosi egli per lo stesso motivo con altro Memoriale all' Eccelso Tribunale, fu a seconda di Lui istanze con susseguenti Ducali 11. Aprile 1763. prescritto a questa Carica d'invigilare all' osservanza delle precedenti deliberazioni, risoluta volontà essendo, che abbia esso Renati a godere sicura quiete, e tranquillità nell' esercizio delle caritatevoli sue applicazioni.

Continuando però tuttavia nuovi ricorsi del benemerito Istitutore, che anno giustamente commosso l' Eccelso Tribunale, col presente esecutivo di recenti ossequiate Ducali 24. Settembre pross. pass. facciamo universalmente noto riconfermato il sentimento degli Eccellentissimi Signori Capi precessori, e precisa essere la volontà pubblica, che l'emanato comando riportar abbia l' inviolabile esecuzione, sopra la quale si sarà spezial cura la Carica di vegliare a tenore delle commissioni, che le sono appoggiate nelle ultime precitate Ducali; In quorum &c.

Udine 6. Novembre 1764.

(*GIO: CORNARO Luogotenente.*

Il Canc. Pret.

In Udine, per li Gallici alla Fontana Stampatori Camerali.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] dove la [illegible]

[illegible]ono molte mature considerazioni in adempimento del Decreto [illegible] caduti
donate dalla conferenza del Magistrato et Aggiunto [illegible] ed [illegible]
[illegible] ad quel [illegible] per compendiare in un articolato [illegible]
[illegible] economico Governo [illegible] Francescani [illegible]
[illegible] e gl' interessi [illegible] contrasti con [illegible] mente [illegible]
[illegible] tutti quei tratti che dovevano determinare [illegible]
[illegible] questa [illegible] giusta e [illegible]
[illegible] di [illegible]

[illegible] dunque [illegible] venute [illegible]
[illegible] accompagnata [illegible]
Conventi del d.o Ordine, con l'esatta esecuz.e sua s'introduca in essi quella carità [illegible]
e conformità [illegible] conveniente alla [illegible]
[illegible] con [illegible]

[illegible] rimedio di non minor [illegible]
[illegible]
Providenze.

[illegible] avimento [illegible] sommma di [illegible]
[illegible] quattro [illegible]
[illegible] e da seguite alterazioni [illegible] dall'Aggiunto [illegible]
in q.to deposito [illegible] alla [illegible] Offizio [illegible] agli Ori et Arg.ti [illegible]
[illegible]
[illegible] tutti [illegible]
[illegible] di eguale comune, miglior trattamento de' corpi si riferiscano è opportune
[illegible].

Da questo giusto [illegible]
[illegible] alla [illegible], ed in essa parimente tutto quel più, che rimane in mano
a misura della mancanza [illegible] a peso dalle rispettive famiglie dell' Ord.e stesso
[illegible] il numero totale degli individui [illegible]
[illegible] 1764 [illegible] quanto alla
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Decreto, con [illegible] frutto ed edificaz.e [illegible]

quella notte

[illegible] [illegible] a [illegible] per [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
numero de' [illegible] componenti la famiglia [illegible] con [illegible], [illegible] [illegible] e [illegible]
[illegible] [illegible] ancora l'obbligo delle messe [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] sempre
[illegible] non [illegible] [illegible] adempito l'obbligo di tutte le messe istesse o per la riduzione [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] a quelle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], in quelli [illegible] [illegible]
la [illegible] nel [illegible], [illegible] [illegible] il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
farsi supplire di altri sacerdoti corrispondendo la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], come quella che [illegible] [illegible] a tali [illegible] [illegible] le [illegible] delle [illegible] [illegible]
[illegible] nuova progressivamente si [illegible] all'annua somma di [illegible] 195.

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mancante [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] modi già [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] occasioni

7. Agosto 1770

In [illegible]

Al Sommo Pontefice Clemente XIV in Pregadi

Il Breve spedito col nome rispettabile della Santità Vostra in data 28 Ottobre p.p. fu ascoltato da Noi con quell'ossequio profondo, che corrisponde alla nostra Ereditaria divozione verso la Santa Sede Apostolica, ed alla grandezza del filiale attaccamento che professiamo alla Sua Sacra Persona. Ma nel momento stesso siamo ancora non poco rattristati nel comprendere dal Breve istesso, che siasi tentato dall'industria altrui di sorprendere la pietà dell'animo suo e di oscurare la condotta nostra; Verissimo invero motivo di cordoglio gravissimo, se nella condotta medesima non si ravvisasse chiaramente la giustizia delle prese deliberazioni, e l'oggetto della mente nostra in ciò seguendo le saggie massime de' nostri Maggiori di [illegible] da novità perniciose, e dall'invadere i giusti diritti, che sono propri della Chiesa e del Primato Apostolico. Gli [illegible] fondamenti della Podestà legislativa sopra i quali essa si fondano, sono benissimo noti alla Santità Vostra, che dalla stessa Podestà legislativa riceve il suo [illegible] anche la Parte 7. Settembre dell'anno corrente, come tutte le altre [illegible], come quello di richiamare a' propri oggetti la Podestà ordinaria de' [illegible]. Si ricorderà anche che tali erano i di lei sentimenti quando con tanto merito, ed edificazione de' studiosi [illegible] nella Università di Padova. Senza questa Podestà legislativa nella Repubblica [illegible] sarebbe imperfetto ogni Governo, e resterebbe esposto a tumultuose vicende, insieme col servizio di Dio, la quiete de' Popoli e la sicurezza degli Stati.

Tranquilli noi su questi principj non possiamo se non fermamente tenerci e riporre la rispettosa fiducia che la Pietà insigne della Santità Vostra ascoltando i consigli dettati del suo interno discernimento, e non il linguaggio di [illegible] adoprerà ogni arte per avvedersi [illegible] per deporre le sue agitazioni, e per ravvisare con animo più sereno queste rettissime deliberazioni [illegible] economico bene [illegible] Providenze emanate.

Siamo pure nella [illegible] certezza che gli Ecclesiastici di ogni grado considerando i primi [illegible] contratti con la nascita prefissi dalla Divina Ventura [illegible] disposizione [illegible]

condotta corrispondente alla santità della vita che professano, e non saranno per distaccarsi giammai da quegli atti di doverole obbedienza, che hanno prestata alle Leggi nre, e delle quali il Senato ad onta d'ogni tentativo tenne cura sempre, e la terrà egualmente in progresso che sia inalterabile, ed esatta la esecuzione. Degnandosi pertanto la S. Vra di bilanciare le cose col solo occhio di sua equità, e rettitudine, potrà certamte riconoscere, che la Religione il Dogma e la pietà del costume restano nella perfetta loro integrità. Per tutti qsti motivi confidando Noi in Dio Nro Sig.; Dio di verità e di giustizia rivolgiamo a lui li fervidi Voti nri, perchè si dileguino le cause, che tengono in afflizione la sua Chiesa e che minacciano pur troppo gravi conseguenze; mentre protestando la Nra perfetta osservanza, e filiale attaccamento alla S.ta Sede, alla Beatitudine Vra con la maggior sommissione bac. li SS. Piedi

D. 7 agosto 1770

Soppressione

Da' P.P. Domenicani

della Provincia Veneta

Este

Roncaglie

per ordini

Zeriago

Castel Baldo

Rovigo

Salvarosa

S. Vito del Tagliamento

Provincia

di Lombardia

Chiozza

Padova alle Grazie

Brescia S. Clemente

Colognà

Orzi Novi

Detti Osservanti

Pellestrina

Rosazzo

Valvasone

S. Daniele

Pordenone

Carmelitani

della Provincia Veneta

Barbiago.

Cavea

Desenzano.

Cortolengo

Udine

Detti della Congregazione

di Mantova

Giudecca

Collalto

Rai

Bariano

Sorbago

S. Felice di Salò

Butinga.

Conventi di Domenicani della [illegible] Senese

N° [illegible] si sopprimono N° 4

[illegible]

N° 174:

[illegible] in oggi

che dovranno sopprimersi sono [illegible]

[illegible] N° [illegible]

e [illegible] N° [illegible] N° 109

N° [illegible] N° [illegible] 10

Conventi di Domenicani della [illegible] N° 113

N° 5

[illegible] primono N° [illegible]

[illegible] oggi

[illegible] che dovranno sopprimersi sono

N° 110

Sacerdoti N° [illegible]

e Laici N° [illegible] N° 156

N° [illegible] N° [illegible]

Conventi di Domenicani dell'Osservanza N° 10.

si sopprimono — — — — — — N° 5

[illegible] in oggi — — — — — N° 201

[illegible] che dovranno sopprimersi sono

Sacerdoti — — N° 94

N° 24 N° 1[illegible]

e Laici N° 1[illegible] N° [illegible] 73

Conventi di [illegible] Calzati [illegible] N°

[illegible] Senese

N° 3

si sopprimono — —

[illegible] in oggi — — — — — N°

[illegible] che dovranno sopprimersi [illegible]

[illegible]

[illegible] Sacerdoti N° [illegible]

N° [illegible]

e Laici N° 1[illegible]0 N° 1[illegible]0.

Conventi della Congregazione di [illegible] N° [illegible]

N° 7

si [illegible] — partono

N° [illegible]

Conventi de Carmelitani Scalzi N° [illegible]

[illegible] [illegible] in oggi

Dovranno [illegible] Sacerdoti [illegible]

[illegible] N° 1[illegible]0 N° 1[illegible]0

N.° 10 [illegible]

[illegible] per il [illegible] di S. Fran.co [illegible]

attual Famiglia.

Sacerdoti n.° 13.

Laici n.° 4

In tutti n.° 17. che si ridurranno in seguito

Sacerdoti n.° 10.

Laici - n.° 4.

In tutti n.° 14

N.° 1

Oltre le rendite naturali del sud.o Convento vogliamo con grazia le altre del Convento soppresso di Porto [illegible], e di questo per soggetto di [illegible] con li obblighi di Messa alle stesse annesse.

N.° 2

Dal corpo di esse Rendite [illegible] pagati al Convento di [illegible] divisi in Rate quattro anticipate principiando primo Feb.o 1764. M.V. [illegible]

P.° Feb.° M. 13 cioè anticipati [illegible]

P.° Maggio M. 13 sim.e - - - - - lo stesso

[illegible] Agosto lo Stesso.

P.° [illegible] lo stesso

N.° 3

A qual [illegible] di [illegible] l'obbligo di celebrare [illegible] con li obblighi del convento [illegible] di [illegible] dal convento di [illegible] di [illegible] in [illegible] le rade dell'officiatura, la quale dovrà aver principio adì primo Feb.o 1764. M.[illegible]

N.° 4

Onorarj stabiliti che avranno il suo principio p.° Feb.ro 1764. M.V.

Al P. Guardian [illegible] 120.

P. [illegible] - [illegible] - 45:

[illegible] [illegible] 136:

[illegible] [illegible] 14

[illegible] [illegible]

[illegible] - - [illegible] 100.

[illegible]

N.° 5

Per mantenimento d'ogni individuo Capolare cioè Pesce, Pane, Vino, Legna ed altro simile £ 37:—

Arricio ad ogni Guardia vasio £ 3.0:—

Simile ad ogni Laico Terziario di d.° £ 24:—

Il tutto principiando li 1.° Aprile 1769 M.V.

N.° 6

Nella Spese diverse sostenute dal M. R.° P.° L.° pagarano il d.° Convento annualmente £ 466 £ 2: divise in quattro eguali rate posticipate principiando 1.° Febb.° [illegible]

N.° 7

Nella Cassa suddetta pagaranno ogni anno, che principiano 1.° Febb.° in quattro rate posticipate £ 550: servir.° di mantenimento e Vestiario nel suddetto P. Fra.co Capelli — — Ambrosini

D. 27. Gen.° 1769 M.V.

Tratta dal Libro esistente nell'Uffizio Inq.re da' Sig.ri Provveditori et ag.ta [illegible]

Antonio Paolo Rizzi Rag.to

Copia

Decreto

1769. 30 Xbre In Pregadi

Dopo molte mature considerazioni in adempimento del Decreto di
questo Consiglio Primo Giugno caduto donate dalla Conferenza
del Magistrato et Aggionto sopra Monasterj, e dalla straordi=
naria Deputazione ad Pias Causas, per comprendere in più
articolate, e esaminazione le cose deliberate intorno l'Econo=
mico Governo della Famiglia de' Francescani Min: Conventuali,
e dopo le molte sollecitudini, e gl' indefessi studj contribu=
iti con singolar merito dall' Aggionto per riscontrare fonda=
tamente tutti quei fatti, che dovevano determinare li
Consigli della Conferenza per formare d'essa questa in=
novazione esibita giusta le pubbliche aspettazioni consi=
stente che si è intesa dalla lettura di contenuti articoli.
Spiegando i dunque piena laude alle benemerite precedenti discussioni
tenute dalla Conferenza istessa nel proposito approva in ogni sua parte
la accompagnata Scrittura; affinchè diffusa come esprime in tutto
li sudditi Conventuali del d.o Ordine con l'esatta esecuz.e che si in=
troduca in essi quella invariabile uguaglianza, e conformità, che
quanto conveniente alla quiete, e regolata disciplina dell' Istituto
Claustrale, sia del pari con sentimento, lavoro, e forze inspirata
dagli individui, che la compongono.

Questo grandissimo, di non minor commendazione si riconoscono, se le cose
enunziate nella suddetta scrittura, come pure tutte che sendo
no esse oggetto delle Pub.che materie contemplate nelle innovazioni
[illegible] [illegible] Providenze.

Quindi di consentimento della Conferenza, questo Consiglio delibera, che
li Capitali in Summa di D.ti 9950 [illegible] ^ siano nel Summo passare nel=
la detta Cassa Censi ed in essa parimenti tutto quel più, che rimane
in mano a uopo della vacanza delli redditi esistenti a peso della
ve nuova Famiglia dell' ordine stesso.

Rigettato come, li del mentovato Decreto p.o Giugno il numero totale degli
individui, lasciando conseguentemente a massima prefissata dalli altri
interiori:

anteriori Decreti, [illegible] [illegible] [illegible], quanto alla permanenza di quelli che non sono di naturale famiglia di alcun suddetto Convento. Si delibera inoltre, che li suddetti [illegible] [illegible] [illegible] e nella summentovata Provincia, e [illegible] figliati in [illegible] di S. Antonio non possono [illegible] ne [illegible] così [illegible] al [illegible] dei [illegible] nè suddetti Conventi della [illegible], [illegible] se non [illegible] avranno innanzi al [illegible] sopra Monsignore una dimora di continua di anni 15. dopo la loro [illegible]zione, e gli altri [illegible] figliati quella [illegible] continua di anni 20, [illegible] il solo P. Penitenziere di Udine che [illegible] motivo di [illegible] le [illegible] linguaggi con [illegible] di quel [illegible] [illegible] con molto frutto, ed edificazione e [illegible] il [illegible] [illegible] in [illegible] parte.

Nè [illegible] Conventi di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] delli altri Conventi [illegible] in proporzione alla [illegible] numero dell'individui componenti la Famiglia [illegible] con [illegible]zione, che [illegible] Convento [illegible] [illegible] [illegible] della [illegible], onde [illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] non [illegible] essere adempito [illegible] obbligo di [illegible] la [illegible] [illegible], e per la [illegible]zione del [illegible] dei Religiosi Conventuali, a quello stabilito, e per motivo [illegible] di lunga malattia, o di [illegible] non [illegible] e per altre [illegible] cause e ragioni. In questi casi stabiliamo [illegible] del Decreto che il [illegible] ad [illegible] sopra Monsignore [illegible] [illegible] [illegible] di altri Sacerdoti [illegible] [illegible] la conveniente [illegible] coi denari [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] che [illegible] [illegible] a tale [illegible] [illegible] [illegible] della [illegible] nelle quali si [illegible] [illegible] si [illegible] alla [illegible] [illegible] di [illegible]

E quanto al Convento di [illegible], che per [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] la mancanza in [illegible] [illegible] la [illegible] [illegible] della [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] sopra Monsignore [illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alle antecedenti occasioni —

Clemens PP. XIII.

Dilecti Filii, Nobiles Viri, Salutem, et Apostolicam Benedictionem. Cum ad nos delatum fuit
Edictum de Regularibus, quod [illegible] die proximi elapsi mensis [illegible] edidistis, inopinatum et adhuc inau-
ditum, re plane perculsi cogitare coepimus quonam tandem Vestrum ipsud in Ecclesiam novanda-
rum rerum studium sit evasurum. Ac profecto rejicientes animadversiones, quas multa
deinde his annis Pontificatus nostri orta [illegible] Nobis Ecclesiae [illegible] et oppressa; [illegible]
jura Apostolicae Sedis; Privilegia, ac [illegible] [illegible] jurisdictio; Ipsa in discrimen adducta
Religio, quam sustinetis in ipsa Urbe Vestrae Ditionis principe, non Schismaticis [illegible] pro-
miscuam. De quibus sanciendis injuriis inanitas adhuc ad Nobilitates Vestras nostrae
sunt delatae querelae. Quod quidem gravem affert Fidelibus offensionem, magnamque
admirationem habet, nulla in re. Vos Ecclesiae satis [illegible], quasi nulla Vobis cura sit
de Vestrarum Animarum periculo. Nunc vero ex iis, quae magno aeternae Salutis Vestrae
detrimento commisistis, in alium Saeculum Studio novarum rerum abrepti contigit
Vos impegisse. Cumque Respub.[ca] Vestra eundem ipsam a novitatibus semper abhorruerit
Vos contra, saepe antea multa in Ecclesiam nova invexistis, et nunc magnum quiddam
aggressi estis, ac plane incredibile contemptique Legibus, quas in Sacrosanctis suis
Sanctis Conventibus, adspirante Spiritu Sancto dedit Ecclesia; [illegible] ex improviso
commovistis, quantum ipsa opadet, summam in Regularibus Ordinibus [illegible], rerum omnium
commutationem sed variis in tota Ditione Vestra illorum Ordines [illegible] extinctionem. Quae
quam graves effectus eo tempore, creat in Ecclesia, jam nunc [illegible], ac [illegible]
[illegible] [illegible] etiam in Respub.[ca] Vos ipsi videntis. Haec cum denique
spectare Vestrum illud Edictum facile quivis prudens intelligit. Quod si nobiscum [illegible]
animus fuit, ut reformaretis Regulares Ordines, quos ejusmodi esse [illegible], non ad Laicam
Potestatem omnem medendi malis, nec intelligendum [illegible] postea, quae adhibenda ipsa
remedia constituistis, sed eos Ordines traheret ad interitum [illegible]. E quibus tamen
pia institutis, et recta [illegible] multum in Ecclesia Dei splendoris, et utilitatis oriri
Tridentina Synodus censuit, Ideoque non existimavit eos Ordines [illegible], ubi collap-
sa fuisset, verius, et regularis disciplina illud ad providas, prudentesque ipsaque instituta, in
Ecclesia esse retinendos, itaque ab Ecclesia, et Sede Apostolica [illegible] [illegible] ex
reformandorum Regularium Ordinum ratio, et legitima, et [illegible], et efficacitas ad veterem
disciplinam revocantur. Reperiri non satis mirari possumus, quod existimetis, Vestra Aucto-
ritate etiam cujusque Ordini Constitutiones esse [illegible], quarum ad normam Religiosi
[illegible] solemniter Deo promiserunt suam vitam conformaturos; de tuo ipsorum statu [illegible]-
rogari [illegible], quod considerarevint Ordinem Regularem, cui nomen dederunt, legitime

interveniente potestate constitutum, et Majorum Vestrorum consensu in ipsam Ditionem esse
receptum. Cum igitur vestro illo Edicto appareat Sanctissimas Ecclesiae Leges, utriusque Apostolicae
Sedis jura pessumdari, Religiosos de suo proprio Regulari statu dejici, fieri non potest quin nos Animarum
Vestrarum commiserescat, qui per summum Ecclesiae contemptum, viris [illegible] aliis adversis
eam injuriam aut designantes, aut meditantes, tam multis laqueis Conscientias ipsarum induit.
Quamobrem Dilecti Filii Nobiles Viri videte in quae praerupta, et praecipitia loca vos per
ducit falsa quaedam Gubernationis Publicae ratio, quae Vobis usque adhuc persuasisse videtur
Publicis legibus, quas ad Dei honorem, et gloriam, Animarumque salutem tulit Sancta
Mater Ecclesia, Vos in Ditione vestra ampliora [illegible] esse dominatu. Atque haec Potestatis
Vestrae in Ecclesiam proferendae libido Vos ita transversos egit, ut Auctoritate Vestra nullo
tamen iure Ordinariae jurisdictioni Regulares Ordines subjeceritis, et Episcopos Ditionis
Vestrae hortemini ut suam in eosdem Regulares Ordines jurisdictionem exerceant. Sed eos
quidem Episcoporum virtute, ac moderatione freti confidimus, nunquam existimaturos esse
vobis habere posse jurisdictionem, quam Vos [illegible] Vos omnino caretis. Opportunum tamen
putavimus eos admonere, ut Regularium exemptionem tueantur, salva semper Ordinarii
Jurisdictione in iis casibus, in quibus voluerit Tridentina Synodus valere: Cujus Concilii Decre-
ta non modo quae ad fidem, sed etiam quae ad Ecclesiasticam Disciplinam pertinent, et Vestra
Respub.ca jam prima inter Catholicos Principes summo recepit obsequio, ita constantissimis
ac Vestra eadem apud Vos Decreta servari, ne laudem Religionis, quam Majores Vestri
[illegible] Sunt consequuti negligere videamini. Reliquum est ut Nobilitatibus Vestris pro
Apostolico Nostro munere moneamus, sedulo ut cogitetis in quae pericula ipsas Animas
conjeceritis Edicto illo quod Senatus interponere studuit, et quam horrendum habiturae sitis
a Christo Iudice judicium cum malorum omnium, quae in detrimentum Divini honoris
et spiritualium utilitatum ex eodem Edicto in Ecclesiam profluunt, rationem [illegible]
Dum [illegible] Superiorum [illegible] commonstramus Nobilitatibus Vestris, multa omnia haec quem-
admodum emendare possitis ipsi etiam per petitis, quod vobis facto opus est, sique con-
scientia Vestra omni omnino scrupulo securissima conquiescat, et Ecclesiae nulla
[illegible] esse [illegible] Detrimentis vera, [illegible] Vos illa satisfacere volumus. Nos interea
[illegible] Deo preces effundimus, ut Divinae Gratiae suae [illegible] animos vestros, quo
[illegible] in eos coelestibus inspirationibus adimplere [illegible] Nobilitatibus Vestris paternae nostri
[illegible] Apostolicam Benedictionem peramanter impertimur. Datum Romae
apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die VIII. Octobris 1766. Pontificatus
Nostri Anno IX.

M. A. Archiepiscopus Chalcedonensis.

Dilectis [illegible] Filiis, Nobilibus Viris, Duci, et Reipublicae Venetiarum.

Coppia — Al Sommo Pontefice — 1766. 19. Novembre in Risposta

Il Breve spedito col nome rispettabile della Santità Vostra dato degli 20. Ottobre passato, fu accolto da Noi con quell'ossequio profondo che corrisponde alla Nostra ereditaria divozione verso la Santa Sede Apostolica, ed alla grandezza del Pontificato eminentemente, che in persona risiede di Lei. Sieva cagione, ma nel momento in cui siamo anche non poco rattristati nel comprendere da tale Breve stesso come siasi sorpreso dall'industria altrui di sorprendere i giusti del animo suo, e di oscurare la condotta nostra. Troverassimo in vero motivo gravissimo di cordoglio se nella condotta medesima non si manifestasse chiaramente la giustizia delle proprie deliberazioni, contro effetto la mente nostra in ciò seguendo le saggie massime de nostri Maggiori dalle novità perniziose, e dal difendere i giusti diritti che sono propri della Santa Sede e del Primato Apostolico. I soli fondamenti della Podestà Legislativa sopra li quali esse si fondano sono benissimo noti alla S. V. e dalla stessa Podestà Legislativa ricava il suo giuridico vigore la Parte de' 7 Settembre dell'anno corrente sopra detti gravi articoli; ed uno sopra quello di richiamare a propri Offizj la Podestà ordinata da Cristo Signore. Memori anche che tali erano li di Lei Sentimenti quando con tanto zelo, ed edificazione de' sudditi nostri ella reggeva la Chiesa di Padova. Senza questa Podestà Legislativa nelle Repubbliche ed in ogni Sovrano sarebbe imperfetto ogni Governo, e verrebbe esposta a travagliosa vicende insieme col Servizio Divino la quiete de' Popoli, e la sicurezza de' Stati. Tranquilli noi su questi principj rimarremmo se non fermamente seguitare, e ad avere la rispettosa Adesione che ci guidò insigne della Santa Religione, dai chiari dettami del suo interno discernimento, e non il linguaggio equivoco di chi per fini particolari adopera ogni arte per accrescere il dissidio tra il Sacerdozio, ed il Impero troverà argomento abbondante per deporre le sue agitazioni, e per ravvisare con animo più riposato li effetti verissimi di religione, e di comune economico Bene contenuti nelle Provvidenze emanate. Siamo certi nella ragionevole certezza che gli Ecclesiastici d'ogni grado considerando i primi doveri contratti dalla nascita prescritti nelle Sante Scritture, ed indelebili da qualunque disposizione, uniformeranno la condotta corrispondente alli instituti della vita che professano, e non sapranno per distaccarsi giammai da questi atti di lodevole obbedienza, che hanno prestato alle Leggi nostre, e delle quali il Senato ed ogni ordine d'ogni vantaggio dalla fede Sempre e la sarà egualmente in progresso, che sia inalterabile, ed esatta l'esecuzione. Degnandosi pertanto la S. V. di bilanciare le cose al vero vedrà di tutte equità, e ret-

titudine

[illegible]

ordinare, potrà certamente riconoscere, che la Religione, il Dogma, e la pietà del costume serbano nella [illegible] loro integrità. Per altro questi motivi confidando, Noi in Dio N. S. G. C. Divin Autore, onde Giustizia rivolgiamo a lui i fervidi nostri voti, perchè si dileguino le torbe, che vengono ad affliggere la Chiesa, e che minacciano pur troppo gravi conseguenze; mentre protestando la nostra perfetta osservanza, e filiale attaccamento, alla S.V., alla B.V. colla maggior sommissione bacciamo li SS. Piedi.

Dilectis Filiis Nobilibus Viris Duci, et Reipublicae Venetiarum
Clemens PP. XIII

Conceptum dolorem ex Litteris Vestris quas ad Nos reddidit Ven: Fr: Archiepiscopus Sidensis noster apud Vos Nuncius animo continere non potuimus; sed erumpat iterum vox nostra necesse est, et juxta Apostolicum praeceptum, opportune, importune monere vos et obsecrare, arguere etiam atque increpare compellimur.

Etsi uberes filialis vestrae observantiae significationes, quae in iisdem Litteris continentur, retinere vos erga hanc Apostolicam Sedem veterem obsequium, et venerationem ostendunt, tamen ipsos non ita vos affecisse, ut probos ac obsequentes filios decebat, nec nostris, ut par erat cohortationibus fuisse commotos vehementissime dolemus. Ratum enim dixistis esse vestris editum illud de Regularibus, quod irritum ac inane redditum esse sperabamus; et juvere quidem si ulla vos tangeret solicitudo ut Regularium ordinem Societatis in Ditione vestra consisterent. Neque enim putetis Dilecti Filii, Nobiles Viri, quod de vestro illo Edicto superioribus Nostris ad vos datis Litteris judicium fecimus, illud a falsis prius opinione atque industria qui etiam ex [illegible] Ecclesiae perturbant. Non aliorum nos sententia, non opinio fefellit: ipsa SS. Patrum Regulae, Canonum sanctiones, Conciliorum Decreta, ipsa denique vetus probata, ac constans Ecclesiae consuetudo rationem edocent Regulares ordines gubernandi. Quam si uno Edicto tollere, et evertere posse existimavistis vos potius misere illis deceptos dolendum est, quod leves atque imperitos novarum rerum cupidos consulere potius quam Ecclesiae sententiis, antiquis Patrum Regulis, ac majorum vestrorum vestigiis insistere voluistis. Non ne pudet praeclarissimum istum ordinem vestrum tali sapientia ac prudentia praeditum, sic inanibus quorundam sermonibus abripi, ut sub obtentu revocandorum ordinum Regularium ad pristinam vitae sanctitatem, et veteris instituti cultum, exemptionem ab [illegible] Sedis Apostolicae, exemptione a suorum Superiorum Generalium dependentia solvere, Tridentina Decreta abrogare, praecipuas eorundem Ordinum leges, et regularis Disciplinae capita infringere decreverit, novas denique istis Regulas ac instituta, rerumque omnium [illegible] commutationem quae brevi tempore Regulares ordines ad interitum trahat? Quid enim absurdius quam duci Monachos ad Curiae fores, atque [illegible] Magistratibus saeculi? Quid leges quam [illegible] Professionem imminuere? Novis conditionibus vel originis vel aetatis a Religionis aditu prohibere? Haec et his similia a Vobis in illo Edicto constituta sunt, quod maximo Venetiarum bono editum fuisse voluistis. Non haec profecto est tradita Vobis a Majoribus Vestris agendi ratio. Tridentinis illi Decretis, et susceptae in ea Synodo Regularium emendationi obsequentissimi paruerunt

[illegible]

Summisque idcirco laudibus a praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus sunt ornati: eadem nobis quoque olim fuit mens, cum Patavinam gubernabamus Ecclesiam, neque de hac sententia decessimus, postquam divino, non nostro consilio, immeriti ac immerentes hanc sacram B. Petri Sedem conscendimus. Idcirco enim semper optavimus ut sancta sacri Tridentini Concilii Decreta de Regularibus servarentur: ut Monachi tales se et vita et moribus praestarent quales eos eorum Instituto esse decebat: ut Episcopi eas duntaxat circa Regulares Ordines sibi sumerent partes, quas ipsis Tridentina Synodus demandaverat: ut Privilegiis ab Apostolica Sede concessis dignus haberetur honos, et obsequium: ut denique juxta B. Gregorii monitum nemo incongrue ea quae sua non sunt usurparet: sed studerent omnes et Episcopi, et Regulares suis singulis muneribus satisfaciendis in his quae ad disciplinae custodiam atque ad animarum salutem pertinent apprime solliciti. Haec ut vos ipsi servaretis ne a praedictis legibus, ~~majorumque vestrorum~~ instituto discedere videremini, prudentia vestra postulabat: Pietas autem, et Religio requirebat, ut nihil in hac causa susciperetis inconsulta Apostolica Sede; nihilque absque Nostro judicio et auctoritate decerneretis. Vestrum autem Edictum et dignitatem Nostram et Apostolicam Potestatem cui Regulares subjiciuntur imminuit, et Sedis jurisdictionem laedit et violat: ad quam pertinet rei hujusmodi causas cognoscere, ac definire. Nolite errare, Dilecti Filii, Nob. Viri, vestra ista Potestas et imperium, quod extollitis, habet fines suos. Tibi Deus, ut Osius Episcopus Cordubensis ad Constantium Imperatorem, Imperium commisit, Nobis Ecclesiam concredidit. Ac quemadmodum qui tibi imperium subripit, Deo ordinanti repugnat, ita metue ne si ad te Ecclesiastica pertrahas, magni criminis reus fias. Quo jure igitur vos decreta edidistis circa Regularium Ordinum gubernationem, novas leges reddidistis atque instituta? Nonne Patrum auctoritas, Conciliorum Canones, Sedis Apostolicae Sanctiones, Ecclesiae universae consensus, ipsa denique rei natura postulant, ut Religiosarum familiarum gubernandi ratio ab Ecclesiae potestate proficiscatur, a qua illae ortum ceperunt, et incrementum? Nam si milites saecularis militiae sacramento obligatos a suis ducibus regi aequum est ac judicari, multo magis eos qui in Christianis castris, post saecularis vitae contemptum a Deo stipendia merentur, Sacerdotum convenit legibus subjacere. Ubi enim Charismata Domini sunt, ibi discere oportet veritatem. Quod si ita se nunc res habeat, et contemptis sacrorum regulis Conciliorum, sacratis Apostolicis Constitutionibus, posthabito vetere Ecclesiae more ac consuetudine, id tantum pro lege sit, quod nonnulli parum aequi rerum

aestimatores

aestimatores suggesserint, vel quod hujus mundi sapientia, quae apud Deum stultitia
est, suaserint, actum esset de Apostolicae auctoritatis vigore, et de Ecclesiae gubernandae
sublimi ac Divina potestate: nec quidquam amplius retinere possemus, si propter
aliquorum minas atque insidias, veteres sanctas atque probatas Ecclesiae leges et Statuta
corruere sineremus. At illud praeterea a vobis serio est animadvertendum, ne
si rogatis Episcopos, et Regulares vestro Edicto obtemperare aut Sacramenti quo se
nobis et Apostolicae sedi obstrinxerunt, violatores faciatis, aut vestri Edicti contempto-
res. Videte quo inclinat hujus causae exitus. Sic cum Ambrosio ad Theodosium
Imperatorem scribente vobiscum agimus: si fortes putatis Episcopos, veneramini
constantiam, si debiles declinate infirmitatem: plus enim adstringetur coram Deo
qui labi infirmum coegerit. Cavete igitur hujusmodi pericula, vitate scopulos,
satisfacite Ecclesiae. Ad hoc vos hortamur, et obsecramus tum nostro, tum etiam
Venerabilium Fratrum nostrorum Episcoporum, imo totius Ecclesiae nomine. Quam
multos illa nunc habeat adversarios iam probe nostis. Si vestra auctoritate
inflictum ei vulnus offendant, graviora ista refricabunt. Alligate potius praeci-
sa vulnera quemadmodum vetus atque insignis Majorum vestrorum Religio so-
lebat: impendite operam, et vires, et majori cultu ac obsequio Matrem vestram
in hac temporum iniuria demereamini. Nos certe etsi gravissimis undeque-
que malis opprimimur (quae tamen in peccatorum nostrorum remedium in
extremo judicio nobis profutura speramus) nostro munere deesse non possumus,
nec umquam defecturos in Domino speramus. Eia agite ergo Dilecti Filii Nob.
Viri; Reddite Deo quae Dei sunt: nihil autem potiori iure sibi vindicat Deus
quam eos homines, qui Regularibus institutis nomen dederunt, et supremo
Numini se suaque omnia devoverunt. Videte ne quos in hoc mundo depraeda-
tores, eos oporteat vestrae salutis ante tribunal Christi accusatores ac ju-
dices habeatis. Et Nobilitatibus vestris intimo nostri Paterni animi affectu
Apostolicam Benedictionem peramanter impertimur.

Datum Romae die 17. Xbris 1768. Pontif. Nri anno XI

M. A. Archiep.us Calcedonen.

[illegible]

Dilectis Filiis Nobilibus Viris
Duci, et Reipublicae Venetiarum

Doppio

Dilecti Filii Nobiles Viri salutem. Quantum de Vestris ac Reipublicae Vestrae rebus, Dilecti Filii, Nobiles Viri, studiose cogitemus, abso- luti summus praeter alia multa argumenta, ex quibus Paternum Nostrum erga Vos animum Nobilitatibus Vris, et universo ferè Orbi perspectum esse non dubitamus, ex eo potissimum nunc Vos plenius intelligere volumus, quod ex iis quae pertinent ad Sedis nostrae [illegible] die 7.a Septembris superioris anni istic acta, quaeque Vos scire, et animadvertere cuperemus, non aliis [illegible] demandavimus exponenda Nobilitatibus Vestris, sed Nos ipsi sponte quamvis [illegible] occupatione gravissimae aetatis nostrae, posthabitaque ingenti mole aliarum curarum, quae Nos undique opprimunt imbecillimae Nostrae [illegible] sedis Christianae Reipublicae, et [illegible] Apostolatus procuratione occupantes, et opprimentes [illegible] expensa cum nonnullis etiam Venerabilibus Fratribus Nris S.R.E. Cardinalibus, aliisque gravibus, et probis Viris communicavimus [illegible], animoque Nostro depromere ac peculiari Epistola Italico sermone dictata Nobilitatibus vestris explicare non recusavimus. Epistolam hanc [illegible] ad id certe, quod a Vobis requirimus obtinendum idoneis [illegible] simulque [illegible] erga Nobilitatis Vestrae Benevolentiae Nostrae testem ex animi Nostri abundantia conscriptam, sigilloque Nostro gentilitio munitam [illegible] Nostris in forma Brevis Litteris adnexam transmittimus Nobilitatibus Vris hortantes Vos et pro [illegible] Reipublicae Vestrae erga Sedem Apostolicam Fide, [illegible] [illegible] Nostrae fidem adhibueritis, [illegible] et [illegible] omnibus in ea contentis rationibus, et hortationibus [illegible] non [illegible]

ut

ut Vobis in regnum aeternum benedicantur. Dum spero ergo Vos
incolumem retinere, et cunctis ipsis commendare, quemadmodum [illegible]
rimo [illegible] et consilio [illegible] Benedictione [illegible]
fratribus Vestris commendari [illegible]

Datum 17. Septembris 1755. –

Dilectis Filiis Nobilibus Viris
Duci et Reipublicae Venetiarum.

Dilecti Filii Nobiles Viri Salutem etc. Quantum de Vestris, et Reipublicae Vestrae rebus, Dilecti Filii, Nobiles Viri, studiose cogitemus, et solliciti simus, praeter alia multa argumenta, ex quibus Nobilitates Vestrae animum Nobilitatis Vestrae, et Universus Totus Orbis perspicere ipso non dubitamus, ex eo potissimum nunc Vos plenius intelligere volumus, quod ea quae spectant ad Nostri Secretum die 7. Septembris superioris anni ipsi editum, quaeque Vos scire, et animadvertere cupimus, non aliis quibuslibet demandavimus exponenda Nobilitatibus Vestris; sed Nos ipsi summota quacumque occupatione, novae aetatis nostrae, cohabitaque ingenti mole aliarum curarum quae Nos undique magis urgentes, imbecillitatem Nostram in curanda totius Christianae Reipublicae, et Sacrosancti Apostolatus procuratione occupant, et opprimunt, nostra consilia, quae diu nobiscum expensa cum nonnullis etiam Venerabilibus Fratribus Nostris S.R.E. Cardinalibus, aliisque gravibus, et probis viris communicavimus, ex ore animoque Nostro deprompta ac peculiari Epistola Italico Sermone dictata Nobilitatibus Vestris explicare non recusavimus. Epistolam hanc rationibus atque sententiis ad id continentem, quod a Vobis requirimus obtinendum, idoneis abunde refertam, simulque constantis erga Nobilitates Vestras benevolentiae Nostrae testem ex animo Nostro abundantia conscriptam, sigilloque Nostro gentilitio munitam, praesentibus Nostris in forma Brevis Litteris adnexam transmittimus Nobilitatibus Vestris hortantes Vos, et pro perpetua Reipublicae Vestrae erga Sedem Apostolicam fide, et observantia fidenter obsecrantes, ut cum plenam, atque integram eidem Epistolae Nostrae fidem adhibueritis, faciles quoque, et pronas aures omnibus in ea contentis rationibus, et hortationibus Nostris praebere non renuatis, ut Nobis sit integrum Paternae Benevolentiae Nostrae affectum erga Vos inviolatum retinere, et rebus ipsis comprobare, quemadmodum ex animo cupimus, et confidimus. Dum Apostolicam Benedictionem Nobilitatibus Vestris peramanter impertimur.

Datum 17. Septembris 1755.

Benedictus Papa XIV.

Dilecti Filij Nobiles Viri salutem, et Apostolicam Benedictionem. Benchè possiamo credere, che il diletto figlio Nobile Uomo Andrea K.r Capello Vostro Ambasc.re presso di Noi vi abbia scritto le Nostre giuste querelle, che in voce più volte gli abbiamo esposte in ordine al Vostro Decreto, fatto nel mese di Settembre prossimo passato, e possiamo ancora credere, che il Ven. Fratello Antonio Arcivescovo di Tessalonica Nostro Nunzio, e di questa S.ta Sede appresso la Vostra Republica abbia fatto lo stesso in maniera in che averà potuto in adempimento delle Commissioni da Noi dateli, ciò non ostante ci troviamo nella necessità di doverci sopra lo stesso oggetto inviare questa Nostra Paterna Lettera. Ciò esige l'obligo, che abbiamo di sostenere li diritti della Chiesa, anche quando ve ne fosse bisogno collo spargimento del proprio sangue. Ciò esige il giusto timore, che abbiamo del vicino Giudizio di Dio, avanti cui con maggiore efficacia desideriamo di non comparire Rei di un'omissione in materia di tanto rilievo. Ciò esige la cura, che dobbiamo avere delle Vostre Coscienze, che vedute da' cattivi consigli si ritrovano in grave pericolo. Ciò esige il Paterno tenero affetto, con cui abbiamo sempre riguardato, ed anche riguardiamo cotesta Vostra inclita Republica con la quale abbiamo sempre desiderato, e desideriamo di mantenere una cordiale corrispondenza. Ciò finalmente esigono le circostanze, nelle quali è stato posto da Voi il presente affare: Imperocchè dopo aver dato Noi a Vostra requisizione ogni adito per discorrere del Negozio, e farvi conoscere con evidenti ragioni l'insussistenza di ciascun capo del noto Decreto, dopo essersi state date nel decorso di più mesi molte speranze d'esito felice, si è da Vostri Ministri detto al Nostro Nunzio che non essendosi posto le mani nel Dogma, e che essendosi lasciata intatta la Penitenziaria, non v'era che opporre nel rimanente, e si potea confermare anche nel nostro abboccamento colla giunta di alcune riflessioni, che per lo meno possono dirsi insufficienti; Risposta che certamente non dovevamo aspettare, perchè prescindendo da ogni altro motivo, siamo sicuri d'aver fatto per la Vostra Republica ciò che da verun altro de' Nostri Predecessori è mai stato fatto. Siamo sicuri

d'avere

d'aver ad essa recati vantaggi, come ad ogni caso siamo preparati di provare, in quelle istesse cose, nelle quali è stato supposto, che vi si fosse recato, e vi si recasse pregiudizio. Faressimo gran torto alla Sua Pietà, al Suo attacco, che da Suoi Predecessori, e da Voi stessi è stato sempre professato a questa Santa Sede, ed alla Chiesa, se non vi dicessimo essere Noi pienamente persuasi, che il Decreto, che porta il Suo Nome è stato fatto a suggerimento de' Suoi Consultori, che impegnati più del dovere ne loro primi sentimenti, vi anno a poco a poco portato a fare, ed anche per quanto anno potuto, e possono a mantenere un Decreto che per molti e molti capi è affatto insussistente, e di grave pregiudizio non meno alla Chiesa, ed alla Sede Apostolica, che a Voi stessi, ed a Suoi Sudditi. Conosciamo non esser cosa nuova, che in questa Lettera indichiamo, quanto abbiamo dedotto nelle Nostre Istruzioni, e nelle Nostre Lettere al Nostro Monsignor Nunzio, e che non ha per la condotta tenuta nel principio, e continuata da Suoi Deputati potuto farvi sapere. Brevemente diremo ciò necessario, non ritrovandosi esempio, che insino ad ora da verun Principe Cattolico siasi proibito a' suoi sudditi il ricorrere al Papa per ottenere Indulgenze Altari Privilegiati, e dispense per ottenere gli Ordini, ed a fine di far ricorso, non sono state esaminate da altri le cause, e condizioni di simili domande, essendo stato insino ad oggi ogni uno persuaso appartenere a chi ha il jus di concedere, il jus di esaminare le cause e condizioni della concessione, ed essendo insino ad ora ciascuno restato persuaso, che ai possibili inganni de' ricorrenti non mancano i dovuti ripari, senza vedere l'autorità legittima, e dipendente dalla volontà degli Inferiori, come sono i Vescovi, a quali nel Decreto è riservato il Diritto d'esaminare le condizioni dell'Indulgenze, e degl'Altari Privilegiati, e molto meno dalla volontà di Persone, alle quali è proibito d'ingerirsi nelle affare, come sono i Giudici Laici, ai quali nel Decreto è riservato il diritto d'esaminare le cause, che si portano per ottenere le Dispense nella materia indicata

sopra

sagre Ordinazioni. Ciascheduno infino adora è stato persuaso, che le savie provvidenze prese dal Nostro Predecessore Clemente XI nelle rinunzie de' Benefizj, e Coadiutorie con futura successione puntualmente osservate, e mantenute, sono ripari fortissimi contro ogni temuto inconveniente. Sapevamo essere la Vostra Repubblica dotata di somma avvedutezza, e prudenza, e per essere stata, ed essere inimica delle novità e perchè poi dare orecchie a chi consiglia novità di tanta importanza in pregiudizio dell'Autorità Apostolica? Ne vi lasciate di grazia ingannare dai falsi supposti, che quanto ora si è fatto, non è che una rinnovazione d'altri Ordini più antichi, sì perchè è impraticabile il ritrovare fra gli Ordini antichi un Ordine affrenato complessivo di tanti, e tanti capi, lesivi in tanti, e tanti modi della Chiesa, come quello di cui si tratta, sì perchè quando anche vi fossero gli Ordini, non essendo questi stati dedotti a notizia de' Nostri Predecessori, e non essendo stati osservati, non hanno potuto recare veruna pregiudizio a loro, nè lo possono recare a Noi, nè a Nostri Successori.

Succede all'accennata novità del Decreto il sistema in esso insinuato con cui, ciò che sia dell'intenzione, certa cosa è, che si gettano i fondamenti d'una perpetua disunione fra il Capo, e le membra, fra il Padre, e li Figli con un enorme pregiudizio di questi. Così dicendo intendiamo di parlare di quella parte del Decreto in cui non si vuole in sostanza, che si ricorra al Papa nelle cose, che si possono concedere, come sono alcune Dispense Matrimoniali, se le cause non sono prima verificate avanti i Vescovi. Sin ad ora non vi è stato chi abbia dubitato, che quanto può fare il Vescovo nella sua Diocesi, lo può fare il Papa in essa. Ora può il Papa concedere ~~[illegible]~~ nella Diocesi d'ogni Vescovo quanto il Vescovo può concedere? Perchè si dee ai Sudditi della Repubblica proibire ciò, che è permesso ai Sudditi di tutti gli altri Principi cattolici di ricorrere al Papa, o al Vescovo, secondo che a loro piace in quella cosa che possono ottenere o dall'uno, o dall'altro? Tralasciando intanto di dilungarsi sopra le Dispense Matrimoniali, che concedendosi tante e tante volte gl'impedimenti, che le parti desideravano, ed hanno il loro, che non sieno notificati, fatte a' Vescovi locali, o saranno costretti manifestarli a' Vescovi, o tralascieranno di contrarre il Matrimonio, o contraendolo viveranno in concubinato, o incesto,

durando

dannando in questa maniera l'Anime loro. Ma di grazia vi lasciate
ingannare da chi vi dirà, che in questi casi si ricorra al Penitenzie=
ria, che giusta l'esposizione fatta da Voi Deputati al Sig.re Nunzio
è preservata, poichè la Penitenzieria non entra, che ne' casi onnina=
mente occulti, e la sua autorità ordinaria ne' Casi Matrimoniali
non libera, che nel Foro interno, in tale maniera che sapendosi
col tratto del tempo l'impedimento, che era occulto, la sua Dispen=
sa è priva d'ogni efficacia, perlochè i Ricorrenti, che o non
sono certi, che il caso sia totalmente occulto, o che temono, che
col tratto del tempo possa sapersi da altri per assicurarsi in con=
scienza, e nel Foro esterno per non far sapere al Vescovo ciò,
che non sa, e chi essi bramano, che non sappia, ricorrono alla Dataria.
Nel Decreto è proibito ai Regolari dello Stato Veneto il ricorrere
per ottenere Dispensa da ciò, che è stabilito nelle loro Costituzioni.
Non sono i Religiosi, ed i Casti Regolari ristretti al solo Dominio
Veneto. Fuori d'esso anno Case, e Monasteri, ne in seguela del
Decreto i Regolari Forastieri lascieranno di ricorrere per avere le Dispense
ne la S.ta Sede lascierà di concederle, come ha fatto, e fa sino ad
ora, ogni qualvolta concorrono le dovute Cause, e sempre intesi
i Superiori Maggiori degl'Ordini, essendo le Costituzioni Leggi umane,
che non avendo potuto provvedere tutti i Casi, lasciano per necessità luogo
a qualche Dispensa, ed ottenendosi le Dispense dai Regolari, che non
sono sudditi della Repubblica, e non ottenendosi dai sudditi le Dispense
non vi vuol molto a comprendere il grave pregiudizio di questi in ciò, che
appartiene all'ascendere alle Cariche Maggiori della Religione.
Sappiamo, che da quelli, che anno indotto a fare il Decreto si esagera
l'estrazione del denaro, che dallo Stato Veneto viene a Roma; Ma in
ordine a questo punto due Brevissime cose vi additeremo. Una, che
quando troverete la vera somma del denaro, che siamo pronti a mani=
festarvi ogni volta, che per questo capo viene da Venezia, e dallo Stato
Veneto a Roma; Voi stessi sarete i primi a vergognarvi della tenui=
tà della somma. La seconda, che restereste edificati, quando sa=
peste, come in fatti è, che quanto si ricava dalla Penitenzieria
di molte pecunierie, che si pagano da quelli, che ricevono Dispensa
matrimoniale,

Matrimoniali, non diciamo dello Stato Veneto, ma di tutto il Mondo Cattolico, si spende puntualmte in beneficio de' Poveri, che da tutto il Mondo vengono a Roma, e che essendo sopravvenuto il loro numero, ed essendo incerte quotidiane le condizioni, che si fanno a chi esibisce le Fedi di povertà fatte dai loro Ordinarj, resta la Camera Apostolica debitrice di qualche centinaja di Migliaja di Scudi al Monte di Pietà, sopravanzando le condonazioni, e le Limosine il deposito, che in esso si fa del denaro che si ritrae dalle Matrimoniali. La terza, ed ultima, che sarebbe un contratto molto vantaggioso alla Republica, se concedendo Noi tutte quelle ai di lei sudditi, essa si assumesse il peso di pagare il frutto de' debiti, che restano, e che la Sta Sede ha contratti per sovvenire la Cassa publica della Religione, e con la Cassa publica quella dell' Inclita Republica di Venezia in tante, e tante volte, che è stata minacciata dal Turco.

Crescerebbe la mole di questa Ntra Lettera l'estensione, se in essa pretendessimo d'inserire quanto potessimo inserire sopra ciaschedun capo del Decreto. Noi ora ciò non intendiamo di fare, sì perchè non vogliamo recarvi maggior tedio, sì perchè siamo persuasi, che quanto abbiamo accennato sia più che sufficiente a rendervi palesi i gravi pericoli, nei quali vi anno posti alcuni Consultori. Per farvi conoscere i Ntri affettuosi pensieri verso di Voi, e della Vra Inclita Republica non ci serviamo de' soliti spedienti, de' quali si son valuti i Ntri Predecessori, quando si sono ritrovati nelle circostanze nelle quali ora Noi ci troviamo, sperando di ottenere da Voi quanto è necessario per riparare a' danni, ed ai pregiudizj recati dal Vro Decreto alla Chiesa, alla Sede Apostolica, al Sommo Pontefice. Il che pure è un'evidente prova del Ntro Paterno sincero affetto, con cui vi riguardiamo, e del gran concetto, che abbiamo del Vro Senato, e della Vra Publica; Ma vi diciamo di grazia d'udire da chi sappiamo spacciarsi, che il correggere, il moderare, il ritrattare sono cose, che non convengono al decoro dell' Inclita Vra Republica. Gli Uomini Savj, de' quali è composto il Vro rispettabile Ceto non altro anno altro scopo nelle loro azioni, che il giusto, ed il Giusto è quel unica misura,

con cui

con cui regolano le loro risoluzioni. Potressimo con molta facilità portarvi gli esempj dè Potentati più Illustri del Cristianesimo, che accusati di avere oltrepassati i Confini, e di avere colle loro risoluzioni offesa la Chiesa, non anno avuta la difficoltà di riparare con nuove risoluzioni i danni che anno dato colle prime, prendendo in buona parte le ammonizioni a loro fatte da Romani Pontefici, e palesando in questo modo le cassazioni, ed annulazioni, che servendosi della loro autorità facevano delle risolute di rivo, per rendere gli Omaggi fatti alla Chiesa. Questo fu il glorioso sistema adoperato dalla Vostra Inclita Repubblica col Vostro Predecessore Pio II. nell' occorrenza, che ebbe con esso per alcuni Decreti fatti in pregiudizio della Chiesa, ed ecco le parole della Lettera del Doge Pasquale Malipiero, che si conserva negli Archivj Vaticani.

Fuit itaque semper Beatissime Pater magnum desiderium nostrum in cunctis possibilibus Clementiae Vestrae morem gerere Cum vero a Legato Sanctitatis Vestrae nomine Suo devotioni nostrae instantissime requisitum quod tolleremus, et abolerentur Decreta illa edita per Nos, quae eadem Sanctitas Vestra credere videtur, juribus Ecclesiasticis derogare, nonnullorum Beatitudini Vestrae, quod velut devoti, et obsequentes Filij Nostri praestarquam Sanctitati Vestrae concedere id cognoscamus, revocavimus tamen et annichilavimus, ipsa Decreta, ita ut vim amplius nullam habeant, sed abolita prorsus sint, ac si nunquam edita extitissent.

Un fatto così illustre è più che bastante per farvi conoscere, che domandandosi da Noi, come con ogni maggiore efficacia domandiamo che da Voi stessi si ripari al disordine cagionato dal precedente Decreto, non si domanda una cosa nuova, o esorbitante: siamo persuasi, che lo farete, e che anche prescindendo da tutti altri motivi non permetterete, che avendo Noi oltrepassato l'anno Ottuagesimo della Nostra Vita, oltre il quale non restano, che fatiche, e dolori, vi si aggiunga il grave rammarico di morir prima

di

di aver sedate tutte le turbolenze, e pure di dover morire dopo di aver fatti quei passi, che non abbiamo genio di fare, e che ci protestiamo, che facendoli, non li faressimo, che per salvare l'Anima Nostra. Iddio ci ha data la consolazione di vedere stabiliti li confini del Dominio Temporale fra la Santa Sede, e la Vostra Inclita Republica, ci darà ancora, come giornalmente lo preghiamo, al Sagro Altare l'altra maggior consolazione di veder terminato e ricevendone soddisfazione il sudetto affare, nel quale è troppo grande la lesione data alla Santa Sede, ed alla Chiesa. E qui intanto implorando sopra di Voi e sopra la Vostra Inclita Republica ogni maggior felicità spirituale, e temporale, con pienezza di cuore, e con l'istesso di Padre abbracciandovi vi diamo l'Apostolica Benedizione.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem die 13 ~~Aug~~ Septembris 1755.

Pontificatus Nostri Anno XVI.

B.mo e R.mo in Christo Pri Clementi XIII.
Divina Dei Providentia Sacrosanctae Romanae Ecclesiae
Summo Pontifici Franciscus Lauredanus Dei Gratia
Dux Venetiarum Pedum Oscula Beatorum.

Mentre con molta riflessione versavasi sopra le espressioni, che nell'antecedente Settimana l'Ambasciator Nro K.r Correr ci espose, uscite dalla bocca della Santità Vra, le quali mostravano un'afflizione nel suo cuore, derivata fino dall'insorte differenze col ritiro del Decreto 7. 7bre 1754, giunse il pregiatissimo Foglio della Beatitudine Sua.

Vi abbiamo riconosciuto in esso un Carattere vero, ed ingenuo della Santità Sua, la quale, come Capo della Chiesa, riconosce le Facoltà legislative innate con la Repubblica, e sempre da essa praticate, spiegandosi V.S. stessa, che qual'ora succedesse per libera Autorità del Senato il ritiro del Decreto 7. 7bre 1754 ciò non può, nè potrà mai recare veruna lesione alla Podestà Nra Legislativa.

Ciò premesso V.S. ci richiede con sensi teneri, ed affettuosi, come una grazia de' suoi attaccatissimi Figli, il ritiro del sudetto Decreto.

Perciò Noi coerenti in punti di essenziali attinenti alle Leggi e dalla Sovranità Nra ci attroviamo in grado di dirle, come in questo oggi ritirato il Decreto 7. 7bre 1754 con la parte, che attiene a questa relazione.

Beatissimo Padre sia questo un indubitato Contrassegno della continuazione del Sommo Nostro Rispetto filiale, per vedere la Beatitudine Vra Nra Consolatrice per li segnalati suoi meriti, ed egregie virtù a retto il Governo universale della Chiesa.

Per quello poi riguarda alle di Lei espressioni tanto generose e cordiali verso la Patria Nra non possiamo, che a dichiararle il Nro Piissimo riconoscimento, sicuri, che alla di Lei giustizia saremo nel suo insigne Pontificato come prediletti suoi Figli; e mentre che imploriamo dalla B.V. l'Apostolica Sua Benedizione, ci umiliamo al Bacio del suo SS.mo Piede.

Data in Nro ~~[illegible]~~ Ducali Palatio Die 10 Augusti 1759

Clemens Pontifex XIV. [illegible]

Dilectis Filiis Nobilibus Viris, Dominico Duci, et Senatui Venetorum

Salutem, et Apostolicam Benedictionem.

Appena innalzati dalla Clemenza del Signore senza alcun merito, ed oppressi
[illegible] imperscrutabili misteri e calamitosi al Supremo Governo della
Chiesa vogliamo il pensiero, e lo sguardo verso V. Ser.tà [illegible] come
degna et illustre Capo d'una Repubblica, che abbiamo fin ora pa-
[illegible] Nostro Predecessore [illegible] per nostra Dilettissima Padre, anche
avevamo [illegible] i mezzi per il tempo in cui siamo costituiti di
Padre di tutti i Fedeli, come [illegible] carissima Figlia, partecipan-
dole con questa Lettera scritta di proprio pugno questo nostro
inopinato successo. Siamo perciò ricolmi d'una dolce fiducia,
che essendo in medesima [illegible] in [illegible], [illegible] Nostro
Governo [illegible] di lei [illegible] vorrà assisterci con
l'efficacia delle sue Orazioni, e con la saviezza de' suoi consigli,
e cominciare ancora a fabbricare nei principij così [illegible]
[illegible] d'una perfetta unione, come con [illegible]
[illegible] con questa [illegible] Sede, dandoci il tempo, ed i mezzi di potervi
[illegible] come [illegible] dal Nostro Prede-
cessore, [illegible] a questo fine alla V. S.tà [illegible] persona [illegible]
[illegible], che [illegible] d'un sommo contento che
la Nostra amatissima Patria desse agli Altri Principi Cattolici questo
pio, e generoso esempio di filiale indifferenza alla grazia [illegible] del
Vicario di Gesù Christo, così sarebbe ancora a Noi il motivo d'impegnar-
ci maggiormente della Divina Provvidenza promuovere la sua con-
servazione, e d'implorare in grado di sommo [illegible] dal Distributore
d'ogni Bene a V. Ser.tà alla Repubblica, et alli suoi Dominj ogni incre-
mento di gloria, e felicità.

Intanto non tralasciamo di ringraziarla per la parte, ed interesse che
il Cardinal [illegible] fa [illegible] Repubblica [illegible]
[illegible] insieme con il suo [illegible] della Nostra [illegible] e diamo
a lei di cuore con l'intimo del Nostro cuore la Apostolica Benedizione.

Data in Roma [illegible] Palazzo Vaticano di S. Pietro [illegible] 1769

Al Sommo Pontefice Clemente XIII

L'assunzione di V.ra Santità al Sommo Pontificato è un Opera dello Spirito del Signore che illuminò e mosse le menti dell'Eccelso Collegio, ha mosso le elezioni del medesimo a pronta conclusione, benedicendo in questo sì degno, e felice successo l'aspettazione di tutta la Cristianità, ma singolarmente i desiderj della Nostra Repubblica istessa, la quale esulta nel vedere inalzato al Sommo Grado di [illegible] chi, che fra noi la considerava qual suo predilettissimo riguardevolissimo Figlio.

Non potevan succedere un Bene così grande, senza che in lei si unissero quelle sublimi virtù, le quali hanno interessato la mano del Divino Rimuneratore a collocarla in quell'altezza, di cui a benefizio universale di tutto il Cristianesimo possa rendere comuni le sue interne Beneficenze.

E' ben concorso giusto tra la Consolazione universale di esultanza singolare, che prova la Repubblica Nostra in oggi, onde di così fausto avvenimento, perché [illegible] di dovere sperare per la cosa Nostra un particolare presidio, e felicità, e sicurezza [illegible] di diffondere [illegible] tutta quelle celesti Benedizioni, che concorrono a rendere per lungo corso felice e glorioso il suo Pontificato con benefizio universale, e per singolar consolazione di Noi, che ne abbiamo tanto interesse.

Sono questi i sentimenti dettati dalla sincera [illegible] animi Nostri, che le verranno più ampiamente espressi dalla viva voce dell'Ambasciador Nostro K.r Correr, che mentre serve [illegible] a Riceverci, resta Ella supplicata di udirlo [illegible], e di dar allo stesso [illegible] ciò le occorresse di esporre quella Fede che presterebbe a Noi stessi, e con la confidenza venerazione c'inchiniamo al bacio delle S.re piedi

Clemens XIII P.P.

Dil. Fil. Nob. Viri Salutem, et Apostolicam Benedictionem

Quale e quanta sia stata la Nostra Consolazione, allorchè dall'Ambasciatore V.° Correr ci fu recata la rispondente risposta della prontezza con la quale il Se[nato] è concorso [illegible] le Nostre Sollecitazioni, e le Istanze che gli avevamo fatte di ritirare il Decreto di 7. Settembre 1754, come abbiamo riconosciuto a tutte [illegible] di Vostra Serenità, che egli ci ha consegnate, ed agli ordini circolari tosto spediti alli Pubblici Rappresentanti, Ci siamo di confessare non avere maniere di bene spiegarlo, onde Voi Dilettissimi Figli concepir ne potete adeguata la Nostra Esultanza.

Vi diremo Noi essere stati sorpresi da una tenerezza sì grande che non abbiamo potuto trattenerla tutta in Noi stessi senza darla a conoscere con le lagrime, che abbiamo creduto dover tributare al compimento glorioso d'un opera, che non poteva non essere di Nostra somma Premura.

Dopo aver per tanto umiliate a Dio Signore, che col Divino suo lume ha resi facili, e pronti i Vostri Cuori alla Rimozione dal suo Vicario in terra Vostro concittadino le più divote Grazie non possiamo lasciar di considerare in Voi [illegible] Riconoscerli per l'illustre [illegible], per il continuo esempio, che dite avere al mondo [illegible] Cattolico della [illegible], che professate alla Santa Sede, che [illegible] in voi di [illegible] maggiori [illegible] di [illegible] memorandi egregj Fatti vivono tutta via, e viveranno sempre negli Animi Nostri, e di quel [illegible], che [illegible] lo spirito con cui si [illegible] riguarda i suoi Figli [illegible] si manifestamente deve a conoscere [illegible] di Noi [illegible] Figlio [illegible], e Vostro Padre, che [illegible] il Nostro [illegible], non sarà [illegible] Nostra [illegible] il [illegible] di dovere [illegible] Signore, e [illegible] da Noi, come [illegible] potrà [illegible]

comune

comune di tutti Voi. Tale si è la Nostra disposizione e tali in progresso
ne saranno gli effetti, in segno di che alla Serenità Vostra, ed a' Vostri di-
lettissimi Figli, e Concittadini con tutto l'animo [illegible] di [illegible] impartiamo
l'Apostolica Benedizione.

Dat. Romae apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris 19 Augusti 1758.
Anno Primo Nostri Pontificatus.

Emo Rmo Sig. Sig. Pron Colmo

Sugli efficaci desiderj palesati da sua Santità Clemente XIII di regnante è
noto che il Decreto 7bre 1754 per sopprimere [illegible] della Veneta Sen-
to fosse ritirato, dopo [illegible] corrispondendo la Sovrana Publica Benignità
spontaneamente concorsa [illegible] di dar sempre continuate testimonianze
della propria Venerazione alla Sacra Persona di sua Beatitudine. Deve ren-
der nota a Vostra Emza Rma la Publica [illegible] di liberazione, ren-
dendo [illegible] in di cui [illegible], con [illegible]
della Publica Legge [illegible] tutti i [illegible], e
[illegible] la Publica [illegible] degli [illegible], [illegible]
[illegible] (che [illegible]) di [illegible] providenza
che ristabilisse il Bene dello Stato e la [illegible] de' Sudditi, e [illegible] V.
con [illegible] Emza Reverendissima [illegible] le mani

Udine 10 Agosto 1758

Emo Rmo [illegible] Sig. Cardinale
[illegible] Delfino Arcivo d'Udine

[illegible]

Roma

Al Sommo Pontefice Clemente XIII.

1758 15 Luglio in Pregadi

Col compiacersi la V. S.tà di partecipare a Noi con caratteri di proprio Pugno l'avvenimento della [illegible] Esaltazione [illegible] di Pontefice, ci costituisce in grado di sentire [illegible] maggiore [illegible] questa [illegible], perchè [illegible] di quella che abbiamo sentita alla prima notizia che l'Ambasciator Nostro [illegible] ci recò per un avvenimento così giusto, e glorioso egualmente a Noi, che di consolazione universale a tutto il mondo Cattolico.

Questo per [illegible] eminenti doti, che [illegible] risiedono, e [illegible] di questa [illegible] al Supremo grado del Governo della Chiesa, non [illegible] che a ben [illegible] che renderà sempre più la Cattolica Religione, l'esaltazione della Sede, ed il bene universale della Chiesa.

A questi [illegible] di tutto il mondo Cattolico ben vede V. S.tà quanto nel [illegible] maggior [illegible] abbiamo Noi, che avendola [illegible] per il passato in grado di [illegible] Figlio, [illegible] d'averla come amorevolissimo Padre.

[illegible] vedono [illegible] indubitati [illegible] nel suo [illegible] i quali sono tenuti da Noi in quella considerazione che si conviene, come cosa che [illegible] dalla mente e dal cuore della S.tà V., e la vediamo [illegible] che sopra questi l'Ambasciator Nostro K.r Correr è incaricato espressamente da Noi a [illegible] filiali ed [illegible] sentimenti.

[illegible] invariabile [illegible] della Congregazione, che [illegible] universalmente [illegible] il Cardinal [illegible], e l'Ambasciator Nostro come di [illegible], che non [illegible] ma che [illegible] dover essere di [illegible] vantaggio alla Religione ed [illegible] Patria Nostra, [illegible] le condizioni [illegible] della Benedizione Nostra.

[illegible] per tanto [illegible] voti Nostri ad [illegible] [illegible] preservazione della S. V. [illegible] così [illegible], e [illegible] che non [illegible] da quelle [illegible] in [illegible] di [illegible] maggiori nostri, ed [illegible] da noi [illegible] gloria sempre maggiore di Dio [illegible] Nostra nell'esaltazione della [illegible] da [illegible] con ciò prova sempre più [illegible] d'ossequio, e di [illegible] verso la S. V. [illegible] Piedi [illegible] l'Apostolica Benedizione.

[illegible]
...tta di
...ergare,
...ere, Vegno
...[illegible]
...a forz
... non
...tico
...[illegible]
... nel
...passato
...mo Padre
...mo figlio
... come
... cadu...
...ente
...galmar
... come
... Di ndo
...[illegible]
...le loro
...[illegible]
... in tal
... in
...la sua
... [illegible]
...[illegible]

Copia

Franciscus Lauredano Dei Gratia Dux Venetiarum
Nob: et Sapi: Viro Marino Zorzi de s. M. Locumtenenti
Patriae Forijulii Fid: Dilecto Sal.m et Dilectionis affectum.

Per sgombrare qualunque sinistra intelligenza circa il Decreto trasmesso a cadauna Carica colla Circolar 7. Settembre 1754. intelligenza aliena dall'intenzione Nostra, e dagli oggetti avuti nel prenderlo, non che dall'esecuzione che in fatti se gli è data, ha trovato opportuno il Senato di dichiarare al Sommo Pontefice con la Ducale responsiva 20. Xbre pross.o decorso i suoi veri sentimenti nel proposito. E se mai fosse occorso anche a codesta Parte simile o altro equivoco, vi si trasmette in copia la Ducale med.ma con preciso incarico di doverla render nota a codesto Monsig.r Arcivescovo, et agli Ordinarj, Superiori Ecclesiastici, affinchè sia ad ogni uno manifesta l'intenzione vera del Senato medesimo, ed i di lui sentimenti, dichiarando, che in conformità deve darsi al prefatto decreto esecuzione, e di avere eseguito questi ordini ci ne darete con vostre Lettere opportuno avviso.

Dat. in Nro Ducali Palatio die XXXI. Januarij Ind.ne IV. MDCCLV.

Santorio Antonio Segretario

Tergo

Nob. et Sapi. Viro Marino Zorzi
Locumtenenti Patriae Forijulii

copia

— 1755. 20. 9bre in Pregadi.

Beatissimo Padre

Con quanta divozione, e filiale rispetto abbiamo ricevuto il Breve, e la Lettera di Vostra Santità 13. del pass.o 7bre, con altrettanto dispiacere dagl'Animi Nostri ci parve di rilevare in essa non essere state fatte intieramente presenti alla Santità Vostra le sincere dichiarazioni, che abbiamo fatte fare a questo Monsig.r Nunzio sopra il Decreto 7. 7bre dell'anno decorso; giacchè oltre al punto delle Cause dogmatiche, e di Penitenziaria per il foro interno dovessimo spiegare per la distinzione introdotta dal Nunzio med.mo che per il Decreto sud.to si volesse entrare nell'esame delle prime, e rivedar le sud.e, vediamo nel rimanente rapportarsi la Beatitudine Vostra alle med.me cose, acciò si avea per Noi sperato di avervi formati i dovuti rischiaramenti.

Prima però di avanzar.te, e con tutto l'ossequio presentarli immediatamente alla Santità Vostra, come Noi ci rammentiamo con compiacenza i riscontri più volte ricevuti della Paterna sua predilezione così vogliamo lusingarsi che alla sua nuova per aver in grado di certezza di Noi med.mi una nuova riconferma della purità delle nostre intenzioni nel prendersi il seguente provvedimento.

Non abbiamo avuto altro in Animo B.mo Padre, senon che di provvedere per oggetto del ben dello Stato che i sudditi Nostri per ignoranza, senza discernimento, e forse ancora per malizia ne' punti contenuti nel Decreto non inferissero con indebite sollecitazioni pregiudizio all'esterior disciplina regolata dalle sue leggi, ed alle leggi Nostre abbiamo collo stesso oggetto cercato di conservare le ragioni Economiche, e Politiche, non già le Ecclesiastiche, e Canoniche, che devono aversi in vista ne' casi di quei dati ricorsi, e finalmente abbiamo studiato di assicurarsi, che la Santità

Vostra

Vra possa esercitare la propria autorità (dal Decreto non contesa) senza che gli Inquisitori de' popolani possa essere importunata l'Altra al dovere in pregiudizio delle convenienze Sue.

Siccome però osservassimo essere provenuti gli incomodi allo Stato per l'irregolare condotta di Sudditi, e per le licenze troppo facili dall'esecuzioni nei Min.ri Sti., così applicando il rimedio al male ch'era nel Stato, ci siamo serviti de' modi, e de' mezzi che in più incontri abbiamo ne' tempi addietro, e nei vicini trovati atti a conseguire un fine di giusto, e sì necessario.

Essendo stato dunque questo l'intendimento Nro, non abbiamo potuto non essere penetrati da una viva afflizione nel rilevare, che per la mala interpretazione data al Decreto sud.to si fosse rappresentato a Vra Beatne contenersi in esso cose, che o in fatti non sussistevano, o che si spiegavano in significato alieno dalla Nra mente.

Evidentissima e indicata è la venerazione della Repub.ca per la Santa Sede, per i suoi legittimi diritti, e per la Sacra Persona di Vra Santità, alla quale ci gloriamo di averne in particolar modo esercitato il dovere in più occasioni delle autentiche testimonianze, giacchè abbiamo per sino donato al suo paterno Pontificato le assistenze di tempi decorsi.

In vista a tutto questo partimento ci lusinghiamo, che queste Nre ossequiose risposte sian per rasserenare il Paterno suo cuore, sia per togliersi ogni occasione di turbamento, e sia pure per fare che la rischiarata rettitudine di Vra Santità vedendo nel Decreto sud.to tali intenzioni, resti

tolta

tolta dal suo Pontificio animo ogni sinistra impressione, e siano bene accolte queste Nostre rispettose significazioni.

Grave ci è riuscito per tanto Beatiss.o Padre, che l'Articolo, il quale ha rapporto alle indulgenze, sia stato alla Santità Vostra rappresentato per un espediente da render ligia la Suprema Autorità Pontificia da quella de' Noi Vescovi soggiungendo, che con ciò si voglia da Noi, che essi prima esaminino le cause, e le condizioni di tali concessioni.

Abbiamo sempre riconosciuto, e riconosciamo, che simili grazie dipendono dall'autorità, e dal volere supremo de' Sommi Pontefici.

Il Sacrato Beatiss.o Padre vantare questa Autorità

Non ha esso altro scopo, che se non che le particolari persone dello Stato Nostro, le quali ricorrono a Vostra Santità per tali concessioni in pro di tutti i Fedeli, non si ingeriscano di proprio talento a dimandarle, quando per qualche particolar circostanza non siano esse per conseguire quel profitto, ch'è il fine certamente atteso da chi le dispensa.

Gli ordinarj Pastori, sono quei, che sul luogo possono conoscer questo fatto, ed abbiamo perciò sentimento, che niuno, che la Santità Vostra ne fosse indiscretamente importunata lo riconoscerà, onde all'atto che vengono presentati i Brevi si abbiano ancora presenti le Vescovili attestazioni.

Tale è la legge, e questo il modo ci parve ~~[illegible]~~ quello il migliore. E quel disciplina abbiamo nel leggere, che sia stato spesso significante modo di rendere. I Brevi Pontificii dipendenti dalla Dataria, nell'ora si provveduto, che siano senza licenza Nostra non dimandino dispensa oggi i Doni, e tempi delle Ordinazioni.

Le

La Beatitudine Vostra può da sè agevolmente conoscere, che
Noi abbiamo compiacentissima deferenza sempre, e lasciamo tutta
via l'esame che conviene, e stima opportuno sopra le Cose
Ecclesiastiche, dalle quali sono usciti i Sacerdoti del Dominio
Ven.to a Santa Sede. Speriamo però, che non dispiacerà
alla Santità Vostra, se da Noi pure si riconosca prima se
sia necessario importunare sì sovente la Santa Sede per
l'effetto di promozioni immature, quando è già grande il
numero de' Sacerdoti d'ambi Canonica, e che si veda se
tanti ricorsi siano utili, e rispettati dallo Stato, ovver dannosi.

Questo conoscimento Beatissimo Padre attaccato al
dovere di ben governare, Ella vede, che non offende nè
impedisce quello, che intende fare la Santità Vostra anche quando
da Noi si fosse conosciuto prima che niun incomodo per la
dimanda di Grazia ai riguardi Nostri.

Lo stesso diciamo circa le Rinunzie, e le Coadiu=
torie, poichè quanto ai provvedimenti del Sommo Pontefice Cle=
mente XI, e della sapienza di Vostra Beatitudine il riconoscere
se si osservino le condizioni, e i riguardi da lui posti.

Per divertire gli incomodi, che in occasione di simi=
li provvisioni arrivano ai riguardi Nostri, ed al Bene de' Sudditi,
Noi ci siamo contentati di esigere da essi quest'atto d'osse=
quazione, che ci siano prima rappresentate le dimande da farsi
per ottenerne il beneplacito, onde provvedere, che quando le
portassero alla Santità Vostra, cessasse il servizio d'ogni incomodo.

In ciò non abbiamo praticato, ma assistito nella
med.ma Cura, che tengono altri ben regolati Governi, ed in tutti li sopra
enunziati provvedimenti possiamo assicurare la Santità Vostra, che abbiamo
avuta attenzione di non allontanarci dagl'instituti di Maggiori Nostri

i quali pieni di riverenza, come Noi verso la S.ta Sede, abbiamo vigilanza, che in violazione all'antiche consuetudini della Repubblica fosse & le Leggi loro giunta l'esecuzione di quelle della S.ta Chiesa.

Avressimo parimenti desiderato Beatiss.o Padre che non le fosse stato insinuato un concetto così sinistro, e tanto offensivo dell'ingenita osservanza Nostra verso la S.ta Sede, come è quello che da Noi si abbiano gettati i fondamenti d'una perpetua dissensione tra il Capo della Chiesa, e le membra con quella parte del Decreto con cui si dice aggiungersi in sostanza da Noi, che non si ricorra al Sommo Pontefice in quelle cose, che si possono concedere dal Vescovo.

Supplichiamo riverentem.te V.ra B.ne a riflettere, che nel Decreto si è detto letteralm.te, che avendo dato fomento agli occorsi disordini le esecuzioni de' Rescritti di Roma indiscretam.te fatti, e le impetrazioni irregolari de' sudditi, sia perciò fatto noto ai Vescovi, che non si avrebbe menoma alcuna di quelle cose, che potendosi da essi concedere, o per il loro ius ordinario, o per le Canoni o per Privileggio, venisse impetrata di fuori, ricercandosi tali cose per lo più con esposizioni di cause supposte, et in detrimento della buona disciplina. Ora preghiamo di nuovo la S.tà V.ra a riflettere, se quanto si è detto nel Decreto sia lo stesso, che dire assolutamente, che non si voglia, che si ricorra al Pontefice in quelle cose, che si possono concedere da' Vescovi.

Ella ben distingue con la somma intelligenza sua il differente concetto dell'un modo di spiegarsi dall'altro.

Quello esprime una volontà di ostare unicamente all'indiscretezza delle dimande, che si porgono a V.ra Santità, e di moderare la licenza de' Nostri, né perciò ci tira a recar pregiudicio all'Autorità sua, ed a quella giurisdizione, che la Repubblica ha sempre rispettato, e rispetta in V.ra Santità.

Questo 2do modo solamente istesso si oppone al Diritto

Il primo

il primo ha in vista solam.te il fatto quando non si verifica ai rispettivi Vini.

Sarà noto a Vostra Santità, che come prima, così anche dopo il Decreto, l'autorità della Sede Apostolica si è riconosciuta coll'ammettere anzi l'Ordinario diritto, e la consuetudine della Repub.ca l'autorità sua, nè intendiamo di avere alterata le massime de' Maggiori, nè la riverenza Vra per provvedere, che i sudditi non abusino in offesa delle convenienze dello Stato, e della disciplina di quell'autorità, che i Sommi Pontefici non intendono d'esercitare, se non in vantaggio del Popolo Fedele.

Non crediamo di dovere diffonderci sopra l'Articolo delle dispense Matrimoniali sì perchè supplicandola di esaminare lo spirito, e le parole del Decreto in questo proposito, siamo certi, ch'ella riconoscerà, che non si è posta condizione alcuna alla concessione, ma si è unicamente studiato di prevenire il disordine, che per ignoranza succede sovente in danno di gente misera et idiota, la quale supponendo a se stessi suoi corrispondenti cause, che non possono verificarsi, sono costretti di far spedire nuovi Brevi con nuovo dispendio; sì perchè ancora conoscerà chiaram.te esser supposto, che il Decreto pregiudichi anche delle dispense de Matrimonj che devono tenersi segreti, e che si dicono di coscienza.

Parla Beatiss.o Padre il Decreto Nro delle sole dispense, che devono essere eseguite dagli Ordinarj in faccia della Chiesa, e circa questo si è provveduto per oggetto di caritatevole avvertenza che si verifichino dalle rispettive Curie prima che si facciano le spedizioni quelle cause che dopo spedite già a loro è commesso di verificare.

L'eccezione da Noi ricevuta d'essersi ventilate

le Cause

le Cause non ancora finite vogliono, che i Ministri Nostri le riconoscano anch'
essi ... e Dovranno ... dimandate per assicurarsi che la ricognizione
sia stata fatta da chi abbia conosciuto la causa, e non possa svelare
dar errore per cui si vedrà duplicato aggravio a' rispettive parti.

Nel decreto med.mo non si fa menzione de' Voti de' Religiosi, che riguardano il Foro interiore, e non si è assolutamente proibito a Regolari di ottenere dispense di ciò, che è stabilito nelle loro Costituzioni.

Si eseguiscono Beatiss.o Padre anche in presente come per lo innanzi le dispense ottenute sopra le loro Costituzioni, quando siano impetrate solo i metodi, e requisiti apposti dalle loro Costituzioni, e che non siano dimandate in contravvenzione de' loro Statuti per oggetti di Vanità, et in fomento di dissidj.

Per ciò abbiamo rinovato gli antichi, e li nuovi Statuti Nostri, rimessi in relazione di quelli di S.ta Chiesa, e delle loro Costituzioni, e posti in esercizio con ottimo successo sin al tempo presente.

La pace Religiosa, che in questo modo si intende di stabilire, e la quiete dello Stato, è ben preferibile se anche ciò dovesse a qualche loro avanzamento, ma nei casi particolari, e che si possono eccedere dalle Leggi, come sapientemente accenna V.ra B.ne, concedendo ben particolarmente, ove si tratti lo voglia, o il bisogno lo richieda la pub.ca licenza di ricorrere.

Gli oggetti poi Economici, che a V.ra S.tà fu fatto supporre ci essi avuto in vista, sebbene muovano ben spesso la vigilanza de' Principi a provvedervi, non è stato però oggetto che molto abbia influito nelle nostre deliberazioni.

Altri motivi, più forti, e provenienti dal debito di stabilire l'osservanza delle Leggi, con la quale l'utilità delle Re=

gioni

poste da Dio, incommodità, e dubiezze in buona parte con ogni ri=
verenza esposti alla clemenza Vostra, ci hanno a ciò spinto.

Per adempire a questo dovere ci conosciamo tenuti an=
che colla profusione de' Tesori, i quali similmente non abbiamo
risparmiati quando si è trattato della difesa della S.ta Sede, per cui
la Repubblica Nostra non ha mai temuto d'esporre le sostanze, e la
vita de' suoi Cittadini.

Questi sono quelli, che ci tramandarono egualmente
illesa, e preservata la S.ta Religione, che le loro Leggi, e Con=
suetudini, e questi sono quelli, da quali seguendo gli onorati
esempi, come ci professiamo pronti a spargere il sangue per
la prima; così ci dichiariamo attaccati con tenero affetto alle
seconde, tanto più, che sappiamo essere state quelle loro Leggi
più d'una volta portate in esempio agli altri Principi da Ro=
mani Pontefici.

Finalmente in quanto al cenno di aver V.ra B.ne
rilasciate delle Commissioni a questo suo Monsig.r Nunzio, altro
non possiamo dire, se non che V.ra B.ne può essere ben
persuasa, che se tali fossero giunte a notizia, non si sarebbe
certamente per Noi mancato di fargli le debite convenienti
risposte.

Ci lusinghiamo Beatiss.o Padre, che queste Nostre
ossequiose ragioni siano per soddisfare il Paterno suo Animo,
e che la ... da Noi tante volte sperimentata benevo=
lenza sia per chiamarsi contenta di queste ingenue protesta=
zioni, perchè siano cessando dalla Massima Nostra il supposto
di essere per sostenere controversia di cose, che non siano

abbondantemente

abbondantemente giustificata; ci facciamo anzi l'ardente impegno di seguire il filiale rispetto de' Maggiori Nostri nel palesare la dovuta riverenza verso l'Apostolica Sede, e la singolar venerazione verso la Santità Vostra che con acclamazione di tutto il Mondo cattolico degnamente la cuopre, ed in cui speriamo, che per lunghissimo tempo avrà la voglia Iddio conservare per consolazione ed utilità della Santa Chiesa. Con che imploriamo l'Apostolica Benedizione.

1771. 14. Settembre. Eletto Angelo Marcello Sopra Monasterii.

Di S. Salvador restano Canoniche num.° tre

e sono S. Salvador di Venezia.

di Candiana:

e S. Gio: Evangelista di Brescia

col stipendio à cadauno Religioso di Duc.ti 120. di Cibarie, e di Vestiario 60.

Alli Conversi Ducati 120. e di Vestiario 30.

Li Conventi di detti Religiosi soppressi sono: Castello.

Treviso,

Padova,

S. Daniel di Monte

Isola di Malo.

Della Carità restano num.° 4.

soppressi num.° 5. con lo stesso assegnamento delli sopradetti

Olivetani restano num.° 5.

soppressi num.° 7. con l'assegnamento per ciascheduno di Ducati num.° 160

Camaldolesi restano num.° 3.

soppressi num.° 4. con l'assegnamento per ciascheduno di Ducati 120.

Di S. Salvador

Di S. Salvadore Can.ci soppressi Castello
Treviso,
Padova.
S. Daniel di Monte
Isola di Malo.
Della Carità Canonici Lateranensi soppressi: Treviso
Conegliano
Vicenza
Brescia
Crema.
Olivetani soppressi: Polverara,
Lonigo,
Villanova
Scigliano
Brescia,
Lendinara
Venda.
Camaldolesi soppressi: Zuecca
Verona:
Vicenza:
Follina.

Quelli

1772 . Agosto . Venezia

Al Pregadi di questo Mese l'Eccell.mo Senato hà stabilito quanto segue per gli Ordini delli ~~Agostiniani~~ Agostiniani della Provincia Veneta, della Provincia Lombarda Veneta, della Congregazione di Montortone, delli Serviti della Provincia Veneta, delli Minimi volgarmente detti Paolotti, delli Girolomini, o' sia del B. Pietro da Pisa, o' delli Religiosi del Terzo Ordine di S. Francesco.

Agostiniani
della Provincia Veneta
Conventi di stabile sussistenza

In Venezia
In Padova
In Verona
In Treviso

Conventi da sopprimersi

In Chiozza
In Udine

In Castana
In Venzone
In Spilimbergo
In Feltre
In Sacile
In Polesella
In Vicenza

Detti della Provincia
Lombarda Veneta
Sussistenti Provvisionalmente

In Brescia

a Soli

In Polcenico

In Bergamo

In Cervia

Conventi della detta Provincia
da sopprimersi

In Bassano

In Asolo

In Pisogno

In Almeno

In Nembro in Valsaliana

In Romano.

Agostiniani della Congregazione
di Montortone

Conventi di stabile sussistenza.

In Monsenton Montortona

In Murano

In Cittadella

Conventi da sopprimersi

In Olmo

In Zocco

In Rovigo.

In Loreo

Serviti della Provincia Veneta

Conventi di stabile sussistenza

In Venezia

In Vicenza

In Udine

In Belluno

In Brescia.

In Bergamo.

Conventi da sopprimersi

In Verona

In Oderzo

In Portogr.

In Portogruaro
In Rovato
In Castello.
In Montecchio.

Nel Territorio di Bergamo

Ospizio di San Gerardo,
che è unito al Convento di
Alessandro

Serviti della Marca
Conventi sussistenti provisionalm.te

In Padova
In Vicenza
In Verona

Conventi da sopprimersi

In Treviso
In Castelfranco
In Cologna

Minimi detti volgarmente Paolotti
Conventi sussistenti provisionalm.te

In Venezia
In Padova
In Vicenza
In Verona
In Bergamo.

Conventi da sopprimersi

In Brescia
In Salò

Girolomini
di Pia del B. Pietro da Pisa
Conventi sussistenti provisionalmente

In Venezia
In Cividal
In Monte Suman
In Verona.

Conventi

Conventi da sopprimersi.

In Treviso

In Rovigo

In Padova.

In Vicenza

Conventi sospesi del Terzo
Ordine di S. Francesco

In Noventa

In Padovana

In Verona.

Tutti li Conventi sono num.° 67

Conventi sussistenti	n.°	13.
sussistenti provisionalmente	n.°	16.
da sopprimersi	d.°	35
conventi sospesi	d.°	3.
Summa	d.°	67

Quelli poi che volessero rendersi Preti, averanno l'istesso assegnamento.

Nel Settembre in cui fù eseguita la qui soprascritta deliberazione, <u>ivi</u>; furono soppressi due Conventi de' Francescani Conventuali, uno in Este, e l'altro in Bassano.

quinquennio di esercizio nel di loro Carico, salve però le legitime eccezioni, che produr potessero da essere riconosciute dalli Commmissi ed approvate dal N.H. Luogot.te

2.do

Che il prefisso onorario a d.i Esattori resti limitato e non possi mai eccedere il sei per cento sopra le rendite che di anno in anno incassassero, e così pure sopra quanto entrasse in Cassa di ragione ed in conto di Debiti vecchij non compreso però per un tale aggravio l'elimosine, e pie contribuzioni de Fedeli.

3.zo

Quanto alli Debiti vecchij formati in precedenza all'anno 1760: sembrando riverentem.te che riuscir potesse dispendiosa, e forse inutile una dettagliata liquidazione per la distanza de' tempi, oscurità di registri, estinzione di Dite Debitrici e povertà de' Villici invocano li supplicanti dalla Sovrana carità del Prencipe Ser.mo dietro all'esempio di altri simili casi, che venissero rimessi li debiti stessi; e per gli altri poi posteriori all'anno sud.to 1760 inclusive, fossero abilitati li Debit.ri in quei modi, e forme, che fossero creduti dall'equità pubblica.

Rassegnate sommessam.te dal riverentissimo uniforme consentimento de' supplicanti le concordi modificazioni credute atte al tranquillo corso, ed immancabile effetto delle salutari emanate provid.ze e raccolte nella Terminaz.e sud.a sarà poi dell'autorità di VV: EE: il presidiare e con quelle maggiori discipline tanto per ciò che risguarda la sicurezza della retta amministrazione delle sacre rendite sud.e che per tutto ciò che può risguardare il miglior sistema della immancabile elezione de' Esattori e de' uniformi regolari Registri, ed impianti di Scritt.a che col combinare l'invariabile esecuzione salveranno anche li egualmente interessanti oggetti di vicendevole tranquillità, e soddisfazione. Grazie

Ill.mi ed Ecc.mi SS.ri R.R.i dell'Ent.e Pub.e

Piacque alla Sovrana auttorità dell'Ecc.mo Senato secondando li clementissimi di lui istituti di annuire con ossequiato Decr.o 5 Giug.o pp.o all'implorato ascolto de varij Communi della Patria del Friuli sopra il Decreto 15 Aple pur pp.o approvativo di Terminaz.e 9 Marzo preced.te emanata da q.ta Ecc.ma Magistratura per la retta amministraz.e delle rendite delle Scuole, chiese, e Luoghi Pij di quella Provincia in confronto delli Divot.mi Deput.i di essa Patria e de' Sind.i d.ta Cont.

Rassegnati li M.ti Deput.i e Sind.i al Sovrano commando in argomento tutto della Potestà pub.ca ed incorso l'accidente, che caduta sia la giornata destinata all'accordato Ascolto si sono approfittan do del tempo uniti con li Rappr.ti li reclamanti Communi nello studio di conciliare la preservazione delle principali Providenze maturamente stabilite nella Terminaz.e con le petizioni delli Communi med.mi onde in tal modo a cessar venisse ogni ulteriore amarezza fra Corpi, ed ogni dispendio sempre pesante in un conflitto di contraddittorio nell'esaurimento dell'Ascolto stesso.

Quindi composte tra loro le Parti rassegnano concordi quelle modificazioni che alla Terminaz.e s'implorano per aver con ciò il conforto di vedere tranquillamente assicurata l'importante azienda di quelle Chiese, e Luoghi Pij, su de' quali in tutti i tempi vegliò la Sovrana Potestà e tutela dell'Ecc.mo Senato per la di lui preservazione.

Primo

Che la elezione degli Esattori providam.te istituiti dalla riv.a stabile Terminaz.e sud.ta segua fatta dalli respettivi Communi e Luoghi Pij come erano da antichissimo tempo soliti ad eleggere li respettivi Camerari; e qualor li Corpi stessi in un certo determinato tempo non devenissero alla elezione degli Esattori stessi si devolva l'elezione med.ma al N.H. Luogot.te Gen.l D. in unione colli Mag.ci Deputati della Patria ferma già sempre l'insolidata idonea piezzeria prescritta dalla Termin.e sud.ta e con l'obligo a detti Esattori d'il intiero saldo al terminar del

ienar
ien le
vliveras ci
aroni, o
d' livia
ene sto
inaster
si i the
aporalle
i no in
ino gato
d'. agli
urtotia
noi a
ni una
ingo
ato
ear. le
mo co
la th
regioni
riman
ltizo
ene
ino di
le as
olo di
evina
ueni
por
dein
e, one
ok
rea
wau
elo
ne
oua
e. di
prop.
to cari
no per
l' orev
l dei
ande
io
n te

Copia 1762 28 Marzo

Dalla [illegible] lettera scrittura del Magistrato sopra Monasteri viene di raccogliere il Senato che siasi posto termine dai P.P. Comiss. Visit.ri alla visita della Prov.a di S. Antonio [illegible] a che conseguentem.te riguardo alle cose in essa espresse gli convenga di devenire alle seguenti deliberazioni. Quantunque i suggerimenti e le regole della disciplina regolare proposte dai P.P. Comiss. Visitatori per la maggior parte [illegible] conventi [illegible] approvati [illegible] dal [illegible] Procuro [illegible] come ne riconobbe sin d'allora somma l'utilità e l'importanza nell'esecuzione [illegible] conventi [illegible] Procuro [illegible] così vuole il Senato, che sia cura del Magistrato sopra Monasteri [illegible] di questa materia di farsi tutti raccogliere congiuntam.te a quelli in [illegible] [illegible] in [illegible] ragione della [illegible] volontà che saranno in apposito [illegible] in una terminaz.ne onde esser in una facoltà da disporsi in tutti i conventi [illegible] presenti [illegible] a tutti i Frati di tempo in tempo nei loro Refettori e capitoli [illegible] adempimento si sarebbe più [illegible] dallo stesso Procuratore a [illegible] medesime [illegible] Visitat.ri [illegible] cosa [illegible] al [illegible] delle istruzioni di [illegible] Prov.a [illegible] procurare [illegible] della perfetta e vera communità nelli conventi ove per avventura essa non [illegible] a tal [illegible] osservata [illegible] mente [illegible] medesimo di promovere nella misura possibile una [illegible] osservanza avendo sempre in vista le forze de' conventi ed il [illegible] delle famiglie onde [illegible] di [illegible] nella [illegible] senza [illegible] turbamento. Essendo poi [illegible] sotto la vista dei [illegible] P.P. Visita.ri sopra il num.o de Vocal. [illegible] mancano alle convocaz.ni [illegible] [illegible] Priori per non avere Presidenti che sono [illegible] [illegible] agli [illegible] e conventi vacanti [illegible] intende il Senato, che la Prov.a a cui non [illegible] [illegible] [illegible] dei [illegible] autentici per divenire alle legittime [illegible] trattanto si vuole che siano rimandati alle loro rispettive Prov.e [illegible] che non avessero in questa Prova uffizi particolare ne' in loro luogo di [illegible] giusto il sentimento del Magistrato [illegible] alcuna incorporazione [illegible] Procuratore [illegible] approvato e che il convento di [illegible] di secondo Noviziato sia immancabilm.te tenuto alle leggi di [illegible] e tutte le altre [illegible] [illegible] Capitolo [illegible] in l'ordine e concerto [illegible] e della [illegible] Questa Prova e savi [illegible] della medesima importanza [illegible] che dovranno in avvenire occupare il governo della med.a [illegible] in Persona di nota probità, onestà [illegible] e persona e fuori di ogni parzialità onde promuovere la maggior osservanza [illegible] [illegible] Prova, sicchè la pace e la virtù, che sono [illegible] avrà debito il Magistrato di chiamare [illegible] i P.P. Visitatori muniti già come [illegible] necessaria per la convocazione [illegible] capitoli [illegible] ciascuno per la sua parte [illegible] [illegible] questa [illegible] ferma intenzione nel capitolo [illegible] [illegible] il Cap.o, e [illegible] l'elezione ferme il Senato nella sua massima che tutta la Prova si diriga col la dovuta tranquillità ed intiera disciplina [illegible] dal Mag.o [illegible] di chiamare il nuovo eletto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] verificare [illegible] [illegible] nel tempo istesso [illegible] [illegible] intiero [illegible] aggravamento, considerandosi poi, che il più essenzial mezzo perchè finiscano le turbolenze e gli dissidi, che sono regnati sin'ora per l'integrità dell'osservanza [illegible] unità [illegible] degl'individui, e per la quiete Religiosa dei medesimi sia una non mai interrotta [illegible] sopra nominato Mag.o [illegible] [illegible] particolar.te [illegible] della quiete [illegible] proprie e naturali [illegible]

attento

stante perche oggetti di tanta importanza abbiano il dovuto successo. Si cerche fu prove-
duto col Decreto 2 Agosto 1755 all'importante oggetto di rimettere in pace ed in
concordia Religiosa la Provincia imponendo non solo assolutamente con perpetuo silenzio si in
voce come in iscritto sopra le corse differenze ma ancora con allontanarsi dalla Pro-
vincia stessa li connotati autori principali marcati nella Relazione del Reverendissimo
P. Provinciale di Brescia, ed osservandosi nonostante a' nuovo senso del Senato essere
stati con scandalo universale costanti li turbanti della Provincia medesima occorrendo per
ciò andarvi incontro con mano risoluta e robusta in vista di togliere dalla radice
un di molesto disordine sono ricercati li Capi del Consiglio di X a divenire per
le vie secrete a quelle deliberazioni che saranno proprie alla loro prudenza.

Alessandro Zuccato Seg.

Scritture Comparetti 4

per il quartese contro l'arciprete di Papiano (di Pordenone)

1806

[illegible]

Bazzecola

ovvero

Confutazione analitica ad una lettera
del Sig. Arciprete Bertoli
di Pajenne
di B. Z.

[stamp]

"Habet quandam aculeum contumelia,
" quem pati prudentes, ac boni viri
" difficillime possunt. Cic. in Ver.

Avviso al Lettore

L'amicizia, che regnava tra li fratelli Remondini, ed il Sig. Arrighetti Bertoldi di Venezia è stata, che non fu giammai per il corso di molti anni alcun incontro, che abbia potuto alterarla in alcuna minima parte. Grati detti fratelli delle continue, e gentili espressioni, che anche [illegible] e [illegible] a suo favore il Sig. Arrighetti suddetto, non bramavano che il momento per retribuir con servizi, fatto alle obbligazioni, di cui se ne sentivano cordialmente penetrati: ed ora sono in fede, che la benemerenza del [illegible] del Sig. Arrighetti non si estende in molte circostanze [illegible] da questo [illegible]

sito, non cercarono i medesimi
fratelli, che seppesi manifesti
in proporzione di questo stabi-
limento: quando all'imprudenza si
veggono dettati da una voce,
comune rimbrottava egli que-
relossi della poca delicatezza
che usavan i medesimi nell'
assegnargli il quartiere nelle
migliori legali. Fu attribuita
ben tosto tal cosa alla sola
malignità del volgo, che sa
alle volte usar di sì vili mez-
zi per arrivare da turbare
la tranquillità di alcune per-
sone, o per denigrare la ri-
putazione d'alcune altre.
Si interrogò, che nel cinismo del
suo abbietto potrebbe forse
godere d'un qualche privato
vantaggio [illegible] alienato [illegible]

equivoco a sì fatta voce in
modo, che i semplici rispetti
belli, tutti i frammenti inco-
minciarono a prender omai
qualche forma reale.

Vedutisi invece aggrediti ingiusta-
mente colla sfrontatezza in
un articolo tanto dettato da
chi specialmente doveva ga-
rantirli e per amicizia, e
per onestà, e per carattere,
anche se fossero stati in qual-
che parte poco uniformi ai
riguardi di rispettanza di ogni
uomo cattolico, e sociale, si
posero in qualche altro modo
producendo, affinchè con
tal mezzo, riconosciuto il pro-
prio errore il Ministro, a-
vesse ogni attenzione onde tal
uomo colui cangiasse dal suo ra-
gionamento

Avendo il Sig. Gaetano Compagnetti creduto bene per pura
gentilezza, prevenir il Sig.
Arciprete con lettera di par-
parare una botte, affin di col-
legar il cero dovutogli per
suo diritto, altra lettera dalla
stessa, che gli venne consegnata
in da casa affittuale dello scri-
vente, proruppe il Sig. Arci-
prete in tali insultanti dice-
rie a carico dell'onestezza del
li fratelli Compagnetti, che
scandalizzò alcun poco e chi
gli l'aveva consegnata, e chi in
quel momento era in di lui
compagnia. Ma perchè poi
il Compagnetti non sapesse i-
gnorare i sentimenti del
suo animo, rispose immedia-
tamente alla suindicata
lettera in stile garbato

più lavorio, altrettanto più
imbrattate; dicendo, che d'ogni
[illegible] dovevan esser di più dell'
ordinario gli ornamenti!

Fu eseguito tutto dal sig.r Pietro Pompa-
retti il sig.r [illegible] in modo
di giustificar la condotta della
sua famiglia, a cui il giovane il
sig.r [illegible] con [illegible]
ta e gravato si vedeva interessato.
Da queste lettere si ebbe ori-
gine un'altra ricevuta dal
de Reatti, e scritta dal [illegible]
[illegible] Religiosi, alle quali [illegible]
[illegible] sia formata la
[illegible] con le Bazzecole
[illegible]

Al Sig.r Antonio Comparetti
Cecchini.

Molt' Illy.re Sig.r Prone

La ringrazio del preavviso. Terrò in serbo due botte; giacchè il guardasi vino de' Signori Comparetti a ragguaglio degli altri deve essere anche più [illegible], e mi confermo

Recanati 22 Giugno 1806

Serv.o D. Obbl.mo e Coll.mo
Mattia Bartoli.

N.3. Il Sig. Antonio Comparetti scrisse al Sig. Arciprete di preparare una botte per ricever il vino suo; e questo signore gli rispose, che terrà in pronto due botte, perchè il vino che si a lui dovuto dalla famiglia Comparetti doveva esser anche di più; quindi si vede, che egli tiene esatto conto di quanto

ciascheduna gli dessi, e che in famiglia stessa, dandogli una sol bocca di vino ai beveva così allora dovevano per ciò a carico del Sig. Arciprete, il quale avea addossandosi alle rimanenti straordinarie sofferte negli anni calcolati dalle campagne delli fratelli Compagnoni, delle quali si francamente, che in doppio si frumento, ragguaglio di olivo, che sono stati quanti da si fatte disgrazie il carattere dei Compagnoni dovea essere più del doppio di quanto erano avvezzi di sperimentato nel ricevere. Le quanto ora sia uno stile, che con il patrimonio la condotta dei Compagnoni in forza la decisione a lui ora di Sig. Arciprete, il quale sembrami, che abbia meritato la risposta seguente

al Revend.° Sig.r Sig.r Prod.e oss.mo
Sig.r D. Mattia Betti
Sorripanti [illegible]
Stagenovo.

Revend. Sig.r Sig.r Prod.e oss.mo

Una lettera segnata li 22 del
corrente, che l'ha scritta a mio
fratello Antonio, con cui stretta-
mente, secondo l'ossequiosa
dell'intiero di nostra famiglia
non può essere che venir riguar-
data con quell'indolenza, di cui
solo è capace chi è d'un ca-
rattere, come l'ha ingiusta-
mente si suppone. Chi ancora
siglio di gli, sig. [illegible], che
con tratta, franchezza ci abbia
imputato di latrocinio si alta
ingiuria d'un nostro contadino
subordinato, a cui deve servir
d'esempio a cui fatti, e con le

parole; che colle scriveva al sud-
detto mio fratello delle espres-
sioni, che son tanto men deli-
cate, quanto più gratuitamen-
te Ella dichiarava essere in
noi senza condotta immorale.
Questa, se fosse anche vera, do-
vrebbe, se non come uomo o-
nesto, almeno come Cristiano
dell'Altare, essere da lei
più circospetta a nasconder-
sela agli occhi altrui. A
Lei non mancano mezzi per
saperlo, se il quantitativo, che le
si nega, stia nelle misure
delle legge o no. Son pronti
i registri a di lei disposizione
della nostra azienda, oltre
ogni altra particolare riforma,
Monsignor stesso può mai ricercarne su
questo proposito per tranquil-
lizzarsi: e i soli, e replicati suoi

petti; chè Ella ha manifestato per il passato a me di ciò, sono stati sottrattati i quali; chè Ella fece al nostro decoro su questo argomento sì delicato per tutti i rapporti. Ella poi in quest'incontro non manifesta più dubbj, ma parla, e senza espressamente, che il guadagno deve essere scritto di più di quanto Ella se l'immagina. Restiamo alle corte, Sig. Intraprendente, Riconosco o Ella sa che è sicuro di più; ed io son pronto a rimettermi del suo avere, abbenchè non lo dimostra; o non può dimostrarlo ed io non posso, che essere approvato ed [illegible] della di Lei [illegible] onde, che in luogo di esser della [illegible] cercitrà [illegible] nelle pro-

porre espressioni, anche se fol-
sero verso i delitti del suo pros-
simo, di cui Ella, tramandomen-
te s'accusa come rei, passa sen-
za alcun riguardo ad offen-
der l'accuratezza di chi s'ai-
giusti nel mondo colto, ed in-
pregi alla sua riputazione;
che non sembra ammetter ec-
cezione su questo proposito.
Ne è già abbastanza certa l'in-
fluenza, che ha la fisica
sensibilità sul di lei morale;
ma non avrei giammai cre-
duto, che si estendesse a tanto
l'atto d'un ciclo, ed immagi-
nario intorgere per tutto di-
spetto quello a carico dell'al-
trui buon nome, ch'io la sti-
do a comprovar col fatto, e
con la dimostrazione alcun mo-
do. Io credo, che non s'era
abbia mai ricevuto, che alcu-

tati di rispetto: e qualora si a-
vesse commesso pure qualche
inavvertenza anche a quel ri-
guardo, che esige la di Lei condi-
zione, non debbo io supporre
di [illegible] in questi
[illegible] a render la contezza
[illegible] per [illegible]
simil difetto. Scusi, se la
parlo con quella ingenuità di
cuore, che riceve ricevuta dal-
la necessaria giustificazione
del proprio dovere; e ciò at-
tribuisca a quel sentimento,
che non può star disgiunto da
chi ama più lo stesso, che i
riguardi di non mancar a quel
diritto, coi quali sarò sempre
fuori d'ogni tal uso con la mia
verace considerazione
Cecchina 25 giug. 1906
Di Lei Reverend. Sig. Arcipr.
Umilissimo obb. serv.
Piero Campanelli

10.

Al Sig.r Pietro Giannonetti
Verchiano.

Ill.mo Sig.r Sig.r Prone Col.mo

Il suo foglio in data di ie-
ri, ma pervenutomi per equivo-
co questa mattina, questo so-
lo posso rilevare, che V. S. Ill.ma
è venuto in pensiero di scagliar
inconsideratamente contro di
me una salva d'improperj.
Ritratto esso foglio di quello spi-
rito, da cui è dettato, io l'avolgo
e non si merita. Mi pare, se
non m'inganno, che a ciò fare
Ella prenda motivo da certa
mia lettera scritta al Sig.r Com-
pare Antonio suo degnissimo
fratello in proposito di questa
[illegible], e di parole da me fatte con
[illegible]. Le copie, ciò le
dico, [illegible] lettera
stessa, e [illegible]
zione di quanto ho detto, cui

garantirsi da ogni oggetto. Non
vo poi io negare la cagione del
timore di sei mesi in quest' in-
contro. Rimetto, o degnissimo
famiglia Compimenti; e per loro
venirne avviso dei doveri: ma
non ricorrani per questo chiamar-
mi o dei signori condonati.
[illegible] ogni cosa, e do' [illegible]
[illegible] col protestarmi con estima-
zione, rispetto, e dovere.
Pagano 26 Giugno 1806
Di V. S. M.
Devmo Obbl. Servo
Mattia Bedolli [illegible]

N.B. Una dimensione di [illegible]
[illegible] per comprendere se la risposta
del [illegible] sia adeguata
[illegible] [illegible]
[illegible], o se egli si ritrova o no
in contraddizione con le lettere
[illegible], che venisse di sopra, mentre
il suo [illegible] dichiara evidentemente
ciò, che [illegible]. Una
[illegible] meglio a rilevare
[illegible] carattere di questo Religioso.

18

Al Reverend.mo Sig.r Sig.r Prone Col.mo
Il Sig.r D. Mattia Bartoli
Piev. di
Sopenoro.

Reverend.mo Sig.r Sig.r Pron Col.mo
Per commissione, e conto del Sig.
Antonio Pirondo le spedisco il
quartese del formento, e vino
delli 11 affittuali, che hanno le
terreni soggette a codesta sua
Parrocchia: cioè formento st.
1: - : 4 ~~[illegible]~~ netto, e vino 4 9: 1: 3.
totalità esatta di quanto ho ri-
cevuto, non compreso l'anno che
dalli medesimi affittuali le viene
arbitrariamente pagato. Il
quartese stesso è genuino; ed
in caso di ricredenza, ne potrà
fare i suoi ricorsi a sua mag-
gior [illegible]. Tanto le signi-
fico per commissione. [illegible]
saluti, e mi credo con stima di
cuore

Cerchiari 21 8bre 1806

Suo Div.mo Obb.mo Serv.
Giovanni de Beatti
Agente [illegible]

al Sig.r Avvocato [?] de Beati [?]
Per Casa Compagnetti [?]
Cecchiari [?]

Molt'Ill.e Sig.re

Poichè V.S. si compiacque accom-
pagnarmi il quadro [?] documento
e riso [?] dell'Ill.mo Compagnetti con
sua in data dei 14 corrente
del tenore, e come in essa sentirà
di commissione. Eccomi a por-
gerle la dovuta risposta dopo
d'averla letta, e rilevata.
Ricevei il prediletto quesito [?],
e ne feci l'occorrente registro.
Sono circa 30 anni, che cominciai
ad essere impiegato in questa
Parrocchia, come pur anche in qua-
lità di Coadiutore del mio antecess-
sore Arciprete Scarselli [?], come in
tutte le altre Parrocchie da me
conosciute in questi contorni [?], così in
questa ora altro hò sempre os-
servato, che al tempo delle nove [?]
[illegible] [illegible] al [illegible]
[illegible] [illegible] gli atti [?].

reali del suo comunicato, o
comunicati; ma quelli eziandio
di tutti gli altri cibati avevano
speculatori dei comunicati me-
desimi.
Sia ciò in compenso del guadagno del-
la scelta uve, che portano ai lo-
ro Padroni, o di quelle, che
mangian essi, o dei beveraggi,
che loro vengono concessi al
tempo dei mosti (per le quali
ogni tutte li Padroni ne ricevo-
no un abbondante compenso
colle vendemmie) o la detta con-
suetudine sia per altro moti-
vo, che non so; questo è certo,
che mai ho sentito alcun Pa-
drone a reclamare per tal con-
suetudine, e molto meno a lagnarsi di-
to, e arbitraria la vicenda contribu-
zione dell'uva, nè al Parroco
[illegible] li Parrocchiani
Se li sudd.i comunicati non fossero
[illegible] personaggi di questo San-
to, non bianco essi, ma a provi-

sciolto ai loro attributi, sempre
ch'io ci pensi per tal conto con
sol zero, mentre [illegible] al Si-
gnore, lo spirito d'interesse mai
in me ha avuto alcuna predomi-
nio, [illegible] lo ho [illegible] costantemente, contin-
uo, [illegible] di preparare il piccolo
[illegible] mia vita [illegible]
[illegible] di povero religioso.
Ora che i [illegible] comunicherò
[illegible] che ricavano dal
[illegible] d'essere [illegible]
[illegible] ladro [illegible]
[illegible], che grazie al Cielo gode
[illegible] al [illegible], perchè
[illegible] agli [illegible], si-
[illegible] dei loro attributi
[illegible], delle quali [illegible]
di avere mai ricercato ai loro
attributi [illegible]
questo e quello, che mi fa dire
essere questa cosa degna di loro
ed esprimerebbe la mia [illegible] ?
ad altro, se ora mi [illegible]

il collegio d'essere cristiano,
anzi Parroco, e non avessi a far-
lo con due persone, una del-
le quali è ministro del Santua-
rio, e servir debbo ceremonie;
l'altra è mio Compadre, il che
mi chiama a dei riguardi:
la ricredenza dei Parrochi e all'
esattezza dei precetti non era
ordinariamente oltre le mode.
Gli ricevevo quanto sieno le-
ro consegnati. Così faccia io
rispettivamente; bastandomi
che ragioni i Cristiani con-
tenti; che col seguirmi esat-
tamente il precetto ciò fan-
no, che un atto di Giustizia,
senza che per tal modo io deb-
ba professar loro la più mi-
la della obbligazione; come un
atto di giustizia fu io vedi in-
piegar tutto consiglio nello
stimolare i Coperatori, e
e

nel portar altri pesi indispensa-
bili per l'assistenza dei loro
ufficiali. Qualunque volta
fossero essi dispensati dal nuovo
io sarei dispensato dal servizio.
Se i vantaggi degli ecc. comunit.
tanti sono in quantità maggio
re di qualche altro, come sono
soliti mostrarsi, ciò sono, che
sproporzionati alle cure, e di-
pendi sacramentali per la
moltiplicità delle persone
a loro soggette. Se non avesse
ro essi tanti provedimenti
nella loro Parrocchia, non
soffrirebbero per questo i pro-
dimenti amministrazioni di grave
della medesima; ma le avreb
bero gli altri almeno con
eguale profitto del Parroco,
che avesse contemporaneamente ancor
questo.
Come in Lucca commissionata a
cittadini nel Tesoro della

sare, assicurare pure è pregn-
ta significare ai stessi com-
mittenti, e comunicate que-
sti miei sentimenti pieni
di quella considerazione, che
mi detta il mio carattere, e
la mia educazione, e che son
queste ai stessi comunicanti ne
dovuti; perchè riguardo ad
essere largamente comodi,
e dovizioso, e [illegible], ma stan
dere le società di loro figli-
uoli, rispetti?
E' parimenti pregata a offe-
rire ai miei conti ai stessi
suoi Padroni i miei sinceri
complimenti; come pure a
considerarmi alla sua piena
comodità quale mi do
il piacere di esprimervi
[illegible] 13 8bre 1806
Di V. S. M. Ill.ma
Devotissima Obbl.ma Serva
[illegible] Bertoli [illegible]

Barzelletta
ovvero
Analisi ad una lettera
del Sig. Arciprete Bertoli
di Sagrado, scritta
al Sig. Fortunato de Beatti

„ Nihil videtur esse laudabile,
„ quod non a certa ratione
proficiscatur. Cic. Off.

Eccovi a favore di lui
dovette rispondere dopo averla
letta, e ponderata.

Tre giorni, ed una notte ci
volle al degnissimo Sig.r
Arciprete per rispondere ad
una lezione del de Beatti, che
non è un Macchiavello, la
quale esigeva tanto meno di
tempo, quanto ancora erano
gli affari contenuti nella stessa.
Far rate moderatamente vuol dire,
ch'egli l'esaminò qual Terzi

teologica: sicuramente dalla
semplicità, e brevità della
stessa non si sa comprendere
come il sig. Arciprete abbia
potuto trarre a traduzione della
risposta il di lui quarto. Da
quanto egli dice, si può dedur-
re, o che non ha egli alcuna
assuefazione, nè a rispondere,
nè a ricever lettere, o che di ti-
tolo di fatti dovendo stare pe-
rò in caso dar risposta ad al-
cuna delle stesse: due difatti
sono le ventità non so concilia-
re l'una con le nettezze, che sem-
bra dimostrare d'esser dotto,
nè col di lui sacro carattere
che come tale deve conoscer-
si in chi lo possiede senza
semplicità disgiunta dalla
malizia, e dalla continua
diffidenza dei suoi simili: Non
si può negare, che non taccia

qui trasfusi de' cosi tragiche
In questa sua direzione il
mal animo, che anche a carico
dei Rettori Comunitativi; [illegible]-
gato già anche antecedente-
mente con una molta pru-
denza, e carità cristiana
persino cogli stessi loro as-
sistenti; dicendo per altro, che
nel timore, che i miei non
fossero esatti a retribuirgli
il mutuo e in anche migliore
diritto della legge: argomento,
che tiene inquieto e moltissimo
il di lui animo ora [illegible]
[illegible], e di questo de' suoi [illegible]
chiari: Per tranquillar la
di lui manifestata inquietudine
dico in questo proposito, io
ne stati costretti li, [illegible]
[illegible] in altro tempo di
chiamarlo (a) a manifestarmi
la base de' suoi sospetti [illegible]

(a) Ved lettera a cart. 10

tamente quà; e li manifesta-
ti con ogni ordine di persone,
onde convincerli con quei con-
fronti; che avessero potuto ad-
dolcire in qualche modo la
sciagura di lui accidentalmente a con-
vica loro: ma in luogo di rispon-
der adeguatamente alle pro-
posizioni delli fratelli stessi
(a), fece qual cosa scrissero,
che rovesciando dalli regna con
due di ammonenti; che si di-
si spinga dalli nomido delli a-
gna stessa.

(a) Ved. lett. 26 a carte 16

Sono circa 30 anni, che
cominciarono ad essere stanzian-
te in questa Parrocchia, or-
sono fuori anche in qualità di
coadiutore del vivo Arciprete
Don Angiolo Locatelli, come
in tutte le altre parrocchie
ancora compiuto in tanto

posti; così in questa ora ancora
ho sempre osservato, che
al tempo delle arti nostre
[illegible] al Barocco
[illegible] gli ar-
tificiali de' suoi [illegible]
o [illegible]; [illegible]
[illegible] gli altri.

Ecco una delle prove di ciò che
fu accennato intorno al si-
stema della quistione, il quale
è solamente basso, e confuso,
che non sembra mai proprio
d'un uomo colto. Eppure
pensa un Teologo? Oh po-
vera Teologia!
[illegible] in materia. Egli
[illegible] degenerare dalla
costumanza d'anni 30, che
[illegible] i contadini; o ancora
per meglio dire dall'aver
egli veduto per lo spazio di

detto tempo portar i medesimi
accettato l'avea al suo ingresso
Parroco di poter aver ora un
diritto di percepir impunemen-
te detta uva: sostenendosi
forse col detto assioma, che
consuetudo est altera lex: ma
abbadando all'opposto, che
" quod initio non valet, tractu
" temporis non convalescit.
Questa consuetudine, che gli
[illegible] a [illegible] è provato a di [illegible]
la; ma non sa per altro il
[illegible], quando si trova degli
[illegible] in quelle, che si op-
pongono direttamente alle
[illegible] del d. Vesc. interessi. La
[illegible] che sia
di più vecchi di quelli dei be-
nefici dei [illegible] a Vici-
nale, Parrocchia di cui [illegible]
dente, accordata e della consue-
tudine, e degli esempi, e di

SS.mi Canoni, e dalle leggi del Prin-
cipe, furono nel di lui animo
un argomento di reclamo nel
tempo, in cui fece l'ingresso
alla Parrocchia di Pojanno: re-
clamo per altro al quale la
Provvidenza del Governo di quel
tempo non rispose, che negati-
vamente; confermando con
apposito decreto i diritti incon-
testati di quelli dei Canonici,
contro il quale alcuni fur
una strana sortita la Dottri-
na arcipretale, se un mi-
glior consiglio con l'aggiun-
ta richiamata a suoi pieni [illegible]
[illegible].

L'esperto lettore conosce a quest'
ora le traccie, che va coltivando
il degnissimo Sig. Arciprete
per formar a suo talento
una filippica contro i no-
vatori Canonici; appa-

giardigi con affettazione ap-
propriata gli espressioni del-
la lettera del de Beatti, quan-
„do„ dice non comparisce l'ann-
„ che dai medesimi affittuali
„ si dicano arbitrariamente por-
„ tati;„ Io sono inganno.
Queste espressioni si trovan-
no commentate dal de Beatti,
scrivendo ad ogni altro sog-
getto, a cui spogliano giustizie
li fratelli Bianconetti; come
erano necessarie a quello
di [illegible], sebbene avessero
per soggetto [illegible], che
[illegible] d'essere
prodotti in conto, il quale non
furono, che guadagni conti-
nuamente del deposito del
[illegible], che [illegible]
lui interesse [illegible]
contenendo la [illegible] Bian-
conetti: [illegible]

[illegible]

(a) Vedi lett. a cart. 97

spiegato senza alcun riser-
vo alla gente la più ortodossa
una scritta pienamente alla
sacerdotale fratellanza. (a)
Quindi l'onesto, e giurato
nemico dei Giansenisti; com-
come obbedienza l'acquisto
creatore di questo chiostro
dell'Altare, credette bene
d'essere scrupoloso nei Angeli
il conto del prestito a lui do-
vuto: conto che per se stesso
non poteva mai esser esatto,
se non ne faceva menzione del
[illegible] dei fondi dei
suoi Provinciali, nel quale si
ne richiesta l'offerta dei
uno, che [illegible] ricevea
il giudicato Chiostro sotto
il titolo d'accomodazione. Con-
detto egli dunque tal modo do-
vessero esser minori le quali
e l'acquistatori di questo in

me, che precipitando nel
giudizio non per la prima
volta, volle che queste fosse-
ro esposizioni sulli fratelli
Compagnetti: mentre che ciò non
pensata la tenore col loro pro-
prio carattere, ci fu cenata
da alcuno di essi; cosichè si do-
veva sempre scrivere da
un l'avviso evidente, ma
lo spirito stato suo arbitrio, ed
una direzione del de Beatri,
che, per carattere, e dovere
vuole di che il vizio a chi
l'aspetta.

..veramente meno speculativi
dei commentati medesimi:

O che il sig. Arrivabene è stato
bo d'origine, ò che con in-
tende generalmente a'nomi su
voci le più comuni della lin-
gua italiana. Ecco, che io
„ dirò in Toscana, quam, tanto„

Son ben obbligati li fratelli
Commetti alla dabbenaggine
dell'Ill.mo Sig. Arcipreti, che vedendo
ogni dì tra voi di [illegible] con-
tra i Religiosi, ricorse a quelle,
che tornarono il maggiore elo-
gio alla loro Religione. Egli li
chiama speculativi nel regno
già che gli diede il di lui mal-
umore concepito contro di es-
si ~~Religiosi~~, non conoscendo, for-
se la forza della voce applica-
ta alla special condizione di
detti fratelli. Mi immagino
già, che il nuovo Ministro
non voglia già prendere tal
voce per avarizia, da cui
sono tanto più lontani
li suddetti fratelli, quanto
più cercano di star netto a
quel vitto, che ricevono dai
propri [illegible] anche se

ciò anni fosse vero, in varii
in acquisti di sfoglie, credite,
„ censo te spesso.
Veramente vedendo che l'attribu-
to di speculazioni commerciali,
come persone che riescono col
risparmio, e che sperano di mi-
gliorare la loro condizione con
la coltura della terra, si fa lo-
ro il maggiore elogio, di cui
è l'avarizia capace; qualora
siano per altro gretti nel loro
operare, ch'io stimo il liss-
ignato a concimarli altri-
menti: seguendo questi le
vestigia di un padre, che con
la propria industria seppe
migliorare ed accrescere quei
fondi di cui divenne padro-
ne, cercano essi d'impingua-
re la gente, che vive coi pro-
dotti della lor terra, onde

[illegible] nominar l'industria
a proposito, e comunemente vantag-
gio. Conviene ben dire, che non
abbia creduto Cicerone questo
degno [illegible] Lib. [illegible], al-
lorchè disse così [illegible]
„ omnium rerum, ex quibus
„ aliquid acquiritur, nihil est
„ agricultura melius, nihil ube-
„ rius, nihil dulcius, nihil ho-
„ mine libero dignius„ che a
[illegible] adunque [illegible]
questo benedetto Religioso
il suo paragone con coloro, che
sembravan intenderlo, gli
fa il più grande elogio, che
concedere gli possa. L'uomo
il più [illegible] ed
il più onesto, e protetto dal
Principe, è l'uomo agricola;
giacchè con la sua industria

31

obbliga a produrre da terra
quello, di cui naturalmente
non sarebbe capace. Con que-
sto mezzo vengono accresciu-
te le arti, accresciuto il commer-
cio, estesa la popolazione, ac-
cresciuta la felicità comune,
rispettata la forza dello Sta-
to, ed assodata l'autorità
del Sovrano: ma siccome il de-
gnissimo Sig. [illegible] non
sembra abbadare, che al
prodotto del suo [illegible]
in questa materia; così egli
non analizza con ispirito fi-
losofico ciò, che potrebbe pur
formare un aumento del
le sue ricchezze [illegible]
zioni. Gode per altro veri-
ssimo un'annuale prodotto
con tal mezzo di più di 600:

donati, provenienti dall'opera
e dall'industria di molti, che
sono emuli, e rivali delli
fratelli Bompiani nell'eco-
nomia morale, i quali da
mezzo secolo a questa parte
fecero maggior effetto la cu-
tura dell'Oratorio suddetto, che
abbraccia la Parrocchia di S. Lo-
renzo.

Mi sembra, che si debba tanto
meno approvare qui la condotta
del Sig. Arciprete, quanto più
egli attribuisce ai Bompiani in-
giustamente un difetto, di
cui pretende senza dubbio
innocenti, non potendosi a mio
credere stabilir positivamente
di qual genere sia il difetto
stesso. Imperocché se questo
viene da lui solo osservato
senza che sia cognito all'oc-
chio del mondo, e in tal caso

è questa la carità cristiana
di render palese con dispetto o
carico del suo prossimo, che
degli altri ancor è ancor sconosciu-
to? Che se egli ~~O che egli~~ pretende qui
di correggerli, come i doveri del
suo sacro istituto, e per cui
gli saprebbono sempre grati di
cuor tanto bene i fratelli cen-
sagioni, sebbene ~~[illegible]~~ non più
sien dipendenti dalla di lui spi-
rituale giurisdizione, posto sem-
pre che sussistano; e quando
ricorra egli nel fondo di queste re-
gole predicatoriali, che ci insegna
sì pur' anni di pastore, e di
puro teologo, e in conseguenza
sarà veduto quello, che dice
S. Gregorio M. sopra questo sì
interessante argomento? Quod
malignando, dice il Santo, su-
bjectorum vitia prædicatur

„ dissimulanda sunt, sed quia
„ dissimulantur indicanda: ali-
„ quando et aperte cognita, cum
„ tore toleranda: aliquando ve-
„ ro subtiliter, et occulte pers-
„ crutanda: aliquando leniter
„ arguenda: aliquando autem
„ vehementer increpanda„; Con
con qual delicatezza, e circos-
pezion prudenziale deve un
Pastor d'anime correggere le
persone a lui soggette, qualora
ciò venga ricercato dal cuor.
Qual maggior prudenza non
deve poi usare lo stesso con
chi non è soggetto alla di
lui spiritual giurisdizione,
e con altre specialmente che
godono qualche grado di
distinzione nel proprio paese,
specialmente se è una città in

In oltre

cui immediatezza non sarebbe
più quella del medesimo?

immaginar e pubblicar a
carico dei medesimi delle con
troversie, usando delle voci per
esprimerle la vera significa
zione delle quali recò anche al
detto catechetto un opposto si
gnificato? Ma lasciamo per
carità ogni ulterior analisi
su questa materia, e ricordia
moci, che il Vis. Arciprete
viene qui accusato qual no
mo, e qual pure indicato su
ciale contro l'opinione del
quale solamente si veniva
rispettandolo, e venerandolo
sempre fino alle ceneri qual
ministro di Dio, avendo sem
pre innanzi agli occhi quelle
parole della scrittura: Joan.
" 4: 6. Nos ex Deo sumus: qui
" novit Deum, audit nos: qui
" non est ex Deo, non audit nos.

sia ciò la compagnia del
ricetto delle sette arti, che
stavano ai loro padroni; & di
altri, che mangiavan essi, e dei
servaggi, che loro vengono ora-
i altri tempi, o dei molti, per
nobiltà, avere i padroni
ricevano ne' li ottenuti
ingegno colle carriere)

Con questa canonizzazione di preti
non ne entra il nostro chierico
ito possedeva giusto ancora [illegible]-
to speculativo di teologia mo-
rali canonici. Noi saremo
sì, che dimostrandosi [illegible]-
no in tal parte, si dimostrerà
ognuno sarà per poco i princi-
pj della legge naturale, e
civile, civile, ed ecclesiastica
nel caso [illegible]: [illegible]
per altro la di lui dottrina

immaginarono, e pubblicaro-
no [illegible] le [illegible] dello Scr-
itture, cercando delle voci e
espressioni la vera signifi-
cazione delle quali s'accomoda a
certo intelletto con segreto
significato.[2] Ma lasciamo per
carità ogni ulterior analisi
su questa materia, e ricordi-
amoci, che il Sig. [illegible]
viene qui complicato qualora
ono, e qual pure, indicando si-
ciale, contro significazione del-
quelle solamente si scrive
rispettandole, e [illegible]
sempre sopra altre cercai qua-
[illegible] suo stile, avendo sem-
pre innanzi agli occhi quel-
le parole della Scrittura. Jo.
" 4: 6. Nos ex Deo sumus: qui
" novit Deum, audit nos: qui
" non est ex Deo, non audit nos.

([illegible] [illegible] [illegible] compreso del
quantesi [illegible] [illegible], che
spettano ai loro padroni; e di
quelle, che mangian essi, e dei
beveraggi, che loro vengono ora
essi al tempo dei [illegible], per
le quali cose tutte i padroni
ci ricorrono [illegible]
compreso colle [illegible])

Con questa canonizzazione di porti
non sembra il nostro Autore
che possedesse, [illegible] [illegible] [illegible]
to speculativo di [illegible], ma
[illegible] [illegible]. Mi piace
però, che rimostrandosi [illegible]
ro in tal modo, si [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] i [illegible]
[illegible] della legge naturale, e
civile, ed ecclesiastica
nel suo [illegible]: si [illegible]
per altro [illegible] dottrine

a tutto quello, che, [illegible] bene
applicato in altri casi, [illegible].
Si vede, ch'egli qui cade in
una sottigliezza tale, che, tacendo
io, ci sono [illegible], non cer-
to, che si richiamerebbe ai princi-
pj del dovere non solo col co-
raggio nelle ricercate, [illegible];
ma anzi [illegible] col [illegible] [illegible]
a tutto quello, che al proprio
arbitrio avesse [illegible] ille-
galmente, e che fosse d'altrui
diritto. La legge naturale inse-
gna che almeno non ha fa-
coltà di far ciò; che non sia
cosa che sia tolta ad altri: Se
v. gr. alcuno [illegible], non [illegible]-
ti della parrocchiale condotta
del [illegible], o [illegible]
tendo nell'amministrare i sa-
cramenti; o nel far le funzioni
ecclesiastiche, o nell'esigere gli
[illegible]; o nell'[illegible]

mili altri uffizj dovuti al
suo rispettato, e che volesse ne-
garegli il [illegible] dovutigli
in proporzione ai difetti; che
credesse egli poter essere reali
nel suo Rettore, incorrebbe, tro-
se lo zelo [illegible]. E fors
certo, che [illegible] a viva
forza, e ben a ragione, contro
una sì strana procedura, con-
dannata da tutte le leggi del
mondo. Ci sono pure stesse, che
chi legga la sua lettera avrà
veduti scandalizzato delle sì
improvvidi espressioni sen-
ti [illegible] [illegible]
[illegible] vivamente [illegible]
in [illegible]. Che [illegible]
essere disturbato dagli assistenti
li [illegible] fratelli [illegible]
ciò; che rispetta sta a lui [illegible]
trattamento dalli fratelli [illegible]
[illegible] egli [illegible]

di adeguata proporzione nei
risarcimenti; che si approssima
non v'è indiretta fra quello, che
ingiustamente viene derubato
dagli altri per essere risarcito
di ciò, che rispetta precisamente
quegli derubato dagli altri: [illegible]
anche conoscesse adeguata-
mente l'entità minore, se-
condo egli, [illegible]
assioma legale, che aliquis
non debet esse judex in causa
propria,, deciderebbe in tal
[illegible] questa questione; [illegible]
tanto non senza scandalo de' con-
tro parrocchiani del Sig. Arciprete,
si venga manifestare esso per
sé interesse con l'espressione
della sua lettera,, sia ciò in
compenso. Ora, se anche fosse
ciò mancante in cognizione,
ancora gli fosse negato [illegible]

pienamente il guasteggio dalli fra-
telli Zoccagnoretti, sarebbe stor-
ta prudenza, e cristiana carità
in Sua Parroco di dichiararsi
presso tutti, e specialmente
presso i loro affittuali quai
ladri, e quindi essi. [illegible]
[illegible] uscire incredibile
che, chiamano perchè [illegible]
Parrocchia di Sogenovo, sen-
za nessuna avvenimenti [illegible]
[illegible] del loro difetto.?
Io non vorrei cagionar [illegible]
[illegible], contrario al confratr-
la condotta tenuta in questo
incontro dal Sig.r [illegible], co
[illegible] abbastanza [illegible]
[illegible] inferior al medesimo
in ogni articolo, e rimetterei
in gran [illegible]
[illegible] e verrò ancora
per quanto [illegible] da [illegible]

a quanto sta scritto nel Concilio di Trento Sess. 13. cap. 1. che il Sig. Arciprete aver dovrà sempre per le mani:
„... illud primum eos admonendos censet, ut se pastores,
„non percussores esse meminerint, atque ita praeesse sibi
„subditis oportere, ut non in eis dominentur, sed illos tanquam filios, et fratres diligant, elaborentque, ut hortando, et monendo ab illicitis deterreant..... nam saepe plus erga corrigendos agit benevolentia, quam austeritas, plus exhortatio, quam comminatio, plus charitas, quam potestas;„ Non potea non altri mezzi per richiamarli al loro dovere, che quello di tenerli vicino a Lodi per esser osservati di quanto operavano, ossia

a' suoi dovuti dai medesimi?
Sui dottrinali oneri di spirituale
governo, e rapporto della condotta
del Sig. Arciprete? Dovea pur
saperne prima che scriver lettera
[illegible], che ascoltar [illegible] voci
[illegible] [illegible] [illegible].
Ei vorrebbe ora dimostrar le sue
finezze, che non mostrò ai
tratti innanzi; mentre in
altra lettera scrittagli dai
deputati, ei più impegnato a non
rispettar i suoi dubbj e la
loro delicatezza.

Vid. let. a cart. 11.

... abbondante compenso colle
osservanze...
Il corrispondente Sig. ... 2
[illegible] [illegible]
te [illegible] ... [illegible]
della quale [illegible]
[illegible]; [illegible]
carta 35 [illegible].

Vorrei, che il Sig. Arciprete pro-
vasse, giacchè sì francamente
si esprime, se l'importar delle
osservanze, di cui parla, sia o no
aleatorio nel totale prodotto della
la terra, sul quale ha il diritto
to di quartezare. O egli è certo
con quelle certezze, con cui è

certo di percepire l'una divi-
bata dagli affittuali ai loro pa-
droni; che le avvanze, che si pa-
gano dai coloni non siano inclu-
se in detto prodotto annual-
mente, o no. Se è certo per la
parte negativa, che lo dimostri,
e che dimostri del pari in qual
misura viene ad essere sacri-
ficato il diritto del suo Bene-
fizio su tal composito. Se poi
non è certo, come non lo può es-
sere, giacchè il quartese si detrae
dalla vendemia in complesso dell'
annuale riproduzione dei campi
perchè mai si immaginerà in
negoziazioni a scriver nel modo, che
dice il Parroco, più in campo, ne
giustifica le sue espressioni di
senza vedere le due carte di cui
che regolano in via di convenzione
gli affittuali ai propri padro-
ni; non voler egli riceverne

noie di quistione (nei modi già in-
dicati) perchè due [illegible]
[illegible] ai [illegible], e non vo-
lei [illegible] di dire [illegible]
esser [illegible] del suo diritto;
[illegible] in tal modo a me, non
del [illegible] della
[illegible] delle nuove ordine,
[illegible] del [illegible] per cento:
della [illegible] proposizione egli
[illegible] per avere [illegible]
le, quando [illegible] macchina
di scrivere, che li [illegible]
[illegible]

pengo
[illegible] del [illegible], che
non abbia fatto incorporato in
i suoi registri di credito, ed il
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] è stato [illegible]
giore di quanto risulta dal

conclegio nel sudetto di loro
fondi soggetti oltre di loro Par
rocchia. Ciò fu fatto venire
in conseguenza a contratto di petti
quegli obrighi, che vengono pra
ticati prima del raccolto, e
dono ancora fatto dagli econo-
mi che dagli annonali. Questa
novità la, mi ripeguttore e-
ziandio dagli stessi ottitutali
della materia comparetti, ai
quali delle Signori, che sono
talle volte ripetuto in capo
di certi generi, che lasciano ai me
ssegni, ti obbliga di crescere il
quantesse al Parroco in maggiore
e quantità maggiore di quanto
a gli può legalmente aspettare
Nei specialmente, che indicaten-
on di carattere, che professano de
voti [illegible] ancora
[illegible] dette [illegible]
che in luogo di questi poti

in caso di mille malizie avere,
le, che quanto più ingiuste,
altrettanto, con più, scoprire
sia morale, ed onesta condotta
[illegible] fratelli con molti, che [illegible]
[illegible] al mondo sono stati
rimproverati di non aver i
dovuti riguardi nell'incontrar
agli altri ciò, che loro spetta
per giustizia;

(Per le quali cose tutte li [illegible]
dovrai ne ricevono una abbondante
ricompensa colla comunanza)

([illegible] così caustico nelle sue espressioni il Sig. Arciprete contro
[illegible] con molti, tentò
ogni strada per aggravar in
[illegible] d'incredulità. Egli
[illegible], ha inventato un
privilegio, che quanto è più [illegible]
di [illegible], tanto più [illegible]
con l'indole del di lui cuore; n
tu pure qui egli di favorisce
[illegible] fratelli con molti [illegible]

assumersi dai loro abituali, nei
la quantità d'omaggi, che rice-
vea da essi, indicando a suo ta-
lento alcuni motivi, e tacendo-
ne maliziosamente alcuni al-
tri, che lo potrebbero far av-
vertire. Basta, per riflettere,
al fatto, che gli abituali dei
suddetti fratelli in confronto
a molti altri, sono contadi-
ni essere nella condizione di
[illegible] cittadini, che godo-
no maggiori comodità nella
parrocchia del Sig. Arciprete,
ai quali al certo egli non ha
mai avuto l'occasione di dar
un soldo per elemosina. Quando
le malattie, [illegible] inutile i [illegible]
soverchia giusti ragione. Ciò
per altro si dice, che alcun quando
l'uomo per natura possiede un
iniquo carattere, e gli vizi di-
ciò, che lo conoscono ne' contra

forza dell'educazione, ne' con
quella del collegio, e della Religio
ne in modo, che non si sappia di
re di noi altri filosofi: "Naturam
"expellas furca, tamen usque
"recurret." [Continuazione da
fogli [illegible] analisi a carte
[illegible]: che [illegible]
[illegible]

questo è certo, che non vi è
mai sentito alcun ladro ne
a reclamare per tal motivo; e
molto meno a sfamare l'orbi
[illegible] contribuzio
ne d'ova, che al Parroco fan
no li Parrocchiani.

Siccome il [illegible] [illegible] non [illegible]
[illegible], che non si [illegible] a
altri giammai [illegible] contr[illegible]
l'arbitraria consuetudine dei Par
rocchiani di portar un cestello
d'ova al loro Parroco così [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] che [illegible]
fu giammai [illegible] un Parroco
a cui dovessero essi il [illegible]

che abbia a carico loro ogni la
decisione generale fino che l'Ar-
civescovo [illegible] di [illegible]
Razionalizziamo intanto il voto di
voglio anche dal'articolo, che
sarebbe in colonna soprascritto. Se
conosciamo metodo di orga-
nizzazione, (io non avrei
per altro il coraggio d'aggiun-
gere ai concetti della logica)
l'Arciprete non ha mai in-
segnato [illegible] d'assistenza la
piccola contribuzione di qualche
al Parroco, fuori li Parrocchia-
ni: [illegible] secondo mi gli è
per legge dovuta. Che diavolo
mai di ragionare è questo?
Che gli si competa una tal
contribuzione per legge, e in
tal caso almeno non mi pare
mancare costui a tali doveri: o
che non gli si competa; e allora
non si [illegible] di assistenza

per parte di chi la porta. ~
Il semplicetto non sa conoscerla
arbitraria, perchè non l'ha
mai veduta a chiamar tale;
ma l'accorto arbitraria, quale
era costesa, che la detta costu-
manza non ha, che, senza dipen-
dere, da altri principij. Ecco l'an-
data ~~[illegible]~~ precedente di questo maledetto
uomo, che tanto più mi duole
di doverne render ragione,
quanto più conosco di sacro ca*
di cui è [illegible]; e perciò non
vattene, mettermi [illegible], se non è [illegible]
[illegible] di [illegible]
la [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], ed [illegible] di [illegible]
[illegible], il egli è semplice, quan-
[illegible] lo chiamo, è detto
[illegible] [illegible], [illegible]
è umano, quando ~~[illegible]~~ lo esige,
è [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] ~~[illegible]~~, è ignorante
quando la giustificazione l'ob-

l'ardore; è vanità, quando i
ambizione lo solletica; è in
contraddizione, quando vuol non
giovare. Ma piuttosto, se un
uomo non ha certi talenti,
"non omnes possumus omnia,"
l'esercizio, che possa farsi
in pratica nelle regole iadi
spensabili che sono ricercate dal
di lui proprio capitale; giac-
chè vivendo in campagna, e do-
vendo diriger l'azione per lo
più de' poveri villici, si può
ottenere ora una saggia, e
moderata condotta, [illegible]
lo studio è più sicuro non vi-
zio a conseguire in città.
[illegible] cessero mai di detestare
[illegible] ricchezza degli
argomento mi diede materia
[illegible] ragionamento
mia a carico della condotta della
fratellanza Buonarroti al sig.

Arrigonte, a cui rendea parer generoso, se il dovere di onestà e la necessità di rispondere con ogni maniera riguardi di quanto uno esige [illegible] di lui condizione, se la [illegible] di ricever [illegible] mente, era nel cervello d'ogni fatto al delicato Arrigonte dall' altezza del [illegible], [illegible] mente appassionato, benché ne- ga, e da lui stesso accordata, il cervello dello stesso, per cui si [illegible] a scriver sì liberamen- te contro un [illegible] [illegible] mai stato se il de- [illegible] medesimo [illegible] to [illegible] in alcun [illegible] [illegible] [illegible]

Le lettere comunicateti non fossero prive di questo tratto, non avrebbe egli, che a proi- birlo in lui [illegible] ufficiali, sebbene ch'io [illegible] per [illegible] [illegible]

o no, per diritto a ricevere una
tal contribuzione al Parroco, o
no. Se per diritto, li padroni
non possono, nè debbono proibi-
re ai loro respettivi affittuali
di render anche conto al proprio
Pastore, che gli sono dovute;
nè questi può mai suggerir
ai padroni medesimi, che eser-
citino ai loro dipendenti di far
il contrario dovere. Se poi non
gli conviene, non aspetta a lui
l'esigere o non ricever quello da
gli Affittuali dei Compagnetti
che compie, che vien ai credu-
tosi disturbato per pagargli
una contribuzione, che deve es-
sere per il Sig. Arciprete, ch'è as-
solutamente arbitraria; ed egli non
come onesto, giusto e cristiano
non deve cercar di riceverla, ma
deve ricusarla agli affittuali dei
Compagnetti di ora disturbata,

i suoi diritti, per conciliarsi questi
stessi anche degli alberghi pagati
in questa materia per il decor-
so la necessaria benignissione. E
dicono stesso a dei Padri, ricevendo
da essi ciò, che va, che è stan-
to dai mendicanti ordinato; e
avvenga questa peggior altro di
lor custodia affidata, affinchè
non faccia presso, che deve so-
spesi; che non si può fare.
Ma se li padroni non vogliono andare
si apriano intorno agli alberghi, che
vengono fatti dai lor affittuari
per favorire il lor padrone, con-
cio questi di ciò, può mai se-
condar [illegible], e dovere.
E ha egli la franchezza di
chiamar tutto ciò un zero, par-
lando in generale. E se è in
altro cazzero, come già lo co-
nosco quello, di cui qui si parla
perchè un anno li suoi [illegible]
terra adeguare e cagliare...

tà contro la fraterna cari-
prossima? Non dimostra forse
d'esser egli animato di certo
criterio, e di certa ponderazione,
ovvero di ardire a carico degli
stessi una calunnia, che non
ha mai? Qual è l'esempio
mai, che di questo benedetto
religioso di noi Parrocchia
ai secondo il precetto di S.
" Paolo? In omnibus te ipsum
" praebe exemplum bonorum
" operum, in doctrina, in inte-
" gritate, in gravitate, verbum
" sanum irreprehensibile. ad Tit.
" cap. 2. v. 7.

... inoltre grazie al Signore
... tanto d'interessi, mai in
... ho avuto alcun riduzioni
io, nè le ho pregiatamente.

Ecco le gratuite asserzioni del nos-
tro Arciprete, sempre come
queste nè suoi ragionamenti

timore, che alcuni

Mentre egli sta inquieto, nel
~~[illegible]~~
non gli ottiene quello, che a lui è
dovuto per legge, mentre scrive
nel onesto pegno, querelandosi con
[illegible] dei defraudi quotidiani,
che gli vengono dalle regie con
tratti, e che provocato a pro
var ciò (a) non sa rispondere
una parola; (b) mentre riceve
[illegible] dai suoi Parrocchiani,
che dovrebbe obbligarli a res
tituire a chi s'aspetta; mentre
[illegible] manifestare a tutte le
[illegible] nel timore, che sia
[illegible] un abuso a carico
del suo interesse, mentre vor
rebbe inquietar l'uno, e l'altro
con dei particolari litiggi, sag[illegible]
tendo [illegible] sotto la di lui
dispensa [illegible]
[illegible], a fronte che la santa
[illegible] del [illegible] s'abbia sempre ab
bandonato, pretende egli [illegible]
che lo spirito d'interesse [illegible]
na [illegible] in lui [illegible]
[illegible]

(a) Cit. let. a cost. [illegible]
(b) cit. a cost. [illegible]

Nella pura condizione. [illegible]
overo Religioso.

[illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] Dae [illegible] de' [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] di governo, [illegible] [illegible] di lui sola disposizione, [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], che [illegible] facendo la di lui [illegible], [illegible] egli è [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] colui [illegible]. [illegible] dir, che [illegible] [illegible] [illegible] dei Religiosi [illegible] [illegible] lui; [illegible] [illegible] [illegible] quelli, che [illegible] [illegible] [illegible], in cui egli [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Religioso. [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], che

non mai mostrar nè suoi costumi
nè quarti di sangue, nè meriti
singolari nè suoi impieghi, nè ri-
vezzo nell'educazione, nè distin-
zione nei suoi rapporti, nè nobil-
cità nè suoi talenti; che la sua
unica compagna nel mondo non fu
denominata, anzi nell'ammaestra-
mento di due giovanetti di civile
prosapia bensì, ma abituati in
villa, che terminate l'istruzio-
ni delle prime linee grammati-
cali e morali; seppe a calcar il
[illegible] d'una lezione [illegible]
in figura di compositore, e che
per parziale clemenza d'un [illegible]
stato prechiamato nel di lui seno
sacro per l'istruzione della
gioventù [illegible] della classe
di [illegible], che [illegible]
[illegible]
[illegible] ad analizzare quanta [illegible]
[illegible]
[illegible] Bergafattore) sembra

impossibile, dico, che abbia il coraggio pregio chi interamente lo consacra in tutta l'estensione di sue metamorfosi espressamente di chiamarsi con vero "Religioso! E Quidem, Quidem, "[illegible] de [illegible] cepit!

Ma che i [illegible] suoi commentatori del solo titolo, che ricavano dal sapere di esser uomo, diciamo [illegible] a trattar da ladro in [illegible].

Non ho mai inteso, nè intenderò come il titolo di Religioso possa il diritto di poter chiamare alcuno col nome di ladro come sembra francamente sostenerlo il nostro [illegible], ignorante in cognizione, che si [illegible] di tante particolari [illegible] da [illegible] [illegible] dimostra altrettanto al lettore l'amor [illegible], che [illegible] la intera [illegible] verità; cercando egli in tutti i modi di rinvenir dei mezzi

perchè sono doviziosi;

ergo hanno un diritto di chiamare l'avvocato d'[illegible] per ladro

a suo profitto per cavar [illegible]
così ricavata. E galleggiando egli in
[illegible]mente il titolo di dovi-
ziosi ai fratelli [illegible], sen-
za realizzare la somma del [illegible]
[illegible], deduce a guisa d'un sottil
[illegible] (della sua [illegible] per
altro) che egli hanno il
diritto di chiamarlo per ladro;
così abbandonando al di lui [illegible]
[illegible] si potrebbe sostenere
la tesi seguente. I Chiappa-
ni (anno d'essere) sono doviziosi; ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ [illegible] per lui a [illegible]
[illegible] i [illegible]
ragionamenti. Essi non s'im-
maginarono mai di [illegible]
nella [illegible] il Sig.
[illegible]; e se fu tratta l'e-
zione dagli Agenti [illegible], ne
" [illegible], che le [illegible] de-
" gli [illegible] arbitrariamente
" portato, fu per far [illegible],

Essi sono egualmente ai sbagli
quello, che gli viene nel cuore.
Dovevan essi infatti aver nel
medesimo l'esattezza la più
raffinata nel non aver a soffri-
re il discioglimento notturno
lagrimevole del caro originatore
il quale pel soggetto non solo
ebbe a querelarsi con moltissi-
mi della poca ~~egualità~~ dilicatezza che
usavano detti fratelli nel dor-
gli quello, che gli veniva per
legge, ma altresì la franchezza
del suo di scriver al Sig. Antonio
uno di essi fratelli, che
il quartiere doveva esser an-
che di suo. (a)

(a) Lett. a cont. g.
... che grazie al Cielo gode
ora al pari di essi.

Piano piano Sig. Antonio, voi m-
ti cominciate troppo prodigo nell'es-
pressioni, che stuzzicano il vos-
tro amor proprio. Pareva che

parlar dell'onore, conviene definir-
lo, e definito che sia, applicarlo al
caso che voi intendete. Vi sarà
già noto, che l'onore è definito
dai Filosofi la stima di noi, come
dicono, ed il sentimento, che si
concepisce dal diritto, che noi ab-
biamo d'essere stimati dagli
altri, per non esservi noi allon-
tanati punto da quei principj
virtuosi, per cui ci sentiamo lo
stimolo di seguir la virtù stessa.
Avvertite ancora, che vi sono
due punti di vista, sotto i quali
si deve riguardar l'onore;
quello cioè, ch'è fondato su di
ciò che noi siamo, e quello che
abbraccia ciò, che gli altri pen-
sano di noi. Con la base di que-
sti principj veniamo ai
ragionamenti in materia [illegible]
cui riguardate l'onore, di cui
[illegible] lezione, sotto il pri-
mo aspetto, per la stima [illegible]

che avete di voi stesso, conviene
che abbiate in orgoglio, che siete
uno ora al mondo credete, che
non ci siano uomini più gran-
di di voi, ne' più distinti; così
esperimentandovi che godete ora
ve al pari delli stateli [illegible]
rette; s'ampliate ad evidenza
Signore in contraddizione nell'
opinione che avete formato
Adducendo di voi stesso;
quasi nel caso avreste voi
indicate di stimarli sopra tutto
ampliando il vostro onore
il più della loro estimazione.
scrivendo in tutte le vostre lettere
... tutti, e di voi cercati di
rispondendoli al maggior segno
quelli uomini del. non mancate
fuori tanto maggior circonspezione
quanto meno si possono insin-
gare di mentire nel mondo col

to con simili onori. Si vedrebbe
ora da questa vostra generosità
spiegata, invece dei rimproveri
di prodigalità, forse dall'eccessiv-
ezza del vostro amor proprio, ch'
è qui un effetto della vostra persona,
che sembra non esser padrona
tutte le volte di sciogliere ciò che
vuole; ovvero mai del vostro
cuore, che sebben lo voleste
d'onestar palliato colla pietà,
umiltà, e semplicità, pure
non cessa in ogni tutte le
vostre azioni di tal genere
di dimostrarsi realmente per
quello, che è: [illegible]
ca.
Oltre: se voi ricordate, come nel
saggio della vostra lettera,
il sentimento, che ha l'uomo
di aver un diritto d'esser sti-
mato dagli altri, poiché non
si è abbastanza pensato dai

principj nella città, per cui
si sente la forza di seguirli;
vi riconoscerà dovete, che l'uo-
mo in sè stesso è soddisfatto
sì; che gli altri pensano di noi
Or ben v'accorgete, che qualora
concedete un simil onore ai
fratelli compagni, venite loro
ad accordare, che hanno con di-
ritto d'essere stimati dagli al-
tri; perchè convivono allevati
nel guidato dai principj della
virtù, per i quali si sentono
la forza di seguirla; da cui con-
seguire deve l'estimazione
da parte degli altri a loro, la-
voro. Ora questa estimazione
sarà tanto maggiore, quanto
maggiore, e distinto sarà il
numero di coloro, che conosce-
ranno le qualità degne di si-
mil lode; fratelli compagni

di ragione il carattere tra noi,
e gl'intelletti ingegnosetti, compite
onde l'onore sotto tal punto di
vista, tanto più sarà grande,
quanto più maggiore sarà il
numero di stato delle ragioni,
di egual acquisizione, è merito,
che stimeranno i conoscenti,
e coi quelli essi sono congiunti
speciali sì così per loro par-
ticolari ingegni: dunque sa-
ranno anche più stimati,
seguendo in questo luogo la
nostra proposizione.
L'estimazione, e l'onore, di cui si
parla, deve essere appoggiato
sì nell'uno, che nell'altro caso
sui meriti particolari di chi
ambisce l'onore medesimo. Ora
questi si rendono o dalla [illegible]
pazione dei doveri del proprio
stato, o dai rapporti, cognizioni,
talenti, ed azioni di [illegible]

ogni individuo sociale. Dun-
que conviene ora vedere, se voi,
Sig. Arcipreti, (lasciando da
parte la dignità vostra eccle-
siastica, che venero, e rispetto
per ogni riguardo, e dovere)
come individui sociali, che sod-
disfatte ai doveri del vostro no-
vero stato, avete un diritto d'
essere stimato più o meno dei
fratelli Compaesani, che ave-
te [illegible] onore ed estimazione
ai medesimi; intendo dire, che
vedete sapere il [illegible]
Dunque in in situazione
nella soddisfazion dei doveri
del loro [illegible] stato sarà sen-
z'altro il merito eguale alla vostra
[illegible] dovrete conceder-
ne [illegible], e se
[illegible] della vostra per ra-
gion dei maggiori loro [illegible]

So che voi mi concederete ...
in alcuna difficoltà
che se voi, ci [illegible] volete
sostener di goder onore al paese
della [illegible] compiacendi
in forza dei vostri talenti, delle
vostre cognizioni, e delle vostre
produzioni, conviene certamente
che l'opere vostre siano bilancia-
te con quelle degli [illegible]; giac-
chè di [illegible] nei [illegible] giornali
[illegible] dell'Europa, e
le Storie [illegible] dei letterati
[illegible] voi [illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible]
che [illegible] analizzati [illegible]
[illegible], che vi avvolate,
[illegible] in questa [illegible]
trattati [illegible] sono [illegible]
[illegible]; e che in conse-
guenza è falso ciò che dite,
che voi godete onore al paese
d'essi, considerato [illegible]

2

nove sotto l'aspetto indicato
è vero, che voi potete asserire,
che detti giornali, e storie so-
no imperfette perchè parlan-
do degli avvenimenti più distanti,
e di accento, ommettono il con-
tro avverso; ma in tal caso a-
vete sempre libero il campo
di reclamar alla stampa con-
tro gli editori delle opere me-
desime senza offendere li San-
teli Congregati, per i quali io
non sono prevenuto, che nella
verità. Sapiendo per altro il
giudizio dei consulti al mar-
[illegible] giusto, ed imparziale: ed
assicurandosi anzi, che non
senza una vera ripugnanza
ciò io scrivo, [illegible] all'e[illegible]-
me d'un tale confronto, poi-
chè, se l'umiltà richiedeva,
che lo dovessi ommettere, la ra-
gione, ed il dovere dell'offesa autorità

argomenti tanto più io ricevea, quanto più sarebbe stata imperfetta l'analisi, che mi son prefisso di fare alla vostra teorica, senza ciò dal contrario.

Ved. Aggiunta a carte num. 147 let. A.

... delle quali neppur una s'avevano mai ricercato di loro abituali, ne pur sol ...

Non finirò mai di detestare la scelleratezza di questo Reo ... Non è ladro, nè ... Bea ... ladri, che quei che ruba, o che dimanda la cosa rubata; ma non quegli che la riceve, senza che sia domandata, essendo conscio che sia rubata: cosicchè spacciandosi di lui alcuno, che ricevette una qualche cosa, che avesse saputo, che fosse stata rubata senza domanda

la sua persona, ove l'aves-
se rubata, egli l'assolverebbe
e francamente, senza nem-
meno addossargli la reità di
un sol peccato veniale. Vera-
mente questa dottrina che
sembra un [illegible] si fa
morale, che in civile società;
ma qualora ciò dovessi esser
diretto dalle dottrine del Teo-
logo di Pescara, dovrei cieca-
mente abbandonarmi a sot-
tostare alle stesse; altrochè
per altro ci lettere non volg-
si al dottissimo [illegible]:
" che nemo potest non alte-
" rius jactura locupletari; "

questo è quello, che mi fa di-
per questa cosa Legora di Libro.

3) uno può conoscere come s'attrova
il v[illegible] in contradizio-
ne nella lettera scritta al rifles-
so d'un giorno, e d'una volta

Bisogna dire, che gode ancora
al pari delli fratelli comprovati;
ringraziando anche il Cielo di ciò;
ed ora riprende ingiustamente
gli stessi, rovesciando in voi le nove
quello, che anni s'immaginavano
no di dire a di loro carico, e quello,
che ora si può ancora dedurre
dalla lettera scrittagli dal
Sig. de Rossi? Egli veramente
sembra che curi dal prossimo
si consideravano per poco la calun-
nia, e perciò non fa gran si-
stima a quelle parole di S. Pie-
tro, che dice,, ut in eo confun-
,, dantur, qui calumniantur [illegible]
,, [illegible], et confusi [illegible]
,, [illegible] vestri;, cap. 3. v. 16.

. ed esporrebbe la sua anima anche
mira ed altro se non con Frat.
tenesse il [illegible] di essere
cristiano, anzi Parroco, e
consegli a farsi con due
persone...

,, Quo semel est imbuta recens,
,, servabit odorem testa diu;,,
Qui il Sig. Arciprete final-
mente, dopo d'aver dato dei
saggi non equivoci del metodo
particolare, che tiene ne' suoi
ragionam., di dette materie sicu-
ro per far conoscere il di lui
animo. Non so cosa intenda nel
suo presente [illegible]: ma
certo si è [illegible] carne.
[illegible] natura a far tutto quello, che
appartiene in sua posizione della
vendetta a carico altrui; quale
sia il riflesso con lo chiamarsi
[illegible], di Parroco.
Mi sembra cosa strana vera-
mente, come un Parroco, ed un
Teologo possa discender a sentimen-
ti sì vili, condannati in tutti i
suoi, e veri principj; e special-
mente dai Precetti di natura,
e della carità verso il suo pros-

ziono, ch'io già m'immaginavo, che
egli spiegherà nei ragazzi della
minima classe della dottrina cri-
stiana nei giorni festivi. Mi vi
permetta di creder ciò, che dissi
già nei due articoli, che abbraccia-
no il primo insegna, che si deb-
ba amar Iddio con tutto il cuo-
re, con tutta l'anima, con tutta
la mente, e con tutte le forze:
il secondo di amar il prossi-
mo come noi stessi. Il
nostro Teologo non sembra a-
mar Iddio nel senso, che va
amato; giacchè insinuò amar-
lo, come puramente non servil
cristiano; cioè per timore del
castigo, a cui anderebbe incontro
non amandolo e [illegible]
per natura affatto il suo prossi-
mo, dal quale si guarda d'a-
ver ricevuto singolare tratto.

Io qui ora voglio far il saccen-
te soverchiamente ad un
Professor di Teologia, ove ad un
ignorante; ma pigio ben sicur-
amente all'ajuto di S. Agostino, che
così parla in questo stesso
argomento: „Mandatum, si sit
„ timore poenae, non amore jus-
„ titiae, serviliter fit, non libera-
„ liter. (a) Confessa inoltre il
[illegible] Teologo, che senten[illegible]
[illegible] bisogno di far
una vendetta contro lui, [illegible]
compunto, se non avesse [illegible]
[illegible] indicati principj di
cristiano, e di [illegible]: [illegible]
dopo forse qui di queste parole
che non [illegible] in [illegible]
[illegible], come avrebbe dovuto, [illegible]
re. Deus dedit nobis ministe-
rium reconciliationis: pro Christo
ergo legatione fungimur,

(a) S. Aug. de Spir. et Lit. cap. [illegible]

„ tanquam Deo exhortante per
„ nos: Obsecramus pro Christo, re-
„ conciliamini Deo;„ (a) Ch'egli poi
osservi i precetti della Carità in
tal modo, che non se ne pente,
giacchè il sopra lodato Santo ci
dice c'insegna diffusamente di
quanto disse nella sua lettera il
„ Signor nostro;„ Etsi Dei man-
„ datum videtur aliquibus non a
„ diligentibus, sed a timentibus, te-
„ neri; tamen ubi non est dilectio
„ nullum bonorum operum impu-
„ tatur, nec recte bonum opus vo-
„ catur. (b) ... Dee servir non
di timor di morte, che non
non dee servire per il timore
del inferno, ma per il dispiace-
re d'offender un Dio, che è il
Dominio dei Beni, a cui tutte
create cose, ed a cui si sente
capace. Ma l'uomo come potrà
giammai giungere in tal senso
se per esser puramente cristia...

(a) S. Paul. ad Corinth. cor. v. 20.

(b) S. August. de grat. Christ. cap. 26.

ero, si astiene per timor del
castigo dal, or quello, che gli
viene vietato dalla legge
[illegible] il vizio altrimenti, [illegible]
medesima in tal modo si vede, che
non operano i precetti della
Carità nel senso, che debbono
essere osservati: [illegible] non
potrebbe nemmeno indirettamente
[illegible] d'[illegible]
[illegible], ai [illegible]
[illegible], [illegible] Compiacetti
[illegible] quest'incontro, se il [illegible]
[illegible] [illegible] un Ebreo,
[illegible] un Calvinista, un [illegible]
un Turco! Dovebbe senza dubbio
Dati [illegible] non [illegible] di [illegible]
la vendetta, [illegible]
[illegible] il suo mal nomore
contro i medesimi: che mai d'
amor dimostra il nostro [illegible]
[illegible], e per il suo pros-
simo, e per Dio, spiegandosi in

tal modo. [illegible] cio, che
leggia, e non ben veduto scompar-
la seguente materia. Scrive
„ [illegible] altrove citato: Deum
„ incommutabiliter consequimur nobis Deo;
„ fratri autem, quantum no-
„ bis ipsis. Nos autem ipsos
„ tanto magis diligimus, quanto
„ magis diligimus Deum. Ex una
„ igitur eademque charitate De-
„ um proximumque diligimus.
„ Sed Deum propter Deum, nos
„ autem et proximum propter
„ Deum. (a) Non è dunque, che io
mi fermi ulteriormente a ra-
gionar del sacro cuore che dimo-
stra tanti dei precetti della divi-
na nostra Religione, [illegible]
Natura.

Il sentimento poi, che viene
eccitato, secondo l'oggetto col quale
rispettivo [illegible] di vera
detta, non può essere che reli-

(a) S. Aug. de Trinit. cap. 9.

tivo alla bassezza de' suoi
pensieri, ed all'imperfezion
di sua educazione. Ogni per-
sona di coltura sufficiente
conosce, che la vendetta tiene
per, recato l'[illegible] d'ovu-
[illegible] e in [illegible], [illegible] ven-
dicarsi, non è, che un tentati-
vo di far del male a quello, da
cui si pretende d'aver ricevuto
una qualche ingiuria. Questa
passione comunemente è con-
[illegible], poichè l'immaginazio-
ne, ed il pensiero giunge al
di là l'oltraggio, che si ha ri-
cevuto. Il Vangelo, ce 'l rac-
conta, "Secondo il sig. [illegible], in-
segna al cristiano quello, che
far deve, qualora via da al-
cuno offeso," et reddi malum
"pro malo credere debemus,
" et [illegible] aliorum nostra

" maxillam, et alteram dare
" ei, qui tunicam auferre vo-
" luerit, et cum eo qui cogerit an-
" gariare voluerit; ire debere spa-
" tio itineris duplicato (a)". Da
" queste parole, e da questi evan-
gelici precetti devesi certamente
comprendere che con orrore, e
con quanto orrore! è da riguardar-
si la vendetta, in quale altro più
oggetto dovrebbe il Sig. Arciprete
rappresentarla alla sua greg-
gia. Qualora si vende bene, poi
per male, ne segue, che congiun-
ciamo l'oltraggiatore, e che
resta libero, ed immune l'offe-
so da un altro male, che in lui pro-
duce il desiderio della vendetta,
la quale quanto più lo rode, e
strazia, tanto più [illegible]
medesima. Quanto avrei ve-
duto volentieri il Sig. Arcipre-
te osservante in quest'incontro
nel precetto evangelico, che

(a) S. Mat. 5: 39:
et seqq.

" coronam. Remitte fratri tuo
" quod adversus eum habes, id
" cede, et cum eo prius recon-
" ciliare (a). Ma no, il Sig. Ar-
civescovo crede d'offender il pro-
prio decoro, la propria dignità,
la propria condizione, se in
quest'incontro discendesse egli
a reconciliarsi coi Cattolici
Compromettersi? Tanto più sem-
bra aver tutto lo stesso in questo
contegno, quanto maggiori
ingiurie sofferse dai medesimi
la lettera, che venne in campo
del Beato; come quello, che
ha rinnovato a di lui ingiu-
stizie, crederei egli suf-
ficiente per dar alimento al
senso di vera acrimonia, che
dimostra concepire contro det-
ti Cattolici con la risposta; da
cui si vede ben chiaro, che

(a) S. Mat. 5: 24.

se non avesse nutrito un
qualche sentore d'inimicizia
contro i medesimi, non si sa-
rebbe ingerito a sbrogliar della
missione di venire in tal modo.
Quanto più dimostra aver avu-
to contro li Cattolici Svizzeri
altri ora nel rinnovo la pre-
venzione, tanto minor di-
spiacere ha egli ricevuto dai
medesimi in quest'ultimo spe-
cialmente: giacchè la lettera
ch'egli mette in campo, com'è
una grave, e già praticata
alla segretaria del Ministero
ove fu scritta, e vi [illegible]
critica [illegible] di detti Cattoli-
ci; [illegible] di [illegible]
va [illegible]
espressione nella stessa, che
sembri alcuna [illegible]
la nobiltà di questo Ministro

[illegible] è stato uni
[illegible], quanto uni generato
il accorduta dal medesimo ne
la lettera di risposta, che ha egl
scritto al De Reali: Declaman
do versi in tal modo contro le
[illegible] non anch
di [illegible], cacciar [illegible] ch
il sentimento di vendetta [illegible]
[illegible] snaturale, sebben
credo, almeno piacevole, ch
abbia interessato [illegible]
figlio per [illegible]
[illegible] Religio, e che ogni
accende al sacro altare [illegible]
[illegible] concepir un
odio aperto contro una [illegible]
glia, che [illegible] si può [illegible]
di maggior anni stata esposta
al mondo [illegible]
zioni, fuorchè da lui solo.[2] [illegible]
[illegible] almeno un uomo educato, sag[illegible]

avuto, e predicato più rispon-
der ad un'Agente una colle-
zion d'ignominie a carico dei
suoi Principali senza avvenir
aver avuto motivo di farlo? È
questo il buon esempio, che deve
dare il sig: Arciprete a norma
della dottrina evangelica che
dice,, che sic luceat lux ves-
,, tra coram hominibus, ut vi-
deant opera vestra bona, et
glorificent Patrem, qui in
cœlis est.? (a) Ma se anche il
de Preatti, fosse stato un più
evidente nell'esecuzione de
le commissioni de'suoi Prin-
cipali, se i comandati avesse
or in qualche ordine mancato
a suoi doveri, e tratti di
d'arricamboro esser capace la
protezion dell'indicato ognetto,
se avesse abusato dei ri-

(a) S. Mat. cap. 5: v. 16

quanto ... di lui nacce
ncattivo, se in fine saupero
dichiarati suoi inimici, poten
mai egli perciò essere auto_
rizzato a scriver una lettera
sì impertinente al de Reatti
stesso; incaricandolo del pari di
farla vedere ai suoi Princi-
pali? Chi scrivette la stessa
è un avvocato (almeno
secondo ciò, ch'egli pretende)
chi la scrivette è un Sacer_
dote, chi la scrivette è un
Teologo, chi la scrivette è un
Professor di canoni, chi la scri-
acro
vette in fine è quegli, che dal
confessionale dirige l'azione affida_
ta alla di lui cura spiritua_
le, e che dall'altare ogni gior_
no predica al popolo, e spiega
dove l'Evangelo; cioè la pu_

,, volta di ciò. e come adunque
,, potè mai egli sospendere questo
,, gran precetto: Ego autem di-
,, co vobis: diligite inimicos ves-
,, tros, et benefacite his, qui
,, oderunt vos, et orate pro
,, persequentibus, et calumnianti-
,, bus vos. (a)

Ved. Aggiunta da porsi qui a carte 149. che comincia ,, e come adunque ,, a finire

(a) S. Matt. cap. 5.

Let. A.

La miscredenza dei Saracini coll'esattezza dei giudizj con un ordinariamente [illegible] la parola è

- o abbisogna dell'interpretazione dell'autore di questo periodo per intender bene ciò, ch'egli intende di dire. La voce miscredenza mi sembra voler significare troppo qualunque dell'errore; e perciò non sia del tutto sfornita, pure ancora farà un peccato alla purità della lingua. [illegible] Non so poi qual significato essa abbia nei

luogo non è certo, giacchè tutto
il periodo ~~[illegible]~~ sembra di uno
stile gotico, ed arabo per uno;
Ma non intendo cotali bizzar-
ri oggetti esaminati di discussi-
one, e quello di farsi interordine:
ma siccome il nostro scrittore
~~si è trattenuto~~ fra azioni di una
condotta particolare, così anche
lo stile delle sue lettere sembra
venir accompagnato con detta con-
dotta. Il lettore ingegnato co-
noscerà ad un sol colpo d'occhio
quanto io sia stato indulgente
nell'ammettere certi influssi di
critica, che poteva far altro sti-
lo del Sig. Arrigoretti, dal quale
si comprende quanto poco egli
abbia coltivato la lingua origi-
nale. Se io avessi voluto esten-
der la mia analisi anche sul
diretto proposito, son certo, che

acervissima. Non eran so eran
indifferenti per fatti. Ora siccome
con il mio oggetto era fu che
quello di giustificar gli insulti
fatti dal Sig. Arciprete con
la di cui [illegible]
chiatture delli [illegible]
netti, così era sto compiendo
che [illegible] punti principali dei con-
legioni; di [illegible] d'altra
[illegible] analisi [illegible] ogni es-
pressione, che anche potuto of-
fender il Sig. Arciprete [illegible]
d'era dal capo.

[illegible] quanto sie
ne [illegible] assegnato così [illegible]
ci presentavamo.

Si vedeva [illegible] anzi ora [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] del [illegible] a
quello, che altrove ha spiega-
to. Egli cerca di [illegible] con
[illegible] di [illegible], che [illegible]

nojee; non ricordandosene di
tutte l'inquisizioni esercitate
nel passato in questo proposi-
to. Gli ostilissimi delli fratel-
li Campanelli ben lo sanno quan-
to gli interessava il giuramento
dei loro padroni, ai quali con
poca riserva, e carità cristiana
esponevano i loro dubbi sulli inte-
ressi della signora, con cui
venivagli negato. I riguardo, e
pubblicando va di ciò le sue
[illegible], come se li fratelli
[illegible] avessero voluto [illegible]
[illegible] i suoi provvedimenti ecclesiastici.
Non furono soli i Campanelli, che siano stati esposti
nel loro onore dal Sig. Arciprete
[illegible] in questo oggetto, il qua-
le con eguali stili, trattava il
resto de' suoi parrocchiani. Bas-
ta veder la citata lettera, che
scrisse il giorno 21 giugno

(a) Ved. lettera a cart. 9

degli onori suoi (a) onde con[illegible] di ciò, che dico intorno alla condotta di questo Reverendo Signore. „ [illegible] dei preac-
„ ciso. Perciò io privato che
„ Bottex, sinchè il Vaudese si-
„ no dei Sig.ri [illegible] a [illegible]-
„ guaglio degli altri deve essere,
„ anche di loro. „ Ecco l'animo di
sincero, che non ~~[illegible]~~
ricevè, che a quello, che gli aveva pro-
fatto. Egli ha cercato sì poco [illegible] dello scriver [illegible] [illegible], che chiamato dalla [illegible] [illegible] a [illegible] ciò, che aveva detto, e scritto, non seppe [illegible].
che [illegible]; e [illegible] solo con [illegible] distratto dal quesito pro-
postogli, [illegible] l'autore in [illegible] dal solo; come ognuno può facilmente [illegible]

(b) Ved. Lett. cart. 16.

Il solo disegno nel quale si
del nuovo smacchio di alcuni
suoi Parrocchiani, non si ap-
poggia a' fatti di Amministrazio-
ne; com'anche solo i suoi La-
menti degli argomenti di com-
menzione, senza far alcune
delle di essi confronti, che so-
no indispensabili in giudizi cir-
costanze. L'estensione significa-
nte della sua Parrocchia por-
ta in conseguenza una diversa
qualità di terreno, che produ-
ce più; o meno non solo in pro-
porzione della sua ~~qualità~~ capacità in
estensione; ma eziandio dei mez-
zi, che vengono adoperati dal-
l'uomi per farlo produrre. Egli
non abbada nè alle siccità, nè al-
le parziali tempeste, nè ai di-
versi lavori, che vengono fatti nei
campi, nè alle località, ed espo-
sizioni loro, nè ai sistemi, che si

saggio [illegible]
di aver in [illegible]; ma prendendo
a confronto una famiglia di
contadini con un'altra senza
abbadare nè al numero delle per-
sone, che la compongono, e in
maggioranza, che s'abbiano
impiegate nel lavoro dei campi,
nè al numero, e qualità dei
medesimi, nè ai [illegible]; e
disposizioni, che sono date alla
natura di essi campi, nè alle
ingiurie dell'atmosfera, a cui
[illegible] e conseguentemente, o
[illegible] soggetti; deduce
senza difficoltà, che l'interio
ne derivi[illegible] al proprietario quanto
meglio possa e contribuisca [illegible]
annualmente in maggior quan-
tità, e la migliore qualità [illegible].
L'esperto lettore [illegible] ben vede da ciò, che
il Sig. [illegible] dell'indicata
[illegible] attenzione: egli dice.

quanto non viene conseguito,
Io a dichiararvi, che il quartese
è più un'offerta, che i Parroc-
chiani facevano al lor respettivi
Pastori (questione, che non è
d'essere decisa) che un dove-
re di contribuirgli quello, che
gli si deve per legge: come
ancor sembra costeggiar d'ogni-
si aspetto di quanto fecero nel
rapporto con quelle parole, così
anzio io pregiudicarli, le
quali per [illegible] non so come
vanno con l'altre, che i [illegible],
che ad pagarvi esattamente
il quartese, non [illegible], che un
atto di giustizia, prendendo le
quistioni dei Comunali
di lor Parrocchiani. Ma quan-
to egli [illegible] si può dedur-
re [illegible]
gar il quartese al [illegible]

vero è dovere dei Parrocchiani,
[illegible]. Se non è dovere, per qual
ragione di' egli che col pagar
ne egualmente i [illegible], non
fanno che un atto di giustizia?
senza che per tal atto co deb-
bano [illegible] loro la più pic-
cola delle obbligazioni? Se per
[illegible] un dovere, come non è dub-
bio, in qual modo può egli
[illegible], che gli possono
i Parrocchiani, senza [illegible]
[illegible] comporre, se siano giusti,
[illegible] nella soddisfazione dei
[illegible] doveri [illegible]
egli [illegible]
[illegible], e vigilanza [illegible]
[illegible] tutto ciò non offende
[illegible] i diritti parrocchiali [illegible]
[illegible], e per la sua Chiesa, e
per i suoi [illegible], e per [illegible]
[illegible], perchè introducono [illegible]

nella sua Parrocchia una
consuetudine, ed abuso, che
non potrebbe essere, che pregiu-
to ai diritti, ed interessi del
di lui Beneficio? Non fomen-
terebbe il reato col di lui si-
lenzio, e [illegible] in lui
[illegible] fatta la diligenza
di notar al Parroco quelle co-
se, che gli si levano? Non de-
[illegible], i mezzi, la chie-
sa e l'ospitalità di quei pove-
relli, che ivi si ospitavano, [illegible]
[illegible] del di lui Beneficio: non es-
sendo il Parroco che un ammi-
nistratore, e dispensato-
re dei prodotti medesimi? E
[illegible] integro [illegible], che
[illegible], [illegible]
[illegible] (a) [illegible]
ed pauperum; [illegible]
S. Ambrogio (a) ed [illegible]

(a) [illegible]

(a) [illegible] 31.

„serrato, [illegible]
„sumptus est ex eorum. Anzi
veduto si giudicano, ed anche
bene, che quidquid habent Ec-
„clesiae pauperum est„. Sono tal-
mente da rispettarsi l'espres-
sioni, che il Concilio di Tren-
to sess. 25. cap. 1. proibisce
ai Pastori d'innalzare coi
propri proventi, i parenti dei rev-
ditti dei loro Benefizj; doven-
do questi essere impiegati a pro
e sostentamento dei poveri„
„omnino vero eis interdicit, ne
„ex reditibus (a) Ecclesiae consan-
„guineos, familiaresve suos au-
„gere studeant, cum et Apostolo-
„rum canones prohibeant, ne res
„ecclesiasticas, quae Dei sunt, con-
„sanguineis donent, sed si
pauperes sint, iis ut pauperibus di-
stribuant„; quasi il Pastore,
essendo in certo modo il deposi-
tario, e il dispensatore dei Be-

(a) Conc. Trident. sess. 25. cap. 1. de Reformat.

[illegible] di sua Pastore.

-chia non può nè disporre a

suo talento dei medesimi, nè

profanarli, che chi deve soddi-

sfare agli obblighi, e doveri an-

nessi al di lui Beneficio, siano

liberi affatto dal far, o non fare

quello, che a loro s'aspetta. Be-

ogni ancora aver qui in riflesso

la stessa cos. altri, che debbono

usare l'ospitalità, prescritta dal

Sagro Concilio di Trento Ses.

25. cap. 8. [illegible] Admo-

„ net Sancta Synodus quoscum-

„ que ecclesiastica beneficia se-

„ cularia, seu regularia obtinen-

„ tes, ut hospitalitatis officium

„ a sanctis Patribus frequenter

commendatum, quantum per

eorum proventus licebit, prom-

„ pte, benigneque exercere assues-

cant; memores, eos, qui hospi-

" [illegible] [illegible]

" in [illegible] sempre, " quindi si vede, che i Rettori avendo dei doveri particolari per l'impiego dei prodotti, che sopravanzano presso al loro congruo mantenimento, di [illegible] tutti dei loro rispettivi Benefizj, hanno del pari un dovere d'agire ogni [illegible] attuazione nelle esigenze [illegible] delle migliori [illegible] e della [illegible], e [illegible] [illegible] [illegible] di non [illegible] a danno del loro dovere. Non si [illegible] però [illegible] quanto [illegible] il S. [illegible] " che essi ricevono quanto loro " viene consegnato.

Ved. Agg. a cart. 131.
In poi, qui

" che nel pagarmi non [illegible] " no [illegible] [illegible] [illegible] " za che per tal [illegible] si debbono " [illegible] loro la [illegible] " delle obbligazioni.

Si [illegible] tutto ciò, che è [illegible], e si [illegible] [illegible] la Aggiunta a carte 111

A questo effetto [illegible]

sono [illegible] che [illegible]
del malumore che [illegible]
[illegible] il nostro [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] non stanno mai
[illegible] a quello che
gli vennero [illegible]
mente, [illegible] del
Beato: [illegible] era
[illegible] ai [illegible] che
[illegible] al
[illegible] anche [illegible]
[illegible] solamente
ad alcuni; che [illegible]
[illegible]. E alla [illegible]
[illegible] perché nelli
[illegible] del [illegible] mai
[illegible] in [illegible]
[illegible] medicine e [illegible]
[illegible]. Veramente [illegible]
questi [illegible], [illegible] sacerdoti
è stato, [illegible]

lingue ecc., [illegible]
tutte le proprie ricchezze, alterando
[illegible] propriamente ogni sorta
di rispetto per porvi i termini
stranieri, ed ogni altra sorta
d'accomodarsi con ogni altro
genere di proposizioni: cosicchè
non si può negare, che non
abbiano adeguatamente, e con
altra universal estensione,
osservato il precetto: exemplaria
ecco Siciliana in verso, in
[illegible], azione, in [illegible].
in castità: [illegible]
[illegible], [illegible]...
~~[illegible]~~

Ved. Aggiunta a carte 198
da riportarsi qui, per poi
continuar con ciò; che se-
gue: ecco qui la gran
questione

~~[illegible] ad [illegible]~~

che l'assistenza che [illegible]
[illegible]:

Ecco qui la gran questione, che si po-
trebbe portare in campo: cioè
se le [illegible] Compariti, ind.

accidenti e di origine, e di
soggiorno della Parrocchia.
Se è come abbiano o no a pa-
gare il quartese dei loro
fondi lavorati e coltivati
e situati sotto la Parrocchia
stessa, ovvero se il quartese
dovuto al Parroco di detto luo-
go abbia ad esser relativo sol-
tanto al dovere, di cui sono ca-
ricati gli abitanti delle in-
delle Campagne, come soggetti
a detta Parrocchia. Il [illegible] ov-
oggetto sembra veramente, può
[illegible] tal questione, con-
[illegible], che rimise al de-
[illegible]. Se questa dovesse es-
ser posta sotto i riflessi di un
giudice civile, non dovrebbe pres-
si forse giudicare, che il quar-
tese è dovuto al Parroco per
gl'incomodi, ch'egli soffre a

beatissimo [illegible]

petto i Sig.ri ~~dovessero~~ gli dovessero per tal

ragione, non dovrebbero per

ciò gli [illegible] nazionali [illegible]

gato [illegible] porzione soltanto,

che a loro si spettasse del pro

dotto dei campi, che lavorarono a

mezzadria. E in tal modo non

dovrebbero esser gravati li fra

telli Compuretti di contribuire

della metà dei campi a loro

spettanti a quel [illegible], il quale

per essi non si possedesse al

cuna, [illegible] d'[illegible]; quelli

sono soggetti e d'ospizio, [illegible]

[illegible] altra Parrocchia di

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] appetrachi [illegible]

[illegible]

[illegible], stati in [illegible] col

medesimo, [illegible] ante

cagioni di queste memorie,
i quali si servivano pel loro
proposito ogni qual cosa di fiacca
il carattere della, somiglian-
za, e coltivano per questa
tutto il sentimento d'amici-
zia, e di persuasione, come an-
cora rilevarsi può dalle lette-
re scritte alla ~~[illegible]~~ stessa
Non s'ebbero sempre i prin-
cipianti trattati nella base, e
opinione del loro scrittore al
[illegible] scrivente ridondanti e
ingiuriosi di detto carattere, onde
non fosse defraudato di quello,
che potevano ricadere in un qual-
che abuso indicato di ragione, e
non eccedevano i suoi ogni [illegible]
[illegible], onde nella qualità
[illegible] se di Beato. Perché adunque
si è [illegible] scrivente ora, [illegible]
proprio di certa dottrina, ch'è

fuori di [illegible] che sono più
dire rigorosamente adetti di cui
sieno poco provveduti ed di lume
[illegible], e del di lui interesse.
Avrebbe questo Secondo Signo-
re avere per grato, che la [illegible]
glia [illegible] gli contribuissero
io; per cui egli non [illegible]
ne alcun incomodo a di lui
riguardo, ne alcuna spesa,
ne alcuna fatica, ne alcuna
responsabilità di sorta. Se è
fosse giusto, secondo la dottrina
espressa nella di lui lettera, dicea
[illegible] de' Beati, che il [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
so, come lo fa in quel modo
singolare, che pone di vero [illegible]
più a tutti; e che, per dottrina
e per prudenza si possa dire
essere il vero esempio dei
[illegible] de' Beati è certo

[illegible] nel tempo, ai
rituali della famiglia Bongra-
vetti, e che un altro godesse quei
frutti, che sono destinati a loro
sovvenzione per le occupazioni
di tal genere. Se in luogo d'es-
sere proprietarj li Eredi Bon-
gravetti di eredità maggiore,
poste sotto la Parrocchia di Pa-
venone, ci fossero [illegible] proprie-
tarj permanenti in detto luogo,
non dovrebbe il Sig. Arciprete
accrescere le sue fatiche, la sua
responsabilità, e le sue spese
per la direzione, e governo spi-
rituale di dette famiglie. E
se effettivamente dimorassero in
altri luoghi, in cui ora avessero
le indicate proprietà, non perce-
pirebbe il Sig. Arciprete quel
tratto [illegible] alcuna fati-
ca per [illegible], che dovrebbe

altri Parrochi [i quali] s'impendiamo
compagnia si prestassero niente
ammirabile delle nozioni di
[illegible] [illegible] di [illegible]
[illegible] di proprio attenzion
mente, [illegible] [illegible] che
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
gli altri proposti, e [illegible]
[illegible] essa, che in relazione
[illegible] [illegible] espressioni
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
si [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]

qualunque altra esse fosse
o de' vignati del primo o sia
de' spregiati del secondo

Si vuol proporre [illegible]
mente altre sono lezioni di
[illegible] [illegible] [illegible]
per dire, che qualunque altra

gli oppositori dei partiti con
[illegible] fossero dispregiati dal
[illegible] il [illegible], sarebbe
egli dispregiato dal prestarsi a
[illegible] ministeriale. In
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
mentre in pericolo; [illegible] la di lui
proposizione è talmente [illegible]
[illegible], e [illegible] altri [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], che
[illegible] il suo proposi-
[illegible] [illegible] vendetta, e ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ [illegible] lavoro a pubblico in
e tanto meno [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] e poco zelo per la salu-
te della nazione [illegible], e
pronto [illegible] di prestarsi a
vantaggio dei suoi [illegible]. Egli
non deve [illegible] la di lui [illegible]
[illegible] [illegible] de' suoi

[illegible] [illegible] [illegible]
ze, ma [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
propterea debet. Nec [illegible]
[illegible], habere animum, [illegible]
[illegible], et [illegible] [illegible]
propterea illam [illegible], et
praebet tibi ad permanendum, [illegible]
aliquod monumentum [illegible].
[illegible] [illegible]; [illegible]
aggiunte a [illegible] lettori

[illegible] Hor. 89

[illegible] d'esser guardare [illegible]
[illegible] mai [illegible]
voglio il Sig. Arciprete di [illegible]
[illegible] l'annotazione propria
ne, che per non credersi [illegible]
menti [illegible], voglio [illegible]
gli; che gli sia condotta [illegible]
[illegible]mente [illegible]
[illegible]. L'animo, e l'inte-
ggio per il suo [illegible], e [illegible]
quello di produrci al [illegible]

[illegible] ... in ... !

cose, secondo i [illegible] corre-

[illegible], in relazion all'interes

se temporale che mi [illegible]

re il Parroco, il quale [illegible]

in tal modo [illegible] comparire

l'amore verso di lui [illegible],

[illegible] Dio, ove verso il pross-

[illegible] giusto ciò che Dio !

„ [illegible]. De [illegible] in [illegible]

„ [illegible] diligit, „ [illegible] di-

„ [illegible] Deum [illegible] ergo [illegible]

„ [illegible], id [illegible] proxi-

„ mum [illegible] est; hoc est, ut ipse

„ etiam perfecto amore diligat

[illegible] [illegible] 14. „ Deum (a) Se il Santo [illegible]

così del prossimo, che dovebbe

[illegible] l'amore, che deve sentir

un [illegible] per ogni azione

[illegible] Come ora

[illegible], e così per temporale in

[illegible] dispetto, ammaestrato,

[illegible]

[illegible] ora [illegible]

onde impunemente acchi'in-

ranione dei doveri, che ignor-

ano e le stesse, e il gran poco

vicino, e Dio. Li quali o per aveßero

impotenza o per volontà conoscenze di [illegible] il danno

ne è chiaro, oddi si avea

nei doveri egli adeguarsi

predicatori, con ricercare la

dottrina cristiana, coi sermoni

a' fedeli sacramenti, ove' [illegible]

sepoltura il più spesso apparisce

di tal sorta di proposizioni [illegible]

un [illegible] del tutto, [illegible]

mente da un Teologo, e da un

Canonico [illegible], che

[illegible], per [illegible]

tanto in ogni loro rapporto; e

[illegible] cose, che la [illegible]

bene [illegible]

ben dovuto riguardo, che l'ini

no d'ovvii, i [illegible]; e di reli-
gione deve infallibilmente [illegible]
[illegible] [illegible] ci [illegible]
in ciò debbo riceverne [illegible]
[illegible] [illegible] per [illegible]-
[illegible] [illegible], che per
dottrina, per dovere, e per espe-
rienza dovrebbe conoscer ciò che
sta scritto in quella materia: "Pastor bonus ani-
mam dat pro ovibus suis; mer-
cenarius autem et qui non est
pastor, cujus non sunt oves pro-
priae, videt lupum venientem
et dimittit oves et fugit, et lu-
pus rapit, et dispergit oves (a)".
[illegible] [illegible] le sacre pagine
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] e l'[illegible] di [illegible]
[illegible] in modo che [illegible]
[illegible] mercedi gli [illegible]
esse che [illegible] [illegible] in questi

cli
si
non
to
ro_
or
ma
che
tre
i
one
esi
in_
one
in
(a)
gione
in
il
am
fi
ecti

anche [illegible] proprio negar non deb-
stione, qualità del visit. altri
[illegible], li quali accompagnati,
che [illegible] da ciascun altro, di cui
sembrò esser in effetto, potreb-
bero [illegible] trovar in lui
un composto tale di prerogative
un pezzo d'[illegible] in [illegible]
del di lui ordine: ma quel che [illegible]-
ver [illegible] con tutti (alcuni
[illegible] e di [illegible]
[illegible] un [illegible], e [illegible]
[illegible] in tal modo [illegible]
ecclesiastico Pastore) quel che [illegible]
[illegible] di [illegible]
[illegible] ogni alcuno, qualun-
que [illegible], che [illegible]
coloro, che ciecamente [illegible]
abbracciano i di lui principj,
qualunque [illegible], che
d'ogni [illegible] di [illegible].

sempre unito [illegible] del credito,
di cui [illegible]
questa, [illegible] di quelli che
[illegible] inquietudini
[illegible] che devono
di seguir il buon Pastore;
[illegible] Paolo a Timoteo
" dice: Servum Domini non
" oportet litigare sed mansuetum
esse ad omnes, docibilem, patien-
tem, cum modestia corripien-
tem. (a) Quanto mai [illegible]
le sarebbe stato questo sacro
ministro se in luogo di avere
[illegible]
[illegible] altri [illegible]
[illegible] del primo cioè dal
[illegible] grandezze, [illegible]
[illegible] dal secondo. [illegible]
" Ego vitam aeternam do eis, et
non peribunt in aeternum, et
non rapiet eas quisquam de

(a) Paol. ad Timot. II. epist. c. 2.

si [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] nel [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]: oh Dio! quanto è [illegible]
[illegible] non so [illegible]
[illegible] al Sig: [illegible], [illegible]
o [illegible] ogni [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
del [illegible] [illegible] e del
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] quanto edificante.
[illegible] [illegible] lo stesso
[illegible], [illegible] il ~~[illegible]~~
se in luogo di [illegible] [illegible]
[illegible] già [illegible], [illegible]
[illegible] al dovere, che [illegible]
ora l'anima a lui affidata [illegible]
[illegible] detto: Ego [illegible] rogo, non
pro mundo rogo, sed [illegible]
quos dedisti mihi, quia
[illegible]. Et etiam non sum [illegible]
mundo, et hi in mundo [illegible]
ad te venio, Pater sancte, serva
in nomine tuo quos [illegible]
ut sint unum, sicut et nos [illegible]

[illegible]

comunicati sono in quantità
maggiore di qualche altro, come
sono i soliti omaggi; non sono
più rappresentati altri come [illegible] d'
vendi e occasionali per la cu-
riosità delle persone a loro
soggette [illegible]

Già, che scriva l'avrebbe riscalda-
to! Egli dice anche bestialità in
un momento. Ecco la prova.
Ognuno vede, che fa risposta, che
fa il Sig. Arciprete alla lettera
del de Beati; ossia Scrittore, che si
rivendica dei mezzi per caricar
l'arroganza delli fratelli Pompe-
otti; da lui stato più cordial-
mente pregi di amica, quanto più
egli seppero di rendersi della cor-
tesia, di cui se li avrebbero vo-
luti caricando, se con opportuni
e ragionevoli giustificazioni non
si fossero garantiti di quanto ve-

(a) [illegible] a [illegible]

lda
r in
ron.
che
em
a
ar
imm
il
più
co
o ve-
on,
orm-
no

(a) Romano [illegible]
secondo è il suo parere, non
ommise di dire il saggio; ma
è certo, per altro, che quelli avvi-
cinamenti di meschinità, che sem-
brò ~~[illegible]~~ soltanto avverso altri
di [illegible] regioni [illegible] non [illegible]
magistralmente. Si vede [illegible]
[illegible]amente, che [illegible]
a [illegible] l'economia [illegible]
tale, mentre si [illegible] di questa
per aggravare l'altra [illegible]
[illegible] della [illegible]
[illegible] della terra [illegible]
in ragione diretta delle [illegible]
che si [illegible], e [illegible]
[illegible], che [illegible]
[illegible] della popolazione [illegible]
[illegible] [illegible] che [illegible]
[illegible] recta parte, e [illegible]
[illegible] [illegible] che gli si rende [illegible]

~~[illegible]~~ [illegible] i prezzi de' fuoghi,
quanto più egli è in pregio
dei [illegible] medesimi. Da un si
semplice esame comparirebbe
ad un sol colpo d'occhio, se la
sua proposizione sia giusta, o
no in questo proposito. Io inoltre
ti, francamente sostengo, e con
me amano l'opinione tutti
coloro, che conoscono a fondo si-
mili materie, che l'aumento
del [illegible] della Parrocchia
di Pagnano da 50 anni spe-
cialmente a questa parte è
in proporzione — stato maggiore dell'incremen-
to della popolazione, e che in
conseguenza gli avanzamenti
dell'agricoltura non hanno avut-
o un aspetto cogli incrementi
ti della popolazione; concorren-
do con tutti gli altri mezzi,

nel [illegible] [illegible] ciò, e [illegible]

a' [illegible] il detto [illegible].

essere attuato, che reso [illegible]

[illegible] di [illegible] pochi [illegible]

[illegible] sono fatti d'amore ed i-

di alcuni compagni

ficati a [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]

certi

[illegible], con di alcuni ingorghi fatte

di fondi comunali: cosicchè la

popolazione non sempre accorgeria-

ta; ma non in modo di formar-

ne [illegible], [illegible], nè debba

avere [illegible]: l'incremento

dei arrivati e [illegible] [illegible],

e prova a questa parte [illegible]

almeno

senza dubbio risultare il [illegible]

del passato: cosicchè essendovi una

adeguata proporzione fra [illegible]

mento di popolazione, ed [illegible]

in [illegible]; [illegible] [illegible]

zioni doppiamente aumentate [illegible]

Io ora rimetto ai confronti,

[illegible] [illegible] il [illegible] [illegible] in

quieta [illegible] con qualche pro
ve alla camera, che esistevano pres
so di lui. Il prodotto del vino, del
granoturco, e del formento, a
umentato fra non ordinarj dispendj
di coloro, che possedono fondi ter-
reni entro di lui Parrocchia, coll'
essere stato ridotto a coltura mol
ti, che eran prima pienamente in-
colti, e coll'aver dato alla terra
l'abbondantissima ricreazione dalla
nova agronomia si applica, coll'
aver accresciuto, e perfezionato
la concimazione, e coll'aver in
fine introdotto l'uso dei prati
artifiziali. Da cui ne viene sommo
vantaggio la cultura della terra
stessa, non dovendosi qui ommet-
ter gli scoli, che sono stati dati
ad alcune acque stagnanti; in
certe situazioni, fu felicemente
accresciuto a comun benefizio,

capace di [illegible] che a [illegible]
zione dell'incremento di tutto
ciò si è notato quello della popola-
zione, e quindi dei di[illegible], della
fattiche, e dei disperdi, che portano
in campo sempre [illegible]
buon fattore. [illegible] egli giunto
ad [illegible] e [illegible]
vera compiacenza, che tutte le
terre della, ma Parrocchia hanno
così talmente [illegible] condizion-
dato stato, [illegible]
accolto fra a quello, che sono al
presente in forza dei [illegible]
di mezzi, che sono [illegible]
[illegible]; come altri [illegible]
e [illegible] lo stato de[illegible]
[illegible], ed il [illegible]
[illegible] del [illegible], che [illegible]
la Parrocchia [illegible]; ai
di cui spirituale direzione [illegible]
ero destinato per [illegible] di[illegible]
[illegible]

sia, non li perderebbero per questo
perfezionati medesimi di essere
nella medesima; ma li avrebbero
gli altri almeno con egual pro-
fitto del Parroco, tu dici: e
...ancora questo.

Lasciamo per carità da parte l'anali-
si dei bassi sentimenti di questo
benedetto Dialogo, che sembra che
non abbia avuto la minima
educazione: ma proseguiamo
piuttosto ad esaminare le sue pro-
posizioni, ch'egli li avanza in-
fallibili come dogmi di fede. La
terza, e seconda parte del pro-
posito non hanno eccezione:
" ma li avrebbero li altri, almeno
" con egual profitto del Parroco.
Ecco ciò ch'io nego. Io già inten-
do per altri li venditori dei prati,
acquistati dalla famiglia Locatel-

[illegible], e non posso dir se non
si avrebbe. Bisognerebbe [illegible]
un tempo in mano altrui, e si
può giammai [illegible] che [illegible]
è prodotto al Paese di [illegible],
finchè non passi in potere della
[illegible] famiglia [illegible]
poi [illegible] le Parrocchie,
ed altri Beni, che sono sog-
getti alla [illegible]
[illegible], e [illegible] in potestà
detta famiglia, il [illegible]
dei quali [illegible]
[illegible] dei [illegible] del
[illegible], il quale ad [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
avvenuto. Altri [illegible]
te, [illegible]
[illegible] potranno, ed [illegible]

a vostra ciò' che avete contro
prova alla mano, e con quei
fatti, che stanno pienamente
in vostro potere: Esaminate
pur diligentemente i libri della
vostra Parrocchia, facendo i ne-
cessari confronti del tempo pas-
sato col presente; ascoltate le
voci de' vostri Parrocchiani, e
quelle della vostra coscien-
za, volendo esser giusto; e vedre-
te quanti vantaggi produrranno nei
libri, fondi li, trattati Campa-
setti e quanti ora ci fu-
ectis, ai quali sono stati ai
?? ai Valli, ai Querciai, ai
Boscajoli, ai Bovari, e molti
altri, che a gara nulla om-
mettono né di spese, né d'atten-
zioni, né d'industria per ottener
dai loro fondi il migliore u-
tile e annuale prodotto; e co-

vivissima compiacenza con
qual uno stesso avete assecondato
to anno alle elezioni. Ve-
ete in cognizione di ciò, che si
[illegible]: Avrete inteso, giu-
ti il Parroco il più vicino, che
sia stato in codesta vostra
Parrocchia, che avete minori
di quanti de' vostri antecessori
[illegible] [illegible] volete alli
incremento e lo spirito del vostro
[illegible] da 50 anni a questa
parte, ai nostri giorni.
guerra, che avete più [illegible]
e di alcune minori occasioni,
avete [illegible] [illegible]
dell'[illegible] ai poveri della
vostra Parrocchia, giacchè i
tutti ci fosse più procedati di
un tempo, e per congiungere
buono [illegible] bisogni

vo, che ~~chi~~ ossia quando
ci avete provveduto di cavallo
guerrieri, ma la spesa pel man-
tenimento di questo ~~e già altri~~
~~e tutti, o quattro~~ ai altri ri-
[illegible], ma [illegible] maggiori dei
[illegible] vantaggi, che godete
dai [illegible] del
vostro [illegible]. Ciò è ben dovuto
[illegible] al valor de' nostri
[illegible]
[illegible], e [illegible]
Ebbero nessuno [illegible] dei
[illegible], che [illegible] nostra
[illegible]. Poiché tutto con
quell'evidenza, che non abbiso-
gna di [illegible], e [illegible]
[illegible] qui ~~[illegible]~~

soverchie ~~[illegible]~~ digressioni.

[illegible] sentimenti [illegible]
~~[illegible]~~ vostra
considerazione, che mi detta il
[illegible] contenere.

Ciascuno, che [illegible], che sente, che

si troverà [illegible] che s'ingannerebbe a partito chi da tale lettera, posta in campo ora come di moderazione, giudichi chi legge quanto male egli si apponga con tal vocabolo, credendo iscambiare qui ogni sorta d'amori più qualche si conviene ottimamente del sunnato lettore, che ... ai quali in tutta,.

... e la mia educazione, ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~

Il nostro degnissimo Arcivescovo bisogna all'educazione greca, in realtà non può essere, che è conseguenza del difetto della [illegible] ~~[illegible]~~ come venne educato. ... segnatamente di quanto [illegible] con [illegible], né si lascia vedere da cuore alle passioni a tor de... pegni, che ciò, [illegible], che è ... da ogni idea sana...?

[illegible] d'aver [illegible] si [illegible]
cominciare d'aver avuto educa-
zione nel senso, nel quale egli
si tratta, e perciò dee portare
conseguentemente la questa una
faccia applicata [illegible] Ser-
[illegible] fosse dedicato alla
dimostrazione di quanto io
dico in questo articolo, ci si ri-
metteria, che per dimostrazione [illegible]
sito potrebbe in campo quan-
to scrive Montesquieu sulla
educazione (a). Che questo
filosofo ne considera di tre spe-
cie, [illegible]. La prima secondo
questo autore si prende dai geni-
tori, la seconda dai Maestri, e
la terza dal mondo: cosichè l'uo-
mo educato può contare di ri-
cevere, o d'aver ricevuto tre di-
verse educazioni. Al nostro com-
petto intanto non può entrar
in facoltà la prima, che come

(a) Esprit des lois liv. IV.

[illegible]

ogni [illegible]
onesti lungi, ma [illegible] d'altre
sviluppi, e dediti alla vita posteriore,
non volenno [illegible] [illegible]
[illegible] nel modo, che [illegible]
lo stesso
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] dal quod non habet
Ma ha avuto [illegible] maestri degni
di considerazione, e [illegible]
[illegible], senza e [illegible] nel [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(a) [illegible]

Costoro hanno potuto [illegible]
gli effetti della legge [illegible]
educazione, giacchè [illegible]
[illegible] dal [illegible]
[illegible] nel centro
[illegible] peggiore [illegible]
[illegible] che di ciò forse qualche
oggetto di [illegible] ~~[illegible]~~
In [illegible] del [illegible]
del giorno [illegible]

religione ed ingegno, e sempre
d'acciò, [illegible] altri remo-
ve; abenchè per altro vi siano
tutte le disposizioni della natu-
ra, e le regole dell'arti per far-
lo. Non potrà veder gli uomi-
ni grandi al mezzo dei regni;
ma convien abitare, dialogar, e
vincer [illegible] per trarne
il desiderato [illegible], onde [illegible]
condursi nel mondo: dovendo sem-
pre, come [illegible] i
lumi necessari e della natura e
dell'arte per far dei progressi in
sì arduo, e difficil carriera.
Ecco perciò, ch'egli dice ci ri-
vo, qualora spiega i pensa-
menti [illegible] [illegible] [illegible]
orazione, che gli detta il suo ca-
rattere, che dubbio imporre in
questo luogo alcuni pensamenti,
carattere sacerdotale; giacchè

Ved. Ag. a carte 158
Ancipostrugi qui

... lungamente comodi, e
...

...
...
sociale, come pure s'ella d'una
educazione, che son certo che
non eccita in alcuno il peccato
dell'invidia.

inoltre
Quest'è una delle cose, che ...
non ha avuto ... persone, ...
di educazione, ...
..., ... materialmente ...
...
... assicurando ...
... loro: giacchè ...
... significare ...
... Gli ...
... persone ...
in forza della loro ...
... ...
... delle ...
... egli son ..., che ...
in maggiore ...

[illegible] [illegible] e [illegible];
ma [illegible] [illegible] [illegible]
quanto più hanno bisogno di
esser aiutati dei loro [illegible]
[illegible], per i quali [illegible] in vil-
tà, e si prestano con tutto il pos-
sibile a loro servizio, che in
grembo della società, per ottener
dai loro vicini il [illegible]
bile annuale prodotto. E se quel-
[illegible] sincero [illegible] del-
[illegible], che dell'opera [illegible]
za, e di piedi dei fratelli [illegible]
[illegible], tendenti a migliorare pos-
sibilmente i loro campi [illegible]
egli quel vantaggio, che di sopra
[illegible] con la [illegible] [illegible],
che per altro agevolezza coll'in-
[illegible] in pari tempo. [illegible]
egli [illegible] d'una [illegible], ap-
[illegible] con troppa propen-
sione a [illegible] [illegible]

me

ma se sapesse [illegible]

sogno l'uomo dirizzo al com

Ito di [illegible] adeguatamente diffi-

niti, non sarebbe sì prodigo a

[illegible], e a credere della

[illegible], di [illegible] non ne conosce i

[illegible]: non parlando, ne [illegible]

vendo, ne giudicando egli, che in

proporzione delle impressioni sensi-

bili, che fanno [illegible] di lui cer-

[illegible] alcune idee [illegible]

[illegible] di questo modo, che

[illegible] per teoria, ne

pratica. [illegible]

[illegible], chi [illegible]

[illegible] con il vero

della critica [illegible] storia

d'istruzione; almeno [illegible]

to [illegible] meraviglioso [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible], e dei libri;

[illegible]

non so quanto giustamente [illegible] del calen-
dario: [illegible] per [illegible]
[illegible], che non ho
[illegible] veduto, che materialmente
alcune [illegible], e [illegible] Terre
del Zodiaco. È vero che noterai
in [illegible] per [illegible]
[illegible], che sarà [illegible] a
Venezia: ma sarà vero altre-
sì, che egli si sarà voluto che
[illegible] avvo-
[illegible] dei [illegible]
in cui [illegible]
[illegible] del suo paese in materia
del [illegible] al suo [illegible]
[illegible] Giod
[illegible] l'omaggio della [illegible]
e giustizia ebbero [illegible]
infelice, di cui [illegible]
[illegible] pace. La dottrina [illegible]

co[illegible]

[illegible] notò [illegible]
intorno ~~ap~~ altre [illegible]
mondo, che però [illegible]
quella lettera della Stella, [illegible]
che io seguirò [illegible]

giusto.
L'aspetto, ed imparzial lettore
comprenderà evidentemente come
la indulgenza sia stata invocata
nell'analisi, che fu fatta altra
lettera del Sig. [illegible]
torno alto stile, col quale io
composto, [illegible]
de, ch'egli ha [illegible]
cognizione [illegible]
studio della lingua originale.
Se io avessi voluto [illegible]
[illegible]
come fu detto altrove, avrei [illegible]
indisposto d'accrescer i miei
critici riflessi sulla produzione [illegible]

[illegible] gnin
[illegible] leggi me
legioni non fu che quello di
censor per dovere, l'ottenere
con sincero che dichiarate
in essa lezione a nome della
fratellanza [illegible], così
con tutte qualunque [illegible]
con considerazioni, che per si
ostenare tanto intorno allo
stile, che ad alcune altre
espressioni di essa lezione; e
ciò nel timore, [illegible]
commenti di compagnia con cortico
severo verso chi si deve usar
ogni riguardo di conside
razione, e di rispetto. [illegible]
[illegible] vero, che i [illegible]
di fatti alle espressioni della
lezione del Sig. [illegible], non
vuoi che una [illegible] censorio

...nno.
quanto uni' [illegible]
questa [illegible] di [illegible], anche
a ciò in qualche voce [illegible]
[illegible] nel recinto del Sacro. [illegible]
[illegible] questa a mio credere
è fatto un giusto, quanto
[illegible] a ~~quanto~~ ciò che
[illegible], e [illegible]mente,
[illegible] dal predetto [illegible]
[illegible], il quale ha [illegible]
un diritto d'essere rispettato
dagli altri nel Sacro. [illegible]
[illegible] che, dunque, [illegible]
[illegible] d'offender [illegible]
[illegible]
[illegible] apologia, a male
del [illegible]mento è dato [illegible]
[illegible] anche [illegible]
e li anche [illegible]
[illegible] stati [illegible]mente

[illegible] [illegible] [illegible] di difen-
derlo contro gli attacchi; ne'
gati ~~[illegible]~~
senza alcuna ragione [illegible]. dal qual nuovo atti-
mentale concepito ingiustamente contro i me-
desimi li raggio, ed innanzi al-
l'avere ciò cercato, che alla sco-
perta, che vien data ~~ai medesimi~~ loro
nell'analisi seguita, nulla vi è
che offender possa i riguardi,
che gli si debbono usare; ma
solamente si voglia considerare, che
tutto quello, ch'è stato esposto
nella stessa non fu, come dissi, che una
sommessa rappresentazione delle
mie contro esposizioni del Sig.
[illegible]. Non si poteva sen-
z'altrimenti in lui trovare
persuasione contro condotta del-
li vecchi compratori, i quali per
altro ~~sono~~ erano pronti a convenire

zza.

di, un ornamento [illegible] per-

spetti, veggo il quale [illegible]

ono [illegible] [illegible]

menti, che ~~[illegible]~~ concepimmo, [illegible]

[illegible] esprime in un [illegible]

di intelligenza. [illegible]

essi il sacro [illegible] [illegible].

e lo Spirito del [illegible], che ogni

[illegible] e verità ~~[illegible]~~ li dichiaravano [illegible]

Dio, e tu tutto quello che

~~[illegible]~~ volea per ricercato [illegible]

di, che ~~[illegible]~~ [illegible]

ne del [illegible] [illegible].

io, ~~[illegible]~~ allora [illegible] [illegible]

zia, ~~[illegible]~~ e la Religio-

ne ~~[illegible]~~ accogliere a [illegible]

[illegible]

~~[illegible]~~ [illegible]

~~[illegible]~~

Per prova di [illegible] [illegible]

e costituiscono [illegible] [illegible]

[illegible] d'in
[illegible] posi col
Parroco di Pognano, pregi
avano detti fratelli il Sig.
Arciprete Schizzi, soggetto
che per talenti, per dottrina, per esperien
za, e per condotta cono
a fondo in qual modo de
vasi avere stabilito, e distin
[illegible] azione per [illegible]
mondo altri pure, altri tran
quillità, ed altri [illegible]
[illegible] amicizia co' [illegible]
zi, pregavano di [illegible]
[illegible] soggetto, affinchè a
nome loro si portasse dal
Sig. Arciprete Bertoli di Pa
gnano, significandogli, che
in cui l'intenzion ~~[illegible]~~ era quella
di [illegible]

Cagionarono a tal segno in pie-
na facoltà del Sacro, e dotto
Mediatore a proporre qualun-
que metodo, ch'egli avesse cre-
duto il più conveniente ai ri-
guardi delle parti, segno, per
una tale riconciliazione. Ven-
nero, e sottoscrissero i mede-
simi trattati del pari col Sacro
d'esito vi fu. Avevasi [illegible] Sch...
di soggiungere alla [illegible].
alla di lui presenza, che si
guarda d'ogni altro, ch'io...
avesse proposto, tutte le...
e così scritto in questo sito
quattro articoli, onde in tal
modo non restasse obligo
di sorte alcuna, che avesse...

[illegible] [illegible] danno
in disposizione [illegible] argomento;
e la di cui originale ora ha per
[illegible] che ancora completo
ricchezza; la quale potrà per
altro la sua grazia compiacenza,
che possa giustificato il decoro
delli fratelli ~~[illegible]~~ stessi
sanctio per ogni eloquenza, e
rispiano di scorgo fatto dal Sig.
originale Schizzi a quello di
Rosano [illegible] [illegible]
il quale avendo due anni
rispetto alli fratelli Giorgi-
vetti scrisse la lettera se-
guente —

Al
Il Sig. [illegible]
ai Cecchini.

Sig. Dottore Pregiatissimo.

Eccole il risultato della conferenza tenuta jeri col Sig. Arciprete Bertoli di [illegible].

Egli crede, che [illegible] gli [illegible] dei falsi rapporti, intorno ai quali mentre sta [illegible] negativa, concede il [illegible] d'aver fatto alcuna espressione, che suppone a carico dei relatori.

Esclude solennemente d'aver aver mai dubitato [illegible] restrizione del [illegible] di aver esternato mai dubbio [illegible] ancora nell'atto stesso confessa

... di quello ... ...

... ... mondo, ...

la espressione dei ben costituti

piacevoli con la aspettazione

di doppio ciò vale esempio

del Sig. Salvi; Toscana?

Niego d'aver dato alcuna briga

al suo Ag.te per aver rispar

bato quella lettera, cui soprap

la scritta un po' alterato, con

confesso solo d'aver esternato

la sua compiacenza, e persona

li ore volta estesa di quel fo

glio; sperando d'avere scritto

in modo da non potergli pote

ci esporti eccezione, o replica

Io credo che questi sentimenti che

sono miei; spero da lui stessi

sentiti, e sottoscritti; non oso

far per propr. benchè parenti

per [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
di Sig. [illegible] una [illegible]
comunicazione, una intende
d'esser persona giustificato [illegible]
articolo di tener [illegible] agli uf-
fiziali nella contribuzione della
cosa.
Aggiungevi, che se ti accadesse
[illegible], [illegible] che [illegible]
bia, studierai di riprendere nel-
la stessa medesima. [illegible]
[illegible] i miei [illegible] a
proposito; [illegible]
[illegible] [illegible]
che [illegible] proposito, [illegible]
Mi [illegible] [illegible] di [illegible]
[illegible] [illegible], come [illegible]
[illegible] [illegible] o [illegible]
[illegible], o giorni
Riceverai la mia [illegible]

[illegible] que
[illegible]ntume di [illegible] distinta,
con cui mi protesto
Di Lei Sig. Dot. Coreg.me
Ricovolta? 28 Giug. 1807

Um.o Dev.o Ser.e ed Aff.o
Ignazio Schizzi Prete.

[illegible] [illegible] [illegible]

del sig. A[illegible] [illegible]

Poggiano, descritto nell'analisi

che ha per oggetto astratto

la costruzione d'una lettera

scritta a mano della [illegible].

2o Compagnetti: costruzione

a cui contro voglia egli rispon-

dere. Quindi sono essi forti

li costretti, sebbene contro la

voglia, di fingerli [illegible].

3o Secondo progetto: prego-

lo per altro di dare una

quanto rispetto col metodo

analitico, con cui è [illegible]

[illegible] nel mondo, ~~di~~ cui p[illegible]

~~scritto nell'anno scorso~~;

scritto nell'anno scorso,

[illegible] segnata
a carte 11 [illegible] segnata
a carte 16; perchè conservando
lo stesso metodo di apprendere
abbastanza, non farà che dar
nuovi argomenti per farmi
conoscere maggiore il di lei
particolare sistema di ragio-
nare, che a me mi crederò
non può non obbligar una
nuova persona a riconoscer-
la perfetta risposta.

gnata
gnata
rardi
ere
udmo
lmo
lni
orgio
e
ua
moxh

e perchè tenga tosto
[illegible] ne' [illegible], siano ordinati
de' loro affittuali [illegible].

La ragione sia la giusta
costumanza del nostro Diparto.
O che il Sig. Arciprete dica
ora realmente l'anno di con-
tribuzione, o no: se non
lo dice, perchè dice nella
sua lettera „ ho sempre os-
„ servato, che al tempo delle
„ nove accostumavano porta-
„ re al Parroco un cestello
„ gli affittuali del suo com-
„ missariato, o commissariati ec.
Se poi lo dice, come non
è dubbio, potrà forse rettifica-
re, in proporzione di questa
ora sia dichiarata dagli

giornalisti, [illegible]

le cui parole ...... perchè in

gran parte agli artisti, sieno

materie dei loro giornali

e dell'arte, avrebbero ora a

rendersi conto già [illegible]

[illegible] nel coraggio che i Compagni,

[illegible] che il De Sanctis.

[illegible] avessi a fare con [illegible]
ragioni; uno dei quali
[illegible] il ministro del Santuario, che
[illegible] e l'altro è
Campanotti, [illegible]
[illegible] a dir [illegible]

Sono ben obbligati li fratelli
Campanotti ai riguardi del
Sig. Arciprete, che spiega
in questo articolo! giammai alle
orazioni [illegible], se non avesse
ro avuto i due caratteri
suespressi! questo sarebbe
stato senza dubbio il caso
mente, che il Sig. Arciprete
[illegible] li avrebbe as
solti colla bajocchetta in ca[illegible]
con quel amor di carità con
[illegible] questo buono
detto Religioso con la [illegible]

... ai
de, che non ha ognuno; ha
iche per alloro e che lonano
un ministero sacerdotale,
a che furono altri legati con
qualche oggetto di pittura
li particolari: imbalsamatori
ed ad ogni altro ordine di
persone [illegible] intendo a noi
venuti di grado, che fu scritto
sebbene nominati non [illegible]
[illegible] pace come un [illegible]
cristiano, un sacerdote
Teologo, ed un Dottore
produrre, e ricevere in tal modo
do, che ci giungono affatto ai
veri principij della
un morale.

[illegible] / 0. [illegible] [illegible]
chi colui si ritrova [illegible]
lato.

Costruzioni, chi saggia-
[illegible] sono comunicate
[illegible] nel pigmento [illegible]
[illegible] mattezze [illegible] [illegible]
[illegible] di giustizia, [illegible]
[illegible] nel [illegible] ciò sebbene [illegible]
[illegible] la [illegible]
[illegible]

Se venisse al mondo lo stesso
l'scultore, si dovrebbe sen-
za dubbio, che non potessi-
mo [illegible] [illegible] qui in
sognarono il fisico del lis.
[illegible]. [illegible] la sempli-
ce esposizione del de Renatti
che viene annotata sarà
ancora dai lui stesso, spiega

più [illegible] conto

erano altri ogni [illegible] di antichi

trovar piacere della stampa. Questi

pregavano sempre, e poi seren

pure il [illegible] a chi s'inspet-

tava: ove il Sig. Ariosto ab-

bia giammai l'occasione di

ricordarli al Sor Avverbio, [illegible]

temo egli questa ver[illegible]. F-

fatto alcuna predizione a lor

debito sui propri [illegible]

giti per tal conto. Ma [illegible]

parla adunque qui [illegible]

simil digressione, che [illegible]

manifesta gli effetti del [illegible]

amore, che [illegible]

il nostro Teologo contro [illegible]

antichi stampi: ?

Ci si cantano più [illegible]

l'altra proposizione [illegible]

[illegible] a ove [illegible]

[illegible] libro

"[illegible] obbligazi-

"oni" sfacciatamente, che sono

rege ai principj d'una so-

da educazione; ed oso

azzardare di dire, che esala

un odore di setta e super-

bia, e come mi facesse egli

riservato il riguardo d'offen-

dere un Ministro del Culto, ed

un Pastore d'anime.

I Fratelli Compaoletti non volevano

avere mai; che il guadagno non

si dovesse al Parroco: anzi fu-

rono sempre attenti a pagar-

lo a chi dovevano; come ap-

pieno lo provano i suoi Parroc-

chi; che hanno un diritto di

guadagnare sui fondi dei me-

desimi, coi quali non vi è ogni

anno il minimo divertimento

Religio, [illegible] anni,

essendo dirigere con saggezza, e
prudenza nelle proprie loro
azioni; allontanando proposizioni
bilanciate con tutti ogni sorta
di disgusto: così che ora si gioverà
ognuno, che ora abbiano ogni
con adeguatamente, e con
attrarsi a universale edificazione
ove osservato il precetto
S. Paolo a Timot. cap. 4.
12. exemplo esto fidelium
" in verbo, in conversatione,
" in charitate, in [illegible]
" attende lectioni, exhortationi,
" doctrinae ...
" profectus tuus sit omnibus

... più

co nell'impiegar tutto me stesso, nelle predicazioni, i Confessionali, e nel prestar altri pesi per l'assistenza dei loro spirituali:

L'aver io affettato ora eterogenea all'umiltà di contrizione, che deve professar questo ministro di Dio il portar in Crocifisso (i- dicato particolarmente, "come un atto di giustizia fo io ec." poi- chè o è di suo speciale officio l'impiegarsi nel modo, che dice e in tal caso conviene, che il pro- prio suo dovere, che non de- ve esser animato dall'umil- tà cristiana, e parrocchiale; o che lo fa per semplice generosità; e quindi perchè mai dire "come un atto di giustizia fo io ecc."

miori, [illegible]

pompa venivan pagati, o detti
spese, che irrogava pel man-
giamento dei Congiurati; ed
altro: aggiungo qui anche egli
del mancamento planetario, quanto
sopra, che preghi di Dio era
ove aspetta, che era della Congiura-
tore: e Dio va anche con
qual circospezione!

Sempre poi conseguenti [illegible]
loro principj crudeli [illegible]
pur poi lo stesso [illegible]
al mondo, che tutto ciò; che [illegible]
fra, e grande, opera ed ogni [illegible]
per [illegible] applicabili detti, tutti
li Congiurati. Tutto ordine [illegible]
in l'altro chiaro, ch'egli disse
il vero; perchè in tal [illegible]
~~detti~~ cose dette [illegible]
troverai più comodi sì, quali [illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] li

ti i mercanti comprovati la

Parrocchia stessa. ~~Non sopr~~

Ecco qui la gran questione, che

si potrebbe portar in campo

Ved. continuazione a cart

105 e seguenti —

comunemente, perchè segnano ad es-
pressa, il
dir bisognamente comodi; e
disagiosi Z.

S'intende abbastanza che il Sig.
Arciprete nella sua dei senti-
menti di moderazione, e
della sua educazione, dei
quali si vanta d'essere im-
pregno, a cui attribuisce
il merito per divenir
gnamente comodi, e di
una discreta sua lettione
che i fratelli suddetti (non
falsamente) sono divenuti
comodi, e disagiosi, quando
perchè segnano ad espr.
gnamente comodi, e disagi
disagiosi sono, e nomano stat.
secondo l'etimologia d'Ar-
turo, per principiare

(a) Vid. a cart. 221.

[illegible] [illegible] [illegible] sarà
falso quello, che per onorazio'
egli altrove sol contentione
della fratellanza Bonpuotti
o sarà egli già in costituzione_
di piacere col suo di giorgio: del
che bagio a lui credo pure
di fare la medesima a piacere.

.
.
-i
-mà
-iò
-ti
-etti
-id'-
-del
-ire
-ere.

Osservazioni brevi sopra la Relazione stampata dal Emo Ponente della Causa del Venerabile Cardinale Bellarmino fatte in seguela del Voto dato a N.ro Signore Benedetto XIV Pontefice Ottimo Massimo il dì 1 Aprile dell'Anno di nostra Salute 1753.

Feci judicium et justitiam Domine
non calumnientur me superbi:

Non mi meraviglio punto che si dica per Roma, e si vada spargendo
quà e in là una voce che chi parla o scrive alcuna cosa contra la causa del Card:
parli non per la verità ma per passione, e per animosità contro quel instituto, che
professò, anzi mi meraviglio come si sia ritornato tanto a ricorrere a questo antico
onsueto stratagemma, e degno appunto di chi lo ha cacciato fuori. È cosa famigliare
lcuni, quando sono rei di qualche colpa, di accusare i loro avversarj di quel reato
esimo, perchè in tal guisa imbrogliandosi le cose, si oscuri, e si nasconda la verità, che
è pensier loro di far creder colla loro potenza e colla destrezza loro inarrivabile
la verità e la ragione sia dal canto loro, e se non a tutti, almeno alle persone sem-
i, agl' ignoranti e pigri che non sanno, e non vogliono esaminare le cose, ed agl' arte-
pendenti del Secolo che non vogliono guastare i fatti loro. Chi volesse portare di
sta massima gl' esempi prattici avrebbe da spendere troppo tempo, troppa carta, e com-
re troppi Tomi per provare ed insegnare una cosa che non vi è altri, che l'ignori
non, chi non la vuol sapere. È chiaro più della luce del Sole che la causa del B.
ata spinta contro acqua a forza di favore, e dispenze o irregolarità di potenza e di
mandazioni, d'astuzia e d'artifizj. Tutto ciò traluce negli scritti medesimi di coloro, che
scritto in suo favore, ma molto più dai fatti publici e notorj, che con una evidenza
le, di cui non c'è la più chiara lo dimostrano agl' occhi del Mondo. Oltre questo
stativi sono si forti, e convincenti, e insuperabili che le risposte date ad essi in vece di
uarsi gl' hanno resi più gagliardi e convincenti, e gl' hanno ogn' ora accresciuti, e reg-
ta la Causa, e fattosi questo nodo sempre più indissolubile è bisognato tagliarlo tutto
n Colpo e perciò non bisogna ne vedere ne leggere ne attendere a nessuna altra co-
ha si dica, o faccia contro. Ma pensiamo un poco con animo pesato da che parte
probabilmente esser la passione la quale ha sempre qualche fine, e col fine pato-
perchè lo fa operare con violenza: Non occorre ricercare qual fine, o quali fini abbia
parte per sostenere la Causa del B. . Il ritrovarne varii è facilissimo, il difficile
bbe, se si volessero investigar tutti: Il fine di chi parla o scrive contro non può
e ne ambizione, ne avarizia, che sono le due passioni che possono aver luogo in questa
ione. Chi si oppone a Grandi, ed ai Potentati non si può aspettare impedimenti onori:

esaltazioni, splendidi premii, ma persecuzioni fino alle Carceri, odii inestinguibili, ~~appanaggio~~ appanaggio celebre di chi in ogni secolo si è gettato al partito della verità. Ma per chi non si capacitasse di questa ragione a priori, vengniamo alle prove a posteriori, e senza ricapitolare tutta la Tela di questa Causa dal suo principio, vediamo quello che si è fatto di presente. Si è publicato, e stampato tutto quello che fa a favore di questa Causa, cioè tutti i Voti dei Consultori che la favoriscono, ma non i voti contrarii, che non sono pochi nè di poco peso, sì antichi che odierni, fuori che uno, ed è quello del Card. Azzolino, il quale è stato impresso, ma con risposte così pungenti e mordaci anzi impertinenti ed ingiuriose che in ogni altra congiuntura, ed in ogni altro Postulatore, non si sarebbero sopportate, contro una Persona di molto minor sfera. A una scritta che tocca tanto nel vivo l'onore di uno dei primi Personaggi della Chiesa di Dio e che meritamente si paragona in dignità coi Rè della terra, nessuno ha aperto bocca anche di quel Ceto medesimo tanto insultato, tutto per riguardo, e per particolari fini che è lo stesso che dire per passione. Si è procurata una Congregazione strepitosa, ma composta di soli Cardinali, esclusi ~~tu~~ i Consultori per discutere questa materia. Chi vi intervenne saprà dire se ella fu una pura apparenza o di una discussione reale e sincera per investigare con ragionamenti la verità. Furono dai Cardinali dati segretamente i Voti in scritto preventivamente al Sommo Pontefice. Ve ne furono parecchi contrarii, questi sono rimasti sepolti, e se n'è stampato uno favorevole tanto che dà nell'eccesso sotto nome di relazione curiosissima e longissima propagata per tutto anche fuori di Roma. Sopra di esse sono state fatte osservazioni importantissime, e queste trascurate con risposte vaghe e generali in voce per le conversazioni e per i Circoli con dire che sono scritte per passione non di odio, o di livore, ma di dolore e di pena nel vedere oppressa la verità, e messa in pericolo la S. Sede, e dal prevedere che è per accendersi nella Chiesa di Dio un fuoco non minore di quello che l'ha messa da un pezzo in quà in sì deplorabile combustione con rischio più che evidente di screditare l'autorità Pontificia in un punto fin'ora rispettabile, anche da poco ben affetti alla S. Sede come è quello delle Canonizzazioni, con mettere in compromesso la coscienza e l'onore del Nostro SSmo Padre Benedetto XIV zelantissimo della giustizia, e dottissimo nelle Ecclesiastiche scienze ma specialmente in quella della Canonizzazione dei Santi, nella quale con tutta ra-

ra

ti egli si può dire il Maestro dei Maestri. Temano con gran fondam.to quelli che sono in-
namorati non della sua sublime Altezza, e della sua suprema Potestà, ma della sua
sacrata Persona e della sua vera Gloria senza aspettare le desiderare da lui, ne
premj, nè dignità che dopo essersi egli acquistato l'immortalità del Nome con
le pregiatissime opere sù questa materia composte con tante vigilie, e con tante
fatiche, la perda in un momento; se procedesse avanti irregolarmente una
Causa. Paventano delle Pressature, e delle Prepotenze e dall'astuzia di chi avendola da-
pertutto circonvallato per mezzo anco de suoi Emissarii procura se fosse possibile di farli
apparire una cosa per un altra. Questa è la passione che affligge tutta la gente
dabbene, onesta, onorata, che stima, e venera il B. ed il suo Instituto, ma più di qu-
esto ama la Giustizia, la verità, la coscienza, l'onore, la Religione, il decoro del Som-
mo Pontefice, e della S. Sede, se si spogliasse di passione, chi tiene aver mano in questa
Causa, vedrebbe, e sentirebbe ciò che vede e sente non dico tutta Roma ma tutta l'
Europa. Ma pur troppo gli si apriranno gl'occhi quando mai uscisse qualche decreto
fatale che allora solleverebbe da ogni angolo del Mondo chi farebbe e stamperebbe
scritti forse anco mordaci e ingiuriosi, sarebbe, son certo, subito da essi risposto, ma
nella solita forma, in cui sonosi vedute uscir fuori da un secolo in qua le risposte per
sostenere una Morale contrarietà al Vangelo, le quali sono fatte in quella maniera
che può fare chi non ha dalla sua la giustizia e la verità le quali perciò essen-
dosi debolissime, danno materia a nuovi scritti più calzanti e più fieri, ed accesa una
guerra ed una fiamma nel seno della Chiesa Cattolica Romana, senza quella che
gli faranno i Protestanti che non si estinguerà più. E ciò perchè? Per niente. Poichè
qual acquisto fa mai la Chiesa per beatificare un Servo di Dio di più, o di meno: In ques-
to caso non fa altro che secondare e promovere la passione d'alcuni che sono avvezzi a
voler tutte le cose nel a suo modo per i loro particolari fini che quanto sono profitte-
voli a loro, tanto sono nocivi al Publico. Sono tutte queste cose verissime, e che nes-
suno ignora, da qual parte è la passione e in quali l'amor della verità?

E se mi si dicesse, che la maggior parte di chi ha studiato la Causa, e vedu-
te tutte le scritture fatte dal principio che essa fu introdotta fin'ad ora, è stata al-
la medesima tuttavia favorevole, io rispondo che, è altresì vero, che molti sono con-
trarj, e persone di gran dottrina, di gran pietà, e di gran studio, e non so se in un
affare di tanta rilevanza si debba solamente andar dietro al numero de Voti, cosa
affatto materiale senza dare un'occhiata almeno alla sfuggita al peso de medesimi
Ma anco volendo omninamente stare attaccati al numero di essi, se si voglia procedere

sinceramente, at coram Deo, se si debbano contare i voti di coloro che si fossero serviti dell' Opera di Persone dell'istesso instituto che notoriamente si dice, e si sa essere stati tre, e se si debba contare per un Voto solo quello degl'altri, che fossero proceduti a votare col consiglio di un medesimo Teologo, oltre che se quelli che sono stati favorevoli, avessero come pareva convenevole, udite le ragioni, che apportano i contrarj si sarebbero tutti, o per la maggior parte mutati di parere. Chi considera tutte queste verità, certe, e sicure, ed anche la metà delle medesime, giudicherà senza errore, chi siano in questa Causa gl'Appassionati, le quali verità si sono qui toccate brevemente e con piccolo cenno, quando bisogni saranno più distesamente, e chiaramente svelate in altri scritti

Osservazioni brevi sopra la Relazione stampata
dall'Emo Ponente della Causa del Ven: Card:
B. fatte in sequela del voto dato a Nro Sig.re
il di 1 di Aprile dell'anno 1133 —

Chi volesse riferire qui tutte le difficoltà che vengono alla mente nel leggere l'eloquentissima relazione del Sig. Card: Cavalchini, bisognerebbe fare un Libro o più, o almeno grande come il suo, seguitando pedata pedata il che riuscirebbe cosa troppo longa, e per conseguenza nojosa. Onde lasciandone molte da parte riferirò le altre ad alcuni qui proponendole non per objettare a un si dotto e zelante Cardinale, ma perchè in un negozio d'estrema importanza qual'è la Beatificazione del Ven: Card. Bellarmino, si faccia vedere al Mondo che si è pensato a tutto e non si è proceduto per via di favore, di prepotenza, e d'impegno come facilmente molti si farebbero a credere, anzi si è seguitato il parere del medesimo Bellarmino che egli espresse a Paolo V nella Canonizazione di S. Francesca Romana dicendo = Versamur hodie B. B. in negotio arduo atque difficili, fortasse etiam in negotiorum omnium maximo quamvis enim Sanctorum qui cum Christo regnant in Cœlis ingens sit numerus, tamen pauci sunt, quos Deus singulari providentia elegit ut ijs per Vicarium suum in terris publici decernantur honores: —

In principio di questa relazione si racconta la vita di questo Servo di Dio la quale se si leggerà senza prevenzione si troverà per l'appunto quanto alla sostanza come quella di tutti gl'Ecclesiastici regolari e letterati, come quella d'un Toledo, d'un Bona, Noris, Tomasi e simili talchè uno ad un Trattato si stupisce quando sente che dopo la sua morte si cominciano a fare i Processi per Canonizarlo; ...

~~della regna di ...~~

Scema però la meraviglia nell'intendere con quante dispenze sono andati avanti: la prima si legge al nº 18 di questa relazione = Ut facile ex Sacra Rituum Congregatione sententia signata fuerit a Pontifice Maximo Urbano VIII. Commissio introductionis Causae et specialis inquisitionis absque alia Processuum in genere confectione singulari plane nec exiguo causae hujus privilegio. Nam ex Ordinario jure tunc etiam temporis vigente processus hujusmodi in genere nunquam praetermitti possent praeterquam Apostolicae dispensationis ope =.

La 2da viene riferita al nº 14 con queste parole = Verum ob notissima laudati Pont. Urbani VIII decreta quae sub idem fere tempus in lucem prodierant, diuturno silentio Bellarmini conquievit donec anno 1675. Card. Brancatio ejus relatore delecto per novum Alexandri VIII (attenente alla religione che professò Bellarmino) ~~...~~ rescriptum post liminii jure donata est =.

La 3za fu di far publicare in stampa i voti dei Consultori = quod alias in cujusque fieri haud solet = La 4ta poi che si raccogliessero insieme e si stampassero in Roma nel 1713 le lettere venute da diverse parti per sollecitare questa Beatificazione la qual cosa ~~...~~ communem omnem, usitatumque morem excedens et Bellarmino plane gloriosissimum ut fieret prudenter sapienterque imperavit idem Pontifex Clemens XI =. La quinta è stata quella che così vien riportata al nº 23 parlandosi di potente Sommo Pontefice = Cum et novum alium pro Card: Fabrono qui ductum vivere desierat Causae Relatorem elegerit, deinde que habito ejusdem ordinariae Congregationis Consilio non invitus concesserit, quod non novis additis seu relictis animadversionibus suis, ac responsionibus quas Postulatores essent allaturi, Cardinales tantum laudatae Congregationi adscripti super eo, jam olim proposito virtutum dubio votum suum coram te proferre deberent.

Tutte queste dispenze dalle consuete regole praticate nel procedere alle Beatificazioni degl'altri servi di Dio, l'Eminentissimo relatore con molto avvedimento dice ridondare in vantaggio della Causa perchè andando a vele gonfie spinta dal vento favorevole dell'applauso Universale è stato bene il non andare dietro alle consuete formalità.

Pare però al mio debole intendimento che per non mettere piede in fallo in un affare di tanta importanza bisogna spogliarsi del nostro modo di dispensare e rivestirsi de' pensieri di coloro che non sono tanto devoti alla Corte di Roma

che stanno attaccati a bilanciare tutte le sue determinazioni, chi sa che costoro non dicano che non già perchè la Causa andava a vele gonfie, si sono date queste dispense, ma perchè si sono date queste dispense la Causa va a vela gonfia? I motivi con cui le va saviamente conestando la relazione, non appagheranno ogni uno tanto più che passando le cose della Congr.^ne de Riti sotto uno stretto e rigoroso sigillo, non si può saperne il preciso, e si possono nominare più difficoltà e molto più gravi. Tuttavia in questa oscurezza si vede un grande intervallo ed una quiete ed un silenzio misterioso dal Pontificato d'Innocenzo XI all'anno 1713 sotto Clemente XI il che da da sospettare non se ne sapendo la cagione la quale forse si deve attribuire al Card. Caranatta o perchè il Promotor della Fede e i Consultori adducessero difficoltà tali che il Papa e la Congr.^ne condannassero all'oblio questa Causa. Ma come poi dopo il corso d'anni 34 essendo morti tutti quelli che intervennero alle Congr.^ni sotto Innocenzo, e perduta la memoria degli Ostacoli, sotto Clemente XI è molto portato a favorire la Santità questa causa uscisse dal suo sepolcro, lo ~~casio~~ senza fallo sia santità ma sarebbe stato desiderabile che la relazione lo avesse detto agli altri. Un'altra simile anzi eguale Eclisse di 34 anni quasi sincope Periodica venne a patire questa Causa, cioè dopo l'anno 1718 senza sapere la Causa di suo cadere, nè di suo risorgere, quello che si sa di certo e di sicuro non essere questi incagliamenti provenuti per la strettezza de sussidi di chi la promoveva, nè dall'oscitanza de Postulatori, nè dall'essere derelitta di potentissime raccomandazioni, essendosi impegnate tutte le Potenze del Mondo Cattolico come dalla mentovata raccolta di Lettere si può vedere. Sicchè sempre più nascono nella mente delle idee incerte e dubbiose circa i motivi di questo dipartirsi dalla strada battuta, nè la relazione le dilegua con l'addurre i motivi onde possono nascere mille sospetti, che un giorno o l'altro saranno rintracciati in publico con nostra poca gloria.

Viene poi il Relatore alle prove delle virtù come si dice nell'indice posto in fine di questa Relazione. Questo tema che egli si propone, e secondo la verità in quanto parla sempre delle virtù, ma ad effectum de quo agitur non basta, perchè bisognava riferire le azioni che mostravano le virtù Eroiche. Di queste si ragiona tanto nella parte, dove il Relatore si è portato da Critico, ed istorico scrittore come deve fare un Relatore, quanto in quella che lo fa da Panegirista come converebbe ad un Panegirista. Ma conviene più osservare che la parte istorica mostra il B. un uomo da bene, dotato di tutte quelle virtù Cristiane che convengono ad un buon scrittore Ecclesiastico, a un Religioso, ad un Cardinale: Nella parte dove fa figura da Oratore e con molta eloquenza e amplificazione innalza i fatti del B. Le virtù compariscono Eroiche, ma chi deve giudicare attende
solo

solo alla prima parte e trascura con tutta giustizia la seconda perchè nella prima sta la verità, e nella 2da l'affetto della Causa, e la pompa del parlare. Per esempio al nº 29 si dice che il B. in tutti li suoi scritti = omni prorsus vacat laudis aliciupis vel gloriæ, vide accusandæ suspicioni = questo è detto senza prova nissuna, e perciò non appartiene alla carte istorica; ma è detto con molta bella energia che si dovrebbe venire alla prova di questa asserzione si proverà ad evidenza tutto il contrario come lo mostrerò nel mio Voto, e lo farò toccare con mani in queste mie osservazioni

Lo stesso accade da ciò che si dice al nº 31, e 32 circa le fatiche durate nel comporre le sue controversie e al nº 33 circa il desiderio che i Forestieri avevano di vedere il B. poichè tutto s'adatta ad un Ecclesiastico Scrittore di gran fama che non sia Santo: Chi non sà che da Cadice viene a Roma per veder Tito Livio: E che a nostri giorni il Cussero Letterato Olandese di chiarissimo nome fece venire da Roma il ritratto del Cardinal Noris in abito Cardinalizio e che lo teneva nella sua propria Casa d'Austria veduto da me esposto agl'occhi di tutti, e con l'occasione che egli alloggiò ivi il Marchese di Brandemburgo più conosciuto sotto il nome di Rè di Prussia sotto il presente meravigliandosi il March. di vedere il ritratto d'un Cardinale in Casa di un Calvinista, il Cussero gli rispose che quello era il primo uomo che vivesse fra i Letterati di quel tempo.

Che gl'Eretici si siano molto scagliati contro il B. non prova quello che vorrebbe il Relatore. E' stata già stemprata una riflessione su questo fatto e dice che gl'Eretici hanno preso particolarmente di mira il B. perchè egli gl'ha ingiuriati più d'ogni altro nostro Scrittore ed in secondo luogo perchè ci hanno trovato più il loro conto a scrivere contro di lui, essendo che era più facile impegnarsi. Io riferisco istoricamente questo senza approvarlo, ma ne ricavo bene, che questo argomento del Relatore non prova niente per l'Eroicità della Fede.

(Deve ascriversi ancora a un bellissimo tratto Oratorio l'esagerazione del gran bene che hanno fatto le sue controversie per cavarne di là la prova dell'opere state, e le sue virtù in grado eroico. Ma questo non prova molto essendo che molti altri libri hanno fatto lo stesso senza che mai si sia caduto in capo a nessuno di credere santi i loro Autori come per esempio l'esposizione della Fede, e le variazioni delle Chiese protestanti del Bossuet. In somma è passato per segno di gran santità le Controversie di zelo e e di Carità e non colla pena e coi Libri, quantunque l'effetto fosse il medesimo, la Causa non è l'istessa per molte ragioni, essendo la prima certa, e sicura dimostrazione

di santità, e la 2da incerta: Laonde la comparazione che si fa al n.° 42 del B. con S. Francesco di Sales non camina perchè il primo converti con i suoi Libri ed il secondo con le sue prediche = multa illa (dice la relazione) hereticorum millia a Francisco Salesio in Romanæ Ecclesiæ communione reducta suavissimis, ac fortissimis ejus concionibus salutem suam referre debeat.

E ciò perchè un tal predicare non è mai disgiunto da mille incomodi, stenti, e pericoli, i quali non si superano se non con una invitta pazienza, con un ardente zelo e con una Eroica Carità

Il voler poi dar credito in conto di santità al B. tutte le Conversioni che sono state fatte dopo l'edizione delle sue Controversie perchè i Missionarii e Catechisti da quelle possono aver imparato, è una cosa troppo lontana. Tanti sono i Libri che trattano di queste Controversie che ne formerebbe d'essi una Libreria per lo chè è impossibile il far il calcolo di quelle, che possono aver appreso dalle suddette Controversie

Pure a un tutto Contorio si deve ascrivere il n.° 3 dove col passo dell'Ecclesiastico = Qui elucidant me vitam eternam habebunt = si pretende provare la santità del B. poichè con simile argomento si potrebbe beatificare il Maldonato, l'Estio, il Salmerone, Cornelio a Lapide, il Calmet e parimente al n.° 43 si può dire l'istesso delle fatiche che si agiungono, credo in verità durate nel comporre i suoi libri poichè simili fatiche e forse maggiori hanno sofferto li suddetti scrittori e più ancora Tostato il Suarez il Mabillon e il Card. Noris il quale diceva che per 40 anni avea studiato sempre fra la notte e il giorno 6 ore continue, e che simili fatiche non le poteva fare se non un Frate che andava a Tavola a suon di Campanello.

Al n.° 46 si parla della Carità la quale dice la relazione = Conjicere possumus vel ex ipsa sola controversiarum lectione quæ vix ac ne vix quidem scribi potuisse dici potuissent credam, nisi ab eo cujus cor eadem saperet quæ lingua et scriptis exprimeret = Quel conjicere, e quel credam avendo bisogno di sostegno vi è stato aggiunto un bel passo di S. Bernardo che insegna come si deve fare perchè la congettura e l'illazione sia certa. Due contrasegni ci da per non errare. Uno è inspirazione interna è un lume sopranaturale, l'altro è una profonda umiltà e una detestazione d'ogni ombra di vanagloria. Che ci fosse il primo contrasegno nel comporre le controversie, non lo ha provato la Relazione, ne lo proverà; il secondo io ho provato lungamente come si dice nel mio Voto non esserci.

Al n.° 45 si portano le parole del B. e si dicono præ ceteris auro, cedro digna e sono nel libro delle ricognizioni = Scripsi pro teste quod verum esse existimo non gratiam hominum, non propriam utilitatem, sed honorem Dei et Ecclesiæ com-

modum respiciens = Per ricavare da questo quale sia la Fede e la Carità Eroica del B. si promove il dubbio, se questa protesta sia maggior segno di virtù Eroica, o il voto di S. Andrea Avellino e di S. Teresa, e si lascia indeciso, mantenendo il Carattere di Relaz.ne e non assumendo quello di Panegirico il dubbio: se il B. avesse scritto quello che non si stimava vero o per adulaz.ne o per utile averebbe peccato contro Dio, o contro l'onore, or come si può ragguagliare col voto di S. Andrea Avellino di crescere ogni dì mille virtù, o di fare sempre quello che si conosce meglio e più perfetto, come fecero quei due suddetti Santi, al che fare non erano tenuti sotto grave peccato: Leggo inoltre nell'Epistola XI. Lessio a Ludovico Mansio che il B. disse inconsideratamente al P. Sermondo che aveva posto nelle sue Controversie alcune proposizioni che egli nel suo cuore credeva non vere, onde non sussisterebbe di più questa sua protesta fatta con giuramento = Scripsi, Deo teste quod verum esse existimo non gratiam hominum respiciens = ed il Lessio afferma = quod ab eodem Sermondo antiqui moris viro, cui plura debere me fateor, accepi = Peggio è quel che si dice al n.° 50 = impensissime illud curabat, ne illud novis et quoquo modo periculosis opinionibus pateret aditus ac si quando eas ab aliquo ex Patribus Societatis tradi vel doceri animadvertere occurrebat, statim agebatque cum Proposito Generali proprijs interdicendis.

Quanto questo sia contrario ai fatti, l'ho dimostrato nel Voto, dove si tratta delle dispute de auxiliis divinæ gratiæ, in cui fece tutti li sforzi per sostenere la dottrina nuova, e da lui stesso stimata pericolosa del Molina che come tale aveva accusata ai superiori. Per lo che si vede che questa Relazione non ci rappresenta operazioni da cui se ne cavi l'Eroicità delle virtù Teologali che anzi molto giovano al contrario; e pure sono tutto quello che hanno potuto raccogliere per dimostrarcela a chi solo ce la dimostrano con ingrandimenti Oratorj. E perchè non paja che io sia andato sciegliendo quelle azioni per l'appunto che sono mediocri per censurarle e lasciato quelle che sono Eroiche, ne apporterò qui in breve molte altre esaltate nella relazione per insigni, ma che pottate istoricamente si vedranno tenui, e comuni con ogni buon Ecclesiastico Religioso e che non facendole, o facendo il Contrario averebbe peccato gravemente.

Al n.° 32 si narra che il B. esortò il Blakuello a non fare un giuramento contro il Primato della Sede Apostolica

Al n.° 34 scrive ad una sua Nipote Sposa come si debba portare nello stato Matrimoniale; ed alle a certe Monache scrive che non voglianot nella scelta delle Novizie andar dietro alla Nobiltà = Al n.° 35 procura di metter pace tra due Canonici di Montepulciano che si erano gravemente ingiuriati, ammonendoli per lettera del loro

covere. Al n.º 56 istruisce il suo Nipote Vescovo di Teano degl' obblighi annessi alla sua dignità, e dà buoni consigli al Vescovo di Ripatransona e di Bamberga: Nel 51 e 58 insiste molto per la residenza de' Vescovi. Al n.º 60 si racconta che faceva in Roma tutto quello che portava il suo grado di Cardinale attivo e impiegato per ciò dalli Papa come fanno tutti gl' altri, ed hanno fatto quelli che si sono trovati in simili circostanze cioè di distendere dei Voti, attendere al bene di quelle Religioni di cui sono Protettori come era egli intervenire alle Congr.ni ed essere il primo [illegible] era il Card. Tomaso Ruffo a che in esse diceva il suo parere con libertà congiunta con la gravità e che senza sine assentatione seu timiditate sed magna modestia, et libertate quod equum et quod justum esse quod conducere potent loqueretur Al n.º 64 che fatto Gesuita predicava e che lo stesso aveva fatto da cinque anni (il che fanno tutti li Ragazzini) e che aveva seguitato a fare lo stesso dal Vescovo ed al n.º 12 che faceva la Dottrina alla sua famiglia, come si è veduto fare al Card. Cibo ed ad altri Cardinali non santi fino da tempi nostri, e così molti altri fatti che per brevità si tralasciano. Dove si vede che questa relazione si riduce ad un noto racconto spogliato del largo ammanto di Panegirico, essa non ci dà proporre altro che azioni buone, sì; ma comunali; non dico solamente con tutti i piccoli serventi Religiosi ma anco con ogni buon Cristiano in genere, e talora eziandio con i Filosofi Gentili e con gl' antichi Senatori Romani: Sicchè tutta l' Eroicità che in esse azioni vorrebbe farci vedere la Relazione, non sono altro che ingrandimenti Rettorici

Ma passando a quelle azioni che vengono rilevate con maggior enfasi, ed esposte come più singolari sarò anche una parola d'esse: al n.º 17 si dice = [illegible] riessendo Religione, vitae proposito clariora heroicitatis indicia apparebunt, si aliae accedant circumstantiae, fortitudo in superandis precibus Parentum, contemptus bonorum quae in propria domo sunt, neglectus dignitatum = le quali cose tutte si afferma essere verificate nel B., ma queste si verificano ancora in tutti quei nobili e ricchi che si fanno Religiosi senza una vera vocazione, e riescono male: se poi queste circostanze si verificassero come dice la Relaz.ne nella persona del B. come per esempio Fortitudo in superandis precibus Parentum lo lascio giudicare a chi ha letto in queste medesime Scritture che sua Madre desiderava che tutti i suoi Figlioli si facessero Gesuiti: Et contemptus bonorum quae in propria domo sunt quando altrove in questa relaz.ne si inculca, che la Casa sua era tanto povera che ci potè tuta conscientia sovvenire i suoi Parenti de' beni Ecclesiastici, e questo

a fuggire la Dignità, dall'esito si vede, se egli si attenne a un mezzo sicuro, che se non abbracciava con tal instituto, non vi sarebbe arrivato: Ne milita, essersi egli fatto Gesuita, perche egli non poteva ignorare che le Dignità Ecclesiastiche, dipendendo dai Papi, e che questi possono dispensare da ogni regola, e da ogni voto, come aveva in fatti dispensato anche fra i Gesuiti. Al n.° 84 racconta per cosa eroica, che il B. disse = Io in quanto a me non mi ricordo d'aver fatto peccato veniale volontariamente cioè apposta = Vorrei ora di sapere come questa Proposizione si combina con le parole dello Spirito Santo Quis potest dicere Mundum est cor meum, purus sum a peccato = E con queste altre = Non est enim homo justus in terra, qui faciat bonum et non peccet? e con quelle di S. Giovanni = Si dixerimus, quoniam peccatum non habemus, ipsi nos seducimus et veritas in nobis non est = ed appresso = Si dixerimus quoniam non peccavimus, mendacium facimus, et verbum ejus non est in nobis = Parlando di Gesù Xto odasi S. Agostino che grida dicendo = Ubi est illa verbositas, ubi est illa jactantia, justus sum, nihil mali feci? Certe cum in Scripturis Santis fueris contemplatus norma justitiæ, quantocumque profeceris invenies peccatorem, In Bal. 140 num 8
jam incipit videre illa peccata societatis humanæ? attende cetera tibi opportune = ne mi si dica, che in questi passi si parla dei peccati fatti involontariamente, perche ognuno sa che l'inavvertenza in questo genere di colpe veniali scusa dal peccato, come ancora che la relazione mi avesse insegnato come queste parole del B. si possono accordare con quelle del n.° 196 = Proprios defectus recognovit, et confessus est sincero et candido ore pronuncians se peccatorem = e con quelle altre n.° 160 Multiplici culparum genere se agnoscebat noxium, inculpatumque =

Al n.° 163 per prova della Fede eroica si apporta = Publica Fidei protestatio = in punto di morte che ogni Papa suol fare, e ogni Cristiano a cui la suggerisce il Parrochiano. Ma quello che fa più specie al Relatore n.° 168 = Hæc summopere me illa movent = sono quei delirii nell'ultima malattia = Religionem et pietatem saperent = Ma chi di grazia non sa che ne sogni, ne più delirii vi passano quelle specie di cui è stata piena la fantasia? or cosa doverebbe venire in mente ad uno che per più di 60 anni aveva letto la Sacra Scrittura, recitato l'Ufficio, predicato, letto e composti libri spirituali? sarebbe seguito forse l'istesso di quei predicanti che hanno fatto perpetuamente studio nella Bibbia.

Al n.° 202 si vole provare questa Fede col desiderio di Martirio per togliere anche di mezzo un ostativo messo fuori dal Card. Casanata, e di Promotori della Fede.

ma si prova con una debole congettura ciò è questa = quod ego facillime credam de Viro qui pro Catholicae Fidei defensione, nullis pepercerit incomodis et laboribus = con quel che segue d'aver fatto tanto con i suoi scritti. Ma altra cosa è mettere il sangue per la Fede, altro il metterci l'inchiostro, e l'esser liberale di questo non mostra la medesima liberalità nello spargere quello:

Al n° 99 si adduce per grande virtù la ricognizione delle sue opere, e si riprova nelle retrattazioni di S. Agostino. Per vedere la differenza sarebbe bisognato farne la comparazione a parte a parte, il che sarebbe cosa longa, ma farebbe vedere che era meglio di tacer questo punto. Io considero solo la differenza dell'intitolazione dei Libri = Retrattazione = è una voce piena di umiltà, la quale riluce splendidamente in ogni periodo dell'Opere di S. Agostino del titolo di ricognizione non si puol dire l'istesso ma pare inventato per schivare una voce troppo somigliante.

Ma avendo veduto che fin ora la Relazione non ci ha addotte azioni degne d'un Processo di Beatificazione, d'onde si possa ricavare l'Eroicità delle Virtù Teologali, supponendole per un falso supposto, anzi falsissimo. Tuttavia poco si sarà concluso se non si mostrerà nel B. essere stata la virtù dell'umiltà che è il fondamento di tutte le altre che si ricerca, se sia provata veramente eroica.

Questo si stenta di fare nella Relaz.ne dal n° 93 al n° 115 ma per quanto si vede anche con prove piuttosto Rettoriche che fondate: Al n° 99 si porta per un atto singolare dell'umiltà del B. il crederli inetto al Vescovato che però scrisse al P. Realini questi tre dubbi 1° An graviter peccasset suscipiendo? 2° Num gravi obligatione teneretur Archiepiscopatui cedere? Benché il Papa non l'accettasse: 3° Che cosa doveva sperare della sua salute? In questi tre dubbi non voglio esaminare qual umiltà ci sia, ne voglio tacciare d'affettaz.ne il B. benché apparisca quasi patente: e certamente nell'ultimo perché il B. sapeva, e l'aveva insegnato nella sua dottrina, che ogni Christiano è tenuto a sperare, benché con timore della sua salute altrimenti peccarebbe contro lo Spirito Santo. Ma comunque sia questo fatto non mostra certamente ne un'Umiltà ne una Speranza Eroica e per conseguenza ne anco la Carità dicendo S. Agostino in Ps. 18 n° 19 = Dilectionem spes solet accendere =.

Al n° 99 ed al n° 113 si dice che il B. temeva il Papato, riguardandolo come peso intollerabile alle sue forze, e che fece voto a Dio che se mai fosse stato Papa, non averebbe inalzato li suoi Parenti, ma li averebbe ajutati = ut in statu suo Civili commode vivere possent = Umiltà vera anco non eroica è voler

dinale è il non pensare mai al passato, e crederlo per non aver merito è una cosa im=
possibile. Può vedersi su questo punto ciò che ne dice un Autore non sospetto il quale
è il P.re Plati Gesuita, che ha trattato questa materia ne due Articoli dell'Opera
sua = De Cardinalis dignitate et Officio = E quanto ai Parenti ci sono stati dei Papi più
Eroici, ed il presente è uno di quelli.

Al n.o 100 si porta quest'atto di umiltà e si esalta = Erat enim Ricciardus
ingenio et pietate mihi superior, sola actione et vivicitate illum superabam = E una
molto tenue umiltà il credersi in parte inferiore ed in parte superiore d'un altro

Al n.o 104 si racconta che volendo andare in libertà di sera con un altro,
prese da se il Candeliere, e che tirò la Portiera, e che alle volte tirava anche la
Sedia a chi veniva da lui senza chiamare i Famigliari, e che portò il Lume una
mattina ad un Gesuita suo famigliare, e suo Ospite: Questi non sono atti d'umiltà
Eroica ma forsi contrasegni d'un uomo che viveva alla buona e senza formalità, il che
siegue a molti Cardinali, ma poi più specialmente a quelli che vengono alla Porpora
dal Chiostro, particolarmente se non sono nati in una Casa Principesca: Il Card: Zotti
dava qualche volta da bere alli famigliari tenendo e versando il fiasco con le proprie
Mani.

Al n.o 100, e nella prima nota a C. si esalta per singolare umiltà l'aver
fatto vedere i suoi Libri ad a quelli che gli rivedevano domandare se vi aveano
trovato niente da correggere, ed esibirsi pronto alle Censure loro. Ma questo fa ogni
Autore o per prudenza o per ~~giudizio~~ giudizio, o per necessità, o per cerimonia o
per una affettata modestia. Credo eziamdio che egli sottopose i suoi Scritti alle al=
trui Censure, ma con parole, e con quelle Cerimonie che tutti i Letterati fanno tra
loro: Il che apparisce dalle medesime attestazioni addotte nelle Relaz.ni pag: 11 n.o 161
Anzi quando ebbe composto il Libro = De Translatione imperii = e con altri due di
simil natura, non avendo il Papa ne il dott.mo Card: ~~[illegible]~~ Sirletto che gli rivide, creduto
bene che si stampassero; il B: aspettò che ambedue fossero morti, e subito li diede
alla luce, come narra il P. Bartoli.

Al n.o 108 dicendoli il Card: Dietrichstein qualche parola della sua
Promozione, il B. accennando i suoi Libri disse = Hic meus Cardinalatus ad alium
non aspiro = Ogni uomo prudente per non parere sfacciatamente ambizioso, averebbe
data una poco dissimile risposta, anche senza un gran fondo d'umiltà, quantunque
questa risposta possa mostrare poca stima della Porpora: ma potrebbe anco mostr=

ne molte delle sue Ope. S. Filippo Neri avena simil Proposizione volto le spalle ed accennò il Paradiso. Quelli atti d'Umiltà che si registrano al n.° 113 non possono in nessuna maniera registrarsi tra le Virtù Eroiche perchè si dovevano fare ogni morte quando anche i gran peccatori sanno essere umili senza fatica, e farsi vestire di sacco e seppellire senza magnificenza. I testimonii poi testificano di queste virtù in generale ma non provano per la virtù Eroica: solamente quello che il Card. Valerio potrebbe far stato se dicesse qual cosa di più che il non essersi veduta nel B. dopo il Cardinalato una minima alterazione, e che solo era mutato d'abito e di colore perchè questo si è veduto e si vede tutto dì nei Cardinali Regolari senza farne tanto strepito: E se il medesimo Card. Valerio aggiungesse queste parole che per essere enormemente esagerati tolgono la forza al suo attestato per provare quanto si credeva = Memoria, dice egli, certo come credo in tutti i secoli avvenire senza esempio e forse anco senza speranza d'immitazione = cosa falsa e ingiuriosa a tutti i Cardinali che saranno fino al giorno del Giudizio. La Relaz.ne cerca di concervare, e d'ingrandire più che può questi piccioli fatti, ma non ne ritrova mai argumento d'Umiltà eroica e perciò al n.° 113 v'aggiugne ancora la buona intenzione e la corrobora con un passo di S. Agostino = Coronat tamen Deus voluntatem, ubi non invenit facultatem = il concedo, e credo che Iddio abbia coronato la virtù del B. ma questa relaz.ne non è fatta per presentare al Tribunale di Dio, perchè coroni questo suo servo, ma alla Congr.ne ed al Sommo Pontefice perchè si vegga, chi debba qual esemplare di virtù Eroica beatificare. Io potrei per finire qui alle mie osservazioni, e crederei d'aver abbastanza mostrato quanto poca forza abbia una relazione per beatificare un soggetto di cui non ci sia di provare la umiltà eroica, e che anzi le prove stesse screditano l'assunto e che il Relatore ed i Postulatori hanno impreso a dimostrare, e basta il dire che portano per atto d'Umiltà Eroica l'aver scritto la sua Vita alla semplice istanza d'un Religioso suo Amico quando anche a leggere questa vita senza anco molta riflessione vi si vede per tutto trasparire della vanità patente la quale non si abbatte colle figure Rettoriche e molto meno con quel che dice il Relatore n.° 213 = Nunquam de ipso nominatim loquitur sed apposita littera N. = la qual difesa difficilmente si può leggere senza riso e sarebbe necessario di non l'aver resa publica Siccome anco le risposte che si leggono nella Relaz.ne per abbattere la vanità che salta agl'occhi da per tutto nel leggere la detta vita col considerarne le circostanze al n.° 204 e seguenti: Dice dunque che il B. era tanto pieno di Gloria per se medesimo, e sono

se cose che gli potevano portare rispetto ad essa poco lustro che questa vita può essere d'augumento di umiltà, non di vanagloria. Ma si consideri che quanto più uno è montato e in alto tanto più patisce di vertigini superbe e che la Vanità va dietro alla Gloria e non alle abbiezzioni. Aman onorato e lodato da tutta la Monarchia degl'Assirj non trovava quiete, se non avea anco le sberrettate e le riverenze da un meschino Ebreo. Oltre che e in quelle pochissime Lettere, delle infinite, che ne scrisse B. e che sono venute sotto i nostri occhi, e da molte sue parole ed altri scritti traluce sempre della stima di se stesso, e del desiderio di Gloria, come ho fatto vedere nel mio Voto dove peraltro molte cose per brevità ho tralasciato come quanto disse alla presenza di due Prelati allo Zacchia ex abrupto = Vi ricordate della mia pazzia quando appena giunto in Capua scrissevi quel Libro che aveva governato tre anni quella Chiesa? e avendo lo Zacchia risposto che se ne ricordava bene fu raccontato di nuovo, come quasi il primo di che arrivò a Capua scrisse sull'Elenco degli Arcivescovi = Ego Robertus Cardinalis Bellarminus rexi Ecclesiam Capuanam tribus annis = E il Card: dopo tale racconto soggiunse = Io sono come quelli Profeti all'antica, che dicono le cose, e non ci penso, e poi succedono = che non vuol dire altro che aver il dono soprannaturale della Profezia, ovvero, che i Profeti antichi erano pazzi: Nella Prefazione o sia dedicatoria del suo Commento sopra i Salmi, dice di se: Horas illas quas a publica functione vacabam, ac praesertim nocturnae quietis tempora in meditatione Davidicorum hymnorum et non sine animi voluptate et utilitate consumpsi. Il che è contro il avvisamento dello Spirito S. che dice = Justus prior est accusator sui = Altrove racconta pur di se parlando del Libro De Imitatione Christi e quanto in tutta la sua vita lo avesse fra mano = Ego certe, et ab Adolescentia et usque ad senectam hoc opusculum legi, relegi et revolvi, et semper mihi novum apparuit, et nunc etiam mirifice cordi meo sapit = Non solamente ha voluto che tutti sapessero che egli avea fra mano sempre il libro De imitatione Christi ma eziandio ha voluto farci noto, che egli faceva un simil trattenimento a un suo Opuscolo de ascensione mentis in Deum. Egli lo dice nella Dedicatoria al Card: Pietro Aldobrandini = Religiosos libros meos nisi necessitate cogente non lego: Hunc sponte terque quaterque legi et deinceps frequenter in ejus lectione versari mihi propositum est = tanta era la stima che ne faceva; Interrogato una volta se con il Cardinalato gli pareva d'aver perso qualche cosa di spirito, rispose che gli pareva piuttosto ne avesse acquistato un poco più = La qual risposta non tramanda odore di santità, ne mostra quanto il Carattere

di una anche mediocre umiltà: S. Pio V. diceva che fatto Cardinale cominciò a dubitare
di sua salute. Era anche solito il B. di ritirarsi ogni anno nel mese di Settembre
in S. Andrea del Noviziato ut vacaret Orationi et silentio, dimissis aliis occupationibus
come egli dice nel fine della sua vita, e lo aveva detto anche nelle sue Lettere
e altrove ancora nella Dedicatoria del Gemitus Columbae che ora mi sovviene. Ecco
le parole = Septembri mense proxime elapso more mihi solito negotiis aliis intermis-
sis Deo soli et mihi vacarem = Lo ripete poi perchè non l'avesse ben capito anche
nella Prefaz.ne dicendo = Dorem autem apud me hoc presenti anno in solito meo re-
cessu cogitarem = .

Questo ritiro è veramente lodevole e pio, ma di esso dirò quello che
dice Seneca di Cicerone che molte volte lodò il suo Consolato = Non sine causa, sed sine
fine laudatum = cioè il B. faceva bene a ritirarsi per quel mese, ma troppe volte
ce lo inculca, e di più con quel solito more per mostrarne la perpetuità. La
Relaz.ne dice al n.o 106 = Ab controversiarum aliorumque operum suorum laudibus adeo
abstinuit, abhorruitque ut ne mentionem quidem eorum facere soleret unquam, et
laudantibus aliis pudore suffundi, ac inceptum sermonem de industria vel abrumperet
vel alio transferre conaretur = E benchè asserisca ciò con grande enfasi per prova-
re la grande Umiltà del B. Tuttavia non la prova perchè non prova, ma solamen-
te afferma il fatto il quale se sussistesse, lo proverebbe, ma sussistendo il contrario
ancora si viene a provare giusta il noto assioma: Contrariorum contrariae sunt con-
sequentiae. Ora per provare il contrario basta, lasciandone le altre prove leggere
la lettera 149 scritta dal B. al P. Giovanni Marianna dove egli li manda una
nota di tutte le sue Opere; e non già perchè il P. Giovanni l'avesse richiesta ma
per un motivo accettato molto da lontano = Et quoniam, dice egli, V. V. mihi enu-
meravit Opera sua, eaque numeratio tot Librorum mihi gratissima fuit, volui vi-
cissim enumerare Opuscula mea, si forte eorum nomina scire desideret =
relaz.ne del P. Tufigatti e del P. Petrasanta che lo tradusse si ha, che il B. confessava
che diceva innanzi giorno le ore matutine, e conservava la mente perpetuamente
immune da ogni distrazione. Il qual vanto d'unione con Dio non solo ridonda in
sua gloria, ma ha anche dell'incredibile, leggendosi nel Breviario che S. Luigi
Gonzaga che per la tenera età, per la ritiratezza, e per essere stato lungi da
ogni specie d'affari doveva essere sottoposto alle distrazioni, tuttavia stava tre, quat-
tro e cinque ore immobile e fisso nelle Orazioni = Donec una saltem animo non
qua distracto permansisset = Or che cosa doveva avvenire al B. distratto da tanti
studi e da tante specie, dal comporre dallo stampare tanti libri da tanti e sì tanti

viaggi, da tante Cariche, dalla Religione da esso esercitate, da tanti affari e da tanti com-
missioni Pontificie, da tante Congregazioni.) Agostino ci risponde = Cogitationes aliqu-
ando inclinant et auferunt te, plerumque tu orationibus genibus fixis corpus proster-
nis, collum curvas, confiteris peccata, Deum adoras: Video corpus ubi jacet, quæ-
ro ubi volitet animus cogitationibus plerumque tanquam æstum turbine et tempes-
tate tollitur in aliud atque aliud =.

Ora se mai conviene nascondere a chi è veemente le proprie doti principalmente conviene occultare quelle che riguardano come queste le sue perfezioni spirituali. Eppure nel medesimo Autore e nel medesimo luogo si trova che il B. = P. Mutio Vitteleschio fassus est se mendacium nullum, ne in infantia quidem dixisse = e pure è un vanto tale che sto per dire che ce ne sia esempio che faccia Autorità.

Nella relaz.ne peraltro è stata conosciuta l'importanza di provare questa virtù in grado assertiva perchè è l'anima di tutte l'altre, e perciò sono stati fatti tutti gli sforzi per mostrare questa umiltà Eroica nel B. dal n.° 93 sino al n.° 115. Ma più con le parole che con i fatti, ne' quali poco si adducono, e que' pochi o son sospetti o deboli, tanto più che sono segni equivoci d'una assai mediocre umiltà. Tra le non sussistenti ripongo la tenue stima delle sue virtù, l'opinione molto maggiore che aveva degl'altrui talenti, l'avere liberamente sottoposti i suoi scritti e le sue sentenze al giudizio d'altrui, l'esser stato alieno dal commentare i suoi libri; le quali cose tutte si è mostrato repugnare ai fatti. In genere di Poesia nega esser stato anteposto un suo Inno a quello dell'Ill.mo Antoniano in una Disputa di cose Ecclesiastiche, aver superato il Baronio, aver corretto molte cose nell'Opere del Salmerone.

Al n.° 47 lego = At vero B. non sine interiore Deo se ardua quæque aggredienda irruum extimulante scripsisse, perfecisseque tot controversiarum volumina portentissimo ulterius, nisi fallor, illud est argumento quod ipse inter pestiferos ac fœtidissimos tot impiissimarum rerum afflatus innocuus sibi ipsi et ab omni errorum contagione illibatus permanserit, nihil enim sordidiorum inter diurnam nocturnamque lectionem librorum ipse contraxit, nihilque ab exundantibus hisce aquis putidissimis obrui aut imminui passus est pristinum Charitatis suæ ardorem, Fideique suæ firmitatem labefactari = Separiamo di grazia da questi Periodi la parte istorica del Nodo ed rimuoviamo d'una Oratoria eloquenza e vedremo che la Relaz.ne dice che due segni della Fede e della Carità eroica del B. furono aver scritte le Controversie Deo extimulante e il non essersi lasciato pervertire dai Libri Eretici che fu in obligo di leggere. Ora il primo segno non è vero perchè li Scrittori

della sua vita dicono a chiare note che egli le scrisse perchè i P.P. del Coll.° Romano
Tulig: con: 9 unitamente secondo il Tuligatti ed il P. Bartoli col P. Generale Mercuriano vollero
Bart. l. 1. c. 12 che egli prendesse sopra di se questa impresa: Il secondo segno non giova perchè i Libri degl'Eretici sono capaci di sedurre gl'uomini e non un bravo Teologo il quale tanto più si conferma nella Fede, e sarebbe un troppo far onore ai Libri dei Protestanti nel credere che ci volesse uno sforzo d'una Fede, e Carità Eroica perchè un B. alla forza delle loro prove non si arrenderebbe sempre: e finalmente, si può addurre per argomento di queste due eroiche virtù il non apostatare in faccia ai tormenti e alla morte, ma non già il non apostatare a legger Libri di tante varie Sette contro la Religione.

Non essendovi altre prove per l'umiltà, e solo per un'Umiltà comune, e mescolate con varie prove di umiltà, ogn'uno vede che cosa si possa pensare delle altre virtù benchè annoverate nella Relaz.ne sono anche esse appoggiate sopra argomenti frivoli, e sopra fatti tali, che se non fossero abbelliti, e rivestiti all'Eroica correrebbero pericolo di passare in deriso piuttosto che in ammiraz.ne come v. gr. n.° 293 quando per segno d'eroica pazienza che egli non si lamentò d'una Cella incomoda e che riprese un Servitore licenziato dal suo Maestro di Cam.a perchè non era stato pronto a darli la Cappa. Se ogn'uno di noi non avesse una tal pazienza metterebbe la Sala ogni mese.

Si esalta la sua ubbidienza n.° 120. 121: perchè = Coll.° Romano legavit omnia Scripta sua et tota Bibliotheca = ma con la condizione = nisi P. Generali videatur Bibliothecam alicui altero loco Societatis magis egenti applicare = Nel che è molto malagevole lo scorger un principio d'Eroicità particolarmente in un Gesuita legato dalle Constituzioni, e dal Voto semplice d'ubbidire sempre al Generale a chi da esso sarà demandato eziandio che in Presulem alicujus Ecclesie promo-
Consti. n: 11. § 6. veatur come dice la formalità del Voto, o come dice la Costituzione = Si compulsus prelationem aliquam extra Societatem ~~admittat~~ = sotto il qual voto si vede
Suarez to: 4 de Religio. l. 6. c. 9. esser compresi anco i Cardinali non Vescovi. La Relaz.ne seguita a narrare atti fatti in commovazione di questa eroica ubbidienza che pare impossibile essere addotte con serietà come l'avere il B. accettato un ~~[illegible]~~ Arcivescovato di Capua che frutta 24 scudi m/m l'essere andato ad abitare nel Palazzo Vaticano chiamatovi dal Papa e allettato con una Pensione, il non aver voluto visitare il Card: Ludovisi finchè non avea preso il Capello in Concistoro cose tutte che ogn'uno averebbe fatte volentierissimo, e che si vedono fare anche tutto di senza merito, ma quello che è il più il non aver voluto ricevere il SS.mo Viatico perchè non era digiuno n.° 156.

ma lo prese poi per ubbidire al P. Generale dicendo per ubbidienza si può quasi che il B. fosse così ignorante che non sapesse che per ricevere il Viatico non è necessario l'esser digiuno, e che il riceverlo non fosse di tanta importanza ne d'un comando così preciso che ebbisognasse un ordine del Generale: Ne mi stupiscono per altro che questi due atti nella Relaz.ne siano portati per Eroici perchè per tali sono giudicati da chi ha scritta la sua Vita per essersi scordati di rammentar tra le condizioni che rendono eroica l'ubbidienza, l'ubbidire in cose che ripugnano alla nostra volontà, la qual condizione è la principale. Difficile è anco ad intendersi come si voglia far passare per ubbidienza eroica l'accettare l'Arcivescovato di Capua e poi per ubbidienza eroica il rinunziarlo. Il P. Bartoli dice che quella Chiesa era la più preziosa cosa e più pregiata di quanto ne avesse il Mondo: Ed io lo credo ma veggasi se questa pronta obbedienza a rinunziare una Chiesa tanto a lui cara e con la quale era legato con un nodo indissolubile d'un Matrimonio spirituale senza proporne al Papa la minima difficoltà possa passare non dico per ubbidienza eroica, ma per esente da colpa. Certo è che il B. medesimo n'ebbe di poi grande scrupolo, come testifica questa stessa relaz.ne: Al n.º 162 e al n.º 166: e 124: si aggiunge = omnes quandocumq. et cujuscumq. generis personas eum adeuntes excipiebat, intermissa statim qualibet, regendi, scribendi, aliave occupatione, benignas ac patientissimas omnibus praebebat aures, et per se ipso longis incivilibus, aut etiam molestis eum sermonibus detinerent =: A queste seccature inevitabili a chi sta nel Mondo, ed a cui son sottoposti anche i più gran Principi chi accomoda un uomo di giudizio, ne lo proclama per atto eroico d'ubbidienza.

Lo stesso si può dire della povertà di cui il B. vien detto nella relaz.ne n.º 123 = absolutissimae paupertatis cultor = poichè venendo alle prove, si dice che da Generale non volle ne nella abbigliatura della Camera ne nella Tavola, ne in veruna altra cosa distinzione nessuna, virtù ordinaria in tutti i Regolari, come i Generali, e che se avesse fatto altrimenti avrebbe dato materia di mormorare: Che non voleva ne corone ne medaglie, ne immagini di carta per distribuire a persone divote, cosa in cui difficilmente si vedrà ombra d'imperfezione nel prenderli, altrimenti sarebbe atto eroico il rinunziarle, e ricusare di distribuire per altri le limosine. Però al n.º 126 fatto Cardinale ricusò molti regali ma alcuni ne accettò per darle ai Poveri, sicchè pare che avesse scrupolo a prendere i santini di carta ma non qualche regalo da Principe; che non conosceva le monete il che quanto atto grande di virtù sia, lo giudichi Sua Santità che rinunziata la Chiesa di Capua non chiese pensione, ma pure l'accettò, e noi abbiamo veduto non la cercare ne l'accettare il Card: Pavia nella Chiesa di Rimini ne il Card: Dolci nella Chiesa di Ferrara. Lo stesso dico dell'austerità, su cui non mi estendo avendone parlato appieno nel Voto: ne la Relaz.ne dicendo nella disposizione cose tenui, e comuni ai Religiosi, e benchè al n.º 149 si portino gl'esempi di molti che praticarono queste tenui austerità non fa forza perchè questi Santi

ne praticarono molte altre veramente eroiche. Ne è sovvenuto mai di provare l'eroicità d'una azione con addurre che l'anno praticata alcuni Santi perchè altrimenti anco l'udi-re Messa, e dir il Rosario passerebbe per azione eroica, siccome anche ne' processi de' Santi non è stato messo a conto di mortificazione il non portar guanti o manicotto, o il non scaldarsi l'inverno spezialmente a Capua e a Roma, il dormire 6 ore la notte, il sopportare le morsicature de' pulci, e delle mosche come al n.° 151 si dice e si danno per prove d'austerità: si esalta ancora nella Relaz.ne (e meritamente se si provasse) la Verginità di questo Servo di Dio n.° 164 ma non trovo altro che questo = tum etiam maxime de eo intemeratae Virginitatis opinio apud omnes qui notiores ejus mores habuerunt = se questa voce incerta faccia prova, me ne rimetto al giudizio di chi si sia. Lo ha conosciuto anco il Relatore, però tosto soggiugne = cui quidem opinioni non leve adminiculum praebent, eaque Bellarminus scripsit, quamque eum dixisse perhibent nonnulli testes =

Ha molto di nuovo questa maniera di provare un fatto d'una Persona terza: Prima si prova con una voce vaga e incerta, per dar forza a questa voce si adduce la confessione di quel terzo di cui si deve provare il fatto. Ma pure vorrei anco vedere all'asserzione del B. ma secondo la relaz.ne tutto quello che si ricava da esso è che = adhuc puer delectabatur poetica, et primum carmen scripsit de Virginitate = Dunque per questo fu Vergine!? Non ho mai sentito una congettura più magra ne più stirata da lontano. Se questa relaz.ne o in qualche parte meno essenziale fosse scorso qualche argomento debole, si potrebbe passarlo con distinzione riflettendo che i Santi non sono stati egualmente eccellenti in tutte le virtù ma il vedere che le prove di tutte le virtù o provano una virtù mediocre o comunale, o non provano niente, e talora provano il contrario, estorce anco non volendo da ogni intelletto che in un punto di tanta importanza vada dietro alla verità, l'opinare fondatamente e constantemente che a questa Causa si ponga un perpetuo silenzio. Quanto più che negli argomenti estrinseci di questa Causa la Relaz.ne non è più felice.

Al n.° 169 comincia con gran pompa d'eloquenza fino al n.° 175 a descrivere la morte, il funerale, e la sepoltura del B. ed il gran concorso del Popolo d'ogni specie a queste funzioni. Questo è seguito a molti che non sono stati mai beatificati onde è segno equivoco. Potrei citare il Card: Paris, ma la stima che ho, mi fa tralasciare questo esempio, avendone veduti sotto i nostri occhi in uomini dabbene ma non mai proposti per beatificare. Così accadè al celebre Card.° Berti che ebbe fino un Voto al Papato nel Conclave del 1700, e a molti buoni regolari, come tra gl'altri al Sessio, e se il romore non è stato si grande, bisogna dar molto alla dignità Cardinalizia, alla gran Letteratura, e l'essere d'una Società che ha infiniti ben affetti. Oltre di che questo fu un fuoco di stoppa, benchè la Relaz.ne dica ...

benche la Relaz.ne dica n.° 190 che questa fama post obitum ejus non modo necdum et intera in eamem consisteret, sed et omnium fere ora, scriptaque exerceret il che è detto con più enfasi che verità secondo il solito, poichè non si sa neppure, se non da pochissimi ne meno in Roma ove sia il suo sepolcro, onde è evidente quanto la linea Meridionale che il culto e la divozione non è stata perenne, ma è cessata da più d'un secolo, perlochè manca uno dei requisiti principali per la Beatificazione. La Relaz.ne ha cercato di nascondere questo difetto coll'ingrandire al n.° 175 il principio di questo culto, e poi al n.° 177 tornare alle virtù, e al n.° 179 saltare negl'elogi di Personaggi contemporanei e al n.° 193 e 194 si ritorna a parlare del culto. Ma con tutti questi sforzi non si proverà una cosa, il cui contrario è troppo manifesto agl'occhi di tutti.

La Relaz.ne di poi al n.° 189 vuol provare la santità del B. con quello stesso con cui il Crisostomo prova i miracoli di Gesù Cristo, impresa che al solo udirla fa inarcare le ciglia, poichè il comparare la certezza di quei miracoli con la santità di questo Cardinale, è un innalzar quella ad un grado d'evidenza, a cui non può mai giugnere, è un deprimere questi ad una dubbiezza enorme e pregiudiziale alla nostra santa Religione.

L'argomento consiste in questo Dilemma o il B. ebbe tutte le virtù eroiche o non l'ebbe; se l'ebbe merita d'esser beatificato, se non l'ebbe maggior meraviglia recherà l'applauso universale che fu fatto alla sua santità. Io nego la prima parte ragioni convincentissime addotte nel mio Voto ed in queste osservazioni, e per molte altre che si potrebbero addurre. Concedo la seconda, che fa meraviglia l'applauso fattoli Ma questa svanirà se si anderà ricercandone la causa, che senza dirla sovverrà ad ognuno, che vi rifletta spassionatamente, e non tema di dir il vero; Ma a questo Dilemma rispondo con un altro simile. O le prove fin ora addotte con tanta energia provano la santità del B. o non la provano; se la provano, perchè sotto tanti Papi anche ben affetti alla Società non è egli stato beatificato, anzi è stato posto silenzio due volte a questa Causa? se non la provano perchè muover Cielo e Terra per nuovamente spingerla avanti? Ma il vero Dilemma, è più conchiudente è questo a mio parere. O il B. non ebbe le virtù in grado eroico, e non se ne parli; o l'ebbe, e non si provano, e non se ne parli:

Fra gl'argomenti estrinseci si portano le molte lettere de' Principi al n.° 181, e al n.° 168 ora per mostrar il culto e la venerazione al B. ora per mostrare la verità della sua dottrina: Anche il Card: Orsini di cui si porta uno squarcio di lettera fortissima al n.° 192 = scritta a Clemente XI chiamò il gran servo di Dio coronato di virtù meravigliose in grado eroico e illuminato senza dubbio dallo Spirito Santo per la soda e sana dottrina, e degnissimo d'esser beatificato = Ma che da Papa poi ne lo Beatificò, ne promosse la sua Causa: sicchè altro è il lodare uno ad istanza d'altri, altro è il Beatificarlo per giustizia.

Un' altro amminicolo esterno sono l'attestazioni e le lodi di varii Personaggi, le quali innalzano fino al Cielo al n.° 1113 e sequenti. Jo non nego che non facciano forza a quanto dice la Relaz.ne Oratoria: L'esaminare il peso di tutte sarebbe cosa troppo longa, e anche non conveniente per l'eminente grado d'alcuni di questi Testimonij i quali per altro non comparvero nella prima edizione nella vita del B. fatta nell'anno 1624. Mi è bensì lecito di esaminare la mia attestaz.ne in cui chiamo il B. <u>Scientia</u> <u>Sanctorum</u>, <u>ac Deo plenum</u>: per essa non ho preteso altro ne altro dice il vero senso di queste parole che il B. era molto versato nelle dottrine Cattoliche e nella scienza della Religione, ed era uomo dabbene e buon Cristiano a cui ~~conviene~~ conviene, essendo in grazia di Dio, il <u>Deo plenum</u> ma da questo non ne siegue che debba Beatificarsi: Ne segue evidentemente che se sono di parer contrario non lo sono per animosità contro il B. ma per zelo della verità e dell'onore della Fede. Nella Relaz.ne al n.° <u>1103</u> sono riuniti insieme gl'elogi di 13 Cardinali; uniti con quelli di <u>34</u> Gesuiti: jo semplicemente l'accenno perchè da altri più facilmente si possa esaminare, e vedere se vi è esaggerazione nel dire che = Egli era un altro S. Carlo lume della Chiesa un Giuseppe nella Castità, un Tobia nell'Elemosina, un Gregorio nelle fatiche, un Paolo nell'umiltà = veramente S. Paolo scrisse molto di se, come ha fatto il B. ma del primo se ne sà la ragione grande e forte, e del secondo nò, se non che <u>rogatus ab aliis</u> S. Paolo disse d'esser stato bestemmiatore della Chiesa, d'esser tormentato da stimoli d'impudicizia, e d'altre imperfezioni: Il B. scrisse cose tutte che ridondavano in suo vantaggio, e nello stesso tempo lo negò con dire = Abhorrebat de rebus suis scribere = mentre appunto scriveva, e aggiugne <u>de virtutibus suis nihil dixit</u> nel che o mostrò poca memoria non ricordandosi de periodi antecedenti, o d'ignoranza, non sapendo esser virtù il far elemosine il principiare fino da 11 anni l'orare, da Arcivescovo assister al Coro, far la Dottrina a fanciulli e simili cose che narra di se; ma ne l'uno ne l'altro può stare onde forse vi sarà chi interpretando queste parole meno benignamente di quello che farei io, dirà che vi sia della simulaz.ne di cui ha dati altri segni come alla Prefaz.ni di sue Prediche, come nella Prefaz.ne alla Bibbia come è stato notato si da me nel mio Voto, come da altri: Metteranno anco fuori l'avere il B. stampate alcune Opere sotto i falsi nomi di Matteo Forti suo Capellano, di Adolfo Sculckenio, e di Francesco Romolo il che o è simulazione o forse menzogna.

Il Relatore seguitando le regole dell'Eloquenza, più che dell'Istoria dopo aver magnificato le testimonianze favorevoli al B. procura d'estenuare quella del Card. Casanatte, il quale insieme coi Cardinali Chigi, Colonna, Corsini, Barbarigo, e Azzolini, e si può dir Alberici, perchè rimase dubbio gli fù contrario. E prima n.° 249 mette in dubbio il suo Voto dicendo = Auctor alterius voti quod Card. Casanatte ...

na non ita pridem vulgari cepit = Insegnano veramente i Maestri del dire, che uffizio è dell' Oratore l'ingrandire le cose piccole e il diminuir le cose grandi, ma bisogna farlo in maniera che le parole abbiano per fondamento o il vero il verosimile. Che questo Voto sia uscito fuori adesso è vero, per chi non ne sapeva niente, ma non per moltissimi che lo sapevano, e n' avevano Copia: se il Casanatte vivuto fosse nel Secolo XIII si potrebbe dubitare se il Voto fosse suo, ma non già essendo vivuto nel nostro.

A me però pare che se si verrà alla Beatificaz.^ne i Cattolici se ne scandalizzeranno leggendo il Voto di Azzolini e di Casanatte per le molte disvenze che sono occorse in questa Causa per mandarla avanti: Gl' Eterodossi poi, e quelli che per le dispute del tempo presente non sono ben affetti alla S. Sede rileveranno molte contradizzioni, e molte cose insussistenti nei Processi, sed esaminando le cose con occhio più critico, dimeno quello che n' è stato detto con modestia con maggior libertà, e forse con insulto, e chi non sa che passino ad esaminare altre Beatificazioni se poi non si procederà innanzi ma si porrà silenzio a questa Causa non si dirà quello che crede la Relaz.^ne n.º 119 che gl' Eretici c' insulteranno dicendo che finalmente si è scoperto che il B.== Viderit animo et fide ficta, totaque ad libidinem Pane formata et omni feditatum genere conspersa == Ma diranno che nel Beatificare si ha riguardo alla mera Verità, mentre non si Beatifica un Gesuita Cardinale tanto attaccato alle Corte di Roma e spalleggiato da più di 100 lettere di raccomandazione, anzi darà per mille altri Casi risalto alla per somma dottrina del Sommo Pontefice Benedetto XIV che tutt' ora di (?) nominazione sarà in tutti i Secoli avvenire l' Oracolo, a cui sempre tutti ricorreranno:

Se poi a qualcuno pareranno queste objezzioni poche e minute benchè sieno esenziali molto, le consideri tutte prese insieme e vedrà che forse niuna Causa nella Congregazione de' Riti ha trovato ostacoli si forti e gagliardi.

E questo modo di parlare non deve dispiacere ai Promotori di questa Causa, i quali inculcano spesso che gl' atti di virtù del Card: B. a uno a uno non sono rilevanti, ma che bisogna prenderli tutti in un globo: vengo finalmente a conchiudere; dico, che quanto più si scrive in favor di questa Causa si fa sempre più di peggior condizione e si da materia a nuovi ostacoli.

Questo è quanto mi è venuto alla mente si può dir all' improviso nello scorrer velocemente la Relazione, e che ho steso con molta angustia in questi pochi fogli: certissimo che molte e molte cose di più rileverà chi si farà a esporla con più di commodità:

Ed a ragione, e con gran fondamento di prudenza e zelo e per la S. Sede e per il Sommo Pontefice lo stesso Venerabile Card: B. inculcò, e volle, che per procedere al Culto Publico d' un Servo di Dio si abbiano inquietate non solo le parti ... ma ... che il Rè, i Principi, e gl' altri Potentati

e tutta la Plebe Cattolica, non meno che gl'Eterodossi come dice Paris de Grassis =
" Summos Pontifices non tanquam mortales homines sed tanquam Deos in terris existi=
" mant et credunt, illis se sponte sua subjiciunt, illis parent, illos suscipiunt ac venerantur
" et etiam adorant, incredibilique quadam afficiuntur admiratione, quam aliorum eo quod
" sunt aut vivunt super hominum omnium ab illis, per eas, de quibus agimus, canonizatas
" in sanctorum numerorum exemplum referri = Che se mai potesse cader d'animo
che questa gravissima Opera, che forse è la più grande, che possa fare il sommo Ponte=
fice, fosse fatta senza osservare le regole, e senza sciogliere veramente tutte le
obbiezioni ne verrebbe una conseguenza tutta contraria.

Si rendono ancora più necessarie queste precauzioni nei tempi presenti
perchè appunto Giacomo Basnagia il più dotto e il più accreditato Calvini=
sta che si è visto nei giorni nostri ha tentato d'impugnare fortemente nella sua
istoria della Chiesa, esaminandone tutte le ragioni, il punto del Culto che per mez=
zo delle Beatificazioni e Canonizazioni agl'uomini sugl'Altari, rapportando il
sentimento d'altri due celebri Autori che sono Monsieur Arnaud, e
Monsieur Nicolè, benchè nemici acerrimi (come ogn'un sa) dei Calvinisti
nel Trattato che = se il Papa, dicon essi, si slargasse nell'esat=
tezza delle Regole, le Canonizzazioni sarebbero più, o
meno certe, a misura che il Papa fosse stato più, o
meno esatto nelle osservazioni necessarie.

Che è quanto ho potuto osserva=
re debolmente nella Rela=
zione stampata:

Ho detto

ms [illegible]

Allegazione
per
Don Osualdo de Campo
Parroco di Cavazzo
in
Carnia

[illegible] 15 [illegible] 1714

Allegazione

per

Don Osualdo de Campo
Parroco di Cavàzzo

in

Cárnia.

accusato di cattivi costumi

1800

Eccellenza Reverendissima
veneratissimo Prelato
illuminatissimo Giudice, ed integerrimo.

Vittima della malignità più manifesta, della più esecrabile perfidia si vorrebbe, che il mal bersagliato infelice Don Osualdo de Campo Parroco di Cavazzo in Carnia cadesse finalmente sotto à colpi insidiosi, e frodolenti di coloro, che gratuitamente lo odiano, sacrificato all'ombra stessa di un Tribunale Ecclesiastico, il quale

per

per altro dev' essere per eccellenza l'organo della Equità, e del Vero. E pure per questo appunto, e per cent'altri eminenti riguardi, nello stato dell'assoluta sua innocenza, e sotto agli auspicj sacri, ed immanenti delle canoniche vigentissime Leggi, e della corrispondente attuale pratica delle Curie si credeva il Parroco anzidetto, e si crede in diritto di attendersi in vece dallo stesso Tribunale garantito validamente, e sostenuto.

Fomentate queste due irrequete, e terribili affezioni l'animo depravato, intollerante, e turbolento dalla Criminale procedura, onde questa Rev.ma Curia è accorsa, il dirò pure, troppo facilmente al loro evidentissimo sottomano, si viddero esse crescere ad ogni momento, alimen

tata dalla funesta felicità del di lui processuale sviluppo, la lusinga di una pienissima riuscita.

Fu per ciò appunto, che nel lanciarsi animose esse affezioni verso il fine, che sonosi proposte, han vomitato contro l'infelice innocente Parroco tutto il loro veleno; e già si plaudiscono del di lui sacrificio, che quanto bramano ardentemente, altrettanto hanno con tutto l'impegno ingiustamente promosso.

Un così fatto sottomano però, comunque stranissimo in se stesso, e sovranamente odioso perchè conculcia ogni Cristiano, ogni Sociale riguardo; se per la fragil Creta, onde fummo formati, non può non scuotere la sensibilità di chi se ne vede il bersaglio, non deve sorprendere minimamente l'Uomo di sangue

fred:

freddo, e di esperienza.

Fin dalla sua nascita fu il Mondo, ed è quale il ritrovò, e conobbe San Giovanni, cioè totus in maligno positus, com'esso Santo lo esprime de' suoi tempi. Le Storie di tutte l'età, di tutt'i Popoli non son altro fuorchè dimostrazioni di questa verità egualmente miserabile che evidentissima. Io non trascorrerò di esse Storie se non la parte analoga all'argomento, e relativa ad Uom di Chiesa qual'è il Parroco di Cavazzo, e ciò pur anche i cenni leggerissimi, ed astratti, giacché scrivo a Chi potrebbi istruirmi.

Da Abele giusto inclusivamente fin' all'Uomo-Dio, ch'era pure sostanzialmente Santo, e la stessa innocenza, di quanto sangue innocente non si vidd' ella bagnata la Terra per opera feroce, insidiosa, esecrabile della gelosia, della

invidia, del livore? E da Cristo a noi qual Santità venerabile, qual rettitudine alla prova; qual morigeratezza edificante furono mai nè tempi andati, o sono attualmente al coperto dalla procella; che addensò, ed addensa loro sul capo il fiato avvelenato degl'Invidi, e de' Maligni? Qual età, qual Popolo non viddero, e non veggono, che acuerunt impii linguas suas sicut serpentes contro l'Uomo, anzi perch'è Santo, perch'è moderato, perch'è esemplare? Non lo fu egli sempre, e non lo è pur anco tanto più perseguitato quanto anzi era, ed è men riprensibile la sua condotta?

Non ignoro io già, che vi concorrè in tutto ciò la Providenza eterna, la quale quos amat corrigit, et castigat, e che vi si deggia riconoscer anzi una predilezion marcata dell'Altissimo, il quale

un

[illegible] più [illegible] depurandone la Virtù per [illegible] delle contraddizio ni, e nel fuoco della più umiliante per [illegible] adoro gl' imperscrutabili giusti [illegible] Decreti, e nel concretarmi [illegible] si è di [illegible], onde si vede no senza equivoco [illegible] a questa li ta ad una sinonima equivalenza le due voci di probo, e di perseguitato, [illegible] unico divisamento egli è di fissar [illegible] riflesso a questo principio troppo fa [illegible] pratico, ed inconcusso, che raro o non mai la cospirazione di [illegible] a dir male di alcuno è riuscita ad [illegible] manto lo è per lo più della malignità, che lo perseguita. Vi è di ciò una ra gione intrinseca, e direttamente effetti va, giacché quelli [illegible] per [illegible]

leve conculcare il precipuo precetto della carità evangelica, non può mai non esser falso: com'è intrinsecamente un pe... ...

Soggetti, adunque, fin dalla nascita del Mondo gli migliori fra gli Uomini, anche nella oscurità della privata inconseguente loro Vita ad essere il bersaglio della calunnia, della persec[illegible] soltanto perchè la regolarità loro diviene un rimprovero tacito sì, ma acerbo all'universale dissipamento; chi è, che non [illegible] quanto più deggiano esserlo coloro, [illegible] sono per ciò stesso nel dovere imprescrittibile di alzar la voce, di rimproverar [illegible] deviati a riordinarsi, ed a dirigere le [illegible] loro alla meta, che è del sacro necessario loro oggetto?

A questo caso difficilissimo, a [illegible]

... precchos ...
... ritrovan
ora precisamente, e singolarmente gli Parrochi, a' quali come ad Operaj in ai... vità affidano gli Vescovi la cou... dettaglio della Vigna del Signore. Quanto inzi è più estesa, e più ardente la sfera del loro zelo, quanto è maggiore, e più radicata la depravazion de' Costumi, che ... anno a combattere, ed imorigliare, tanto meno è lor possibile di schivar questo scoglio, infame già per tanti naufragi, che Soggetti, per altro valentissimi, e ... della umana moocussima opinione.

Questi strali della malignità, e del ... tempi, e pel summentovato motivo giungevano perfino à Vescovi, prendon'ora tutti adunque di mira ... mente, e decisamente gli Parrochi, come quelli, che unici, ed immediati

uic

elle prese co' vizj, che desolano la Terra son più al fatto del disordine, cui fanno la guerra; sarà quindi sempre un prodigio se non difesi da tanta superiorità di Ministero, se non separati da tanta distanza di dignità, se più alla portata lineale de' colpi, non soccombono essi tutte le volte sotto alla reazion d'ogni maniera degli intolleranti, degli depravati.

Dove non abbiano costoro il coraggio di attaccare a fronte scoperta gli Operaj, che appunto per questo sono ad essi incomodi, e molesti, e vengono odiati perchè son buoni, e vigilanti, cercano le vie della insidia per opprimergli, una delle quali è quella di toglier gli prima dalla persuasione, indi dalla grazia de' Prelati. Che se per fatalità sia ei nel numero [illegible], [illegible] so un qualche Cooperario Sacerdote, quale

per

perfidiosa persecuzione non ha egli un Parroco ad attendersi per essere finalmente supplantato?. Poich'è sempre vero, che *corruptio optimi pessima*, chi sa mai dire fin dove giunger possa, e giunga pur troppo sovvente un Religioso quando declina una volta dalla regolarità esemplare, ch'esige lo stato suo, e si abbandona ad un'avversione proscritta così decisamente dal Vangelo, di cui fa egli di ragione una professione così precisa, così singolare?. Qual mezzo lascia egli mai intentato per togliersi d'innanzi l'oggetto del proprio livore, qual'insidia, che per l'esecrabile oggetto non mediti, che non ... che pienamente non esaurisca?

Da questa fonte limacciosa, ed esecrata derivò l'accusa, ond'è stato compromesso il Parroco [illegible] Osualdo de Campo negli articoli delicatissimi del Sacro suo dovere, del suo onore.

Riuscita quest' accusa a dispetto della Ragion naturale, della Ragion scritta ne Sacri Canoni, della Ragion diffusa nella pratica a ridurlo equivoco in faccia al Mondo, ristretto fralle mura di un Convento alla condizion di un presentato Inquisito, attraversato, finalmente nella sua difesa medesima, che d'intangibile diritto de' più scellerati era pure, ed è a di lui riguardo ragionevole, di fatto, canonica, e pratica; riuscirà ella con eguale felicità a superchiarlo anche nel Giudizio; che va a pronunciarsi ad onta di tutto ciò; che di vero; d'intimo di effettivo, di convincente sarà per conto di esso Parroco fatto riflettere nelle presenti divotissime Allegazioni.

Veramente gli Amici tutti, tutti gli Conoscenti, per così dire il Mondo intiero gli è addosso con funesti pressagj, e non già che siavi chi lo sospetti reo, ma

perché le apparenze tutte nell'inusitato severissimo rigorismo, onde si è contro di lui proceduto, nelle inattese incessibilissime ripulse alli di lui reclami, nell'inviluppo analogo de' suoi più Cari collimano a far temere una soccombenza; ma lorchè ei si ripiega in se stesso ritrova nella sua Coscienza di che rinfrancarsi, sente il suo cuore [illegible] dai [illegible], che il giusto, il ragionevole, il vero non abbiano finalmente a trionfare sotto alla giudicatura del veneratissimo suo Prelato.

Mentre però riconosce dal beneplacito adorabile del Supremo suo Facitore questa prova, mentre ne accetta con cieca assoluta rassegnazione tutta l'amarezza, e bacia la Mano, che gli è beneficentissima nell'atto medesimo, in cui tiene sul capo del di lui Servo, però per tutt'altro suo peccato, [illegible] verga di [illegible] correzione e di depuramento; sapendo assai

be:

bene, che *non est abbreviata Manus Domini, ut salvare eum nequeat*, si presenta fiducialmente a questo Giudicio, e si attende di vederlo, ad onta di tutti gli sforzi della malignità, e della perfidia corrispondere pienamente alla sua innocenza.

Il mio veneratissimo Prelato, dice con la fronte a terra questo Parroco abbandonato alla volontà del suo Signore, e pieno di confidenza nella sua Misericordia, il mio veneratissimo Prelato avrà ben potuto riposar fin'ora tranquillo sulla fede, sulla esattezza di quelli, ch' Egli ha assunto ad assisterlo nelle varie esigenze del formidabile suo Incarico; ma nel riconoscersi con un' assoluta mancanza delle avvertenze più ovviamente importate da così onorevole sua fiducia condotto lungi di tanto dalla canonica Ragione, e dalla Pratica relativa a gravitar ingiustamente su di un Parroco innocente, e, quel ch'è peggio

za

ad introdurre un' esempio il più [illegible] sto, il più rovinoso per la Cura spirituale dell Ovile all' anzidetto formidabile suo Incarico precisamente affidato, e di cui sente di dover rendere strettissimo conto ad un Giudice; che giudicherà le stesse giustizie, e non può essere ingannato saprà ben' Egli il Prelato prestantissimo ritrar il piede dalle tracce mal sicure, che gli si eran segnate, saprà ben Egli toglier se stesso, ed altrui tal pericolo di così luttuose conseguenze, saprà ben Egli ristorar con carità gli danni, che sonosi già prodotti.

Sottoscrivo anch' io di buon grado a questa fiducia del buon Parroco, che [illegible] to, nell' atto di protestar altamente, che tutto ciò, che in questa [illegible] [illegible] notissima potesse aver l'aria di personalità, o d'acrimonia, siccome non è se non espression pura dell' assoluta necessità della

litesa, che hò assunto, così non deve di ve
rità e di ragione essere ad altro qualsisia mo:
tivo attribuita, giacchè quanto io son bèn
'ontano dal declinar dal mio dovere per
il ui riguardo un uno, per qualunque male
che potesse avvenirmi, altrettanto mi fo, e
mi farò sempre un pregio di venerare il
più profondamente, che per un Mortale
si possa gli Superiori miei, e singolarmen:
te gli Ecclesiastici, e non hò avuto mai la
bassezza di malignar chiunque o dormi:
glioso, od imperito non abbia dato alle
cose l'ordinato avviamento, ch'era della
loro indole, e della complessiva loro im:
portanza.

Dopo una serie continuata di ser:
vigj della sua sfera prestati dall'infeli:
ce Don Osualdo de Campo con sempr' e:
guale purità d'intenzione, con zelo sem
pr' egualmente animato, con respettiva in:
cessante soddisfazione de' Superiori, e de

Popoli; fu per sua vera fatalità, che ven-
ne dalla Cura di San Cancian di Pra-
traslatato a quella di Cavazzo. Non
già, ch'ei possa lagnarsi del Popolo de-
gli altri od i Villaggi ad essa attuali
in Comune, [illegible] che abbia manca-
to nel Popolo anzidetto, e pur anche
in qualche Individuo di quell'istes-
so di Cavasso chi reciprocasse alla
indefessa opera sua la più piena co-
stante persuasione: La pietra d'in-
ciampo fu da lui ritrovata appunto
in Cavazzo dove il Popolo è di cervi-
ce durissima; ed abituato a persegui-
tar gli Pastori buoni, che Dio Signo-
re loro ad ogni modo concede per l'
adorabile sua longanimità, e de' qua-
li avverasi frattanto in tutta la sua
estensione il detto della Verità increa-
ta: ecce Ego mitto vos sicut oves in
medio luporum.

Qualunque sia stata la circospezione, ond' esso Parroco destreggiando con quella cervicosa durezza si faceva tutto a tutti per unir tutti in una volontà nelle vie del Signore, ebbe la sventura di esser colto dalla ricerca dell' anzidetto Popolo di Cavazzo per una Messa estemporanea; cui non credette di poter aderire spontaneo perchè introduceva una novità, ch' ei considerò incompatibile con de' prudenziali riguardi. Bastò questo perchè una mano nemica seminasse la calunnia, che trovò un terreno troppo opportuno per non allignarvi. La perfidia di alcuni Sacerdoti, de' quali la non plausibile condotta aveva sperimentato il zelo del Parroco, e quindi n'era irritata, seppe anche troppo abusar del momento. Vi si unì la gelosia maligna di un medico presontuo

... he non potendo per carattere essere in differente a' sussidj, che procurava a' malati l'attenzione, e l'esperienza del Parroco, non seppe stare alle mosse in questa [illegible] favorevole occasione. Facilissima l'adesion di molti dove le mire, e abitudini sieno analoghe, non poté costar molto l'unir più Voti ad una identica determinazione.

[illegible] gl' impulsi della malignità si pensò all' accusa, ma in[illegible] che se ne [illegible] gli appoggj volle scandagliarsi il fondo delle acque torbide, che avevano a guadarsi. Una lettera anonima a Monsignor Vicario aprì la Scena. Una seconda allo stesso Monsignor Vicario spinse un poco più le cose. Nella prima si accenna[illegible]

[illegible]

abbandona ogni riserva, si scopre una penna intinta nel fiele della malignità più accanita, si vomita contro esso Parroco ne' modi più licenziosi, ed indecenti il veleno della più aperta nauseante maldicenza.

Comunque dovesse rifuggire la nobiltà di un' anima retta da tanta indegnità, comunque dovesse metter orrore un sorpasso così formale della Carità evangelica, la quale non cogitat malum, non gaudet super iniquitate, ma patiens est, benigna est, ad ogni modo questa seconda lettera fece qualche breccia. Senza parlar delle accuse, che nella notorietà del Carattere del buon Parroco di Cavazzo erano a credersi a dirittura calunniose, e maligne, se gl' insinuò, che cresciuta già la zizania nella sua Vigna, e reso il Popolo appunto Cavazzo divergente d'animo dal suo

Pastore non restava a questi lusinga di vivere ulteriormente tranquillo in mezzo al Popolo stesso cervicoso, ed imbizzarrito; scuotesse egli dunque la polvere delle sue scarpe, abbandonasse què Cuori induriti, ed assicurasse la propria quiete lasciando stabilire in pace [illegible] un Imperatore Economo.

L'affare era troppo delicato perchè potesse il Parroco deliberarne così isolato, e su due piedi. Prese tempo a pensarvi, e qualche giorno dopo con la franchezza dell'Uomo innocente a Monsignor Vicario, che gli aveva fatto la suespressa apertura, rispose, che vi vedeva interessato assolutamente il suo onore, della cui custodia era debitore a se stesso, alla sua Chiesa, alla famiglia sua, e che per ciò una imperiosa invincibile necessità lo voleva de:

terminato; e fermo a non divorciarsi a patto alcuno con tanta jattura da una Chiesa; alla quale si ritrovava per divina disposizione attualmente unito.

Questa risposta, che non poteva essere più propria della circostanza, più ragionevole per quella, sconcertò di troppo i disegni di chi anelava ad occupar quella Pieve in figura di Cooperator Economo per non accenderne vieppiù il desiderio, per non provocarne gli movimenti; e le trame.

Io non dirò già; che anche Monsignor Vicario ne restasse irritato, che so ben'io, che la pietà ch'ei professa, esclude ogni risaldo, e l'amore col quale [illegible] anche le pieghe altrui. Ma è però vero; che una tale risposta gli ha tolto la soddisfazione di effettuare un collocamento [illegible].

Si volsero le spalle al Parroco, onde

an

animata la malignità proruppe finalmente in minacce le più espresse insieme e le più indignanti qualora non si togliesse da un Ovile vagheggiato il Pastore già compromesso. L'intendimento de' persecutori del Parroco in questa manovra era quello di appianare le vie all'accusa, che stavano già preparando; imponendo a quelli, che avevano ad accoglierla, che dovevano svilupparla.

Ottennero costoro l'intento, che alla iniquità, alla perfidia arride troppo sovvente la fortuna. Si si lasciò imporre effettivamente da quelle minacce, e mentre in qualunque Società, e presso ad ogni Tribunale le lettere anonime fu sempre, ed è lo stesso che dire un zero assoluto in linea di legale accettevole documento, come che non sieno altro in se stesse fuorchè la prova più accertata della viltà dello scrivente, e della falsità dello scritto, e quindi non prima

no mai calcolarsi imaginabilmente, furono pure in questo caso conservate esse lettere, e situate da un Decreto apposito a figurar le prime nella procedura criminale, che volle dippoi instituirsi.

Precorsa da preliminare di tale calibro si volle far comparire finalmente la divisata accusa ad ottener l'oggetto finale, cioè il sacrificio del Parroco, e l'intrusione dell'Economo. Li Accusatori effettivi per timor di un rovescio, non già per alcuna rimanenza di sentimento; avevan fisso di vibrar inosservato, e fredamente il colpo senza lasciar conoscere il braccio, da cui derivava. Era per ciò necessario di animar quelle cosi fatte lettere con la comparsa in publico di qualche persona d'ispezione. Ebbesi anche in questo propicia la fortuna per ritrovare questa Piccola animatrice nella debolezza del Cursor della Curia, il quale

dopo esser stato indotto a bere alla sues=
pressa fonte limacciosa della malignità, e
del livore rappresentò la Farsa, di che
erasi incaricato, espose cioè quelle stesse
cose, che sono la sostanza di quelle let=
tere; parlò di dottrine non sane, come
fu accennato in seguito da alcuno de' Con=
giurati pel sacrificio del Parroco, e nomi=
nò Testimonj, da' quali disse, che avreb=
be potuto essere in seguito documentata
la sua esposizione.

Nè io temerò giammai la taccia
di calunnioso, o di risentito verso que=
sto Cursor, che non conosco, quando non so
nel mio racconto se non seguire le tracce
non ingannevoli delle più ragionate giustis
sime congetture.

Di fatti: senza un' impulso ester=
no, e ben grande, ed effettivo sarebbesi
mai indotto questo Sig.r Cursore ad atta=
car a fronte scoperta il Parroco di Cavazzo,

quando il suo zelo sorvolava su tanti disordini reali, che è pur a portata di vedere co' medesimi suoi occhi? Come poteva egli mai aver raccolto tante cose in una distanza così rilevante da Udine a Cavazzo, se non gli fossero state raccontate; e da chi mai dovevan esserle raccontate se non da coloro medesimi, che si son fatti poi introdurre come Testimonj, ed avevan nella malignità loro la ragione di un tanto movimento? Come poteva mai conoscere di relazione, e di nome tanti Testimonj, ed esser certo, ch' eran essi nel caso di rispondere partitamente sulle respettive loro introduzioni, se non ne fosse stato radicalmente instruito? [illegible] ne cosa doveva egli mai saper un Cursore di Dottrine non sane se non [illegible] aveva chi glielo dicesse? Avrebbe egli mai potuto nè pur [illegible] scrivere nella sua Esposizione se non glie ne fos

fossero state suggerite le stesse espressio=
ni ? Quanto potrebb' Ella pregiarsi que=
sta Rev.ma Curia di aver un Cursore di u=
na scienza così minuta, ed universale,
di un zelo così ardente, e diffuso, di
una precision di termini, e d'inchieste
così solida, così esatta ! E s'è pur evi=
dente, ch'ei parla per afflato di què
medesimi, che scrissero le lettere ano=
nime, che hanno nel proprio fondo quel
maligno, che vuol sacrificato il Parroco
di Cavazzo, come si farà sempre più
chiaro nel decorso di queste divotissime
Allegazioni, perchè mai non avvertir
nella procedura questa riflessibilissima
circostanza, non rimontar all'origine
della di lui scienza, non calcolarne gl'
impulsi, le mosse, gli oggetti ? Basti
però questo per ora in tale proposito,
giacchè non serve se non a togliermi
dalla taccia di aver attaccato calun=

niosamente stesso Cursore.

Estesa in Curia l'Esposizione an=zidetta si vede notificata al Promotor Fiscale perché ne dica quid juris. Quanto è mai permanente la fata=lità qualora la Fortuna volge una volta le spalle ad un infelice! Io m'imagino, ch'esso Promotor Fiscale, esposto a prononciar souvente que sto effettivo quid juris, se ne abbia assicurato a tempo, e luogo tutto il Capital occorrente con lo studio più diuturno, più esatto, più profondo. M'imagino, che lo stesso avrà fatto chiunque è l'organo delle delibera zioni del veneratissimo Prelato. Tan=to almeno importa di ragione, di giu=stizia, di preciso assoluto dovere la gravità ben terribile del gelosissimo Incarico. E pure insieme con ogni altro dormitavit il Promotor Fiscale

in

in questa occasione, e con la istanza, che ha fatto perchè se ne istituisca una formale procedura mostrò di non sapere quanto la Carità, e gli Canoni esigevano di riguardo per non fulminar così su due piedi un Parroco negli articoli gli più preziosi all'Uomo, e della massima delicatezza.

Da questa male augurata non mai giustificabile istanza derivò come Causa efficiente il processo criminale, che attraverso dei [illegible], dei Canoni, e della [illegible] relativa compromette così bruscamente un Parroco, introduce una [illegible] tanto inopportuna fra [illegible] e le Membra principali della Chiesa di questa diocesi, e deve lasciare l'E.V.R. nel dolore vivissimo, ed insanabile di aver aperto l'adito alla più decisa lassezza. Questo esempio, che non [illegible] [illegible]mente non allarmar gli

Parrochi tutti dell'anzidetta Diocesi, che si vedon tutti presi di mira, deve ralentarne il zelo perchè da ansa alli male intenzionati d'insistere senza riguardi sulle loro tracce vedendosi già appianata la via di togliersi d'innanzi un zelator troppo acceso della regolarità, e della morigeratezza.

Una procedura così irregolarmente incominciata doveva progredire iniquamente, ed analogamente terminare, giacchè queste tali cose singolarmente hanno ne' primi loro movimenti la ragion determinante dell'integrale loro sviluppo. Introdottisi l'un l'altro gli testimoni dopo l'introduzione iniqua del Cursore, si è formato un tessuto di maligne incongruenze tutte di un conio perchè essendo tutti del complotto non potevano non collimar tutti ad un fine. Quell'istesso Pro:

Promotor Fiscale, che dormichiando sui princ-
cipj già detti, che vi si opponevano, vi diede l'impulso con la istanza per la formazione del processo, continuò nel suo proponimento, e vi pose il sigillo ferreo con la nuova istanza perchè; preso il procedere contro il Parroco di Cavazzo, fosse questi citato ad se defendendum, et excolpandum a scandalo producto in populo ex vitio incontinentie, et diffamatione eiusdem vitij causa contracta.

Grande Iddio, al cui sguardo è aperto nelle pieghe più inaccesse il cuor degli Uomini, Voi solo potete sapere fin' a qual grado sia lontana dal vero una così formale insieme ed umiliante imputazione. Quale non dovett' essere per ciò la sorpresa, l'afflizion del Parroco lorchè si vidde [illegible] in questo delicatissi

articoli dalla Citazion, che gli fu intimata? Può imaginarlo appena quel solo, che nell' intimo sentimento della propria innocenza assoluta conosce in tutta la sua entità la perfidia dell' attacco, sente all' ultimo grado la preziosità della propria compromessa reputazione, del proprio onore.

Fin da quel momento avrebbe il Parroco potuto reclamar la contradizion decisa, che nell' avviamento, e nello sviluppo della procedura si è fatto delli diritti sacri di equità, e di riguardo; che gli vengono pure assicurati come Sacerdote, e più come Parroco dalli canoni, singolarmente del Sacrosanto Concilio di Trento. Ad impulso della propria tranquilla Coscienza, una fiducia egualmente rispettosa che ferma nel veneratissimo suo Prelato, una sicurezza intatto

na

naturale in chi è innocente lo han fatto incontrar anzi con la più pronta adesione, coll'espansion più esuberante la Citazion suespressa, ed attendere confidentemente il momento di presciar a lumeggiar con la difesa l'assoluta innocenza, ch'ei professa:

Venne di fatti quel sospirato momento. Il Parroco detagliò in una serie di Capitoli suè principj di verità inconcussa, che lo assistono in tutte le circostanze del molestissimo suo affare, e diffondeva già il suo cuore in atti divotissimi di ringraziamento al Dio di verità appunto, e di pace, già godeva della difusa anticipata innocente compiacenza di aver eliminato le accuse, riparato il suo onore, tolto ogni inciampo all'utilità dell'opera nello stesso suo Ministero.

Quanto è vero però, che extrema gaudii luctus occupat! Fu allora appunto, ch'ei si venne notiziato nelle forme del Decreto.

per

per altro venerabile di V. E. R., che rigettando gli più importanti fra gli Capitoli anzidetti lo confina ad una difesa meno energica, e concludente.

Fu questo per lui un colpo di fulmine, che nell'atto d'incenerire; quanto a se, nel loro appoggio le più giuste, le più ben fondate sue speranze, coincide di troppo con le mire delli gratuiti di lui persecutori, troppo richiama l'idea della vagheggiata intrusione di un Economo per non allarmarlo vivamente; se non alzasse gli occhi al Cielo, per non colmarlo di affanno intenso cruciosissimo di vero sentimento.

Sempre fermo non per tanto il Parroco nella effettiva sua confidenza nell'onnipotente, ed ottimo Rettor d'ogni bene quale fu al ricevere della suaccennata citazione, tale si ritrova dopo una così inattesa significante ripulsa, cioè quanto certissimo della propria innocenza, e de

ter

[illegible] tenerla corrispon
da al di lui Carattere, all' indole dell' argomen
to, e sia consentaneo alla Ragion, ed alle Leg
gi, che lo assistono, altrettanto pien di lusin
ga di vederla alla fine riconosciuta, ed in
dennizata ad onta di tutto dalla pene
trazione dalla [illegible] del veneratissi
mo suo Prelato.

[illegible] anzi maggiore è in lui questa
[illegible]
favor suo un' assistenza speciale della di
vina adorabile Providenza. Attesa la sum
mentovata ripulsa, che lasciandogli isolati
gli Capitoli, che restarono admessi, affievolì
l' energia riposta nel lesame, e nel com
plesso, fu egli in necessità di rinonciare,
come fece con apposita comparsa del suo Pro
curatore, ad ogni esame sopra di essi. Ridot
to perciò a concentrarsi per la difesa alle ri
[illegible]
[illegible]

in una continuata incoerenza le tracce sen
sibilissime della calunnia, e della mali
gnità; onde si è voluto perseguitare.
Non potrà quindi il Parroco non esclamar
esultante digitus Dei est hic, non esser
ne intimamente persuaso, quando, men
tita iniquitas sibi, ritrova egli deriva=
re espressamente la sua salute dalla vo
ce medesima; dalli movimenti delli
stessi di lui nemici!- O non dovrà egli
presentarsi [illegible] un [illegible]io,
a cui è precorso da un'atto così mani=
festo, così benefico della eterna Onni
potenza!-

Nel quale stato di cose ecco l'as
sunto rispettoso di queste divotissime
Allegazioni: Dimostreranno esse alla
più [illegible] evidenza:
I. che mentre l'avviamento di questo af
fare [illegible],
dalla Pratica, ci presenta lo sviluppo
un

un tessuto odioso di calunniose incoerenti disseminazioni, di assolute indegnanti inconcludenze: II. che lo scandalo reclamato dalla Curia, ed imputato da questa al Parroco non è se non uno scandalo farisaico: III. finalmente, che questa medesima procedura introduce l'esempio più rovinoso in tutta la Diocesi.

Io mi lancio a dirittura nelle vi ... argomento. Qualunque fosse stata la entità reale di questo affare, il Vangelo, li Canoni, la Pratica esigevano d'accordo, che gli si desse uno tutt'altro avviamento.

Quanto sia preziosa alla divina Misericordia l'anima umana può, e devo calcolarsi dal prezzo, onde l'ha voluta redimere, dai sussidj della grazia, onde gli sta sempre dappresso. Qual Madre amorosissima, che accompagna sempre col cuore, e fa accompagnar da' suoi più fidi un figlio unico amatissimo, Essa, oltre a

cui

tutto, mandavit Angelis suis de ea, mandavit unicuique de proximo suo. Non è quindi meraviglia se si compiace tanto dell'opera di chi cerca togliere altrui dal disordine, e guidarlo nelle vie della salute, onde poté dir senza timor d'esagerare un gran Santo, che nullum enim gratium Deo est sacrificium quam zelus animarum.

Comunque però sia certo tutto questo a non poterne imaginabilmente dubitare; non vuol Ella, questa Madre sopra ogni altra amorosissima, che questo zelo, per altro giustissimo inveisca subito, e si lanci inflessibile, e feroce contro il peccatore, non vuole, che subito lo [illegible], non vuol, che subito lo anatemizzi, come vuole assolutamente che subito si attacchi, e che nessuna posa, nessun quartiere si conceda a qualsisia peccato.

Ni.

Ritornati due Discepoli da quella Città della Samaria, dove non si vollero ricevere ut pararent illi dissero a Cristo: Domine, vis dicimus ut ignis descendat de Celo, et consumat illos? Quale ne fu la risposta? Conversus increpavit illos dicens: nescitis cujus spiritus estis, volendo dir dello spirito di Carità, onde s'ha a riguardare gli stessi nemici, volendo dir dell'oggetto vero del zelo, onde Filius hominis non venit animas perdere sed salvare. A San Pietro poi, che gli domandò quante volte dovesse accordarsi il perdono ad un peccatore, se per se usque septies, rispose: si septies in die peccaverit in te, et septies in die conversus fuerit ad te dicens, pœnitet me, dimitte illi; indi conchiuse: non dico tibi usque septies, sed usque septuagies septies, a significare che accordar gli si doveva tutte le volte, che si presentasse a domandarlo.

Ma

Ma perché importa sommamente all'intento, che sia con ogni precision sviluppato questo articolo della correzion delli deviati, io può venir più alle strette tracciandone le modalità, e gli riguardi del Sacrosanto Vangelo. Ecco perciò le regole di questa correzione, che vi si leggono, e che furono dettate dalla stessa Verità increata, dallo stesso amabilissimo nostro Redentore. Si peccaverit in te frater tuus, vade, et corripe inter te, et ipsum solum. In tal guisa avrai soddisfatto al Mandavit Deus unicuique, e, si te audierit, lucratus eris fratrem tuum. E se non ascolta? Si dovrà forse querelarlo, processarlo, diffamarlo? Tutt'altro. Adhibe, soggiunge, adhibe tecum adhuc unum vel duos, ut in ore duorum, vel trium stet omne verbum. E se non basta anche questo? Si potrà dunque fulminarlo? No tuttavia. Dic Ecclesiae, ci prosiegue. E se indurito

e

e pertinace nè pur ascolta la Chiesa? Allora solamente, e dopo tutti questi caritativi formali esperimenti, si Ecclesiam, conchiude, non audierit sit tibi sicut Ethnicus, et Publicanus.

Quante precauzioni, quanta longanimità prima di scagliare sul capo di colui, che in te peccaverit, gli fulmini di un' accusa, di una procedura formale, di una separazione! Può alcuno ingannarsi nel conoscerne la ragione? Ella è tutta fondata nella Carità, che al dir dell' Appostolo non agit perperam, ne patiens est, ma benigna est, che non abbandona così facilmente della sua assistenza niuno nella stessa sua ostinazione; che non mette mano così tosto alla scure per stralciarlo dal tronco vivificante, che non è così subitanea nel rinunciare alla speranza del ravvedimento, onde ne tralasci gli tentativi, e la Cura.

In

In tutte queste modalità così circostanziate, così precise vuole al nostro proposito riflettersi a quel: si autem Ecclesiam non audierit, il quale importa certamente il dovere alla Chiesa di una previa caritatevole ammonizione, ch'è l'argue, l'obsecra, l'increpa di San Paolo in omni patientia, et doctrina, prima di passar a processi, e molto più prima di passar a castighi.

Com'essere lo doveva di ragione così è analogo precisamente di fatto il prescritto delli Canoni. Il Concilio di Trento parlando a' Vescovi nel Decreto della riforma dice: elaborentque ut hortando, et monendo ab illicitis deterreant, ne ubi deliquerint debitis eos poenis coercere cogantur; quos tamen si quid per humanam fragilitatem peccare contigerit illa Apostoli est ab eis servanda praeceptio, ut illos arguant, ob-

se-

secret, increpent in omni bonitate, et patientia. E perché mai tutto ciò? ne esprime la ragione lo stesso Concilio dicendo: cum saepe plus erga corrigendos agat benevolentia quam austeritas, plus exhortatio quam comminatio, plus charitas quam potestas. Ed altrove in proposito più preciso de' Rettori d'Anime inculca, che eos vero, qui turpiter, et scandalose vivunt, posteaquam premoniti fuerint, coerceant, et castigent.

Si è egli poi proceduto con questa carità, nelle vie tracciate, come si è veduto, dal Vangelo, e da' Canoni contro il Parroco di Cavazzo? No certamente, e nè per parte degli Accusatori, che scrissero le lettere anonime, nè per parte de' Testimonj, che le sostennero, nè per parte della Curia, che le ha accolte, che sulla sostanza loro convertita nella summentovata Comparsa del di

lei Cursore ha, senz'altro previo caritativo movimento, immediatamente processato.

È per quello, che riguarda gli accusatori effettivi, che nascosero la viltà loro, il loro livore sotto al manto insidioso, ed esecrato delle anzidette anonime lettere; quali essi si sieno, e più se fossero Sacerdoti, qualunque sia la realtà delle cose, ch'espongono, potevan' essi in faccia al precetto della Carità evangelica scatenarsi, come fanno, contro un loro fratello, e meno contro il loro Parroco? In faccia al detto di Cristo, che omnis, qui irascitur fratri suo reus erit judicio, qui autem dixerit fratri suo raca reus erit consilio, qui autem dixerit fatue reus erit gehenne ignis, avranno essi potuto incolpabilmente concepir non solo ma nodrir così pertinacemente un'ira feroce

con:

contro di esso loro Parroco, vomitargli contro tanto veleno, e non indicarlo mai che per l'appellativo ingiurioso del Costui, non qualificar le sue mosse che per un' ardimentosa sfacciataggine, e non dirlo già unicamente Fatuo, ciocchè potrebbe non essere ingiurioso quando dipendesse da fisica indisposizione, ma dirlo decisamente un vero mostro, ed anche un portento di superbia, di falsità, e di pubblici scandali?

Per li Testimonj poi vi sarà ella qualche scusa particolare? Non è forse esteso anche ad essi, anche per essi obligatorio di necessità assoluta, ed imperante il precetto della carità evangelica sù espresso? Non è forse anche ad essi vietato sotto pena di esser rei di Giudicio, di Consiglio, di fuoco eterno l'adirarsi contro gli loro simili, l'insultarli, l'ingiuriarli? Nell' Ecclesiastico si legge

ze: audisti verbum adversus proximum tuum? Commoriatur in te. Non è egli scritto per tutti? D'ond'è adunque, che que' Testimonj, raccolte dalle Bettole, e da' Crocchj le scurrilità de' maligni, e degli oziosi contro il proprio Parroco, abbian potuto impunemente non solo conferirle fra essi, ma difonderle ul troneamente piuttostochè fare, che commoriantur in eis? Si salveranno essi col dire, che nel renderne testimonianza non fecero se non servire agl' impulsi de' Tribunali, a' quali leggiono la più rassegnata obbedienza, quando in se stessi riescono pure diffamanti insieme e Testimonj della diffamazione?

E il Promotor Fiscale, potrebb' egli mai sostenere in faccia al Vangello, ed a' Canoni l'istanza, che ha fatto perchè sia formato il processo? Mentre il

Van.

Vangelo intende; che la Chiesa ammonisca, si quis peccaverit, primacché si consideri come un' Etnico, un Publicano.. e che non possa aversi per tale se non chi Ecclesiam non audierit [illegible]
essarsi, vale a dire compromettersi [illegible]
Parroco, senza una previa caritativa [illegible] Mentre il Concilio di Trento non vuol, che si castighino qui turpiter, et scandalose vivunt se [illegible] aue
[illegible]
sere ammonito? Se per forma del [illegible]
[illegible] non vuol essere caritativamente ammonito prima di essere separato anche [illegible] quis peccaverit effettivamente, anche [illegible] quis turpiter et scandalose vivit; ch' è quanto a dire un consuetato delinquente; potrà egli essere processato, cioè

dichiarito sospetto; e quindi colpito negli incidenti delicatissimi ec. di un Parroco il quale può essere, come lo è di fatto ma ligniato, ed innocente? Dov'è più mai quel sentimento della carità della prelazione che si attaccia ad ogni mormorazione, ad ogni temerario giudizio quell arguant, obsecrent, increpent in omnilate et patientia anche in fatto di certissimo deviamento, se si dà mano alla penna per formar processo si deve ondursi all'ultimo rigorismo, al sentor primo di un delitto solamente reclamato, contro un Parroco garantito in linea di prevenzione dalla Legge, e dalla stessa elezion, che se n'è fatta, garantito in linea di socialità dalli più eminenti riguardi? Dove si incontrerà più mai la ragione addotta nel suddetto luogo dal Concilio di Trento se si apre così facilmente l'adito a strappar via dall'Ovile il Pastore continuandolo

nterinalmente in un Monastero ad attendere l'esito di un formale Giudicio, a cui per il prescritto dal Vangelo, e da' Canoni non deve ridursi la Chiesa se non nel caso di assoluta necessità importata da una incorrigibilità decisa, ed attuale; e che non può, non deve che sussequitare le vie già usate della dolcezza, e carità, e se già esaurite summentovate ammonizioni? E dove sono queste ammonizioni se il solo silenzio assoluto del processo medesimo estensivo su questo particolare mette in diritto di dare per dimostrato; che non vi furono mai; e se dall'altra parte è certissimo; che non vi furono di fatto, che non ve n'è ora mai immaginabile ragione!

ne se questa istanza per la formazion di processo non potrebbe mai sostenersi in faccia al Vangelo, ed alli Canoni, si sosterrebbe assai meno in

fu

faccia alla ragion pratica quali si sieno li fondamenti, a' quali si pretenda di averla appoggiata.

O siavisi determinato il Promotor Fiscale sulle anonime lettere, o sulla comparsa del Cursore, sempre ha fatto un' istanza dettata dal [illegible] di Canonici [illegible], e nel seguir alle deliberazioni del suo Prelato le tracce più arbitrarie, e [illegible] si è fatto autore originario delle più [illegible] terribili consequenze, che si dimostreranno in seguito derivare immancabilmente dall' avviamento voluto darsi a questo ingratissimo affare.

Fra gli tanti Autori Classici, e Pratici che appoggiano precisamente questo mio assunto, io citerò il solo [illegible] per [illegible] quello appunto che per Decreto della Sovranità [illegible] viene servito di testo [illegible] Canonico ad esso Promotor Fiscale, con cui ho avuto io stes-

5

[illegible] insegnava [illegible] studente
infelice nella Università di Padova.

Nel trattato delle Accuse, e delle Inquisizioni; tutto a proposito per le [illegible]
et judici ab aliquibus clam porriga[tur] libellus [illegible]
vis alicuius criminis accusetur, non [illegible] nihil.
Senza innoltrar sulle ragioni [illegible]
sensibili [illegible] di [illegible]
insegnamento, domanderò io a questo [illegible]
porrectus del Vallense non equivale [illegible]
non ne presenta egli l'imagine? E se [illegible]
[illegible]
[illegible]
ad inquisitionem, avria egli voluto [illegible]
[illegible] suae [illegible]

[illegible]

per fare una istanza, che sia formato processo?

[illegible] dere il detto Promotor Fiscale; la prima [illegible] avrebbesi voluto accordiere benissi[illegible] nel [illegible] anche in [illegible], poiche de eo quoque (crimine) fama accusati est lesa, ch'è pur la circostan[illegible] del nostro Caso; la seconda, che [illegible] [illegible] [illegible] anonime lettere, sulle quali abbia egli appoggiato la pro[illegible] [illegible] [illegible].

Quanto alla prima però [illegible] que[illegible] ste risposte: vero, come non può diss[illegible] [illegible]darsi, che le anonime lettere fanno vedere diffamato già il Parroco, che p[illegible] [illegible]lono di mira; quando non basta anche in tal caso ad espressione dell'Autore mea[illegible] [illegible]

[illegible]

ment aliquem crimen aliquod, se videntibus ommisisse, sed requiritur ut rumor de eo sit sparsus per majorem partem viciniæ. Basteran' elleno per tutta questa precisa esigenza, cioè e servir di accusa, e di prova del reato; e della diffamazione le anonime lettere, delle quali è questione, ch'esibiscono in se stesse la prova irrefragabile di una diffusa vergognosa [illegible] [illegible] manifesti e più indignanti!

Quanto alla seconda delle [illegible] [illegible] sono state l'appoggio della istanza perchè se ne formi processo, ond'è mai avvenuto che si uggano da ogni modo le prime [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Per dir [illegible] questo passo: non è egli [illegible] se [illegible] procedura Criminale

sono incompatibili affatto [illegible] una pers[illegible] [illegible]
tica le due figure di Accusatore, e di Testi
monio? Non è egli indubitato pur an[illegible]
ne quello qualunque, che [illegible]
nime lettere; ormai [illegible]
[illegible]
[illegible]nalmente indubitato, [illegible]
sibili è possibilissima questa, che in uno
de' Testimonj esaminati in processo, e giu
rati, assai probabilmente in uno de' Sa
cerdoti per la [illegible] di esse lettere,
siavi coperto lo scrittore delle lettere
stesse? Ed in tal caso non avrebbe egli
[illegible] il massimo [illegible]
ti giudiciarj, e pur morali, che si [illegible]
cioè defferito il giuramento all'Accusatore,
ed un Accusatore [illegible]
maligno? L'istanza adunque, che sia
formato processo, ha aperto l'adito a questo
inconveniente, ed ha autorizzata la maligni
tà a sostenersi nelle prave sue macchinazio

ni col chiamare il Dio della Verità in testimonio delle di lei asserzioni pur prodolenti . . . . .

Fu dunque la comparsa del ... che servì di appoggio alla istanza del Promotor Fiscale perchè sia formato il processo . Qui io convengo con lui in ciò, che jure receptum sit , che in mancanza ... usatore , ed acciò che gli delitti rimangano impuniti sia lecita nocentes ... uirere . Bisogna però , che anche il Promotor Fiscale sulle tracce del già citato Autore convenga meco , che l'in... ... ... , noilse ma...esit per competentem Judicem canonice facta in ... , non ... ... le ... ... , ... rumore ... , non temerario , et tal... ... provenient non a malevolis , et a ...

maledicis, sed a viris providis, et honestis, ciocchè constare debet ex actis, et ex ipsa informatione.

Ora: di tutte queste avvertenze quale mai venne usata nell'accogliere questa comparsa, nell'appoggiarvi l'istanza per la formazion del processo? Espone essa comparsa la sostanza identica delle anonime lettere, e vi s'introduce coll'espressione: da qualche tempo ho sentito dire. Equivalerà ella questa espressione alla fama proveniente dagli providi uomini, ed onesti; che la prudenza insieme coll'allegato precetto pratico [illegible] ge per appoggio della Inquisizione? Chi è mai che assicuri il Promotor Fiscale che si tratti di un delitto manifesto; chi è poi unico soggetto legale della inquisizione, per la quale [illegible] istanza? Avesse almeno [illegible]

catechizzato il Cursore per scoprire d'onde fosse pervenuto al di lui orecchio quel sentore! Avesse cercato almeno di conoscer l'indole di questo affare, di calcolar la verità vera delle cose, di scandagliare il fondo di questa diffamazione! Nessuna di queste pur essenziali necessarie avvertenze. Quasi fosse un nulla il compromettere in articolo di tanta importanza un Parroco, quasi nulla montassero le conseguenze terribili di una inopportuna procedura, noticiato alli venti di Agosto del passato anno 1799. della Comparsa del Cursore perchè ne dica quid iuris, nel susseguente giorno, cioè alli vent'uno di detto Agosto si produsse colla istanza fatale, che sia sopra di essa Comparsa formato il processo.

Mentre però nella espressione dell'atto, ond'egli si produsse, cioè visa relatione premissa, confessa il Promotor Fiscale di non averne fatto alcuna delle esterne

in=

indagini suindicate bisogna, che riconosca egualmente a sua colpa se una Comparsa di tale calibro ha pur prodotto come causa originaria, ed impulsiva una Inquisizione, la quale nell'affliggere in attualità un Parroco innocente non può non allarmare cruciosamente gli Parrochi tutti della universa Provincia, e rallentarne decisamente il zelo, ed il fervore.

Io son talmente certo, che il Cursore esponente non avrebbe mai soddisfatto alle avvertenze anzidette che se la Causa presente potess'essere della mia, com'è della specialità del Parroco di Cavazo, mi offerirei a darmi vinto, ed accetterei ogni castigo canonico poiché rispondess'egli soddisfacentemente, o non lasciasse anzi traspirar le istruzioni, che io han fatto parlare, ed il bere, che fece alla fonte sovraespressa della malignità, e del livore. E pure in addesso cioè dopo aver avuto tempo di

pre:

preparavisi, ed aver veduto sviupparsi l'affare sotto a' suoi occhi sarebb' egli a ben diversa condizione. Quanto nol farei io più facilmente, e più volontieri se fosse ora ad incaminarsi lo sviluppo, e quindi potesse, qual si avrebbe potuto nel giorno vent' un d'Agosto 1799., cogliersi improviso il Cursore, e non istruito?

L'ho detto altra volta, e non posso dispensarmi dal ridirlo: avrebbe mai saputo esso Cursore, senza averlo appreso da altrui, non solo ciocché si passasse negli anni andati nella Pieve di Cavazzo in Carnia, cioè nella distanza di più di ventiquattro miglia da Udine, ma quali altresì tra gli numerosissimi Parrocchiani fossero alla portata di rendere esaurite le respettive introduzioni? Si ritrova il più delle volte imbarazzato nel nominar gli Te=

sti=

stimonj colui medesimo, che reclama nella propria specialità un fatto, gli stessi, che lo abbian veduto, e che in:teressati non sieno a mentire, assai sovvente mancano di precisione, e di reminiscenza per nominar gli contesti, ed al Cursor della Curia se:parato dalla località da tanta distan:za, riferente cose tanto svariate, e disgiunte, sarà pur toccata la felici:tà di tanta reminiscenza, di tanta precisione? E questo medesimo Cur:sore, che deve certamente aver fatto nella giovanile età sua tutt'altro, fuor:chè gli studj ecclesiastici, e che per le esigenze del suo Ministero deve studiar tutt'altro presentemente, avrebb'egli mai saputo di dottrine non sane quando non avesse avuto chi gliel dicesse? Per rimanere convinti, che la di lui Comparsa non è che la

sostanza delle anonime lettere, e che essa Comparsa, e le stesse lettere non sono se non una sostanza medesima con la deposizione de' Testimoni del processo, e singolarmente de' Sacerdoti, basta un confronto il più superficiale di tutto questo, cioè della Comparsa appunto, delle lettere, e delle deposizioni.

Provato, com' io credo, ad evidenza il primo articolo del rispettoso assunto di queste divotissime Allegazioni nella sua prima parte, cioè che l'avviamento di questo affare è stato devio dal Vangelo, dalli Canoni, e dalla Pratica, sono a provarlo nella seconda sua parte, cioè che lo sviluppo dell'affare medesimo ci presenta un tessuto di calunniose incoerenti disseminazioni, di effettive assolute inconcludenze.

Troppo ampio campo offre qui alla penna di un difensore la malignità pro:

profusa, onde ridondano le deposizioni de' Testimonj dell'offensivo, le incoerenze, delle quali sono convinte. Riuscirei per conseguenza troppo prolisso se volessi discendere ad un minuto confronto. Risolvo adunque di ridurmi a pochi cenni, lasciando il resto alla penetrazion sublime, alla religiosa integrità di Chi deve giudicarne, la cui Equità singolare non saprà, come son certo, lasciar senza retribuzion di avvertenza questo abbandono, che ha per oggetto di risparmiargli possibilmente l'incomodo di una lettura non assolutamente necessaria.

Qui però sullo stesso limitare di questa discussione mi si affaccia un ingenere, che non posso trasandare, a proposito de' Sacerdoti, che figurano da Testimonj, e singolarmente del Revdo. Zenassi Capellano Cooperatore in Curia. Se

Se avessi a parlar con questi Sacerdoti, io direi loro: come mai, Ministri del Signore, quali voi siete, ed obligati ad aver cura del vostro prossimo nelle vie della Carità evangelica, e sull' esempio di un Dio umanato, che chiamate ogni giorno Sacramentalmente dal Cielo, avete potuto cospirar cogli nemici del vostro Parroco, e sostenerne le accuse, in vece di coprir col manto della detta Carità ogni suo diffetto, se pur vi fosse, in vece di applicare l'oglio lenitivo della Carità sulle di lui piaghe, se pur ne avesse, in vece di chiamarlo in ogni caso ad averne un riflesso con una caritativa delicatezza corrispondente alla vostra relazione? Al Lenassi io poi direi: come mai, Cooperario qual siete nella identica Vigna del Signore, che da tanto tempo ve ne state presso al Parroco, che sedete alla stessa mensa, che stendete la mano cum eo in paropside, che dormite sotto al medesimo tet=

tetto, mentre professate di aver osservato in lui qualche cosa di non plausibile, non avete usato di alcuna occasione, non vi siete procurato apertura alcuna di tenergliene con destrezza un caritativo proposito? Anzi, mentre pretendete di aver avuto sentore di sua mala condotta anche prima di collocarvi presso di lui, avete dunque autorizzato in faccia al Popolo il disordine, ve ne siete accomunata la responsabilità, avete dimostrato un'avidità non già di pascere le Pecore, ma di tosarle. Così adunque hanno a cuore questi Sacerdoti quel *lucratus es fratrem tuum* del Vangelo? Tanto ha di forza sull'animo loro l'esempio dell'Appostolo, il quale disse di se stesso: *ego autem cum essem astutus dolo vos cepi*? Tanto preme loro la salute altrui, il decoro dell'ordine Sacerdotale, il buon servigio di Dio, e della Chiesa?

Che se basta ciò solo a convincere questi Sacerdoti di una mancanza assoluta di Carità evangelica; e di zelo per la propria perfezione, e per l'altrui salute, e quindi per non defferir imaginabilmente alle deposizioni loro, che son ree così essenzialmente in faccia al Vangelo, quanto non doveremmo noi essere lontani da questa qualunque deferenza se discenderemo all'esame in fatto delle stesse deposizioni?

Fralle cose, che il Sacerdote D.n Giovanni Marsili depone contro il Parroco l'unica, ch'ei professi deporre di propria scienza è quella, che abbia il Parroco stesso insegnato a certo Pillinino, che si poteva far un giuramento falso quando si trattasse di mettere in quiete una Popolazione. Esaminato poi il Pillinino non solo nega che abbiagli il Parroco insegnato mai un tale sproposito, ma aggiunge poi in contrario, che lo ha udito scagliarsi dall'

Al=

Altare contro lo spergiuro, e raccontar un gravissimo castigo del Cielo, onde incuterne sempre più l'orrore.

Il Sacerdote Dn. Gio. Batta. Puppino deponente, che da un anno siensi resi pubblici li clamori del Popolo per il frequentare, che fa il Parroco di certe Donne di cattivo odore, ne ripete la propria scienza da un Memoriale preparato dal Comun di Cavasso contro il Parroco medesimo. Il soggetto poi di quel Memoriale, che, qualunque siasi l'ultima configurazion sua, è quello della divergenza summentovata per la Messa, che si è detto, da un'epoca ben più lontana, e quindi non può derivar da quel Memoriale questa scienza il Revdo. Puppino senza un certissimo anacronismo.

Fra le tante cose, onde esternò nel suo esame la propria malignità il Revdo. Lenassi anzidetto, la più decisiva è

que:

questa, che insegnasse il Parroco doversi tacere in Confessione un peccato quando essendo nota al Confessore la Complice, e non potendosene aver altri si verrebbe ad infamarla. Mentre però sostiene esso Revdo. Lenassi, che due persone, tra le quali eravi disparità di opinione su questo insegnamento, andassero a lui per esserne istruite, e tranquillate, asseverano le persone medesime, ch'egli ha anche l'impudenza di nominare, asseverano, dissi, di non aver mai udito un tale insegnamento, e di non aver mai avuto occasione di chiederne a chisisia l'imaginabile schiarimento.

Il Revdo. Dn. Lorenzo Angeli afferma alcune circostanze nel suo esame per bocca di due di lui fratelli. Esaminati questi riprovano direttamente la di lui asserzione.

Passando poi da' Testimoni Sacerdoti a Secolari, Pietro Luppino espone, che il

il Parroco sia entrato in una Bettola a mangiar del Capretto con delle Donne di mal odore, e nomina per contesto Pietro q.^m Angelo Angeli detto Bianchino. Esaminato questo Pietro Angeli riprova espressamente questa introduzione.

Nicolò Macuglia mentre dice della pratica scandalosa di Donne ond'è diffamato il Parroco, dichiara poi di non aver cognizione di esse donne, e di non ricordarsi di averle pur intese nominare; mentre dice, che il Parroco tiene in Casa delle Serve giovani, locchè non piace al Popolo, dichiara poi di non aver inteso a fare sopra di ciò mormorazioni. Come adunque sa Costui, e riferisce, che ciò non piace al Popolo?

Il Sig.r Bortolo Capello depone, che viene imputata al Parroco la cooperazione a qualche aborto; nomina per con teste il D.r Billiani; questo Sig.r D.r Billiani riprova questa introduzione, comunque

sui:

sviluppi nel suo esame assai sensibilmente, e ne modi li più bassi, ed indecenti il suo livore, e ne lasci pur traspirare l'invido esecrabile motivo.

Nulla è poi, o vi può essere di più calunnioso, ed impudente di quanto esprime Pietro Bertoli nel suo esame. Fra tante altre cose dice adunque costui, che sia stato veduto il Parroco in atto disdicevole con una Giovane dice di aver veduto ei stesse ad entrar una Giovane in Camera del Parroco in atteggio di avventarglisi a baciarlo. Nella prima delle quali circostanze egli è smentito da quell istesso Giacomo Gridessa detto il Chiara ch'ei nomina per suo contesto; nella seconda è smentito dal fatto, giacchè mentre sostiene di aver osservato l'atteggio di quella Donna mentre si ritrovava egli a visitar il Parroco ch'era a letto malato, e ciò già cinque, o sei anni, consta dal diario delle Messe che dal 1790. a

questa parte ha il Parroco celebrato ogni giorno, e quindi non è stato certamente da nove anni in poi malato.

Io non finirei mai, se volessi riandare tutte le incoerenze, le falsità, le calunnie, onde son piene evidentemente tutte le deposizioni de' Testimonj in processo esaminati. Bastino però le rimarcate fin qui per un saggio di tutto il processo. Nel ripassarlo, che farà l'E.V.R. per esaurire con la esattezza propria del nobilissimo Suo Carattere l'impretteribile dovere del giudiciale suo luminoso Ministero, io son certo, che ne incontrerà mille altre, e tutte egualmente sensibili che decisive, e quindi so ben io, ch'Ella sorprenderà altamente della istanza, che il Fiscale Suo Promotore le ha fatto perché sia rilasciato il Monitorio contro il mal bersagliato Parroco di Cavarzo ad se defendendum, et exculpandum a scandalo producto in Populo ex vitio in:

incontinentiae, et diffamatione ejusdem vitii causa contracta:

Per verità: può egli immaginarsi un processo, in cui piucchè in quello, di che si tratta, campeggino più svelate, più assolute, più impudenti la malignità, e la calunnia? Un processo, nel quale piucchè in questo Gens pugnet contra veritem, nel quale piucchè in questo nullus ordo inhabitet sed continuus error?

Io sfido il valore esimio del Promotor Fiscale a far che l'E. V. R. ritrovi un solo di tanti testimonj, che si sono in processo esaminati, il quale si sostenga con un solo de' suoi contesti in un solo degli amminicoli, sul quale io abbia nominato. Io lo sfido ancora a farlene ritrovar un solo, il quale nella incoerenza con se medesimo non lasci traspirar alli meno perspicaci la malignità che lo guida, et livore, che intende di sfogare. Io ne in

terpello poi la di lui Coscienza, e giuri, se gli da l'animo, di essere convinto a prove irrefragabili di ragione, di legge, e di pratica della solidità de' reclamati disordini, della veracità degli esaminati testimoni, della concludenza complessiva di quel processo.

No, lo replico, non ve n' ha uno, che possa, che possa andare al di là in linea d' intrinseca inconcludenza. Per quanto disattentamente lo si legga non si fa che inciampare in migliaia di tali od equivalenti espressioni: ho inteso a dire, ho inteso che si attribuiva al Parroco, credo, che si possa venir in chiaro, mi è stato raccontato, la Voce comune parla, lo udito dalla Voce del tale, si dice pubblicamente per le Osterie, si pretende. In tutto ciò poi, che da qualche testimonio si asserisce con affettata precisione, e di pretesa propria scienza, siccome non v' ha alcuno, anche contesto, che coincida

più

dia mai con quell'asserto; così resta vano in esso il Testimonio asserente.

Mentre però è un dettato anche [illegible] canonica e [illegible] che [illegible] in [illegible] urgentissima osservanza, sicchè [illegible] nel Vangelo e si è di sopra riportato, cioè: in ore duorum vel trium stet omne verbum, sarà egli provato alcuno [illegible] in processi [illegible], se [illegible] ogni [illegible] al unica isolata Testimonianza? Mentre è un dettato di urgentissima pratica [illegible] niente conchiuda un Testimonio de auditu [illegible] il Villense tante volte [illegible], parlando di un tal Testimonio affatto al nostro proposito, si vero, insegna, si vero [illegible], sic quia [illegible], jam de[illegible] [illegible], et fundamentum [illegible], [illegible] testimonium, [illegible] [illegible] est [illegible]; saran-

no

no essi concludenti nel caso nostro Testimonj, de' quali l'esame è pieno, ridondanti di variazioni, di titubanze, delle summentovate remissive espressioni.

Tenendo finalmente la stessa diffamazione deve per ogni riguardo, e per l'insegnamento surriferito dello stesso Sillense derivar con certezza non a malevolis, et maledicis, sed a Viris providis, et honestis; sarà ella accettevole quella, che vuol dessumersi dal processo, e che procede fuor d'equivoco da uno sforzo manifesto della più tenace escecrabile malignità, dal più accanito livore, quella diffamazione che riportandosi alla sua origine si ritrova diffusa dalla scurrilità de' Crocchi, e delle Bettole, quella diffamazione infine, che in vece de' Sacerdoti riferirsi deriva da una mancanza assoluta, e rea di carità evangelica, e di sentimento, e che riesce quanto all'effetto esterno una diffamazion mero

una

una diffamazione; cioè zero in faccia alle voci di esemplarissimi Sacerdoti, di probissimi Secolari privati le intere Popolazioni devote nelle pienissime attestazioni, che si sono già prodotte, che si uniscono alle presenti divotissime Allegazioni, e delle quali si terrà opportunemente un proposito più particolare e preciso.

Ad onta di tutto questo; ch'è pur verissimo insieme e concludente, ad onta, che lo sviluppo della procedura volutasi tanto inopportunemente costruire presenti adunque, come si è fin qui dimostrato, il tessuto informe, ed odioso di calunniose incoerenti disseminazioni, di assolute ripetitive inconcludenze che a chi legga il tenore del processo imprime un' intimo senso di persuasione al di là di ogni esterno raziocinio, ad onta, io dissi, di tutto questo, noticiato il Promotor Fiscale del mentovato processo; si presentò di nuovo con

la istanza surriferita perché sia rilascia-
to contro il Parroco il Monitorio pur
riferito.

Qual ragione avrà mai potuto in-
dur questo Promotor Fiscale ad una istan-
za così devia da ogni principio di Giusti-
zia e di ragione appunto perché auto-
rizza, ed anima le recise, e manifeste, le
indecenti inconcludenze incidette? Io
non saprei conoscerne che una sola, ed è
questa, che essendo stato notificato del
processo alli trenta del decorso Decem-
bre, ed avendo fatto la mentovata istan-
za nel susseguente giorno, cioè alli tren-
tuno dello stesso Decembre non poteva
avere letto se non di volo il processo me-
desimo, ch'era pure a quel momento di
cento undici interissime carte.

Io non starò qui esaminando se
questa rapidissima lettura sostituita all'
esame importato dall'eccitamento pro effet-
ti

ubus justitie corrisponda al dover di un Promotor Fiscale, ed alla fiducia, che il suo Prelato in lui ripone; pur però sono di ciò, che riguarda essenzialmente l'ufficio che ho per le mani, ed interessa il carcerato innocente, che difendo:

Come adunque? Mentr'è chiamato il Promotor Fiscale a segnar la traccia agli effetti di giustizia inerentemente al processo, che gli si notifica; mentr'è deciso, che questo processo non presenta se non un ammasso di malizie, non è se non un tessuto di evidentissima inconcludenza; mentre gli testimonj sono sensibilmente incoerenti con se stessi, son varj nelle circostanze, son unici in quello istesso, che pretendono riferire di propria scienza, son ... nel resto, e quindi riescono inattendibili, e nulli per ogni riguardo: perchè egli qualifica re; ... traccia se non altro la Verità eterna,

l'

l'istanza, che ha fatto perchè sia rilasciato il suespresso Monitorio ? Tanto poco si vuole adunque in senso del Promotor Fiscale per compromettere un Parroco nell'onore, amico o assai più prezioso della vita, per strappar dall'Ovile il Pastore, per allarmare gli Parrochi tutti della Diocesi, che tutti sono da questo esempio minacciati ? Què fulmini della Chiesa, che per dettato del Vangelo, e de Canoni debbono esser precorsi da tanta precisione di longanimità, da tanti avvisativi esperimenti anche contro il vero, il pertinace delinquente, avran potuto accendersi tra le mani del Prelato da questa istanza mancante di esame, di appoggio, di precedenze ?

Fossero non ostante pur state sole queste due istanze fin qui materiale, o tutto almeno essersi ridotto a questo solo ciocchè di male ha fatto all'infelice

Par

Parroco la procedura dermigliosa del Promotor Fiscale! Fatalità funestissima lo ha riservato ad esser l'esempio miserevole di quanto può la più dura contraddizione, il più inusitato, il più illegale, il più desolatorio abbandono. Io parlo della terza istanza di detto Promotor Fiscale perchè fossero rigettati nulla meno che venticinque de' più importanti Capitoli fra gli sessanta quattro, ch'esso Parroco aveva proposto a difesa; istanza, che sebbene affronti ogni riguardo, e la stessa ragion primigenia, e naturale, ha pure riportato anche troppo il pienissimo terribile suo effetto.

Poteva aspettarsi mai il Parroco una ripulsa di questo calibro? Nè il Parroco certamente, nè Uomo alcuno, che le cose di un poco superficialmente conosca. Senza lasciarsi avvicinare alcuni di quelli, che non hanno interesse ad ingannarla, e che sono a portata di conoscerne la entità reale, V. E. R.

non

non potrebbe mai imaginarsi la sensazione, lo sbalordimento, che ha difuso universalmente l'intendere questa ripulsa.

Nell'uomo il più notoriamente, il più decisamente depravato è ingenito, ed intangibile il diritto di difendere la personalità sua fisica, e sociale da qualunque attacco, che le minacci decisamente. Egli è tanto naturale, tanto sacro questo diritto, che al dir del Vallense, Reo defensio permittenda sit quamvis appareat justam non subesse, etiam post conclusionem in Causa, imo et post sententiam, a grado che si pretermiserit eam Reus, sempre il Vallense, potest Judex assumere personam Rei, deque innocentia ejus quaerere. Può farlo contro l'Accusatore egualmente che contro gli Testimonj, che sostenuto abbiano l'Accusatore con le loro deposizioni, giacché per exceptionem objicitur crimen, vel mere ad defensionem

nem, lo stesso Vallense, Accusatoribus, vel Testibus, ut ab accusatione, vel a ferendo Testimonio repellantur.

Necessitato il Parroco di Cavazzo a rivogliersi unicamente contro gli Testimonj, giacché li veri Accusatori hanno avuto l'avvertenza di ricoprirsi col manto esecrato delle anonime lettere, e della Comparsa del Cursore, e quindi sottratti si sono dal pericolo di comparir que calunniatori, che sono; aveva adunque due vie di usar in fatto del mentovato diritto, l'una cioè attaccando que' Testimonj, che si sono esaminati, dalla parte degli oggetti loro, delle reciproche relazioni, l'altra attaccandoli dalla parte del loro Carattere, ond'esibir al Giudice il regolo preciso di calcolarne la veracità per gli effetti ulteriori di giustizia. Questo appunto, e non altro era quello, che in tutte due le vie intendeva di fare il Parroco. Voleva

sue:

svelare il mistéro d'iniquità, ond'è sostenuta la persecuzione, dalla quale è bersagliato. La rejezion di tanti capitoli addensando vieppiù il velo sul mistéro d'iniquità anzidetto, favorisce la malignità impedindo questo pur necessario raduale attacco:

Erano poi rigettabili què Capitoli? Io lascio giudicarne a chiunque voglia prendersi la briga di esaminarli in dettaglio, e di pesarli sulla bilancia della Ragion pratica ch'egli poi conosca. Basti il dire, che nella massima parte esibiscono què capitoli il respettivo perchè fosse cadauno degli esaminati Testimonj condotto a cospirare alla perdita del Parroco: bast'il dire, che vi si voleva dimostrar la sorgente della persecuzione: basti il dire, che si trattava di richiamar alla memoria un fatto notorio a dimostrar l'indole della perse

cuzione anzidetta quanto al Comun di Cavar-
zo nelle di lui abitudini intolleranti, e feroci:
basti il dire, che vi si convinceva la dis-
seminazion maligna, e maledica a sfre-
gio di onorate persone. Che più? Fra
gli Capitoli rigettati ve ne son due con-
cepiti in questi precisissimi termini, l'uno,
che Verità fu, ed è, che il Parroco Capi-
tolante si è diportato sempre in modo
corrispondente al di lui Carattere, e Mi-
nistero, come lo comprovano le fedi, ed
attestazioni, che saranno unite, e gli Te-
stimonj, che saranno esaminati; l'altro
poi, che Verità fu, ed è, che in casa di
detto ora fu Saucice vi è una figli di
nome Orsola. Non potrà adunque un Par-
roco accusato di scostumatezza, e di scandalo,
non potrà, dissi, dimostrar la propria
innocenza, e dimostrarla a suon di Testi-
moni, che avrebbe introdotto, maggiori di
ogni eccezione, a suon di attestazioni piene

simi delle persone più probe in ogni Ordine della Parrocchia, e del Vicinato, non che al suon di Parti onorevolissime, che furon prese spontaneamente da tutti gli altri Comuni della Parrocchia medesima? No, dice il Decreto della repulsa, il Parroco di Cavazzo non può, non deve essere abilitato a prova alcuna contrale, e di fatto, gli si voglion lasciar soltanto delle posizioni isolate, e quindi non assolutamente concludenti. Ragione di questa eccezion strana, e fatale? Io veramente non saprei indovinarne alcuna, che risponda alla Ragion pratica summentovata ed alla importanza delle cose in tale proposito sovr' allegate.

Sentirei volontieri dirmisi, che essendo deposto in processo da più giurati ciocchè si dice a carico del Parroco non poteva, e non può admettersi ciocch'egli propone in contrario, giacchè non è admis-

messibile una prova da farsi, la quale elida direttamente una prova già fatta.

Due cose risponderei a questa obbjezione, la prima col mio Autore alla mano, la seconda con la stessa direzion Fiscale. Insegna esso Autore, che Reus recte adversus inquirentem excipit de fama delicti publica, quod ea non sit respersus, vel quod, osservisi, non nisi a malevolis, et inimicis promanarit. Ora, come produrebbe il Parroco questa eccezione, od userebbe di questo pratico diritto altrimenti che con gli capitoli, che ha proposto? e se questi gli vengono rigettati quale realità avrà mai per esso questo insegnamento, questo diritto? Più: gli Capitoli, che restarono admessi contengono pure in parte una tale eccezione; perchè dunque si rigettano gli analoghi a dimostrare una evidente non giustificabile, non prevvisibile Fiscale incoerenza, a dimostrare, che si vuol togliere alla

di

difesa ogni energia, e che fissata è ormai, e ferma nella sfera ministeriale, ed inferiore di questa Rev^{ma} Curia la perdita del Parroco processato?

San Religiosi, è vero, què Testimonj, che si voglion singolarmente salvare con la decretata ripulsa; suole per ciò avervisi del riguardo; ma Religioso anch'egli D^n. Osualdo de Campe, e di più anche Parroco potè pur essere accusato in articolo delicatissimo di Ministero, e d'onore, senzachè il riguardo al grado suo di Parroco, ed a' Canoni, che lo garantiscono, dal fiato avvelenato de' Maligni, abbiane fatto respingere l'accusa, od usarne almeno a termini de' Canoni summentovati. Avran dunque potuto que' Religiosi rinonciare verso del loro Parroco a tutti gli riguardi, e cospirar con tanti altri maligni, e maledici per caratterizzarlo qual Operario distruttore nella Vigna del Signore,

e

e dovrà egli solo esservi confinato nella sua difesa? A lui solo sarà conteso altra [illegible] ragion pratica il dimostrare, che son ben lontani que' Religiosi dalla carità evangelica, che tutto soffre, che sopra tutto stende un velo prudenziale, che tutto sa in buona parte [illegible] riferire? che son essi di quelli che con smaniosa attività di un zelo [illegible] [illegible] van cercare e propalare la più piccola pagliuola negli occhi altrui, mentre non veggono la grossa trave, che ne' propri occhi vi è fitta? Quando pure per senso di umiltà e per pratico andamento ogni strada si aprirà alla difesa, tutto il rigor l'ordine si attaccia all' [illegible], all'inquisizione, avran essi que' Religiosi potuto procurar [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], che si è istituita sulla base [illegible] di lettere anonime, e dietro alle tracce segnate da un cursore

ca:

caduto evidentemente negli [illegible]? E avran potuto senza esserne immaginabilmente attraversati, disseminar cioè il più amaro fiele sulla di lui condotta, e non potrà rivendicarsi il Parroco nelle vie della ragione, e della grazia in campo aperto e con quella franchezza, che sono della sua Causa nulla meno che del di lui Carattere?

Si tratta di onore; ch'è la cosa più cara all'Uom di sentimento, che supera in preziosità, ed in delicatezza la stessa fisica esistenza, si tratta dell'onor di un Sacerdote, di un Parroco, e perciò di un articolo, nel quale non può un Curato de Campo abbandonar la sua Causa; ch'è quella pure di tutti gli Parrochi, i quali sono tutti minacciati da un'esempio così pernicioso.

Nè varrebbe già l'opporre a questo passo ciocchè ho pure udito sussurrarmisi all'orecchio, cioè, che non si sono admessi

ti Capitoli, che prendevano di mira li Testimonj Sacerdoti; non già per alcun singolare riguardo verso di essi, ma sì bene, ed unicamente perchè la prodotta di què capitoli metteva in contraddizione con se medesimo il Parroco, il quale ha pure accompagnato alla Curia le Patenti di què Sacerdoti per la confessione, e quindi spiegato virtualmente una persuasione della loro condotta.

Rispondo in due parole, e di fatto. Professa il Parroco di non aver in questo genere fatto altro se non segnare il di fuori delle rispettive Patenti di sua mano le precise parole: Patente del Revd.o tale. Questo, vedo, laconismo dimostra anzi tutt'altro che persuasione. E poi non poteva egli reclamare il Parroco contro què Sacerdoti con offici esterni, e dimostrabili, perchè era prima persuaso, che fossero nel caso di qualche difetto o non conseguente, od emendabile? Qual contraddizione può mai rica-

varsi fra la prova di un'atto di facilità caritativa, ed il reclamo di un fatto effettivo, ed evidente e reclamo comportato dalla necessità di una difesa giudiziaria del proprio onore, alla quale è il Parroco formalmente provocato!

Qui però, e prima di passar oltre in questa discussione io mi trovo condotto dall'ingenuo sentimento mio a protestare, che io conosco quanto altri mai, e quanto importa la stessa verità delle cose, non essere l'E.V.R. intervenuta nell'inopportuno avviamento di questo affare; nella reclamata repulsa de' Capitoli se non con la deferenza ad altrui giustificata assai bene dalla grave ordinaria delle Cure del formidabile Incarico, e che io son ben certo, ch'Ella ne avrà anzi il più sensibile dolore d'animo nel riscontrarla recusata, quand'anche non lo sia che per inavvertenza.

A me non lascia dubbio sopra tale

cir

circostanza l'epoca del Decreto, dal quale si veggono rigettati que' Capitoli, ch'è quella medesima della loro produzione all'esame di V. E. R. dal Promotor Fiscale con la istanza per la loro reiezione, e quella pure della di Lei partenza per Venezia, cioè delli vent'uno del decorso Aprile, d'onde è ben chiaro, che V. E. non abbia potuto in istante confrontare ben sessantaquattro Capitoli con un processo così involuto. Quanto a me poi, fu, e sarà mai sempre a chiunque una prova non equivoca del retto mio sentimento, della giusta idea, che ho del nobilissimo suo Carattere, e della somma mia rispettosa nella Dignità e nella venerazion Sua il Memoriale, che scrissi tosto pel Parroco, che difendo, e della di cui Causa son tanto persuaso, e penetrato. Era la concreta istanza di quel Memoriale, che il Parroco intendeva di essere giudicato dalla sola integrità del veneratissimo suo Prelato, dalla sola illibatis

si

sima sua Coscienza, e che scongiurava intanto lo stesso Prelato a voler esaminare gli Capitoli difensivi da lui prodotti, a voler calcolarne la procedibilità al lume della Ragion pratica, ben certo, che la sublime di lui penetrazione riconoscerà quanto sieno lontani dal meritare la riportata ripulsa, quanto anzi ne voglia l'admission loro sulle tracce delle canoniche costumanze quella necessità, alla quale è il Parroco ridotto di garantirsi nell'articolo delicatissimo del Ministéro, e dell'onore, in cui è stato così bruscamente quanto ingiustamente attaccato.

Toccò anche a questo Memoriale la sorte de' Capitoli. Fu anzi per lui più acerba, perchè nè pur si volle accettare, e quest'assoluto durissimo rifiuto, che contestò al Parroco sempre più evidente il divisamento della di lui perdita già fisso nel Ministéro, e nella sfera interiore di questa Rev.^ma^ Curia, spinse il Parroco mede

de

medesimo alla Comparsa, onde rinunciò a qualsisia esame sugli Capitoli, che pure gli furono admessi, riducendosi a difendersi da ogni attacco Fiscale senza l'assistenza de' fatti, che vi aveva dedotti, e che avrebbe pur anco pienamente comprovati.

Con questo attacco Fiscale ora appunto è, ch'io vengo alle prese. N'è questo il concreto, ch'io ricopio per l'ultima volta: relaxari Monitorium contra Revdum Osualdum de Campo ad se defendendum, et exculpandum a scandalo producto in Populo ex vitio incontinentiae, et diffamatione ejusdem vitii causa contracta. Chi è poi questo Revdo. de Campo attaccato così da un Monitorio di tanto, e tale calibro? Un Parroco giovine forse, e novello Operario nella Vigna del Signore? Di anni quarantaotto, de' quali ventidue ha consumati ormai nelle varie Cure che ha sostenute. Qual è l'Uomo, qual Sacerdote, qual Parroco? Ecco in breve la storia di sua vita il suo morale ritratto.

Chiamato dall'Altissimo a servirlo nell'ardua via del Sacerdozio corrispose con ogni fedeltà alla grazia della onorevole Vocazione. Passò in Udine agli relativi studi, e visse in in Udine senza reclami com'era senza taccia. Anche prima che terminasse li studj anzidetti, mentr'era ancor Chierico si diede a frangere al minuto Popolo, ed à pargoletti il pane della divina parola in figura di Catechista prima nella Parrocchia di San Quirino di questa Città; poi ordinato Sacerdote, e per ben tre anni nella Suburbana Parrocchia di Paderno. Assunto in seguito al Ministero della Cura Spirituale delle Anime, e collocato in Vinajo, colà ed in San Canciano di Prato vi si affaticò per nove anni. Venne traslatato alla Cura Parrocchiale di Cavazzo, e son'ormai più di tredici anni, che vi s'impiega.

Io non starò qui a ridire quale, e quanta fosse la persuasione de' Superiori, e

di

di què Popoli a suo riguardo. Quanto a' primi basterà per tutta prova un' atto di reminiscenza dell' E. V. R., di ciò, che tali furono le informazioni ritratte cinqu' anni circa or sono da' Capi de' Comuni di quella Parrocchia all' occasion della canonica Visita, ch' Ella ne ha fatto, che le espressero l'encomio il più onorevole, il più lusinghiero. Quanto a' secondi, nulla si può aggiungere alle Attestazioni pienissime sul di lui Carattere, sulla di lui esemplarità, sul di lui zelo, sulla indeffessa attività dell' Opera sua, che si son prodotte con la Comparsa summentovata, e che si umiliano con queste medesime Allegazioni, di Popolazioni intiere, di rispettabilissimi Offici, di esemplarissimi Sacerdoti, di gravissimi secolari Personaggi.

Quella purità d' intenzione, quel zelo disinteressatamente acceso, quella carità universale, e profusa, che ha sempre conservato altrove ne' vari suoi impieghi, lo hanno accompagnato in Carano, dove avvanzò gli Precessori suoi,

la memoria dè quali, or che son morti, sembra pur così grata a quel Popolo. Gli avvanzò tralle altre cose anche in questo, che mentr' essi, a procurarsene un maggior vantaggio, vendevano altrove le derrate risultanti dal Beneficio, egli le affidava in detaglio a quegl' Individui, che ne abbisognavano; abilitandoli a fargliene il pagamento nè tempi, e nelle modalità per essi le più comode.

Attento questo Parroco per tal maniera, e soccorrevole se non lasciava mancare alla parte dell' Ovile a cui commesso l' alimento Spirituale della parola di Dio dall' Altare, l' assistenza agli malati, ed à penitenti, soccorreva ancora le occorrenze temporali con rimessa dello stesso suo interesse.

Tale per principj, per carattere, per abitudini il Parroco, che io difendo, è pure imputato di aver prodotto dello scandalo per viziosità d' incontinenza, di struggere piut tostochè edificare nella Vigna del Signore.

Poteva egli mai attendersi un' esito così ingra=
to alle sue fatiche, alla regolarità sua, al suo
zelo? Doveva egli mai temere d'essere lapida.
to per le opere sue buone, accusato da' più
sregolati, tradito da' più vicini, da tutti ca=
lunniato esecrabilmente, e compromesso? No
certamente, perchè per esserlo gli bisogna=
va avere presso di se il Revd.o Venassi, e
tanti altri maligni; bisognava non essere in
persuasione de' Sig.ri Bilzani, bisognava esser
Parroco di Casazza......

Prima però di tutto: com'è mai vero=
simile, e possibile pur anco, che un' Uomo qua=
lunque, un Sacerdote, un Parroco, ch'è regolare,
morigerato, onesto, senza taccia a natività,
mutato sul cader dell' età il color ottimo sia dive.
nuto non un libertino soltanto, ma uno scandalo=
so abbandonato senza riguardi alla turpitu-
dine esosa di una lima. ciosa incontinenza?
Mentre in tutte le cose fisiche egualmente
che morali tutto procede a gradi, onde nemo

re

repente fit summus, avrà il solo Parroco di Cavazzo potuto portarsi di primo lancio all'apice della viziosità, e da un'anno, o due a questa parte, che quest'appunto è l'epoca deposta in processo del di lui traviamento, da una incolpabile condotta ridursi ad essere esecrato da tutti, e colpito dalla pretesa diffamazione? Dopo quarantasei anni di vita corrispondente alla sua vocazione, d'irreprensibile condotta, questo Parroco infelice desiderato ancora da què Popoli, che ha precedentemente assistito, avrà potuto divenire in un momento un depravato, uno scandaloso?

E poi, dove ritroveremo noi mai questo scandalo? Nell'opere? no certamente perchè dall'una parte le malattie croniche, onde fu afflitta nè due suoi Individui, che dovettero anche soccombere, la famiglia, che vuol ridursi sospetta rendono una ragion soddisfacente della frequenza

del

del Parroco in quella Casa, chiamatovi da un preciso indispensabile dovere; e dall' altra parte le suespresse concessioni delle proprie derrate, onde sovvenute erano gli bisognosi Parrocchiani, tolgono ogni adito a sospettare imaginabilmente dell' afflusso delle persone alla Canonica. Ritroveremo noi questo scandalo nelle persone? assai meno, perchè vi si oppone irresistibilmente la pienezza delle tante summentovate attestazioni.

Per verità: com'è scandaloso mai un Parroco, il quale accompagnato alla cura attuale della persuasione de' Popoli, da' quali si stacca, e seguitato dal più vero sentimento, prende in essa cura attuale per modo, che tanti privati Individui, tutte le altre Popolazioni della sua Pieve, Sacerdoti, Officj, tutti collimano a colmarlo di encomj, ad esternarne la più intima persuasione, a diffondersi in preghiere perchè gli sia rimesso, a ri-

richiamarlo col fervore, coll'espressione di fervidissimi voti? Onori l'E. V. R. di leggere le Attestazioni prodotte con la comparsa anzidetta, e quelle, che si umiliano unite alla presente devotissima Allegazione, e rifletta, se può la Sua nobilissima sensibilità a quel popolo, la persuasion Sua a questo Parroco.

Vorrà forse dar fede a quanto vuol farsi credere nel processo, cioè, che quelle Attestazioni procedano da maneggio del Parroco, e da una troppo facile prezzolata adesione? Per conoscerne il vero basta riflettere, che mentre presenta il processo una marcata singolarità di divisamento, esibiscono le difensive Attestazioni una così decisiva universalità, che sola nel conflitto è una prova di verità, giacchè nemo omnes, omnes neminem, singuli singulos fallunt. Di sette Villaggi, che sono soggetti alla Cura di questo Parroco, quello solo di Cavarzo gli si è mostrato avverso, gli altri tutti sei sono con-

corsi ad assisterlo con analoghe espressioni di pienissima persuasione. Si sa però assai bene, che la divergenza, che si è di sopra accennata può aver reso mal disposto quel Comune verso il Parroco, ed esibito alli di lui persecutori l'occasione, e l'idéa di profittarne; dall'altra parte è ben notorio il Carattere di quel Comune di cervice durissima, di feroce risoluzione, e l'abitudine di perseguitare, finché son vivi gli Parrochi suoi, che poi mostra di venerare per fin nella memoria poiché son passati a godere il premio della sofferta persecuzione.

Senza di che: qual meraviglia, che il Popolo di Cavazzo abbia secondato le mire turbolente e maligne degli Accusatori anche ad onta del carattere benefico del suo Parroco? Fu scritto di Cristo, che pertransiit benefaciendo. Le turbe degli Ebrei n'erano talmente persuase, che venture erant ut raperent eum, et facerent eum regem, cioché l'obligò a fuggire, ed a nascondersi; talmente erano lonta:

ne dall' inveire contro di lui, che al sentirsi dire da lui, quid me quaeritis interficere? risposero, Daemonium habes, quis te quaerit interficere? E pure sommosse quelle turbe da' Principali, e da Sacerdoti sustulerunt lapides ut lapidarent eum, ed arrivarono in seguito a volere a forza la di lui crocifissione:

Sebbene: chi è, che dice, che il Popolo di Cavazzo sia di una voce, di un sentimento, di una risoluzione? gli soli Antesignani cospirano con gli Accusatori; gli altri sentono la Verità, e l'Onore; avrebbero fatto come gli altri con essi: radunati in vicinia avrebbero asseverato la plausibile condotta del loro buon Parroco; avrebbero contestato la intima persuasion loro: ma ne sono stati impediti dal sottomano delli stessi Antesignani, delli medesimi Accusatori:

In faccia adunque a tutte queste cose non sarà egli farisaico lo scandalo reclamato contro il Parroco di Cavazzo? Nullo agli

sichi di piissimi Sacerdoti; di rettissimi Officj, di Popolazioni intère non ha entità imaginabile se non agli occhi di un zelo ipocrito, di una malignità decisa, di un esecrabile accanito livore. Meritava egli, questo tal scandalo, che il Parroco ne avesse riguardo; attendere si doveva egli mai alcun appoggio dalla Curia? Perchè adunque se ne scandalizzavano de' mali Uomini, de' Sacerdoti depravati avrebbe dovuto il Parroco rifiutarsi all' esigenze de' malati in quella Casa, che si è detto, e mancare al dovere impreteribile, cui è chiamato dal proprio Ministèro? Poteva egli, o doveva ridursi nel caso di presentarsi al Tribunale di Dio col carico di avere abbandonato agli artificj dell' infernale nemico delle Anime ad esso affidate, e ciò per umani riguardi, e per non porgere occasione di uno scandalo volontario, e farisaico? Vi sarà alcuno, cui dica veracemente il cuore che ce l'avrebbe consigliato?

An:

Anche di Cristo mormorarono gli Ebrei quod ad hominem peccatorem divertisset; ma lasciò egli per questo di entrarvi, o pur cessò dall'oggetto, ch'era quello di querere, et salvum facere, quod perierat? Tutt'altro, perché melius judicavit de malis bona facere, quam nulla mala esse, permittere.

Dopo tanti anni d'indefesso, d'incolpabile servigio, che non ha lasciato luogo se non ad encomi, no che il Parroco di Cavazzo non poteva attendersi appoggiata dalla Curia un'accusa; contro la quale vi stava una prova così accertata, e diuturna di sua regolarità, del suo zelo, e che prodotta negl'insidiosi modi, che si son veduti, presentava già da se l'idea della malignità, e della calunnia. Poteva egli sì bene attendersi d'essere perseguitato appunto ex bonis operibus suis, cioè ch'è troppo usuale; non poteva, nè seppe mai persuadersi, che la persecuzione mettesse le radici, fin all'ombra di un Tribunale Ecclesia-

stico, dove avrebb'essa dovuto rompersi anzi deffinitivamente, e fiaccarsi.

Tuttavia non è pentito il Parroco di essersi rifiutato alla proposizione fattagli da Mr. Vicario, di allontanarsi cioè spontaneo dalla Cura di Cavazzo. Può congiurar tutto il Mondo à suoi danni, può attaccarlo quanto vuole la malignità, può riuscire ancora negli esecrabili calunniosi suoi divisamenti, soffrirà il Parroco ogni cosa con la fermezza dell'innocenza, ma non arriverà mai a segnar con la sua mano il proprio disonore. Lo stesso Mr. Vicario non farebbe certamente altrettanto degli onorevoli suoi Impieghi per soddisfare al pravo desiderio de' viziosi, e de' maligni. Appunto la pietà, ch'ei professa lo impegna a seguire anch'egli l'esempio di Cristo, il quale per il dir delle turbe, per la persecuzione de' Farisei, e de' Sacerdoti non mutò mai proposito, non desistè dall'oggetto di sua Missione, ma lasciò che la perfidia

lo.

loro impervetsasse a tutto suo talento.

Finchè si tratti di conformare le azioni indifferenti, di coartare il domestico servigio sul conio dell'apprensione, anche la più farisaica, di chiunque voglia usurparsene il diritto moderatore, non ricusa il Parroco di farlo, come non ricusa di addattarsi a tutt'altro, che riguardi lui solo, ed il privato suo comodo, ed interesse. A quella Carità profusa, a quel zelo ragionevole, e discreto, cui ha sacrificato finora tutto il resto, saprà sacrificar anche questo, ch'è poi l'esterno più facile sacrificio. Disposto però, com'egli è, di abbandonar tutt'altro alla balía di questo scandalo farisaico, è risoluto di non rimettergli nel più picciolo, nel più inconseguente articolo il proprio dovere del Ministero, al quale è stato assunto, checchè sia per avvenirgli dalla parte degli Uomini. La propria innocenza lo rinfranca in ogni caso, ond'ei dice, sì io Cui credidi, e tanto gli basta per vivere ad onta

di qualunque minaccia fermo, ed imperturbato.

Possa essere seguito da cadaun Parroco della Diocesi questo esempio! V'è però un pericolo sommo; che la vicenda amarissima di questo buon Parroco non ritrovi negli altri la di lui fermezza, e quindi gli riduca a provedere alla tranquillità loro, alla loro sicurezza. E vuol dir questo? vuol dir trascurare i mali, oggi rimettere della [illegible] inconveniente al loro Ministero; e massime di un zelo, che allarmando gli male intenzionati possa promover loro un'accusa, uno sfregio.

Il Parroco di Cavazzo, dice una pubblica Voce ad ogni Parroco; il Parroco di Cavazzo è occupato a ritenersi continuato in un Monastero. Perchè mai? perchè nella necessità di assistere più malati per lungo tempo in una Casa della Parrocchia dov'eran delle Donne si è sospettato della sua condotta; perchè soccorrevole per carattere

affluivano gli ricorrenti di ogni sesso, ed età alla di lui Canonica; perché in un' incontro d'esser preso da istantaneo malore dové rifugiarsi in quella Casa medesima. Ma, e chi non sa, ch'era un Uomo onesto a nativitate, un Sacerdote esemplare, un Parroco zelantissimo? Tutto è vero; ma questa frequenza, questo Carattere, quest' afflusso han dato motivo di accusarlo di scandalo, e com'è solito, si son aggiunte delle altre imputazioni analoghe che lo han condotto all' attuale umiliante situazione. Ma non é egli farisaico questo scandalo, e nella notorietà di sua ottima condotta non è ella manifesta la malignità che lo persegue? Anche questo è vero; ma è vero altresì che la malignità ha trionfato fin qui, e lo ha confinato in un Convento. Pazienza; ma non si guarirà egli così facilmente? Se l'ha procurato egli e non manca a se stesso, ma gli si è chiusa la porta in sulla faccia

ior

orché si produsse con de' Capitoli d'irrefra:
gabile verità di fatto:, d'intrinseca non con:
trovertibile concludenza di admissibilità ad
tutta prova, e che pure gli furono nella Cur
te più gelosa inesorabilmente rigettati. Fi-
no il di lui Avvocato versante in attualità
di molestissima affezion nervosa documenta
ta appositamente da una Fede del Professor
Medico, che lo cura, fu ad ogni modo coarta:
to nella estesa delle allegazioni ad un ter:
mine fisso, e ristretto, quasi fosse così fa:
cile il rimettersi da quell'affannosa affezio:
ne, come lo è di accordar una dilazione.

Dopo una tale, e così divulgata vi
cenda facciamo, che si presenti alcuno ad
un Parroco, e gli dica: V.S. venga subito, che
nella tal Casa vi è il tale gravemente mala
to. Quale sarà mai la risposta del Parroco?
Ecco ora il quale è importata della necessi
tà di salvarsi in faccia a questo esempio
terribile, ed imponente: vi son donne ci.

quella Casa? Non lo sa Ella, Signore, che ce ne sono? Andate adunque in pace, che io non ci vengo. E perchè mai? perchè non sapendo se io abbia o no qualche nemico, anzi facilissimo essendo ch'io ne abbia, giacchè tocca a tutti di averne, io non mi sento in grado di lottar con essi, di compromettermi sulla lingua serpentina di un maligno, di un calunniatore. Ma non ne ha Ella il dovere? Dio me ne avrà misericordia. E quel malato? Dio lo benedica, e lo salvi; io non vuò accuse; non vuò processi [illegible] mi saprei [illegible] degradare alla prima se mi avesse piacciuto di vivere in un Convento.

Sianvi pur quind'innanzi de' disordini anche sommi; che ve n'ha pur troppo nelle Parrocchie della Diocesi. Si stirperanno quasi tutti, ed allignerranno senza ostacolo a desolazion totale della Vigna del Signore. Il Parroco è chiamato, non può

ne

negarsi da un dover preciso del proprio
Ministero a mettervi il possibile riparo:
e per ciò si vogliono delle incessanti in-
stative ammonizioni; ma le farà egli il Par-
roco in pubblico, od in privato? il farle
in Pubblico è contro la Carità, e l'evan-
gelico precetto senza dire, che la stessa u-
tilità della cosa, e l'oggetto non il compor-
tano immaginabilmente. Il farle in privato
espone il Parroco al pericolo di essere ac-
cusato, processato confinato interinalmen-
te in un Convento, o si faccian esse in Cano-
nica, o nelle respettive private case, od
in qualunque altro luogo, che vuol esser sem-
pre appartato. In conflitto fra il proprio
dovere, e l'imponenza di questo esempio,
fra un atto di zelo, ed un processo, un
Convento, che possono aspettarlo, chi è, che
non scelga il partito cui si appiglierà sen-
z'altro un Parroco pusillanime; e quanto men
energica riuscirà in sé stesso a questo per ciò

la procedura di quelli medesimi, che sarebbero pure attentissimi, e zelanti? Anzi chi è mai, che giurar possa in faccia a Dio, ed alla propria coscienza, chi non farebbe altrettanto se fosse nel caso; e non consiglierebbe una condotta [illegible] a tutti i Parrochi se vedesse condannato quel di Cavarzo sulle accuse calunniose, che se gli son fatte, così come lo ha veduto fin'ora compromesso, e per tanti mesi angustiato.

Che se compatibile sarebbe, dietro a questo avvenimento, la riserva di ogni Parroco della Diocesi, assai più compatibile riuscirebbe quella di ogni altro Sacerdote, il quale non è poi chiamato a tanto zelo di esigenza alcuna di Ministero; ed è perciò, anche in queste opere di carità vero e spontaneo. Chi accurato immaginarsi mai le conseguenze dell'avvenimento medesimo, e non sreme

UA

mere di racapriccio, e d'orrore? Nel dis
sipamento, che cresce ad ogni istante ad onta delle avvertenze tutte de' buoni Pastori, in questi tempi, veramente calamitosi, e egual per la regolarità de' costumi, per la pietà soda, per la purità della Religione, in tanto pericolo dell'Ovile di Cristo, a qual grado giungerebbero mai le cose, quando si facessero lecite con tanta facilità di accoglier le accuse; di processar, di ridurre a coartata difesa gli zelanti [illegible] custodi e fos se la prima questa Revd.ma Curia a spregiar [illegible] al mondo corrotto, et totus in maligno positus qui propri Ministri?

Questo è appunto il perchè si è detto, e proposto fin da principio, che questa medesima procedura introduce l'esempio il più rovinoso in tutta la Diocesi. Vorrà forse V. E. R. [illegible], che dia ansa alla malignità, ed alla calunnia, e che il renda quindi più terribile, ed

imponente a tutti gli Parrochi? Potrà Ella farlo senza declinar da quel zelo, che accender deve un Prelato, com'Ella è, da quella Carità unica che deve animarlo; da quella discrezion di spiriti, e costante prudenza, che deve condurlo?

Io no 'l crederei a' miei occhi medesimi se pur fossi riserbato all'amarezza di leggerne la Sentenza; anzi nè pur saprei imaginare, che non abbia a vedere il Parroco da questo Giudizio assolto, ed indennizzato. Ogni principio di evangelica di canonica, di pratica ragione mi tiene fermo in questa intima persuasione, dalla quale appena il fatto mi saprebbe togliere.

Dopo l'avviamento di questo affare dal largo e applicato dalli ... il Parroco presenta col suo sviluppo un tessuto di calunniose incoerenti disseminazioni di difettive assolute inconcludenze.

L'E. V. R. ha potuto vederne la dimostra.

one evidentissima nel decorso di queste di=
votissime Allegazioni. Le si è fata decretare
una Inquisizione sulla base insussistente di
lettere anonime esecrate da ogni sociale ri=
guardo, e sopra una Comparsa del Cursore,
nella quale si conosce a colpo d'occhio trasfu=
so insieme con la sostanza delle lettere medesi=
me tutto lo spirito della malignità loro, e del
livore di chi le scrisse. Nel farle segnar
nel Decreto le si son segnate le tracce devie
dalla ragione canonica per forma della qua=
le doveva la Inquisizione essere precorsa da
congruenti ammonizioni replicate, e
precise nella modalità di sopra allegate; le
si son segnate tracce devie dalla ragion ca=
nonica per forma della quale in una Inqui=
sizione appunto canonica dovevasi ei, contra
reum [illegible] copia de [illegible]
[illegible] dare prima
[illegible] et quidem specialia, ne
[illegible] contineret omnes et singulas

cir

circumstantias delicti commissi tali loco, anno, mense, cum tali persona, adversus talem, et sic de aliis.

Avesse almeno supplito nello sviluppo la solidità delle prove alla illegalità dell'avviamento! Era troppo ad attendersi che ad un principio male inteso tenesse dietro un inconseguente analogo progresso.

Sacerdoti mancanti essenzialmente di Carità evangelica, Seminaristi depravati, e tutti insieme intrinsecamente incoerenti, reciprocamente riprovati, radicalmente inconcludenti furono i testimoni del processo posseduti in specialità dagli organi della malignità contro il Parroco, della maldicenza.

Tutto è d'uno stesso conio: lettere anonime, comparsa del cursore, deposizioni de' testimoni, memoriale [illegible] preparato, ed inventato dal [illegible] zo, ma che in realtà non è se non il divi

samento de' Persecutori del Parroco, l'abu=
so del momento, un' atto apocrifo in se
stesso, ed un' anacronismo nella sua epoca:
tutto ritiene la stessa indole, un'analoga
calunniosa importanza.

Questo però non è il minor sorpasso
delli riguardi dovuti alla onorevole di Lei
ingerenza nel segnar all'E.V.R. le traccie
per gli autorevoli Suoi Decreti. Comunque
traspirino da ogni deposizion testimoniale,
da ogni atto, da ogni pagina del voluminoso
processo evidentissimi tratti della calunnia,
che si campeggia [illegible], ed impudente,
e si è fatto deliberare il rilascio del Monito
rio al Parroco di Cavazzo quale ad un'incon=
[illegible]

Quarantasei anni di vita passata pri
ma dell'epoca di questa accusa, e passata sen=
za reclamo com'era senza taccia, doveva as=
sai [illegible] respingere [illegible]
presunzione quest'accusa; doveva respingerla

assai più il processo medesimo, che la con=vince di calunniosa, e che dimostra farisaico lo scandalo malamente reclamato; si avrebbe fatta assai più giustamente rispingere la difesa divisata e pur in ne prodotta dall' infelice Parroco; ma taciuta la vera importanza del processo, e fatta rigettare negli più essenziali suoi articoli la difesa, tutto si è fatto perchè il processo si chiuda con una condanna, che necessiti esso Parroco a lasciar a forza luogo a quel collocamento nella sua Cura, che divisato già da chi lo perseque gratuitamente, eragli stato progettato dal rispettabile Soggetto caduto troppo facilmente nelle insidie delli persecutori del Parroco medesimo.

La eterna Providenza però ha vegliato assai visibilmente alla custodia di questo Parroco innocente perchè possa perire. Anche processato contro tante chiarissime e vulgate prescrizioni; anche colpito da un

mo=

Monitorio mancante in origine delle dovute pre-
vie avvertenze, mancante in progresso di ogni
appoggio di concludente procedura, attraver-
sato nella difesa medesima, lo ha assistito in
modo sensibilissimo, e speciale.

Poteva in fatti procedere d'altronde,
che in una malignità così diffusa in Cavazzo,
aperti pur fossero gli animi di tanti altri Sa-
cerdoti, di tutti gli altri comuni, di Offici, e d'
altri alla verità dedotta nelle mentovate Atte-
stazioni? Poteva derivar d'altra fonte, che il
Difensore, per altro tanto scarso di lumi, ab-
bia pur rilevato dallo stesso offensivo le prove
luminose, irrefragabili, inconcusse della di lui
innocenza, che suppplissero allo stesso vuoto
de' Capitoli rigettati, e potesse scrivere pur sue
divotissime Allegazioni in mezzo ancora agli
affanni di un malore, che da tanti mesi lo af-
fligge?

Quello però, che sopra tutto spiega l'
espresso intervento di essa divina adorabile
Pro-

Providenza in questo affare, si è la Comparsa di alcuni delli Testimonj dell' offensivo medesimo in questa Rev.ma Curia, onde tacti dolore cordis ritrattare quanto han deposto contro il Parroco, ed abjurar la buggia, che si è lor fatta sostenere. Ecco l'orror del delitto, che il più rozzo costume, la perversità più abituata non può mai cancellare affatto, ecco lo risvegliato efficacemente da quella Mano, che dispone del Cuor degli Uomini come dispone di tutti gli umani eventi; ecco il Dito dell' Onnipotente, che vuol salvo il Parroco di Cavazzo dopo la prova durissima, con la quale ha voluto depurar la Virtù sua per bene di lui, ed edificazione di quella parte d'Ovile, ch'è ad èssò affidato....

Mentr' egli però, questo Parroco tutto abbandonato alla superna assistenza, e rassegnato al suo beneplacito conosce quanto benefica sia stata la Mano, che lo ha umiliato, e franco, e determinato gli dice pure hic ure, hic seca, hic non

non parcas, et in eternum parcas, io fo Voti per la sua assoluzione, Voti per altro appoggiati alla Verità, alla Giustizia, alle dimostrazioni, che si son fatte della di lui innocenza.

V. E. R., che non potrà non riconoscere dimostrata questa innocenza medesima, non può certamente non toglierla dallo stato di avvilimento, al quale si attentano di ridurla il livore, e la malignità anche troppo fin'ora soddisfatti. Troppo serio, e troppo terribile è il pericolo de' Parrochi tutti, e dello stess'Ordine di questa Diocesi in faccia all'esempio rovinosissimo di questa procedura. Quella Providenza medesima, che vuol salvo il Parroco di Cavazzo, vuol tolto di mezzo questo inciampo alla edificazione alla coltura di questa Vigna del Signore. Tocca all'E. V. R. il secondare queste beneficentissime disposizioni coll'assolvere il Parroco medesimo, col volerlo indennizzato. Sentirà Ella tutta la compiacenza deliciosissima di un'atto il più giusto, il più provido ne' suoi oggetti, e nelle sue consequenze.

Gli Parrocchi tutti della Diocesi, tutti gli buoni, e gli bene intenzionati, lasciati gli depravati, e gli maligni a fremere di livore, e di dispetto, uniranno si tutti ad esclamar ad una Voce, e nella espansione de' loro cuori soddisfatti: hæc dies, quam fecit Dominus, lætemur, et exultemur in ea.

Pius Papa VII.

Venerabiles Fratres Nostri salutem, et Appostolicam benedictionem. Exponi Nobis nuper fecit dilectus filius Presbiter Osualdus de Campo Parrochus Cavatii, et Annexarum Utinensis Diœcesis, qualiter a non nullis eius æmulis, et malevolis suæ estimationis insidiatoribus exposita juditiali querela coram Curia Archiepiscopali Utinensis super eius vita, moribus, honestate, et exercitio muneris Parrochialis, ea cuius querelæ sequelam compilato etiam Processu formali eadem Curia Archiepiscopalis non minus nuliter, quam iniuste nulla præcedente trina solita admonitione a Legibus Canonicis præscripta suum præcipitose tulit definitivam Sententiam eidem Osualdo, suoque Sacerdotali caracteri gravantissimam quam mediantem pronunciavit satis constare ex Processu de publica diffamatione Parrochi super inhonestate morum, propterea eundem Osualdum

sus.

suspendi mandavit a Parrocchiali Officio, et exercitio Curę Animarum reservata ipsi annua pensione Ducatorum centum, librarum sex, et solidorum quattuor super fructibus Parrocchialibus sui beneficii a Vicario substituto per Archiepiscopum deputando eidem Osualdo solvenda in duabus ratis. Ab hujusmodi Sententia se maximopere lęsum, et gravatum sentiens Osualdus, Appellationis beneficium interposuit apud Sedem Appostolicam, qua admissa, Nobis humiliter supplicari fecit Osualdus prędictus, quatenus inherens rescripto ex Audientia Nostra per Organum Nostri Vice Auditoris die decimaoctava mox elapsi Mensis Octobris edito; ei in pręmissis benigne providere dignaremur. Nos igitur eumdem Osualdum a quibusvis excomunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque Ecclesiasticis Sententiis censuris, et pęnis a jure, vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodo libet in-

no.

nodatus existit ad effectum presentium conse=
quendum harum serie absolventes, et absa=
lutum fore censentes Fraternitati vestre
per presentes committimus, et mandamus,
quatenus unus vel alter Vestrum, in quem
partes consenserint tamquam Iudex
Appostolica auctoritate Nostra delegatus
Causam, et Causas predicte appellatio=
nis, et appellationum cum omnibus, et
singulis suis incidentibus, dependenti=
bus, emergentibus, annexis et connexis,
totoque negotio principali, ac suam, et
quas dictus Osualdus super premissis
habet, et movet, habereque, et movere
vult, et intendit auctoritate Nostra au=
diat, cognoscat, procedat, fineque debito
prout justitia postulat, ac aliter terminet.
Nos autem Vobis, aut uni vel Vestrum
alteri facultatem citandi, et inhibendi
di quos, quibus, ubi, et quando opus
fuerit, et alia omnia in premissis neces=

saria, et opportuna faciendi, dicendi, gerendi, et exequendi per easdem præsentes concedimus, et impertimur Constitutionibus, et Ordinationibus Appostolicis; ceterisque contrariis non obstantibus quibuscumque &c.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die 10. Novembris 1800. Pontificatus Nostri Anno I.

A Cardinal.[s] Protonot.[s]

Pro Magistro Brevium
Franciscus Digna Officialis Deputatus
F. M. Subdiac.[nus]

Ab extra
Venerabilibus Fratribus Nostris
Episcopis
Veronensis, Vicentino, et Caprulensi.

Atto di Brevi Pontifizij, Decreti dell'Ill.mo Senato Veneto

sulla giurisdizione ecclesiastica, beni delle

Chiese e Monasteri

1755–08

Serenissimo Principe.

La conservazione delle sostanze nel corpo Laico fu sempre riguardata in tutti gli Imperj come il fondamento principale d'ogni governo mentre l'esperienza ha insegnato in tutte l'età che a misura delle loro diminuzioni e sconcerti si diminuiscono e sconcertano altresì le forze del Principato. Contribuisce il Laico alla sussistenza e felicità della Republica nella propagazione, e nell'aumento della prole negl'uffizj e nei esercizj rustici nella Milizia e nelle altre moltiplici fazioni della persona nei Tributi nei Dazio nel commercio nell'esercizio dell'arti nell'agricoltura, ed in tutte quelle opere, che derivano dalla industria sua, e che per questi mezzi tengono lo stato onorato sicuro dovizioso, e tranquillo.

All'incontro l'Ecclesiastico eccettuata una picciola porzione di Tributi, e di Dazij è fatto esente per l'eccellenza del suo instituto da questi pesi e servizii: onde libero da ogni pensiero e distaccato dai negozii terreni, attende soltanto alle cose celesti e colla esemplarità della vita perfeziona i costumi degli Uomini e gl'indirizza al fine prezioso della gloria futura.

Guidati dall'avvedanza di questi principij i consigli di molte cattoliche nazioni e da Principi Religiosissimi, e sopra tutto quelli de nostri maggiori, e di VV. EE. medesime promulgarono molte leggi con l'oggetto salutare di preservare li Patrimonii delle Famiglie Secolari e con essi quelli ancora del Principato nonché impedire il soverchio incremento de corpi ecclesiastici dalla ricchezza de quali ottiene il danno publico e privato ne proviene la decadenza della disciplina e l'abbandono funesto delle sante regole da lor professate.

In obbedienza pertanto al comando emanato da V. Serenità colle deliberazioni in Aprile dell'anno decorso esponemmo con ingenuità, e fede lo stato di questa materia per quanto apparisce negli studij da noi praticati quali necessariamente dovettero impiegar qualche tempo nel rintracciare le cose passate sucedute, ed esaminarle nei loro infiniti rapporti, onde dalle medesime desumere argomento di additare i richiesti provedimenti dell'avvenire, che fu lo scopo primario e più importante della vostra estraordinaria deputazione.

La grandezza, e qualità del male potrà far conoscere agevolmente la necessità del rimedio che si può usare, se non per ricondurre lo stato alla salute desiderata, almeno per non lasciarlo cadere in maggiore sconcerto, e noi ci condurremo all'oggetto proposto dividendo in tre punti la presente scrittura.

2/. Nel primo esibimmo la serie delle moltiplici Leggi stabilite in questo dominio per mantenere la circolazione delle fortune, ed arrestare l'impoverimento del corpo laico ponendo limiti al passaggio de beni e vendite stabili degli Eclesiastici, e luoghi pii, e restituendo al comercio i già passati. Queste leggi furono da noi fatte rintracciare con esatezza in tutti gl'Archivij publici perchè sono il fondamento della regale Giurisdizione, sempre esercitata dalla Republica nel regolare la volontà, le successioni, e le obligazioni de suoi sudditi, e mostrano insieme l'attenzione, e la cura economica in tutti i tempi usata da lei per contrapporre ai nuovi disordini, che andavano insorgendo nuovi provedimenti.

Nel secondo porgemmo il detaglio che dagli esami fin ora fatti ci risulta delle forze de corpi Eclesiastici e luoghi pii e che prova in effetto la delusione di alcune di esse Leggi. Diremmo ciò che fu trovato e per quali vie scabrose, ed intralciate siamo stati costretti di caminare per ritrovarlo. Esso non comprenderà il totale de loro provedimenti, averà almeno un calcolo che sarà certo, e che potrebbe con nuove indagini trovarsi beni maggiore ma non mai minore per le cause che saran dette non essendo possibile all'ingegno di tre soli Uomini, e nel breve periodo di pochi mesi in tutti i nascondigli preparati da lunga età, e tutto vedere ciò, che l'umana malizia per modi infiniti averà saputo occultare.

Nel terzo finalmente esponemmo con pieno candore li suggerimenti da noi imaginati per fermare il progresso d'una infermità, che deforma la proporzione e la simetria necessaria all'abitudine del corpo politico, ed alla sussistenza della republica.

Quanto al primo punto delle leggi la compilazione de nostri statuti publicata nell'anno 1232. vale a dire, quando non esistevano in questa città che solo cinque Monasterii di Vergini e pochi altri tra Monaci e Canonici regolari esibisce nel libro 4. tre leggi; nella prima delle quali è proibito a chi entra in Monastero di testare dopo fatta la professione dichiarandosi nullo il testamento e volendosi che i suoi beni, i mobili vadino agli Eredi, e propinqui con l'ordine stabilito dalla leggi, quando uno mora ab intestato. Nella seconda è tolta la facoltà al monaco e monaca professi di succedere ai beni del Padre morto intestato se averà lasciato figli, o nipoti. Nella terza si stabilisce, che i regolari non possono essere instituiti comissarij se non in alcuni casi, e sotto alcune condizioni.

Così fù fermato il corso ai testamenti, che si facevano dai regolari professi in danno dalle famiglie laiche e fù ristretta la loro capacità civile nelle successioni ed amministrazioni de beni secolari. Venuti in seguito a piantar domicilio in questa Città gli Ordini di S. Domenico di S. Fran.co e d'altri instituti mendicanti e divenute copiose le donazioni de secolari in favore della loro povertà, fù fatta un altra legge dal Ser.° Maggior Consiglio 8. Giugno 1258. registrata trà le prime de nel capitolar de Notai, con cui fù stabilito, che niuna propietà sia in modo alcuno trasferita nei Monasteri Chiese, e Persone Religiose, se non rimaneva salva la ragion del comune nisi salva ratione, il che importa la salvezza non meno del supremo Dominio del Prencipe sopra questi Fondi mà la ragione ancora di esiggere li Tributi, e delle altre publiche imposte à misura delle occorenze. Fù con essa legge stabilita la pena della invalidità e nullità d'ogni testamento, e carta rogata senza tal condizione, e rallentandosi l'osservanza, fù nuovamente confermata nell'anno 1283. 24. Agosto, e 1284. 10 Feb.° anzi in questa seconda occasione fù aggiunto il debito di capi delle Contrade, che in allora tenevano grado di Magistrato Publico di farne inquisizione sopra i beni esistenti nelle respettive Parocchie, di ragione degli Ecclesiastici, e di notificarli al officio sopra gli imprestiti, perchè fossero costretti a pagare le gravezze come cogl'altri abitanti della città. Mà crescendo tuttavia il concorso de Regolari in Venezia lo stesso maggior Consiglio fece un altra legge 4. Agosto 1297. con la quale regolò anche gl'altri punti le disposizioni testamentarie, ordinando tre cose: primo che nei Testamenti non sia lasciata obligazione veruna per cui i comissarj siano costretti di credere a persona alcuna Ecclesiastica secondo, che non sia lasciata dimissoria veruna in discrezione di tali figure se non è specificata la quantità determinata la persona, e il luogo a cui si lascia: Terzo, che da niun Nodaro possi esser fatto verun testamento per detto, e per espressione di detti Ecclesiastici, i quali colle loro insinuazioni solevano tal volta dar corso, e regola alla volontà de Defonti, che per lo più ricadevano in loro profitto.

Nell' 1322 fù fatta resistenza a due nuncj di Giovanni 22 venuti a Venezia con ordine di riscuotere ciò, che per testamento era stato lasciato alla disposizione del Papa, da coloro che aveano viaggiato a paesi di Levante ove non era lecito di trafficare senza la licenza del Pontefice, per una Bolla publicata di Clemente V. nel 1307. i quali nuncj avevano con scomuniche obligati i Nodari a produrre, i testamenti e tenevano comissione di denunciare per scomunicati tutti i viventi, che avessero ~~navigato~~ navigato, ed assolverli, pagando il capitale delle marci

41/ merci portate, per questo motivo scomunicarono i procuratori di S. Marco, e diecento altre persone.

Finalmente coll'accrescimento de Monasterj e di Luoghi pii essendo accresciute ancora le disposizioni a titolo di causa pia, ò dell'anima propria, fù osservato che per il publico bene pativa detrimento, e però ai 24. 7bre. 1333. si promulgò dal Ser.mo Maggior Consiglio un altra legge per cui fù ordinato che li fondi posti in questa città, li quali nelle ultime volontà fossero lasciati, ò dati inter vivos per cause pie, ovvero in profitto dell'anima propria in perpetuo, ovvero per maggior tempo di anni 10. dovessero essere venduti nonostante qualunque condizione postali in contrario dai Testatore e che il prezzo ritratto fosse consegnato a quelli a quali era concessa la pia esecuzione. Furono vietate le vendite che si facessero a persone o Collegi non sottoposti alla Giurisdizione della Republica e fù proibito ai Procuratori di S. Marco, ai quali stavano raccomandate le volontà dei Defonti di ricavarne fondo alcuno ne di amministrare alcun testamento ne di fare nuovi acquisti per così fatte Commessarie contro l'intenzione di questa legge: si è però in allora lasciata la libertà di poter fabricare nuove Chiese ed Ospitali e di ampliare ancora le vecchie mà perchè questa libertà in breve tempo era riuscita dannosa non meno al materiale che al tormale di questa città, fù conosciuto per esperienza che non era impossibile d'introdur nuovi instituti divoti senza occupare i fondi de Laici ed aggravare il popolo d'Elemosine; perciò con altra legge 21 Maggio 1341. lo stesso maggior consiglio corresse la precedente, ordinando che nella Città senza sua licenza non potessero più erigersi nuovi Ospitali, o Monasterii o somiglianti lavori con la minaccia di gravi pene in dannaro agli inobedienti. S'introdussero in appresso que' Collegi e Congregazioni di Donne che si chiamaro Terziarie, governate da Frati degli Ordini Mendicanti ed il Consiglio di X. con una parte di 26. Giugno 1409. tutte le soppresse, e vietò sotto pena di bando perpetuo della Città così i Frati come le Donne e con altre custodie a posta per assicurarne l'esecuzione. Mà chiusa la via di allargarsi procurarono gli Ecclesiastici di aprire un altra per entrare ne' Patrimonii de Secolari, e cavarne la vendita a proprio vantaggio. In queste regioni vaste essendo da principio quasi tutti i Terreni o Paludosi o sott'acqua nè cavandosi di loro altro frutto che affitti di picciole case, e rendite di Cannuccie, e di Pesci s'affittavano in perpetuo ovvero a lungo tempo per leggerissima pensione corrispondente al picciolo stato di loro. Mà in progresso fatta colta, e grande la città per l'immensa spesa, e fatica de Secolari publica, e privata in seccar paludi, sollevar il terreno e de

viar

darion acque; le Chiese pretesero di rialzare li Censi vecchii imposti a secolari, e far guadagno sopra i loro miglioramenti movendo a carte contese sopra il titolo originario e negando l'investitura à legittimi professori. alli quali inconvenienti volendo il Senato imporre un fine perpetuo restituire la Quiete à Sudditi e regolare con equità, e giustizia tali contratti sopra i quali anche in altre Città d'Italia erano insorti gravi tumulti fece la legge 23. Xbre. 1411. registrata nello statuto per cui stabilì che quelli, che averanno conosciuta alcuna cosa dalla Chiesa per lo spazio di anni 40. sotto uniforme pensione, debbano essere da essa Chiesa investiti; così fu chiuso anche questo foro per cui prestamente sarebbero uscite le sostanze più pure del Corpo Laico e la legge si trova tuttavia in osservanza. Ma l'erezioni degli Ospitali, che erano state proibite entro la Città venivano promosse nei soborghi e specialmente in Murano dove riuscivano assai dannose e però con altra legge 5. Obre. 1459. dal maggior Consiglio fu stabilito che nemmeno colà potessero fabricarsi. Insorta finalmente nel anno 1509. La guerra di Cambrai promossa alla Republica dai maneggi del Pontefice Giulio II. comportava la condizione del tempo che fossero dissimulate molte licenze dagl'Ecclesiastici, ed appresso il Senato in quelle circostanze anco ai Cittadini, che dovevano cacciarsi nelle materie di Roma, si trovò all'improvviso indebolita l'esecuzione di molte leggi. Ma cangiando faccia la spaventosa comparsa dei primi successi, furono chiamate alla debita Osservanza esse leggi e specialmente quella di non fabricarsi Chiese nella Città senza la licenza del maggior Consiglio avendone il Senato rinovato un tale ordine con decreto 2. Giugno 1515.

Terminata la guerra, stabilita la pace generale in Bologna e cessato ogni rumore d'armi così negli stati d'Italia, come in quelli di Mare, dal governo fu volto l'animo a riordinare ancora le cose interne e fu osservato, che il termine di anni 10. prescritto alla vendita degli stabili di questa città, disposti con legati, e donazioni a titolo di cause pie era troppo lungo e che per tal via averebbe tramandato in progresso di tempo tutti essi stabili negli Ecclesiastici con danno del Publico, e privato interesse. Perciò il Ser.mo Maggior Consiglio con altra legge 1536. ultimo Xmbre. stabilì che non possa alcun stabile posto in questa Città, o nel Dogado essere lasciato, donato, ovvero obligato à causa pia in perpetuo, o per più tempo d'anni due con precetto a Notai di notificare dentro lo spazio di 15. giorni ogni testamento o istromento di questa natura al Collegio dè X Savii sopra le Decime al quale fu comandato sotto debito di sacramento di far vendere al publico incanto

5/

sincanto tali stabili a mandarne il dinaro tratto alle procuratie, perchè quello coll'intervento de' Comissarj o altri esecutori sia impiegato nella pia ordinazione.

Nacquero intanto nuovi istituti regolari, e molte divisioni e riforme negli Ordini vecchii, cosichè alle Leggi inibitive delle nuove fondazioni non era prestata quell'Obbedienza che conveniva, forse perchè essendo pecuniaria non era temuta la pena da quelle imposta; per la qual cosa con Legge del maggior Consilio 23. Xbre. 1561. furono stabilite rigorose pene di bando perpetuo da Venezia e suo distretto, di morir in Prigione rompendo il Confine, e di perdita della fabrica a chi ardisce contro la forma delle Leggi predette erigere in questa Città Monistero, Chiesa, Ospitale, ovvero fabrica alcuna simile, nella quale s'abbia a ridurre qualsivoglia sorte di persone.

Non passarono inosservate in que' tempi ne meno le questue, e quando le maggiori [illegible] leggi [illegible] dovevano essere esercitate con molto [illegible] rore; e causare [illegible] e gravissimi pregiudizj con disservizio del culto Divino e con danno [illegible] de' sudditi; perciò il Consiglio de' X. uditi i primi rumori eccitati da Martin Lutero in Germania per occasione delle Indulgenze e della Questua ch'a le medesime annessa, aveva severamente impedito il Questuare senza licenza, e l'andare con [illegible] per questo motivo; ne ciò bastando e nemeno i più forti avvisi del sacro Concilio di Trento per trattenere l'avarizia della Questua, e dal lucrare per mezzo delle Indulgenze e dei Perdoni, con la Legge 29. Xbre. 1567. con la quale si rinovò la proibizione per tutto il Dominio sotto la pena di [illegible] di Bando e di confiscazione della Questua raccolta. In seguito con mezzo di [illegible] e [illegible] studiato di restituire l'osservanza ancora della Legge 1536. nelle vendite dei stabili soggetti a cause pie fu ordinato dal maggior Consiglio con Legge 25. Ag.o 1591. che il Collegio de' Dieci Savij fosse il solo Giudice di cognizione ed esecuzione ne' processi [illegible] e per [illegible] le cause di questa natura. Il Senato poi con decreto 3. Xbre. 1590. ordinò che venisse regolata le [illegible] che la vendita degli stabili [illegible] cominciando dalla deliberazione 1536. lasciando tranquilli i possessi de' beni provenienti dagli Ecclesiastici innanzi tal tempo. Volle nondimeno che tutti i beni di essi fossero tenuti per sempre sopravenire le Pubbliche gravezze, nel che versò anche colla sua attenzione per l'accortezza usata di nascondere la maggior parte delle partite meno pesanti dalle Decime Ecclesiastiche, delle quali altrove si parlerà. Ma perchè le Leggi sin'ora fatte sembravano aver contemplato propriamente il bisogno della Dominante, e Doga-

do

do e nel resto del Dominio erano trascurate, o venivano per diversi motivi tratte in pericolose Questioni forensi, pensò il Senato nel principio del secolo XVII. fece tre leggi per regolare con uniformità di massime e di Giudizij questa materia in tutto lo Stato. La prima è di 26. Maggio 1602. sopra un ricorso del Dottor Fran.co Zabarella della Città di Padova contro i Monaci Benedittini di Praglia e stabilisce generalmente che nè quei Monaci, nè altri Frati Preti Ospitali Chiese, ed altri luoghi Ecclesiastici possino mai pretendere azione di esser prefferiti sotto di qualsivoglia titolo, o Colone de beni possessi dai Laici nè per ragion di prelazione, nè per consolidazion di diritto nè per estenzione di linea delle prime investiture, nè per qualsivoglia altra causa appropriare i Beni stessi. L'altra è 10. Gennaro 1603. Per cui si proibisce in tutto lo Stato a qualsivoglia Persona così Religiosa, come Laica, Scuole, Confraternità, ed altri sotto qualunque nome, o titolo di Costruire Monasterj Chiese, Ospitali, o altri ridotti di Religiosi e Secolari senza licenza del Senato con pena di Bando. La Terza è 26. Marzo 1605. con la quale si estesa à tutto lo stato la parte 1536, che vieta il lasciar, donar, ed obbligar in perpetuo i beni laici agli Ecclesiastici e cause pie, e ne commette la vendita al termine degli anni due; fu però a maggior sicurezza aggionto in questa occasione che niun acquisto potesse forsi dalle Persone Ecclesiastiche senza la licenza del Senato concessa colla medesima strettezza de Voti che si ricerca, quando si vogliono alienar beni dalla Signoria sotto Pena di nullità d'ogni simile alienazione, e della confiscazione de' fondi, e privazione del carico à Nodari; e sebbene queste tre leggi nella lor sostanza non contenevano se non lo spirito e le providenze già fatte replicate volte colle leggi precedenti; nondimeno parve al Pontefice Paolo V. di combatterle acremente assieme colla potestà della Repubblica di giudicar gli Ecclesiastici dandosi tacitamente dalla Corte di Roma il nome di novità, e di peccato à tutto ciò che si oppone alla sua grandezza. Per conseguire l'intento, fulminò l'interdetto, cercò appoggi, stanziò fece raccolta di truppe, ed adoperò ogni arte per colorire cogli oggetti spirituali le proprie pretese; mà a tutto fece resistenza il governo, ed il Papa fu costretto in fine di ritirarsi; e le leggi insieme colla potestà di farle, rimasero in pieno vigore.

Poco dopo caddero in osservazione anco le Confratellanze, le Scuole, ed altre compagnie di Laici che sotto apparenza di Divozione turbano la publica tranquilità, e formano un altro genere di milizia dipendente per lo più dalle insinuazioni degli Ecclesiastici a favore de quali va a terminare la maggior parte del Dinaro proveniente dallo sfogo della pietà insinuata; nella Dominan:

te

81 Se delle leggi antiche questa gelosa materia delle unioni si trova arraccomandata al Consiglio di X e però il Senato volle provedere anco alle altre pericolose ordinando colle deliberazioni 15 Xbre 1614. che simili Confraternità, e Compagnie divote non potessero più instituirsi senza sua permissione e per togliere poi le occasioni di profittare sopra le già instituite, con altre deliberazioni vietò agli Ecclesiastici stessi ogni ingerenza nelle Cariche, e nelle amministrazioni temporali di questi Corpi.

Si trovarono in questo tempo Esuli dallo Stato li Padri Gesuiti à motivo delle cose avvenute nella controversia con Paolo V. e per altre posteriori loro operazioni con tutto ciò molti testatori avevano lasciato, e lasciavano di continuo legati ai detti Padri alcuni liberamente ed altri con condizione d'esser loro dati quando tornavano nello stato, parve al governo, che ciò fosse un abuso ed un disprezzo delle publiche deliberazioni e perciò con parte del Senato 5 Xbre 1619. furono dichiarati caduchi e di nessun vigore, tutti i legati sino allora fatti in loro favore, e quelli che innavanti fossero fatti sì liberamente come condizionatamente con ordine à Cancellieri inferiori che sono i Custodi dei Testamenti di far cancellare nei Testamenti stessi ogni disposizione di simili Legati, e fù la parte mandata ancora à Publici rappresentanti.

Anche alle doti e funzioni delle Monache le quali avevano causato gravi sconcerti nelle famiglie e di poi nei Monasterj fù dato un fermo sistema: era la materia per lo spazio di 10 anni stata involta in varietà di maneggi sì in Roma col Pontefice come in Venezia col Patriarca, e siccome il fervore di chiudersi in què santi ritiri si trovava nel suo maggiore alzamento, avendo tutte le cose umane i suoi gradi di progressione e di decaso, così ancora li Monasterij delle sacre Vergini andavano prodigiosamente alzando i voti di mandar ad effetto le divine chiamate. Il disordine essendo nocente alla comune Economia era stato represso con più Decreti del Senato, e finalmente fù regolato ancora dal maggior Consiglio con la legge 30. Agosto 1620. la quale pose in limite determinato la quantità e la qualità delle doti Spirituali, e delle funzioni ed estinse con la morte della Monica l'annuale aggravio della famiglia.

Frattanto a dileguare le leggi 1536. e 1605. vennero in campo i contratti e livelli francabili sino dall'anno 1600: con Decreto 12. Xbre. il Senato si avea permessi ai corpi Ecclesiastici, e luoghi pii ancora sopra i beni

de Secolari, mà circoscritti al solo Dinaro, che usciva dal saro publico nello spazio di 12 anni per la francazione del Monte Novissimo, e sussidio allora decretati e colla condizione che all'uso della consolidazione li beni fossero venduti à norma della parte 1536. Questo picciolo foro introdotto in quelle circostanze per non diminuire le vendite degli Ecclesiastici, e dell'opere pie legalmente stabilite da tempi rimoti, e per dare loro una provisional sostituzione somministrò il pretesto di far una larga apertura per accrescere all'infinito i loro progressi in avenire. Mà conobbe finalmente il Senato, che sebbene il fondo nella mano secolare, nondimeno il frutto per questo mezzo passava nell'Ecclesiastico e che quanto più si moltiplicavano questi contratti tanto più si moltiplicava il danno de Laici e che a poco, a poco aggravandosi di Censi, e debiti sarebbero capitati nella condizione, degli Amministratori e Colloni; perciò colta l'opportunità di certo ricorso prodotto da Monaci Cisterciensi del Territorio Bellunese chiuse anche questo foro promulgando la parte 10 Xbre. 1623. colla quale affermò però, ed approvò di propria autorità i Livelli francabili sino allora fatti, ogni occasione di litiggio onde togliere mà ordinò ostiame, che per l'avvenire fosse richiesta la publica licenza prima di farli, altrimenti si avessero per nulli, e di niun valore; nè in questo altro fece che stabilire un metodo eguale sopra amendue i corpi non essendo giusto che se gli Ecclesiastici con canoni, e leggi de Prencipi avevano difesi i loro fondi da ogni ipoteca eziandiò da Livelli francabili, restassero poi quelli de Secolari esposti per questo mezzo all'altrui invasione senza un qualche riparo.

Dell'anno 1630. trovandosi la Cassa publica molto esausta per li gravi dispendii sofferti nell'occorenze dell'armata, e dell'orribile contaggio che allora infieriva si pensò di soccorerla coll'estinzione degli aggravii perpetui al qual oggetto fù presa un altra parte dal Senato 5 Gené. 1630. confermata anco dal maggior consiglio, che chi possedeva facoltà aggravate da Censi, Livelli Contribuzioni Mansionarie o qualsivoglia altra obligazione perpetua potesse liberarsi depositando entro lo spazio di Mesi 6. nella publica Cassa il capitale a ragion del 4. per cento. Mà suscitando gli Ecclesiastici rispondendo equivocamente i Teologi, trovandosi rovinate le sostanze e sbandate le genti per la peste, nè piacendo a molti l'addossare all'Erario publico un peso di questa natura un obligo di perpetuità poco dinaro fù accumulato in queste circostanze, spirò il breve termine di Mesi 6. e l'esperimento in fine abortì.

10.) Erano in questo mentre state annullate nel foro Ecclesiastico le professioni di più regolari, i quali usciti dai Monasterij e vestito l'abito di Preti avevano mosse aspre questioni per succedere nei beni della famiglia, chiuse il Senato questa pretesa col Decreto 20. Xbre 1631. notificato al magistrato delle corti del Palazzo, e spedito a tutti i Rettori delle provincie rendendo incapaci simi: li forusciti d'intrapprendere azioni Civili per questo motivo e vietando ai magi= strati d'ammetterle, e di permettere liti per la successione loro nei beni de Secolari. Sopravenuta poi la guerra di Candia si ottenero dal Pontefice le sop: pressioni di alcuni monasteri in favore del Erario publico, che diffendendo lo stato proprio difendeva ancora quello del Papa. Mà la sopressione di alcuni fù poi compensata a caro prezzo dalla restituzione de P. P. Gesuitti in tutto lo stato e dalla moltiplicazione in varij luoghi dello stato medesimo in molti Conventi di questuanti e mendicanti dell'uno e dell'altro sesso, come Capuccini, Riformati Carmelitani Scalzi Padri dell'Osservanza Capuccine Terziarie, Dimesse, ed altri istituti e collaggi religiosi che fanno la pro: fessione di vivere alle spese altrui, e che sono ridotti ormai a duplicare il numero delle teste regolari in confronto de tempi antichi.

Terminata la guerra si fece negli uomini più efficace il desiderio di quella Milizia, che professa di propagar la religione per la via dell' armi, e l'ambizione s'avvanzò al segno d'obbligare i Patrimonij delle Fami: glie a Prencipi Esteri per convertirli in titoli onorarij, Comende, e giuspatro= nati d'ordini Militari. Un tale perniciosissimo abuso che si opponeva diritta= mente alli rispetti della Republica alla Disciplina Civile, alla santa intenzione zione delle leggi, ed alla stessa quiete de sudditi fù tolto dal Senato con due deliberazioni, la prima fù il Decreto 31. Maggio 1656. che abolì il possesso già dato ad obbligo il N. V. Sr. Andrea Zen Abbate a rinun ziare ad un' offerta Comenda di S. Maurizio, e Lazaro, di cui era stato in= vestito dal Duca di Savoia sopra alcuni beni del Territorio Veronese; la seconda emanò ai 6. di Giugno dello stesso anno in occasione di un istro= mento celebrato in Fiorenza di Giulio Ravagnino di Treviso in cui avea obbligato il gran Duca di Toscana come gran Mastro del ordine di S. Ste= Stefano altri suoi fondi nel Territorio Trevisano per instituire una Comenda con Titolo di Priorato di Treviso nei primogeniti di sua linea. ... il ... leggi, che proibisce ai sudditi l'obbligare ... sotto ... imaginabile pretesto, o forma a Prencipi Esteri li beni che posseder... stato Veneto per instituire Comende, ricevere titoli,

o fondare Juspatronati se prima non avevano ottenuta la permissione dal Senato stesso con li quattro quinti de voti in pena di nullità. Scopertasi nel fine del secolo una nuova delusione delle Leggi sotto pretesto, che i beni lasciati alle Chiese, o cause pie come maneggiati da mani Laiche, il Senato medesimo con tre successive deliberazioni 14. 7bre. 10 Gennaro 1764. statuì che anco i beni disposti sotto nome di comissarie Laiche fossero soggetti all'avendita. Mà entrato il secolo presente ed estesa dal Collegio de X. Savij qualche maggiore perquisizione, infiniti abusi e difficoltà si ritrovarono d'aver difformata la fatica, e lo studio di tanti Legislatori che avevano preceduto. Se è naturale in tutti la fame d'acquistare e l'affetto di ritener l'acquistato, l'esperienza insegna, che si fa maggiore negli Ecclesiasti ci per la forza del loro instituto che avendo nelle mani l'educazione, e la conscienze de Secolari annò anche li due modi più forti per guidare le volontà humana a formarle nei loro interessi. Si trovarono i beni dati a Livello, e furono i Livelli tagliati, ed abboliti con decreto 20. Lug. 1709.

Sotto il pretesto della susistenza de primi Credi si volevano sottrare dalla vendita le disposizioni anteriori bensi alle leggi mà posteriori nella verificazione del caso, e col Decreto 1 Maggio 1716. ancora questa invenzione fù dileguata.

Vennero i Livelli lasciati a Cause pie da Testatori e fatti ancor da Luoghi pii, e furono essi pure obligati alla vendita col Decreto 2. Genn.^ro 1711.

Si usavano facilità nel dispensare dalla legge 1605 e si stabilirono colla parte 23. Marzo 1714. le strettezze dei 4. quinti del Colleggio, e del Senato, e si cacciarono i Papisti.

Si occultava e si confondeva il valor de beni per ritardare e per impedire le vendite e col Decreto 6 9bre 1711 si stabilirono gli incanti sul prezzo della vendita certa, e si instituirono le stime sopra l'incerta.

Ritornavano in campo li Contratti Livellarij sopra i fondi lasciati ad alcune sentenze de Pub. Rappresentanti per ostenersi, e col Decreto 10 Marzo 1719. furono tagliati ed abbolliti.

Li Notari omettevano di consegnare le note prescritte dalle Leggi col mezzo di suppliche industriosamente tutte le detenzioni de Beni si sottraevano dal obbligo d'alienarli. col Decreto 26. Maggio 1731 contro i prim

i primi furono rinovate le pene, e per li secondi fu limitato lo spazio d'un sol Mese, dopo gl'anni due. Colle appellazioni d'ogni atto si moltiplicavano le difficoltà, e colla parte 12. Ag.º 1731. dal Ser.mo Maggior Consiglio furono oppresse le appellazioni dalla sola vendita, e deliberazione sopra l'incanto e non degli atti dispositivi restando a questo effetto assegnato il secondo, rendere di ciascun Mese [illegible] ato l'obbligo al Collegio de X Savij di riferire di tre in tre Mesi al Senato l'esecuzion della legge.

Per motivo di altre industrie forensi col Decreto del Senato 19 Feb.º 1738. fu statuito, che sopra ogni supplica s'informasse il Collegio suddetto e riferisse un giusto la specifica quantità de beni ricercati e la summa intera delle grazie concesse e furono corrette novamente le vendite fittizie.

Con altro Decreto 10. Giugno 1739. furono assunte a peso publico le istituzioni del Catastico delle grazie stabilite, una licenza del Collegio medesimo per godere anche dentro il termine degli anni due i frutti derivanti da ogni possesso, e si elegge finalmente una Magistratura straordinaria simile alla presente con molte inspezioni, e con oggetto ancora di estenderla nella terra ferma.

[illegible] di stimoli [illegible] con [illegible] 24 [illegible] 1740 fu esteso l'uso [illegible] che si facevano [illegible] in Venezia [illegible] tutti [illegible] terra [illegible] sono [illegible]

Con [illegible] della Ecc.ma Quarantia Civil Vecchia 4. Gennaro 1742 [illegible] non sieno [illegible] del [illegible] 1746. fu [illegible] soddisfare le loro incombenze in questa materia.

Per allettare i compratori l'Ecc.mo Senato con Decreto [illegible] 1747. esentò li forastieri dalli due Dazij della Messetaria, e [illegible] acquistare beni stabili prescrivendo col Decreto 20 [illegible] 1748. il [illegible]

[illegible] con altro Decreto [illegible] 1754. i [illegible] francavano il pretesto delle eccezioni [illegible] aggiunse ai denunzianti con Decreto 23. Gennaro 1756. il premio [illegible] sopra il Capitale del bene [illegible] Restituì con altro Decreto [illegible] debita osservanza la legge 1605. 23. Maggio onde impedire che [illegible]

antichi. Promosse in via di Esperimento per anni sei col Decreto 1762 le vendite de piccioli corpi col pagamento in tre rate. All oggetto di ovviare i sconcerti che novamente facevano ricadere le vendite in contratti Livellarij fu con Decreto 19 Maggio 1764 prescritta la licenza dal Collegio de X. Savij tanto per la stipulazione d'ogni contratto quanto per l'investitura del danaro in private persone.

Col Decreto 10. Giugno 1765. fu troncata a Vescovi la disposizione de fondi Giurisdizionali che si trovassero lasciati a costituiti di privata ragione Laicale, o di publico feudo, e vietato a medesimi il richiamarli alla Costituzione loro originaria. Finalmente col Decreto 5 Giugno 1767. proibite le affittanze che i Secolari facevano dei propri beni ai Corpi Ecclesiastici, e persone regolari: onde sotto questa apparenza non fosse trasfuso l'utile, che non può piegarne il diretto Dominio de fondi in quella mano.

Questo fu il Preveniente il complesso della Veneta Legislazione promulgata nello Spazio di cinque Secoli per custodire i Patrimonii delle Famiglie Secolari ed i rispetti insieme del Principato dalle mani Morte, così chiamate da alcuni vecchij autori, perchè poco o niente contribuiscono ai pesi Civili della Repubblica e da moderni perchè gli Ecclesiastici hanno già rinunciato ai beni ed alla vita mondana e da altri perchè a somiglianza dei Morti efficacemente dimetton ciò che una volta hanno pigliato, e che il traffico resta per questa via morto.

Ora fino a qual segno e di quanta somma, e per qualimodi resta impedita la circolazione de fondi nello stato suo e da quanto tali vengoli corroso quel cibo che dovrebbe alimentare il Corpo havrà ora dove pesare la Repubblica, nè attendi il più breve, ed insieme il più doloroso dettaglio.

Per venire a questo non abbiamo ommesso di investigare tutti que fondi che potevano somministrare soccorso al conoscimento di una materia piena d'oscurità, ed a passo a passo combattuta dalla resistenza più accorta, onde riuscire a VV. EE. un idea più precisa delle parti. Molte utili cognizioni furono esibite dal Magistrato Ecc.mo sopra le Decime del Clero e da quello sopra Monasterj i molti ne avevamo ritratte dalle custodie degl'Ecc.mi Inquisitori all'Uni. e savio Cassier del Collegio, mostrate poi dal Collegio Ecc.mo de ~~putati~~ X. Savij, dove principalmente l'opera indefessa dei N. N. H.H. Deputati di tempo in tempo alle vendite ci fu di grandissimo giovamento, e conforto. Abbiamo fatte somme, e stampe, e

a tutta

a tutta la Terra ferma, visitando gli Estimi Ecclesiastici quelli delle Camere,
e de' respettivi Territorij, le Sagrestie di tutte le Chiese, le Catastici, ed ogni al-
tro luogo d'onde si potesse ritrovar lume sopra questo importante argomento. Gravis-
sime, e quasi innumerabili difficoltà si affacciarono di continuo per attraversare
il nostro camino prodotte in parte dall'immenso inviluppo in cui stà rivolta,
e nascosta questa materia, in parte dagli Ecclesiastici e Direttori de' luoghi pij
ed in parte altresì dai Ministri medesimi di V. Serenità, e particolarmente da
quelli delle Camere di Terra ferma in alcuna delle quali fu necessità di ado-
perare agli tardi stimoli per ottenere le notizie occorenti; ed in alcune altre
specialmente nei Reggimenti subalterni fu ritrovata, o confusione grandissima
o mancamento intiero de' pubblici libri, che potevano somministrarle. Si radop-
piarono pertanto le diligenze e le persecuzioni dove si sono trovate, o meno
pronte o contumaci le volontà, non fu risparmiata industria, o fatica veruna
per uscire da un ormai labirinto d'aggiramenti e d'oscurità. L'opera frut-
tuosa ed incessante del ragionato nostro amico Paolo Rizzi stà posito in-
sieme [illegible] ogni intralcio riconoscere li differenti calcoli d'ogni Estimo pro-
dottisi, rilevare le partite Gravi, e porgere alli studi nostri quelle rischia-
rimenti che necessarie si rendevano a determinare i pubblici Consigli in un
provedimento invariabile, e di facile esecuzione.

Con tutto ciò non attenda V. Serenità di saperne quanto se ne do-
vrebbe aver saputo, quanto solo a gravissimo stento si è potuto arrivar a sa-
pere, non essendo possibile in breve corso di tempo penetrare in tutti i nas-
condigli, riconoscere tutte le frodi, e calcolare a giuste misure tutti i ri-
parati.

Manse Vescovili, Abbazzie, Benefficij residenziali, e sem-
plici, Chiericati, Chiese, Oratorj, Altari, Capelle, Monasterj, Ospizzi,
Missioni, Ospitali, Cittelle, Dimesse, Penitenti, Terziarie, Scuole, Suf-
fragij, Fabriche, Luminarie, Fraterne, Custodie, Compagnie di Voti-
[illegible] Mansionarie, Legati pii, Messe Manuali, Anniversarj, Procure, Ottava-
rii, Commissarie ed altre instituzioni infinite che portano fondi, e non [illegible]
dite ed altri emolumenti visibili nel Corpo Ecclesiastico, furon le ris-
[illegible] in [illegible]

Ciò, che l'accortezza altrui hà potuto nascondere, e ciò, che non
riconosce possa alla giornata dalla divozione del Popolo essere
trasferito nelle mani morte, non fu, nè sarà mai possibile conteggiare le

partite

partite di molti distretti, e Giurisdizioni, che o furono difettivi di trasmet-
tere qualche porzione degli Estimi, o sono tuttavia interamente mancati
come apparisce dall'inserta relazione; e siccome ancora mancarono molte Scuo-
le e Confraternità di produrre le note respettive delle Mense Testamentarie
ed avventizie, che unirono alla Loro Secretezza il dettaglio pertanto nos-
tro sarà bensì certo, perchè fondato in ciò che esiste, e si creduto da
noi, e si potrà considerare per un Calcolo fatto, ma non perciò intiero
rispetto a quella spaventosa quantità che realmente è percetta dalla
sacra Milizia, e che ne deforma la sua disciplina, e snerva le forze del
suddito Secolare.

I Libri dunque esistenti al Magistrato sopra le Decime del
Clero esibiscono in sette separate Classi l'estimo formato l'anno 1564.
sopra il quale anche al giorno d'oggi si riscuotono le Decime accordate
dal Sommo Pontefice e li Sussidii. Lasciaremmo di rilevare le irregolari-
tà, le mancanze, e gli altri considerabili difetti, sproporzioni, e quanto
fosse necessario dopo lo spazio di tre secoli di riformarle e devenire
a nuova, più esatta e più utile Catastrazione, di che forse in altra
occasione averà l'opportunità di parlare. Abbiamo fatto esaminare
nelle sette ripartite Classi le ditte non solo de Contribuenti, che ascen-
dono al num.o di ottomilla circa, ma ancora la varietà de generi sopra i
quali fu imposta la contribuzione, spogliandone i Libri e ristringendole a
prezzi ministeriali correnti, e questa rendita qual fu sin allora notifica-
ta risulta annualmente Ducati un Million Cento, e novantamilla cin-
que cento, e due, e grossi nove. Dalla medesima però fu dibattuta quella
porzione che appartiene ai Laici per acquisti fatti da 21. Monasteri
soppressi dal Luogo della Cà di Dio, e dall'Ospitale di S. Pietro e Pao-
lo di questa Città, o per altri titoli e contratti. Dovevano parimenti detrar-
si dalla medesima ducati mille quattro cento novantasette, grossi otto all'an-
no per beni situati bensì sotto la Diocesi d'Adria ma posseduto dai P.P.
Certosini di Ferrara in vigore d'antica donazione dei Duchi esteri, che si as-
serisce avvalorata da un Decreto dell'Ecc.mo Senato, cosichè la rendita calco-
lata, e purgata in questo modo delle Decime Ecclesiastiche di ragione delle
mani morte risulta in tutto lo stato Ducati un Millione cento, e sessan-
ta tre milla otto cento, e trenta sette, grossi diecisette la quale calco-
lata su ragione del tre per cento sul riflesso d'una rendita notificata, le
due

due Secoli, vale a dire, quando l'agricoltura non era in tanto vigore ed esten: sione, forma un Capitale, siccome dimostra il foglio nu.ro 1. cioè di qui, e di là del Mincio Ducati trentasette Millioni due e quaranta sei mille, cinque cento, e trentacinque, grossi sei: che in tutti ascendono a Ducati: 151127935 grossi 18.

Li spogli fatti seguire nella vasta mole dè volumi componenti la Redecima Sarica 1740. nel collegio detto de X. Savii, dove stanno descritte quelle ditte, e porzione dè beni che hanno le fazioni à fuochi veneti, ma che non furono notificati alle Decime del Clero, e che sono pervenuti in Ec: clesiastici e luoghi pii dopo le leggi 1536. e 1605: esibiscono una nuova ven: dita di Ducati 1098185: grossi 10 . 36: 4. avendo conteggiati i generi con li: prezzi antecedenti, e questi calcolati sul piano del tre, e mezzo per cento formano un Capitale di Ducati 3959079 grossi 19. V. P. a favore delle mani morte, come apparisce dall'istesso foglio nu.ro 1.

[illegible] quelle partite, che non sono descritte nè alle Decime del Clero, nè al [illegible] de' X. Savii, che dovono sostener [illegible] presentano [illegible] tanto immensa di [illegible] di mancamenti e di [illegible] e [illegible] quelle [illegible] e trovar luce alcuna [illegible] stato [illegible] di qua[illegible] estimi [illegible] che si [illegible], e quanto pregiudizio [illegible], non meno [illegible] che l'interesse privato. Ciò deriva perchè in molti dis: tretti [illegible] o l'impotenza, o la troppa potenza de privati [illegible] to il modo di sottrarsene e di [illegible] sarà [illegible] anco la parte [illegible] in molti [illegible] antico tempo [illegible] cosichè non essendo le ditte [illegible] non si [illegible] più nei beni [illegible] in altri finalmente [illegible] per l'intiero [illegible], e così [illegible] V. Serenità li [illegible] suoi [illegible] insomma [illegible] e [illegible] medesime, e spezialmente a [illegible] e [illegible] suggerirvi il modo di soddisfare ai pesi [illegible] ed estraordinarie [illegible].

Non è della nostra [illegible] il consigliare sopra questo punto mai nei termini questo [illegible] perchè la [illegible] compren[illegible] lagrimevole delle sue Camere, e l'impossibilità fisica di poter scoprire esatta: mente quanto è posseduto dai [illegible] e fare un minuto, ed intero confronto [illegible] de' respettivi Corpi. Anco la differenza, che passa tra il Clero, e le città, tra le Città, e Territorij, [illegible] Territorio, e l'altro, di piantare

il loro respettivo Estimo, e di ragguagliare le imposizioni con vocaboli, prezzi, con= suetudini tanto vecchie, che è perduta la significazione loro, ha fatto maggiore la dif= ficoltà.

A fronte di tutto ciò, dopo istrutti Eccitamenti dati, e dopo molte spiegazioni ricevute anco in questa parte ci siamo posti in cammino, ed abbiamo viaggiato da per tutto, dove la strada non ci fù interdetta o dal mancamento de' lumi, o dall' industria del Ministero. La somma adunque degli Estimi da noi veduta, purgata e ragguagliata in Capitale secondo li Metodi rispettivi de' luoghi ascende a Ducati 13151231. grossi 17. V. di P. e pure la maggior parte di questi ha il vantaggio di essere formata da tempi remoti, e tutti poi hanno l'altro, che le notificazioni, e i prezzi loro saranno stati tenuti in misure assai diverse dall' industria de' possessori Contribuenti. L'Esame fatto dall' attenzione del Magistrato ci diedero occasione di confrontarle sopra li Monasterj li contida sui prodotti e da V. Ser.tà mandati a questa deputazione sopra le rendite ultimamente notificate dai Superiori, ed Economi regolari col mezzo di giura= te stampiglie a quel Magistrato ci diedero occasione di confrontarle con le rendite loro notificate alle Decime del Clero alla redecima 1740. al Col= legio de' X. Savii ed agli Estimi della terra ferma. In questo solo par= ticolare confronto abbiamo trovato nei Regolari tanto aumento di rendita da essi medesimi confessato nelle stampiglie, che forma un altro Capitale di Ducati 8657290. e grossi 16. V. P. come risulta nel foglio estratto al N.o 1. se non anche le stampiglie abbiamo compreso l'intiero. Li depositi pu= blici nei quali seguì la Deputazione delle partite di questa Classe per opera benemerita del Secr.o Sarro Cassier del Collegio nel anno 1763. accol= sero nel loro seno Ducati 20705093. grossi otto effettivi d'argento, e por= tano d'aggravio alla Cassa di V. Serenità annualmente Ducati 491 227 e gros.i 16 dello stesso valore, che tre circa fanno la quarta par= te circa dell' intiera summa del pro, che escono dall' Erario Publico. In questi non sono compresi tutti quelli che sono stati investiti dopo quel tempo. Se detti prò fossero calcolati col ragguaglio del tre, e mezzo per cento sali= rebbe il Capitale à soli 14073687. Ducati e grossi sei effettivi. Ma con= sistendo la numerica, e reale summa depositata nei detti Ducati 20705093. e grossi otto e dovendosi a questi aggiungere 6011156. Ducati e grossi 13. per il sopraggio di soldi 36. per Ducato, onde ragguagliare con unifor= mità di moneta ogni Capitale posseso dalle mani morte l'intiera summa pervenuta di loro ragione nei publici depositi ascende a Ducati 26716240.

grossi

grossi undici V. P.

A tutte queste partite infine si deve unire anco il Capitale di Ducati 147313. grossi 22. V. P. si rileva dalle note degli Estimi della terra ferma pervenute posteriormente allo stabilito bilancio N.° 1. La somma complessiva delle rendite certe che ne deriva tutte Decime del Clero della Redecima Laica 1740. dagli Estimi della Terra ferma dai Livelli compresi nelle stampe degli del Magistrato sopra Monasteri e dai Depositi Pubblici ammonta al grandioso Capitale 45037879 Ducati e grossi sette V. P.

Dalle rendite certe siamo passati alle incerte, cioè a quella somma porzione di Elemosine, Questue, ed altri Emolumenti che possono ricevere e conteggiarsi perchè visibili a nostri occhi, e derivanti dalle accennate stampe degli dei Regolari e dal inevitabile necessità del loro mantenimento. Abbiamo considerato il loro n.° rendite e pesi. Abbiamo veduto con maraviglia che esistono 7630. teste di Regolari, che la metà soltanto sia con sufficienza, e taluni con sovrabbondanza ancora provisti e che l'altra metà avendo pochi o niun fondo devan tutti necessariamente pesare sopra le spalle del suddito Secolare, cosicchè quando V. Serenità fa la grazia di ammettere nel suo stato un corpo Regolare della Classe dei Questuanti ammette un gravame, che per la necessità dell'Alimento ricade tutto a peso del Suddito, e per la ragione del Celibato minora il num.° degli uomini, che resterebbero nel secolo ad ajutare lo stato colla prole e colla persona. Fatti dunque i calcoli degl' incerti ed esaminato ogni rapporto espresso nelle stampiglie, e dichiarato nel foglio n.° 2. entrare annualmente di questa ragione nei soli Regolari Mendicanti e Questuanti per lo meno di Ducati 157064. grossi 12 li quali col ragguaglio del tre e mezzo per cento formano un altro Capitale in danno del Laico di Ducati 4487497. e grossi cinque V. P. e pure in questa partita non sono abbracciate le Monache Questuanti, le Terziarie, e tanti altri ricoveri di gente, che insieme si aduna non diremmo già per liberarsi dalle facende Mondane o per migliorar condizione, ma per ricavare certamente l'alimento dall' altrui soccorso.

Quanto alle messe, altre si chiamano di obbligo fondato sopra possedimenti, e censi stabili, ed altre manuali, ossieno avventizie quelle di Obbligo sinora notificate, e che si professano anche adempite ascendono in n.° di 3075332. all'anno non compresi gli Anniversarj, che sono in num.° 32350. L'assegnamento loro è di Ducati 294703. grossi 19.

siccome costa dal foglio n.° 3./ La qual somma è ancora abbracciata dai Capitali sopra espressi.

Le Messe poi ed Anniversarij non officiati annualmente ammontano al ragguardevole Nu.° 145260. asserendosi per ragion di questo difetto che sono periti i fondi o perduti i Capitali e contradette le riscossioni dagli Eredi obbligati. Le Messe mancanti pervenute alle Sacristie in un quinquennio sino tutto Xbre 1765 furono 712695. e la loro Elemosina importò 1720833. Ducati e grossi otto. cosichè prese per quinto ammontano in un anno Messe 142539. colla Elemosina di Ducati 344166. grossi 16. Li quali in ragione del tre ed mezzo per cento portano un Capitale di Ducati 9833333. e grossi 7. V.D.

Non abbiamo a questo passo tralasciato di riflettere altresì al nu.° occorrente de' Sacerdoti per soddisfazione alle loro celebrazioni, ed abbiamo anche trovato nei documenti prodotti, che di questa ragione poche si celebrano da alcuni istituti di Monaci e Preti regolari. Che negli altri Claustrali non è corrispondente il nu.° de' sacerdoti a quello degli obblighi respettivi, e che il Clero Secolare e specialmente della Dalmazia e della Terra Ferma scarseggia infinitamente di Messe avventizie, cosichè da un lato si vede più Messe che uomini, e dall'altro più Uomini che Messe, e pure in questo gran cumulo di Messe delle Sagristie si trovano tuttavia mancanti di celebrare le loro note, poichè le Parrocchie, gl'Oratori, e le Scuole da noi chiamate in Venezia e Terra ferma ascendono al nu.° 11795. Nè possiamo ancor affermare che queste obbedienti abbiano data un intiera ed esatta notificazione per alcuni fatti, che risultano da alcuni fatti incaminati donde nederivi tanta esuberanza in un corpo, e tanta penuria in un altro di tali offerte, quell'uso ne venga fatto se tutte restino nello stato, e passino altrove e quali conseguenze ne possino derivare; sono articoli che richiederebbero una digressione più lunga mà che possono meglio intendersi dalla Prudenza del Governo di quello, che spiegarsi da noi. Ciò, che da noi s'intende in questo proposito e che si udirà con grave rammarico da V.V. E.E. si è, che calcolate le Messe sino à quest'ora notificate e fatto il confronto de' regolari Celebranti in n.° di 3272. e ripartite le altre sopra il n.° de' Preti comparire che soli preti 9217. siano provvisti della Messa quotidiana, e che restino privi della medesima i restanti altri preti 11644. Il che avviene per il difetto accennato dalle notificazioni in cui s'attrovano le Sacristie. Mà avendo conto, che ancora questi celebrano, abbiamo creduto di conteggiare altresì l'Elemosina della loro Messa, la quale almeno in ragione di soldi 50. importa in annua

rendita.

20. rendita di Ducati 10125423: grossi 4. che vengono ad essere il frutto d'un Capitale calcolato al tre, e mezzo per cento di Ducati 2929504, e grossi dieci otto.

Anco dall'Ecc.mo Inquisitorato all'Acque ne abbiamo potuto conoscere l'utile, al quale riccorono i Nodari Testamentarij e le altre disposizioni à cause pie. Egli medesimo nella terra ferma hà trovate insuperabili difficoltà per rilevare la summa, e si è ristretto di produrre quella sola parte che riguarda la Dominante la quale nello spazio di un solo Decennio terminato in Marzo 1765: hà tramandato Ducati 240118.4: grossi 21 e vengono preparati altri Ducati 8947.5 grossi cinque per rammendarli ..., che siano verificate le condizioni apposte dai Testatori; Inoltre vi è un conteggio di approssimazione per 1170 casi ... liquidati perchè non furono liquidati, nè soddisfatti attesa in alcuni l'assoluzione concessa da V. Serenità, e in alcuni altri per non essersi trovati li Comissarij o gli eredi che si assentarono da Venezia questi casi non liquidi riscontrati solamente nella sola Dominante in esso conteggio di approssimazione ascendono à Ducati 617712 e grossi 14. e esistono altri casi 90. nel detto Decennio riportati delli quali non fu possibile di determinare la summa come nel foglio n.o 7. per essere sostenuti li Beneficij da gradi assenti; mà che verificar si devono a causa pia.

Non abbiamo ommessa qualche particolar diligenza ancora sopra i Testamenti e molte Comissarie furono ritrovate nelle quali sebbene il Beneficio è destinato à favore de' Secolari nondimeno l'amministrazione dipende per la maggior parte dall'arbitrio degli Ecclesiastici che per questa via s'insinuarono negl'interessi del Popolo, e delle famiglie. Lasciando per oggetto di brevità altre scoperte. In Treviggi esiste un picciol Ospitale di Donne chiamato di S. Andrea di Lomeggia, dove l'elezione del Sindico, o sia priore quella delle femine da ricettarsi la revisione dei maneggio e molte altre inspezioni temporali sono in mano delli soli due Padri Priori Domenicani, e degli Agostiniani di quella città senza dipendenza veruna dal Pubblico Rappresentante, o dall'uffizio deputato da quel Consiglio sopra li Monasterij, e luoghi pii.

Nella Dominante poi ci è caduto nell'occhio il Testamento del N. H. q.m Ser Andrea Pisani q.m di S. Vicenzo esistente col suo codicillo ... 9bre 1739. in cui dispone di una facoltà fondata per la maggior parte in capitali di Zecca, e livelli come appare dall'Asse ... per la rilevante summa di 700000 ... La sopra intendenza, e l'esecuzione è appoggiata

al Priore

al Piovano pro tempore di S. M. Zobenigo che oggidì riveste il suo dispositore e si può bensì credere che dall'entrate sia amministrata lodevolmente e negli usi disposti dal Testatore; ma le umane vicende potendo collocare nella sua serie uomini di vario umore ci parve un punto degno di più alta riflessione d'indagare se li rispetti del governo Civile, e del sistema particolare della nostra Aristocrazia, possano soffrire che simili dispense, ed amministrazioni sieno riposte nell'assoluto arbitrio di una sola persona, e questa anche Ecclesiastica.

È massima universalmente nota, e sostenuta con vive ragioni di stato, che agli Ecclesiastici di questo Dominio viene interdetto ogni ingerenza nel temporale di Corpi Laici. Li poveri Vergognosi, e Donzelle pericolanti, sebbene sono membri dispersi per tutta la Città, e vivano separati, nondimeno considerati nel loro complesso formano un ceto di persone Secolari e un corpo di molto riguardo, al quale si è dato il diritto di partecipare del Beneficio derivante dai Testamenti. Nel caso presente l'Ecclesiastico non solo averebbe ingerenza, ma amministrazione totale, e dispotica, e perpetua d'una ricca facoltà, che lo renderebbe arbitro di una Classe di Famiglie tanto più gelosa quanto più si solleva dall'infima condizione della Plebe. Ma ripigliando le partita delle rendite certe da noi vedute ascendenti al Capitale di Ducati 8505865, e grossi 7. V. S. ripigliando queste degli Emolumenti incerti di elemosine, Questue, e Messe derivanti dalle note prodotte di Ducati 1469231, grossi 12. la somma totale delle rendite, ed Emolumenti si trova scoperti nei Corpi Ecclesiastici e nei Luoghi pii, ad opere pie forma il Capitale di Ducati 9975096, 19. grossi. A questi dovendosi aggiungere l'altro Capitale di Ducati 1929904 grossi 18. delle Messe celebrate dai Preti e rilevate non già dalle note che sono mancanti ma dall'esistenza della Festa che celebrano alla giornata l'intiera summa del Capitale pervenuto nelle manimorte di questo Dominio ascende a Ducati 11905001, grossi 13. e pure i ragguagli sono per la maggior parte formati sopra Estimi assai vecchi sopra misure troppo discrete, e sopra ciò che solamente si vede, perchè non si può celare alla vista comune.

Il Numero di tutti i sudditi preso dalle ultime numerazioni che si formano per ordine pubblico dal [illegible] Eccellentissimi Deputati aggiunti alla provision del Denaro, ammonta a [illegible] teste. In questo numero le teste degli Ecclesiastici, Preti [illegible], e Monache, inclusi i 13. religiosi [illegible] ammonta a teste [illegible]. così che queste sono un [illegible]

per cento

per cento c.a rispetto à tutto il Corpo de' Sudditi. Averessimo desiderato ad
averlimo anche dato principio per rilevare le forze totali dello stato, onde esibire
un giusto confronto nei respettivi possessi del Corpo secolare ed Ecclesiastico; ma man-
care a mancheranno in tutti i tempi i mezzi di venire a questo, quando
sia fatto un miglior sistema alle rimesse dello stato. E se non fu possibile di
trovare tutti i provventi delle mani morte, molto più impossibile si rende il
poter riconoscere quello dei Laici, per la confusione, varietà, e smarimento in-
tiero de' libri, e degli Estimi stessi come si è provato negli Esami precenti
mi se lo stato, che si rilevò delle mani morte, ferma lo stipendio Capitale
di Ducati in 00[illegible] si trecento. V. Serenità ben comprende, che nel con-
fronto degli individui, quando si debbono pareggiare le sostanze dei Laici
con quelle degli Ecclesiastici ne risulterebbe un Capitale, che non è possibi-
le di calcolarsi senza formare una somma Chimerica e non vera perchè non
esistente nei membri componenti dello stato. Dal che ad evidenza risulta lo sbi-
lanzio ormai fatto, ed il pericolo di farlo ogn'ora maggiore.

Oltre di che in oggi diremmo sopra l'enorme sbaglio de' Beni Eccl.
in summa di alcuni Milioni sono detenuti dalle mani morte in faccia di tutte
le providenze, che le minaccie delle leggi, perchè di questo e de' rimedi di sue-
cederle si ragionerà in altra scrittura ecc. scorta e col soccorso del Magistrato de'
X. Savij. Queste dunque sono le risultanze degli Sudditi nostri sopracciò po-
tuto vedere, e ragionatamente conteggiare in una materia involta fra'l
colli in una inesplicabile tessitura maneggiata con modi ancora, e custodita
sempre con sagaci più arti degli umani affetti. Da queste medesime risultanze
potrà apertamente accorgersi la pubblica prudenza, che l'annua rendita delle
mani morte cammina quasi del pari con quella del Principato, e pure non e-
sistono in questi conteggi tutte quelle partite di Benefici Ecclesiastici
sempre secolari, che furono industriosamente nascoste dall'Estimo Ecclesiastico
1564. siccome appare dalle recenti scoperte del Mag.to [illegible] quando non
molta porzione di Denari dati a livello franca [illegible] da molte Chiese, e an-
co Fraternità, che aggravano di grandissima summa li frutti dei Laici; mà
le diverse contribuzioni verso li Parochi, e li Capellani di nuove parochie alcun-
te dai comuni che ciò non ostante pagano il [illegible] alla propria parocchia;
mà gli Emolumenti derivanti dai Battesimi, Matrimonij, Funerali, ed al-
tri considerabili, e giornalieri incerti, che sono estratti dalle Decime, [illegible]
tra i quali è noto ad ognuno quanto si estenda la direzione dei Sudditi
non estratta la maggior parte de' fondi, che servono alle grandiose abi-
tazioni

abitazioni de Regolari, de' Parochi, degli Abbati, e di altri Beneficiati di ogni
Classe, non entrano parimente nei nostri calcoli i patrimonii de' Preti, nè le botti
spirituali, i livelli che si pagano ai Frati, ed alle Monache, o ogni [illegible] non
se [illegible] [illegible]glie, che hanno altrui in gran numero, ed obligo di funzioni non le
[illegible] [illegible] spirituali, [illegible] Ottavari, [illegible], Rosarii, ed altre devozzioni,
e pietose offerte che alla giornata si fanno a [illegible] di suffragi, o divoz-
ni publici non entra qualche porzione di beni con astuzia lasciati nelle prime ditte
da' Secolari agli Estimi Laici, e dagli altri non mai tansati, perchè non cedono mai
sotto l'occhio del Principe, non entrano le frequenti, e quasi quotidiane conces-
sioni di Farine, Vino, Oglio, Denaro, Sale, Rame ed altri generi, che escono dalla pie-
tosa, e grande Munificenza di V. Serenità e di altre giornaliere sottrazioni dai
publici Dazii; non entrano varie Classi di Cercanti, che girano continuamente
per le Chiese per le Case per le Città, e per le Terre, e che portano Emolumenti
di mala sostanza. Non entrano in questi conteggi le utilità provenienti dal-
le prediche della Quaresima, e di tutto l'anno, e delle Musiche, ove dove pure a lar-
ga mano si spende; Non entrano gli stipendii infiniti, ed i rebertori che si procac-
ciano colle Cattedre, e con le scuole tanto publiche, quanto private, delle quali ab-
bondano la Città, le Terre, e quasi ogni villa non li proventi modernamente
introdotti nelle visite, non quelli delle Cancellarie Vescovili che nell'arte di molti-
plicar le spedizioni, e le fedi sopra ogni concessione hanno stabilito un arbitra-
rio guadagno che dà occasione a molti reclami: Non entrano molti e molti be-
ni dell'Ospitale della pietà fatti esenti da Decime, e da Campatici; non entra-
no le Elemosine incette dalle Monache Questuanti sopra le quali stà appoggia-
to il sostentamento di più Monasterij, non furono calcolate le facoltà pervenu-
te negli Ecclesiastici, e luoghi pii dell'Istria, Dalmazia, e del Levante dopo l'
Estimo Ecclesiastico 1564. Non entrano finalmente le gioie ed i vascellami d'
oro, e d'argento, le lampade li Candellieri, e Tabelle, le Statue, e le Corone co'
altri ornamenti ed arredi sacri formati da questi Metalli, che in molta, e dovizio-
sa copia esistono in ogni Chiesa, un Testimonio bensi cospicuo dell'insigne
pietà del nostro popolo mà insieme una pruova evidente d'un grandissimo
Capitale che non hà più circolo nella nazione. Tolga Iddio la necessità di sten-
dere la mano publica sopra l'uso di questi preziosi effetti, siccome avven-
ne in quell'anno medesimo nella Toscana si riservino pure in ogni tempo al
culto Divino, mà riposando essi nell'Dritto di tutta la società de Fedeli, e
e sotto la cura, e protezione imediata del Prencipe, e potendo in qualche stra-
ordinaria urgenza essi oggetti ancora del Principato non può, che riuscire nociva,

e pericolosa.

[illegible] l'amministrazione che se ne fa dalla maggior parte con artifizio senza [illegible]

[illegible] abbiamo [illegible] riscontri di non aver esatte le notizie che [illegible] necessarie a mostrar [illegible] e l'enorme traffica che si esercita [illegible] innocente vista de [illegible] [illegible] che oltre [illegible] [illegible] ogni [illegible] pagamento di Dazio [illegible] sue Mansionarie che molti [illegible] nelle Terre e specialmente [illegible] [illegible] i suoi patti di mese [illegible] perciò [illegible] pertanto vecar più [illegible] [illegible] [illegible] più volte [illegible] fu scoperto [illegible] vigilanza del Magistrato [illegible] Monasteri [illegible] [illegible] di pagamento [illegible] economia [illegible] Mese [illegible] da regolari negli esteri stati. [illegible] in [illegible] Territorio [illegible] una sola confraternita eretta con [illegible] [illegible] nell'anno 1756 ridotta al ristretto num.° di [illegible] Confratelli [illegible] in un solo Decennio [illegible] [illegible] ha mandata quasi [illegible] cioè lire [illegible]36 [illegible] stato [illegible] per la [illegible] cagionarmi [illegible] da [illegible] parte [illegible] acque ad [illegible] e [illegible] manifatture [illegible] che [illegible] di un gran [illegible] languisca nella povertà, e nell'inedia.

[illegible] solo non considerare [illegible] comune [illegible] da un [illegible] [illegible] stato per [illegible] le [illegible] mi [illegible] che tutti li Beni e vendite [illegible] Religiosi e da [illegible] inalienato [illegible] [illegible] di tanta [illegible] che forma spuerso [illegible] che [illegible] nel [illegible] della nazione [illegible] [illegible] in [illegible] pubblici e privati pesi [illegible] [illegible] non [illegible] per le [illegible] tanti [illegible] nei Contratti, nelle [illegible] e nei passaggi ereditari e nelle [illegible] [illegible] l'erario [illegible] [illegible] di cui [illegible] perchè li fonti [illegible] in canali che non hanno corso. [illegible]

[illegible] tutta [illegible] da tutto [illegible] per trovarla in un membro solo non può [illegible] e mortale. Si [illegible] la quantità di [illegible] menti, ed altre disposizioni [illegible] [illegible] estensione [illegible] famiglie [illegible] in favore delle mani morte, che se fosse possibile il contegno [illegible] si troverebbe coperta da queste [illegible] tutta la nostra terra [illegible] ognuno può essere [illegible] nella propria famiglia. [illegible]

che tanto da questi fatti apparisce, che le leggi sin'ora fatte, e specialmente quelle del 1506. non furono rimedii sufficienti a tanta infermità, la quale ora fatta più grave per l'aumento Ecclesiastico, e per le vie, che stanno aperte, per farlo ognora maggiore ha bisogno di medicine estraordinarie più robuste, e proporzionate alla grandezza del male, e di quel pericolo, che parla troppo da per se stesso senza, che da noi si manifesti di più.

La esperienza del passato ci [illegible] che le diligenze, e tutti [illegible] della publica autorità, e coi Magistrati non potevano mai arrivare a far restituire tutto ciò, che [illegible] manimorta [illegible] e [illegible] di fondi, restano tuttavia in essere, i quali e per la molta debolezza de' Laici, e per la troppo [illegible] de' [illegible], e per la [illegible] delle [illegible], e per [illegible] difficilmente potranno uscire di là, e ritornare al commercio e agli usi necessarii dello stato. Questa medesima esperienza ci insegna quanto sia decaduta da un secolo in quà la Condizione delle Famiglie e da questa [illegible] resta esposta nel mancamento continuo delle sue sostanze, e del traffico e nell'inalzamento dell'incontro de prezzi in tutte le cose necessarie ad alimentare la prole, e sostenere la propria vita. C'insegna ancora, e dimostra quanto mancanti e spopolate si trovano quelle provincie dove si trova maggior la copia de beni, e rendite stabili pervenute nei Corpi Ecclesiastici, e luoghi pii. Gli uomini mancano ogni giorno e la Communità non mai e quando le disposizioni debbano avere il corso ordinario, e rimarcato sino a questo momento, debbano in ragione di progresso giungere a tanta somma che le manimorte divengano posseditrici di tutte le cose. A questo si aggiunge, che non solamente non sarà mai possibile di far uscire quanto entra in loro, mà che haurò la medesima in altro contaggio di più, sopra i beni venduti, i quali con nuove disposizioni ritornando in loro portano in assi tante volte il prezzo, quante volte lo stesso bene ritorna [illegible].

Sono questi E. P. fatti netti, mà lagrimevoli e da questi fatti desumendone la necessità, e la ragione di procedere per li tempi futuri abbiamo immaginato quelle providenze, che se non vendono la felicità e la proporzione ai membri dello stato suo almeno impediscano il maggior danno, e la rovina a quella parte de sudditi che è la più numerosa e dalla quale dipende la salvezza di tutto il Dominio. Tutti i principi conobbero questa esigenza, nè [illegible] ordini, e statuti in tutte le Città [illegible] tutte pretenti [illegible] [illegible] Dalle [illegible] per nostri [illegible] tissimi Giudici anche recentemente emanate [illegible]

furono i modi tenuti in passato nel provvedere; fu però sempre congiunta l'indole e trattazione di questo incarico, uniformi furono sempre i consigli di tutti i Consigli, costituendo sempre la Massima della Repubblica di preservare la fortuna dei Laici dalla minacciata loro rovina. Mossi da tali riflessi animati dal consenso di tante voci e spinti dal comando pubblico, dopo lunghi e pesantissimi studi in tre espedienti [illegible], e tre necessari [illegible] umiliamo nostri pensieri.

L'uno è quello d'arrestare il passaggio dei beni e rendite stabili negli Ecclesiastici e Luoghi pii, e questo sarà esteso nella Scrittura, come punto specialmente commesso alla nostra obbedienza dal Decreto 10 Aprile 1766. L'altro è diminuire la Massa dei beni già posseduti e detenuti da questi corpi contro le leggi, e questo sarà diviso insieme coi due punti alle rendite e con tutto l'estraordinario coraggio dei X Savii per trovar modi pronti, facili ed efficaci a conseguire. L'ultimo finalmente siccome è prescritto dall'altro Decreto dello stesso giorno, il terzo è di ricondurre dentro un riparo meno discordante e più giusto, non solamente le rendite, ma il numero ancora d'essi Corpi, dove i pochi godono una grande ridondanza, ed i molti languiscono in una pericolosa povertà che in fine ricade tutta a peso dei Laici, lasciandosi inoltre alla prudenza di ciascuno considerare se tanto ciò sia confacente ai rispetti della religione e del Principato e questo è l'occasione di esaminare lo stato dei Monasteri e conventi nella commendata conferenza col Magistrato sopra i Monasteri e nell'importante riconoscimento delle rendite e distribuzioni Beneficiali già imposto coi lumi tratti dalla diligenza dei Ministri sopra le Decime del Clero, si riserviamo d'additare in altra Scrittura come unico mezzo a restituire la tranquillità e proporzione tra Religiosi e avviarli alla perfezione della loro vocazione. La Legge adunque per trattenere [illegible] come avviato le sostanze dei Laici ed [illegible] ella sta riposta del tenore nella [illegible]; comandi ella a tutto lo stato che salve le altre Leggi alla presente non repugnanti li fondi, Beni, Capitali, Livelli, Censi, rendite ed emolumenti stabili di qualunque natura, i quali sin'ora posseduti dai Laici [illegible] non potranno [illegible] sotto qualunque forma di Testamento, Codicillo, Legato, successione, Donazione inter vivos, Contratto, acquisto, enfiteusi, prelazione, affittanza, consolidazione, livello tanto perpetuo, che affrancabile, e sopra a [illegible] convenzione, transazione, [illegible] Scrittura, o altro immaginabile modo niuno eccettuato essere lasciati, [illegible] Ceduti, e trasmessi in Chiese, Benefizii, Monasteri, Comunità, Case Religiose, Commende, Gradi d'Ordini Militari, Collegi, Ecclesiastici, Frati monaci,

Monaci, Monache, [illegible] Preti Regolari e quelli [illegible]
[illegible] prima fatta professione in [illegible] età [illegible] tali suo
[illegible] Conservatorii [illegible] sotto
qualunque nome introdotte [illegible]
no tali beni [illegible] ipotecati [illegible]
[illegible] Persone [illegible]
causa, e nome [illegible] nella presente
legge nè in tutto nè in parte [illegible]
[illegible]
[illegible]
s'intenda caduca [illegible]
[illegible] la quale non avrà ancora ottenuta l'esecuzione
[illegible] effetto [illegible]

Che in questa legge e condizione siano ancora comprese [illegible]
[illegible] non sono ancora [illegible] e tutti i casi che per la sussistenza [illegible]
[illegible] fatto estinta [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] l'ordinario [illegible] Che a questa legge
e condizione similmente siano sottoposte tutte [illegible]
di Chiese Monasterii Ospitali [illegible]
[illegible] di qualunque nome [illegible]
[illegible] effetto che
[illegible]
[illegible] del suo [illegible]
[illegible] nè persona [illegible]
[illegible] suo effetto [illegible] per modo e motivo alcuno [illegible]
[illegible] Commissario Amministratore o Custode di [illegible]
[illegible] e Corpo laico [illegible]
[illegible] eccettuati i soli [illegible]
[illegible]
Fratelli Sorelle nubili o [illegible] Minori di essi Fratelli e [illegible]
[illegible] però in alcun [illegible]
[illegible]. Che questa legge [illegible]
[illegible] se fossero in presente [illegible]
to rimesso [illegible] providenza che [illegible]

al Buon

[illegible] governo di più luoghi avere [illegible] persone [illegible]
[illegible] [illegible] e [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] e [illegible]
[illegible] per rilevare [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] anche in questa parte la proibizione fatta [illegible]
[illegible] [illegible] ma [illegible]
differenza che [illegible] tutta la sua disposizione
[illegible] tutta la sua [illegible]
[illegible] e sempre
[illegible] [illegible]
[illegible] condizione [illegible] i quali [illegible]
[illegible] divenuti [illegible] e [illegible] sussistenza
di [illegible] nella primiera istituzione [illegible]
[illegible] tutta la società, e [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] dei mobili [illegible]
capitali [illegible] come [illegible] sia destinata [illegible]
[illegible] finalmente [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] se non sopra
[illegible] prove, e giurate informazioni del Col-
legio de [illegible] in Rialto, e se la parte della grazia
non sarà [illegible] Collegio, è [illegible] il numero [illegible]
a num. 900 in ogni [illegible] nel qual caso si [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

scoppe siano e s'intendano applicati immediatamente al Fisco pubblico, ed il delatore [illegible] avrà [illegible] conveniente [illegible] per la scoperta e l'esecuzione abbia il 15 per cento sopra il capitale del prezzo ritratto. [illegible] 15 per cento sia diviso tra [illegible] Ministri coi Metodi delle Leggi per li [illegible] non manchi a questa salutare Legge [illegible] danni, e volenti avendo [illegible] novanta oggidì convengono [illegible] dovendo [illegible] de' Dieci [illegible] per questo, che se gli spetta anche agli Avogadori di Comun incaricandosi a tener sempre aperto il Processo d'inquisizione commesso del Senato contro quei, che tentassero di trasgredirla, o deluderla, al qual processo dovrà esser destinato da essi Avogadori che sarà di mano in mano [illegible] per portarne le risultanze al medesimo Senato, onde con li modi più forti della sua autorità debba a determinarsi a quelle deliberazioni che troverà giuste, e convenienti. Li Nodari Pubblici in fine, li Cancellieri de' Reggimenti, ed ogni altro Ministro di qualunque Consiglio, Collegio, e Magistrato, i quali rogassero atto alcuno, o scrivessero atto veruno contrario alla disposizione presente, siano quanto alli Ministri de' Consigli e Collegi dalli Capi de' medesimi, quanto alli [illegible] Savj alle Deputati alle vendite, o da ciascun di essi, e quanto alli Magistrati e Reggimenti dai [illegible] alle [illegible], Avogadori di Comun [illegible] [illegible] incaricati di eseguir [illegible] e impiegar alcuno del s'intendano immediatamente decaduti, nè possano essere restituiti ad esercizio loro ministeri [illegible] senza [illegible] diversità, e strettezza de' voti che sono stabiliti per dispensare alcuno dalla Legge presente; e perchè la natura sia [illegible] ignoranza, sia presentata, pubblicata, e [illegible] in questa Città, ed in tutto lo Stato.

Tale è, Ser.mo Principe, il provvedimento da noi immaginato [illegible] [illegible] suo comando per ridurre se sia possibile in avvenire [illegible] ne immensa [illegible] siano trascurato e [illegible] alla giornata [illegible] crediti [illegible], li quali sono necessarj per soddisfare ai pesi del proprio Stato, e servire alle indigenze della Repubblica; intenzione tanto venerata e costante [illegible] ne leggi di sempre di mettere [illegible] a questa [illegible] [illegible] trovarono i modi da questo prescritti per ottenere tale intento, quanto poco efficaci, e quanto facilmente delusi siano essi riusciti, ci fa intendere la diversità delle Scritture in più tempi estese da Zelo del Collegio Ecc.mo de' X Savj, e la evidenza de' fatti che risultano dall'ultime indagazioni, e possiamo noi [illegible] con la scorta di questi esemplari, che le disposizioni di questa [illegible], quando anche non avessero proporzione, e stato [illegible] meno di

rapide

vando come che hanno, e colla massima di scelta che si esperimenta nei nostri tribunali [illegible] in diverse proporzioni, [illegible] in questi tempi, ai quali si è provocato [illegible] con tante [illegible] abbiamo veduto di non lasciar sussistere, conviene di allargare la mano [illegible] in favore degli Ospitali perchè il Decreto [illegible] del 1766 di nostra [illegible] di aver in [illegible] ciò che se bene [illegible] disposto a causa de [illegible] nondimeno a [illegible] e [illegible] [illegible] non [illegible] ne altro [illegible] [illegible] e di [illegible], perchè in questo [illegible], e gli [illegible] non [illegible] [illegible] alcuna, e potranno in [illegible] essere soccorsi col unione di alcuni Benefici semplici che non hanno annesso obbligo di Officiatura divina, e colle vendite, che [illegible] ne [illegible] superflue a molte [illegible] che in [illegible] hanno il [illegible] della [illegible] [illegible] di questi Benefizi ancora; a ciò si aggiunge, che molti Decreti [illegible] a [illegible] [illegible] a [illegible] [illegible] riconoscerianno [illegible] [illegible] più [illegible] [illegible] [illegible] mano [illegible].

[illegible] che gli altri Principi Cattolici [illegible] in questi ultimi tempi di portare a notizia [illegible] della [illegible] diligenza degli Ecc.mi Ambasciatori e dei [illegible] presso le Corti Forastiere e dall'accurata reazione del Ecc.mo Sig.r [illegible] [illegible] Sacro di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di questa [illegible] procurarono [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che non [illegible] scrivere, [illegible] altra mano che [illegible] del Supremo [illegible]. E nota [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di tali [illegible] [illegible] [illegible] di quare e [illegible] di più [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Carlo VI [illegible]

[illegible]

[illegible] Italia [illegible]

[illegible] nel 1751 [illegible]

[illegible] Duca di [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Duca di Parma [illegible] [illegible] di Roma [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] monarchie [illegible] provvedimenti [illegible]

forza delle mani morte, e prestar[illegible] alle providenze occorrenti: [illegible] portando il Serenità nella situazione presente intevvacata, ed intracciata tutta l'area del suo Dominio da passaggi Ecclesiastici. Vede all'incontro i fondi che restano in mani de' Laici obbligati a Censi e Mansionarie perpetue ed a opere pie, ed instituzioni che [illegible] sono [illegible] altri ne vede che sono più ippotecati con Livelli Francabili che è il fonte più ubertoso per mantener vivo l'utile effetto dell Credito, e di accrescere la ricchezza degli Ecclesiastici, ed altri luoghi pii, perchè liberano un fondo colla vendita e ne obbligano un altro col livello ed l'hanno, inoltre un modo più vantaggioso d'investire i loro Civanzi, poichè vendono le loro entrate immuni da ogni gravame che resta per questo mezzo nel Laico. Vede i frutti dei Capitali imposti in publico [illegible] a ritirare in porzione grandissima a persone che ne per istituto, ed esenti per privilegio dei pesi comuni. Vede tante Società poste in mezzo, e contraposte alla Società comune che quasi rinunciaro a tutto con voti solenni atti a Dio, e divengono con mezzi umani padroni di tutto. Vede finalmente il [illegible] delle sostanze cospicui [illegible] [illegible] de [illegible] di tutti i generi, la [illegible] [illegible] la Esperienza, che girano per tutti i luoghi, e le Chiese da obblighi volontari d'infinita devozione, e funzioni continue a da [illegible] innumerabili offerte dell'umana pietà, che vanno a terminare, o nella Sagristia, o nella Borsa degli Ecclesiastici. Restino pure liberi in questa parte agli occhi pietosi del [illegible] ~~[illegible]~~ uomo, che vive, e restino anche intatti gli scrigni di qualche doviziose Prelato, o Monastero, che con diversi venerandi nomi si custodiscono, ma che poco tramandano al suffraggio de' veri Poveri, [illegible] uomo e quando nasce, e quando muore i tributi alla Chiesa, spenda [illegible] nel custodirsi, ed in sacro [illegible] i Bisognosi fin che è vivo che ne averà maggior merito [illegible] an[illegible] di [illegible] [illegible] alla sua mancanza più non siano [illegible] autorità publica [illegible] [illegible] legalmente gli Eredi naturali [illegible] innocente posterità e siano con una [illegible] tutte, e di [illegible] esecuzione conservati li Patrimonj, ed il decoro delle Famiglie, per [illegible] [illegible] Fini, e contribuire con la persona, e con le fortune alla felicità, sicurezza, e sussistenza [illegible] Republica.

E ritornando allo stato medesimo delle mani morte sarà certamente riflessibile il numero, e sopra tutto quello de' Regolari Questuanti, che quanto cresce, tanto più aumenta nei sudditi l'impegno del loro sostentamento. Dai Conventi possidenti sarà riflessibile il vedere la disordinata distribuzione, e gli [illegible] dalle rendite, e come pochi vivono [illegible] [illegible] in agio, e ridondanza, e molti [illegible] [illegible], smagrati, e famelici. Dei [illegible]

32 [illegible] in [illegible] convertiti in [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sforzi [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] si [illegible]

[illegible] per [illegible] [illegible] e nuove

[illegible] [illegible] con [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] e tutto [illegible] di cui [illegible]

[illegible] tempo, il tempo e sopra tutto [illegible]

[illegible] di Dio [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] finalmente

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] Francesi hanno [illegible]

[illegible] una [illegible] [illegible] davvero [illegible]

[illegible] una [illegible] [illegible]

[illegible] al Santuario [illegible] [illegible]

Confine e non doveva [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] in tutti. [illegible] 1788.

Al Sommo Pontefice Clemente XIII

1758, 14, Luglio in Pregadi.

Il compiacersi la S. V. di partecipare a Noi con carateri di proprio
pugno formati l'illustre Esaltazione sua alla somma Dignità
di Pontefice, si constituirebbe in grado di sentire esultanza
maggiore, se maggiore questa potesse accrescersi di quella,
che abbiamo sentita alle prime notizie, che l'Ambasciator
Nostro K. Correr ci recò per un avvenimento così fausto,
e glorioso egualmente a Noi, che di consolazione ragionevo-
le, e giusta a tutto il mondo Catolico.

Questo per le rare ed eminenti virtù che nella S. V. risiedono,
e per la forza di queste stesse è giunta al Supremo Grado
del Governo della Chiesa, non solo confida ma è ben
sicura, che aumento averà sempre più la Catolica Religione,
l'Esaltazione della S. Sede, ed il bene universale della Chiesa.

A' questi antecipati Giudicii di tutt' il Mondo Catolico ben vede
V. Santità quanta nel pronosticarli maggior certezza abbiamo
Noi, che avendola tenuta per il passato in grado di dilettissimo
Figlio, ora siamo certi d'averla come amorevolissimo Padre.

Ce ne rendono prova indubitata li cenni introdotti nel suo pre-
giatissimo Foglio, i quali sono tenuti da Noi in quella con-
siderazione, che si conviene, come cosa, che parte dalla
mente, e dal cuore della Santità V., e la rendiamo certa,
che sopra questi l'Ambasciator Nostro K. Correr è incari-
cato espressamente da Noi a proferirle i nostri filiali, ed
ossequiosissimi Sentimenti.

Si compiaciamo in tanto della cooperazione, che presto alla di lei
universalmente applaudita Esaltazione, il Cardinal Delfino,

è

[illegible]

e l'Ambasciator Nostro, come di cosa, che non solamente fu giusta, ma che conosciamo dover esser di molto vantaggio alla Religione, ed alla Patria Nostra per le condizioni preclare della Beatitudine V.

Saranno per tanto rivolti i fervidi voti Nostri ad implorare da Dio Signore la lunga preservazione della S. V. Capo così pregievole e la rendiamo certa, che non scostaremmo da quell'antica pietà verso la S. Sede professata in tutti i tempi dai maggiori Nostri, ed ereditata da Noi medesimi per la Gloria sempre maggiore di Dio Sig. Nostro nell'Esaltazione della Santa Sede, dando con ciò prove sempre più convincenti d'ossequio, e riverenza verso la S. V. e alla fine baciando i Santi Piedi imploriamo l'Apostolica Benedizione.

Sᵐᵒ ac Beatᵐᵒ in Christo Patri Clementi XIII Divina Dei Providentia Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ Summo Pontifici   Franciscus Lauredanus Dei Gratia Dux Venetiarum   Pedum Osculo Beatorum

Mentre con molta riflessione versavasi sopra l'Espressioni, che nell'antecipata Settimana l'Ambasciator Nostro K. Correr ci rappresentò uscite dalla Santità Vostra, le quali mostrarono l'efficace suo desiderio, che si ponesse fine all'insorte differenze col ritiro del Decreto, 7, 7mbre 1754 giunse il pregiatissimo Foglio della Beatitudine Vostra. Vi abbiamo riconosciuto in esso un Carattere retto, ed ingenuo della Santità Vostra, la quale come Capo della Chiesa riconosce la facoltà legislativa nata con la Repubblica, e sempre da essa esercitata spiegandosi V. B. stessa, che qual'ora succedesse per libera Auctorità del Senato il ritiro del Decreto, 7, 7mbre 1754, ciò non può, ne potrà mai recare veruna lesione alla Potestà Nostra legislativa.

Ciò premesso V. S. ci richiede con sensi teneri ed affettuosi come una grazia da suoi attaccatissimi Figli il ritiro del suddetto Decreto.

Per ciò Noi assicurati in punti sì essenziali attinenti alle leggi, ed alle Consuetudini Nostre ci attroviamo in grado di dirle d'aver in quest'oggi ritirato il Decreto, 7, 7mbre 1754 con le Carte che ebbero a questo relazione.

Beatissimo Padre sia questo un'indubitato Contrasegno della continuazione del sommo Nostro giubilo per vedere la B. V. nostro Concittadino per li segnalati suoi meriti ed egregie virtù esaltato al Supremo Governo della

Chiesa

Per quelle poi riguarda alle di lei espressioni tanto generose e cordiali verso la Patria sua non avemo che a dichiararele il nostro pienissimo riconoscimento sicuri, che ella ci guarderà sempre nel suo insigne Pontificato come prediletti suoi Figli, e mentre che imploriamo dalla B. V. l'Apostolica sua Benedizione si umiliamo al bacio del suo SSmo Piede.

Datum in Nostro Ducali Palatio die 12 Augusti 1758

SS.mo e P.mo in Christo P.ri Clementi XIII
Div.a Dei Providentia Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ
Summo Pontifici Franciscus Lauredanus Dei
Gratia Dux Venetiarum Pedum Osculo Beatorum.

Mentre con molta riflessione versavasi sopra l'Espressioni, che nell'antecipata Settimana l'Ambasciator N.ro K.r Correr ci rappresentò uscite dalla Santità V.ra le quali mostrarono l'efficace suo desiderio che si ponesse fine all'insorte differenze col ritiro del Decreto 7 7mbre 1754 giunse il preggiatissimo Foglio della Beatitudine V.ra.

Vi abbiamo ricconosciuto in esso un carattere retto, ed ingenue della Santità V.ra, la quale come Capo della Chiesa ricconosce la Facoltà legislativa nata con la Repubblica e sempre da essa esercitata spiegandosi V.ra B.ne stessa che qual'ora succedesse per libera Autorità del Senato il ritiro del Decreto 7 7mbre 1754, ciò non può ne potrà mai recare veruna lesione alla Potestà N.ra legislativa.

Ciò premesso V.S. ci richiede con sensi teneri, ed affettuosi come una Grazia da Suoi attaccatissimi Figli il ritiro del sudetto Decreto.

Per ciò Noi assicurati in punti si essenziali attinenti alle leggi ed alle Consuetudini Nostre Ci attroviamo in grado di dirle d'aver in quest'oggi ritirato il Decretto, 7 7mbre 1754 con le Carte, che ebbero a questo relazione.

Beatissimo Padre sia questo un' indubitato Contrassegno della continuazione del Sommo Nostro Giubilo per vedere la Beatitudine Vostra Nostro Concittadino per li segnalati

suoi

suoi meriti, ed egregie virtù esaltato al supremo Gover:
no della Chiesa

Per quello poi riguarda alle di lei espressioni tanto generose, e cordiali verso la Patria sua non avemo, che a dichia: rarsi il Nostro pienissimo riconoscimento sicuri, che ella ci guarderà sempre nel suo insigne Pontificato co: me prediletti suoi Figli, e mentre che imploriamo dalla B.V. l'Apostolica sua Benedizione, si umiliamo al baccio del suo SS.mo Piede

Dat. in Nro Ducali Palatio Die 10 Augusti 1758

Al Sommo Pontefice Clemente XIII

L'Assunzione di V.ra Santità al Sommo Pontificato è un' Opera dello Spirito del Signore che illuminando sempre più le menti del Sacro Collegio, ha mosso la volontà del medesimo a prescieglierla, benedicendo con questo grande, e felice successo l'aspettazione di tutta la Cristianità, ma singolarmente i desideri della Republica N.ra, la quale esulta nel vedere inalzata al Sommo Grado di Comun Padre lei, che fin' ora ha contradistinta qual suo predilettо riguardevolissimo Figlio.

Non poteva succedere un Bene così grande senza che in lei si unissero quelle sublimi virtù, le quali hanno interessato la mano del Divino Rimuneratore a collocarla in quell' altezza, di cui a beneficio universale di tutto il Cristianesimo possa render comuni le sue Paterne Beneficenze.

E' ben per tanto giusta fra la Consolazione Universale l'Esultanza singolare che prova la Republica Nostra in occasione di così fausto avvenimento, poiche singolari, e distinti sono gli argomenti di doverne sperare per le cose Nostre un particolare presidio, e felicità.

Piaccia al Altissimo di diffondere sopra la Santità Vostra tutte quelle celesti Benedizioni, che confluiscono a rendere per lungo corso felice, e glorioso il Suo Pontificato per benefizio universale, e per singolar Consolazione di Noi, che ne abbiamo tanto interesse.

Sono questi i sentimenti dettati dalla pienezza degl' Animi Nostri, che le verranno più amplamente esposti dalla

viva

viva voce dell'Ambasciator Nostro K.r Correr, che mentre sarà per esibirle le Presenti, resta Ella supplicata di udirlo favorevolmente, e di dare allo stesso in tutto ciò li occorresse di esporre, quella Fede, che prestarebbe a Noi stessi, i quali con filiale Venerazione c'inchiniamo al baccio delli Ssmi Piedi.

Clemens XIII P.P.

Dil. Fil. Nob: Viris Salutem & Apostoli:cam Benedictionem.

Quale e quanta sia stata la Nr̃a Consolazione, aller: chè dall' Ambasciator K.r Correr ci fu recato l' aggradevol riscontro della prontezza, con la quale il Senato è concorso ad incontrar le Nostre Sodisfazioni, e le Instanze, che gli avevamo fatte di ritirare il Decreto di 7 7mbre 1754, come abbiamo ricconosciuto e dalle Lettere di Vostra Serenità, che egli ci ha consegnate, e dagli Ordini relativi tosto spediti alli Publici Rappresentanti, ci conviene di confessare non avere maniere di bene spiegarvelo, onde Voi Dilettissimi Figli concepir ne possiate adequata la Nostra Esultanza.

Vi Diremo Noi essere stati sorpresi da una tenerezza si grande, che non abbiamo potuto trattenerla tutta in Noi Stessi senza darla a conoscere con le lagrime, che abbiamo creduto bene tributare al Compimento glorioso d'un' Affare, che non potea non essere di Nr̃a Somma Premura.

Dopo aver per tanto umiliate a Dio Signore, che col Divino suo Lume ha resi facili, e pronti i Vostri Cuori alle Rimostranze del Suo Viccario in Terra Vostro Concittadino le più divote Grazie, non

abbiamo

dobbiamo lasciar di contestarvi la Nostra più sincera Ricconoscenza per l'illustre Testimonio, per il cospicuo Esempio, che dato avete al Mondo tutto Catolico dell'Osequio, che professate alla Santa Sede, che tramandato in Voi da' Vostri Maggiori resisi cotanto benemeriti per memorandi egregi Fatti vive tuttavia, e viverà sempre negl'Animi Nostri, e di quel particolar l'Attacamento, che essendo il Caratere specioso con cui l'Inclita Vostra Repubblica riguarda i suoi Figli, l'Avete ora si manifestamente dato a conoscere verso di Noi Vostro Figlio insieme, e Vostro Padre, che, se à tali riflessi tanto è stato il Nostro l'Agradimento, non sarà punto inferiore la Nostra Ricconoscenza, e Nostro sarà il Pensiere di darvene convincenti Riprove, e quelle appunto che da Noi, come da grato Cittadino potete sperare a Gloria e Utilità della comune diletta Patria. Tale si è la Nostra Disposizione e tali in progresso ne saranno gli effetti in pegno di che alla Serenità Vostra ed ai Nostri dilettissimi Figli, e Concittadini con li più teneri sensi di paterno amore Diamo l'Apostolica Benedizione.

Dat. Romæ apud S. Mariam Maj: sub anulo Piscatoris 19 Augusti 1758 Anno Primo Nostri Pontificatus.

Emmo Rmo Sig.r Sig.r Pron Colmo

Sugli efficaci desiderj palesati da Sua Santità Clemente XIII ora regnante, perchè il Decreto, 7, 7mbre 1754 per spontanea Autorità dell' Eccmo Senato fosse ritrat: to; sotto li, 12, corr.e essendovi la Sovrana Pubblica Benignità spontaneamente concorsa, bramosa di dar sempre continuate Testimonianze della propria Vene: razione alla Sacra Persona di Sua Beatitudine: Deve render nota a Vra Emza Rma la Pubblica Autorevo_ le Deliberazione, rendendo pur avvertita la di lei Curia ad attenersi con esattezza all' Esecuzione delle Pubbliche Leggi precedenti all' accennato Decreto, 7, 7mbre 1754, riservandosi la Pubblica Sovrana Autorità dell' Eccmo Senato (quadora le circostanze de' tempi le ricercassero) di devenire a quelle provvidenze, che richiedessero il Bene dello Stato, e la Cura de' Sudditi, e bacio con tal' incontro a Vra Emza Reverendma divotamente le mani.

Udine, 15, Agosto 1758

All' Emmo, e Rmo Sig.r Cardinale
Patriarca Delfino Arciv.o d'Ud.e

Roma

Lunardo Donado Luog.te

Clemens Pontifex XIII

Dilectis Filiis Nobilibus Viris, Dominico, Duci, et Senatui Veneto Salutem, et Apostolicam Benedictionem.

Appena inalzati dalla Providenza del Signore senz'alcun merito, ed opera nostra in tempi tanto miseri, e calamitosi al Supremo Governo della Chiesa, volgiamo il pensiere, e lo sguardo verso Vostra Serenità, come degno, ed illustre Capo d'una Republica, che abbiamo fin'ora per il nostro nascimento osservato per nostra dilettissima Madre, e che ameremo da qui innanzi per il grado in cui siamo constituiti di Padre di tutti i Fedeli, come nostra carissima Figlia, participandole con questa lettera scritta di proprio pugno questo nostro inaspettato Successo. Siamo perciò ricolmi d'una giusta fiducia che essendo la medesima interessata in procurare che il nostro Governo riesca a di lei Gloria, ed utilità, vorrà assisterci con l'efficacia delle sue Orazioni, e con la Saviezza de' suoi Consigli, e cominciare ancora a felicitare nei principii col cooperare al ristabilimento d'una perfetta Unione, come erasi già principiato con questa Santa Sede, dandoci il tempo, ed i mezzi di potervi utilmente travagliare com'erasi già incominciato dal nostro Predecessore, e porgiamo a questo fine a Vostra Serenità le più fervorose preghiere, assicurandola, che siccome ci sarebbe d'un sommo contento, che la nostra amatissima Patria dar-

se

se agli altri Principi Cattolici questo pio, e generoso Esempio di figliale indifferenza alle giuste istanze del Vicario di Giesù Cristo, così sarebbe ancora a Noi il motivo d'approfittarsi maggiormente della Dignità Pontificia per promuovere le sue convenienze, e per implorare in grado di Sommo Sacerdote dal Distributor d'ogni bene a Vostra Serenità, alla Republica, ed alli suoi Dominii ogni incremento di gloria, e felicità.

In tanto non tralasciamo di ringraziarla per la parte, ed interesse che il Cardinal Delfino per fare cosa grata a V. Serenità, ed alla Republica ha preso insieme con il suo Ambasciatore per la nostra esaltazione, e per ultimo le diamo con l'intimo del nostro cuore l'Apostolica Benedizione.

Data in Roma nel Palazzo Vaticano di S. Pietro li, 9, Luglio 1758

[illegible]

[illegible]

Clemens PP. XIII

Dilecti Filij Nobiles Viri Salutem et Apostolicam Benedictionem. Cum ad nos
perlatum fuit Edictum de Regularibus quod 7. die proxime elapsi mensis
a Vobis editum inopinata et adhuc inaudita re plane perculsi cogitare
cepimus quonam tandem Vestrum istud in Ecclesia novandarum rerum
studium sit evasurum. Ac praeterita repetentes animadvertimus quam
multa decem his annis Pontificatus nostri orta sint a Vobis Ecclesiae acerba
et aspera: laesa jura Apostolicae Sedis: Proculcata ac protrita Ecclesiae jurisdictio:
Ipsa in periculum adducta Religio quam sustinetis in ista Urbe Vestrae Ditio-
nis principe rerum. Schismaticis esse permissuram. De quibus sarciendis
injurijs inaniter adhuc ad Nobilitates Vestras nostrae sunt datae que-
relae. Quod quidem quamquam affert Fidelibus offensionem magnamque
admirationem habet nulla in re Vos Ecclesiae satisfecisse quasi nulla Vobis
cura sit de Vestrarum Animarum periculo. Hunc vero ex iis quae ma-
gno aeternae salutis Vestrae detrimento commisistis in aliud scopulum
studio novarum rerum abrepti contigit Vos impegisse. Cumque Res-
pub. Vestra prudentissime a novitatibus semper abfuerit Vos contra
superioribus antea plura in Ecclesiam nova invexistis et nunc magnum quiddam
aggressi estis ac plane incredibile contemptis legibus quas in sacratis-
simis ipsis Conventibus adspirante Spiritu Sancto tulit Ecclesia
tantam rem nec in memoriae commisistis quantam esse oportet summam
in Regularibus Ordinibus fieri rerum omnium commutationem sed verius
in tota Ditione Vestra illorum Ordinum parari extinctionem. Cujus quod
graves effectus suo tempore pariet in Ecclesia jam nunc prospicimus
ac vehementer dolemus quam vero perniciosos etiam in Repub. Vos ipsi
videritis. Huc enim denique spectare Vestrum illud Edictum facile
quivis ponderans intelligit. Quod si revera Vester animus fuit ut reformaretis
Regulares Ordines quos corruptos esse arbitramini non est ejus Potestatis eorum
mederi malis nec valetudinem afferre possent quae adhibenda esse remedia
statuistis sed eos Ordines trahunt ad interitum necessarium e quibus tamen
pie institutis et recte administratis multum in Ecclesia Dei splendoris et
utilitatis oriri Tridentina Synodus censuit. Ideoque non existimavit eos Ordines
esse

esse delendos, ubi collapsa fuisset vetus et Regularis Disciplina sed ea provide
prudenterque instauratura in Ecclesia esse retinendos. Itaque ab Ecclesiae et Sedis Apos-
tolicae Potestate deposcenda est reformandarum Regularium Ordinum ratio ut
legitime ut apposite ut efficaciter ad veterem disciplinam revocentur. Praeterea
non satis mirari possumus quod existimetis Vestra Auctoritate suas cujusque
Ordinis Constitutiones posse immutari quarum ad normam Religiosi Viri so-
lemniter Deo promiserunt suam vitam conformaturos de suo ipsorum statu
utroque securos quod consideraverint Ordinem Regularem cui nomen darent
legitima interveniente potestati constitutum et Majorum Vestrorum consensu
in Vestram Ditionem esse receptum. Cum igitur vestro illo Edicto appareat
Sacratissimas Ecclesiae leges infringi Apostolicae Sedis jura perrumpi Religiosos de
suo proprio dejici statu fieri non potest quin nos ultimarum Vestrarum commi-
serescat qui per Summum Ecclesiae contemptum alias ex aliis adversus eam
injurias aut designantes aut meditantes tam multis laqueis Conscientias Ve-
stras induistis. Quamobrem Dilecti Filii Nobiles Viri videte in quae perversa
et praecipitia loca vos perduxit falsa quaedam Gubernationis Publicae ratio
quae Vobis usque adhuc persuasisse videtur sublatis legibus quas ad Dei
honorem et gloriam Animarumque salutem tulit Sancta Mater Ecclesia
Vos in Ditione vestra ampliore usuros esse Dominatu. Atque haec Potesta-
tis Vestrae in Ecclesiam proferendae libido Vos ita transversos egit ut Auc-
toritate Vestra nullo tamen jure Ordinariae Jurisdictioni Regulares Or-
dines subjeceritis cum Episcopos Ditionis Vestrae cohortamini ut suam in
eosdem Regulares Ordines jurisdictionem exerceant. Sed eorumdem Episcopo-
rum virtute ac moderatione freti confidimus nunquam existimaturos
ea nobis habere posse jurisdictionem qua satis sciunt Vos omnino carere.
Opportunum tamen putavimus eos admonere ut Regularium exemptiones
tueantur salva semper Ordinaria eorum Jurisdictione in iis rebus in qui-
bus valere Tridentina Synodus voluit: Cujus Concilii Decreta non modo quae
ad fidem verum etiam ad Ecclesiasticam Disciplinam pertinent ut Vestra Respublica
recepit prima inter Catholicos Principes summo excepit obsequio ita existimationis
est Vestrae eadem apud Vos Decreta servari ne eandem Pietatis quam Majores
Vestri tunc temporis sunt consequuti negligere videamini. Reliquum est ut Nobili-
tates Vestras pro Apostolico Nostro munere moneamus sedulo ut cogitetis in

quae

quæ piacula Vestras Animas conjecerītis Edicto illo quo Ecclesia tantopere læditur et quam horrendum subituri sitis ad Christi Tribunal judicium cum malorum omnium, quæ in Detrimentum Divini Honoris et spiritualium utilitatum ex eodem Edicto in Ecclesiam profluent rationem reddituri. Supervacaneum Ducimus commonstrare Nobilitatibus Vestris mala omnia hæc quemadmodum emendare possitis; ipsi enim clare perspicitis quid Vobis facto opus sit, in quo conscientia Vestra, omni amoto periculo, securissime conquiescat, et Ecclesiæ nulla queat esse reliqua dubitatio vere sincereque Vos illi satisfacere voluisse. Nos interea enixissimas Deo preces offerimus ut Divino Gratiæ suæ rore emolliat animos vestros, quo facilior in eos cælestibus inspirationibus aditus pateat. Ac Nobilitatibus Vestris paterno animi nostri affectu Apostolicam Benedictionem peramanter impertimur.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris Die VIII Octobris 1768 Pontificatus Nostri Anno XI.

M. A. Archiepiscopus Chalcedonensis

A tergo

Dilectis Filiis Nobilibus Viris Duci et Reipublicæ Venetiarum.

Al Sommo Pontefice 19 Novembre 1768. In Pregadi

Il Breve spedito col nome rispettabile della Santità V.a in data degli 8 8bre pass.o fu accolto da noi con quello ossequio profondo che corrisponde all'Ereditaria nostra divozione verso la Santa Sede Apostolica e alla grandezza del Filiale attaccamento che professiamo alla di Lei Sacra Persona, ma nel momento ci siamo anche assai poco rattristati nel comprendere dal Breve stesso come siasi tentato dall'industria altrui di sorprendere la Pietà dell'animo suo e di oscurare la condotta Nostra.

Avressimo in vero motivo grandissimo di cordoglio se nella condotta medesima non si ravvisasse chiaramente la Giustizia delle prese Deliberazioni, fontana affatto la mente nostra in ciò seguendo le Sagge Massime di nostri Maggiori da novità perniciose e dall'innovare li giusti diritti che sono propri della S.ta Sede e del Primato Apostolico. Li sodi fondamenti della Potestà Legislativa sopra le quali esse si fondano sono benissimo noti alla

S.tà V.a

e dalla stessa Potestà Legislativa viene il suo giuridico vigore la Parte 24 7bre
dell'anno corr.te sopra tutti gli Articoli ed anco sopra quello di richiamare
a proprj Uffici le Potestà ordinarie da Cristo Sig.re N.ro memori anche che tali
erano li di lei Sentimenti quando con tanto merito ed edificazione dei Sud-
diti della Reggeva la Chiesa di Padova. Senza questa Potestà Legislativa
nella Repub.ca ed in ogni Sovrano sarebbe imperfetto ogni Governo e restarebbe
esposta a travagliose vicende insieme col servizio Divino la quiete dei Popoli
e la sicurezza dei Stati ———

Tranquilli noi su questi principj non possiamo se non fermamente
seguirli e nodrire la rispettosa fiducia che la Pietà insigne della Santità
V.ra ascoltando li chiari dettami del suo interno discernimento e non il
linguaggio equivoco di chi per fini particolari adopera ogni arte per
accrescere il disgiunire tra il Sacerdozio e l'Impero troverà argomenti
abbondanti per deporre le sue agitazioni e per ravvisar con animo più
sereno gli oggetti rettissimi di Religione e di Commune Economico bene
contenuti nelle Provvidenze emanate.

Siamo pure nella ragionevole certezza che gl'Ecclesiastici d'ogni grado
considerando i primi doveri contratti con la nascita prescritti dalla Divina
Scrittura ed inestinguibili da qualunque disposizione useranno la con-
dotta corrispondente alla Santità della Vita che professano e non
saranno per distaccarsi giamai da quegl'atti di lodevole obbedienza
che hanno prestata alle leggi nostre e delle quali il Senato ad
onta d'ogni tentativo tenne cura sempre e la terrà egualmente
in progressi onde sia inalterabile ed esatta l'esecuzione. Degnandosi
per tanto la S.tà V.ra di rilanciare le cose col solo occhio di sua equità
e rettitudine vedrà certamente riconoscersi che la Religione il Dogma,
e la Pietà del costume restano nella perfetta loro integrità.

Per tutti questi motivi confidando noi in Dio nostro Sig.re Dio di
verità e di Giustizia rinoviamo a lui li fervidi voti nostri, onde
si dileguino le cause che tengono in afflizione la sua Chiesa e che
minacciano più troppo gravi conseguenze, mentre protestando la
nostra perfetta osservanza e filiale attaccamento alla S.ta Sede alla
Beatitudine V.ra con la maggior sommissione bacciamo li SS.mi Piedi

Dilectis Filijs Nob. Vir. Duci et Reip. Venetiarum
Clemens P.P. XIII.

Non potiamo ritenere in Noi stessi il dolore causatoci dalle Vostre lettere spedite dal Ven. Fr. Arciv.o Sitinense presso Voi Nunzio Nostro, ma siamo costretti nuovamente alzar la voce obbligandoci il precetto dell'Apostolo ad opportunamente importunamente ammonirvi, instantemente pregare rimproverare ed anche sgridare.

Abbenche le lettere stesse ampiamente professino dimostrazioni del vostro filiale ossequio ed antica riverenza verso questa S: Sede non vediamo però che Voi vi siate diportati come esigeva il debito di buoni ed obbedienti Figliuoli e ci dispiace moltissimo che dalle nostre precedenti ammonizioni non siete punto restati commossi come pure doveriate. Poiche Voi volete che ancora sussista quel Decreto circa i Regolari che Noi speravamo poter da Voi essere dichiarato senza sussistenza ed effetto. E certamente con molta ragione lo speravamo se a Voi fosse a cuore che nel vostro Dominio persistano gli Ordini ~~Regolari~~ Religiosi. Ne vi pensaste già Diletti Figli N.N. che il giudicio da Noi fatto circa il vostro Editto de Regolari espressovi nelle antecedenti nostre lettere fosse appoggiato a parer di chi piuttosto perturba la quiete e la pace della Chiesa. No: noi non ci siamo appoggiati se non alle Regole de Santi Padri alle Sanzioni de Sacri Canoni ai Decreti de Santi Concilj ed all'antica lodata e costante consuetudine della Chiesa. Quali cose se voi con un solo Decreto credete di poter disfare ed annientare ah che conviene dolersi essere Voi stessi piuttosto restati ingannati per aver dato orecchio anzi a gente leggiera imperita ed amante di novità e non alle Regole degli antichi SS: Padri ne camminare sulle massime dei Saggi antichi Vostri Maggiori. E non

vi pare

ci pare vergogna che questo vostro così illustre prudente
e saggio Senato si lasci talmente trasportare da vane insus-
sistenti parole di taluni cosicchè col pretesto di ridurre gli
Ordini Regolari all'antica Santità della vita ed osservan-
za de' loro vecchi istituti si sia lasciato portar a decre-
tare parte di levar i Regolari dalla dovuta soggezione
alla Sede Apostolica parte di scioglierli dalla correzione
de' loro Superiori Generali, di abrogare li Decreti del
Con. Trid.° e di rompere le principali regole e leggi di
Disciplina degl' Ordini stessi, injungendo nuove leggi e
Regole e facendo tali novità nelle cose loro tutte che per
necessità in breve doveranno gli Ordini stessi Regolari
interamente finire. Poiche qual cosa più assurda che
i Regolari vengano tratti a' Fori e Giudici Secolari e
da questi puniti? qual cosa più vergognosa che dimi-
nuire l'autorità de' loro Superiori? con nuove condizioni
di età e di origine impedir l'accesso alla Religione? Queste
ed altre cose simili Voi avete prescritto in quel Decreto
che si vanta essere fatto a maggior bene de' Religiosi.
Non fu certamente tale il modo di operare de' vostri
Maggiori. Essi prontamente eseguivono li Decreti del Con.
Trid.° circa la riformazione stabilita de' Regolari e per-
ciò furono con molte lodi onorati dalli Sommi Ponte-
fici nostri Antecessori. Tale fu ancora il nostro pensiere
mentre eravamo al governo della Chiesa di Padova.
nè da questo punto ci siamo rimossi dacchè per volere
divino sforzati e senza merito siamo ascesi alla Sede di
Pietro. Questo solo sempre abbiamo bramato che sieno
salvi e intatti li Decreti del S. Conc. di Trento rispetto
ai Regolari. Che li Monaci tali fossero di vita e costumi
quali devono essere pel loro Istituto. Che li Vescovi
circa li Regolari esercitassero quel tanto che il Tridentino
loro concede. Che si avesse il dovuto rispetto e riverenza
ai Privilegi

ai Privilegj loro concessi dalla Sede Apostolica. e che finalm.te
giusta l'avviso di S. Gregorio nessuno malam.te usurpasse
ciò che non è suo: ma tutti studiassimo così Vescovi come Re
golari attendendo al nostro impiego d'essere solleciti a custo
dire la disciplina e tutto ciò che conferisce alla salute
delle Anime. Coteste cose perche Voi le osservaste era
pure effetto di vostra prudenza. per non parere di
staccarvi dalle antiche leggi della Chiesa e dall'instituto
de' vostri Maggiori. La Pietà poi e Religione vostra ricer
cava che nulla intraprendeste in tal affare senza il pa
rere dell'Apostolica Sede e nulla determinaste senza l'
assenso e autorità della Chiesa. Ma il vostro Decreto
sminuisce la nostra Dignità e l'Autorità Ap.lica alla
quale i Regolari sono soggetti. e quindi è violata la
Giurisdizione Ecc.a alla quale ~~i Regolari~~ solo spetta de
finire e decretare in tali materie. Non v'ingannate
Diletti Figli. La vostra Podestà e comando che tanto esal
tate ha li suoi confini. Tibi Deus, dice il Vesc.o Osio di
Cordova all'Imperatore Costantino Tibi Deus Imperium
commisit Nobis Ecclesiae concredidit: ac quemadmodum qui
tibi imperium subripit Deo ordinanti repugnat ita metue
ne si ad te Ecclesiastica pertrahas magni criminis reus
fias. Con qual diritto adunque avete Voi fatti tanti
Decreti circa il governo de Regolari li costumi li prove
le vendite e i loro Istituti. Non è forse vero che più l'au
torità de' S.S. Padri più Canoni de Concilj più Decreti
della Sede Ap.lica per il consenso della Chiesa univer
sale la natura stessa della cosa ricerca, che il modo di
Governo delle Famiglie Religiose spetti e discenda
dall'Autorità, e Podestà della Chiesa, dalla quale le
Religioni istesse hanno avuto il loro principio l'origine
e l'accrescimento. Imperciocchè se li Soldati Secolari

obbligati

obbligati col militare giuramento devono essere giudicati da loro Commandanti: quanto più quelli che militando nell' esercito di Cristo sprezzata la vita secolare da Dio ricevono lo stipendio è ben giusto che alle sole leggi della Chiesa sieno soggetti? Ubi enim charismata Domini sunt ibi discere oportet veritatem. Che se in ora a tanto sono arrivate le cose che disprezzate le regole de' Padri li Decreti di Concilj le Costituzioni Apostoliche e non curate le consuetudini della Chiesa debba servire di legge solo ciò che suggeriscono certuni poco giusti stimatori delle cose o ciò che persuade la sapienza del mondo presso Dio chiamata stoltezza sarebbe finita l'autorità Apostolica e la divina sublime Podestà di governare la Chiesa. ne Noi potressimo più ritenere veruna autorità se per le minaccie ed insidie di taluni lasciassimo andar a terra le antiche Sante approvate consuetudini e leggi Ecclesiastiche. Ma oltre ciò dovete Voi seriamente riflettere che se obbligate li Vescovi e Regolari d'obbedire al vostro Decreto non li costringiate od a violare il giuramento con cui a noi ed alla S. Sede sono obbligati od a disprezzare il vostro comando. Vedete ora ove va a finire cotesto affare. Vi parliamo colle parole del Vescovo S. Ambrogio all' Imperadore Teodosio: Se credete che li Vescovi sieno forti venerate la loro costanza. se li credete deboli scansate le loro debolezze, poiche è più reo avanti Dio chi spinge il debole a cedere. Guardatevi dunque da tale pericolo, fuggite gli scogli sottoposte alla Chiesa. A questo vi esortiamo e scongiuriamo non solo a nome nostro ma a nome ancora di nostri Fratelli Vescovi anzi a nome di tutta la Chiesa. Già ben sapete quanti avversarj essa ha di presente. Se ne dranno che la vostra Autorità porti ad essa nuova ferita con maggior forza anch' essi aggraveranno la piaga. Medicate piuttosto le passate piaghe siccome era solita fare l'insigne Pietà e Religione de' Vostri Maggiori. Infondete

Infondete olio e vino ed in queste presenti calamità fatevi merito presso la Chiesa stessa vostra Madre con maggior ossequio e riverenza. Noi certamente benché ci troviamo da ogni parte oppressi da tanti mali, ciò che speriamo sia a rimedio de' nostri peccati nell'estremo Giudicio, noi certamente non possiamo mancare al nostro dovere, e speriamo in Dio che neppure mancheremo. Su dunque Diletti Figli NN. rendete a Dio ciò che è di Dio. E nessuna cosa certamente Dio con più ragione chiede sua quando quelli uomini che ascritti agli Ordini Regolari se stessi, e tutte le loro cose hanno a Dio consacrato. Guardatevi bene che quelli i quali in questo mondo dovrebbero essere gli intercessori per la vostra salute non abbiano anzi ad essere li vostri accusatori e li vostri giudici al Tribunale di Cristo. E alle Vostre Nobiltà col primo paterno affetto del nostro cuore diamo affettuosamente la paterna Benedizione.

Dato in Roma 17 Xbre 1768 Pont. Nos. an. XI.

M. A. Arch.s Caliedon.

Risposta al Breve Pontifizio inviato alla Ser. Repubblica Veneta sotto il di 17 Decbre 1768

In Pregadi 29 Decbre

Quel sentimento di perfetta venerazione alla Sacra Sede di sincerissima filiale riverenza verso la Sacra Persona di V. B. con cui ci siamo spiegati per eredità rio costante istituto nella risposta data sotto li 19 scaduto al rispettato Breve in data 8 8bre quello stesso ripetiamo all'altro ugualmente rispettabile Breve della S. V. in data 17 cadente Decbre da noi ricevuto col maggior ossequio.

Non senza grave dolore abbiamo potuto intendere che malgrado la verità, ed ingenuità delle significazioni

nostre

nostre l'animo di V. B. resti tuttavia perturbato per l'uso da noi fattosi della Potestà Legislativa nell'esercizio della quale non ci siamo punto scostati dalla temperanza e moderazione che abbiamo sempre esercitata nell'amministrazione delle cose nostre.

Ben è noto alla S. V. che nell'usare i Principi Cattolici una tale Potestà niente tolgono a' diritti che sono competenti alla Santa Sede e al Primato Appostolico e che per parte nostra si vogliono illesi, pronti a similitudine de' Nostri Maggiori d'impegnare le sostanze e la vita per li rispetti tutti della Cattolica Religione.

Persuasi però noi intimamente di non aver ecceduto i doveri di Principe Religioso non possiamo se non desiderare con tutta l'efficacia che l'insigne prudenza della S. V. deponga le impressioni da lei concepite sopra le direzioni nostre.

E di queste abbiamo tanto maggior motivo di chiamarci contenti quanto che vediamo, che i Regolari tutti si vanno conformando colla dovuta rassegnazione e prontezza alle nostre Leggi, rendendosi con ciò degni di continuare il loro soggiorno ne' Pubblici Stati ne' quali per pubblico favore furono ricevuti e colla costante dipendenza dalle Leggi medesime di tempo in tempo emanate sempre da noi riguardati con predilezione, ed affetto.

Accolga la S. V. colla sua Paterna clemenza e benignità la sincerità di queste nostre umili e riverenti dichiarazioni, e qui ripetendo la professata nostra filiale venerazione alla B. V. colla maggior sommissione bacciamo i SS. Piedi.

mare
utorum
, ber
ondli-
ticia.
hi-
unis
, fra-
cius
nare
inis
is
siaq;
ce uis;
nev
tis
ianq
de
ho
anc
ca

mare.
utorum
ter
ondi
tia
hi
eris
, ra
eius
rare
ines
ie
stagi
re vivi
rev.
ti
onc
be
na
anc

—

ca

mare
ctorum
ter
ndli
lia
hi
eris
fra
cius
iore
huis
it
ag
eui
cer
li
ore
le
ha
ne

ncu

mare
retornam
v ber
ondi
ticu.
chi
erer
o fra
ciut
mare
cous
cit
stagz
ne vin
gev.
ati
sara
re
ha
anc

utali
Repub
... dallo a conosce
... e che se a tali

Lya
K
de
ta
co
ci
ar
aa
no
vi
sa
m
n
son
vi
sa
se
dic
con
sic
ca
sic
re

Clemens XIII. P.P.

Dilectis Filii Nob: Vir, salutem, et Apostolicam Benedictionem.

Quale e quanta sia stata la nostra consolazione allorché dall'Ambasciator K: Correr ci fù recato l'aggradevol riscontro della prontezza con la quale il Senato è concorso ad incontrar le nostre soddisfazioni e le instanze, che gli avevamo fatte di ritirare il Decreto di 7 Embre 1754 come abbiamo riconosciuto e dalle lettere di vostra Serenità che egli ci hà consegnate, e dagli ordini relativi tosto spediti alli Pubblici Rappresentanti ci conviene di confessare non aver maniere di bene spiegarvelo, onde voi dilettissimi figli concepir ne possiate adequata la nostra esultanza. Vi diremo noi essere stati sorpresi da una tenerezza si grande che non abbiamo potuto trattenerla tutta in noi stessi senza darla a conoscere con le lacrime, che abbiamo creduto bene tributare al compimento glorioso d'un affare che non potea non essere di nostra somma premura. Dopo aver pertanto umiliate a Dio Signore che co [illegible] suoi lumi ha resi, facili e pronti i vostri cuori alle rimostranze del suo Vicario in Terra vostro concittadino, le più divote grazie non dobbiamo lasciar di contestarvi la nostra più sincera riconoscenza per l'illustre testimonio, e per il cospicuo essempio che dato avete al mondo tutto cattolico dell'ossequio, che professate alla S: Sede che tramandato in voi da' vostri maggiori resisi cotanto benemeriti per memorandi e reali fatti, vive tuttavia e viverà sempre negl'animi nostri e di quel particolar attaccamento che essendo il carattere specioso, con cui l'inclita vostra Repubblica riguarda i suoi figli l'avete ora sì manifestamente fatto a conoscere verso di noi vostro figlio insieme e vostro Padre, che se a tali

vi, e se si tanto è stato il nostro aggradimento non sarà punto inferiore la
nostra riconoscenza, e nostro sarà il pensiero di darvene convincenti
riprove, e quelle appunto che da noi come da grato Cittadino potete sperare
a gloria e utilità della commune diletta patria. Tale si è la nostra
disposizione e tale in progresso ne saranno gli effetti in pegno di che
alla serenità vostra, e a' nostri dilettissimi vicini e concittadini,
con i più teneri sensi di paterno amore diamo l'Appostolica
Benedizione.

Datum Romae apud S. Mariam Maj: sub annulo Piscatoris 19
Augusti 1758 Anno Primo Nostri Pontificatus.

Pro Patriarchali, Metropolitana, et Cathedrali totius Ditionis Veneta Ecclesijs

Altare privilegiatum quotidianum, et perpetuum.

SS.mo ac B.mo Dn. Clementi P. P. XIII. Divina Providentia Sacrosanctae Romanae Ecclesiae Summo Pontifici

Franciscus Lauredanus Dei Gratia Dux Venetiarum.

Pedum osculo Beatorum.

Mancare con molta riflessione versatasi sopra l'espressione, che nell'antecipata settimana l'Ambasciator nostro Cavalier Correr ci rappresentò uscite dalla Santità Vostra, le quali mostravano l'efficace suo desiderio, che si potesse fine all'insorte differenze col ritiro del Decreto 7 7bre 1754 giunse il graziosissimo foglio della Beatitudine V.

Vi habbiamo riconosciuto in esso un carattere retto et ingenuo della Santità V. la quale come Capo della Chiesa riconosce le facoltà legislative nata con la Repubblica, e sempre da essa esercitata spiegandosi V. B. stessa, che qual hora succedesse per libera autorità del Senato il ritiro del Decreto 7 7bre 1754 ciò non può né potrà mai recare alcuna lesione alla podestà nostra legislativa.

Ciò premesso V. S. ci richiede con sensi teneri et affettuosi come una grazia da suoi amatissimi figli il ritiro del sudetto Decreto.

Percioché assicurati in punti sì essentiali attinenti alle leggi et alle consuetudini nostre ci troviamo in grado di dirle d'haver in questi giorni ritirato il Decreto 7 7bre 1754 con le chiuse che habbiamo à questo relazione.

Beatissimo Padre sia questo un indubitato contrasegno della continuazione del sommo nostro giubilo per vedere la Beatitudine V. nostro concittadino per li singolari suoi meriti, et egregie virtù esaltato al Supremo governo della Chiesa:

Per quello poi riguarda alle di lei espressioni tanto generose e cordiali verso la Patria sua non habbiamo che à dichiarargli il nostro pienissimo riconoscimento sicuri che ella ci guarderà sempre nel suo insigne Pontificato come prediletti suoi figli, e mentre che imploriamo dalla B. V. l'Apostolica sua benedizione ci umiliamo al bacio del suo SS.mo Piede.

Datum in nostro Ducali Palatio Die 12 augusti 1758

[right-margin fragments of underlying sheet:]
indulgentiarum mane
Xti, eiusque Sanctorum
in salutem per Dei
cathedrales, Metropoli
rivilegiatum quotidia
triarchas, Archi
Apostolice Camerae
nobis à Domino tra
Apostolorum eius
ularis Ordinis congre
temque Christifideles
Altare celebrabit
consequatur; Itaque
que omnium mediis
Praesentibus per
rum transumptis
et sigillo persone
alius, que adhibe
apud Sanctam Ma
iralis Nostri anno
...
ievius.
V.

Visis, et admissis pro execut.: publicetur designando Altare Sanctuarium nuncupatum pro privilegiato &c.

J. Dionisius Patriarcha Aquileiae

Jo. Dom.us Coronelli Cancellarius Patriarchalis Aquileien.

rifletti santo e stat
nostra riconoscer
riprove e quelle
.re a gloria e vo
disposizione e
alla serenità vo
con il più tener
Benediz
Datum Ro
Augosti 1.

Em.mo e R.mo Sig.r Sig.r Pron Col.mo

Su gli efficaci desiderj palesati da sua Santità Clemente XIII ora regnante, perchè il decreto 7 7bre 1754 per spontanea authorità dell'Ecc.mo Senato fosse ritirato, sopra li 12 correnti, abbandonò la sovrana Authorità publica benignità spontaneamente concessa, bramosa di dar sempre continue testimonianze della propria Veneratione alla Sacra Persona di sua Beatitudine. Deve render nota a V. Em.za R.ma la publica autorevole deliberazione, incaricando pur anco la di lei cura ad attendere con esattezza alla essecuzione delle publiche Leggi precedenti all'accennato decreto 7 7bre 1754, riservandosi la publica Sovrana Authorità dell'Ecc.mo Senato (qualora le circostanze de tempi lo ricercassero) di devenire a quelle providenze, che richiedessero il bene dello stato, e la cura dei sudditi, e bacio con tal incontro a V. Em.za R.ma divotamente le mani

Venezia 19 agosto 1758

All'Em.mo e R.mo Sig.r Cardinale Patriarca Delfino Arcivescovo d'Udine

Roma

[illegible] Segretario

Pro Patriarchali, Metropolitana, et Cathedrali totius Ditionis Ven. in Ecclesijs
Altare privilegiatum quotidianum, et perpetuum.

Clemens PP. XIII

Dilecte Fili salutem, et Apostolicam Ben: Siamo persuasi, che sarà Ella restata oltremodo sorpresa alla impensata nuova costà pervenuta della nra Elezione al Pontificato. Verament.e Iddio si è degnato d'usare sopra di noi, che meno il meritavamo un tratto dell'infinita sua misericordia elevandoci ad una dignità sì sublime, mà insieme hà voluto caricarci d'un peso sì grave, che non possiamo allontanare dall'animo la somma turbazione, dalla quale ci sentiamo penetrati. Le raccomandiamo perciò d'implorare sopra di noi i Divini ajuti colle orazioni della nra Diocesi, chè è stata e sarà sempre à noi oggetto del nro amore. Non prendiamo per ora alcuna risoluzione intorno al governo della med.ma sì bene raccomandato al suo zelo, e alla sua virtù: ne avendo cosa particolare di soggiungere per non avere ricevute sue Lettere in quest'Ord.o, la diamo con pienezza di cuore l'Apostolica Benedizione.

Dat: Romæ apud S. Petrum die octava Julij 1758 Suscepti à Nobis Apostolatus Officij anno primo.

Dilecto Filio Sancti Ab. Veronensio Can.co Thes.o Vic.o nro Genli Patavinum.

alibus inou ... ... mare
stri Jesu Xti, cuiusq Sanctorum
ad æternam ... per Ven
las Patriarchales, Metropoli-
re privilegiatum quotidia-
per Patriarchas, Archi-
... Sedis Apostolicæ, haverit
vitate nobis à Domino tra
et Sancti Apostolorum eius
... ... conare
a cuiuscumq Christifidelis
... Altare ...
... consequatur: Stay
... omnium ... meritis
... : Præsentibus per-
... transumptis
... et sigillo personæ
... quæ adhibe-
Romæ apud Sanctum Petru
Pontificatus Nostri anno

... Olivierius.

... CXIV.

... die 29 Januarij 1720 ...

Visa et admissa pro execut: publicentur dessignanda Altare Sanctificarium ... pro privilegiato ...

Dionisius Patria Aquil.

Jo: Dom.cus Coronelli
Cancellarius Patrialis ...

AA.III.

riflessi tanto e stat
nostra riconosce
riprove e quelle
...re a gloria e vi
disposizione e
alla serenità vo
con il più vener
Benediz

Datum Ro
Augusti

Seu Patriarchalibus, Metropolitanis, et Cathedralibus totius Ditionis ... Ecclesijs

Altare privilegiatum quotidianum, et perpetuum.

Offizio fatto nel gran Consiglio del Principe

Con Aurelio Rezonico K.r e Proc.r di S. Marco

Non contenta l'augusta Ser.ma Repub.ca d'aver fregiata nel ruolo ... d'un ... mia Famiglia del Carattere della Patrizia, Nobiltà hà voluto anche in questi giorni ... li ... della Reggia sua munificenza, con decorarmi ... non solo nella mia Persona, mà anche con titoli ... a perpetuarla nella mia Posterità per le quali cose non hò ... parole ... a ... ... in un ... silenzio ... di ... la ... del ... Intorno alle cose ... in Roma ... Sommo Pon... non ... compiacimi ... mio compiacimento ... della ... a ... Sommo ... occasion di manifestarsi ... Figlio ... vagiente alla sua nascita, ... apporto alla Dignità

... libus ... mare ... tori Jesu Xti, ... Sanctorum ... gloriam ... per ... et Patriarchales, Metropoli... re privilegiatum quotidia... per Patriarchas, Archi... ... sedis Apostolicae ... ... ritate nobis à Domino ... et Pauli Apostolorum eius ... cuiuscumque Christifidelis ... idem Altare ... tiam consequatur: ... ... omnium meritis ... Praesentibus per... ... transumptis ... ... et sigillo personae ... ... adhibeatur, quae adhibe... ... Romae apud Sanctam Ma... ... Pontificatus Nostri anno ...

... Oliverius.

Anno XIV.

... 29 ...

Visae, et admissae pro exec.ne publicamus designantes Altare Sanctuarium nuncupatum pro privilegiato ...

... Dionysius Patriarcha Aquileien.

Jo. Dom.cus ...

Cancellarius Patriarchalis ...

rifflessi tanto e sta
nostra riconosce
riprove e quelle
vire a gloria e d
disposizione e
alla serenità vo
con si pio vener
Benedi

Datum Ro
Augusti

Pro Patriarchatibus, Metropolitanis, et Cathedralibus totius Status Ven: Ecclesijs
Altare privilegiatum quotidianum, et perpetuum.

morian.

Al Sommo Pontefice Clemente XIII
1758 15 luglio in Pregadi

Se corrispondesse la S. V. di partecipare à noi con caratteri di proprio pugno l'ottima elettione, sua alla somma Dignità di Pontefice, ci costituirebbe in grado di sentire esultanza maggiore, se maggiore questa potesse accrescersi di quella che habbiamo sentita alle prime notitie che l'Ambasciator nostro K.r Correr ci rassegnò per un avvenimento così felice e glorioso, egualmente à noi, che di consolatione rispettabile e giusta à tutto il mondo Cattolico. Questo ... le rare ed eminenti virtù, che nella S. V. risiedono, e per la forza di queste stesse è giunta al supremo grado del governo della Chiesa, non solo confida ma è ben sicura che aumento averà sempre più la cattolica religione, l'esaltatione della S. Sede, ed il bene universale della Chiesa.

A' questi universali giudicij di cui il mondo Cattolico ben vede V. Santità quanta nel pronosticarli maggior certezza abbiano noi, che avendola tenuta per il corso ... in grado di dilettissimo Figlio, ora siamo certi d'averla come amorevolissimo Padre.

Come vediamo prove indubitate li cenni introdotti nel suo ... pregiatissimo foglio, i quali sono tenuti da noi in quella consideratione che conviene, come cosa che ... alla mente, e dal cuore ... crediamo ... che sopra questo l'Ambasciator nostro K.r ... ... testimonianze da noi à profferirle i nostri filiali ed ossequiosissimi sentimenti.

Si compiacciamo intanto ... che ... della di lei universalmente applaudita esaltatione. (Cardinal Delfino

Ambasciator

... 29 ...

Visis, et admissis pro execut: publicentur designandum Altare Sanctuarium ... pro privilegiato ...

... Patria ...

Jo: ... Cancellarius Patriarchalis ...

aliasque indulgentiis ... Domini Nostri Jesu Xti, eiusque Sanctorum ad aeternam salutem per ... Patriarchales Metropolitanas privilegiatum quotidianum pro Patriarchas, Archi... ... Sedis Apostolicae haventes ... nobis à Domino ... et Pauli Apostolorum eius et cuiusvis Christi ... cuiuscumque Christi ... ... Altare ... ... consequatur: Itaque ... omnium meritis ... : Praesentibus perpetuis ... literarum transumptis ... et sigillo personae ... ... , quae ... Romae apud Sanctam Ma... ... Pontificatus Nostri anno

... Olivierius.

XXIV.

vi llessi tanto
nostra rico
riprove e
.re a glori
disposizio
alla serenii
con si pio
Ber.

Datum
Augo

Ambasciator nostro come di cosa, che non solamente fu
giusta, ma che riconosciamo dover esser di molto
vantaggio alla Religione ed alla Patria nostra, e le
condizioni prosperose della Beatitudine V.

Saranno per tanto rivolti i fervidi voti nostri ad implorare da
Dio Sig.re la lunga preservazione della S. V. tanto così
ragionevole è la rendiamo certa che non scorgeranno
di quell'antica pietà verso la S. Sede professata in tutti
i tempi dai maggiori nostri, ed ereditata da noi medesimi
e la gloria sempre maggiore di Dio Sig.r nostro nell'
esaltazione della S. Sede dando con ciò prova sempre
più cospicua d'ossequio e riverenza verso la S. V.
Alla fine baciando i santi Piedi imploriamo l'Apostolica
Benedizione

fu
lo
lu
e di
o così
mo
n tutti
ini
ll
gre
S.V.
blico

Pro Patriarchalibus, Metropolitanis, et Cathedralibus totius Orbis, cum iis Ecclesijs
Altare privilegiatum quotidianum, et perpetuum.

memoriam.

rtualibus indulgentiarum mane
nostri Jesu Xti, eiusque Sanctorum
is ad aeternam salutem per Nos
gulas Patriarchales Metropoli-
Altare privilegiatum quotidia-
are per Patriarchas Archie-
ionem Sedis Apostolicae habentes
uctoritate nobis a Domino tra-
ri, et Pauli Apostolorum eius
, vel cuiusvis Ordinis congre-
nima cuiuscumque Christifidelis
pro una Altare celebrari
ulgentiam consequatur: itaque
e, Sanctorumque omnium meritis
indulgeat: Praesentibus per-
ntium litterarum transumptis
subscriptis et sigillo personae
ides adhibeatur, quae adhibe-
tum Romae apud Sanctam Ma-
XIV. Pontificatus Nostri anno

Card. Olivierius.

MDCCXXIV.

Die 29 Januarij 1725 Visa in Cur: Pathali

Visae et admissae pro execut: quotidiane designari Altare Sanctuarium nunc
pnam pro privilegiato etc.

Dionysius Pathia Aquilis

Jo: Dom.cus Coronelo
Cancellarius Pathalis

.

rifflessi tanto e
nostra ricon
riprove e q.
sivre a gloria
disposizioi
alla serenità
con di piovve
Ben

Datum
Augo:

Pro Patriarchalibus, Metropolitanis, et Cathedralibus totius Orbis Catholici Ecclesijs

Altare privilegiatum quotidianum, et perpetuum.

moriam.

spiritualibus indulgentiarum mune-
mini nostri Jesu Xti, eiusque Sanctorum
i operis ad æternam salutem per Nos
singulas Patriarchales Metropoli-
ous Altare privilegiatum quotidia-
is Altare per Patriarcham Archi-
nuntiorum sedis Apostolicæ habentis
re auctoritate nobis à Domino tra-
Petri, et Pauli Apostolorum eius
ularis, vel cuiusuis Ordinis congre-
pro anima cuiuscumque Christifidelis
& ad Deum ... Altare celebratis
Indulgentiam consequatur: Itaque
Mariæ Sanctorumque omnium meritis,
... et induemus: Præsentibus per
præsentium litterarum transumptis
... subscriptis, et sigillo ...
... fides adhibeatur, quæ adhibe...
. Datum Romæ apud Sanctam Ma-
.CXXIV. Pontificatus Nostri anno

F. Card. Olivierius.

... MDCCXXIV.

Die 29 Januarij 1725 Vini in Curia Pathali

Visæ, et admissæ pro execut: publicanda designando Altare Sanctuarium ...
... pro privilegiato &c.

... Dionysius Pathá, ...

Jo: ... Cancellarius Pathalis ...

riflessi tanto e'
nostra ricon
riprove degl
re a gloria
disposizion
alla serenità
con il più te
Ben

Datum
Avaa:

Pro Patriarchalibus, Metropolitanis, et Cathedralibus totius Orbis Catholici Ecclesiis
Altare privilegiatum quotidianum, et perpetuum.

Benedictus PP. XIII ad perpetuam rei memoriam.

Omnium saluti paterna charitate intenti sacra interdum loca spiritualibus indulgentiarum muneribus decoramus ut inde fidelium defunctorum animae Domini nostri Jesu Christi, eiusque Sanctorum suffragia meritorum consequi, et illis adiutae ex Purgatorii poenis ad aeternam salutem per Dei misericordiam perduci valeant. Volentes igitur omnes, et singulas Patriarchales, Metropolitanas, et Cathedrales totius Orbis Catholici Ecclesias, in quibus Altare privilegiatum quotidianum perpetuum forsan non reperitur concessum, et in eis Altare per Patriarchas, Archiepiscopos, et Episcopos respective eorum gratiam, et communionem Sedis Apostolicae habentes semel tantum designandum hoc speciali dono illustrare auctoritate nobis à Domino tradita, ac de Omnipotentis Dei misericordia, et Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, ut quandocumque sacerdos aliquis Saecularis vel cuiusvis Ordinis Congregationis seu instituti Regularis Missam defunctorum pro anima cuiuscumque Christifidelis quae Deo in charitate coniuncta ab hac luce migraverit ad praedictum Altare celebrarit, Anima ipsa de thesauro Ecclesiae per modum suffragii Indulgentiam consequatur: itaque eiusdem Domini nostri Jesu Christi, ac Beatissimae Virginis Mariae, Sanctorumque omnium meritis sibi suffragantibus à Purgatorii poenis liberetur, concedimus, et indulgemus: Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut praesentium literarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae, vel ostensae. Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem sub Annulo Piscatoris die XX Julii MDCCXXIV. Pontificatus Nostri anno primo.

F. Card. Oliverius.

Romae, Typis Rev. Camerae Apostolicae MDCCXXIV.

Die 29 Januarii 1728 Utini in Pal.° Patriali

Visae, et admissae pro execut.e publicentur designando Altare Sanctuarium nuncupatum pro privilegiato &c.

+ Dionysius Patria. Aquil.

Jo. Dom.cus Gornelo
Cancellarius Patrialis &c.

Copia

Franciscus LaureDano Dei Gratia Dux Venetiarum
Nob. et sap.te Viro Marino Zorzi de S. M. Locumtenenti Patriæ
Fori Iulij Fid. Dilecto sal.m et Dilectionis affectum.
A sgombrare qualunque sinistra intelligenza circa il Decreto trasmesso a cadauna Curia colla Circolare 7. settembre 1754. intelligenza aliena dall'intenzione Ecc.ma, e dagli oggetti avuti nel prenderlo, anzi dall'esecuzione che in fatti se gli è data, ha trovato opportuno il Senato di Dichiarare al Sommo Pontefice con la Ducale rassegnata 20 Xbre pross.o decorso i suoi veri sentimenti nel proposito. E se mai fosse occorso anche a cotesta Parte simile o altro equivoco, vi si trasmette in copia la Ducale medesima, con preciso incarico di doverla render nota a codesto Monsig.r Arcivescovo, et agli Ordinarj Superiori Ecclesiastici, affinche sia ad ogn'uno manifesta l'intenzione vera del Senato medesimo, et i di lui sentimenti, dichiarando, che in conformità deve darsi al prefato Decreto esecuzione, e di averne eseguito questi ordini ce ne darete con vostre Lettere opportuno avviso.
Dat. in Nro Ducali Palatio die XXXj. Januarij Ind.e IV. M.D.CC.LV.

Santorio Santorio Seg.rio

31 Januarij 1755 M. V. more veneto
31 Januarij 1756 M. C. more impericli

a tergo

à tergo

Ill.mo et Ecc.mo D.no Massimo Lorzi

Locumtenenti Patriae Forijulii

Mag.co

...

Copia — 1755. 20. Xbre in B.

Beatissimo Padre

Con quanta divozione, e filiale rispetto abbiamo ricevuto il Breve, e la Lettera di Vra Santità 13. del passato settembre, con altrettanto dispiacere degli animi Nostri ci conviene di rilevare in esse non essere state fatte intieramente presenti alla Santità Vostra le ingenue dichiarazioni, che abbiamo fatto fare a questo Monsigr. Nunzio sopra il Decreto 7. settembre dell'anno decorso; giacchè oltre al punto delle Cause dogmatiche, e di Penitenzieria per il foro interno dovutosi spiegare per la dubitazione introdotta dal Nunzio medmo che per il Decreto sudto si volesse entrare nell'esame della prima, e rivedere le seconde, vediamo nel rimandarle rapportarsi la Beatitudine Vra alle medme cose, a cui si darà per Noi sperato di avervi formati i dovuti rischiaramenti.

Prima però di nuovamente, e con tutto l'ossequio presentarli immediatamente alla Santità Vra, come Noi ci rammemoriamo con compiacenza i riscontri più volte ricevuti della Paterna Sua predilezione: così vogliamo lusingarsi, che alla sua pure per avere in grado di sentire di Noi medmi una nuova riconferma della purità delle nostre intenzioni nel prendersi il sopradto provvedimento.

Non abbiamo avuto altro in animo Bmo Padre, se non che di provvedere per oggetto del ben dello Stato, che i sudditi Nri per ignoranza, senza discernimento, e forse ancora per malizia ne' punti contenuti nel Decreto

non

non inferissero con indebite postulazioni pregiudizio all'esterior disciplina regolata dalla Santa Chiesa, ed alle Leggi Nostre, abbiamo collo stesso oggetto cercato di conoscere le ragioni Economiche, e Politiche, non già le Ecclesiastiche, e Canoniche, che devono aversi in vista nei casi di quei dati ricorsi, e finalmente abbiamo studiato di assicurarci, che la Santità Vostra possa esercitare la propria autorità (dal Decreto non contesa) senza che per la licenziosità dei postulanti potesse essere importunata oltre al dovere in pregiudizio della convenienze nostre.

Sicome però osservassimo essere provenuti gl'incomodi allo Stato per l'irregolare condotta de' Sudditi, e per le licenze troppo facili dell'esecuzioni de' Ministri nostri, così applicando il rimedio al male chi era nei nostri, ci siamo serviti di modi, e di mezzi che in più incontri abbiamo ne tempi addietro, e nei vicini trovati atti a conseguire un fine sì giusto, e sì necessario.

Essendo stato dunque questo l'intendimento nostro non abbiamo potuto non essere penetrati da una viva afflizione nel rilevare, che per la mala interpretazione data al Decreto sudd.to si fosse rappresentato a V.ra Beatitudine contenersi in esso cose, che o in fatti non sussisteranno, o che si spiegavano in significato alieno dalla Nostra mente.

Tradizione, e indicata è la venerazione della Repu=
blica

dica per la Santa Sede, per i suoi legittimi diritti, e per la Sacra Persona di Vostra Santità, alla quale ci gloriamo di essere in particolar modo cercato di dare in più occasione delle autentiche testimonianze, giacchè abbiamo per sino donato al suo felice Pontificato le sussistenze de' tempi decorsi.

In vista di tutto questo pertanto ci lusinghiamo, che questa nostra ossequiosa risposta sia per rasserenare il Paterno suo cuore, sia per togliere ogni occasione di turbamento, e sia pure per far che l'acclamata rettitudine di V.ra Santità ravvisando nel Decreto sudd.to tali intenzioni, resti tolta dal suo Pontificio animo ogni sinistra impressione, e siano ben accolte queste N.tre rispettose significazioni.

Nuova è riuscito pertanto Beatissimo Padre, che l'Articolo il quale ha rapporto alle indulgenze sia stato alla Santità Vostra rappresentato per un espediente da render ligata la Suprema Autorità Pontificia da quella de' N.tri Vescovi, supponendo che con ciò si voglia da Noi, che essi prima esaminino le cause, e le condizioni di tali concessioni.

Abbiamo sempre riconosciuto, e riconosciamo, che simili grazie dipendono dall'autorità, e dal volere supremo de' Sommi Pontefici.

Il Decreto Beatissimo Padre venera questa Autorità.

Non ha egli altro scopo, se non che le particolari persone dello Stato N.ro, le quali ricorrono a V.ra Santità per tali concessioni in pro di tutti i fedeli, non si ingeriscano di proprio talento a dimandarle, quando per qualche particolare circostanza non siano per conseguire quel profitto, ch'è il

fine

fra certamente inteso da chi le dispensa.

Gli ordinarj Pastori, sono quei, che dal luogo possono conoscere questo fatto, ed abbiamo perciò desiderato, che prima che la Santità Vostra ne fosse indistintamente importunata lo riconoscano; onde all'atto, che vengono presentati i Brevi si abbiano ancora presenti le Vescovili attestazioni.

Tale fu l'oggetto, e per il modo ci parve quello il migliore:

E qual dispiacenza abbiamo nel leggere, che sia stato preso per un somigliante modo di rendere l'Autorità Pontificia dipendente dalla secolare, nell'avessi provveduto che Chierici senza licenza Nostra non domandino dispense sopra l'età, e tempi delle Ordinazioni.

La Beatitudine Vostra può da se agevolmente conoscere, che Noi abbiamo con riverentissima deferenza lasciato e lasciamo tutta via l'esame che conviene, e stima opportuno sopra le cause Canoniche, dalle quali sono mossi i Chierici del Dominio Veneto a importunare frequentemente; che non dispiaccia alla Santità Vostra, che da Noi pure si riconosca prima se sia necessario importunare sì sovente la Santa Sede, per l'effetto di promozioni immature, quando è già grande il numero de' Sacerdoti d'ambo Canonica, e che si veda, se tanti ricorsi siano utili a rispetti dello Stato ovvero dannosi.

Questo conoscimento Beatissimo Padre attaccato al dovere di ben governare, assai vede, che non offendendo-

ne

ne impedisca quello, che intende, ove la Santità Sua anche
quando da Noi si fosse conosciuto prima, che niun incomodo
per la dimanda si facesse ai riguardi Nri.

Lo stesso diciamo circa le Renunzie, e le Coadiu=
torie, perchè quanto ai provvedimenti del Sommo Pontefice
Clemente XI, e della sapienza di Vra Beatitudine
il riconoscere se si osservino le condizioni, e i ripari da
lui posti.

Per divertire gl' incomodi, che in occasione di si=
mili provisioni arrivano ai riguardi Nri, et al bene de'
sudditi, Noi si siamo contentati di esigere da essi questo
atto di rassegnazione, che ci siano prima rese note le di=
mande da farsi per ottenerne il beneplacito, onde pro=
vedere, che quando le portassero alla Santità Vra, ces=
sasse il pericolo d'ogni incomodo.

In ciò non abbiamo prevenuto, ma esercitato
quella mod.ma cura, che tengono altri ben regolati Go=
verni; et in tutti li sui avanzati provedimenti possiamo
assicurare la Santità Vra che abbiamo avuta attenzione
di non allontanarci dagl' instituti de' Maggri Nri, i quali
pieni di riverenza, come Noi verso à S.ta, e de' ri=
tardo vigilanza che in relazione all' antiche consuetudine
della Republica fosse per le Leggi loro ajutata l'ese=
cuzione di quelle della Santa Chiesa.

Succedesimo parimenti desiderare Beat.mo Padre

-da.

che non le fosse stato insinuato un concetto così sinistro, e tanto offensivo dell'ingenita osservanza di Vostra Santità verso la Santa Sede; come è quello che da Voi si abbiano cercati i fondamenti d'una pretesa di Riforma in il capo della Chiesa, e le mensioni con quella parte del Decreto con cui si dice esigersi in sostanza da Voi, che non si ricorra al Sommo Pontefice in quelle cose, che si possono concedere dal Vescovo.

Supplichiamo riverentemente Vostra Santità a riflettere, che nel Decreto si è detto sostanzialmente, che avendo dato fomento agli eccessi disordini le esecuzioni de' Ministri nostri indiscretamente facili, e le impetrazioni irregolari de' sudditi, si era perciò fatto noto ai Vescovi, che non si sarebbe ammessa alcuna di quelle cose, che potendosi da essi concedere o per il loro jus ordinario, o per li Canoni, o per Privileggio, venisse impetrata di fuori, ricercandosi tali cose per lo più con esposizioni di cause supposte, ed in detrimento della buona disciplina. Ora preghiamo di nuovo la Santità Vostra a riflettere se quanto si è detto nel Decreto sia lo stesso, che dire assolutamente, che non si vuole, che si ricorra al Pontefice in quelle cose, che si possono concedere da' Vescovi.

Ella ben distinguerà con la somma intelligenza sua il differente concetto dell'un modo di spiegarsi dall'altro.

Quello esprime una volontà di ostare unicamente all'indiscretezza delle dimande, che si porgono a Vostra Santità

e di moderare la licenza de' Nostri; ma questo ci sarà voler far un ingiuria alla Autorità sua, ed a quella giuris-dizione, che la Republica ha sempre rispettato, e rispetta in Vra Santità.

Questo secondo modo talmente inteso si oppone al diritto. Il primo ha in vista solamente il fatto quando non si unisca ai rispetti Vri.

Sarà noto a Vra Santità, che come prima, così anche dopo il Decreto, la autorità della Sede Aplica si è riconosciuta coll'ammettere ad° l'ordinario diritto, e le consuetudini della Repub. l'autorità sua, ne intendiamo di avere alterate le Massime de' Maggiori, ne la riverenza Vra per provvedere, che i sudditi non abusino in offesa delle convenienze dello Stato, e della disciplina di quelle autorità, che i Sommi Pontefici non intendono di esercitare, se non in vantaggio del Popolo Fedele

Non crediamo di doverci diffondere sopra l'Articolo delle Dispense Matrimoniali si perchè supplicandola di esaminare lo spirito, e le parole del Decreto in questo proposito, siamo certi ch'ella riconoscerà, che non vi è posta condizione alcuna alla Concessione, ma si è unicamente studiato di prevenire il disordine, che per ignoranza succede sovente in danno di gente misera ed idiota, la quale esponendo a cotesti suoi corrispondenti cose, che non possono verificarsi, sono costretti di far spedire nuovi Brevi con nuovo

dispendio

dispendio; sì perchè ancora conoscerà chiaramente adesso il supposto che il Decreto pregiudichi anche delle dispense de Matrimonj, che devono tenersi segreti, e che si dicono di coscienza.

Perlo Beatiss.° Padre il Decreto stesso delle sole dispense, che devono essere eseguite dagl' Ordinari in faccia della Chiesa, e circa questo si è provveduto per oggetto di caritatevole avvertenza, che si verifichino dalle rispettive Curie prima che si facciano le spedizioni, quelle cause, che dopo spedite già a loro è commesso di verificare.

L'attestazione da Noi ricercata d'essersi verificate le cause non è già perchè vogliamo, che i Ministri Nostri le riconoscano anch'essi.

È unicamente dimandata per assicurarsi che la ricognizione sia stata fatta da chi abbia conosciuto la posta, e non possa succedere errore per cui si vedi duplicato aggravio a misera gente.

Nel Decreto med.mo non si fa menzione de' Voti de' Religiosi, che riguardano il Foro interiore, e non si è assolutamente proibito a Regolari di ottenere dispense di ciò, ch' è stabilito nelle loro Costituzioni.

Si eseguiscono Beatiss.° Padre anche in presente come per lo inanzi le dispense ottenute sopra le loro Costituzioni, quando siano impetrate coi metodi prescritti appunto dalle loro Costituzioni, e che non siano dimandate

in

in contravenzione de' loro Statuti per oggetti di Vanità, ed in fomento di dissidj.

In ciò abbiamo rinovato gl'antichi, e li nuovi Statuti Noi presi in relazione di quelli di S.ta Pisa, e delle loro Costituzioni, e posti in esercizio con ottimo successo fin al tempo presente.

La Pace Religiosa, che in questo modo s'intende di tutelare, e la quiete dello Stato, è ben preferibile, se anche ciò ostasse a qualche loro avanzamento; ma nei casi particolari, e che non si possono prevedere dalle Leggi, come sapientemente accenna V.ra B.ne, condiscende ben facilmente, ove l'utilità lo voglia, e il bisogno lo richieda la pub.ca licenza di ricorrere.

Li oggetti poi Economici, che a V.ra Beat.ne fu fatto supporre avessi avuto in vista, sebbene muovano ben spesso la vigilanza de' Principi a provvedervi, non è stato però oggetto che molto abbia influito nelle proprie deliberazioni.

Altri molto più forti, e provenienti dal debito di tutelare l'osservanza delle Leggi, la quiete, l'utilità dei Popoli da Dio raccomandatigli, e che si sono, in buona parte con ogni riverenza esposti alla Santità V.ra ci hanno in ciò spinto.

Per adempiere a questo dovere ci conosciamo

tenuti

tenuti anche colla professione de' Popoli, i quali similmente non abbiamo risparmiati quando si è trattato della difesa della S.ta Sede, per cui la Repub.ca Ven.a non ha mai temuto d'esporre le sostanze, e le vite de' suoi Cittadini.

Questi sono quelli, che ci tramandarono egual=mente illesa e preservata la S.ta Religione, che le loro Leggi, e consuetudini; e questi sono quelli, de' quali seguendo gli onorati esempj, come ci professiamo pronti a spargere il sangue per la prima, così ci dichiariamo at=taccati con tenero affetto alle seconde, tanto più, che sappiamo essere state quelle loro Leggi più d'una volta portate in esempio agli altri Principi da Romani Pontefici.

Finalmente in quanto al cenno di aver V.ra B.ne rilasciate delle Commissioni a questo suo Mons.r Nun=zio, altro non possiamo dire, se non che V.ra Santità può essere ben persuasa, che se ci fossero giunte a notizia, non si averebbe certamente per Noi mancato di fargli le debite convenienti risposte.

Ci lusinghiamo, Beatiss.o Padre, che queste Nre ossequiose ragioni siano per soddisfare il Paterno suo animo, e che la sua da Noi tante volte esperimen=tata benevolenza sia per chiamarsi contenta di queste ingenue protestazioni, perchè siano uscite dalle Nostre

Nre

Dove il supporto di essere per sostenere controversia di cose, che non siano abbondantemente giustificate; ci facciamo anzi lodevole impegno di seguire il filiale rispetto de' Maggiori. Noi nel palesare la dovuta riverenza verso l'Appostolica Sede, e la singolare venerazione verso la Santità Vostra, che con acclamazione di tutto il Mondo Cattolico degnamente la regge, ed in cui speriamo, che per lunghissimo tempo ancora la voglia Iddio preservare per consolazione, ed utilità della Santa Chiesa. con che imploriamo l'Appostolica Benedizione.

Copia — Em.mo et R.mo Sig.r Sig.r Pron Col.mo

Sù gl'ill.mi desiderii, relevati dà sua Santità Clemente XIII ora regnante, acciò il decreto 7 7bre 1754 per spontanea Authorità dell'Ecc.mo Senato fosse ritirato, sotto li 12 corrente essendosi la Sovrana Publica benignità s[…] concorsa bramosa di dare sempre continuate testimonianze della ossequiosa venerazione alla sacra Persona di sua Beatitudine, devo rendere noto à V. Em.za R.ma la publica authorevole deliberazione rendendo ancor avvertita la di lei Curia d'attenersi con esattezza all'esecuzione delle publiche leggi precedenti all'accennato decreto 7 7bre 1754, riservandosi la Repp.ca publica Sovrana Authorità dell'Ecc.mo Senato (qual hora le circostanze de tempi lo ricercassero) di venire à quelle providenze che richiedessero il bene dello stato, e la cura de sudditi, e bacio con tal incontro à V. Em.za R.ma divotamente le mani

Udine 15 agosto 1758

All'Em.mo e R.mo Sig.r Cardinale Daniel Delfino Arcivescovo d'Udine

Roma

Antonio Donado Luogotenente

a tergo:

Dilecto Filio Nostro Danieli Tituli S. Mariae supra Minervam Pbro
S.R.E. Cardinali Delphino Patriarchae Archiepiscopo Utinensi.

intus:

BENEDICTUS PP. XIV.

Dilecte Fili Noster salutem, et Apostolicam Benedictionem. Supplices ante
thronum Supremi Pastorum Principis, Jesu Christi Aeterni Judicis, cujus
vices in terris immerentes gerimus provoluti, sicut ab initio, cum de spirituali=
bus, temporalibusque Ecclesiae, et Dioecesis Aquilejensis rationibus agi coeptum
fuit, prostrati in terram implorabamus Spiritum Consilii, et Fortitudinis, quo
omnia in re gravissima ad Majorem Divini Honoris cultum, et aeternam
animarum salutem profutura, cum pace, ac tranquillitate componere,
et constituere possemus; ita postquam sibi beneplacuit bonorum
omnium largitor Deus noster Preces nostras facere, eidem qui dives est
in Misericordia gratias agimus immortales, quod crebris, diuturnisque non
solum nostris, sed tuis quoque Dilecte Fili Noster, atque eorum omnium
quorum intererat, votis, et observationibus obsecundaverit. Tibi sane
prae caeteris, Dilecte Fili Noster intimos Pontificii animi nostri sensus
explicatos, exploratosque esse non ambigimus, cum saepe coram in
hac alma Urbe Nostra commorante contestati fuimus. Nos pero
injecta imbecillitati nostrae Omnium Ecclesiarum sollicitudine, impo=
sitoque Apostolico Ministerio nihil optare ardentius, nihil curare
impensius, quam, et quae partes essent, ut ad augendam Divini Nomi=
nis gloriam, atque ad Christifidelibus salutem ~~comparandam~~ conduce=
rent; Benedictus Deus, et Pater Domini Nostri Jesu Christi, Pater
misericordiarum, et Deus totius consolationis, qui consolatus est Nos
per Litteras itidem, quas eximiae filialis tuae erga Nos observan=
tiae nobilis insignes, et luculentis grati Animi significationibus re=
fertas ad Nos, Dilecte Fili Noster, dedisti. veteres Apostolicas

Nostras

Nostras Litteras a Te receptas perlectasque prompto animo, ac toto corde debita ea, qua par est, obedientia, executioni datas esse, ut omniaque in iisdem nostris Litteris statuta, ac decreta continebantur, maxima cum omnium gratulatione, et laude jam perfecte, et absolute etiam observari coeperint, neque aliud negotium tibi reliquum esse, quam ut pari sollicitudine ea, tam quae ad internam Capituli, et Ecclesiae directionem, tam quae ad externum eiusdem ornatum praescripta sunt, brevi manu implearis. Quam ob rem Nos qui Te, Dilecte Fili Noster, ob praeclaras generis, animique dotes, et Pastorales virtutes tuas maximo in honore, ac pretio semper habuimus, quemque cum iam etiam in amplissimum S.R.E. Senatum cooptavimus, atque in Sacrosancti Apostolatus nostri partem adsciscimus, et praecipuo Pontificiae Caritatis studio complecti pergimus, maximoque Tecum gratulamur, meritisque Apostolicae praedicationis laudibus Te commendamus. Quod vero de studiosa nostra erga Te, Dilecte Fili Noster, Archiepiscopalem istam Sedem a Nobis erectam, et decoratam, eiusque Clerum omnem voluntate hactenus ostensa deinceps amplioribus Pontificiae liberalitatis, auctoritatisque muneribus confirmanda etiam ostendas, bono Te animo esse iubemus, ac tibi persuadeas, optamus, Nos nunquam fore posthac, ut omnia Apostolicae Benignitatis, propensitatisque officia ad Te, Ecclesiam tuam, eiusque Clerum et Universae Dioecesis Tuae commodum et incrementum quomodolibet conducentia, quae Nobis integrum erit, a Nobis desiderentur. Perge porro, Dilecte Fili Noster, et sublatas difficultates, et dispendiis, quibus antea impediebaris, sacerdotalem virtutem tuam commendatissimam, novis clarioribusque pietatis, vigilantiae, Apostolicorumque laborum argumentis in excolenda Vinea ista alacriter contestari, et illustrare, ut repositam in Caelis coronam a justo Remuneratore Deo promerearis. Nos interea caelestis praesidii auspicem, nostraeque benevolentiae pignus esse cupimus Apostolicam Benedictionem, quam populo etiam Curae tuae commisso Nostro Nomine

a Te

Dilectis Filijs Nobilibus Viris
Duci, et Reipublicæ Venetiarum.

Dilecti Filij Nobiles Viri Salutem. Quantum de Vestris, et Reipublicæ Vestræ rebus, Dilecti Filij Nobiles Viri, studiosè cogitemus, et soliciti simus, præter alia multa argumenta, ex quibus Paternum Nostrum erga Vos animum Nobilitatibus Vris, et Universo fere Orbi perspectum esse non dubitamus, ac eo potissimum nunc Vos plenius intelligere volumus, quod ea quæ pertinent ad satis notum Decretum die 7ma Septembris superioris anni istic editum, quæque Vos scire, et animadvertere cupimus, non alijs quibuslibet demandaverimus exponenda Nobilitatibus Vestris, sed Nos ipsi spreta quacunque excusatione provectæ ætatis Nostræ, posthabitaque ingenti mole aliarum curarum, quæ Nos undique aggravantes, imbecillitatem Nostram in ardua rerum Christianæ Reipublicæ, et Sacrosanctæ Apostolicæ administratione occupant, ea expendimus nostro Consilio, quæ dici nobiscum expensa cum nonnullis etiam Venerabilibus Fratribus Nostris S.R.E. Cardinalibus alijsque gravibus, et probis Viris communicavimus, ac ore, animoque Nostro depromere, ac peculiari Epistola, [illegible] Summa dictatam Nobilitatibus Vestris explicare non veremur, [illegible] lam hanc rationibus, atque sententijs ad id causæ, quod a Vobis requirimus obtinendum idoneis abundè refertam, simulque Constantis erga Nobilitates Vras benevolentiæ Nostræ testem ex amoris Nostri abundantia conscriptam, Sigilloque Nostro gentilitio munitam præsentibus Nostris in forma Brevis Litteris adnexam transmittimus Nobilitatibus Vris hortantes Vos et pro perpetua Reipublicæ Vræ erga Sedem Apostolicam fide, et observantia fidenter obsecrantes, ut non [illegible]

et

ex integrum eid. Epistolae Nrae fidem adhibueritis, facile quoque, et pronos vos omnibus in ea contentis rationibus, et hortationibus Nris parere non renuetis, ut Nobis sit integrum Paternae Benevolentiae Nrae affectum erga Vos inviolatum retinere, et rebus ipsis comprobare, quemadmodum ex animo cupimus, et confidimus dum Apostolicam Benedictionem Nobilitatibus Vris peramanter impertimur

Datum ... 17 Septembris 1755 –

Benedictus Papa XIV

Dilecti Filii Nobiles Viri Salutem et Apostolicam Benedictionem.

Benchè possiamo credere che il diletto Figlio Nobile Uomo Andrea ... quello Vro Ambre presso di Noi vi abbia scritto le Nre giuste querele, che in voce più volte gli abbiamo esposte in Ordine al Vro Decreto fatto nel Mese di 7bre prossimo passato e possiamo ... credere, che il Ven. Fratello Antonio Arcivescovo di ... Nro Nunzio, e di questa Sta Sede appresso la Vra Repubblica abbia fatto lo stesso in maniera, che averà potuto in adempimento delle Commissioni da Noi dategli, ciò non ostante ci troviamo nella necessità di dovervi sopra lo stesso soggetto scrivere questa Nra Paterna Lettera. Ciò esige l'obligo che abbiamo di sostenere le ... della Chiesa, anche quando ... ... del ... Lo esige il giusto timore che abbiamo del rigoroso Giudizio di Dio, a cui con ogni maggiore efficacia desideriamo di non comparire Rei di un'omissione in materia di tanto rilievo. Ciò esige la cura che dobbiamo avere delle Vre ... ...

da

tra cattivi consigli di ritrovarsi in grave pericolo. Ciò esigge il Paterno tenero affetto, con cui abbiamo sempre riguardato, ed anche riguardiamo codesta Vra Inclita Repubblica, con la quale abbiamo sempre desiderato, e desideriamo di mantenere una cordiale corrispondenza. Ciò finalmente le circostanze nelle quali è stato posto da Voi il grave affare. Imperocchè dopo aver dato Noi a Vra requisizione ogni adito per discorrere del Negozio e farvi conoscere con evidenti ragioni la insussistenza di ciascun capo del noto Decreto, dopo essere state date nel decorso di più mesi molte speranze di esito felice, si è da' Vri Deputati dato al Nro Nunzio, che non essendosi levati le mani nel Dogma, e che essendosi lasciata intatta la Penitenziaria, non vi è in che opporre nel rimanente, risposta confermata anche nel secondo abboccamento coll'aggiunta di alcune riflessioni che per lo meno possono dirsi insufficienti. Risposta che certamente non dovevamo aspettare, perchè prescindendo da ogni altro motivo, siamo sicuri d'aver fatto per la Vra Repubblica ciò che da alcuno altro de' Nri Predecessori è mai stato fatto, siamo sicuri d'aver ad essa recati vantaggi, come ad ogni cenno siamo preparati di giovare in quelle stesse cose nelle quali è stato supposto, che vi si fosse recato, o vi si recasse pregiudizio. Avevamo pur sotto alla [illegible], e ciò attesocchè da' Nri Predecessori, e da Voi stessi è stato sempre professato ossequio a questa Sede ed alla Chiesa, che non vi dispiacerà assai. Noi pienamente persuasi, che il Decreto, che porta il Vro Nome è stato fatto per suggerimento di Vri consultori che allontanati [illegible] dal dovere ne' loro primi sentimenti, vi siano a poco a poco portati a fare

ed anche

et anche per quanto anno potuto, e possono a mantenere un Decreto, che per molti e molti capi è affatto insussistente, e di grave pregiudizio non meno alla Chiesa, ed alla Sede Apostolica, che a Voi stessi, ed a' Voi Sudditi. — Conosciamo non esser cosa propria, che in queste Lettere insistiamo quanto abbiamo dedotto nelle Nostre Istruzioni, e nelle Nostre Lettere al Nostro Monsig.r Nunzio, e che non ha per la condotta tenuta nel principio, e continuata da Vostri Deputati potuto farvi sapere. Brevemente dunque vi accennerò, non ritrovandosi esempio, che insino allora di verun Principe Cattolico siasi proibito a suoi Sudditi il ricorrere al Papa per ottenere Indulgenze, Altari Privilegiati, e dispense per ottenere gli Ordini, senza pena di far ricorso, non sono state esaminate da altri le cause, e condizioni di simili Domande, essendo stato insino adora ogni uno persuaso appartenere a chi ha il jus di concedere, il jus di esaminare la causa e condizioni della concessione, ed essendo insino ad ora ciascun restato persuaso, che ai possibili inganni de' ricorrenti non mancano i dovuti ripari, senza vedere l'autorità legittima e dipendente dalla volontà degli Ordinarj, come sono i Vescovi, a quali nel Decreto è riservato il Diritto d'esaminare le condizioni dell'Indulgenze, e degli Altari Privilegiati, e molto meno dalle Potestà di Persone alle quali è proibito ingerirsi nelle offerte, come sono i Giudici Laici, ai quali nel Decreto è riservato il Diritto di esaminare le Cause, che si portano per ottenere la Dispensa nella Materia delle Sagre Ordinazioni. Ciascheduno insino ad ora è stato persuaso, che le savie providenze

pesare

presa dal Nostro Predecessore Clemente XI nella vacanza de' Benefizj, e Coadjutorie cum futura successione particolarmente preservata, e mantenuta, sono ripari fortissimi contro ogni temuto inconveniente. Insieme appare la Vostra Repubblica dotata di somma avvedutezza, e prudenza, per essere stata, ed essere inimica delle novità, sì perchè poi deve avvertire a chi consiglia novità di tanta importanza in pregiudizio dell'Autorità Apostolica [illegible] di grazia ingannare dai falsi supposti, che questo, quando è fatto, non è che una innovazione di altri Ordini più antichi, sì perchè è impercettibile il ritrovare fra gli Ordini antichi un Ordine effrenato complessivo di tanti, e tanti Capi, lesivo in tanti, e tanti modi della Chiesa, come quello di cui si tratta, sì perchè quando anche vi fossero gli Ordini, non essendo questi stati dedotti a notizia de' Nostri Predecessori, e non essendo stati osservati, non avranno potuto recare verun pregiudizio a loro, nè lo possono recare a Noi, nè a' Nostri Successori.

Succede all'esorbitante novità del Decreto il Sistema in esso insinuato, con cui ciò, che dissi dell'innovazione certa cosa si è, che si gettano i fondamenti per una perpetua dispersione fra il Capo, e le membra, fra il Padre, e i Figli con un enorme pregiudizio di questi. Così dicendo intendiamo di parlare di quella parte del Decreto, in cui non si vede in sostanza, che si ricorra al Papa nelle cose, che si possono concedere, come sono alcune dispense Matrimoniali, se le cause non sono prima verificate avanti i Vescovi. Sin ad ora non vi è stato chi abbi dubitato, che quanto

può

può fare il Vescovo nella sua Diocesi, lo può fare il Papa in essa: e se può il Papa concedere nella Diocesi d'ogni Vescovo, quanto il Vescovo può concedere: e perchè si deve ai sudditi della Repubblica proibire ciò, che è permesso ai sudditi di tutti gli altri Principi Cattolici di ricorrere al Papa o al Vescovo, secondo che a loro piace in quelle cose, che possono ottenere o dall'uno, o dall'altro? Tralasciando in tanto di diffondersi sopra le Dispense Matrimoniali, che concedendosi sovente e tante volte per impedimenti, che le parti desiderano, che sanno il jus, che non siano notificati ai Vescovi locali, tra saranno astretti a notificarli al Vescovo o tralascieranno di contrarre il Matrimonio, o contraendolo viveranno in concubinato e incesto, dannando in questa maniera le Anime loro. Ma di grazia vi lasciate ingannare da chi vi dice che in questi casi si ricorra al Penitenziere, che giusta l'esposizione fatta da' Vostri Deputati al Pro Nunzio è presentata, perchè la Penitenzieria non entra che nei casi veramente occulti e la sua Autorità ordinaria ne' casi matrimoniali non tiene, che nel Foro interno, in tale maniera che sapendosi col fatto del tempo possa sapersi da altri per esimersi in coscienza, e nel Foro esterno per non far sapere al Vescovo ciò che non sa, e che essi bramano, che non sappia, ricorrono alla Dataria.

Nel Decreto è proibito ai Regolari dello Stato Veneto il ricorrere per ottenere Dispense da ciò che è stabilito nelle

loro

loro Costituzioni. Non sono i Religiosi, ed i Caschi Regolari ristretti al solo Dominio Veneto. Fuori di esso avran Case, o Monasteri, nè in seguella del Decreto i Regolari Forastieri lascieranno di ricorrere per aver le Dispenze, nè la Santa Sede lascierà di concederle, come ha fatto, e fa sin ad ora, ogni qual volta concorrono le dovute Cause, e sempre intesi i Superiori Maggiori degli Ordini, essendo le Costituzioni Leggi Umane, che non avendo potuto prevedere tutti i casi, lasciano per necessità l'adito a qualche dispenza, ed ottenendosi le dispenze dai Regolari, che non sono Sudditi della Repubblica, e non ottenendosi dai Sudditi le Dispenze non vi vuol molto a comprendere il grave pregiudizio di questi in ciò, che appartiene all'ascendere alle Cariche Maggiori della Religione

Sogiamo che da quelli, che avno indotto a fare il Decreto si esagera l'estrazione del Denaro, che dallo Stato Veneto viene a Roma. Ma in ordine a questo punto tre brevissime cose vi additeremo. Una che quando sapeste la vera somma del Denaro, che siamo pronti a manifestarvi ogni volta, che per questo Capo viene da Venezia, e dallo Stato Veneto a Roma. Voi stessi sareste i primi a vergognarvi della tenuità della somma. La Seconda, che restarete ad. pie. di quando sapeste, come in fatti è, che quanto si ricava dalla Penitenzieria di multe pecuniarie, che si pagano da quelli, che ricevono Dispenze Matrimoniali, non diremo dallo Stato Veneto, ma da tutto il Mondo Cattolico, si spende puntualmente in Benefizio de' Poveri, che da tutto

tendo ricorrono a Roma, e che essendo sopragiunte il loro
numero, ed avendo in tanto quotidiane le Condonazioni, che si fanno
a chi esibisce le fedi di povertà fatte dai loro Ordinarj, resta
la Camera Apostolica debitrice di qualche centinaja di
migliaja di scudi al Monte di Pietà, superando le Condo-
nazioni, e le Limosine di Deposito, che in esso si fa del
Denaro che si ritrae dalle Matrimoniali. La Terza, ed ul-
tima, che sarebbe un contratto molto vantaggioso alla Re-
publica, se concedendo Noi tutte Grazie ai di Lei Sudditi, essa
si assumesse il peso di pagare il frutto dei Debiti, che ve-
rano, e che la Santa Sede ha contratti per sovvenire
la Causa publica della Religione, e con la Causa pu-
blica quella della Inclita Republica di Venezia in tante
e tante volte che è stata minacciata dal Turco.
Crescerebbe la Mole di questa Nostra Lettera Pastorale, se
in essa pretendessimo d'inserire quanto potressimo inserire
sopra ciaschedun Capo del Decreto. Noi con ciò non inten-
diamo di fare sì perchè non vogliamo recarvi maggior
tedio, sì perchè siamo ben persuasi, che quanto abbiamo
accennato sia più che sufficiente a rendervi palesi i gravi
pericoli, nei quali vi anno posti alcuni Consultori. Pare-
ranno poi palesi i Nostri affettuosi pensieri verso di Voi, e
della Vostra Republica non ci serviamo di Mediatori, ma a
dirittura ricorriamo a Voi, non ci serviamo de' soliti espedi-
enti, de' quali si son prevaluti i Nostri Predecessori, quando
si sono ritrovati nelle circostanze, nelle quali ora Noi
ci troviamo, quando di ottenere da Voi quanto è neces-
sario

sario per riparare i danni, ed ai pregiudizj dati dal Vro Decreto alla Chiesa, alla Sede Apostolica, al Sommo Pontificato. Il che pure è un evidente prova del Nro Paterno sincero affetto, con cui vi riguardiamo, e del gran concetto, che abbiamo del Vro merito, e della Vra Probità. Ne vi lasciate di grazia sedurre da chi vorebbe insinuarvi, che il correggere, il moderare, il ritrattare sono passi, che non convengono al Deco- ro dell' Inclita Vra Repubblica. Gli Uomini Savj, de' quali è composto il Vro rispettabile Ceto non anno altro scopo nelle loro azioni che il giusto, ed il Giusto è quel unica misura con cui regolano le loro risoluzioni. Potressimo con molta facilità portarvi gli Esempj de' Potentati più illustri del Cristianesimo, che avvisati di avere trapassati i Confini, e di avere colle loro risoluzioni offesa la Chiesa, non anno avuta la difficoltà di riparare con nuove risoluzioni i danni che anno dato colle prime, prendendo in buona parte le ammonizioni a loro fatte da Romani Pontefici, e prevenendo in questo modo le opposizioni, ed avvertenze, che servendosi della loro autorità sarebbero stati costretti di fare per riordinare gli oltraggi fatti alla Chiesa. Questo fu il Savio Sistema adoperato dalla Vra Inclita Repubblica col Nro Predecessore Pio II. nell' opposizione contesa, che ebbe con esso per alcuni Decreti fatti in pregiudizio della Chiesa, ed ecco le parole della Lettera del Doge Pasquale Malipiero, che si conserva negli Archivj Vaticani

Fuit, utique semper Beatae Memoriae magnum desiderium nostrum in cunctis possibilibus Clementiae Vestrae morem gerere

cum

Cum vero a Legatis Sanctitatis Vestrae pariter Nos assistentibus fuerimus suppeditati requisiti, quod tolleremus, et abolerentur Decreta illa edita per Nos, quae mentem Sanctitatis Vestrae laedere videbantur, impedire ejus desiderijs inhaerere nuntiamus Beatitudini Vestrae, quod veluti devoti, et obsequentes filij, ac praeterque Instituta Nostra procedere id cognoscamus, revocavimus tamen et annichilavimus ipsa Decreta, ita ut vim amplius nullam habeant, sed abolita prorsus sint, ac si nunquam edita extitissent.

Un fatto così illustre è più che bastante per farvi conoscere, che domandandosi da Noi, come con ogni maggiore efficacia domandiamo, che da Voi stessi si ripari al disordine cagionato dal precedente Decreto, non si domanda una cosa nuova, o esorbitante. Siamo persuasi, che lo farete, anche perchè prescindendo da tanti altri motivi non permettevole, che avendo Noi oltrepassato l'anno ottuagesimo della nostra Vita Vita il quale non vi furono che fatiche, e dolori, vi si aggiunge il grave rammarico di morire dopo di aver fatti questi passi, che non abbiamo goduto di fare, e che ci protestiamo, che facendoli, non li facessimo, che per salvare l'Anima Nostra. Iddio ci ha data la consolazione di vedere stabiliti i Confini del Dominio temporale fra la Santa Sede, e la Vostra inclita Repubblica, e dunque ancora, come giornalmente lo supplichiamo al Signor Nostro l'altra maggior consolazione di vedere terminata una vicendevole soddisfazione, il che potrà affrettarsi, nel quale è troppo grande la ragione data alla Santa Sede, ed alla Chiesa. E qui intanto implorando sopra di voi

e sopra la Vostra inclita Repubblica ogni maggior felici-
tà, e temporale, con pienezza di Cuore, e con V.; cara
di Padre abbracciandovi vi diamo l'Apostolica Benedizione

Dat. Romae apud S. Mariam Majorem die - 13 - Septembris
1755. Pontificatus Nostri Anno XVI.

[illegible] Dns [illegible]
[illegible] Catholicę
[illegible]

[illegible] Vestrę [illegible] studiose conitemus et so-
licitissimus [illegible] argumenta, ex quibus [illegible]
num [illegible] primum [illegible] et [illegible]
[illegible] esse [illegible]
nunc [illegible]
ad satis notum Decretum die 7a Septembris superioris an-
ni istic editum, queque Vos scire, et animadvertere cupi-
[illegible]
Nobilitatibus Vestris; Sed Nos ipsi spreta quacumque excusa-
tione [illegible] nostre nostantque ingenti mole alio-
rum curarum, que sese undique aggerentes, imbecillitatem
nram in ardua [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Fratribus Nris S. R. E. Cardinalibus, aliisque
gravibus [illegible] communicavimus, ex [illegible], animoque
Nro decernere [illegible]
Nobilitatibus Vestris explicare non recusamus, Epistolam
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] integram [illegible] Nostre [illegible] [illegible] movere et novas vires [illegible] in eas contentis [illegible] et [illegible] Vestris [illegible] non renuatis. Ut nobis sit integrum paternae [illegible] nostre animi erga Vos inviolatum retinere, et [illegible] comprobare, quemadmodum ex animo cupimus, et confidimus, dum Apostolicam Benedictionem Nobilitatibus Vestris peramanter impertimur.

Datum [illegible] 17 Septembris 1755

[illegible]

Benedictus Papa XIV

Diletti figli [illegible] Salutem, et Apostolicam Benedictionem.

Benche possiamo credere, che [illegible] nome [illegible] appresso [illegible] presso di Noi [illegible] e [illegible] in voce più volte gli abbiamo esposto in ordine al Vostro Decreto [illegible] possiamo altresì credere, che il Cardinale [illegible] [illegible] Nostra [illegible], e di questa Santa Sede averne la [illegible] lo stesso in maniera [illegible] in adempimento delle Commissioni da Noi dateli, ciò non ostante ci troviamo nella necessità di dovervi [illegible] lo stesso soggetto [illegible] questa Nostra Paterna Lettera [illegible] che abbiamo di sostenere li Diritti della Chiesa, anche [illegible] fosse bisogno collo spargimento del proprio sangue. Ciò esigge il giusto timore, che abbiamo de [illegible] giudizi di Dio [illegible] maggiore efficacia [illegible] [illegible] di non caricare Noi di un'omissione in materia di tanto rilievo. Ciò esigge [illegible]

delle Vre [illegible], che [illegible] si ritrova=
no in grave pericolo. Ciò [illegible] il [illegible], in
cui abbiamo sempre riguardato, ed anche [illegible] cotesta
ta Vra Inclita Republica, con la quale abbiamo sempre
desiderato, e desideriamo di mantenere una cordiale [illegible]
[illegible] finalmte le circostanze, nelle quali è
stato posto da Voi il pnte affare. Imperochè [illegible] stato
noi à [illegible] ogni adito per discorrere del negozio,
e farvi conoscere con evidenti ragioni l'insussistenza di
ciascun capo del noto Decreto [illegible] esservi state [illegible]
decorso di più mesi molte [illegible] in esito [illegible], si è già
[illegible] Decreto [illegible] non [illegible]
[illegible] nel Dogma, e che essendosi lasciata [illegible]
Penitenziaria, [illegible] più [illegible],
confermata anche nel secondo [illegible]
alcune riflessioni, che [illegible] insufficienti
risposta che certamte non dovevamo [illegible]
da ogni altro motivo, siamo sicuri d'aver fatto [illegible]
ciò [illegible] da verun altro de' Nri Predecessori è mai stato fatto [illegible]
sicuri d'aver ad essa recati vantaggi, come ad ogni caso siamo
[illegible] di provare in quelle stesse cose, nelle quali è stato sup=
posto, che vi si fosse peccato, e vi si recasse pregiudizio [illegible]
simo gran torto alla Vra Pietà, al Vro attacco, che [illegible]
cessori [illegible] è stato sempre [illegible] à qsta Sta Sede
ed alla Chiesa, se non vi dicessimo esser [illegible]
che il Decretto, che porta il Vro nome, è [illegible]
de' Vri Consultori, che [illegible] del dovere [illegible]
[illegible]
[illegible]

e molti casi è affatto insussistente, e di grave [illegible] non meno alla Chiesa, ed alla Sede Apostolica, che à Voi [illegible] dati. Conosciamo non esser cosa propria che in questa Lettera insegnamo quanto abbiamo dedotto nelle Nostre [illegible], e nelle Nostre Lettere al Nostro Monsig. [illegible], e che non sia per la condotta tenuta nel principio, e continuata da' Vostri [illegible] potuto [illegible] sapere. Brevemente dunque vi [illegible] [illegible] esempio che insino adhora da [illegible] Signore [illegible] siasi [illegible] à suoi Sudditi il ricorrere al Papa per ottenere [illegible] e Altari Privilegiati, e Dispense, e ottenere [illegible], se [illegible] di far ricorso, non sono state esaminate da altri le cause, e condizioni di simili Domande essendo state [illegible] uno [illegible] à chi hà il jus di concedere, il jus di [illegible] le cause e condizioni della concessione, ed essendo insino à [illegible] restate [illegible] che ai [illegible] inganni de ricorrenti non mancano [illegible] senza [illegible] autorità [illegible] della volontà de' Superiori, come sono i [illegible] Decretto è riservato il Diritto d'Esaminare le condizioni [illegible] Privilegiati, e molti [illegible] ne quali è proibito d'ingerirsi nell'affare, come sono [illegible] nel Decreto è riservato il Diritto d'esaminare [illegible] che si [illegible] le Dispense nella materia delle Sacre Ordinazioni. [illegible] [illegible] presenti, e mantenute sono ripari fortissimi contro ogni [illegible] [illegible] cautezza, e prudenza per essere stata, ed essere inimica delle [illegible]

importanza

[illegible] so [illegible] novità [illegible]? [illegible] si [illegible]
[illegible] si suggesti, [illegible] quanto me si [illegible]
[illegible] che si [illegible]
e [illegible] un [illegible] e [illegible]
[illegible]ato come [illegible] di tanti [illegible] e si [illegible]
[illegible] Chiesa, [illegible] quando
anche vi fossero gl'Ordini, non essendo questi stati [illegible]
[illegible] sori, e non essendo stati [illegible]
avrio potuto recar [illegible] à [illegible]
re à [illegible] Successori.

Inoltre all'esorbitante novità del Decreto [illegible] in esso insinuate
[illegible] ciò che [illegible] certa cosa si è, che si gettano
[illegible] e [illegible]
[illegible], fra il Padre, e [illegible] con un enorme [illegible] di questi:
[illegible] dicendo intendiamo di parlare di quella parte [illegible]
in cui non si vuole in sostanza, che si ricorra al Papa [illegible]
che si possono concedere [illegible] sono [illegible]
[illegible], se le cause non sono [illegible] avanti il Vescovo [illegible]
[illegible], cui abbi [illegible], che quanto può fare il Ves-
covo [illegible] il Papa [illegible]. E se può il
Papa concedere [illegible]
[illegible] concedere [illegible]
[illegible] Primieri [illegible]
di ricorrere al Papa [illegible]
[illegible] cose che possono ottenere [illegible] uno [illegible]
in tanto [illegible] dispense matrimoniali, [illegible]
[illegible] fatte e [illegible] impedimenti [illegible]
[illegible] anno [illegible] siano notificati [illegible] a' Vescovi [illegible]
[illegible] se saranno [illegible] notificati à Vescovi, [illegible]
di contrarre il matrimonio, [illegible] in [illegible]
[illegible] incesto [illegible] in questa maniera. [illegible]

[illegible] pensa [illegible] ingannare [illegible] casi si [illegible] alla Penitenzaria, che giusta [illegible] fatta la [illegible] al Nostro Nunzio è preservata, perchè la Penitenziaria non entra, che nei casi veramente occulti, e la sua autorità ordinaria nè casi Matrimoniali non salva, che nel foro interno, in tale maniera, che sapendosi col tratto del tempo l'impedimento, che era occulto, la sua Dispensa è priva d'ogni efficacia, perlochè i Ricorrenti, che ò non sono certi, che il caso sia totalmente occulto, ò che temono che col tratto del tempo possa essere [illegible] da altri per assicurarsi in coscienza, e nel foro esterno, e per non far sapere al Vescovo ciò, che non sà, e che essi bramano, che non sappia, ricorrono alla Dattaria.

Nel Decretto è proibito ai Regolari dello Stato Veneto il ricorrere per ottenere Dispense da ciò, che è stabilito nelle loro Costituzioni. Non sono i Religiosi, ed i Ceti Regolari ristretti al solo Dominio Veneto. Fuori di esso anno Case, e Monasteri, nè in sequella del Decretto i Regolari forastieri lascieranno di ricorrere per aver le Dispense, nè la Santa Sede lascerà di concederle, come hà fatto, e fà insino ad ora, ogni qualvolta concorrono le dovute cause, e sempre in essi i Superiori maggiori degl' Ordini, essendo le Costituzioni leggi umane, che non avendo potuto prevedere tutti i casi, lasciano per necessità l'adito à qualche Dispensa, ed ottenendosi le Dispense dai Regolari, che non sono sudditi della Repubblica, e non ottenendosi dai sudditi le Dispense non vi vuol molto à comprendere il grave pregiudizio di questi in ciò, che appartiene all'ascendere alle Cariche maggiori della Religione.

Sappiamo che da quelli, che anno indotto à fare il Decretto si esagera l'estrazione del denaro, che dallo Stato Veneto viene à Roma; mà in ordine à questo punto tre brevissime cose vi aggiungeremo. Una, che quando sapere la vera somma del Denaro, che siamo pronti à manifestarvi ogni volta, che per questo capo

viene

viene da Venezia e dallo Stato Veneto à Roma. Voi stessi sarete i primi à vergognarvi della tenuità della somma. La seconda, che restarete edificati, quando saprete, come in fatti è, che quanto si ricava dalla Penitenziaria di multe pecuniarie, che si pagano da quelli, che ricevono Dispense Matrimoniali, non diremo dello Stato Veneto, mà da tutto il Mondo Cattolico, si spende continuamente in beneficio de' poveri, che da tutto il Mondo ricorrono à Roma, e che essendo sopragrande il loro numero, ed essendo in oltre quotidiane le condonazioni, che si fanno à chi esibisce le Fedi di povertà fatte dai loro Ordinarij, resta la Camera Apostolica debitrice di qualche centinaja di migliaia di scudi al Monte di Pietà, superando le condonazioni, e le Limosine il deposito, che in esso si fà del Denaro, che si ritrae dalle Matrimoniali. La terza, ed ultima, che sarebbe un contratto molto svantaggioso alla Republica, se concedendo Noi tutto gratis ai di lei Sudditi, essa si assumesse il peso di pagare il frutto dei debiti, che restano, e che la Santa Sede hà contratti per sovenire la causa publica della Religione, e con la causa publica quella dell' Inclita Republica di Venezia in tante, e tante volte, che è stata minacciata dal Turco.

Crescerebbe la mole di questa Nostra Lettera Paterna, se in essa pretendessimo d'inserire quanto potressimo inserire sopra ciascheduno capo del Decretto. Noi ora ciò non intendiamo di fare sì perche non vogliamo recarvi maggior tedio, sì perche non ~~vogliamo~~ siamo ben persuasi, che quanto abbiamo accennato sia più che sufficiente à renderni palesi i gravi pericoli, nei quali vi hanno posti alcuni consultori. Per farvi poi palesi i Nostri affettuosi pensieri verso di Voi, e della Vostra Inclita Republica non ci serviamo di Mediatori, mà à dirittura ricorriamo à Voi; non ci serviamo de' soliti espedienti, de' quali si son prevaluti i Nostri Predecessori, quando si sono ritrovati nelle circostanze,

nelle

nelle quali con Noi ci portiamo, sperando di ottenere da Voi quan
to è necessario p riparare à danni, ed ai pregiudizij dati dal
V.ro Decretto alla Chiesa, alla Sede Apost.ca, al Sommo Ponti:
ficato. Il che pure è un evidente prova del N.ro Paterno
sincero affetto, con cui vi riguardiamo, e del gran concetto,
che abbiamo del V.ro merito, e della V.ra Probità; Ne vi las:
ciate di grazia sedurre da chi sentiamo spacciarsi, che il corre:
gere, il moderare, il ritrattare sono passi, che non convengono
al Decoro dell'Inclita V.ra Repubblica. Gli Huomini savij,
de quali è composto il V.ro rispettabile Ceto non anno altro scop:
po nelle loro azioni, che il giusto ed il Giusto è quell'unica mi:
sura, con cui regolano le loro risoluzioni. Potressimo con
molta facilità portarvi gli Esempij de Potentati più Illustri
del Cristianesimo, che avvisati di aver trapassati i confini, e
di avere colle loro rissoluzioni offesa la Chiesa, non anno
avuta la difficoltà di riparare con nuove rissoluzioni i
danni che anno dato colle prime, prevenendo in buona
parte l'ammonizioni à loro fatte da Romani Ponteficj, e
prevenendo in questo modo le cassazioni, ed annullazioni,
che servendosi della loro autorità sarebbero stati astretti
di fare per vendicare gli oltraggi fatti alla Chiesa. Questo
fù il glorioso Sistema adoperato dalla V.ra Inclita Repu:
blica col N.ro Predecessore Pio II. nell'usare con esse, che
ebbe con esso per alcuni Decretti fatti in pregiudizio della
Chiesa, ed ecco le parole della Lettera del Doge Pasquale
Maliviero, che si conserva negli Archivij Vaticani.

Fuit, eritque semper Beat.me Pater magnum de:
siderium n.rum in cunctis possibilibus Clementiae V.estrae
morem gerere. Cum vero à Legatis Sanctitatis V.rae pene
Nos existentibus fuerimus saepenumero requisiti, quod
tollerentur, et abolerentur Decretta illa edita per Nos,

quae

que mentem Sanctitatis [illegible] in[illegible]bantur, cupidi eius
desiderijs inhærere nuntiamus Beatitudini Vræ, quod [illegible] de-
creti, et consequentes [illegible], si ante erant instituta [illegible] proce-
dere [illegible] [illegible]camus, revocavimus tamen, et annichilavimus
ipsa Decreta itaut vim amplius nullam habeant, sed [illegible]
prorsus sint, ac si numquam edita extitissent.
Un atto così illustre è più che bastante per farvi conoscere, che
domandandovi da Noi, come con ogni maggiore efficacia doman-
diamo, che da Voi stessi si ripari al disordine cagionato dal
precedente Decreto, non si domanda una cosa nuova, ò
esorbitante. Siamo persuasi che [illegible], e che anche presein-
dendo da tanti altri motivi non permetterete, che avendo
Noi trapassato l'anno ottuagesimo della nostra vita oltre
il quale non restano, che fatiche, e dolori, vi si aggiunga
il grave rammarico di morir prima di aver sedate tutte le
turbolenze, ò pure di dover morire doppo di aver fatti quei
passi, che non abbiamo genio di fare, e che ci protestiamo
che facendoli, non li faressimo, che a salvare l'Anima
nostra. Iddio ci hà data la consolazione di vedere stabi-
liti i confini del Dominio Temporale frà la Sta Sede, e la
Vra inclita Republica, ci darà ancora come giornalmente
lo preghiamo al Signore [illegible] l'altra maggior consolazione di ve-
der [illegible] à vicendevole sodisfazione il [illegible] affare, nel
quale è troppo grande la lesione data alla Sta Sede, ed alla Chiesa.
E qui intanto implorando sopra di Voi, e sopra la Vra inclita Re-
publica [illegible] felicità [illegible], con tenerezza di cuore, e con
viscere di Padre abbracciandovi vi diamo l'Apostolica Benedizione.
Dat: Romæ apud S. Mariam Majorem die -10- Septembris 1755
Pontificatus Nostri Anno XVI

a Te largiendam Tibi, Dilecte Fili Noster, ex animo impertimur.
Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris
die XXXI Martij M·DCC·LIII. Pontificatus Nostri Anno decimo
tertio.

Cajetanus Amatus.

8

Scrittura

nella questione tra il Patriarca d'Aquileja

ed il Monastero di S. Maria in Organo

di Verona.

1753.

40, 12 Marzo In Pregadi

Al [illegible] Patriarca [illegible]

R[illegible] manifesto per la scrittura de Consultori nostri in Iure è del Padre Lettore Frà Bernardo de Rubeis, come pure per le Allegationi prodotteci per parte di V. S. Ill.ma e di Monsig. Vescovo di Verona, che sino al [illegible] [illegible] come pure nei tempi successivi li Patriarchi d'Aquileia suoi Antecessori habbino in ogni tempo essercita la Giurisditione [illegible] sopra il Monastero, Chiesa Parochiale di Santa Maria in Organo, e Chiese annesse, e non meno sopra i [illegible] che sorgono, e Chierici delle medesime, e [illegible] intendendo il Senato, che V. S. Ill.ma habbia à continuare nella stessa, et in quella portione di codesto Raggio nostro Ius Patronato. Star con la Pastorale sua sollecitudine attento, onde non naschino ulteriori pregiuditij à questa sua Sede. Ma poiche nel 995 piacque al Patriarca Giovanni nel Concilio da lui celebrato in Verona comandare ai Chierici delle Chiese Patriarcali il rendersi pronti ai comandi dei Vescovi di Verona, e loro ubbidire, intervenendo alle Processioni, osservando i giorni Festivi da me[illegible] publicati, e [illegible] quando fossero richiamati ai Sinodi, è ragione, che in un tal contesto dato in così celebre Adunanza [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] da infligersi con le maniere [illegible] nell atto, e [illegible] [illegible] [illegible] necessaria con [illegible] l'ammende. [illegible] [illegible] Sinodi [illegible] erano [illegible] dell intervento loro ai Sinodi [illegible] [illegible] Chierici [illegible] nel pagamento del [illegible] [illegible] assentito da V. S. Ill.ma, ma [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] acciò che non [illegible] [illegible] turbamento [illegible] [illegible] dispiacere e non piccolo turbamento [illegible] nostro Regio Ius Patronato sono accadute. [illegible] del [illegible] anno 1527 ben potrà [illegible] la nota prudenza [illegible] vendersi [illegible] [illegible] che [illegible] quanto prima le sarà [illegible] [illegible] Ordinario [illegible] portarsi in Verona, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] praticare [illegible] [illegible] [illegible] vegliano in essa Abbatia e Chies[a]

e Chiese Parochiali annesse, à rimettere la disciplina, se
fusse in alcuna parte decaduta, e à ponere quelle re-
gole, che più valessero al servitio di Dio, alla retta
Aministratione de Sacramenti, et all'Edificatione del Popolo
come [illegible] praticato per ben due volte
dal fu Sig.r Cardinale, e Patriarca Delfino di à noi
gratissima rimembranza.
[illegible] che V. S. Ill.ma ci farà sapere la persona
che da lei sarà eletta in [illegible] ò sia Vicario Ge-
nerale Patriarcale, come hanno praticato di fare li
suoi Predecessori, darà la medesima da noi accom-
pagnata con Ducali à nostri Rappresentanti per-
chè da essi sia riconosciuta, e prestatagli quei
favori, che saranno di Giustitia, e conferenti al ser-
vitio Publico non meno che ai riguardi del
nostro [illegible] Jus Patronato, augurando à V. S. Ill.ma
d'ogni più compita felicità.

1790, 12 Marzo [illegible] Pregadi

.. 25.

1740 12 marzo In Pregad.

Al Rett. e Cap. di Umago

La cosa, che vertono trà Monsig. Patriarca ... et ... Monsignor Vescovo per la ... sul Monastero, e Chiesa di Santa Maria In Organo, e Chiese annesse, ... à ... di ... Monsignor Vescovo ... aggiunta ... à Monsignor ... d'Aquileia, in cui resta espresso il sentimento del Senato, tendente à restituire la quiete nel governo del ... e Chiese ... così, che la pietà, e prudenza di esso Monsignore Vescovo non mancherano di dimostrarsi in questa occasione, così che tolta di mezzo ogni qualunque differenza, cadauno de Prelati operi tranquillamente nella mensa sua propria, il che risulterà al mag. servitio del Signore Iddio alla retta aministratione de Sacramenti, e della Edificatione del Popolo.

Beatissimo Padre.

Sebbene per Grazia di V.ra Santità, ed in virtù delle cose accordate tra Principi nella soppressione della Chiesa d'Aquileja, ed erezione delli due Arcivescovati di Udine, e di Gorizia: sebbene, dico, io dovessi star quieto e sicuro che durante la mia vita fossero per continuare in me le stesse prerogative di Giurisdizione, e di titolo, che ho sempre goduto nello Stato Veneto, ne sia per farmisi alcuna alterazione: pure stante la dichiarazione fattasi da V.ra Beatitudine nella sua Bolla di erezione di questa Chiesa di voler prender in esame li diritti, che li miei Predecessori per quasi dieci intieri secoli hanno fin ora avuti sopra il Capitolo, e Canonici e sopra li Monaci ed Abbazia di S. Maria in Organo, e loro Chiese annesse di Verona ordinando ora per quando verrà il caso della mia morte che il med.mo Mons.r Vescovo da cui sono stati fin ora esenti come Delegato Apostolico abbia ad esercitar sopra

d'essi

d'essi quella Giurisdizione che sin ora ebbero li Patriarchi di Aquileja e ciò sino a tanto che, o siano tra le parti convenuti, o resti dalla Santità Vostra una tal causa novellam.e ora promossa dal detto mod.mo Mons.r Vescovo non meno contro li sopradetti Capitolo e Monastero, che contro li diritti di questa mia Chiesa e degli Arcivescovi miei Successori, riconosciuta e decisa: sentendo io umilissimo servo di V.ra Santità e sua obbedientissima Creatura li molti movimenti, che già si fanno e le molte cose che si dicono non solamente coll'addurre le proprie ragioni, ed abbattere gl'altrui fondamenti, ma eziandio coll'allegar inconvenienti e discreditar le persone e la Giurisdizione istessa, che in verità non meritano questo segno e questa nota: credo di mio dovere, anzi credo di non poter dispensarmi senza taccia di ommissione e negligenza di presentare alla Santità V.ra questa mia miserabile carta, singolarm.e perchè trovandomi io ancora per misericordia del Signore, e tolleranza di V.ra Beatitudine nell'attuale ministero di questa non posso a meno di non invigilare sopra l'essa e non procurare con tutto lo studio di tramandare negli Arcivescovi miei Successori tutti que' diritti che tanti S.mi Pontefici hanno già più volte dichiarati, e confermati come veri, legittimi, e canonici e perciò finora aviti, posseduti ed esercitati da

tutti

tutti li miei Predecessori nello stato Veneto, in qualunque Diocesi siano stati:

Per proceder col miglior ordine, che sia possibile nella discrepanza di tante opinioni, lontananza di tempi e confusione di cose dirò primieramente, come anche in tali precise circostanze vi sono fondamenti sufficientissimi di comprovare il lungo non interrotto Possesso, che li Patriarchi miei Predecessori per consenso anche degli Opponenti, benché li chiamino usurpi, hanno fin ora goduto, sostenuto, e diffeso con dichiarazioni Pontificie, e sentenze di Prencipi, tanto sopra l'Abbazia di S. Maria in Organo, che sopra il Capitolo, e Canonici di Verona, e Chiese annesse

II. Che stante anche la soppressione del Patriarcato d'Aquileja non v'è titolo sufficiente di spogliare gl' Arcivescovi Successori di un tale diritto, anzi v'è tutta la convenienza, che continui in loro senza sospetto di inconvenienti e pregiudizio di chi che sia.

III. Si risponde alle obbiezioni, e si negano i fatti, che, o non sono stati, quali si dicono, o se sono stati, sono stati ignoti alli Patriarchi, e per lo più sono derivati da chi voleva far suo quello che non lo era, ne poteva competergli in alcun conto.

E prima di avvanzare il discorso premetto con la scorta di tutti li Canonisti, che le Diocesi non

si

si misurano già coi confini ristretto, e termini delli Territorj, delle Città, o altre simili circonferenze estensioni e Lunghezze, ma con la Giurisdizione e diritto, che in ogni qualunque Diocesi possono darsi e di fatto si danò in non poche, delle Esenzioni, delli Territorj separati, e Nullius, e dei pezzi, o siano porzioni di Diocesi soggette di un Vescovo dentro anche la Diocesi di un altro Vescovo, senza confusioni, e richiami, purchè ogni uno stia nei Limiti del proprio dovere, ne voglia invadere, ne perturbar le ragioni dell'altro.

E qui troppo Lungo sarebbe, e di troppo tedio di V.ra Santità se si volessero addurre li Testi, Autorità Decisioni, e dottrine, che sono già note, e palesi alla Gran mente, e virtù di un Pontefice veram.te scientissimo, e sapientissimo in questa materia Canonica, ma basta unicam.te accennarli, e notarli perchè venga immantinenti a conoscere da quali fonti siano stati dedotti.

Dell'uno, e l'altro ordine, o specie è la Giurisdizione che hanno finora esercitata li Patriarchi tanto sopra l'Abbazia di S. Maria in Organo, quanto sopra il Capitolo e Canonici di Verona e Chiese annesse.

Dirò prima dell'Abbazia come di primo grado, cioè Diocesano, e poi parlerò del Capitolo come del secondo, cioè

cioè ordinario, di cui poi si dirà inappresso.

Che questa sia stata sempre soggetta sino dalla sua prima Fondazione alli Patriarchi col titolo di Diocesi loro propria si prova assai chiaramente colli Privilegi di Pellagio Papa dato a Paolo Patriarca coll'assenso di Solazio Vescovo di Verona, e per volontà espressa di Feroce Abbate, che ne fù fondatore; di Giovanni XIX. Ind. VIII. del 1025, o dell'antecedente 24; di Innocenzo II. del 1132. e di Alessandro III. del 1177, de quali il primo sottrae quel Monastero dall'autorità del Vescovo di Verona e lo assoggetta al Patriarca di Aquileja. Il secondo di Giovanni, che dice, che omni jure appartiene la sud.ta Abbazia alla Sede Aquilejese, indi rifferisce lo stato della medesima quale dicevasi essere stato ne' tempi di Paolo, ed Elia Patriarchi, segno che sino da que tempi correva il Privilegio di Pellagio, e ~~p~~ fino proibisce al Vescovo di Verona l'ingerirsi, nec operibus, nec modis aliquibus ardisca recare alcuna molestia à Chierici, Chiese, e Luoghi allo stesso Monastero soggetti. Il terzo di Innocenzo II. che conferma li detti Privilegi, e dichiara soggetto il sud.to Monastero, e Chiese alla Chiesa di Aquileja; ed il quarto di Alessandro III., che conferma la stessa Bolla di Giovanni XIX., e suggezione

ne delle Chiese dipendenti dalla medesima Abba-
zia, nominandole tutte una per una sì Parrocchiali,
che semplici, come avea pur fatto Innocenzo II., nelli
quali tutti dichiarandosi, che le consecrazioni di
Chiese, ordinazioni di Monaci, di Chierici, e
benedizioni di Abbati aspettino alli Patriarchi
ed inibendosi alli Vescovi di Verona il molestare
in alcun modo i Luoghi al Patriarca soggetti, anzi
volendosi per ultimo, che siano sempre salvi sopra
d'essi l'Auttorità Appostolica, e la Canonica
Giustizia del Patriarca d'Aquileja: si deduce
ce assai facilmente, e viene in conseguenza il dire,
che una tale Giurisdizione debba intendersi, e
sia veram.te Diocesana, come lo denota, e dimostra
l'Iscrizione che stà incisa in marmo in uno de
lati della med.ma Chiesa Abbaziale. La quale
dice:

Sum Veronensis
Mea Nutrix Aquilejensis
nam nutrita cibo
voto
, cui servio toto.

E sia pure che il Breve di Pellagio patisca le
sue eccezioni, sì per le circostanze del tempo che
per li nomi del Pontefice del Patea, del Vesco-
vo

vo, e dell'Imperatore, è però altresì vero, che fu prodotto in forma autentica come lo dimostrano li documenti autentici prodotti, ed in quanto alla sostanza si fonda anche maggiormente sull'evidenza del fatto.

Già è manifesto, e noto, che in què tempi, ne quali i Monaci erano soggetti alli Vescovi Diocesani, sì nello spirituale, che nel temporale, era già in uso per auttorità Pontificia sottrarsi dall'auttorità del naturale, ed originario suo Vescovo Diocesano e darsi in tutto e per tutto all'auttorità di un'altro Vescovo, cui erano soggetti, ed esercitava egli sopra di loro una pienissima giurisdizione nel modo istesso della Diocesana, benedicendo gl'Abbati obbligandoli al giuramento di fedeltà, chiamandoli al Sinodo, consecrando le loro Chiese, correggendoli, ed invigilando, e disponendo ciò che fosse stato più opportuno per ben diriggerli nelle cose temporali e provedere al bisogno dell'anime loro, come è il nostro caso, il quale o sia nato con la Fondazione del Monastero, o pure quando li Monaci avevano Chiese, e Cura d'Anime nel Secolo VIII.: qualunque di queste due cose voglia dirsi, sempre è vero, che la Cura di quell'Anime nacque, e fu eretta in Chiesa e Luogo sottrato dalla Giurisdizione del Vescovo di Verona, ed assoggettato a quello dei Patriarchi, ed in tutto loro dipendente.

Tomasini PP. Lib. 3. c. 25. e L. 3. c. 17.

Sia

Sia adunque quanto esser si voglia diffettoso il Privilegio di Pellagio per le note de' tempi, e de' nomi che oggidì si leggono, e possono imputarsi ad errore de' Copisti: La verità si è, che niente contiene di contrario alla disciplina di que' tempi, anzi comprova la Giurisdizione de' Patriarchi sopra il detto Monistero coll'evidenza de' fatti sussegaenti, nè potrà mai negarsi, che la stessa Cura dell'Anime non sia abbastanza compresa in quella Clausola generale Omnia del Privilegio istesso per cui le cose tutte appartenenti al Monastero, e Chiesa, tra le quali certamente vi è anche la Cura dell'Anime, si dichiarano soggette alla Giurisdizione del Patriarca.

Nè serve il dire, che in questa Bolla mai si parla di Clero, Popolo, Cura d'anime, od amministrazione di Sacramenti; poichè si risponde, che il Clero viene espressam.te nominato, come si è veduto, e che il resto viene abbastanza compreso, e significato in quelle formole generali illimitate, e significantissime, sicome si è puranche osservato, le quali secondo molte decisioni Rotali devono bastare, massime quando si tratta di soggezione di Chiese ad un Prelato, che già abbia per se Territorio, e Diocesi, di Privilegi, e di tempi così rimoti, e lontani, quando non v'era l'uso di così sottilmente descrivere, e distinguere tutti questi Atti Diocesani, il qual uso

come

come osserva il Cardinal de Luca de Jurisdic. disc. 2. n.° 17. non si è messo in pratica, che dopo il Santo Concilio di Trento.

Comprova tuttociò assai chiaram. il Possesso Diocesano, che prima e dopo il Concilio di Trento hanno esercitato li Patriarchi d'Aquileja sopra la detta Abbazia, e Chiese annesse, mentre sino dal 995: si ha; che nel Concilio Provinciale, che tenne il Patriarca Giovanni in Verona, si hà, dico, che la sud.ta Abbazia, e Chiese si chiamavano veramente Titoli del Patriarca. 2.° Che i Chierici di questi titoli si distinguevano dalli Chierici del Vescovo di Verona. 3.° perchè alla correzione di essi Chierici, se mai avessero mancato, fu stabilito dal Patriarca per suo Presidente l'Abbate di S. Maria in Organo.

Nel 1177 pertanto la Bolla di Alessandro III. enunzia il Possesso del Patriarca negl'atti Diocesani sopra l'Abbazia, e Chiese annesse.

Nel 1185. Il Patriarca Gotofredo consacra la Chiesa di S. Maria antica unita alla med.ma Abbazia.

Nel 1210., e 1211. Volchero Patriarca commette la decisione di una causa vertente sopra la Chiesa di S. Siro tra l'Abbate, ed un Diacono, e conferma all'Abbate le Possessioni in Decimis.

Nel 1218. Raimondo conferma l'instituzione di un Prete in Chiesa soggetta al Monastero, e riceve dall'

Abbate

Abbate il giuramento di Fedeltà e di intervenire al Sinodo di Aquileja.

Nel 1339 il Beato Bertrando riceve dall'Abbate lo stesso giuramento.

Nel 1376. Il Rettore di S. Maria antica citato pro jure reddendo al Tribunale del Vescovo allegò di esser esente dalla di lui Giurisdizione e così in questi, ed altri tempi susseguenti, gl'Abbati (salva la Giurisdizione del Patriarca) esercitarono atti di Giurisdizione sopra il Clero, Popolo, e Cura dell'anime, ed amministrazione de' Sacramenti.

Del 1583. Giovanni Grimani scrive al Vescovo di Verona, che sia contento di avere in considerazione la sua auttorità ordinaria sopra quel Luogo di S. Maria in Organo, che per forza era stata da Lui visitata.

Dal 1593. Francesco Barbaro chiama il medesimo Monastero di S. Maria - Aquilejen. Diocesis Nostræ. Così pure dal 1634. Marco Gradenigo, e nuovam.^te dal 1635.

Dal 1656. Girolamo Gradenigo dà facoltà al suo Vicario, o sia Luogotenente di rilasciar Dimissorie per li Monaci e Chierici dell'Abbazia.

Del 1675. La Congregazione del Concilio scrive al Patriarca Giovanni Delfino mio Prozio per la riduzione di Messe per la Chiesa di S. Maria Antica

Del

Dal 1675. Il nuovo Rettore d'essa Chiesa fa la solita professione di Fede in mano del Luogotenente del Patriarca, il quale poi in tutti questi tempi ammette alle Confessioni, e rilascia i soliti mandati: anzi del 1701. fu persino ricercato da Marco Gradenigo Vescovo di Verona del suo medesimo assenso di portare il SS.mo Sacramento dell'Eucharistia alli Prigioni delle carceri di quel Palazzo Pretorio, che pur è sotto la Parochia di S. Maria antica soggetta alla med.ma Abbazia.

E del 1722. Il Patriarca Dionisio pure Delfino mio Zio, ed immediato Predecessore deputò Economo con sua Patente nella Chiesa di S. Maria Insulare, ed in più tempi rilasciò commissioni di pubblicare Indulgienze, e Giubilei nelle Chiese dell'Abbazia, come Luoghi di sua Diocesi.

Potrei ora aggiungere gl'atti da me esercitati specialm.te nella visita, che del 1740. feci personalmente di quell'Abbazia, e Chiese unite; ma vedendomi imputato, ed aggravato dalla Curia Vescovile di Verona, quasi abbia ecceduti li termini del dovere e nella gran causa che ho dovuto di mala voglia sostenere contro il medesimo Mons.r Vescovo, l'avessi io forse provocato ad un sì duro, e dispendioso Litiggio ne avessi forse tenuto quell'

ordine

l'ordine, e seguito quel Foro, che ben si doveva, ed avrei più volontieri anche seguito in una materia tutta Ecclesiastica se fossi stato in arbitrio di farlo: dirò a mia giustificazione e difesa, e lo dirò con verità, e con impegno di puntualità e di coscienza, come non sono io stato il promotore di sì fatta vertenza, ma mere passive ho dovuto seguire l'Attore a quel Foro, ove sono stato provocato, e chiamato per sostenere non meno le ragioni del Patriarcato che quelle dell'Abbate, e Monastero di S. Maria in Organo, che per asserzione di Curiali non idioti, o venali, ma capaci, ed integerrimi, ed ostensioni de' fatti, ho sempre creduto, e credo attualmente, che sia veramente porzione di Diocesi spettante à questa medesima Chiesa come ad ogni ricerca, quando mai si avesse per sospetta la mia fede, potrei dimostrare con li medesimi atti della causa istessa, che mi è stata promossa. Ma dato, e non concesso, che ciò anche non sia: di che altro è stato mai aggitato, attitato, e discusso che del semplice, e solo possesso, di cui, sia per dissimulazione, e quiescenza de Sommi Pontefici, sia per massima e pratica di tutte le Corti Regie, è stato sempre tollerato che se ne sentano da Principi le ragioni, ed ascoltino le cause de Pretendenti: da Principi, dico, come manutentori della Giustizia e vindici delle

molestie

molestie che vengono tal volta intentate contro Liberi e Legitimi Possessori.

E se il giudizio è stato favorevole a questa Chiesa, qual colpa può mai irrogarsi contro la mia persona, se ne ha unicamente non già introdotta novità, nè dilatate le Fimbrie, ma sostenuta la difesa? e come accusarne gl' atti fatti in occasione della Visita quando sono stati consoni e d'in tutto conformi alle Visite passate, e furono diretti i miei passi dalla scorta delli precedenti, nè sono mai uscito di un punto dalla strada antica?

Ma dicasi ciò che si voglia, sono gl' atti stessi quelli, che mi faranno ragione, ed il trovarmi finalmente avanti V.ra Beatitudine non mi lascia temere, ma mi fa anzi sperare giustizia.

Ma tempo è ormai che passi a parlare del Capitolo e Canonici di Verona, cioè del diritto ordinario, e non solam.te Metropolitano come tal volta viene malam.te asserto da alcuno; dell' ordinario, dico, che hanno sopra d' essi avuto li Patriarchi miei Predecessori e che anderò provando con molti dei principij, e delle ragioni sin ora addotte, e con le particolari e tutte proprie loro.

Lascio però di recitare il documento di Rotaldo Vescovo Veronese, e la donazione di Pacifico Archidiacono della med.ma Chiesa del 843. e lascio di ripetere

che

che non è niente inconveniente che un Capitolo, e Canonici sieno esenti dal proprio Vescovo, e siano soggetti ad un altro d'ordine anche maggiore: e dirò solamente, che il Capitolo, e Canonici di Verona e Chiese unite sono: 1.° per immemorabile consuetudine. 2.do per attestazione de' medesimi Vescovi di Verona, e de' Sommi Pontefici; 3.° per gl'Atti di Giurisdizione ordinaria esercitati continuam.te sopra di essi dalli Patriarchi; e 4.to per le cose transatte e giudicate, sono, dico, veramente esenti dalla Giurisdizione del Vescovo, e soggetti al Patriarca loro immediato ordinario.

Per immemorabile consuetudine, poiche non v'è principio di una tale consuetudine, ma una continuazione di esercizio di Giurisdizione mai interrota, come perchè, se un immemorabile consuetudine può prescrivere persino contro la Chiesa Romana, molto più può farlo contro un Vescovo, tantopiù che nell'immemorabile si può allegare qualunque titolo si voglia per conservarsi nel suo possesso.

Per attestazione de' Vescovi, e de' Sommi Pontefici, perchè riguardo ai primi, lasciando anche Roboaldo, Novadino del 1259, Bartolomeo del 1278, Pietro della Scala del 1351, Giberto, Giustiniani, Pisani 1530, 1643, e 1654, tutti Vescovi di Verona tutti l'hanno intesa così, e se alcuno si è mutato di opinione come Pietro, od ha voluto introdurre novità come Giberti, tutti hanno poi dovuto

aquietarsi

aquietarsi, o per dichiarazione di Pontefici, come sotto
Giovanni XXIII, o con particolari Transazioni come
sotto Giberti.

E riguardo a Pontefici, San Leone IX. del 1049, Calisto II.
del 1122, Innocenzo II. del 1140; Alessandro III. del
1177, Lucio III. del 1187, Innocenzo III. del 1260, e la
Santità Sua ancora nel 1715. in Responso juris et
facti Veron. Jurisdic. n.o 57, e nel 1748. 19 Gennaro
nel suo Breve Praeclara Decora, quando io sup-
plicai Sua Santità del sud.to Breve per obligar li
Canonici al Canto in Coro, quando essi credevano di
supplire colla sola interessenza: tutti o li hanno
confermati, o li hanno riferiti come legitimi e veri,
ne alcuno li ha mai messi in dubbio, od avutti per
spurj, e sospetti come vogliono alcuni nostri Critici
„ moderni, tanto meno degni di fede, quanto più si
„ allontanano da quei tempi, ne quali non è si faci-
le il credersi che sia invalsa, e tolerata per tanti
Secoli una tale menzogna.

Quindi se con tale indubitata fede li Patriarchi insigni
per santità, e p. dottrina: se, dico, hanno esercitato
sempre con la distinzione che ho detto di sopra ogni
qualunque atto di Giurisdizione Ordinaria di consacra-
zioni, visite, Commissioni, deputazioni, ed altri
simili molti ed hanno sostenuto tali loro diritti,
e represso ogni qualunque attentato contrario, e

si

si sono sempre mantenuti nello stesso possesso: chi può mai metter in dubbio la susistenza, e legitimità di tali atti, fatti a vista del Mondo, pubblicamente nella maggior luce del meriggio, a fronte delle più forti opposizioni, senza che alcuna faccia loro resistenza, anzi col solo favore della verità, e della giustizia, colla forza dè giudicj, dichiarazioni Pontificie, e sentenze dè Principi sempre unanimi, e conformi, nè mai da alcuno proibita, ed opposta, come in quarto luogo mi sono proposto di provare sopra questo punto.

Ma io non la finirei mai se volessi dire ad una ad una tutte le cose, e rifferirle con tutte le loro circostanze, occasioni, e tempi, e non avessi quel riguardo che si deve alla gran tolleranza di V.ra Santità, di cui non devo finalmente abusarmi.

Sono già alle sue SS.me mani le Notizie spettanti al Capitolo di Verona raccolte, e dedicate a V.ra Santità da ottimo e saggio Religioso, e così la Discrtazione Latina con le animadversioni contro le med.me Notizie, e parimenti la Scrittura del Capitolo e dell' Abbazia, ed in oltre ciò che riferiscono l' Ughello, il Maffei ed altri molti, e più d'ogni altro, ciò che sta recondito nella sua mente sempre felicissima, e Grande, e perciò con piacere tralascio, e passo al secondo punto che mi sono proposto, cioè, che stante anche l' oppressione

pressione del Patriarcato di Aquileja non v'è titolo suf-
ficiente di spogliare gl'Arcivescovi Successori di un
tale diritto, anzi vi è tutta la convenienza che conti-
nui in loro senza sospetto d'inconvenienti e pregiu-
dizio di chi chessia.

E per primo dico, che pare la cosa debba esser così, perchè
questo non è un diritto personale, che termini con la
persona, poichè non essendovi mai stato alcuno, che
l'abbia richiesta, nè gli sia stato concesso per esso
tantùm, ma è passato d'uno in un altro per im-
memorabile possesso od immemorabile consuetudine. 2do
Perchè nè pure si può dire che sia diritto Patriarcale,
essendo questi un puro titolo di onore, e di preemi-
nenza, che niente più importa che quello di
Arcivescovo o sia Capo di Provincia o vogliamo dire
Metropoli, onde si dice Metropolitano con facoltà
sue proprie, ma non mai con la facoltà ordina-
ria e Diocesana, ove non sia sua Diocesi propria
come il nostro caso: 3.o Perchè nel §. Ut autem „
della Bolla di soppressione del Patriarcato V.ra
Santità „ Simili motu scientia et potestatis
„ plenitudine che „ totum illum Regionis tractum,
„ qui temporali Reipublicæ Venetæ Dominio subiectus
„ est, et hactenus a pro tempore esistente Patriar-
„ cha cum Diocesano jure obtinebatur, et pacificè
„ regebatur tribuimus, et assignamus = Nelle quali

parole

parole, chi non vede, che quello che si toglie al Patriarca, totum illum si dà all'Arcivescovo: e tutto quello in qualunque modo che si togliesse all'Arcivescovo sarebbe un confondere, un derrogare, un contravenire al vero Canonico senso della medesima Bolla.

4.to Perchè nella stessa Bolla d'erezione di questo Arcivescovato nel §. = Quodque quoad eam Dioecesis Aquilejen. „partem in Civitate, et Dioecesi Voronen. existentem „ non dice già V.ra Beatitudine che la tolera, l'accorda, la concede, e mi dà la facoltà di esercitar la Giurisdizione, ma dice espressamente, che = Haec ut prius „remanere debeat subjecta „ Che quella parte di Diocesi d'Aquileja che esiste nella Città, e Diocesi di Verona, questa istessa tutta dobba come avanti restar soggetta alla mia giurisdizione come parte di Diocesi d'Aquileja esistente nello stato Veneto. E se tal parte di Diocesi posta nella Diocesi di Verona è mia vera Diocesi non accordata per grazia, ma riconosciuta p. tale da V.ra Santità: come non deve esser Diocesi anche delli Arcivescovi di Udine miei Successori, mentre tutta la mia Diocesi posta nello stato Veneto deve passar anche in Loro?

Queste considerazioni hanno luogo particolarm.te riguardo al Monastero di S. Maria in Organo, e Chiese unite come luoghi che rigorosam.te parlando erano compresi nella Diocesi d'Aquileja. Perciò poi che spetta

al

al Capitolo; un altro argomento di convenienza si può dedurre dalla stessa Bolla di soppressione; poiche avendo la Santità Vra assegnati al nuovo Arcivescovo d'Udine tutti que' suffraganei della Provincia già Aquilejese, e di cui Cattedrali si trovano situate nello Stato Veneto: siccome finora li Canonici di Verona colle persone e Chiese dipendenti (giusta l'antica pratica degli altri Capitoli Cattedrali illustrata dal Tomasini nel Lib. III. della Disciplina Ecclesiastica Cap. XII.) sono stati soggetti come à Superiore immediato al Patriarca, perche questi era il Metropolitano della Chiesa Veronese; così pare conforme all'equità, che nel cambiamento delle cose passino a riconoscere parimente in Superiore immediato il Prelato della nuova Arcivescovile, al quale fra gli altri viene assegnato Suffraganeo anche il Vescovo Veronese.

Inutile però è il parlare di convenienza quando per ragione, e di fatto deve esser così; ma quand'anche ciò per mancanza di prove non fosse: qual convenienza maggiore può esser mai per chi (non parlo di me, cui anzi per Clemenza di Vra Santità, e benigna condiscendenza de' Prencipi tutto si è lasciato, ma per gl' Arcivescovi miei Successori): qual convenienza, dico, più ragionevole e giusta, che dopo il gran spoglio, che hanno patito, si lasci loro come cosa, che è tutta propria loro che non ha niente che fare con le cose

passate

passate e che sebbene non è grandissima, e massime rispetto all'altra molta lasciata, è però Loro dovuta, e che il privarneli senza motivo, servirebbe Loro di troppo disonore e discredito, ed eziandio di castigo, tanto più sensibile quanto che senza demerito Loro. S'aquieti però Mons. Vescovo, ne vada spargendo inconvenienti, disordini, abusi, e atti di suo esercizio, e possesso sopra L'Abbazia, e Chiese connesse, che sono qui pronto a rispondere anche alle di Lui opposizioni terza, ed ultima parte di mia povera in vero, ma sincera esposizione.

Dice egli per primo, che Li Preti di S. Maria in Organo sino dal X secolo in qua, e avanti ancora sono sempre intervenuti, ed intervengono al Sinodo, alle Processioni: devono servirsi del Calendario Veronese e pagar il Cattedratico alla Sede di Verona.

Rispondo, che come consta dal Concilio Provinciale tenuto in Verona da Giovanni Patriarca nel 995. Li Sud.ti Preti non sono obbligati alle cose sopradette che per „ antica consuetudine per cui non solamente gl'esenti „ ma eziandio quelli di aliena Diocesi sono obbligati ad „ intervenir al Sinodo di altro Vescovo; come scrive il Card. de Luca de Jurisdic. disc. 37. L'intervento alle Processioni è una cosa di puro Edito, molte volte voluta dal Pubblico, e dalla stessa Città per decoro delle Funzioni, e condizione espressa delle Fondazioni „ che obbligano gl'Esenti; ed il Cattedratico o sia

Sinodatico

Sinodatico, e un accessorio consecutivo della Con-
vocazione al Sinodo, come nel discorso susseguente parla
il medesimo Card.le de Luca, e dello stesso Cattedratico,
rispetto li sud.etti Preti. il Vescovo di Verona non ha altra
ragione che di consuetudine, come consta dal med.mo Libro
dell'Esaz.e dell Cattedratico Veronese dall'anno 1390,
fino al 1628.

Oppone per secondo il Vescovo, che li Pubblici Rappresen-
tanti della Città, il di cui Pretorio è posto nella
Parrocchiale di Santa Maria Antica, una delle
Chiese annesse all'Abbazia, riconoscono ancor essi in loro
Diocesano il Vescovo ricevendo da lui nella Cattedrale
la S.ma Comunione di Pasqua.

Lieve congettura: Pure si risponde, quando mai nol sapes-
se, che la Pubblica Rappresentanza rispetto a tali
pubbliche funzioni, non è di alcuna Parrocchia ne
del Vescovo, ne di alcun altro, ma dove interviene e
si trova, ivi fa la sua figura, tanto più che ciò si
fa per maggior edificazione, ed esempio.

Dice per terzo, che nel 922 Giovanni Vescovo di Pavia con-
sacrò la Chiesa di S. Siro una delle Chiese unite all'
Abbazia con l'auttorità di Rothero Vescovo di Ve-
rona.

Si risponde che in quell'anno non era ancora quella
Chiesa fatta dipendente di S. Maria in Organo, ciò
che non seguì che dopo la morte del Vescovo di

Pavia

Pavia, come si può vedere dal suo Testamento

Apporta per quarta sua prova, che nelli Brevi Papali anzi nelle stesse carte Patriarcali, ed Abbaziali viene enunziato il sud.to Monastero di S. Maria in Organo con le parole = di Diocesi Veronese.

E chi non vede mai su di questo, che il dire Monasterium Veronæ, in Verona, de Verona, Veronese, ciò non serve ad altro, che per indicar la sua situazione, e luogo matteriale in cui si trova, e non perchè sia veramente la Diocesi Veronese.

Oppone per ultimo diversi atti di Monitorj à Parrochi deputazione di Economi, esami de Parrochi istessi, mandati di Confessioni, ordinazioni di Chierici, e mandati matrimoniali.

Ed in quanto à questo, quando già consta per le cose già dette che il sud.to Monastero, e Chiese annesse non sono assolutamente della Diocesi di Verona non si può altro dire se non che alcuni delli sud.ti atti siano stati praticati dai Vescovi di buona inteligenza dei Patriarchi o loro Luogotenenti come gl'esami de Parrochi, e se altri furono praticati di propria auttorità dei Vescovi furono anche legitimamente contradetti dagli Aquilejesi come si vede in più carte

„ E quanto alle Ordinazioni de Chierici questi benche si
„ chiamassero di alcuna delle dette Chiese poterono non-

ostante

" ostante appartenere anche al Vescovo per titolo di
" Beneficio, o per cagione di origine, o di mutato domici-
lio; ma siano quanti esser si vogliono, che come fatti
in altrui Diocesi, non poterono mai indurne alcuna
prescrizione a favore de' Vescovi, ne delle Loro Chiese
massime quando li Patriarchi con tutte le tante, e
si varie, e calamitose Loro vicende non lasciarono
mai di mantenersi nel Loro diritto e possesso sopra li
Canonici, e Capitolo; e di esercitare gl'atti di Giu-
risdizione sopra l'Abbazia e Chiese annesse, come
si è ampiamente dimostrato.

Ne vengami qui ad opporre l'Autore della Disertaz.
" contro le Notizie del Capitolo il caso di Farfa,
" quasi che questo abbia a servire d'esempio, e da de-
" cidere il Nostro, poiche niuno sa meglio di V. ra
Santità, quanto siano varie le circostanze, e qua-
li siano stati i motivi che hanno indotto la sua
Gran mente ad un tale provvedimento.

Vedo io bensi, che la Santità Vostra anche in tale con-
" tingenza ha lasciato all'Abbate Comendatario tutte
" quelle Chiese che stavano situate nel Regno di
Napoli nello stesso stato in cui erano prima e poi
nella smembrazione, ed assegnazione delle altre
che erano nella Diocesi di alcuni altri Vescovi, ha
voluto primieramente il consenso espresso del Comen-
datario ed inoltre in segno d'ossequio ha voluto
che

che gli siano risservate alcune cose, che hanno a-
quietato le parti, e rese contente.
Niente di ciò v'è nel nostro caso,, mentre la mia poca
" cognizione non vede certamente ancora i motivi, che
" possono indurre l'animo rettissimo di Vra Santità
" a spogliar i miei Successori d'un diritto tanto
antico a fronte di tante altre esenzioni, alcu-
ne inferiori, od altre simili alla mia, che si tolle-
rano nella stessa Città di Verona, senza che si
parli, e si reclami. Ne la Diocesi di Verona ella
è già di così angusto Territorio che abbia bisogno
di tali adminicoli, mentre il loro Sig.e Marchese
Maffei dice nella sua Verona illustrata, che la
di lei Diocesi sia delle maggiori, che vi siano.
S'io poi sia stato ricercato in tale proposito del mio
assenso, ne parli il fatto, mentre ho avuto per
grazia di Vra Santità di poterle rassegnare
questa umilissima mia Carta, tantosi è procu-
rato anzi di tenermi tutto nascosto, e si è per sino
tentato ogni mezzo (e Dio sa come) di togliere
agl'Arcivescovi miei Successori un diritto che per
tutte le cose premesse dovrebbe passar anche in
loro, come parte di quel tutto che deve comporre
anche la loro Diocesi ___ (a).
Adducono persine i disordini, gl'inconvenienti, gl'
assurdi, la discrepanza, gl'abusi, e dicono anche
li

Li scandali, perchè Cadine è troppo lontano da Verona, ed i Superiori lontani; non vedono, non sanno, ne possono provedere al bisogno, ne correggere i rei; poichè io domandò tali assurdi, e disordini &c. sono eglino falsi, o sono veri? Se sono falsi, niente oprano, ne meritano fede. Se sono veri, perchè non si avvisa, non si passa di concerto, non si dà l'un l'altro la mano, come si fa tra buoni Pastori, che hanno vera cura dell'anime e vera premura dell'onore di Dio?

Ma non ho già detto, che di commissione Pontificia si tiene un Luogotenente in Verona? Perchè non si fanno ad esso sapere gl'inconvenienti, che saranno immantinenti riparati?

E poi che ha a far la distanza? Vi sono forse misure limitate entro le quali devono restringersi le Diocesi? Si può forse rissieder da pertutto? Se ciò fosse, bisognarebbe, che ogni Città avesse il suo Vescovo, ò pure che si restringesse ancora questa mia Diocesi, la quale ha la Provincia del Cadore lontana da questa mia Residenza quasi cento miglia, distanza poco dissimile da quella di Verona.

Per qualunque parte si volga, e si rivolga, quanto è stato asserto in contrario, tutto è insussistente, e chimerico, e sempre più susiste, e si manifesta

da

da per se, che per niun de' sud.ti Capi v'è alcun Legitimo motivo d'inferire maggiori ferite a questa povera Chiesa.

Ma prima di concludere, e di dar l'ultima mano a questo supplice Libello: permetta V.ra Santità, che aggiunga alcune altre poche cose intorno alla validità de nostri documenti, che nel principio
" di questa carta ho sorpassati, e Lasciati corr-
" re per diffettosi, e sospetti, p quindi raccogliere
" che anche senza d'essi vi sono sufficientissimi fondamenti di sostenere il nostro diritto, e continuato possesso; poiché se provarò inoltre La susistenza de' medesimi, crederò d'avere anche maggiormente confermato, e sempre più stabilito il mio assunto.

" Sorpreso io dalla gran franchezza, con cui dall'
" Auttore del Libro della Disertazione si dicono Li
" nostri apocrifi, e spurj, tuttoche fermi e costanti p l'auttorità dell'Ughello, e solamente veri quelli che vengono rapportati dal Padre Pez, e dal Marchese Maffei, ho voluto scrivere io stesso alli Canonici di Verona ed avere La copia autentica delli documenti di quel Loro Archivio, da cui si dicono estratti, ed imparare

ancor

" ancor io una cosa, che nunc primum è stata messa
" alla Luce da un così celebre Auttore, ma come
" appunto la Luce toglie il velo alle cose, e manifesta
" la menzogna, così il fatto ha pure fatto vedere
anche a me quanto sono insusistenti, e false le
di Lui deduzioni, cosichè non è più da stupirsi,
che si cæcus cæcum ducit, ambo in foveam cadant.

Mi hanno essi pertanto mandata la copia in forma
autentica di tutti due li Documenti sud. rap-
portati dall'Ughello, e li ho trovati in tutto si-
mili, e conformi senza la minima alterazione,
come può vedere chiunque voglia prendersi il
piacere di collazionarli.

Il primo di essi, che si dice interpolato, quasi sia
stato alterato non patisce eccezione, perchè
fu tratto dall'originale istesso da trè Nodari
li 21 Luglio 1735 con autorità del Giudice ordi-
N.° 1. nario, e fatto il riscontro in Cancellaria Vescovile
dello scritto da un Nodaro della medesima Cancella-
ria, fù sottoscritto dagl'altri due e con decreto del
Vicario Generale del Vescovo restò fermato, che alla
stessa copia dovesse prestarsi tutta la fede co
me all'originale istesso. Questo originale e l'al-
tro del primo documento di Rolando si conservava

da:

ai Canonici nel principio del Secolo XIII., poiché come si ha dalle Notizie storiche delle Chiese di Verona raccolte da Giambatt.ª Biancolini Lib. IV. pag. 640.
" e segg. d'esso originale ne fecero uso avanti li Giu-
N.° 11. dici delegati dal Sommo Pontefice Innocenzo III. per dimostrare il proprio diritto sopra una Chiesa dipendente dal Loro Capitolo. e Nella qual controversia avendo gli opponenti data eccezione alla Carta di Rotaldo per essere scritta con diverso carattere, l'Arciprete, e li Canonici replicarono che questa diversità di sottoscrizioni era anzi una prova più convincente della sincerità della Carta stessa: fortius et melius fidem ipsis subscriptionibus esse adhibendam, quia in diversis scripturis condita et corroborata consistunt, et representant

" Qual però sia quella carta, che 400. e più anni dopo abbia trattato il March. Maffei, io non so dirlo, se non che il medesimo documento come viene prodotto dal Marchese, certamente non si ritrova nell' Archivio Capitolare.

" In prova anche maggiore di ciò mi hanno anche mandato un'altra copia, pure in forma autentica dell' Auttografo di Volchero Patriarca del 1207., che conferma, e rinova il Privilegio di Rotaldo

sotto

sotto Massenzio e ne rapporta le verbo ad verbum le stesse parole registrate nel documento dal Ughello, e seque a portare quello di Pellegrino, e di altri Patriarchi suoi Predecessori, che hanno confermata ai Canonici la stessa loro esenzione dalla Giurisdizione dei Vescovi.

" Questo Auttografo conserva ancora il sigillo Patriarcale, e dalla parola Legimus inserita nel medesimo da a divedere che abbia estratti li stessi documenti dall' Archivio Patriarcale, che per le gran vicende di questa Chiesa sono facilmente andati dispersi.

Altri due Auttografi si conservano parimenti da Canonici in quel loro Archivio, che tutti si dano mano l' uno all' altro; l'uno è di Bertoldo Patriarca del 1220. 15. 7bre l'altro di Raimondo del 1292., che recitano parola per parola lo stesso Privilegio di Rotaldo sotto Massenzio, e se piacesse a Vra Santità di vedere li stessi Auttografi, saranno prontamente rassegnati (1).

" Che a fronte di tali documenti possa aversi in considerazione un frammento di Carta intitolata " del P. Lez. Giudicato di Raterio e data da " lui alla Luce sine die. sine mense, e coll'anno

da

da lui fantasticato, o giudicili e di ha buon gusto di un vero Criterio, mentre li veri Critici moderni non si appagano di tali frivole congetture, e scoperte, ma cercano maggiori indagini, e più fondati e certi documenti.

Ma ora è ormai di sollevare V.ra Santità d'ogni ulteriore tedio e sofferenza. Dico adunque, che dopo l'esercizio di tanti atti, dopo aver dimostrato il titolo, dopo il corso di tanti secoli, che formano l'immemorabile, dopo tante sentenze, e concordati, senza che alcuno di tanti Vescovi di Verona mai abbia interposto protesto, o fatto ricorso alla Santa Sede, ne procurato d'interrompere, e perturbare il possesso, se non dall'attuale zelantissimo Mons.r Vescovo nel 1739., anzi scientibus, videntibus, nec contradicentibus ipsis Episcopis: come mai vi può esser alcuno, che metta ancora in dubbio la validità delli detti Privilegi, e possa persuadersi, che tanti Patriarchi di quei primi secoli per santità, zelo, e per virtù si accreditati, ed illustri, di propria auttorità siano stati capaci di usurparsi nelle viscere più intime dell'altrui Diocesi, e Diocesi più lontana, e rimota ciò che non hanno fatto con le confinanti, e vicine: usurparsi, dico, parte

si Nobile senza titolo, senza indulto, senza fondamento, ò titolo, indulto, è fondamento tali che avessero tanti diffetti, e non potessero sostenersi in alcun conto.

La ragione il ripugna, e questi soli riflessi quando altri non fossero, potrebbero persuadere ogni chiunque si fosse, non che la mente illuminatissima di Vostra Santità avezza a pensar sempre giusto, e giudicar rettamente.

Per ragione, per giustizia, e per convenienza ancora ciò non può esser diversamente; ma quando pure si voglia si tolgano prima tutte le esenzioni ai Regolari, a Monaci, a Iuspatronati, a Beneficiati, ed a quanti hanno titoli, indulti, privilegj, ed altre cose di simil fatta, che tanto disturbano li poveri Vescovi: ciò che non ha voluto fare nè pur il medesimo Sacrosanto Concilio di Trento, o si commetta, e si proibisca alli Vescovi di Verona d'ingerirsi, e di internarsi nelle Diocesi di Vicenza, di Mantova, di Brescia, e di Trento come pur fanno senza che alcun loro s'opponga, e metta impedimento; o pure si lasci agl' Arcivescovi immediati Successori delli Patriarchi

d'

d'Aquileja quella rispettiva Giurisdizione che hanno per tanti Secoli avuta sopra i Canonici, e Capitolo, e sopra l'Abbazia di S. Maria in Organo, e Chiese annesse di Verona, poichè finalmente sono in mano di un Vescovo al pari di quello di Verona attento e zelante, che non tenta già di pregiudicarlo in alcun conto, ma anzi conosce, e procura con tutto lo studio, che gli siano pratticate le dovute convenienze. Ho detto, e baccio a V.ra Santità profondamente inclinato i S.mi Piedi.

Udine 20 Giugno 1753.

Di V.ra Beatitudine

Umilissimo Devotissimo Osseq.mo Servo, e Creatura obbed.ma
Daniello Card.le Patriarca Delfino Arcivescovo.

Toleri la Santità Vostra, che io prenda in esame alcuni altri documenti assai pregevoli per la sua antichità, e superiori ad ogni eccezione, i quali chiaramente dimostrano, che il Monastero di Santa Maria in Organo prima del mille era di propria giurisdizione de' Patriarchi; e che perciò invece del Privilegio di Pelagio, il quale patisce le sue difficoltà possono servire di titolo, e di prova assai convincente, che fino dall'età de' Carolinghi quel sagro Luogo non riconoscesse altro superiore fuorchè il Patriarca d'Aquileja, ed il proprio Abbate.

Il più antico è un Decreto, o Diploma di Lotario Primo dell'anno 8/3/3. col quale dopo aver confermati al Patriarca Massenzio li beni, e privilegj fino all'ora goduti dalla sua Chiesa e dopo averle concesse altre immunità, l'Imperadore comanda in particolare che godano della stessa Libertà ancora li Monasterj soggetti alla Chiesa Aquilejese insieme cogli Ospitali, e Parrochie o Titoli posseduti dalla Chiesa stessa in qualunque luogo, e territorio dentro li confini dell'Imperio. Cosicchè si può ben comprendere, che in què

tempi

tempi la Chiesa Patriarcale possedeva Monasterj, Ospitali, e Parrocchie fuori de' Limiti materiali della sua propria Diocesi; poiche altrimenti non sarebbe stato necessario il servirsi di una così generale espressione, che abbracciasse tutta l'estensione del Dominio de' Franchi. Quas in quibuslibet pagis et territoriis intra ditionem Imperii nostri memorata tenet, et possidet Ecclesia. Ma ciò, che merita più distinto riflesso si è, che il Proposto Muratori, che ha prodotta questa Carta nel Tomo V. delle Antichità Italiche pag. 976. attesta d'averla copiata da un esemplare antichissimo fatto a foggia d'originale, che conservasi nell'Archivio di Santa Maria in Organo: Ex Archivio Monasterii Veronensis Sanctæ Mariæ ad organum descripsi, ubi vetustissimum apographum ad instar archetypi exaratum conspexi. Dalla quale circostanza si può argomentar facilmente che avendo il Patriarca Massenzio ottenuta dall'Imperadore Lottario l'immunità a tutti i Monasterj ed altri religiosi e sagri Luoghi alla sua Chiesa soggetti abbia nel tempo stesso proveduto al detto suo Monastero Veronese, ed al vicino Ospitale fin d'allora eretto ritenendo cioè presso di se per suo uso, e delli successori Patriarchi l'originale Diploma, e lasciandone a

Monaci

Monaci quell'antichissima copia, acciò potessero valersene all'occasioni contro li Giudici Secolari, che in que tempi solevano turbare la pace dè sagri luoghi col portarvisi a sentire le cause, a riscuotere tributi, ed esercitare in essi altri atti di giurisdizione: cose tutte vietate nell'accennato Privilegio di Lotario rispetto ai Monasterj soggetti al Patriarca.

Questa congettura sebbene per se stessa assai forte, viene corroborata dal Testamento di Audone Vescovo di Verona fatto nell'anno 860, e rifferito dall'Abbate Ughelli nel Tomo V. Ital. sacr. pag. 714. edit. Venet. Degno è un tal monumento di particolare osservazione per le clausole, colle quali il Vescovo predetto vieta così alli Patriarchi, come agli Abbati l'alterare in menoma parte la disposizione, che si faceva di una Corte, o sia fondo suo proprio a favore del Monastero, di cui si tratta = Nullus Patriarcha, nec
" Abbas, qui pro tempore fuerint, habeant potestatem
" — curte vel de potestate Monachorum ibidem in
" ipso Monasterio Deo inservientium subtrahere: nec
" Patriarcha ad suas manus tenere = e poco dopo = Item
" volo, atque statuo, ut si Patriarcha, vel Abbas, qui
" pro tempore fuerint, ipsam suprascriptam curtem
" subtrahere voluerint — — aut si Patriarcha ad suas
" manus tenuerit ec. senza che mai in tutta questa

carta

carta si faccia da Audone il menomo cenno, o divieto alli Vescovi suoi Successori: argomento chiarissimo, che il buon Vescovo disponendo de' beni suoi proprj, e non di quelli della sua Chiesa, punto non temeva che li Successori suoi potessero giammai recare per questo capo verun pregiudizio al Monastero, come quelli, che su di esso non ne avevano alcuna ingerenza. Siccome il vedere all'incontro, che Audone con tanta premura si adoperi nel suo testamento affine di restringere l'arbitrio, che li Patriarchi, e gli Abbati potessero prendersi contro l'espressa di Lui disposizione, ci somministra una prova convincentissima, che non meno all'Abbate, che al Patriarca fin da quel tempo il Monastero di S. Maria in Organo fosse soggetto con titolo di governo, e di particolare giurisdizione.

Quello però, che stabilisce nel sommo grado di certezza il punto di cui si tratta è un Diploma del 928., col quale Ugo Re d'Italia sull'istanza fattagli da Orso Patriarca concedè la Regia sua protezione al Monastero accennato, che chiamasi Monastero del Patriarca: "Quirco noverit (così leggesi nel Diploma riportato nel Tomo V. delle Antichità Italiche pag. 439.) omnium fidelium sanctæ „Dei Ecclesiæ nostrorum præsentium scilicet et

futurorum

„ futurorum industria Ursum venerabilem Patriar-
„ cham nostram humiliter adijsse clementiam, quatenus
„ pro Dei amore, animaeque nostrae remedium Monaste-
„ rium ejus de Pazo, quod ad honorem Beatissimae
„ Mariae, semperque Virginis dicatum est, cui nunc
„ Petrus Abbas praesidet, cum omnibus ad se pertinenti-
„ bus sub nostrae tuitionis Munburgum obtegere debuis-
„ semus.„ Che il Monastero di Santa Maria de Pazo,
di cui ragiona il Re d'Italia in questo Diploma sia
lo stesso, che quello, di cui ora si contende cioè S. Maria
in Organo, spicca chiaramente dalle parole, che seguono:
„ Cujus petitionibus animum nostrae benivolentiae more
„ flectentes, eumdem Monasterium de Pazo cum Ecclesia
„ Sanctae Mariae de Organo &. sub nostrae tuitionis Mun-
„ burghum defendimus, et custodimus„. E così pure
Ludovico II. Imperadore nel Diploma in cui conferma
il Testamento d'Audone riferito dall'Ughelli al
luogo sopracitato, ripone il detto Monastero di Santa
Maria in Organo nel contado di Verona in loco, qui
dicitur Pajo; onde non resta alcun dubbio, che il Di-
ploma di Ugo non sia spedito in favore del Monaste-
ro Veronese di S. Maria in Organo che allora dal luo-
go dov'era situato si chiamava anche de Pazo o de Pajo
con poca variazione. Questo Monastero adunque fin da
quell'età era riconosciuto d'Orso Patriarca Monasterium
ejus: non certamente perchè il Patriarca ne fosse Com-
placem.

plicem.te Metropolitano, poichè con poca anzi con niuna proprietà si direbbe, che il Monastero fosse suo; nè ancora perchè il Patriarca Orso lo possedesse come in Comenda, o sia in beneficio secondo l'abuso di què tempi, mentre nel Diploma apparisce il proprio Abbate di nome Pietro che allora vi presiedeva. Era dunque Monastero del Patriarca Orso, o sia della Chiesa Patriarcale, a cui (come è assai naturale il crederlo) fu assoggettato sino dalla sua fondazione, la quale in un Documento Libero d'ogni sospetto, come viene chiamato dal Muratori, che lo riporta nel Tomo II. delle Antichità Italiche pag. 971. viene attribuita a Lupo Duca del Friuli, o d'altra contrada, certamente della Nazione Longobarda assai favorevole à Patriarchi.

Ma checchè siasi di ciò in qual senso il Patriarca Orso considerasse suo proprio il Monastero di S. Maria in Organo spicca molto bene un bellissimo Placito tenutosi dai Radaldo Patriarca l'anno 971, che si trova inserito nella Parte Prima delle Antichità Estensi al Cap. XVI. dove il celebre Autore confessa d'averlo ricavato da una antichissima copia esistente nell'Archivio d'esso Monastero. La Carta comincia così: = Dum in Dei nomine Suburbium Civitatis Verona non longe ab ipsa Civitate in eodem Monasterio Sanctæ Dei Genitricis Mariæ qui dicitur

Organo

„ Organo ubi Refectorio vocabatur quod Monasterium ipsum
„ pertinere videtur de subregimine, et Potestate Patriar-
„ chæ Aquilejensis Ecclesiæ, in broilo proprio ipsius
„ Monasterii, ubi Domnus Radaldus Patriarcha istius
„ Sanctæ Sedis Aquilejensis Ecclesiæ, et Missus Domno-
„ rum Imperatorum resedisset &c = Con tutta ragione
pertanto nel Diploma di Ugo, questo Monasterio si-
dice Monasterium ejus, cioè d'Orso Patriarca, poi-
chè in fatti spettava al governo, ed alla Podestà de'
Patriarchi pro tempore, come si ha da questo Placito,
che vi tenne il Patriarca Radaldo qual messo Impe-
riale. Vadano ora gl'oppositori, e spargano a loro ta-
lento ne' discorsi, e nelle scritture, che la giurisdizione
de' Patriarchi sopra il Monastero sud.to non è più anti-
ca ai 13. anni, quando spicca si chiaramente, che già
otto, e più secoli non dubitavano li Patriarchi di
appropriarsela, e di procurare a quel venerabile Luo-
go, come a cosa sua tutti quei vantaggi, che la pietà
de' Principi soleva allora accordare alle Chiese ed
a' Monasterj sulle suppliche de' Superiori Prelati.

e) Merita finalmente d'esser qui accennata la nuova scoperta fattasi del primo documento di Rotaldo, il quale prima non si avea sennonchè in copia, mà ora è comparso nel suo originale a disgombrare tutte quelle difficoltà, che contro lo stesso ha prodotte l'

Autore

Autore del Libro de Privilegiis, et Exemptione Capituli Veronensis. Le semplici congetture, colle quali egli ha procurato di levare a questa Carta il pregio dell'anticità, oltreche soffrono mille eccezioni, vengono abbastanza confutate dalla Tavola Iconica di fresco fatta incidere in rame, che ci rappresenta la forma de caratteri dell'età, in cui visse Ratoldo, e le sottoscrizioni tutte di mano diversa. Cosicché possiamo conchiudere, che l'Espositore non è stato più facile negli argomenti di pura Critica, di quello egli apparisca nel punto Canonico di questa controversia.

Scrittura Seconda
Del Card. Patrca Arciv. di Udine
in relazione al voto del Sig. Card.le Pro Ud.
sopra la Causa di Verona.

Parte Prima.
Del Capitolo di Verona.

Tre sono le ispezioni, ovvero gli Articoli, che il Sig. Card. P.le Ud.e va esaminando nel suo Voto intorno al Capitolo di Verona.

Primo. „ Se il Vescovo di Verona oppure il Card.le oggi Arcivo di Udine
„ sia, e debba dirsi il proprio, vero, ed immediato Ordinario
„ del Capitolo, Dignità e Canonici di Verona?„

Secondo: „ Se al Patriarca, oppure al Vescovo competa
„ il diritto di visitare, correggere, e punire li sud-
„ detti Canonici, Dignità, e Capitolo?„

Terzo: „ Se, e quale giurisdizione competa allo stes-
„ so Capitolo sopra il Clero inferiore della Catte-
„ drale di Verona, sopra le Chiese, Ospedali,
„ e Luoghi pij di sua collazione o in altro modo da
„ lui dipendenti: Se gli competa <u>privative</u> ad ogni
„ altro, oppure <u>cumulative</u>: e competendogli <u>cu-
„ mulative</u>, se con il Vescovo, oppure col Pa-
„ triarca?„

Seguendo

Seguendo dunque questo istesso ordine il Cardinal Patca Arciv. prende in questa sua seconda scrittura a dimostrare.

Primo: Che il Card.le Patriarca oggi Arcivo d'Udine è, e deve dirsi il vero, proprio, ed immediato Ordinario del Capitolo, Dignità, e Canonici di Verona.

Secondo: Che al Patriarca compete il diritto di visitare, correggere, e punire Li sud.ti Canonici, Dignità, e Capitolo.

Terzo: Che al Capitolo stesso sopra il Clero, Chiese, e Luoghi pij da Lui dipendenti, compete quella Giurisdizione, ed in quel modo, che dalla sentenza, e Laudo del Card. Giovanni Delfino 1672 fu dichiarato, e stabilito.

Circa il primo Articolo.

§. I.

La prima origine della piena, e totale esenzione delle Dignità, Canonici, e Capitolo di Verona dalla autorità Ordinaria di quel Vescovo, e della di Loro immediata soggezione alla Giurisdizione Ordinaria del Card. Patriarca Arciv. discende da un titolo di fondazione della Loro principal Chiesa, e Canonica di San Giorgio oggi S. Elena come lo dimostrano i due antichissimi Privilegi di Rotaldo Vescovo di Verona e di

Massenzio

Massenzio Patca d'Aquileja dell'anno 813-
nel secondo de' quali si legge così:

„Rotaldus S. Veronen. Ecclae Epus concessi Pacifico
„Veronen. Ecclae Archidiacono, ut supra suum
„allodium construere Ecclesiam B. Georgii
„Martyris, eo namque tempore, quando Ecclesia
„S. Dei Genitricis Mariae, quam Divino nutu ego
„Rotaldus Epus regere, et gubernare videor, in-
„stigante Diabolo à meo Antecessore, scilicet ab
„Aldone omnes res, quae ad ipsam sanctam Dei
„Ecclam bonorum, devotorumque hominum collatae
„fuerant destructae sunt: sed nunc ego praedictus Ro-
„taldus Epus cum Pacifico Archidiacono predto....
„...convocavimus Dom. Maxentium Venerabilem
„Patham S. Aquilejen. Ecclae, qui supradictam Ec-
„clam B. Georgii consecravit, eo vero ordinante,
„ut Canonici Sanctae Veronen. Ecclae sint liberi
„in supradicta Eccla sub jure, et Dominio Domi-
„ni Patriarchae praecavens, ne in futurum post de-
„cessum meum successores mei, qui Episcopalem
„Cathedram adepti fuerint, aliquam molestiam
„tam in officijs, quam in Beneficijs illis inferre
„possent..„

„Igitur....una per consensum, voluntatemque Domini
„Maxentij Venerab. Patha, et Guidonis Cardinalis
„...R. S. et Raginaldi Vicent. Epi, et Lupi Clarvis.
„Epi &c. et omnium Fratrum nostrorum disponere,

ex

„et ordinare de eorum Libertate volumus, Sicut su-
„pradictus Pacificus cum caeteris Canonicis postu-
„lavit, id fieri decrevimus, idest, quod, ut antea, nullus
„ex successoribus meis amplius habeat potestatem
„dominandi, vel aliquid auferendi de omnibus rebus,
„quae nunc a fidelibus collatae sunt, vel in futurum
„collatae fuerint supradictae Canonicae; sed semper sint
„sub tutela, et refugio B. Patriarchae in Ecclesia B.
„Georgii, quatenus suam habentes justitiam securè
„possint in Sancta Dei Ecclesia militare.„
Qui certamente è chiaro, che i Canonici e Capitolo di Vero-
na vengono esentati dalla Giurisdizione di quei
Vescovi, e immediatamente assoggettati a quella dei
Patriarchi di Aquilea. Egli è ben vero, verissimo
essere questa un'esenzione pregiudiciale al Vescovo
Veronese; ma è vero altresì, che essendo Ella un'esen-
zione non di pura grazia, e privilegio, ma di fonda-
zione, deve a favor suo valer la massima canonica
„Leges in limine fundationis de consensu Ordinarii,
„vel alterius Superioris adiectas, observandas esse quam-
„vis juri contrarias.„ Leoter. de Benef. l. 1. q. 31. Bar-
bos. de Episc. allog. 70. de Luca de jurisd. disc. 26.
Ma ciononostante tre eccezioni vengon date, per par-
te del Vescovo ad una tal Carta: la prima si fonda
sulla Dissertazione de' fratelli Ballarini, i quali im-
pegnati essendo nella Causa di Monsig.re Grigadino,
siccome questi è stato il primo che dopo tutti quei
ssimi

s.mi, e Zelantissimi Vescovi, che nel corso di tanti Secoli anno retta la Chiesa di Verona abbia in questa parte direttam.te attaccato il Patriarca: così i primi sono stati pur oglino a voler mettere in contingenza la verità della Carta medesima, facendosi gloria d'aver essi dopo tanti Secoli nunc primum scoperto ciò che non cadde mai nep pur in sospetto di tanti, e così dotti Vescovi, che in varj tempi ebbero occasione di esaminarla. A questa eccezione, la quale per altro dalla stessa sua novità viene abbastanza riprovata, è stato pienam.te risposto dal Co: Florio Primicerio di Udine, ne di questa novella critica occorre dir qui da vantaggio, e maggiorm.te perchè lo stesso Sig.r Card.e Froll considerando che altro è il discorrere di Privilegj così antichi secondo le scrupolosità diplomatiche, ed altro secondo le regole canoniche, ha avuto a dire, l'ooo art. III. §. 16. che se constasse, aver i Patriarchi di Aquileja nel decorso di tanti secoli esercitata giurisdizione spirituale sopra il Capitolo di Verona, questo loro possesso vi farebbe una grandissima difficoltà: e in tale ipotesi adonta della Critica Ballarina, ei crederebbe piuttosto le dette Concessioni per vere. Così il Sig. Card.e Froll, e il Card.e Patriarca Arciv.o soggiunge essere così notorio il possesso di giurisdizione spirituale

spirituale, che i Patriarchi per secoli e secoli an-
no esercitata sopra i Canonici, e il Capitolo di
Verona, che forsi non vi ha nella Storia Eccle-
siastica alcun altro fatto di tal genere, che sia
più ricordato di questo.
Assicurata dunque in tal guisa la validità di questo
antichissimo documento, resta a vedersi delle altre
due eccezioni, che lui vengono date dal Sig.
Card. Prov. nel suo Voto Art. I. § IV, e Art. III. § XV.
La prima delle quali è, che questa esenzione del
Capitolo dalla Giurisdizione del Vescovo, e la
rispettiva di lui soggezione a quella del Pa-
triarca non si estenda oltre la Chiesa di S. Gior-
gio, oggi S. Elena, e la seconda ch'essa non
riguardi se non alle cose temporali. Ma quanto
spetta a questa seconda delle cose temporali basta
leggere il testo del Documento per iscorgere, che in
esso non le sole cose temporali del Capitolo, ma le
spirituali ancora, e principalmente il Capitolo e
le di lui Persone si vollero con questa fondazio-
ne in tutto esenti dall'autorità del Vescovo, e as-
soggettate a quella del Patriarca. Imperciocchè
e che altro significano quelle parole: "... ordi-
"nantes ut Canonici Sanctae Veronen. Ecclesiae sint
"Liberi in supradicta Ecclesia sub Jure, et Do-
"minio D. Patriarche?" e quelle altre, che imme-
diatamente seguono: praecavens ne in futurum post
decessum

„decessum meum successores mei aliquam molesti-
„am tam in officiis, quam in beneficiis illis in-
„ferre possent."

Ne già varrebbe il dire queste non essere le pa-
role del Vescovo concedente, ma dell'Arcidia-
cono Fondatore. Imperciocchè essendo la fon-
dazione una specie di contratto corrispettivo se-
condo il Card. de Luca de jurisd. d. 56., si deve
sempre intendere esser accettata dal Vescovo la
fondazione, ammessa pur venga da esso la
condizione e la legge proposta dal Fondatore.
Oltre di che il Vescovo stesso non ne lascia di
ciò alcun dubbio ove dice: „Igitur . . . una per
„consensum, &c. disponere, et ordinare ac eorum
in libertate volumus, sicut supradictus Pacificus
(che è l'Arcidiacono Fondatore) postulat." e
in conseguenza di ciò seguita a dire: „de-
„crevimus, quod in antea nullus ex successoribus
„meis amplius habeat potestatem dominandi ne
questo suo (riferirsi se non ai Canonici) vel ali-
„quid auferendi de omnibus rebus &c. (e questo
riguarda le cose temporali del Capitolo) „sed
„semper sint sub tutela, et refugio D. Patriarche„
parole ancor queste, le quali oltre che in signi-
ficato di semplice difesa, e protezione vanno
debbono qui intese in relazione a quelle ante-
cedenti. sub iure, et dominio D. Patriarche.

però

però in significato legale di podestà: anzi nel
caso nostro si può dire, che spieghi assai più questa
seconda parola tutela, che non fanno quelle pri-
me iure, et dominio: conciosiache queste per se stes-
se importerebbono, e tanto nel Patriarca il diritto
di comandare a' Canonici, ma non così nei Canoni-
ci l'esenzione di non essere più soggetti al Vescovo:
laddove la parola tutela, suppone già emancipati
i Canonici dalla podestà del loro Vescovo giusto
il principio legale: "quod existenti in potestate pa-
tris non datur tutor."

Che se dopo tutto questo potesse ancora restare alcun dub-
bio intorno alla vera intelligenza di questa Carta; per
ultimo esso viene appieno risolto dall'osservanza, ossia
dall'esercizio di Giurisdizione spirituale, che i Patriar-
chi hanno sempre avuto [illegible] sulle cose temporali
del Capitolo, sulle Dignità, Canonici, e Persone
dello stesso Capitolo: Perciocchè l'osservanza è la vera
interpres legum, et Privilegiorum. Capiblanc. tit. de
consuet. Mantica dec. 320. Cavaler. decis. 84. Ferra. ad
Const. 6. lib. [illegible] n. 5. "adeoche soggiunge il Card. De
Luca del Giudice lib. 33 n. 65: interdum etiam proprie-
tati, vel grammaticali significationi praevalent."

L'altra eccezione era che la concessione di Rotaldo sia
ristretta alla sola Chiesa di S. Giorgio oggi [illegible]
[illegible]: nella concessione non si nomina in particolare
sennon la suddetta Chiesa, e la Canonica, che ivi si

stabilisca

stabilisce, direm così, il capo, e perse de della esenzione del Capitolo dall'autorità del Vescovo, e della rispettiva di lui soggezione al Patriarca. Con tutto ciò, se fosse ora luogo di discorrere non solamente delle Persone del Capitolo, come richiede questo primo articolo, secondo la proposizione fatta dal Sig. Card. Prodit., ma ancora dei luoghi, e Chiese unite alla Chiesa, e Canonica di S. Giorgio opportunamente entrerebbe a questo passo la dottrina delle unioni, e a favor del Capitolo, e del Patriarca allegar si potrebbe la massima dei Benefizialisti, e dei Canonisti presa dal Cap. Cum Monasterium de Religios. Domi., e dal Cap. Recolentes de statu Monach. cioè: "quod ubi fit aliqua annis accessoric, et subiective Ecclesia unita assumit ius, naturam, consuetudinem, et privilegia eius, cui unitur, et efficitur filia. De Luca de Praem. disc. 24. Fagnan. lib. 3. Cap. novit de Pedisacan. con tutti quelli, che ivi cita al num. 3. e 8.

Ma perchè in questo articolo non fu proposta in esame se non la esenzione delle Persone, cioè delle Dignità, Canonici, e Capitolo di Verona, e quella dei luoghi, e delle Chiese vien proposta nel 3. artic.°, perciò dimostrata la prima, è riservato a suo luogo l'esame della seconda, siccome il Card. Prodit. scrivesi a discorrere sopra gli altri documenti da lui, e dal Capitolo prodotti, e prendendoli secondo la serie de' tempi si fa a difenderli da tutte

quelle

quelle eccezioni, che loro vengono opposte.

§. II.

La seconda dunque delle antiche Carte allegate a loro favore dal Card.le Patriarca Arciv.o, e dal Capitolo si è una sentenza di Rodoaldo Patriarca dell'an. 968. con cui in contradittorio giudizio tra i Canonici di Verona da una, e Raterio Vescovo di Verona dall'altra, Rodoaldo „auditis &c. sancivit, et „dixit, et pronuntiavit, quod eorum bona, cioè dei Cano„nici, et Personas, nec per dictum Raterium, nec „per successores unquam [illegible]entur, et Ratherius „sententiae quievit, consensit, ipsumque laudavit."

A questo documento, che è troppo chiaro non si dà altra eccezione se non „d'esser esso stato copiato dall'„opera dell'Ughello senza darsene altra autentica„zione. Voto artic. I. §. 46. ma l'Ughello stesso lo autentica abbastanza colla fede, che esso ivi ne fa di averlo estratto dall'Archivio Capitolare di Verona. E questo atto stesso di un giudizio seguito a favore della esenzion de' Canonici dalla giurisdizione del Vescovo di Verona risulta anche dagli scritti di Raterio med.mo siccome lo ha dimostrato il P. Gio: [illegible]rio nel suo Saggio della vita di Raterio.

§. III.

Il terzo documento, che secondo i Canonici degli anni

è stato prodotto dal Card.le Patta Arciv.o, e dal Capitolo sono le memorie della Riconsecrazione della Chiesa di S. Giorgio, oggi S. Elena fatta da Pellegrino Patriarca l'anno 1140. Nella Abside, in cui sta incisa la breve storia di questo fatto si legge: "Pellegrinus Patriarcha reconsecravit "hanc Ecclesiam more Prædecessorum suorum, "Maxentii videlicet (cioè l'anno 813), et Andreæ "(eletto successor di Massenzio) Patriarcharum."
E nell'instrumento della Riconsecrazione si racconta, che essendo stata per invidia, e mala arte di certuni violato l'Altare della detta Chiesa di S. Giorgio: "Libertas Archipresbyter, ejus Fratres (cioè gli al- "tri Canonici, che ivi si nominano ad uno ad uno) om- "dictam Ecclesiam in suo statu et honore restituere, "et tenere volentes, miserunt Peregrino Venerab. Pa- "triarchæ Aquilejen. Ecclesiæ, quatenus ipse veniens "Ecclesiam suam, scilicet S. Georgii, reconsecrando "more Prædecessorum suorum in suo statu resti- "tuat, atque reformet." E nella sottoscrizione di questo atto si legge: "Ego Peregrinus Dei Gratia "sanctæ Aquilejen. Ecclesiæ Patriarcha jam dic- "tam Ecclesiam S. Georgii extra, et intus jure "Prædecessorum meorum consecravi, et confirmavi, "et subscripsi."
Prima però di sottoscriversi, Pellegrino in calce di questo instrumento riconfermò gli atti della primitiva fondazione

Fondazione di questa Chiesa e della Canonica di Verona in tutto, e per tutto secondo l'ordinazione già fatta da Pacifico Fondatore, da Rotaldo Vescovo, e da Massenzio Patriarca in questi termini: „Cumque „hec omnia taliter gesta essent (cioè finita la con- „socrazione) tunc Peregrinus Patriarcha firmiter „statuit atque precepit, et corroboravit, ut Canonici „ejusdem Ecclesie S. Georgii, qui nunc sunt, vel pro „temporibus erunt, in ipsa Canonica S. Georgii Mar- „tyris eo modo supradictam Ecclesiam teneant, et re- „gant, et in ea libere consistant, quemadmodum a „Maxentio Patriarcha, Rotaldo Episcopo, et Paci- „fico Archidiacono postulantibus, et consentientibus fir- „miter atque inviolabiliter olim sancitum, et consti- „tutum est: idest ut Canonici S. Veronen. Ecclesie „sint liberi in supradicta Ecclesia, atque Cano- „nica S. Georgii sub jure, dominio, atque regimine „Aquilegien. Patriarche; itaut nullus Episcopus, qui „nunc est, vel qui pro tempore fuerit aliquam „litem, vel molestiam, aut injuriam tam in offi- „tiis, quam in beneficiis illis inferre possit."

Ora due sono le eccezioni, che a questo atto si fanno dall' Illmo Card.le Prelato voto art. 1. §. 42. La prima è, che „non „avere Pellegrino Patriarca ad istanza del Capi- „tolo riconsecrata la Chiesa di S. Giorgio, eruendosi „dando, che quella Chiesa era una nulla ha che fare „colla Chiesa Cattedrale distinta, e diversa dalla Dio-

di

D. " di S. Giorgio."

La seconda eccezione è: " Che come alla sagra su-
" fu presente anche il Vescovo di Verona, così resta
" ella sempre un Atto equivoco: non essendo cosa
" nuova, che il Metropolitano consacri una Chiesa
" della Diocesi del Suo Suffraganeo alla presenza,
" e con consenso di questo, senza che perciò acquisti
" alcuna giurisdizione. "

Rispondendo però il Card. Patca Arcivescovo all'una,
e all'altra di queste eccezioni, alla prima dice,
che saggiamente si è fatto dal Sig. Card. Pro Ud. con
distinguere la Chiesa Cattedrale di Verona dalla
Collegiata, e Canonica di S. Giorgio, mentre anch'
esso Card. Patca Arciv. si dichiara di non pre-
tendere, nè di aver mai preteso; che la Cattedral
Chiesa di Verona sia sua, nè di esser egli l'Ordi-
nario della Cattedral Veronese; ma intendendo
solamente di difendere i suoi diritti, che ha sul Pi-
vato, e sulla Chiesa, e Canonica di S. Giorgio, di
questa, e non già della Cattedrale, egli è, e si dia-
ma il vero, e proprio Ordinario; e così resta pie-
namente risolto il dubbio, che insorger potesse dalla
prima eccezione.

Quanto sia poi alla seconda: il dire che la consacra-
zione fatta dal Patriarca sia un atto equivoco;
come mai può aver luogo a fronte di quelle espres-
sioni Ecclesiam suam: more Praedecessorum suo-
rum

rum: iure Predecessorum meorum"! è la Chiesa
è del Patriarca, se egli la consacra secondo l'uso,
vale a dire, il possesso de' suoi Predecessori Patriar-
chi, se la consacra iure suo, qual equivoco può
più restare sull'intendimento di un tal atto? E
il dire, che non sia cosa nuova, che il Metropoli-
"tano consacri una Chiesa della Diocesi del suo
"Suffraganeo alla presenza, e col consenso di questo,
"senza che perciò acquisti alcuna Giurisdizione",
serve a render punto nè oscuro, nè equivoco l'atto della
consecrazione del Patriarca di cui ora parliamo
imperciocchè il Metropolitano nel caso proposto
dall'Em.o Card.le Prodd.o non consecrarebbe quella tal
Chiesa come se fosse sua, ma bensì come del Suffra-
ganeo, e consecrandola non solo alla presenza di
questi, ma ancora con di lui consenso, non si potreb-
be già dire, ch'egli la consecrasse iure suo, e iure
Predecessorum suorum: dove che Pellegrino Patriarca
riconsecrò la Chiesa di S. Giorgio oggi Sezena, non
miga come una delle Chiese del Vescovo, ma sibbene
come una delle sue Ecclesiam suam: e molto meno la
riconsecrò egli o ad istanza o col consenso del Vescovo,
ma iure suo, et iure Predecessorum suorum.
Oltre di che tanto è lontano che il Vescovo ricercasse il
Patriarca di riconsecrar quella Chiesa ch'egli fece,
anzi di tutto gli riconsecrarla da sè; e ciò evidentiam.te
raccogliesi da un documento rapportatoci dall'Ughelli
nella

nella Storia de' Vescovi di Verona Tom. I. cap. 180.,
e da Lui estratto da un Codice della Biblioteca Va-
ticana, dove si legge: „ Anno 1140. Ego Gullielmus
„ Archipresbyter vocatus ab Episcopo Theobaldo.....
„ multa mihi sunt prolata ab Episcopo, tandem ad
„ id quod intendebat, pervenit dicendo, quod Altare
„ S. Georgii violatum esset.... inter hæc verba E-
„ piscopus dixit: si tibi placet, nos omnes, scilicet
„ ego, et tu Archipresbyter S. Joannis in Valle, et
„ Victorius, et Joannes, Sacerdotes cum Joanne Diacono
„ meo plane possumus hoc restituere in pristinum
„ statum, ita ut nulli alii scient præter nos „. Ecco
dunque s'è vero che Teobaldo Vescovo di Verona,
anzicchè ricercar il Patriarca, perchè venisse a
riconsacrar quella Chiesa, usò tutta l'arte per far
egli da sè medesimo, e in secreto quella funzione;
ma non andò fatta la cosa; imperciocchè
l'Arciprete, e i Canonici, come era loro dovere,
mandarono tostamente l'avviso al Patriarca = qua-
„ tenus ipse veniens Ecclesiam istam Sancti Geor-
„ gii reconsecrando more Prædecessorum suorum
„ in suo statu restituat. „

§. IV.

Agli atti della suddetta Consecrazione succede ap-
presso un altro antico documento dell'an. 1206. in
prova dell'esercizio della Giurisdizione dei
Patriarchi

Patriarchi sulla stessa Chiesa di S. Giorgio, Canonica, e Capitolo. Era costume, che la prima volta che ogni Patriarca di Aquileja andava a quella visita, lasciasse in dono al Capitolo il Cavallo, sopra di cui sedendo faceva egli il suo ingresso in Verona. Nacque in questo tempo contesa tra il Capitolo, ed un certo nobile Adelardino sopra la pertinenza di questo Cavallo, che esso Adelardino voleva far suo; e i Canonici a difesa del loro diritto introdussero alcuni Testimonj, i quali rendendo ragione delle loro deposizioni ebbero a confessare questa proposizione: „quia Ecclesia est Domini Patriarchae.„

Anche a queste Carte si sono date dal Sig. Card.l Prould. due eccezioni Toto art. 1. §. 48. La prima è, che le asserzioni di questi testimonj non fanno a proposito: per „chè nella sentenza susseguente proferita dai Giu„dici delegati dal Patriarca in favor dei Canoni„ci l'anno 1221. fu aggiudicato a questi il Cavallo, per„chè solam.te erano in tal possesso, senza dirsi parola „alcuna, che la Chiesa spettasse al Patriarca.„

Ma a questa si risponde, che se allora non fu bisogno d'inserire nella sentenza quel detto de' Testimonj: „quia Ecclesia est D. Patriarchae„ non siegue miga per questo, che il detto medesimo non sia vero e che non serva di prova alle antichissime ragioni del Patriarca sopra quella Chiesa e Canonica. Che se un tal detto anche in linea di semplice nunziativa pure in

riguardo

Riguardo alla sua antichità somministrarebbe alla Causa del Card.l Patr.ca Arcivescovo un giusto titolo, quia probaret famam, quae est loco tituli. Rota decis. 91. n. 2. p. 1.; et decis. 290. n. 11. p. 5. recent. Fagnan. L. 2. in Cap. Cum Ecclesia de caus. poss. et propriet., quanto più lo somministrerà qualora ei si consideri nel suo essere di attestazione fatta in Giudizio, e non da uno, ma da più Testimonii.

La seconda eccezione, che vien data a questo testo documento dell'an. 1206. consiste nel dire: "Che il venir che facevano in Verona i novelli Patriarchi, può comodam.te riferirsi al Diritto Metropolitano" Voto ivi. Non si niega che i Patriarchi potessero andar in Visita a Verona etiam per il diritto, che avevano di Metropolitani di quella Diocesi: ma è certo, che alla Visita, di cui ora parliamo, essi vi andavano per altro speziale ed immediato diritto, che essi avevano sopra la Chiesa, e Canonica di S. Giorgio: "quia Ecclesia est D. Patriarchae", e però non vi andavano in figura di Metropolitani di tutta la Diocesi Veronese, ma si vi andavano in figura di Ordinarj di quella Chiesa, e Canonica di S. Giorgio.

§. V.

In altra Carta abbiamo di questo med.mo secolo XIII.

o da

da cui si comprova l'antichissima e piena esenzione della Dignità, Canonici, e Capitolo di Verona dalla Giurisdizione di quel Vescovo, e la loro immediata soggezione al Patriarca. Questa si è dell'an. 1218, e fu fatta al Capitolo da Bartolomeo Vescovo di Verona. Due sono le di Lei parti, nella prima delle quali il Vescovo rende sicura testimonianza, e fa una pienissima fede così dell'esenzione, come della respettiva soggezione, di cui parliamo, e dice così: „ Bartholomeus &c. Quia de „ preteritis habere scripturæ testimonium valere „ potest causis presentibus, et futuris, et litium ma„ terias amputare; idcirco firmissimè profitemur, di„ cimus, ac protestamur, Archipresbyterum, Canonicos, „ et Capitulum presentes, et eorum Antecessores, „ tanto tempore, quanto memoria hominum ultra re„ quit habere, Subiectos Patriarchæ Aquilejen. ac ex„ emptos omnino a jurisdictione Episcoporum Veronen. „ et nostra. „

2 In secondo luogo il Vescovo rinnova al Capitolo questa stessa prerogativa e gliela conferma a tenore degli antichi di lui privilegj, consuetudini, e diritti. „ Preterea ad quamlibet ambiguitatem pe„ nitus removendam, omnium libertatem, ac exem„ ptionem à jurisdictione nostra, et successorum nos„ trorum eisdem Archipresbytero, Canonicis, et Capi„ tulo de consuetudine, vel privilegio, vel alio quocum„

que

„que modo, sive jure competere posset, innovamus, da-
„mus, ac concedimus, et perpetuo, ac inviolabiliter
„approbamus."

L'altra Carta in tutto simile a questa fu fatta nel Secolo seguente, cioè l'an. 1351. da Pietro della Scala Vescovo anch'esso di Verona: onde tutto ciò ch'è qui sù detto della prima del Vescovo Bartolomeo, serve istessam.te per la seconda del Vescovo Pietro.

Ora, che queste due Carte portino in se stesse espresso il carattere di una piena, e totale esenzione della Dignità, Canonici e Capitolo di Verona dall'autorità di quel Vescovo e della immediata loro soggezione al Patriarca, lo vede, e lo riconosce lo stesso Sig. Card.le Prodatario nel suo voto art. i. §. x. xi. viii. e viii. ma tuttavolta egli è di parere che tali Carte, che da lui s'intitolano nella prima loro parte dichiarazioni ultronee, e nella seconda Concessioni, poco o nulla montino in favore del Capitolo, e del Card.le Patriarca Arciv.o Imperciocchè, dice egli, „per comune sentenza
„de' Canonisti non è in podestà del Vescovo lo
„esimere totalm.te, e pienam.te dalla sua giurisdi-
„zione le Persone, e le Chiese a lui soggette."

E per questa stessa ragione vorrà egli poi dire, che le Carte di questi due Vescovi anche in quanto son'esse confessioni, o dichiarazioni,

reputar

e reputar si debbano inefficaci, e inconcludenti giusta la massima: „ prohibitus alienare, est pro-
„ hibitus confiteri, ne id quod est directe prohibi-
„ tum indirecte sequatur. „
Rispondendo però a questa obbiezione il Card. Patca Arcivescovo riflette, che le accennate dottrine allora averebbono luogo, quando dal Patca, e dal Capitolo si fossero prodotte queste due Carte per principal fondamento della loro causa, e per titolo de' loro respettivi diritti, di maniera che fosse poi vero ciò che il Sig. Card. Prodat. soggiunge al §. 12. del primo art. del suo voto, cioè: „ Che tutta la pretesa Ordinaria
„ Giurisdizione del Patriarca sopra il Capitolo di
„ Verona non abbia altro fondo fino alla metà del
„ secolo XIIII. che le due concessioni, e dichiarazio-
„ ni di Bartolomio, e di Pietro Vescovi di Verona.
ma il fatto si è, che ne il Patriarca, ne il Capitolo fondano il loro titolo su queste carte, ma bensì mostrano, che avanti, e assai prima di esse eglino erano in possesso della rispettiva loro esenzione, e Giurisdizione, siccome provano i documenti sin'ora considerati, e che nel possesso medesimo si son essi mantenuti anche dopo, e sino al giorno d'oggi, siccome, oltre l'essere questa una cosa notoria, lo proveranno le altre Carte che successivamente si anderanno esaminando.
Il fondo dunque della Ordinaria Giurisdizione di Patca

Patriarca sopra il Capitolo di Verona non sono le due Concessioni de' due Vescovi Bartolomeo e Pietro, anzi queste Carte neppure dir si debbono Concessioni, mentre non sono più che conferme, e approvazioni, ed è ben altro concessione, altro conferma, quella è un atto ultroneo, e di pura grazia; questa sapit justitiam, e però = qui confirmat non donat,, dice la Legge Et quia ff. de jurisd. omn. Jud. e colla Legge si accorda altresì il Cap. Inter dilectos de fide instrum., dove dice, che la concessione, o sia donazione è sempre di cose nuove, e la conferma non è, e non di quelle, le quali già prima si aveano e si possedevano. Ma dirà forse Mons. Vescovo: a qual fine dunque sonosi prodotte dal Card.l Patriarca Arcivescovo, e dal Capitolo queste Carte? A fine di servirsi delle medesime congiunte, e unite colle altre antecedenti, e susseguenti, per comprovar maggiormente la loro giusta Causa. E in questo modo le suddette Carte o si considerino in genere di conferme, come lo sono nella loro seconda parte; o in genere di confessioni come lo sono nella prima, non essendo elleno, giusta la frase de' Canonisti nudae, sed vestitae, et adminiculatae da tutti gli altri argomenti, e di gius, e di fatto, i quali militano a favore del Capitolo, e del Card.l Patriarca Arcivescovo, divengono una prova

assai

assai concludente della verità dell'antichissima esenzione di esso Capitolo dalla Giurisdizione del Vescovo, e della rispettiva immediata di Lui suggezione a quella del Papa, come in questo proposito va discorrendo il Card. de Luca de jurepatr. disc. 87. n. 20. de jurisdic. disc. 97. n. 16. 17., et de judic. disc. 23. n. 25. 30.; e prima di Lui il Card. Mantica dec. 39, e un'altra volta la Rota dec. 62. n. 5. p. 10. recent.

§. VI.

Seguendo l'ordine de' tempi cade qui in esame una carta, o sia sentenza dell'an. 1311. nata a favor del Capitolo in certa causa, ch'egli ebbe col Vescovo di Adria, il quale non voleva, che il Capitolo potesse comparir in giudizio senza la licenza, ed autorità del Vescovo, e del Vescovato di Verona; per la qual cosa il Capitolo fu in necessità di far preliminarm.te decidere questo punto della sua intiera esenzione dalla Giurisdizione del Vescovo, e del Vescovato di Verona. Fu dunque commesso dal Giudice delegato del Card. Arnaldi Legato Apostolico l'esame di questo punto al Vicario Episcopale di Vicenza, il quale dopo aver ben bene considerati i fondamenti, e i privilegi del Capitolo, e le ragioni pro, e contro espose il suo Consiglio in questi termini: „ Quod Archipresbyter, Canonici, et Capitulum „ Ecclesiæ Veronen., et eorum bona, et jurisdictiones

sunt

„Sunt discreta, et divisa a Jurisdictione Episcopi; et
„Episcopatus Veronen. ....., et per se libere possint a-
„gere, et defendere, et Sindacos instituere, et alia in
„Juditiis, et extra prout necessarium est, et quando eis
„videtur, absque licentia, et auctoritate Episcopi, et
„Episcopatus Veronen. E coerente a questo consiglio fu
la Sentenza, che il Giudice pronunziò.

Ma che? a questo così chiaro documento vien data altresì quell'eccezione, con cui si volle combattere l'atto della Sentenza di Rodoaldo Patriarca dell'an. 968. cioè che egli non è autentico, ma copiato dall'opera dell'Ughello. Ma si risponde; che non i Canonici dall'opera dell'Ughello, ma l'Ughello ha fedelmente copiata questa Carta dall'archivio de' Canonici, come egli stesso ne fa testimonianza nel suo tom. V. col. 859.

Che se la fede di questo Autore, che ha data fuori questa carta in tempo innocente, e tanto prima che Mons. Gradenigo potesse neppur pensarsi di mover lite su questo punto o al Card. Patca. o al Capitolo non bastasse a renderla presso il Sig. Card. Prot. d.a autentica, e però si volesse obbligare il Capitolo a produrla coll'ordine della più rigorosa forma giudiziale; vegga pure Mons. Vescovo, s'egli per parte sua si trovi in grado di accettare questa condizione, che quanto a sè il Capitolo, purchè sia essa reciproca, non la ricusa.

In

In altra eccezione ancora vien data a questa Carta dal Sig. Card.le Pred.o Voto art. 1. §. 49., la quale si è: „ che „ da essa al più noto risulta, se non che possano i Cano- „ nici deputar nelle cause, e Liti Loro chiunque gli „ aggrada per Sindico, e Procuratore senza Licenza del „ Vescovo. „ Ma si risponde, che insieme insieme risulta la ragione, ed il principio, da cui discende una tal immunità nel Capitolo, ed egli è siccome dice il Sud.o Consiglio, perchè l'Arciprete, i Canonici, ed il Capitolo di Verona sono co' Loro beni, e Giurisdizioni separati, e divisi dalla Giurisdizione del Vescovo, e del Vescovato di Verona.

§. VII.

Di questo tempo medesimo, cioè dell'anno 1329. si conservano ancora, e si son prodotte quatro Lettere di Pagano Patriarca di Aquileja al Capitolo di Verona con questa iscrizione = Capitulo Ecclesiae Veronen. Nobis immediate Subiecto = e ordini e proibizioni in esse contengonsi di Ordinaria Giurisdizione. A queste di Pagano si possono aggiungere altre due Lettere, che ancora ci restano, del di Lui Successore B. Bertrando degli anni 1335., e 1345., e quel che è più le visite fatte sopra il Capitolo di Verona, così dallo stesso Pagano Patriarca l'an. 1329, come dal Vicario, e Commissario del Patriarca Bertrando l'an. 1335., e delle quali si parlerà più di proposito nel Secondo Articolo.

Ne

Nè contro la verità, nè contro la forza di queste Carte il Sig. Card. Proldo. non ha fatta alcuna opposizione, e solam.te egli soggiunge Voto art. 1. §. 50. "che da altra Lett.a dell'an. 1333. scritta dai Conservatori della Chiesa di Aquileja al Vescovo di Verona si raccoglie, che il Vescovo non pertanto lasciava di esercitare sopra il Capitolo, e Canonici la Ordinaria sua Giurisdizione."

Ma il Card. Patca Arcivescovo dimanda come mai potesse darsi, che due fossero allo stesso tempo et aeque principaliter gli Ordinarj del Capitolo, e de' Canonici di Verona il Patriarca ed il Vescovo? Ma se come di un corpo non può essere che un capo solo, così del Capitolo che un solo Ordinario, di grazia dirà dirsi che fosse l'Ordinario de' Canonici, e del Capitolo di Verona; il Vescovo il quale giammai non esercitò sopra di essi alcun vero atto di ordinaria giurisdizione, o il Patriarca, il di cui diritto è chiaro e sempre vivo apparisce dalla serie non interrotta degli atti, che sino ad ora si sono veduti, e che di mano in mano si anderanno esaminando? Di più che il Vescovo non ha a suo favore neppur un atto di ordinaria giurisdizione rispetto ai Canonici, ed al Capitolo di Verona, e dissi il vero; perocchè quegli tessi, che il Sig. Card. Proldo. vorrebbe, che a di Lui favore si raccogliessero dalla da Lui indicata Lettera de' Conservatori della Chiesa di Aquileja non furon veri atti, ma tentativi

adiciamoli attentati, i quali non che avessero mai alcun effetto, furon anzi con diffinitiva sentenza repressi, ed annullati, e questo si mostra con un giudicato dell'an. 1344., di cui nel seguente §.

§. VIII.

Essendo Vescovo di Verona Mon. Matteo de Ribaldis avvenne, che il di Lui Vicario Senzle avendo fatta una Tassa di tutti i Benefizj di quella Diocesi pretese di estenderla eziandio sopra le Persone, Chiese, e Benefizj del Capitolo. Oppostisi a questo tentativo i Canonici, e ricorsi al Patca di Aquileja, che allora era il B. Beltrando, e da questi commesso l'esame delle ragioni delle Parti, e la decision della Causa a un tal Gambino Canonico di Aquileja, e Vicario Patriarcale, nacque indi a poco, cioè l'an. 1344. in contradittorio Giudizio la sentenza del tenor, che siegue: „ De causa hujusmodi cognoscentes, visis, auditis, ac diligenter examinatis juribus Partium &c. Xti Nomine invocato &c. In his scriptis dicimus, sententiamus, pronuntiamus, & prædictos DD. Archip., Canonicos, et Capitulum dictæ Ecclesiæ Veronen., ac Subditos suos suarum Ecclesiarum Clericos, Rectores, esse à jurisdictione D. Episcopi Veronen. Liberos, et exemptos, et immediate subiectos dicto D. Patriarchæ Aquilejen., ac ejus S. Sedi, et eos exemptione prædicta obstante non

teneri

Teneri ad dictam collectam impositam."
"Lata, Lecta, et publicata fuit supradicta sententia per dic-
"tum D. Gambinum Vicarium, et Commissarium &c.
"presentibus, consentientibus, et expresse approbanti-
"bus dictam sententiam Venerab. Viris D. Fratre
"Tiberino antedicto, et Guielmo Judice &c. Vicariis
"pro parte dictorum D. Episcopi, et Episcopatus Ve-
"rone, et Venerab. Viris D. Johanne Archipresbytero
"Veronen. Nerio de Philipensibus &c. Canonicis dicte
"Ecclesie Veronen. &c."

Questa sentenza, la quale è assai espressa, e chiarissi-
ma, e per l'approvazione, e acquietamento delle
Parti si deè dire, che passasse in giudicato non viene
data dal Sig. Card. Pro Ud. alcuna particolar ec-
cezione. Solamente così adesso, come ad altre Carte,
che di questo secolo XIV. e del susseguente XV.
sono state prodotte dal Card. Patea Arcivescovo, e
dal Capitolo egli aggiunge per appendice del S. sa-
del Reo Voto; che nel decorso di questo medesimo
"tempo furono le Liti incominciate prima dell'an-
"no 1376., in cui si fece la prima concordia con Mon.
"Pietro della Scalla, e proseguite fino al 1673. nel
"qual anno emanò il Laudo del Card. Delfino..."
E con ciò il Sig. Card. Pro Ud. certamente vuol dire,
che per cagione delle accennate Liti restato sia in-
terrotto il possesso della esenzion del Capitolo dal-
la Giurisdizione del Vescovo di Verona, e della ris-
pettiva

spettiva di Lui soggezione al Patriarca.

Ma una tale obbiezione resta facilmente risolta soltanto che si considerino con poco queste due cose, la prima che da niun Vescovo di Verona senon se dal moderno Mons.re Bragadino fu giammai direttam.te contesa ai Patriarchi l'ordinaria Loro Giurisdizione sopra le Dignità, Canonici, e Capitolo di Verona: e la seconda, che nelle cause stesse, che furon particolari tra i Canonici, e i Vescovi di Verona, ove si trattò della esenzione di quel Capitolo dalla ordinaria Giurisdizione dei medesimi Vescovi, che appunto è l'articolo principale, di cui ora si parla, il Capitolo fu sempre vittorioso; e però a di Lui favore, e conseguentem.te a favore altresì del Card.le Patca Brevi entra qui la costante massima della Rota decis. 29 n.o 26. par. 1. recent., e decis. ult. n.o 4., e decis. 168. par. 10. recent., e comunem.te di tutti i Dottori, cioè, che tali Liti, in cui la causa de' Canonici fu vincitrice, e vinta quella del Vescovo, anzichè potessero interompere il loro possesso di esenzione dalla Sede Veronese, e di immediata soggezione a quella di Aquileia, maggiorm.te lo confermano.

§. IX.

Da Raterio Vescovo di Verona, cioè dalla metà del decimo secolo sino alla metà del decimo quarto, val a dire in quattro secoli i Canonici

e il Capitolo di Verona non ebbero veruna contradizione, o molestia (almeno per quanto apparisce da tutto il Voto del Sig.r Card. Pro Ud.) da alcun di què Vescovi, e si mantenero sempre in pacifico possesso della loro esenzione. Verso la metà del secolo XIV. furono essi in qualche parte attaccati dal Vicario Episcopale, ma con diffinitiva sentenza fu preservato il loro privilegio, come si è veduto nell'antecedente §. Dopo di questo tempo il Capitolo per altri trent'anni si conservò pacificam.te nella sua libertà, o diciam meglio, nella prerogativa di essere immediatam.te soggetto al Patriarca, insinochè il Vescovo Pietro della Scala, il quale nell'anno 1351. avendoli confessata, e riconfermata questa stessa prerogativa, l'anno 1374 cambiatosi da quel di prima, per ispogliarnelo della med.ma lo combattè con una acerbissima lite. Le ragioni con cui quel Vescovo pretendeva di farsi soggetti i Canonici, e il Capitolo, erano le stessissime, di cui si vale in presente Mons.r Bragadino, cioè la presunzione, e l'assistenza di ragione, che come al capo i membri, così al Vescovo assoggettati esser debbano tutti quelli della di lui Diocesi; ed all'incontro difendevasi il Capitolo coi privilegj espressi di sua immunità, e con quello ancora di prescritto possesso di una totale independenza dalla autorità ordinaria del Vescovo, e di una piena, e immediata suggezione a quella del Patriarca.

Tutto

Tutto ciò si raccoglie dall'atto di Concordia, e Transazione, con cui due anni dopo furono aspettate, e sopite tutte le differenze tra il Vescovo, ed il Capitolo, e accordati furono i patti, nell'esame de' quali sarà ben impiegato tutto questo §.

Prima però di riferire gli articoli della Transazione, è da notarsi, che in quella Lite il Vescovo andava soccombente, e ciò manifestam.^{te} apparisce dalle censure ecclesiastiche, in cui nella occasione della Lite medesima egli era incorso, e da cui fu d'uopo, che fosse assolto dalla S. Sede, in segno di che nell'atto stesso di stipulare questa convegna, teneva egli in mano il Breve di sua assoluzione, come si raccoglie dal §. ultimo dell'instrumento. Volentes itaque.

Ora gli articoli accordati tra il Vescovo, ed il Capitolo sono questi:

In primo il Vescovo, ed il Capitolo reciprocamente si rinunziano, e si rimettono tutte le Liti, e cause tra loro incamminate, e sin allora per due anni agitate, e cassano equalmente, e ritrattano tutti gli Atti, e processi, e rinunzian a qualunque favore, che per occasione delle Liti, Risse, e cause, o l'una parte, o l'altra potesse mai togliere: donandosi insieme, e vicendevolmente rimettendosi tutti i danni, e le spese sofferte in questo Litigio. E tutto questo contiensi nel primo, e nel quarto articolo del Vescovo,

nel primo, e nel Secondo del Capitolo.

Secondariamente il Vescovo repristina, e reintegra il Capitolo in quello stato medesimo, in cui esso era prima, che da lui fosse con questa Lite molestato, promettendo, che mai più ne da se, ne da suoi successori non verebbe egli turbato nel pieno, e pacifico possesso della sua esenzione. E questo è il contenuto del Secondo, e terzo Articolo del Vescovo, del qual terzo articolo le parole son le seguenti ...:

Tertio prefatus D. Episcopus pro se et successoribus suis „promisit ... de cetero publicè, vel occultè ... non in„quietare, vel molestare nullatenus, aliqualiter impedi„re prefatos D.D. Archipresbyterum, Canonicos, et Capitulum „... occasione alicujus jurisdictionis, vel Legis Dioce„sane ad suam dignitatem Episcopalem qualitercunque „spectantem; quin, et quominus prefati D.D. Archipresby„ter, Canonici, et Capitulum ..... possint, et valeant de „cetero, et in futurum continua plena, et pacifica pos„sessione, vel quasi dictarum exemptionis, et libertatis „ab omni jurisdictione Episcopali dicti D. Episcopi, et „successorum suorum perpetuo frui, et gaudere conti„nuo.„

In terzo luogo il Vescovo nel suo quinto articolo promette, che così egli, come i suoi successori = Eosdem d.d. „Archipresbiterum, Canonicos, et Capitulum bono ze„lo diligent, et gratiose tractabunt, ipsosque sustine„bunt, manutenebunt, et defendent in honoribus, et ju-

risdictionibus

„ risdictionibus eorum, et dicti Capituli exercendis, et
„ si, et in quantum opus fuerit, eis præstabunt auxili-
„ um, consilium, et favorem &c &c.

Finalmente La quarta cosa, che il Vescovo in questa Tran-
sazione promette al Capitolo si è = confirmare, et de
„ novo renovare, sicut ibidem confirmavit, et de novo re-
„ novavit privilegium suum alias, et dudum per dictum
„ D. Episcopum præfatis D. Archipresbytero, Canonicis, et
„ Capitulo super prædictis exemptionibus, et libertatibus,
„ et consuetudinibus, et jurisdictionibus eorum ..... Non
„ obstante quod dictus D. Episcopus Veronen. alias tale
„ privilegium revocaverit, et cassaverit in quantum in
„ eo fuit, et licet minus juste. „

Questo privilegio è quella Carta, di cui si è parlato di sopra nel §. VI., che fatta da questo Vescovo nell'an. 1350. era poi stata da lui rivocata licet minus juste come egli stesso qui confessa. E questo è tutto ciò, che per parte del Vescovo in questa Transazione fu stipulato a favor del Capitolo.

Per parte poi del Capitolo oltre l'aver egli rinunziato ad ogni vantaggio, che derivato in lui fosse, o derivar potesse dagli Atti, e dai processi della Lite, che contro il Vescovo aveva fin allora sostenuta in difesa delle sue ragioni, e oltre l'aver rimesso al Vescovo tutti i danni, e le spese della Lite medesima, siccome si è detto di sopra, e si contiene nel primo, e secondo articolo d'esso Capitolo, l'Arciprete, ed i Canonici:

Promiserunt

„Promiserunt pro se, et nominibus, quibus supra, eidem D.
„Episcopo, et suis Successoribus tamquam D.D. Reverendis
„in Dignitate Episcopali constitutis exhibere honorem,
„et reverentiam salvis semper, et expresse reservatis
„eisdem DD. Archipresbytero, Canonicis, et Capitulo
„omnibus eorum Libertatibus, exemptionibus, juribus,
„jurisdictionibus, consuetudinibus, et honoribus quibus-
„cunque ..... Quibus, seu prædictorum, vel prædicta-
„rum alicujus exhibitionem reverentiæ, et honoris dic-
„to D. Episcopo, vel Successoribus suis faciendam præ-
„dicti D. Archipresbyter, et Canonici, et Capitulum
„non intendunt in aliquo quovis modo derogare..... qui-
„bus protestationibus, et reservationibus idem D. Episco-
„pus suo, et suorum Successorum nominibus expresse
„consensit."

Questo si è il contenuto della Transazione, o concordia, che vogliam dirla, stipulata tra il Vescovo di Verona, e quel Capitolo l'an. 1376. Di essa due Pontificie Conferme si hanno. La prima di Giovanni XXI., o, come volgarmente egli è chiamato XXIII. dell'an. 1413., cioè un anno, e più prima, ch'egli cedesse al Papato e la Seconda di Eugenio IV. del 1436., e l'una, e l'altra furono fatte in forma non communi, ma specifica, et prævia causæ cognitione, conciossiache in ambedue fù inserto l'intiero tenore di essa Transazione; e però in virtù di questa Apostolica Conferma la transazione medesima venne ad essere

di

di quello, a cui per sentimento della sacra Congregazione non fu punto derogato dal Concilio di Trento ó nel Cap. IV. della Sess. VI., ó nel Cap. VI. della Sess. XXV., dove si parla dei Capitoli esenti. Fagnan L. 2. in Cap. Si quis de Confirm. util., vel inutil.

Anche il Sig. Card.^le^ Proud.^e^ ha rilevata nel suo Voto art. V. §. 18. la forza di questa Carta. „ Ciò però nonostante „ egli soggiungo, „ io non posso adattarmi á credere, che „ Eugenio IV. abbia confermata detta Transazione pre„via causæ cognitione „ e adduce anche la ragione di questa sua difficoltá, perché „ per poco, dice egli, che „ avesse il Papa considerato l'Atto, che confermava, avreb„be veduto, che contro l'indole, e natura di qualunque „ sia Transazione, e tutto davasi al Capitolo e niente „ al Vescovo „. Vuol dunque dire il Sig. Card. Proud.^e^, che il Papa Eugenio IV. senza punto badare a quello che allora si faceva, sia venuto a confermare nella sua Bolla una cosa per un'altra, cioé una concessione spontanea del Vescovo, e un mero di lui patto gratuito in cambio di una vera, e real Transazione, la di cui diffinizione, e natura a differenza de' semplici patti gratuiti importa = ut aliquid utrinque detur, vel remittatur „ Fagnan in Cap. Veniens de Transact.

Adunque tutto il punto di questa difficoltá consiste in vedere se questa sia, ó nó una vera, e legal Transazione.

Il Sig. Card.^le^ Proud.^e^ nel suo antecedente §. 16. vuol che sia

non

non Transazione nò, ma patto gratuito, e tutta Conces-
sione spontanea del Vescovo; e la di Lui ragione si è
perche in essa tutto si dà dal Vescovo al Capitolo, e niente
dal Capitolo al Vescovo, conciossiacche per parte del
Capitolo " altro non si lascia, ne si promette ai Vesco-
"vi, che prestargli tanquam Dominis Reverendis, et in
" dignitate Episcopali constitutis honorem, et Revo-
"rentiam. Ma siccome per questa riverenza, ed ono-
" re non vi era bisogno di Transazione, così pare, che
" questo Atto fatto dal Vescovo della Scala altro non sia
" che una spontanea Concessione del Vescovo in favor
" del Capitolo, e non mai possa dirsi vera e propria
" Transazione." Sin qui il Sig.r Card.le de Luca.

Facendosi però a rispondere a tutto questo discorso il Card.l
Patta Arcivescovo in primo luogo egli considera, che
secondo la varia sorta dei Litigi, sopra di cui
si formano le Transazioni, può anche darsi il caso
che per una delle parti sia la Ragion così chiara,
che l'altra Parte venga a ritrarne dalla sua
Transazione sufficiente vantaggio colla sola remis-
sione dei danni, al risarcimento de' quali in rigor
di Giudizio sarebbe essa tenuta e colla remissione
ancora dei vantaggi, che la Parte provocata ri-
trar ne potesse dagli atti e dalle conseguenze della
Lite; e finalm.te colla estinzione della Lite med.ma, di
maniera che con questo solo venga a verificarsi
la ricercata condizione della vicendevole cessione,
o

o remission delle Parti, „ quamvis id quod sub Lite erat „ totum ab altero obtineatur„ apud Zoias decis. 347. n.o 5; et dec. 477. n. 6., et apud Merl. dec. 163. E questa dottrina è adattabile al caso della nostra Transazione stipulata per occasion di una Lite ingiustam.te mossa dal Vescovo contro il Capitolo, siccome dall'estesa della Transazione medesima assai chiaro apparisce.

Ma ommesso anche ciò, si consideri pure quello, che il Vescovo della Città in questa Transazione rimise al Capitolo, e ciò, a cui il Capitolo si obbligò verso il Vesc. e si vedrà essere più quello, che il Capitolo diede al Vescovo, che non quello, ch'egli ricevette dal Vescovo. E senza nulla dire della remissione reciproca dei danni e delle spese della Lite, e della cession dei vantaggi, che l'una parte, o l'altra ritrar potesse dagli atti, e dalle conseguenze della Lite medesima, nelle quali cose il Capitolo era certam.te superiore al Vescovo, a che altro mai si obbligò in questa Transazione il Vescovo a favor del Capitolo, se non che a queste trè cose: cioè prima a rimovere le molestie, e i gravami che recati egli aveva al Capitolo con una tal Lite; e la prometter che mai più, nè da lui, nè da suoi Successori non sarebbe inquietato il Capitolo med.mo nel suo pieno, e pacifico possesso di esenzione da ogni Giurisdizione Ep.le dei Vescovi di Verona ec. E in qui chi non vede, che il Vescovo niente diede del suo al Capitolo? Secondariam.te il Vescovo promise, e

si obbligò di sostenere il Capitolo, e di darli ajuto, e consiglio nella manutenzione, e preservazione de' di Lui diritti: E in terzo luogo promise ancora di rinovar certo privilegio, che esso molto prima aveva fatto al Capitolo, e che di poi aveva rivocato quantum in eo fuerat, et in illo minus juste come dicono le di Lui stesse carte. Ora, a questo poco, che il Vescovo accordò nella Transazione al Capitolo, veggiamo se serva di proporzionato compenso quello, che viceversa il Capitolo accordò al Vescovo nel suo articolo terzo, in cui l'Arciprete, e i Canonici, "promiserunt pro se &c. eidem D. Episco-"po, et suis successoribus tamquam DD. Reverendis "in dignitate Episcopali constitutis exhibere honorem "et reverentiam." E certamente se questo tal onore, e riverenza non si avesse ad intendere più che una dimostrazione di stima, e di rispetto, onde debbon essere da di chi sia riguardate tutte le sacre Persone insignite dell'Episcopale carattere: non pur non sarebbe stato bisogno, come saviamente riflette il sig. Card. Proc. W. di stipular quest'onore, e questa riverenza con una solenne Transazione: ma sarebbe insieme una cosa ridicola, che i Canonici avessero fatta questa promissione colla clausola preservativa della loro esenzione, e dei loro diritti "Salvis semper, et expresse reservatis omnibus "eorum libertatibus, exemptionibus, juribus &c."

L'onore

L'onore adunque, e la riverenza, a cui il Capitolo si obbligò verso i Vescovi di Verona convien dire, che sia differente da quello che la Legge divina ogni uomo è tenuto di usare con ciascun Vescovo e che insieme sia tale, che per sè stesso portarebbe egli l'indizio di rispettiva Giurisdizione, e dipendenza per chi lo riceve, e per chi lo esibisce, ogniqual volta non fosse vestito della clausola: " Salvis semper, " et expresse reservatis omnibus eorum Libertatibus, ex- " emptionibus, iuribus &c. " E questo si è appunto quell' onore, che due secoli dopo fu di nuovo stipulato colle stesse parole, e colle medesime condizioni nella Transa- zione che fu fatta l'anno 1530. tra Mons. Giberti Vescovo di Verona, ed il nostro Capitolo: val' a dire, sic- come avremo occasione di vedere nel Sacrato Delfino, un onor di accompagnamento, e di assistenza nelle sa- cre Pontificali funzioni; e però onor tale, che abbi- sognò stabilirlo con Transazioni; imperciocchè il Ca- pitolo stanti i suoi Privilegj poteva continuare nell' uso in cui era di non prestarlo; e assoggettandosi a prestarlo, affinchè mai non avvenisse, che dagli uffizj di questo onore i Vescovi potessero desumere qualche argomento di loro Giurisdizione sopra il Capitolo, e i Canonici, vi fu aggiunta la clausola: Salvis semper &c.

Resta adunque manifesto, che quello, che il Capitolo ac- cordò al Vescovo in questa Transazione fu, e non più

più almeno altrettanto di quello, ch'egli ricevette da lui; e perciò questa è, e sarà sempre vera, e propria Transazione. Dissi sennon più, almeno altrettanto; imperciocchè tutto quello, che il Vescovo lasciò al Capitolo, di tutto il Capitolo era già prima in possesso, come apparisce non solo dalle Carte anteriori, ma dall'estesa della Transazione medesima, ma non così poi apparisce, che il Vescovo fosse in possesso di riscuotere dal Capitolo quelli onori, cioè quegli uffizj di accompagnamento, di assistenza, e di servigio nelle sacre funzioni i quali sotto un tal nome comprendonsi, ed a cui il Capitolo in questa Transazione si obbligò verso del Vescovo.

Non può dunque restar più dubbio, che questa, cui il Papa Eugenio IV. confermò non fosse una vera, e propria Transazione, verificandosi in essa il reciproco comodo e remissione delle Parti, e quindi non può neppur dubitarsi che la Pontificia Conferma non sia stata ex certa scientia, et previa Causæ cognitione; giacchè tutta la eccezione, che trovasi a questo punto era, come vedemmo, perchè il Papa avesse confermato un Atto per un altro, cioè una concessione, o sia un patto gratuito in luogo d'una vera, e Canonica Transazione.

Se non che oltre alla già risolta eccezione il Sig. Card. Pro. Ud. Voto [illegible] 1. §. 19. ne ha aggiunta anche un'altra, ed ella è questa „ che la detta Transazione

di

„di Pietro della Scala in progresso di tempo non ebbe
„alcun effetto, non ostante la riferita conferma di Eu-
„genio Quarto.

Questa eccezione però la quale tutta dipende dai fatti posteriormente seguiti, viene dai fatti medesimi risolta: conciosiacchè da essi apparirà, che quanto sia all'esenzion delle Dignità, Canonici, e Capitolo di Verona dall'ordinaria Giurisdizione di quel Vescovo, ed alla rispettiva lor soggezione all'ordinaria Giurisdizione del Patriarca, che è tutto il punto di questo articolo, così il Capitolo, che il Patriarca si mantenero sempre, e sino al giorno d'oggi nell'antico possesso di questo loro diritto.

§. X.

La prima Carta, onde è paruto al Sig. Card. Ponente di poter far vedere, che la Transazione del Vescovo Pietro della Scala 1376. dopo la di lei conferma di Eugenio IV. 1436. non abbia avuto alcun effetto, si è un Breve di Clemente VII. dato a Mons. Giberti Vescovo di Verona l'an. 1527, e di cui così parla esso Sig. Card. Ponente sotto art. 1. §. 19.

„Nell'anno 1527. Mons. Giberti ottenne da Clemente VII un Breve, nel quale fu tolto al Patriarca ogni facoltà, e giurisdizione di visitare, e correggere, che potesse competergli o sopra il Capitolo, o sopra altre Chiese di Verona, come ancora ogni diritto di giudicar

nelle

nelle cause; ed all'incontro a detto Mon. Giberti, fintanto ch'ei fosse Vescovo di quella Chiesa, fu data facoltà di procedere contro gli esenti benchè colla clausola *absque præjuditio cujuscumque exemptionis*.

Veram.te fa meraviglia, che siasi creduto di poter cogliere da questo Breve alcun argomento o di vantaggio per Mon. Vescovo, o di pregiudizio contro le ragioni della presente causa del Capitolo, o del Card. Patca Arcivo, quando il Breve medesimo fu singolare per il Vescovo Giberti, a cui solo il Papa, dopo di averlo preso sotto la protezione della S. Sede, e averlo esentato con tutte le Chiese, e le Persone della Diocesi Veronese dall'autorità non meno del Nunzio Apostolico di Venezia che del Metropolitano di Aquileja, fece la grazia di costituirlo in tutta essa Diocesi di Verona Legato Nato della stessa S. Sede, con tutte quegli onori, facoltà, e prerogative, che ad un tal carattere si convengono. Anzi da questo stesso Breve il Card. Patca Arcivescovo pensa di poter assai bene comprovare le ragioni della sua causa. Imperciocchè, o in esso si trattò solam.te di esimere il Giberti dalla autorità Metropolitica del Patriarca, e così non ha egli niente che fare col diritto ordinario, che il Patriarca ha sopra il Capitolo, o si trattò di trasfondere in esso Giberti questo stesso diritto ordinario, di cui ora parliamo, e così resta provato, che i Pa-

triarchi

triarchi lo avessero questo diritto se loro fu tolto, e che cessato il Breve ch'era personale del Giberti, lo riacquistassero come prima.

§. XI.

Per occasione dell' Apostolica delegata autorità che Mon.r Giberti Vescovo di Verona, ed insieme Legato Nato della S. Sede andava esercitando in quella Diocesi, e per certo impuntamento insorto tra Lui ed il Capitolo a motivo della erezione di una Prepositura da esso divisata nella Canonica di Verona, insorse una dura e lunga Lite tra il Vescovo med.mo ed il Capitolo, la quale fu poi nell'anno 1530. sopita, ed estinta con una nuova transazione confermata due anni dopo da Clemente VII., e registrata in Cancellaria Ducale. E poiche il sig. Card.l Prodd. l'otto ·bre. c. s. nb, è di parere "essersi " in virtù di questa Transazione, e concordia fermata e stabilita l'ordinaria Giurisdizione del Vescovo, ed esclusa affatto quella del Capitolo", perciò si fa necessario di raccogliere qui in ristretto tutti i Capi di questa Transazione per poter meglio giudicare del vero, e giusto effetto della medesima.

In prima dunque il Vescovo Giberti "renuntiavit prædictæ Liti, et causæ, sententiis, processibus, et actis &c.

Secondo

Secondo. „ Præfatus Episcopus tamquam Ordinarius, et
„ Ordinaria auctoritate fungens promisit, et convenit
„ observare, et observari facere inviolabiliter omnia
„ et singula privilegia, facultates, et Indulta præ-
„ fatorum DD. Archipresbyteri, Canonicorum, et Capi-
„ tuli, quibus tam de jure, quam de approbata con-
„ suetudine uti, frui, et potiri possunt, illisque ullo
„ umquam tempore non contrafacere, aut contrave-
„ nire.

Terzo. I Canonici poi, e il Capitolo promettono, e convengono di usar col Vescovo il dovuto onore, e riverenza, ma senza pregiudizio de loro privilegj, e questo articolo fu esteso colla frase medesima con cui già prima era stato accordato nell' antecedente Transazione 1316. col Vescovo Pietro della Scala, e le di Lui formali parole son queste: „ Præfati D.D. Archipresbyter, Canonici
„ et Capitulum promiserunt, et convenerunt,
„ eumdem D. Episcopum, eiusque successores pro-
„ sequi debitis honore, et reverentia, citra ta-
„ men præjudicium prædictorum privilegiorum,
„ facultatum, jurisdictionum, et indultorum
„ ipsorum D.D. Archipresbyteri, Canonicorum, et
„ Capituli. „

Oltre a ciò promettono ancora i Canonici la osservanza delle loro Capitolari Costituzioni, e delle buone loro consuetudini intorno all' onestà,

e al

e al decoro del Chiericato " observare omnes, et
singulas constitutiones dicti Capituli per ipsos
D.D. Archipr. Canonicos, et Capitulum, aut suos Prae-
decessores, aut Successores respective editas, vel in
melius reformandas, et edendas; pariterque, suas
laudabiles consuetudines, decus, et honestatem vitae
Clericalis concernentes."

E di più danno vicino parola d'invigilare sull'osser-
vanza delle dette Loro Costituzioni, e consuetudini,
anche riguardo a tutte le Persone soggette alla Giurisdi-
zione Capitolare, e che il Loro Arciprete usando della
sua autorità non lasciarebbe di castigare i delin-
quenti procedendo contro di essi = juxta via, et forma
dictarum Constitutionum, vel prout sibi visum fuerit
de jure faciendum."

In caso poi di osservabile negligenza dell'Arciprete in
correggere i sudditi suoi trasgressori delle Capito-
lari Costituzioni, e buone consuetudini concernenti il
decoro, e l'onestà della vita clericale, fu convenu-
to, che: " eo casu, et pro ea vice tantum Episcopus,
" eiusque successores in supplementum, defectus ac
" negligentia dicti D. Archipr. possit contra ipsos transgres-
" sores procedere ad correctionem, et punitionem, atque exe-
" cutiones opportunis remediis, et prout sibi visum fuerit
" tanquam contra suae ordinariae jurisdictionis subiectos.
" quo casu dicti transgressores ea vice praedictis pri-
vilegiis minime fulciantur."

E A

A questa convenzione però i Canonici, e Capitolo non condiscesero che colle seguenti condizioni: una delle quali fu, che il Vescovo prima, che ci avesse a metter la mano nella correzione dei Sudditi del Capitolo, dovesse per ben tre volte, e colle forme canoniche " interpellare, ac requiro- " re prefatum D. Archipresbyterum, ut debeat dic- " tos delinquentes, et trasgressores castigare, et punire ", così che all'ora solamente, che caduto fosse il ter- mine " interpellationum, et requisitionum, seu mo- " nitionum prædictarum " senza che l'Arciprete avesse fatto il debito suo " liceat Episcopo Veron. li- " bere procedere, ut supra contra dictos transgressores, " et delinquentes; de quibus interpellavit prefatum " Archipresbyterum, ut supra, et pro ea vice tantum ".

La seconda condizione espressa fu che tutto questo restava dal Capitolo accordato al Vescovo " ita " tamen, quod tales correctiones, punitiones, et exe- " cutiones, semel, aut pluries, et contra unum, vel " plures, ut supra factas, Episcopus ut Ordinarius, et " quoad ordinariam jurisdictionem suam non possit, " neque censeatur sibi vindicare quicquam juris- " dictionis, aut facultatis in prefatos Archipresbyte- " rum, Canonicos, et Capitulum, aut Subditos eorum, " seu aliquem ipsorum, neque contra ipsos, aut in " præiuditium privilegiorum, exemptionum im- " munitatum, facultatum et jurisdictionum dicti Capituli "

„Capituli„

E poco dopo si torna a replicar un'altra volta, che il Vescovo per occasione di tali cose non abbia, nè possa egli mai avere sopra il Capitolo ullam ordinariam jurisdictionem; e di nuovo, e per la terza volta si replica, che tutto ciò debba essere, ed intendersi „absque aliqua dilatatione suæ Episcopalis jurisdictionis„ e finalm.te perchè non restasse luogo ad equivoci si conclude, che la Giurisdizione, che in questi soli casi veniva accordata dal Capitolo al Vescovo „stricte tantum intelligatur, prout supra, et non aliter; neque alio modo.„

Per ultimo i Canonici, e il Capitolo acconsentono alla erezione della nuova Prepositura divisata dal Vescovo, ma vi acconsentono con questa espressa condizione cioè „Quod idem D. Præpositus possit, ac debeat frui, et potiri privilegiis dicti Capituli, quibus, et prout prefati Canonici, et Capitulum ac quilibet ipsorum utuntur, potiruntur ac gaudent. Similiterque dictus Præpositus pro tempore existens tanquam unus de Capitulo sit, et intelligatur exemptus ab ordinaria Jurisdictione Episcopi Veronen.

Questo è tutto ciò, che nella famosa Transazion Libertina fu convenuto tra il Vescovo, ed il Capitolo, che possa aver riguardo al punto, di cui ora si tratta, ed il Card. Zatta Arcivescovo confida, che il solo tenore delle espressioni, che intiere

quivi

quivi si leggono bastar possa a risolvere la pro-
posizione del Sig. Card. Pro.d.°, la quale è ,, che
,, in virtù di questa concordia Tibertina siasi fer-
,, mata, e stabilita l'ordinaria giurisdizione del
,, Vescovo, ed esclusa affatto quella, che era stata
,, accordata al Patriarca nella precedente Tran-
,, sazione di Mon.r della Scala. ,, Dio buono!
se in tutta questa concordia non s'incontrassero
ad ogni passo tante, e così chiare, ed espressive clau-
sole di preservazione dei privilegj, e della esen-
zione dei Canonici, e del Capitolo di Verona
dall'ordinaria Giurisdizione di quel Vescovo, pure
quella sola, che si legge in ultimo, dove accordando-
si la erezione della Prepositura, si stabilisce,
che il Proposito così, come ogni altro di quel Capito-
lo sia, e s'intenda sempre esente dall'ordinaria
Giurisdizione del Vescovo di Verona. ,, Tanquam unus
,, de Capitulo sit, et intelligatur exemptus ab Ordinaria
,, Jurisdictione Episcopi Veronen. Questa sola espres-
sione, io dissi, non sarebbe ella sufficientissima
a far vedere più chiaro della luce di mezzo giorno,
che in virtù anzi di questa concordia il Vescovo di
Verona nè prima, nè allora, nè dopo, non fu egli, non
era, e non è l'Ordinario del Capitolo, Dignità e
Canonici di Verona? Che la concordia espressam.te
stabilisca, e dichiari, che ciascun delle Dignità,
e Canonici del Capitolo ,, sit, et intelligatur exemptus
ab

„ab Ordinaria jurisdictione Episcopi Veronen.„, e che poi si voglia, che la concordia stessa faccia effetto di fermare, e stabilire l'Ordinaria giurisdizione del Vescovo sopra le stesse Dignità, Canonici, e Capitolo, se non sono queste, quali saranno due altre contradittorie?

Tuttavia al Sig.r Card. Prodd.o è parito di poter formare quella sua proposizione primam.te sopra quelle parole, che usò il Vescovo Giberti in quel luogo della Transazione, dove promettendo, ed obbligandosi di osservare, e far osservare da suoi inviolabilm.te tutti i privilegj, indulti &c. del Capitolo, lo promise tanquam Ordinarius, et Ordinaria auctoritate fungens. Ma questa difficoltà resta facilm.te disciolta; imperciocchè per poco che si rifletta alle due rappresentanze, che Mons.r Giberti sosteneva in quel tempo in Verona, una di Legato della S. Sede, e l'altra di Ordinario, o vogliam dire di Vescovo di quella Città e Diocesi, si vede subito, ch'egli intanto usò quella espressione tanquam Ordinarius per dichiarare la figura, con cui egli entrava á stipular col Capitolo quella Concordia, e Transazione, e che quella era non di Legato, ma solam.te di Ordinario, o sia di Vescovo. Altro poi ben altro che Mons.r Giberti si dica Ordinario qual egli realm.te era, e altro che si volesse egli dire Ordinario del Capitolo, ciò che non fu mai, ne potea essere di sua intenzione; conciosiacchè

in

in tutta quella Concordia, siccome si è veduto, non si fa altro più, che replicare in varie forme la dichiarazione della esenzion de' Canonici, e del Capitolo dalla Ordinaria Giurisdizione del Vescovo. Ne vi è alcun argomento onde sostenere la di lui proposizione ha ricercato il Sig.r Card.le Proib. Voto art. 1. § 53. da quello, che come dice egli „ nel tempo medesimo „ che il Vescovo accordò all'Arciprete la facoltà „ di punire tanto i Canonici, quanto gli altri sog„getti alla Giurisdizione Capitolare, riservò a „ se stesso il diritto di procedere come Ordinario. „ Questa sola riserva, soggiunge il S. Card. Proud. „ di procedere in caso di negligenza conserva, come „ insegna l'Abbate, e il Lotterio, al Vescovo almeno „ in abito l'ordinaria sua giurisdizione, ed esclude „ chiaram.te la piena, e totale esenzione del Capitolo, „ non essendo con questa compatibile, che in caso di „ negligenza si devolva la Giurisdizione dal Pre„lato dell'esente al Vescovo, come spiega la Glossa, „ il Lotterio, e la Rota „.

Così argomenta esso Sig.r Card.le Prod.le, e tutto che si potrebbe brevem.te rispondere, che sopra di questa Transazione non accade di andar cercando argomenti per intelligenza del punto di cui ora si tratta, stante che nella Transazione medesima a favor del Capitolo cautum est, che intorno alla Giurisdizione del Vescovo „ ea stricte tantum intelligatur,

et

„ et absque aliqua dilatatione, et non aliter, neque
„ alio modo, di quello che ivi stà espresso; non pertan-
to il Card.le Patca Arcivescovo volendo direttamente
soddisfare all'opposto argomento, non crede altro,
se non che si considerino le parole della Transa-
zione, perchè tosstam. si vedrà, non essere il Vescovo
quegli che accorda al Capitolo la facoltà di pro-
cedere contro i trasgressori delle Costituzioni e
consuetudini Capitolari, quasichè il Capitolo non
avesse pp innanzi una tal facoltà: nè pur essere
il Vescovo, che si riservi il diritto di procedere con-
tro di questi trasgressori, e delinquenti Capitola-
ri, quasichè egli prima avesse per sua proprio
questa facoltà; ma è il Capitolo, che si obbliga a
procedere contro i trasgressori suoi sudditi, non
con una nuova autorità ch'esso allora ricevette dal
Vescovo, ma con quella, che già prima aveva, e
questo ancora non a prescritto del Vescovo, ma a te-
nore delle sue stesse Capitulari Costituzioni, e
consuetudini; ed il Capitolo altresì è quegli, che
in caso di sua biasmevole negligenza acconsente,
che il Vescovo in supplementum, de Capitulis negligentia
negligentia possit procedere. Che è così, come negar
non si può; cade dunque il contrario supposto, che
sia stato il Vescovo il quale abbia accordata al Ca-
pitolo questa facoltà, e sia riservato a se stesso
il diritto di procedere nel caso ecc., e in conseguenza
non

non è più applicabile al caso nostro l'allegata dottrina dell'Abbate, e del Lotterio, la quale procederebbe sol quando il Vescovo veramente fosse stato quegli, che, come dice esso S. Card. Pro Ud. avesse data al Capitolo questa facoltà, che esso prima non avesse avuta di punire &, e riservato a sè stesso un diritto, che già prima egli avesse di procedere in caso di negligenza.

Nè contro questo discorso far possano alcuna difficoltà quelle parole della Transazione, le quali vengono a questo passo riflettute dal S. Card. Pro Ud., cioè che il Vescovo di Verona nel caso sopra esposto procederebbe alla correzione dei Capitolari „ opportunis remediis, et prout sibi visum fuerit tanquam contra suæ Ordinariæ iurisdictioni subiectos „ imperciocchè quella particella tanquam in questo luogo è avverbio comparativo del modo con cui il Vescovo procederebbe contro di essi, e non già mai indicativo di alcuna ordinaria soggezione dei medesimi all'ordinaria autorità del Vescovo. Nè questa può dividere una spiegazion ricercata, ma essa fu aggiunta allo stesso articolo della Transazione, dove non solamente fu detto, che il Capitolo conveniva, che il Vescovo potesse procedere alla punizion de' Capitolari nel detto caso di trascurata dal suo Arciprete correzion de' medesimi: ma ancora per patto espresso vi si aggiunge, che tutto ciò abbia a

seguire

seguire in modo „ quod ij tales, aut similes correctio-
„nes . . . Episcopus, ut Ordinarius, et quo ad Ordina-
„riam Jurisdictionem suam non possit, neque
„censeatur sibi vindicare quicquam jurisdictionis,
„aut facultatis in præfatos Archipresbyterum, Ca-
„nonicos, et Capitulum, aut subiectos eorum „ parole
tutte, che riguardano alla Giurisdizione del Vescovo si
hanno sempre ad intendere, siccome vi fu patuito a
tutto rigore „ Stricte prout supra, et non aliter, ne-
„que alio modo „

Finalmente, che questo contentamento, onde il Capitolo condiscese, che nel caso di somma negligenza del suo Arciprete, il quale benchè per tre volte avvertito, e ricercato, ancora non passasse alla correzione delle mancanze de' suoi Capitolari, potesse il Vescovo procedere non ostante ogni loro privilegio, ed esenzione: Che questo contentamento, io dissi, non escluda nè poco nè punto la piena, e totale esenzione del Capitolo, come si dice Voto art. 1. §. 23., ma che una tal facoltà di procedere nel Vescovo sia insieme compatibile colla mentovata piena e totale esenzione del Capitolo, basta a persuadersene, soltanto che si abbia in memoria il Cap. XIV. de Regularibus della Sess. 25. del Concilio di Trento dove fu similmente che nel caso nostro stabilito, che qualunque volta il Prelato, o sia Superior di alcun Ordine di Regolari mancasse dopo esserne stato avvertito dal

Ves.vo

Vescovo del Luogo, nella dovuta correzione di alcun Regolare suo suddito, questo tal delinquente possa essere punito in tal caso dal Vescovo medesimo. Ecco dunque, se sia, o no, compatibile nel dato nostro caso la punizione fatta dal Vescovo colla piena e totale esenzion del punito. Barbos. in Sum. Apost. decis. collect. 639. Tambur. de jure Abbat. t. 1. disp. 25. Franc. in Manual. Pastor. Regul. par. 1. q. 2. E sin qui si è detto forse anche più di quello che portasse il bisogno della difesa della piena, e totale esenzione delle Dignità, Canonici, e Capitolo di Verona dall'Ordinaria Giurisdizione di quell Vescovo.

XVI. Da tutto ciò poi ne siegue, che provata la piena, e total esenzione del Capitolo dalla autorità del Vescovo Veronese, resti ancora provata l'ordinaria, propria e immediata giurisdizione del Card. Patcar. Treviso sopra il Capitolo medesimo. Imperciocchè le Dignità, Canonici, e Capitolo di Verona non sono miga né essi pretendon di essere acefali; ma, come si è veduto, i privilegj loro, secondo l'osservazione del Tomasino part. 1. vet. et nov. Eccles. discipl. Lib. 3. C. 30. non tam immunitates sunt; quam commutationes dominationis, et subiectionis, non essendo stati altrimente esentati i Canonici di Verona dalla Giurisdizione di quel Vescovo, che col sottoporsi immediatamente a quella del Patriarca.

Senonchè

Sunonché al Card.l Patca Arcivescovo per difendersi da tutte le opposizioni, che a Lui vengono fatte con questa Transazione Tibertina, non occorreva dir tante cose: imperciocché dato ancora, che questa Transazione fosse Lui in qualche parte contraria non pertanto a risoluzione d'ogni obbietto sarebbe bastato il rispondere, che come il Patca non vi entrò in verun accordato, così neppur deve egli da questo risentirne un minimo pregiudizio giusta la Regola „ res inter alios acta, aliis nocere non „ potest „ Cap. quamvis de Sent. et re iudic., et Lege Saepe in princ. ff. de re judic., e quell'altra „ id quod nostrum est sine facto nostro ad alium transferri non potest „ L. id quod nostrum de Reg. iur., e più precisamente pel caso nostro il Cap. Significasti de foro compet. ed. Abb. in d. c. Significasti n.° 4 e in Cap. Grave n.° 6 de off. ordin., e in Cap. si terra n.° 6 de privil., e la Rotar apud Cresecn. decis. 3 de foro compet. et Gregor. XV. decis. 313. n.° 213.

Ne già perché la Transazion Tibertina sia stata registrata in Cancelleria Ducale, ed abbia avuta la Conferma Apostolica di Clemente VII. potrebbe quindi dedursi, che essa acquistato avesse vigore di trasferire nel Vescovo quel giuss, che il Patca aveva sopra il Capitolo. Perocché una tal conseguenza non reggerebbe né in jure, né in facto; non in jure, essendo cui è disposto, che gli stessi Pontificj Rescritti non

non portino detrimento al diritto di un terzo, di cui nel Rescritto non siasi fatta menzione. Fagnan. in Cap. Cæterum, et in Cap. Causam de Rescriptis. non in fatto, conciosiacchè dopo la Transazion Tibertina i Patriarchi continuarono nel loro possesso di Ordinarj immediati del Capitolo di Verona, e per tali furon ognino specialm.te riconosciuti nelle Visite formali di quei Canonici, e Capitolo da essi fatte in varj tempi, e sempre con approvazione ezio del Serenissimo Dominio, che della S. Sede, come vien riconosciuto dallo stesso Sig.r Card.l Prodd. nel suo Voto art. i. §. 33., e art. ii. §. 2.

§. XII.

Con tutta la Transazion Tibertina, di cui sin'ora si è diffusam.te trattato, non cessarono le Liti tra i Vescovi di Verona, ed il Capitolo, avendo quelli dopo la pubblicazione del Conc. di Trento voluto prendere motivo di proporre contro di questi una nuova controversia, cioè se la esenzion del Capitolo fosse di quelle, che sono soggette alle deroghe, ed alle limitazioni ordinate, e stabilite da esso Concilio in proposito degli esenti: sopra di che emanarono prima due Decisioni Rotali, una delle quali non fa al punto presente, e l'altra a sentimento dello stesso S.r Card.l Prodd. Voto art. i. §. 23. 26. 27. 28. 29. non è bastantem.te chiara: dopo le Decisioni della Rota si riferisce anche un Breve di Clemente VIII. dell'anno 1593.

e questo favorevole al Cardinal Valerio Vescovo in quel tempo di Verona, ma che però non ebbe alcun effetto, siccome esso Sig.r Card.e Arciv.o lo riconosce nel suo Voto art. 1. § 29. 30. Oltre le Decisioni, e il Breve si fa pur memoria di diverse altre Transazioni, che furon fatte tra il Vescovo, ed il Capitolo dal 1595. sino al 1654, ma ancor queste o non ebbero alcun effetto, o soltanto durarono a vita di quei Vescovi, con cui furono accordate; ciò che altresì rilevasi nel Voto del Sig.r Card.e Arc. 1. § 32. 33. 34. Le quali cose essendo così non occorre, che il Card.e Patriarca Arciv.o prenda qui in esame queste carte, che per se stesse sono o confuse, o inseguite, e temporanee: e tanto meno ci deve farlo, quanto che si tratta di controversie, e di accordati, in cui niun Patriarca vi ebbe alcuna parte, e da cui però non può egli per giustizia riportarne alcun pregiudizio. La sola avvertenza, che fa il Sig.r Card.e Arciv.o nel citato § 34. sopra le due ultime Transazioni 1645., e 1654. richiede qualche brieve risposta.

Nota egli dunque, che „Siccome in queste due Transa-
„zioni si conviene che debba esser requisita la Concor-
„dia Tibertina, anche per il caso di negligenza dell'
„Arciprete: così da queste anche rimane esclusa l'
„Ordinaria Giurisdizione del Patriarca.„ Senza nulla qui replicare di tutto ciò, che parlando di questa Transazion Tibertina si è osservato nel §. antecedente;

antecedenti, il Card. Patca dimanda, come mai si voglia, che col rinovar la Transazion Libertina siasi potuto intendere, che dovesse restar esclusa l'Ordinaria Giurisdizione del Patca sopra il Capitolo di Verona, quando in questi medesimi tempi cioè l'an. 1634. n'era uscito un Decreto dell'Ecc.mo „Senato, col quale si ordinò, che intorno le Liti „vertenti tra il Vescovo di quel tempo Marco Giusti-„niani, ed il Capitolo, si osservasse la Transazione „Libertina: e che il Patca di Aquileja Ordinario „immediato del Capitolo facesse presto la Visita„ Queste sono pur desse le parole del S.r Card. Pro Ud. Voto ar. c. § 30. dove egli riferisce il tenore di questo Decreto. Come dunque si può pensare, che lo stesso Mon.r Marco Giustiniani nella sua Transazione 1645. e il di Lui successore Mon.r Pisani nella sua dell'an. 1654. abbia mai potuto intendere di escludere l'Ordinaria Giurisdizione del Patca coll'avervi inclusa l'osservanza degli Articoli Libertini.

§. XIII.

Siamo finalm.te all'ultima sentenza diffinitiva di tante liti, e controversie, che in tanti tempi, e prima, e dopo del Concilio di Trento si agitarono tra i Vescovi di Verona, e quel Capitolo. Essa fu pronunziata dal Card. Patca Giovanni Delfino dalle parti stesse, cioè dal Vescovo, e dal Capitolo, eletto, e nominato

minato Giudice Compromissario nell'an. 1672., e questa che negli atti, e nella sua stessa Sentenza si appella, e Laudo si dice nella di Lei susseguente Appostolica Conferma, dal Sig.r Card. Proud. Voto art. 1. § 35., e 37. viene ancora chiamata e Transazione, e Contratto. Sia però che con un nome, o coll'altro essa s'intitoli, fu sempre riconosciuta per un atto di tutta solennità, e immune d'ogni difetto d'ordine, e per questa parte il S.r Card. Proud.e ha avuto che dire contro di essa, e nemeno contro la di Lei conferma fatta da Clemente X. ad instanza delle Parti medesime, e a richiesta insieme dell'Ecc.mo Senato.
Tutta dunque la ispezione consiste in considerare, se per il contenuto di questa Sentenza, e Laudo s'abbia a dire, che l'Ordinario delle Dignità, Canonici e Clero di Verona sia il Card.l Patriarca Arcivescovo, ovvure il Vescovo. Il S. Card.l Proud. Voto art. 1. § 85. mette questa proposizione, che „ basti dar „ un'occhiata a questo Laudo per vedere, che in tutti li XXI. articoli, che lo compongono si suppone, „ che il Vescovo, e non mai il Patriarca sia l'Ordinario „ tanto del Capitolo, quanto delle Chiese Capitolari, „ e i sudditi delle medesime. „
Primo di tutto bisogna dire, che il S. Card.l Proud. non abbia dato l'occhio all'atto della prima comparsa, che fece il Vescovo nel produrre in Giudizio per mezzo del suo Avvocato, e Procurator Fiscale la sua dimanda
e

e le sue ragioni contro il Capitolo, perchè certamente l'Em.za Sua avrebbe veduto, che in esso non si suppone già, ma bensì espressam.te si dice il Patr.ca d'Aquileja Ordinario del Capitolo, e de' Canonici di Verona: conciosiache le parole della premessa della comparsa del Vescovo son le seguenti: "Coram R. P. D. Ni-
"colao Guinzonio &c. Em., et R.mi D.D. Ioannis M.a
"tit. SS. Viti et Modesti S. R. E. Presb. Card. Delphini
"Patriarchae Aquilejen., et Reverend. Capituli DD.
"Canonicorum Cathedralis Ecclesiae Veronen. Ordi-
"narii; nec non Iudicis Compromissarii &c. Comparu-
"it &c. &c. Procurator Fiscalis Curiae Episcopalis Ve-
"ronen., et actualiter producendo &c." E con un parlar così chiaro ancora può restar luogo a supposizioni contrarie?

Tuttavia si esamini pur la ragione, sopra di cui il Sig. Card.le Pro-ud.e vuol, che sia fondata questa supposizione: questa dunque si è, perchè com'egli soggiunge, "in questi articoli si attribuisca per alcuni atti par-
"ticolari di Giurisdizione la privativa al Vescovo, per
"altri la privativa al Capitolo, e per altri la cumu-
"lativa al Vescovo, e Capitolo."

Quali poi sieno questi atti di Giurisdizione o privativa, o cumulativa aggiudicati al Vescovo nel Laudo Delfino e da cui a favor di esso Mon. Vescovo si vuol cavar la consequenza, che nel detto Laudo Delfino "si supponga
"che il Vescovo, e non mai il Patr.ca sia Ordinario

tanto

„tanto del Capitolo, quanto delle Chiese Capitolari, e
„Sudditi delle medesime„ come dimostra il Sig.r Card. Trouda
nei §. 38., e seg.ti sino al 43: dell'Art. 2. del suo Voto, ed
essi sono p.o La cognizione, e l'ingerenza nelle Cause
Matrimoniali: 2.do il Debito, che hanno i Canonici d'
intervenire cogli altri loro Capitolari al Sinodo Dio-
cesano di Verona: 3.o La dispensa dei cibi nella
Quaresima: 4.o il debito dei Canonici di assistere al
Vescovo nei Pontificali: 5.o La assegnazione degli
Economi nelle vacanze delle Parocchiali del Capitolo,
e gli Editti per i Concorsi. 6.o La benedizione dei
Predicatori, e l'approvazione dei Confessori per le
Parocchiali del Capitolo. 7.o, ed ultimo La esposizione
delle quarantore nella Cattedrale, e la distribuzio-
ne delle Limosine, che in essa Cattedrale raccolgonsi.
Ora di tutti questi Capi due soli, come si vede sono
quelli, che immediatamente toccano la dignità, i Canoni-
ci e il Capitolo di Verona, cioè l'intervento al Si-
nodo e l'assistenza nei Pontificali: gli altri ri-
guardano le Chiese aspettanti al Capitolo, e i Sudditi
delle medesime. Parliamo dunque imprima di questa
seconda classe, e vediamo se da tali atti di Giu-
risdizione o privativa, o cumulativa aggiudicati al
Vescovo nel Laudo, possino sopra essi mai inferirsi,
che in essi venga supposto essere il Vescovo, e non
già il Capitolo l'Ordinario tanto del Capitolo, quanto
delle Chiese Capitolari, e Sudditi delle medesime.

Ca scorgere però quanto poco ella quadri una tal conseguenza, non occorre più che riflettere, che tali, e ancora maggiori di questi atti di Giurisdizione competono per disposizione del Conc. di Trento a tutti i Vescovi, e sopra tutte le Parocchie, che siano nelle loro rispettive Diocesi, tuttochè unite esse sieno, e subordinate a qualunque Religione, ed ordine Regolare. Ai Vescovi riservata è la cognizione di tutto ciò che riguarda il Sagramento del Matrimonio: ai Vescovi riservata l'autorità della dispensa dei Cibi nella Quaresima, e non solamente per i Sudditi Secolari delle Parocchie, siccome è nel caso nostro, ma ancora per gli Ecclesiastici non Regolari, ciò che a favor del nostro Capitolo fu espressamente eccettuato nell'VIII. art. del Laudo: ai Vescovi pure compete l'assegnazione degli Economi nelle vacanze delle sud.de Parocchie, e l'esame ancora dei nuovi Parochi e questi o per concorso, o in altra forma secondo la diversa qualità dello stato delle Parocchie medesime: ai Vescovi similmente compete l'approvazione di tutti i Confessori de' Secolari, e degli Ecclesiastici ancora non Regolari, e la benedizione dei Predicatori, anzi non solamente la benedizione, ma di più ancora il mandato, ogniqualvolta si tratti di Predicatori non Regolari, o fuori delle proprie Chiese dei Regolari, ciò che a favor del nostro Capitolo fu eccettuato dicendosi nel XVI. articolo del Laudo „ quod „ Concionatores in Ecclesiis subiectis Capitulo accipiant

bene

" benedictionem ab Episcopo, mandatum vero à Capitulo "
Ai Vescovi finalm.te per decreti delle sacre Congregazioni del Concilio, e de' Vescovi, e Regolari è riservata la Licenza per la pubblica Esposizione della SS.ma Eucaristia eziandio quando sia da farsi nelle proprie Chiese de' Regolari, come consta dalle Risoluzioni raccolte dalla Santità del Sommo Regnante Pontefice nelle sue Notificazioni Vol. 2. notif. 20.

Ora chi mai direbbe, che dagl'atti di tale Giurisdizione competente ai Vescovi nelle Chiese, e nelle Parocchie di tutti i Regolari, che sono nelle loro rispettive Diocesi; risultasse la conseguenza, che i Vescovi sieno gli Ordinarj tanto degli Ordini Regolari, quanto delle Chiese ad essi partenenti, e sudditi delle medesime.

E pur da simili atti, anzi dirò meglio, da atti di Giurisdizione anche più ristretta si è potuto dire che risulti a favor di Mon.r Vescovo di Verona la supposizione, ch'egli sia " L'Ordinario tanto del Capitolo, quanto delle Chiese Capitolari, e sudditi delle medesime. "

Che se non tanto da questi, quanto dagli altri due Articoli del Laudo Delfino, i quali riguardano immediatam.te le Dignità, Canonici e Capitolo di Verona e che furono notati dal S.r Card. Pro Ud.e si volesse, che derivata fosse la supposizione di cui parliamo, si considerino pure ancor questi, e si scorgerà

essere

essere tanto lontano, che in essi suppongasi essere il Vescovo l'Ordinario del Capitolo, Dignità, e Canonici di Verona, quanto che si suppone anzi tutto il contrario.

Il primo dunque di questi due articoli, che è il secondo del Laudo Delfino, riguarda l'intervento del Capitolo al Sinodo Diocesano di Verona, e per rilevar pienamente il di lui intendimento, si rende necessario il vedere in prima ciò che in proposito di Sinodo il Vescovo nel secondo articolo della sua dimanda aveva proposto contro i Canonici di Verona. „Determina, „disse egli, determina il Sac. Concilio Sess. 24 Cap. 2. „de Reform., che tutti gl'Esenti siano tenuti, e „possino esser astretti d'intervenire alla Sinodo Dio„cesana, sia però dichiarito, e terminato, il Capitolo „antedetto, e suoi Sudditi esser obbligati non solo all' „esecuzione del Concilio, ma anco d'eseguir, ed os„servar le Leggi Sinodali del Vescovo, come chiaram.te „viene disposto dal jus, e dalla Ragione„. Il Vescovo dunque nella prima parte di questo articolo appoggia la sua intenzione alla sola disposizion, che fu fatta dal Concilio per obbligare gli esenti a intervenire al Sinodo Diocesano, e in conseguenza Egli stesso viene con ciò a confessare l'esenzion del Capitolo. E lui medesimo la riconosce questa esenzione, qual che la sia. Resta dunque, che abbia quindi a supporsi l'Ordinario del

del Capitolo: il Vescovo, il quale confermando la di lui immunità viene insieme a confessare di non aver egli sopra di esso alcun diritto di ordinaria Giurisdizione: oppure il Patriarca, a cui, come si è notato di sopra, nel prologo della stessa dimanda del Vescovo fu dato il titolo non solo di Giudice Compromissario delle Parti, ma eziandio quello di Ordinario del Capitolo de' Canonici di Verona? Che se poi si consideri ciò che il Vescovo dimandò in questo suo articolo, e ciò, che Lui fu aggiudicato nel corrispondente articolo secondo della Sentenza, assai più chiaramente vedrassi quanto sia lontano da ogni verisimiglianza il dire, che in questo articolo si suppone, che il Vescovo sia l'Ordinario del Capitolo. Due cose furono quivi proposte, e addimandate dal Vescovo: la prima che il Capitolo fosse obbligato a comparire al di Lui Sinodo, e ciò in sequela della nuova ordinazione fatta dal Concilio nel Cap. 2. della Sess. 24.; e la seconda, che il Capitolo oltre all'intervenire al Sinodo fosse altresì obbligato ad eseguire le Leggi Sinodali del Vescovo. Ora veggiamo quel, che sopra questi due punti fu dal Giudice pronunziato, e deciso „ quod teneantur, sono delle le parole di tutto l'articolo secondo della Sentenza, ad Synodum Diocesanam Veronen. tam tum „ Capitulum, quam alii, qui hactenus ad ipsam accedere consueverunt ad praescriptum, et formam usque „ in praesens observatam „ e nulla più; cosicchè de' due

punti

punti, che aveva proposti il Vescovo, nel primo, che
era l'intervento al Sinodo, fu egli esaudito: ma ri-
guardo al secondo, che riguardava la soggezion del
Capitolo alle Leggi Sinodali del Vescovo, col non
essere stata ammessa la di lui dimanda venne per-
ciò ad essere rigettata. Or questo solo basta a piena-
mente convincere ogni pretensione di Mons. Vescovo so-
pra il Capitolo: imperocché dove non v'ha autorità
d'impor leggi, non può neppur essere titolo di Ordi-
naria Giurisdizione; né il solo intervento al Sino-
do è bastante a qualificare il Capitolo, le Dignità,
e Canonici di Verona per sudditi dell'Ordinaria, ed
Episcopal Giurisdizione del Vescovo Veronese. Con-
ciossiaché se gli stessi Regolari, e quelli ancora, di
cui il Sacro Concilio di Trento nel cit. cap. 2. della
Sess. 24. ne fece espressa eccettuazione, se non per
legge certam. per consuetudine prescritta possono
essere astretti a intervenire al Sinodo della Dio-
cesi, dove si ritrovano: De Luca de jurisd. disc. 37.
e de Regul. disc. 7. n. 14. chi però direbbe doversi
quindi riferire, che di tai Regolari ne fosse il
Vescovo l'Ordinario? E appunto anche il nostro
Capitolo non per altro, che per antica usanza, e a
tenore di quella fu nella sentenza obbligato a
comparire al Sinodo di Verona: "Quod teneatur ad
"Synodum Dioecesanam Veronen. ita tam Capitulum,
"quam alii, qui hactenus accedere consueverunt ad

„ prescriptum, et formam usque ad presens observatam. „

L'altro articolo, che nel Laudo Dolfino riguarda le Persone dei Canonici di Verona, e che dal Sig.r Card. Prov.re nel suo Voto art. 5. 41. fu notato a favor di Mon.r Vescovo egli è il X. del Laudo stesso, in cui si dice: „ Cum conveniens sit, quod Episcopo Pontifica-
„ lia exercenti tam in Cathedrali, quam extra, in
„ Civitate tamen, duo ex Canonicis Cathedralis, qui ex
„ nobiliori Clericorum Ordine sint, assistant, ideo
„ hoc munus praestandum erit a Capitulo, sicut hucusque
„ observatum fuit, salvis semper eiusdem Capituli
„ privilegiis, et immunitatibus. „

Da questa assistenza in Divinis vuole il Sig.r Card.le Prov.re S. 52. che si arguisca una assai certa prova della soggezion del Capitolo all'Ordinaria Giurisdizione di Mon.r Vescovo.

Ma il Card.le Patriarca Arciv.o senza partirsi dalle parole stesse, e dal senso dell'Articolo, pensa, che a scioglimento di tutta questa gran prova non occorra più, che considerare in prima, che questa assistenza non è più, che un di quegli atti, che dai Canonisti si chiamano riverenziali. Secondariam.te che i Canonici vengono dal Giudice obbligati a prestare quest'assistenza al Vescovo non già per debito di Legge, siccome nell'articolo della sua dimanda aveva proposto il Pro. Pisani, ma per titolo di convenienza cum conveniens sit, e per prescritta usanza sicut hucusque ob-

servatum

servatum fuit; terzo, ed ultimo; che affinche non restas-
se luogo ad interpretare quest'atto di riverenza,
e di onore per un qualque segno di giurisdizional
soggezione del Capitolo verso del Vescovo, perciò fu
all'articolo med.mo aggiunta la clausola „ in alijs
„ semper eiusdem Capituli privilegiis, et immunitatibus„
Tutte queste cose, le quali non solam.te presuppongo-
no, ma chiaram.te dimostrano, e stabiliscono una piena
e total esenzione del Capitolo, Dignità, e Canonici
di Verona, dalla Giurisdizione di Mon.r Vescovo, per
necessaria conseguenza comprovano altresì la su-
periorità ordinaria, che al Card. Patca Arcivescovo
compete sopra d'essi Capitolo, Dignità, e Canonici;
conciosiacche questi intanto sono esenti dalla Po-
testà del Vescovo in quanto sono immediatam.te soggetti
a quella del Patriarca .

Nè sopra questo Laudo Delfino occorrerebbe trattenersi
più oltre; tuttavolta prende il Card. Patca Arciv.vo
a far per ultimo anche un riflesso intorno al di Lui
articolo xix., in cui si legge così: quod abstineat
„ Episcopus a Visitatione Monialium S. Michaelis
„ in Campanea, quae visitantur a Patriarcha Aqui-
„ lejensi, et a Capitulo Veronensi..... Confessarii vero
„ tam Ordinarii, quam Extraordinarii non apponantur
„ nisi approbati a Patriarcha Aquilejensi, vel ab
„ eius Vicario in spiritualibus Generali.„

Ora questa piena autorità di visitare, e in conseguenza
di

di giudicare, di corregere, di ordinare, e questa privativa facoltà di approvare i Confessori così ordinarj, che Estraordinarj, non sarà mai, che si dica essere ò metropolitana, o delegata: resta dunque, ch'ella sia ordinaria, e così pur resta, che il Patca sia, e debba dirsi Superior ordinario delle Monache, e del Monastero di S. Michel di Campagna. Ma d'onde un tal diritto nel Patriarca, se non perchè questo Monastero è dipendente, e soggetto del Capitolo de' Canonici di Verona? Che se al Patriarca appartiene il Monastero, perchè egli è del Capitolo, forsa è dunque il dire, che per legge di principale, e di accessorio, molto più Lui apparterga il Capitolo stesso; conciosiache il Patca giammai non potrebbe essere superiore ordinario del Monastero soggetto il Capitolo, quando prima non lo fosse del Capitolo, med.mo, dove tutta la ragione, che egli ha di esserlo del Monastero, altro non è, nè può dirsi, se non perchè lo sia del Capitolo, da cui il Monastero dipende.

§. XIV.

Dopo il Laudo Delfino, non restano secondo l'ordine de' tempi altre Carte, sopra di cui il Sig. Card. Prioli nel suo 1. art. abbia avuto motivo di estendere il suo esame; nel fine però del §. 52. egli epiloga le più forti ragioni di Mon.re Vescovo con dire, che dopo il Laudo Delfino si è cosa certissima, che il Vescovo ha sempre conservata, e ritenuta l'ordinaria sua abituale

Giurisdizione

,,Giurisdizione sopra le Dignità, e Canonici della
,,Cattedrale, mentre questi a tenore del medesimo sono
,,sempre intervenuti al Sinodo Diocesano: hanno assisti-
,,to ed assistono al Vescovo, quando celebra in Ponti-
,,ficale: non possono confessarsi da altri, che dai Sa-
,,cerdoti approvati dal Vescovo: sono come gli altri sog-
,,getti ai Casi riservati al medesimo: e ciò che toglie [co-
,,me ivi il Sig. Card. Pro Ud. concludeva:] ogni ombra di diffi-
,,coltà su questo articolo, nelle loro ordinazioni promet-
,,tono obbedienza al Vescovo, e non già al Patriarca,
,,o ad altro Superiore". Conosce dunque anche il Sig.
Card. Pro Ud., che il Vescovo sino al presente non abbia
avuta quella <u>attuale</u> Giurisdizione sopra le Dignità, e
Canonici di Verona, che esso ora pretende, e però si
restringe all'<u>abituale</u>, e questa soltanto ci vuol egli,
che sia cosa certissima, essersi il Vescovo conservata,
e ritenuta dopo il Laudo del Card. Dolfino, cioè dall'
anno 1612. sino a questo giorno.

Qualunque però siasi questa <u>Giurisdizione abituale</u>, che per
sentimento del Sig. Card. Pro Ud. il Vescovo di Verona si
è conservata, e ritenuta sopra le Dignità, e Canonici
di quel Capitolo a fronte di quella <u>attuale</u>, e non mai
interrotta, che i Patriarchi vi esercitarono; il Card.
Patriarca Arcivescovo veramente non sa discernerla. Imper-
ciocchè se star vogliamo al significato della parola
<u>abituale</u> questa necessariamente aver deve relazione
agli atti, ai quali l'abito si possa estendere: intanto-
che

che rimosso che si sia una volta la facoltà degl'atti, cessa egli pure, e si rimove ogni abito di quella. Ora lasciando anche da parte tutto ciò, che a favor suo il Card.le Patr.ca Arciv.o potrebbe qui riassumere dalle carte, e dai fatti seguiti anteriorm.te alla sentenza Delfina, e intorno a questo fermando ogni sua considerazione, dimanda Egli qual atto di Giurisdizione non dirò solam.te ordinaria, ma eziandio delegata abbia mai potuto, o in oggi possa esercitare Mons.r Vescovo di Verona sopra le Dignità, e Canonici di quel Capitolo in relazione, e in conseguenza della Sentenza, o diciamolo Laudo Delfino 1612. Un solo almeno di questi atti se ne asserisca, e poi si conchiuda, che il Vescovo dopo tanto tempo, e anche senza alcun esercizio non dimeno abbia potuto conservarsi, e ritenersi l'ordinaria sua abituale Giurisdizione sopra le Dignità, e Canonici del Nostro Capitolo. E' vero, che il Laudo Delfino aggiudica a Mons.r Vescovo alcuni atti particolari di Giurisdizione anche privativa, ma niun di questi cade sopra le Dignità, e Canonici, ma solam.te sopra le adiacenze del Capitolo, val a dire sulle Parrocchie al Capitolo unite, e la a lui dipendenti, e tutto questo potrebbe forse pregiudicare in qualche conto all'esenzion attiva del Capitolo, cioè a quella Giurisdizione, che prima del Concilio di Trento egli esercitava non solo sopra il Clero, ma eziandio sopra il Popolo Secolare delle

sue

sue Parocchie; ma punto nulla pregiudica alla Esenzion *passiva* di esso Capitolo, essendo le di Lui Dignità, ed i Canonici restati sempre immuni, ed esenti da ogni qualunque Giurisdizione del Vescovo, ed immediatam.te soggetti a quella del Patriarca.

E qui non si tratta dell'esenzion *attiva* del Capitolo, cioè della Giurisdizione, che Lui compete sopra il suo Clero, e sopra le Chiese, e Parocchie, essendo questa materia della terza ispezione riservata dal S.r Card.le Prov.re al terzo articolo del suo Voto, ma solam.te si tratta della esenzion *passiva*, cioè se il Capitolo, Dignità, e Canonici di Verona siano pienam.te, e totalm.te immuni, ed esenti dalla Giurisdizione di quel Vescovo, ed immediatam.te soggetti a quella del Patriarca, di modo che non già il Vescovo, ma il Patriarca siasi da dirsi il proprio, vero, ed immediato ordinario di questo Capitolo, Dignità, e Canonici; ciò che appunto si è la proposizione, che esso S.r Card.le Prov.re ha preso in esame in questo primo articolo. Torna dunque a dire il Card.le Patriarca che Lui si mostri un atto solo di Giurisdizione sia *ordinaria*, sia *delegata*, la quale abbia potuto o possa in oggi esercitarsi da Mons.r Vescovo di Verona sopra le Dignità, e Canonici di quel Capitolo in relazione, e conseguenza del Laudo Delfino e allora poi si dirà, che dopo esso Laudo il Vescovo anche a fronte della piena, attual, e non interrotta

Giurisdiz.e

Giurisdizione esercitata dal Patca sopra le Dignità, e Canonici del Capitolo di Verona abbia potuto conservarsi, e ritenersi la sua abituale ordinaria.

Ma quantunque con ciò solo resti interam.te disgombrata l'idea di cotesta abituale Giurisdizione, a cui quasi a più valido sostegno viene per ultimo appoggiata la Causa di Mons. Vescovo; nondimeno il Card.l Patca Arciv.o prende di buona voglia a rispondere partitamente anche agli argomenti, che addotti furono in pruova d'essa abituale Giurisdizione. Questi siccome si è veduto di sopra si riducono a cinque casi, e sono primo la presenza al Sinodo. Secondo l'assistenza nei Pontificali. Terzo le Confessioni. Quarto i Casi Riservati, e Quinto l'obbedienza delle ordinazioni. Intorno però ai due primi, cioè la presenza al Sinodo, e l'assistenza dei Pontificali, conciosiacchè di questi detto siasi abbondantem.te nell'antecedente §. qui non occorre aggiungere se non ciò, che faccia a proposito per dimostrare, che tali simili atti, i quali nel caso nostro, come ivi fu notato, non sono più che uffizj di ossequio, di riverenza, e di onore, darsi non si può a te un argomento di abituale Giurisdizione del Vescovo sopra il Capitolo, Dignità, e Canonici di Verona; imperciocchè questi atti di onore, di riverenza, e di ossequio allora sol tam.te s'intendono essere segni di una abituale Giurisdi-

zione

zione nel Vescovo verso di cui si esercitano, e di
giurisdizional soggezione in quelli, da cui si esercitano,
quando nel Vescovo medesimo siano, o almeno possano
darsi i casi di ridur in atto questa supposta abituale
Giurisdizione, o per diritto proprio, ed ordinario, o se
non altro per autorità delegata ut textu in Cap. Cum
Episcopus de Offic. Ordinarii in 6. Franc. Pemin. et
alii. Rota decis. 324 p. 1. rec. Mantic. decis. 263.,
de Luca de Regular. disc. 6. n. 21. et disc. 64. n. 15.
Laonde sempre più si fa chiaro ciò, che nel princi-
pio di questo § si diceva, non sapersi intendere,
come si voglia stabilire nel Vescovo di Verona una
abituale Giurisdizione sopra quel Capitolo, Digni-
tà, e Canonici, quando non si può imaginare alcun
caso, in cui abbia competenza sopra i medesimi alcun
atto di Giurisdizione sia Ordinaria, sia Delegata;
imperciocchè nel Laudo Veronese, come già si è
mostrato, furono bensì [illegible] dalle dispo-
sizioni Conciliari aggiudicati al Vescovo alcuni
atti di Giurisdizione, o privativa, o cumulativa so-
pra le Parrocchie unite al Capitolo, ed a esso di-
pendenti, ma niuno affatto, ed in niuna sorta so-
pra il Capitolo med.mo, sue Dignità, e Ca-
nonici, che in tutto il punto di Giurisdizione [illegible],
anzi nel Laudo medesimo fu rivocato, e cassato
eziandio quello di cui nella Transazion Giberti-
na aveva il Capitolo condesceso in grazia del Vescovo

e dirsi molto si è inculcato nel § XI dicendosi in esso Laudo „Quoad praeterita vero in quocunque „tempore acticata, et concordata inter Partes, in- „telligantur penitus abolita, et cassa, salvis semper „Privilegiis, indultis, Immunitatibus, et exemptio- „nibus Capituli, et Canonicorum praedictorum.„

Al terzo Capo, a cui si attacca la pretesa assoluta Giu- risdizione di Mons. Vescovo sopra le Dignità, ed i Canonici del Capitolo di Verona, cioè le Sacra- mentali Confessioni, volendosi, che per ciò che non „possino i Canonici Confessarsi da altri, che dai Sa- „cerdoti approvati dal Vescovo„ quindi si deduca la conseguenza, ch'eglino sieno, e debbano dirsi sog- getti alla di Lui Ordinaria Superiorità. Veramente questo argomento già tre, o quattro secoli sarebbe sta- to di una gran forza per sostenere la causa di Mons. Vescovo, quando era ancora in vigore, ed in uso il Cap. Omnis utriusque sexus de poenit. et remiss. ed il Cap. Episcopus de poenit. et remis. in 6., cioè quando per Legge comune ciascuno così Ecclesiastico, come secolare, non eccettuati neppur essi i Vescovi, o i Cardinali doveva confessarsi o dal suo proprio, e immediato Superiore, o da quelli, a cui il Superiore medesimo prestato avesse il suo assenso, e la licenza. Allora si, torna a dire, l'argomento delle Confessioni sarebbe stato efficace, e concluden- dente; nè segno alcuno di Superiorità, e di rispettiva

immediata

immediata soggezione averebbe il titolo darsi maggior
di questo. Ma sopra che da una tal Legge furono da
Gregorio IX. Cap. ne pro dilatione de poenit. et remiss.
dispensati i Vescovi, e gli altri Superiori, ed eziandio
i minori Prelati esenti; e dopo che per universale
consuetudine già da due, e più secoli invalorita
tutti i Secolari, i Laici, e Ecclesiastici possono libe-
ram.te, e senza alcuna licenza eleggersi il Con-
fessore, purchè egli sia degli approvati dal Vesco-
vo del luogo, il Card. Patriarca Arcivescovo
non sa vedere, come dal confessarsi, che fanno i Ca-
nonici di Verona dai Sacerdoti approvati da quel
Vescovo derivar ne possa la conseguenza dell'ordi-
naria Superiorità di questo verso di quelli; im-
perciocchè allo stesso modo converrebbe poi dire, che
tutti quelli, i quali da altre Diocesi liberamente
concorrono a confessarsi in Verona, o in altro
luogo soggetto a Mons. Vescovo, tutti egualmente
divenissero di lui sudditi. Ma poichè nella
proposizione del s.to Card. [illegible] si dice: "che
"i Canonici <u>non possono</u> confessarsi da altri, che dai
"Sacerdoti approvati dal Vescovo" e a quella parola
<u>non possono</u> potrebbe per avventura darsi un senso
sinistro, il Card. Patriarca per toglierne ogni ambiguità
pensa di doverla distinguere con dire, che se
quel <u>non possono</u> si volesse intendere, che i Canoni-
ci <u>non possano</u> per Legge imposta loro da quel

Vescovo

Vescovo, e a' senso del Cap. Si Episcopus Lozavnit, et Remiss: ciò apertam.te si niega. Se poi s'intenda, che nol possano per caggio di necessità, questo è vero, e nulla affatto pregiudica alla piena, e total loro esenzione dall'ordinaria Giurisdizione di esso Mons. Vescovo: perciocche non avendo i Canonici in Verona Confessor proprio certam.te, se si vogliono ivi confessarsi, non possono farlo da altri, che da alcuno degli approvati da l Vescovo. E chi mai direbbe, che se un Vescovo, o un Cardinale ancora, stanziando in Verona, e ivi non avendo Confessor proprio, dovessero confessarsi da uno de gli approvati da Mons. Bragadino, questo potesse quindi trarre argomento di alcuna sua ordinaria Superiorità, e esterna inverso i medesimi? Si vede svanire e troncarsi la forza dell'opposto argomento, e o si confessino i Canonici, o non si confessino da i Sacerdoti approvati dal Vescovo, ciò nel presente stato di cose, nulla ha che fare con punto di cui si tratta di ordinaria e esterna Giurisdizione.

Dissi, o si confessino, o no i Canonici dai Confessori approvati dal Vescovo di Verona, perche di fatti, se essi vogliono, possono anche, e a tutto ora comodo confessarsi da quelli di Santa Maria in Organo, i quali sono Confessori non già del Vescovo, ma del Card. Patriarca Arcivescovo. Se poi sia o no in facoltà di esso Arcivescovo ciò richiamar in uso l'accennato

Cap.

Cap. Si Episcopus comandare ai suoi Canonici di Verona, che eglino dovessero confessarsi non da altri, che dai Sacerdoti approvati o da esso Lui, o dal suo Vicario Generale in spiritualibus, siccome in vigore dell' articolo XXIX. del Laudo Ottimo attualm.te stanno le Monache di S. Ulderico di Campagna, non più che gli stessi Canonici, soggette all'ordinaria Giurisdizione del Patriarca, se, di presente sono in disposizione del Card.le Patea Arcivescovo, questa non è quistione da dibattervi presentem.te tra esso Card. Patea, e Mon.r Vescovo; ma sibbene i Canonici dalla prescritta loro usanza di confessarsi praeter sui Superioris licentiam da qualunque approvato Confessore nel luogo dove egli è approvato, prender potrebbono giusto motivo di voler, nonostante qualunque contraria ordinazione del Card.le Patea, continuare in questa loro favorevole libertà. Cap. a sup. Theor. et Prax. Iur. Can. L. 3. c. 8. n. 8. e 9.

(e) A questo delle Confessioni succede per espresso argomento dei casi riservati, che dal S.r Card. Patea viene in quarto luogo proposto a favor di Mon.r Vescovo. Ma conciossiacchè la riservazione de' casi altro non sia che una limitazione con cui ciascun Vescovo restringe a' suoi Confessori l'autorità di giudicare, e di assolvere nel foro interno certa qualità di peccati più gravi; perciò tutto quello che di sopra si è detto delle Confessioni, basta eziandio a risolvere

L'opposizione de' Casi riservati, ne occorre intorno a ciò più lungo discorso.

In quinto, ed ultimo luogo per prova della pretesa Ordinaria Giurisdizione del Vescovo sopra il Capitolo, Dignità, e Canonici di Verona si considera l'obbedienza, che dai Canonici viene nelle loro ordinazioni promessa al Vescovo; e questa vuole il Sig.r Card. Proc. Iovo art. 6. §. 51 che tolga ogni ombra di difficoltà su questo articolo. Ma il Card. Patca Arcivescovo distinguendo le Ordinazioni del Sacerdozio dalle Instituzioni nelle Dignità, o Canonicati del Capitolo, non sa vedere, quall'ombra appunto di difficoltà possa apportare questo argomento contro il diritto ch'egli ha d'essere il vero, e proprio Ordinario del Capitolo, Dignità, e Canonici di Verona. Infatti cosa ha che fare, che i Canonici prima d'entrare in Capitolo promessa abbiano nelle loro Ordinazioni obbedienza a quel Vescovo, quando coll'entrarvi, ed allorchè per essi fino instituiti nel Capitolo si sono emancipati, o dirimesi esentati dalla Giurisdizione del Vescovo e passati sono sotto quella del Patriarca. In questa guisa, e nulla meno che ogni altro Sacerdote ordinato dal Vescovo, se di poi entra, e professa qualche Religione, cangia di stato, e subito d'esser più suddito del Vescovo, e si fa suddito del suo Superiore Regolare. Che occorre adunque, che Mons. Bragadino vada allegando gli atti delle ordinazioni quando per vincere

questa

questa carica, e per farsi credere Ordinario delle Dignità, e Canonici di Verona, mostrar dovrebbe, che esse Dignità, e Canonici, in quanto Dignità, e Canonici promessa Lui abbiano la decantata obbedienza.

Anzi lo stesso argomento, con cui Mon.r Vescovo crede di poter combattere l'ordinaria Giurisdizione, che ha il Card.le Patr.ca Arcivescovo sopra le Dignità, e Canonici di Verona, serve assai bene per confermarla: imperciocché s'è vero, come non può dubitarsi, che esse Dignità, e Canonici, in quanto tali, cioè nell'investirsi che fanno nella loro Canonica promettono obbedienza non mai al Vescovo, ma bensì al Patriarca; adunque il Patriarca, e non già il Vescovo, è, e deve dirsi il proprio, vero, ed immediato Ordinario della Canonica, del Capitolo, Dignità, e Canonici di Verona; e questo si è che con tutta verità può dirsi, " che toglia ogni ombra di difficoltà su questo articolo "

Non resta ancora a rispondere ad un'altra instanza, la quale potrebbe qui farsi da Mon.r Vescovo, ed è, che portando il caso, che una Dignità, o Canonico di Verona per anco non fosse ordinato Sacerdote, questi con tutto l'esser suo di Dignità, o di Canonico non per tanto nella sua Ordinazione promette al Vescovo obbedienza: Sia così, perché così porta la formola del Pontificale; chi però non vede, che questa stessa formalità deve esser intesa, e spiegata non già se-

condo

condo la generalità del vocabolo obbedienza, ma secondo la condizione, e qualità della Persona che la promette. Di maniera, che, in quella guisa, che i Giureconsulti Bart. in L. non solum. ff. de nov. oper. nunc. Bald. in L. pacta noviss.ª C. de pactis parlando delle protestazioni insegnano, che protestatio cedit facto contrario, e che potius attendi debet factum, quam verba; così nel caso nostro, più che al suono della parola obbedienza deve attendersi all'esistenza, e realità del soggetto, sopra cui essa cade. E perchè essendo una verità di fatto, che le Dignità, e i Canonici di Verona sono nelle loro Persone pienamente esenti da ogni Giurisdizione di Mon. Vescovo, alle di cui Leggi in niun tempo soggiacciono, viene di conseguenza, che ogni obbedienza, che eglino mai promettessero al Vescovo nelle loro Ordinazioni, o non deverà aver luogo, e non cessante exemptione, val a dire nel caso, che alcun di essi rinunziando alla sua Dignità, o Canonicato ritornasse allo stato di semplice Sacerdote; o pure che essa non si estenda se non a quegli atti di ossequio, di riverenza, e di onore, a cui il Capitolo, Dignità, e Canonici di Verona per consuetudine, e per giudicato del Laudo Delfino tenuti sono verso quel Vescovo....

Ora di tuttociò, che a favore di Mon. Vescovo si è con ogni accuratezza raccolto dal Sig. Card. Sig.ro ib. in tutto il primo articolo del suo Voto, nulla più restando a

a cui secondo il dottissimo intendimento di chi scrive non siasi abbondantem.te risposto; si persuade il Card.le Patriarca Arcivescovo di aver posto in chiaro il suo diritto di ordinaria Giurisdizione sopra il Capitolo, Dignità, e Canonici di Verona; e tolte da tutte le cose sinqui dette, siccome da una parte apprese la savia condotta de' Santi zelantissimi Vescovi di Verona, da niuno de quali per il corso di tutti i trapassati secoli giammai non fu mossa intorno a ciò alcuna lite ai Patriarchi di Aquileja, così dall'altra per se stesso si manifesti quanto egli sia strano l'odierno movimento di Mons.r Bragadino, il quale nella decadenza, e oppressione dell'antica Chiesa di Aquileja, ha pensato di poter colle spoglie di questa arricchire la sua: nulla badando, che il Card.le Patr.ca Arcivescovo dopo di aver sacrificato al Ben Pubblico, ed alle santissime intenzioni del Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV. le glorie, e le preminenze della prima sua sposa Aquilejese, in vigor appunto degli Articoli prefissi dall'Ecc.mo Senato, e dalla Santità Sua confermati colla Bolla Injunctâ, che è quella della soppressione del Patriarcato di Aquileja, egli è in diritto manifestissimo di conservare per dote della nuova sua Chiesa di Udine tutto ciò, che nel Veneto dominio possedeva la già oppressa, ed estinta Aquilejese. Ma di questo seccora non più, e passiamo, ch'è tempo, al punto della Visita, proposto in esame dal S.r Card.le Pro Ud.e nel

secondo

Secondo Articolo del suddetto.

Articolo Secondo.

§. I.

Sanque nel suo secondo Articolo và il Sig. Card. Pro Ud. esaminando à chi debba competere il diritto di visitare i Canonici, Dignità, e Capitolo di Verona, se al Card. Patriarca Arcivescovo, oppure a Mons. Vescovo. E in primo luogo riconosce pur esso Sig. Em. non potersi per alcun modo negare "che i Patriarchi di Aquileja abbiano da tempo "antichissimo visitato il Capitolo, e Canonici di Verona, "apparendo questo loro possesso dagli atti delle visite da "essi fatte, e che ancora si conservano fin dall'anno 1329" e per contrario, siegue egli a dire, " dalla parte del Vescovo non si dà neppure un solo atto di Visita "fatto da lui, o da suoi Antecessori sopra il Capitolo, "e Canonici" e di poi conchiude "non parere che i Patrchi "possano aver prescritto contro il Vescovo, ed exclusive "il medesimo questo diritto di visitare il Capitolo." E di vero questo solo possesso, secondo anche le dottrine ivi aggiunte dal Sig. Card. Pro Ud. bastar dovrebbe per un intiera e piena difesa di questo punto a favore del Card. Patriarca Arcivescovo; ciò però non ostante si và per parte del Vescovo sotti Lm. cercando ogni risposta, e per dir meglio sutterfugio per sottrarsi dalla forza di un argomento così chiaro, e così incontrastabile. E in primo

Luogo

Luogo d'oto art. 2. S. 4. si dovrebbe muovere la questione,
se i Patriarchi ne' tempi antichi, e prima del Concilio
di Trento abbiano visitato il Capitolo di Verona in
qualità di Metropolitani, et jure metropolitico, im-
perciocchè se così mai fosse, essendo dal Concilio di
Trento Cap. 3. Sess. 24. de Reform. stata abrogata
ogni tal sorta di Visite, non sarebbe dopo restato
neppur ai Patri. di Aquileja alcun diritto di con-
tinuarle. Ma il Sig. Card. Protett. nel S. 3. avendo
conosciuto che i Patri. d'Aquileja e prima, e dopo
del Concilio di Trento hanno sempre fatte le sud.e
„Visite con denunciarsi Ordinarii immediati del Ca-
„pitolo di Verona, e non mai come Metropolitani „
vuol, che cessi la d.a questione; ed egli ne fa
subentrare un'altra, cioè: quanto possano suffraga-
„re al Patri. gl'atti delle visite fatte in qualità
„di Ordinario, e con autorità ordinaria, quando egli
„veram.te non era, e non può dirsi Ordinario del Ca-
„pitolo di Verona „ E questo dal S. Card. Protett.e
si suppone manifestam.te provato nel suo primo arti-
colo: e però egli conchiude il suo sentimento con
dire „ secondo le regole di ragione sembra, che un
„tal possesso espressam.te appoggiato ad un titolo ille-
„gitimo, e insussistente non possa giovare al Patri.
„in conto alcuno: „
Se i riflessi, che nel suo primo articolo ha raccolti il
Sig. Card. Protett. abbino forza di conchiudere che
il

il Card.le Patea Arciv. non è, nè non possa dirsi or-
dinario del Capitolo di Verona, ove anzi viene evi
dentemente chiaro, e provato, che q.sto Card. Patea ha giusti
ficato nella sua Risposta la verità, e sussistenza
di questo antichissimo suo titolo: lo che vedrà il
medesimo Sig.r Card.le Pro Ud.re, il quale avrà la bontà
di leggere questa stessa risposta, e nella di cui ret-
titudine, e giustizia il Card.le Patea pienam.te confida.
Intanto ritorcendo questi a suo pro l'argomento opposto-
gli, potrebbe assai facilm.te servirsi da questo punto, con
dire: Nell'articolo primo della Risposta del Card. Patea
si prova ad evidenza, che esso veram.te è, e da tanti se-
coli è stato, e si è sempre trattato l'Ordinario del Capitolo di Verona
adunque il possesso, in cui egli è di visitare quel Capi
tolo con il carattere di Ordinario del medesimo, è ap-
poggiato ad un titolo legittimo, e sussistente.

Ma via, fatta anche la supposizione, e concesso, che le tante
ragioni addotte dal Card.le Patea Arciv. per fondamento
dell'ordinario suo diritto sopra il Capitolo Veronese, ad
una ad una patissero qualche difficoltà, tutte però insie
me, e massime in antiquis, quale egli è il caso pre
sente, non serviranno elleno di una pruova convincen
tissima, giusta la regola, o sia l'assioma: quod singula
quae non prosunt, unita juvant; siccome in non molto
dissimile argomento viene avvertito dal Card. de Luca
de Jurisdict. disc. 97. n.o 18.? E più dato eziandio, che
le ragioni stesse ancorchè unite, e accumulate insieme

tuttavia

tuttavia non giungessero a tanto di poter formare un argomento dimostrativo, ciò non ostante il solo possesso di tanti secoli, che sta a favore del Card. Patca di visitar quel Capitolo jure suo ordinario, non serve egli a se stesso di legitima prova in forza della sua si può dir quasi millenaria, non che centenaria, e quadragenaria?

E pure il S. Card. Pro Ud. truova ancora che dire contra questo possesso, e a favore di Mons. Vescovo va riflettendo, ivi §. 5. „ che le visite fatte dai Patriarchi non sono più „ di sei dentro l'immenso spazio di tanti secoli. Che dall' „ anno 1333. fino all'anno 1634. non si fece di esse visita „ alcuna; e che tutte generalm.te quante sono, possono fa- „ cilm.te attribuirsi ad errore, e confusione.„ A tutto questo però rispondendo il Card. Patca prega il S. Cardinal Pro Ud.e a considerare, che sarebbe troppo rigore il pretendere, che dopo tanti secoli si dovessero oggidì mostrare tutti gli atti delle Visite fatte dai Patriarchi sopra il Capitolo di Verona sin dal principio, che esso fu assoggettato alla ordinaria loro Giurisdizione: che dalla Carta dell'anno 1206. di cui il Sig. Card. Pro Ud.e ha avuto occasione di trattare nel §. 48. del primo Articolo del suo voto, consta chiaramente l'osservanza antica, in cui erano i Patriarchi di portarsi di tempo in tempo a quella Visita: Che se nei due secoli XV., e XVI. non apparisce alcuna di queste Visite, questo appunto si è quel corso di tempo, in cui la

Chiesa

Chiesa Aquilejese parte per motivo di guerre, e parte per disusanza di risiedere purtroppo, e con grande abuso introdotta in molti Vescovi, prima del Concilio di Trento, essa fu quasi sempre senza il suo Pastore: Che di quelle Visite stesse, di cui per anco ci rimangono gl'atti, non si fa il conto giusto col numerarle fino a sei sole; conciosiacche almeno si lascia fuori l'ultima dell'anno 1740; e finalm.te che quand anche le Visite non fossero più delle sei acconnate, queste sole però bastar dovrebbono a giustificare la proposizione fatta dal medesimo Sig.r Card. Pro Ud.e nel §. 2. del suo articolo 2., cioè: „ che i Patriarchi possono aver prescritto contro il Vescovo, ed esclusive al medesimo questo „ diritto di visitare il Capitolo di Verona. „

Che poi si voglia dire, che tutte generalm.te quante sono queste „ visite possono facilmente attribuirsi a errore, e confusione „ il Card. Patriarca Arciv.o non sa intenderlo. Come a errore, e a confusione si attribuiranno le antiche Visite fatte da Patriarchi con tanta solennità e apparato, quanto rilevasi dalla sopraccennata Carta 1200. e dagl'atti delle Visite 1329. e 1385.? A errore, e confusione le Visite posteriormente intraprese ed eseguite con tutte le solite formalità di Editti, di Tribunale, di esami, di correzioni, di ordini e di Decreti con espettaz.e, incontro, accompagnamento, e concorso di tutta quella Città in faccia al Vescovo medesimo, e non so.l'am.te con di Lui certa scienza, ma ancora con approvazione

no; siccome apparisce dagl'atti di solenne incontro di onorevole accoglimento, e di carità, e leale corrispondenza, che nei tempi passati furono in simili occasioni praticati dai Vescovi di Verona verso dei Patriarchi e che sono registrati nelle relazioni delle stesse Visite? Ad errore, e confusione la Visita 1634. eseguita dal Patriarca Tradenigo per eccitamento del Senato Voto Art. 1. §. 33.? Ad errore, e confusione le Visite 1658. 1676. 1683. fatte dal Card.le Patca Giovanni Delfino per impulso, e con approvazione della S. Sede? Voto art. 11. §. 2:

§ II.

Dopo di aver detto quanto mai dir si poteva contra il legittimo Canonico diritto, che ha il Card.le Patca Arcivescovo di visitare, e correggere in qualità di Ordinario le Dignità, Canonici, e Capitolo di Verona, passa il S.r Card.l Proc.re a esaminare nei §. §. 6. e seg.ti del secondo Articolo del suo Voto, se competa a Mon.r Vescovo la facoltà di similmente visitare le sud.te Dignità, Canonici, e Capitolo, e alleg a di lui favore il Cap. 4. Sess. 6. del Concilio di Trento, dove si dice: „ Capitula Cathedralium & nullis „ exemptionibus, consuetudinibus & tueri se possint, „ quominus a suis Episcopis, et aliis majoribus Praelatis „ toties, quoties opus fuerit visitari, corrigi, et emendari „ etiam auctoritate Apostolica possint et valeant. „ A questa Conciliare disposizione non lascia però il Card.l

Card. Pro-Ud. di applicare la limitazione, che per sentimento della Sacra Congregazione, e della Rota suol farsi da tutti i Canonisti, la quale è, che essa non abbia luogo quando a favore di un simil Capitolo stia in questo proposito qualche concordia, o sia transazione confermata dalla S. Sede in forma specifica et causa cognita. E avvegnache di tali transazioni, e concordie più di una ne abbia il Capitolo di Verona, il S.r Card. Pro Ud. prende qui in esame quella fatta col Vescovo Pietro della Scala l'an. 1376., e l'altra con Mons. Giberti l'an. 1530. Per risolvere la forza di quella prima di Pietro della Scala il Sig. Card.l Pro-Ud.e si rapporta alle sue osservazioni fatte sopra della medesima nell'Art. 1. del suo Voto, e così fa egli pure il Card. Patriarca Arcivescovo rimettendosi alla sua risposta, con cui s'è il parer suo non inganna havergli pienamente sodisfatto a tutto ciò, che potevasi mettere alcun dubbio contro il valore di essa, e sussistenza.

Quanto poi sia all'altra concordia Gibertina, il Sig. Card. Pro-Ud. non dissimula la di lei forza, e insieme mette egli in riflesso che in questa concordia non si parla di giurisdizione ciò che importa, quando nelle cose ivi state accordate, e stipulate rimesta l'esenzione, di cui gode il Capitolo dalla ordinaria giurisdizione del Vescovo: esenzione la quale avendo poi riportata dalla S. Sede la sua conferma in forma specifica et causa cognita

perciò

perciò essa viene ad essere di quelle, che non cadono, come si è detto, sotto le deroghe dell'allegata disposizion del Concilio in proposito delle Visite.

Ma che occorre l'intrattenersi più lungamente intorno a queste Transazioni, quando nel caso nostro, e per la Causa del Card. Patriarca, e del Capitolo militan tutt'altre ragioni, ed altre concordie? I Patriarchi di Aquileja han potuto prescrivere contro il Vescovo, ed exclusive al medesimo il diritto di visitare il Capitolo di Verona. Lo dice, e dottamente lo pruova lo stesso Sig. Card. Provid. nel §. 3. del suo articolo II. I Patriarchi di Aquileja di fatto hanno a loro favore prescritto un tal diritto; conciossiacchè per corso di secoli, e secoli avanti, e dopo del Concilio di Trento, et usque in hodiernam diem essi soli, e non mai alcun de' Vescovi anno visitato le Dignità, Canonici, e Capitolo di Verona: e a questo altresì acconsente lo stesso Sig. Card. Provid. in detto l'articolo secondo del suo Voto; Adunque egli è più che chiaro, non restar più a Mon. Vescovo alcuna azione su questa Visita.

E una tal verità fu certamente conosciuta da Mon. Pisani, il quale nella lite, ch'egli ebbe col Capitolo, e che nell'an. 1712. fu decisa dal Giudice Compromissario Card. Delfino, in xx. articoli della prima, e seconda sua domanda seppe raccogliere quanto potesse egli mai pretendere contro il Capitolo, e i Canonici di Verona, e nel xviii. espressamente propose la sua istan-

za

za per le Visite delle Chiese soggette al Capitolo; ma di visitare le Dignità, i Canonici, e il Capitolo non ebbe egli neppur un motto; ben conoscendo, che oltre il presente possesso del Patriarca, lo stesso Conciliar Decreto non era applicabile al suo caso: perchè il Concilio, siccome è facile l'avvertirlo, volle solamente parlare di quei Capitoli, i quali fossero in tal maniera esenti, che fuor di se niun altro superior ordinario, e Visitatore riconoscessero; non di quelli, la esenzione de' quali, come altra fiata si è detto colla frase del Tomasino, non tam immunitas est, quam commutatio Dominationis, et Subiectionis, della qual sorta si è quella del Capitolo di Verona, il quale avvegnacchè sia esente dalla Ordinaria Giurisdizione di quel Vescovo, non lo è però altrimenti, che coll'essere immediatamente sottoposto all'ordinaria Giurisdizione, e Visita del Patriarca.

4. Per ultimo dalla stessa Sentenza odiciam Laudo del sino viene apertamente riprovata l'odierna pretesa di Mons. Bragadino. Imperciocchè essendo stata nel xviii. art. d'esso Laudo ributata l'instanza del Vescovo Veronese sopra la Visita delle Parochiali del Capitolo col dirsi: "Quod abstineat omnino Episcopus Veronen. à Visitatione Parochialium Capitularium", molto più si deve intendere esclusa la Visita, che egli per aventura avesse voluto fare delle Dignità, Canonici, e Capitolo; perciocchè quello, che il Vescovo in

in tal proposito non può sopra le Parocchiali del Capitolo, molto meno lo può egli sopra il Capitolo medesimo, e su le di lui Dignità, e Canonici. E avvegnachè la Sentenza Delfina non solo sia stata solennem.te accettata, e laudata dalle Parti e così passata ella sia, come riflettè il S. Card.l Pro Ill.o in una vera Transazione, ma eziandio sia stata confermata dalla Santità di Clemente X. *in forma specifica, et causa cognita*; Ecco pertanto, che quando anche non ostasse a Mon.r Vescovo altro più che questa Transazione, e Concordia, pure non potrebbe egli pretendere alcuna Visita sopra il Capitolo di Verona.

Articolo III.

La terza, ed ultima ispezione proposta dal S. Card.l Pro Ill.o in esame sopra l'affare di Verona per quello, che spetta a quel Capitolo si è questa: „ Se, e quale Giurisdizione competa allo stesso Capitolo sopra il Clero inferiore della Cattedrale di Verona, sopra le Chiese, „ ancorchè Parocchiali, Ospedali, e Luoghi pij di sua „ collazione, o in altro modo da lui dipendenti: Se gli „ competa *privative* ad ogni altro oppure *cumulative*: „ E competendogli *cumulative*, se con il Vescovo, oppure „ con il Patriarca. „

Rispondendo però a questo dubbio, e a ciascuna delle di lui parti il Card. Patea Arcivescovo, ed il Capitolo

Chiaram.te

chiaram.te e precisam.te dicono: Che allo stesso Capitolo quella Giurisdizione compete sopra il Clero, Chiese, e Luoghi Pij da lui dipendenti, e in quel modo che dalla Sentenza, e Laudo del Card.le Giovanni Delfino 1672. fu dichiarato, e stabilito. E questa è una proposizione di tanta giustizia, ed evidenza, che quando non si vogliano rovesciare le prime massime d'ogni diritto, non può mai essere contrastata. Già si è veduto, e il S.r Card.l Pro Ud.re nell'art.o I. del suo Voto lo ha con grande accuratezza mostrato, che molte Liti, e contese in varj tempi si suscitano tra il Vescovo di Verona, e quel Capitolo sopra la esenzione con attiva, che passiva di questi, e che per quante Transazioni, e sentenze che indi seguissero, non furon però mai tolte tutte le occasioni di nuovi Littiggj, e contrasti; finche nell'anno 1671. il Vescovo, che era Mons. Pisani, ed il Capitolo desiderando di porre una volta fine a tutte le vicendevoli loro controversie, e discordie, con unanime consentimento si compromisero nella ch. mem. del Card.le Giovanni Delfino Patriarca di Aquileja; e ciò fecero, come si narra nel Breve di Clemente X. de iure et de facto ac inappellabiliter sub Verbis Apostolicis (?) ...

Fatto il Compromesso fu altresì da ciascuna delle due Parti contestata la Lite, e il Vescovo con due scritture di dimanda distinse, e propose in XX. punti tutte le sue pretese, sopra di cui il Card.le pronunciò

in

in XXI. Articolo la sua sentenza, la quale pubblicata, che fu nel Luglio dell'anno 1672. restò accettata, e laudata prima dal Vescovo sotto il di 24 Luglio dell'anno stesso, e poi dal Capitolo nel successivo mese di Agosto. E quelli, e questi ne fecero al Papa istanza per la di Lei Apostolica confermazione, che di fatto seguì nel mese d'Aprile dell'anno susseg.te 1673., per la di cui inviolabile esecuzione ne fu nell'anno stesso commessa dall'Ecc.mo Senato la vigilanza ai Pubblici Rappresentanti di Verona. Di questa sentenza, e della di Lei Apostolica conferma che per volontà, e comando del Vescovo medesimo fu data alla stampa, il Card.l Patriarca Arcivescovo stima buon fatto il copiarne in questo luogo alcune espressioni, onde vie meglio apparisca quanto sia giusta, e degna non men della Pubblica Sovrana Approvazione del Principe, che dell'Apostolico esaudimento del Sommo Pontefice l'istanza umilissima che ne fanno esso Card.l Patriarca Arciv.o, ed il Capitolo per l'intiera, e inviolabile di lei esecuzione.

2 In prima dunque la Clausola della sentenza contiene queste parole: „Cum declaratione, quod nullo unquam „tempore praescribi a Partibus contra, in hac sen-„tentia contenta per quoscunque actus iurisdictio-„nales, sive clandestine, sive publice faciendos, qui „omnes tanquam irriti, et nullius valoris semper esse „intelligantur„.

Quoad

„Quoad præterita vero, in quocunque tempore actitata,
„et concordata inter Partes intelligantur penitus
„abolita, et cassa: salvis semper Privilegiis, immu-
„nitatibus, et exemptionibus Capituli, et Canonico-
„rum prædictorum. Et ita dixit, et decrevit &c.
„imponens finem, et perpetuum silentium omni-
„bus, et singulis respective introductis, hac sua præ-
„senti Sententia.„

Così nella Sentenza; e nel Breve della conferma seguono
queste parole: „Episcopus, Capitulum, et Canonici præ-
„dicti attendentes Laudum prædictum, ac Declara-
„tionem hujusmodi, æqua, et rationi consona esse, et
„quietem publicam, et privatam inter ipsos afferre Li-
„benti animo acceptarunt, prout in promulgatione dicti
„Laudi, ac declarationis &c. Quare pro parte Moderni
„Episcopi ac Capituli, et Canonicorum prædictorum
„Nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus ipsis ne
„in recidivarum contentionum, et discordiarum re-
„labantur anfractus, et ut imposterum perpetuis fu-
„turis temporibus inter se ammotis litibus, et con-
„troversiis, prout par est pacifice, et quiete vivere
„valeant..... opportune providere de benignitate
„Apostolica dignaremur.„

Nos igitur hujusmodi supplicationibus inclinati, Laudum
„prædictum, et post illius promulgationem, ut alias
„factam declarationem, et prout illud, et illam con-
„cernunt scripturas desuper confectas, ac omnia, et
singula

„singula in eis contenta, Licita tamen, et honesta,
„quatenus ab utraque Parte sponte acceptata fece-
„rint, et non alias, Apostolica Auctoritate tenore
„praesentium approbamus, et confirmamus, illisque perpetuae,
„et inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adjcimus,
„ac omnes, et singulos tum juris, quam facti, alia-
„rumque solemnitatum quamtumvis substantiales defe-
„ctus, si qui desuper quomodolibet intervenerint
„in eisdem dicta auctoritate supplemus, ac ab illis
„nullo unquam tempore resiliri non posse, sed ad illo-
„rum observantiam semper, et perpetuo Episcopum,
„et Capitulum, et Canonicos praedictos nunc, et pro
„tempore existentes, adstrictos, et obligatos existe-
„re, et fore sicque, et non alias, per quoscunque Iu-
„dices, ac irritum quoque, et inane quicquid secus
„super his a quoquam quavis authoritate scienter, vel
„ignoranter contigerit attentari, eisdem authorita-
„te, et tenore decernimus non obstantibus &c.

Il qual sentimento fu eziandio da Ducale spedita
il Mese di Giugno 1673. ai Pubblici Rappresen-
tanti di Verona, di cui a ciò che si sappia il te-
nore si registrano qui le parole.

„Dominicus Contareno &c. Le differenze che di lungo ma-
„no vertivano tra Mons. Illmo Vescovo, e i Canonici,
„e Capitolo di cotesta Città sono rimaste decise, e
„terminate da Sentenza pronunziata dal Sig.
„Card. Delfino Patria di Aquileja, ed essendo per-
venuta

„venuta da Roma nell'allegata Bolla la con-
„fermazione della Sentenza stessa conforme il nostro
„desiderio, vi commettemo col Senato di fare nella for-
„ma più propria, che abbia la sua intiera inviola-
„bile esecuzione onde continui, rimosso tra le Par-
„ti ogni dissidio a Gloria del Sig.^r Iddio, ed a ser-
„vizio della Chiesa.„

Dopo tutte queste cose, e dopo che la Sentenza Delfina
dalla sua pubblicazione, e Conferma sino a questo
tempo, val a dire per il corso quasi di un Secolo ha
avuta a senso della Pontificia disposizione, e
della volontà, e commissione del Senato la sua
intiera esecuzione, ed osservanza, a chi mai sarebbe
potuto venir in mente, che Monsr Bragadino fosse
per mettersi all'impresa d'inventar novità, e ripi-
gliando da capo le antiche, e sopite contese con il
Capitolo di suscitare contro il Card.^e Delfin Arciv.
una pretesa, che da niuno de' gloriosi suoi Pre-
decessori non fu mai messa in campo: che se
impugnansi atti, Sentenze, i Brevi, e Bolle di si
fatta solennità e risoluzione, qual meraviglia
poi sia, che non si voglia passar per buona alcun
altra carta, e che si truovi che dire su di tutto:
La Sentenza Delfina stante l'accettazion delle
Parti, e la osservanza, con cui fu per tanto tempo
eseguita, per se sola bastarebbe a sostenersi, ed
essendo passata in giudicato, di ciò non se ne po-
trebbe

trebbe più dubitare, nè sarebbe oramai luogo di rivangare alcuno de' di Lei articoli: „quia res ju„dicata firmat statum, atque, ut nostri dicunt, fa„cit de albo nigrum, seu ens de non ente„ Card. de Luca de Regul. disc. 19. et saepe alibi. Oltre a ciò la sentenza Delfina fu a supplicazion delle Parti, e sulle istanze dell'Ecc.mo Senato approvata, e confermata dalla Santità di Clemente X., e ciò in forma specifica, et cum causae cognitione. e tutto questo ancora non sarà sufficiente, perchè non s'abbia più ad alterarla:

Ma quello, che più di tutto commove l'animo del Sig.r Card. [illegible] Arcivescovo si è il vedere, che intanto che si pensa di poter togliere a avere di Mons. Vescovo qualche vantaggio della sentenza Delfina, essa si conta, e si riguarda non solo per sentenza, e per laudo, ma ancora per una vera e propria transazione (Voto art. 1 §. 35) per un vero contratto; di modo che si dice, che non si sa vedere, come in fronte di essa il Capitolo possa sostenere la pretesa di sua esenzio- ri ne dall'ordinaria giurisdizione del Vescovo. Voto ivi §. 37., e 52., e poi quando si discende a ciò, che in essa vi è di favore del Capitolo e del Patriarca, non si ha riguardo di dire, che tal cosa sembra molto dura ed esorbitante (Voto art. III. §. 5.), e che dall'altra parte, che non possa approvarsi ivi §. 9. che non si sa approvare. Voto ivi §. 11. nè si pon mente alla

grave

grave ingiuria, che quindi viene a ricevere la Santa Sede; quasiche il P. P. Sarimento sa sientemente (giacchè non può mettersi in dubbio, che la di lui conferma non sia seguita cum causæ cognitione, essendo stato inserito nel Breve de verbo ad verbum tutto il tenore delle Sentenze del Sinodo) abbia approvata una Cosa dura, una Cosa esorbitante, una Cosa da non approvarsi; e che il Principe similmente abbia comandata la esecuzione di un Giudicato, contro di cui se ne richiamino i Canoni così sacrosanti. Il Punto parla da se medesimo, e però il Card.le Lucca Arcivescovo, ponendo una volta fine a questa prima parte, per ultimo indirizza a Mon.r Vescovo quel sentimento, e quelle parole medesime, con cui Bonifaccio Arcivescovo di Cartagine in una sua del tutto a questa simile causa si diresse nel Conc. di Cartagine anno 525. contro i movimenti di Liberato Primate della Provincia Bisacena = Neque enim poterimus statuta mutare, quæ per tot Sacerdotes instinctu Divino servata noscuntur. Si enim admiserimus ea, quæ ante constituta sunt in retractationem vocari, nihil in divinis, humanisque rebus, nihil in sacris publicisque rebus obtinere ullam poterit firmitatem, dum post annorum spatia tanquam in emendationem Patrum velut instructior nostra videatur mutare Posteritas.

Parte Seconda

Parte Seconda

Dell' Abbadia di S.ta Maria in Organo.

Il dubbio, che cade in esame sopra l'Abbadia di Santa Maria in Organo, ed intorno a cui il Sig. Card.l Prov.re impiega il quarto Articolo del suo Voto é questo.

L'Abbadia di S. Maria in Organo col suo Monastero, e colle Parrocchie da essa dipendenti sia Diocesi propria del Card. Patri.a Arcives.o di Udine, oppure di Mon.r Vescovo di Verona?

§. I.

Dalla materiale situazione di questa Abbadia, La quale col suo Monastero, e Chiesa, che é Parrocchiale, e colle altre sue quattro Parrocchie viene ad essere per ogni sua parte circondata dal Territorio della Diocesi di Verona, il Sig. Card. Prov.re §. III. vuol, che risulti a favore del Vescovo La presunzion di ragione, che così l'Abbadia, come tutte le Parrocchie s'abbiano a presupporre piú che di ogni altra, della stessa Diocesi Veronese

di

di maniera, che fondando su questo punto il Vescovo la sua intenzione, la di Lui causa non abbisogni di altre prove; laddove resistendo al Card.^l Patr.ca Arcivescovo questa medesima presunzione " quindi io; " sieque a dire il Sr Card. Provd.^e, che per provare " nei confini dell'altrui Diocesi un Territorio se- " parato ha di bisogno il Patriarca di produrre o' l'ori- " ginaria fondazione della Badia in un Luogo, che fin d'allora al Patr.ca fosse soggetto, o un espresso Pri- " vilegio Apostolico, che togliendo al Vescovo di Verona " parte della sua propria Diocesi, al Patr.ca la sot- " toponga; o' finalm.^te, mancando il Privilegio espresso, " farne presumere un tacito colla rigorosa prova di una " immemorabile, pacifica, ne mai interrotta osservanza ".

Difendendosi però da questa prima opposizione il Card.^l Patr.ca Arcivesc.^o risponde, che l'indicata presunzione di Ragione allora averebbe luogo, e militerebbe a' favore di Mon.^r Vescovo, quando la controversia, di cui si tratta, fosse tutta tra il Vescovo medesimo, ed un qualche Prelato inferiore, e quando la Causa veram.^te fosse di Territorio separato, o vogliam dire nullius. Imperciocchè, essendo, come insegnano in questa materia i Dottori, Regola di ragione, che tutto il Mondo sia diviso e distinto in Diocesi sotto i rispetti- vi suoi Vescovi, od Arcivescovi, talmente che niun Luogo resti vacuo, ma tutti sieno allibrati in qualche Diocesi, e soggetti a qualche Vescovo, quindi ne siegue,

che

che questa qualità di Territorio separato, e nullius, vale a dire di Territorio, il quale non sia di niuna Diocesi, e di niun Vescovo, non præsumitur, sed per allegantem bene, et concludenter probanda est. E come dottamente viene spiegato dal S. Card. Prodd.; altrimenti „ fundata censenda est intentio Episcopi, „ seu Diœcesani, à cuius Diœcesi vel Territorio con„troversus Locus undique circumdatur, vel saltem cui „ pro majori parte adiacet „ Card. de Lucca miscell. disc. 1., et de Jurisd: disc. 1. Ma quando la Causa è non già di Territorio separato, e Nullius, e non tra Vescovo, e Prelato inferiore, ma tra due Vescovi i quali intra se quistioneggino de eadem activa Lege Diœcesana, allora dalla materiale situazione del Luogo, sopra di cui cade la controversia, potrebbe per avventura formarsi à prò di uno, e incontro all' altro qualche congietturale argomento, non mai però quello, che chiamasi di presunzion di Ragione Card. de Luca ibidem: anzi nel Cap. Hunc autem de Relig. Dom. viene chiaramente disposto, che le quistioni di pertinenze di Diocesi non si debbono decidere col riguardo della materiale situazione de' Luoghi quistionevoli = Non enim terminis hæc, aut locis convenit definiri „ ma bensì col riguardo del possesso in cui l'uno, o l'altro de' due Vescovi contendenti si trova, e a quello senza più si dà vinta la Causa = qui prius in illo Loco Episcopalia exercebat „. Il perche niuna

Regola

Regola resiste, e niun Canone, o che uno stesso Luogo non possa essere diviso in due Diocesi, o che un Vescovo non possa avere Luoghi, Chiese, Clero, e Popolo tra i materiali confini della Diocesi di un altro Vescovo. Della qual cosa come che per testimonianza del Card. de Luca de Jurisd. disc. 92 se n'abbiano moltissimi esempj, e quello eziandio addur si potesse della stessa Diocesi di Verona, di cui così scrive il Sig. March. Maffei Ver. illustr. ca. 1. notiz. gener. „ Per ampiezza essa „ ha poche uguali, poiche oltre al Veronese, che è grandissimo „ Territorio, ha sotto di se non poca parte, e grosse, e nobili „ Terre comprende del Trentino, del Mantovano, e del „ Bresciano procedendo fin quasi a dieci miglia da Brescia „ non pertanto al Card. Patca Arcives. giova qui di fermarsi nella sola considerazione di quello, che a Lui è presente nella Bolla della erezione recentemente fatta dalla Santità del Nro Sommo Pontefice Benedetto XIV. delle due nuove Diocesi Udinese, e Goriziana, le quali senza nessuna incongruenza di canonico diritto intrecciate sono insieme e vicendevolmente interseccate per modo che la Goriziana conta ver suoi molti Luoghi i quali circondati sono e chiusi d'ogn'intorno dalle Udinese, e questa altresì molti ne ha tra i confini di quella; anzi di una stessa Parrocchia in un Luogo la Matrice è Diocesi di Gorizia, e le Filiali di Udine, e in un altro la Matrice è di Udine, e le Filiali di Gorizia. E in vigor delle

Bolle

Dello medesimo così l'Arcivescovo di Gorizia negli Stati Arciducali conta per suoi tutti que' Luoghi, i quali erano una volta della Diocesi Aquilejese, tutto che intrecciati, e intersecati eglino sien dai Territorj di altri Vescovi della Germania, e dell'Ungheria, siccome l'Udinese nel Dominio Veneto molti ne ha che sono situati tra i materiali confini del Cenedese, del Trivigiano, del Concordiese egualm.te, come l'Abbazia di S. Maria in Organo è tra quelli del Veronese. Si perchè, se è cosa strana, che quando nè a quel di Gorizia, nè a questo di Udine, niuno de' mentovati Vescovi, fuorchè Mon.r Bragadino, ha mossa alcuna Lite sulle pertinenze delle loro Diocesi, molto ancora più strano egli sembra, che a spalleggiare la Causa d'esso Mon.r Bragadino si voglia, che dalla materiale situazione della Badia Organese risulti a di lui favore la presunzion di ragione; quando anzi, e per gli esempj accennati, e molto più per la massima canonica le quistioni di pertinenze diocesane tra due Vescovi si diffiniscono non già coi Locali confini, ma col possesso.

Che se in jure è così; e se in fatti ancora egli è certo essere il Card.l Patriarca Arcivescovo in possesso di Episcopale diritto sopra la Badia di S. Maria in Organo, e le di lei Chiese e in possesso non mai d'intrusione e recente, siccome per parte di Mon.r Bragadino si va presuntuosam.te spacciando, ma possesso antichiss.mo notoris

notorio, Legittimo, e dalla Santità di Nro Sig. segnatam.te canonizzato nella sua Constituzione Suprema disposizione della erezione dell'Arcivescovato di Udine: Che ne siegue? Ne siegue, che se noi non vogliam dire che questa causa sia già diffinita, almeno negar non si dovrà che essendo in essa l'Attore Mon. Bragadino, e il Card. Patca Arcivescovo il Provocato, o vogliam dire il Reo quel peso di rigorosa prova, che dal Sig. Card. Prov.re si vorrebbe, che fosse addossato al Patriarca, tutto venga a rivesciarsi sopra del Vescovo: per modo che al Patca non solam.te sufficit vincere per non ius actoris cap. Cum Ecclesia de caus. possess., ma eziandio quando pure il Vescovo avesse Ragioni, onde provare la sua intenzione al Patca basterebbe = suis probationibus offuscare, dubiasque reddere illas Actoris, ita impediendo ne ad perfectionem, seu conclusivam qualitatem perveniant. Così con molte decisioni Rotali il Card. de Luca de Iudic. disc. 2., ed è ciò conforme al Cap. Inter dilectos de Fide instrum., ove si dice: Cum obscura sunt iura Partium, consuevit contra eum qui actor est, judicari."

§. II.

Premessa adunque la giusta idea, e il vero stato di questa causa, il Card. Patca Arciv. di buon animo si fa ora incontro a tutte le eccezioni, con cui dal Sig. Card. Pro ild. Voto Art. IV. vengono combattute le Ragioni ch'esso ha sulla Badia, e sulle Parrocchie di

Maria

Maria in Organo. La prima Carta, che esso Sig. Card. Prolld. ha preso in esame si è una Bolla, che porta il nome di Pelagio II. a Paolo Patriarca di Aquileja colla nota dell'Indizione III. corrispondente all'an. 583.; in cui il Papa col consenso di Solazio Vescovo di Verona, e a petizione di Tiberio Costantino Imperatore, conferma al Sud.to Paolo l'intiero possesso del Monastero, che Feroce Abate avea fondato fuori, e poco lungi dalle Mura dell'antica Città di Verona, in un Luogo chiamato ad Organum, e ch'egli medesimo nell'atto stesso della fondazione avea ordinato dovesse essere pienam.te sottoposto all'Episcopale Giurisdizione della Chiesa di Aquileja.

Tre sono le eccezioni, onde il Sig. Card.le Prolld. vuol persuaderci, che questa Bolla resti convinta di manifesta falsità: La prima si è: „ che tal sorta di Privilegj ripugna alla disciplina del sesto secolo. „ La seconda: „ ch'essa contiene un manifesto anacronismo conciosiacchè al tempo di Pelagio II., che fu assunto nel 577., reggeva la Chiesa di Aquileja non Paolo, il quale finì di vivere l'an. 569., ma Elia. „ e la terza ricavasi, dice il S. Card. Prolld. §. 7. dalle parole della medesima Bolla, mentre in essa si dice:
„ Statuimus autem Apostolica censura sub divini Judi-
„ cii obtestatione, et anathematis interdicto, ut nullus un-
„ quam Successorum Nostrorum Pontificum quamlibet
„ Ordinationem Abbatis facere præsumat nisi cum vestro

consensu &

consensu &c. Una tal forma di parlare, soggiunge esso Card.le Proud.e „ é certo argomento di falsitá, mentre non „ puó supporsi per vero, che un Pontefice sotto pena delle „ Censure Ecclesiastiche vogli proibire a suoi Successori, „ in tutto a lui uguali nell'autoritá, l'ordinazione „ di un Abbate senza consenso d'un Prelato infe- „ riore, qual é il Patriarca rispetto allo stesso Romano „ Pontefice.„ Finalm.te dopo queste premesse, cosi conclu- de il suo sentimento il Sig.r Card. Proud.e: Non sus- „ sistendo adunque il Breve di Pelagio II., pare che „ non susista neppure la pretesa ordinaria soggezione „ del Monastero al Patca; come che al detto Breve uni- „ caimente appoggiata.„

Cominciando dunque da queste ultime parole il Card.l Pat.ca Arcivescovo domanda, dove mai abbia egli appoggiata la sua Causa unicam.te al Breve di Pelagio? e quando almeno abbia egli ristrette le sue prove a questo solo titolo tanquam ad meliorem, cosicche, se questo non susiste, non susista neppure il diritto di una Episco- pale Giurisdizione sopra il Monastero e le Chiese della Badia di S. Maria in Organo? Altri titoli, e altre prove egli ha, e tra queste un possesso come ve- drassi, di tanta antichitá, che in virtu di lui, é so- prá egli, secondo la massima canonica allegare qua- lunque altro titolo de mundo meliorem. Che se attac- cato da Mon.r Vescovo, e peró giovandosi del favor delle Leggi, le quali permettono al loro convenuto, e al Pos-

essore

sessore di difendersi con ogni sorta di pruova: Card. de Luca de Iurisdic. disc. 97. n.o 21. ha egli accumulate molte, e varie Ragioni; ancorchè tra queste alcuna ne fosse disadatta, ed eziandio manchevole, essa però non sarebbe punto pregiudiziale alle altre, nè alla Causa, Card. de Luca de alien. dis. 2. et 15.; et de Regul. disc. 42.; e oltre a questo le Leggi stesse, le quali vogliono, che l'Attore, qual si è Mon.r Vescovo, fondi la sua intenzione a tutto rigor di pruova, favoriscon' elleno il Reo, e il Possessore per modo, che ancorchè le di Lui ragioni a una a una fossero insufficienti a difender-lo, unite tuttavia insieme, e massimam.te in antiquis una l'altra s'aiutano a mantenerlo nel suo possesso, camminando a di Lui favore la Regola = ut singula, quae non prosunt, unita juvent". E ciò, ch'è più, al Possessore come di sopra si è detto, non solamente non si da il debito di una pruova eguale a quella dell'Attore avversario; ma per vincere a Lui basta, che colle sue ragioni renda egli in qualche modo dubbiose, ed incerte quelle dell'Attore medesimo. Ma ormai facciamci a parlar di proposito sopra il Breve di Pelagio II.

§ III.

Tré cose intorno a questo Breve ha qui a dire il Card. Patca Arcivescovo. La prima, che esso serve di pruova dell'antichissimo possesso de' Patrchi sopra la Badia, e la Chiese di S. Maria in Organo: La 2da, che

che in esso non si riscontrano quelle grandi improbabilità, per le quali il Sig. Card.l Prov.do vorrebbe, ch'esso restasse convinto di manifesta falsità: e la terza, che la sostanza del Privilegio, in esso Breve enunziato, sussiste, ed è verissima.

Checchè dunque dir si voglia di questa Bolla, egli è certo, che il di lei uso è antichissimo di più, e più secoli, costando per autentico, essere ella stata prodotta in Giudizio l'anno 1217. nella Podestaria di Verona dal Sienzio, e Comissario del Patriarca Volchero in causa ch'esso aveva contro la Chiesa, e li Confratelli di S. Giovanni in Valle di quella Città; laonde forza di verità persuade, che quand'anche finta si volesse dire una tal Bolla, negar però non si deve, che a quella finzione non abbi somministrato, e occasione, e fondamento la verità del fatto cioè a dire del possesso, che i Patriarchi molto ancora prima di quel tempo aver dovevano sopra il Monastero, e le pertinenze della Badia Orgnese. Ne questo è miga un argomento di nuova invenzione del Card.l Patriarca Breve, ma si egli è dei più saggi Critici, i quali, comecchè evidentem.te dimostrino la finzione delle Lett.re Decretali de' primi Pontefici, che Isidoro pubblicò fino a Siricio, non pertanto non le reputano prive di ogni autorità; imperocchè le presumano architettate „ad normam disciplinæ quæ in Ecclesia vigebat in fine octavi aut initio noni sæculi„, cioè del tempo in cui furono pubblicate. Così per tutti il nostro S. Padre nella sua bellissima

bellissima opera de Syn. Dioeces. Lib. VII. Cap. XXVII n. 5. Nè di ciò occorre dir di vantaggio.

Che poi la Bolla di Pelagio non porti seco quelle grandi improbabilità, di cui le dà carico il Sig.r Card. Provv., facilm.te si mostrerà collo scioglimento delle opposizioni che Lei vengono fatte: La prima delle quali si è, che tal "sorta di privilegj ripugna alla disciplina del sesto se- "colo: cui però si risponde, che alla disciplina del sesto secolo ripugnerebbe un tal privilegio ogni qualvolta esso facesse effetto di sottrarre o l' Abate, o il Monastero di S. Maria in Organo dalla Giurisdizione e superiorità del Vescovo di Verona, senza sottoporlo a quella di qualche altro Vescovo: Tomasin. p. I. Lib. III. Cap. 27. 31. et 33. Ma non così ripugna, che quel Monastero tutto che situato nel Contado di Verona, e in luogo poco discosto dal primo, e antico Recinto di quella Città, sia stato nella sua prima fondazione soggettato alla Chiesa di Aquileja: somministrandoci la Storia Ecclesiastica del sesto, e degli altri seguenti secoli ben molti esempj di Monasterj, e di Chiese, le quali avvegnachè poste e situate fossero tra i confini materiali della Diocesi di questo, o di quell' altro Vescovo, non pertanto erano immediatam.te e pienam.te soggette o al Patriarca o al Primate, o all' Arcivescovo, o al Metropolitano, e alcuna volta eziandio ad un Vescovo di separata, e lontana Provincia: Thomas. V. et N. Eccl. discipl. p. I. Lib. III. Cap. 31. 34., et 41. E se mancuen

cun Vescovo iser in ragione della situazione, e dei separati Diocesani confini volle, siccome presentemente si tenta da Mon. Bragadino, combattere una tal instituzione, noi troviamo, che essa fu sempre mai sostenuta. Cosi nel Conc. di Cartagine dell'anno 525. fu confermato a quell'Arcivescovo il diritto, che egli aveva, e di cui ora parliamo, sopra molti Monasteri sparsi in varie Diocesi, e Provincie dell'Affrica: così contro gli sforzi del Vescovo di Londra S. Anselmo Arcivescovo di Cantuberi con grande zelo difese, e mantenne l'antico possesso in cui era la sua Chiesa "ut intra, come egli scrive, Lib. III. Ep. 19. ad Volsturnum Episcopum Vorcestrensem; "ut intra cujuscumque Episcopi Diocesim haberet Ecclesia Cantuariens Villam, aut Ecclesiam, quæ ejusdem Archiepiscopi (Cantuariensis) proprii juris esset quidquid de eadem Villa vel Ecclesia pertineret ad Episcopale offitium sive dedicatio, sive aliquid aliud", ciocchè fu pur confermato dal S. Vescovo di Vorcester Vulstano nella risposta che fece alla lett.ª di S. Anselmo. E così finalmente noi leggiamo apud Rainal. an. 1231. n. 38. che Gregorio IX. seguendo gli esempj de' suoi Antecessori Clemente, e Celestino confermò all'Arcivescovo di Strigonia l'antico diritto, di cui parimente egli era in possesso "in Abbatiis, et Prepositurjs Regalibus Ecclesiæ Strigoniensis per Hungariam ubicumque subjectis" E questo basta, onde resti appieno risolta la prima

opposizione

opposizione: che il Breve di Pelagio ripugna alla
" disciplina del . sesto secolo "
Succede appresso la seconda opposizione dell' anacronismo
che dal Sig.^r Card.^l Pro Ud.^e viene rilevato nell'esa-
me di questa Bolla. E veram.^te finattanto, che si
legge in essa il nome di Pelagio II., e quello di Paolo
o sia Paolino di Aquileja, l'argomento del Sig.^r
Card. Pro Ud. è dimostrativo, e l'anacronismo è pa-
tente; ma bisogna avvertire, che a questa Bolla
ancora è avvenuto quel che a molte altre Lettere
degli antichi Pontefici, vale a dire, che logoro es-
sendo dal tempo, e consumato l'originale, i Copisti
o per inavvertenza, o per ignoranza anno o alterati
o scambiati i primi, e veri nomi, che portava l'ori-
ginale medesimo. Così per grazia d'esempio, e senza
partirsi da Pelagio, e da Paolo noi troviamo che
nel Decreto di Graziano p. II. Caus. XVI. q. I. il c. istud,
il quale appunto riguarda la Persona di esso Paolo o sia
Paolino di Aquileja, fu per lungo tempo intitolato col
nome di Gregorio Papa: nome che convinceva lo di a-
nacronismo ancor più manifesto, che non è quello, che
dal Sr Card. Pro Ud. viene ponderato nella nostra
Bolla: conciossiacche lo stesso S. Gregorio, che fu il
primo Pontefice di questo nome, non fu assunto al
Pontificato prima dell'anno 590; vale a dire quattro Lustri,
e più dopo ch'era già morto esso Paolo, o sia Paolino
di Aquileja. Ora, benchè i Moderni, e varj Compilatori
del

del Ius Canonico, invece di trar dall'incongruenza dè nomi, e dagli anacronismi, che indi risultavano, prova, e argomento di falsità contro i Decreti, hanno dal contenuto dei decreti medesimi preso anzi motivo di emendare l'alterazione, e il falsificamento dè loro titoli, perchè non vorremo fare lo stesso ancor noi in questa Bolla di Pelagio? Perchè se si vuole, che sia di Pelagio II. non correggeremo noi il nome di Paolo di Aquileja con quello di Elia, come di fatto Elia, e non Paolo si legge negl'antichi esemplari veduti dal M.[rchese] Marchese Maffei Lib. 10. dell'Istor. di Verona? oppure, perchè se con altri antichi esemplari ci piace di ritenere il nome di Paolo, perchè torno a dire, vorremo noi attribuirla a Pelagio II., e non a Pelagio I. con maggior verità? Ed ecco, che qualunque di questi due modi da noi si scielga resta subito risolta la opposizione dell'anacronismo fortemente maneggiata dal S.r Card. Froulai contro questa o Bolla, o Breve, che si voglia dire, di Pelagio: imperciocchè egli è certo, che così Paolo fu contemporaneo a Pelagio I., come Elia a Pelagio II..

Sonoche un'altra cosa rimane ancora da resolvere per intiero soddisfacimento di tutto ciò, che a questo passo il S.r Card. Froulai ha aggiunto in rinforzo di questa sua seconda opposizione ed è, che ad esso sembra improbabile, che un Pontefice abbia giammai renduta una tal mercè ad un Vescovo, il quale era in disgrazia della Santa Sede; conciosiachè o si parli di Paolo, o di Elia, l'uno

e

e l'altro ben sì, a, che furono scismatici. Ma si rispon-
de, che l'uno, e l'altro eziandio poterono una volta ri-
mettersi in grazia della S. Sede, come di fatto per
testimonianza, che ne vien fatta presso l'Ughello tom. v.
col. 25. edit. Ven., vi si rimise Paolo, e come per fede
del Card. Baronio ad an. 605. n. 7. Elia di Aquileja
sotto l'Imperator Tiberio era ancora in Comunione
della S. Romana Chiesa; e se ad alcuno non piacesse
il sentimento del Card. Baronio; Lui certamente non
potrà non soddisfare quello di un altro Card. egualm.e
dotto, il quale parlando di un'altra grazia fatta da
Pelagio II. a questo Elia, dice aver voluto il Papa in
tal modo favorirlo, tutto che e' fosse scismatico, appunto
per guadagnarselo a forza di Benefizj. Card. Noris in
dissert. de Synodo V. c. IX. §. IV.
" La terza eccezione (siegue a dire il Sig. Card. Prolld.e
" S. 7.) " che convince di falsità lo stesso Breve, ricavasi
" parimente dalle parole del medesimo, mentre in esso si
" legge: Statuimus autem Apostolica Censura sub Di-
" vini Judicii obtestatione, et anathematis interdictu, ut
" nullus unquam Successorum Nostrorum Pontificum
" quamlibet Ordinationem Abbatis facere praesumat nisi
" cum vestro consensu &. Una tal forma di parlare, sog-
giunge il Sig. Card. Prolld.e " è certo argomento di
" falsità, mentre non può supporsi per vero, che un Ponte-
" fice sotto pena delle Censure Ecclesiastiche voglia
" proibire a' suoi Successori in tutto a Lui uguali

nell'

„ nell'autorità, l'Ordinazione di un Abbate, senza
„ consenso di un Prelato Inferiore, qual'è il Patriarca
„ rispetto allo stesso Romano Pontefice. „
Ma a tutto questo risponde il Card. Patea Arcivescovo, che
in un'altra Bolla dello stesso Pelagio II. in cui
egli confermò la translazione, che il sopradetto Elia
aveva fatta della sua Sede dalla Città di Aquileja
all'Isola di Grado, una in tutto simile forma di par-
lare si legge espressa in questi precisi termini „ sta-
tuentes ea propter Apostolica auctoritate sub intermi-
natione futuri judicii, nulli licere Nostrorum Suc-
cessorum, vel alii cuilibet, hæc, quæ a Nobis decreta sunt,
in quoquam destruere, aut convellere, quæ potius
firma stabilitate inconvulsa manere definimus, atque
sub anathematis vinculo perpetuis temporibus obser-
vanda „. E non è già che al Card. Patea Arcivescovo
non sia nota la quistione che tra gli Eruditi si trat-
ta sopra la realtà di questa Bolla, ma nulla im-
portando ad esso l'entrare in questa disputa, basta
al di Lui intento, che nè quei, che la sostengano, tra i
quali sono i due di sopra lodati Cardinali Baronio e
Noris nei luoghi ivi indicati, si fecero alcuna spe-
zie di una tal forma di parlare, e neppur caddè loro in
mente, che essa potesse recare alcun sospetto di falsità,
nè quelli, che essa Lettera impugnano, si sono mai pensato di
combatterla per questa parte: e il P. Bernardo de Ru-
beis, il quale nei Cap. XXVI. XXVII, e XXVIII. del suo li-
bro

bro Monum. Eccl. Aquilejen. ha raccolti tutti gli argomenti, onde possa convincersi di falsità questa Lett. non ha però saputo metter in campo ancor questo, che dal Sig.r Card. Pro Ud. a più potere si esalta contro il nostro Breve di Pelagio. Infatti per dir qualche cosa del Jus Canonico anche sopra di questo punto, non abbiamo noi mai o letto il Canone Non liceat Papa Raccolto dal Sinodo Romano di Simmaco Papa dell' an. 502., e riferito nella seconda parte del Decr. Caus. XII. Quest. II.: o in esso rilevate queste parole „ Non „ liceat Papæ prædium Ecclesiæ alienare aliquo modo, „ nec in usumfructum rura dare ..... qua Lege omnes „ Custodes adstringantur, ut donator, accensator, vendi-„ tor honorem perdat, et qui subscripserit anathema sit „ cum eo, qui dedit, vel qui recipit, nisi restituatur. Sin-chè dunque si volesse col Card. Petra tom. II. coment. ad Const. VI. Greg. IX. esaminare quale e quanta forza abbia una tal costituzione di Simmaco, e quella che a questa è simile di Gregorio IX. Rex excelsus, e finche per la ragione indicata dal Sig.r Card. Pro Ud., e dal medesimo Card. Petra adoperata, quia par in parem non habet imperium, si dicesse, che tali Constituzioni non ligano la Podestà dei Pontefici Successori, e il Card. Patca (?) Brevi. a intenderebbe; ma che da una formola usata dai sommi Pontefici, e prima e dopo di Pelagio, o il primo, o il secondo che sia di questo nome, Registrata nel corpo del Jus Canonico, si voglia

dedurre

dedurre argomento di falsità contro un'antica Bolla, in cui tal formola si contiene, chi mai lo può intendere. o chi sia mai, che aspetti una più efficace risposta alla terza, ed ultima eccezione data dal S.r Card. Provv. alla Bolla di Pesagio, di cui finora abbiamo parlato! Del resto; sa benissimo il Card. Patca Arcivescovo che oltre alle osservazioni fatte dal Sig. Card. Provv. intorno a questa Bolla, per altre ragioni ancora fu essa criticata da chi fece la giunta all' Ughello nella vita di Solazio Vescovo di Verona tom. V. Ital. sac. col. 692. e dio. Ven., vale a dire perche in esso il Vescovo di Aquileja dal Papa s'intitola Patriarca, nome, di cui gli Aquilejesi di quel secolo non erano per anco entrati in possesso, e perché la nota dell' Indizione III. mal si accorda coi tempi del Papa, da cui si vuole, che sia stata conceduta la Bolla, e del Vescovo, a cui essa Bolla dicesi in diritta: come ancora dell' Impero di Tiberio Constantino, a petizione di cui fu la Bolla stessa, come ivi si legge impetrata; sa, torno a dire, benissimo tutto ciò il Card. Patca Arciv.: ma sa eziandio egli ancora, che in questa materia i Canonisti, lasciate da parte le finosità degli Antiquarj, sogliono principalmente applicarsi all' esame della sostanza di tai privilegj, e ove egli avvenga che in essi non si ritrovi qualche esenzial difetto di forma o di podestà, non sogliono essere così facili a condannarli di infinisimento, e di falsità, tutto che non sieni eglino sicuri da ogni altra

mende

Emenda. E così appunto noi veggiamo essersi fatto con grandissimo discernimento dal S.r Card. Provid., il quale non altre occasioni ha contrapposte alla Bolla di Pelagio, se non quelle sole, che alle Persone, alla sostanza, od alla di Lui forma hanno riguardo. E di vero se per una qualche giunta accidentaria, od esterna, che nulla influisce nel fatto principale, nè punto lo diversifica, quale si è nel caso nostro il titolo di Patriarca innestato nelle copie della Bolla dopo che gli Aquilejesi Antistiti usarono di chiamarsi con un tal nome, se, dissi, per una tal giunta tosto si dovesse formar giudizio di fizzione, o di contraffacimento nelle antiche Carte, quanti documenti, che noi ora abbiam per autentici nelle Compilazioni de' Concilj, de' Padri, e del Gius Canonico, sarebbero stati da' nostri Maggiori rigettati per apocrifi! Lo stesso S.r March. Maffei intendentissimo di antichità nelle notizie generali della sua Ver. illustr. cap. 1. pag. 22., e nel Lib. X. della Storia di Verona dice essere pur troppo solito che „ così „ fatti antichi documenti restino imbrogliati per qualche „ giunta „

Nè più severo giudizio formar si deve intorno a questa nostra Bolla per qualche altro imbarazzo cagionatovi dalla nota dell'Indizione, e dell'Impero di Tiberio Costantino: Imperciocchè se essa vuolsi attribuire a Pelagio II. col Pontificato di questo si accorda benissimo anche l'Impero di Tiberio, a cui fu dato il

titolo

titolo di Cesare nell'an. 574., e visse sino all'an. 582.; e se a Pelagio I. essa Bolla si ascrive, non sia stupore, che nelle copie vi sia stato aggiunto così il nome d'Imperatore a Tiberio, come quello di Patriarca a Paolo. E finalm.te quanto sia alla nota dell'indizione, quì più che altrove potè di leggieri introdurvisi l'alterazione. Imperciocchè non essendo essa scritta alla distesa, ma contrassegnata coi numeri dell'Abaco Romano, qual cosa più facile, quanto che sparuti essendo, e consunti dal tempo i caratteri originali, non venisse poi nelle copie rilevata e ben espressa la di lei primaria, e sincera abbreviatura? e guai, se per un difetto di così facile avvenimento avesse subito a condannarsi di finzione una Bolla, o un Breve Pontificio! Imperciocchè senza cercar esempj lontani la stessa Bolla Suprema Disposizione della erezione di questo Arcivescovato di Udine potrebbe un giorno essere rivocata in dubbio. Conciossiachè nello stesso di lei originale, che da Sua Santità fu spedito all'Ecc.mo Senato, e da questo mandato al Card. Patca Arciv. e che si conserva in questa sua Cancelleria si riscontra a prima vista un grossolano error di Data, da cui risulta un patentissimo anacronismo, leggendosi ivi a caratteri tondi, e distesi il „Datum Romae..... Anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo quinquagesimo Secundo quartodecimo Kal. Febr. Pontificatus Nostri anno tertiodecimo.

Conchiudendo

Concludendo dunque questo S. il Card.le Patca Arcivescovo dopo di aver difesa la Bolla di Pelagio da tutte quelle eccezzioni, che a Lei furon fatte dal S. Card. Pro Ud.re pensa di poter a tutta ragione rivolgere a suo vantaggio la conseguenza, che sul fondamento delle sue eccezzioni esso S. Card. Pro Ud.re aveva formata a favore di Mon.r Vescovo: cioè „ che sussistendo il Breve di Pela-
„gio, sussister debba altresì l'ordinaria soggezione del
„Monastero al Patca, quand'anche essa fosse unicam.te
„appoggiata al Breve medesimo„. ma di qui passando al terzo punto, che il Card.le Patca Arciv. si ha preso a mostrare in relazione a questo Breve, Egli confida, che quello, di cui entra ora a parlare, non pure possa mettere in buon concetto il Breve stesso, ma che la se solo bastar debba ad assicurar la giustizia della sua Causa.

§. IV.

La terza cosa, che in dipendenza dell'esame della Bolla di Pelagio fu proposta dal Card. Patca Arcivescovo si è, che la sostanza del Privilegio in essa Bolla espresso, sussiste, ed è verissima. Veramente non può non parer assai ardua una tal proposizione, che comprende un fatto di sopra dodici Secoli; contuttociò grazie alla Divina Providenza, si hanno a questo proposito prove tali, che pochi altri fatti di questo genere, e di una simile antichità, ne posson vantar di maggiori.

La

La prima prova sia una Bolla di Giovanni XIX. dell' anno 1024, o del seguente. In questa Bolla dopo essersi riferito lo stato della nostra Abbadia, qual'era a' tempi di Feroce di lei Abbate, e di Paolo, e di Elia Patriarchi di Aquileja, (e questi sono appunto quei due, a uno de' quali, come si è detto di sopra, appartiene il Breve di Lotagio.) siegue il Pontefice a parlare in questi termini: " Scimus, hanc Ecclesiam ad S.
" Sedem Aquilejensis Ecclesiae respicere sub jure omni illi
" obedire: hoc concedimus, laudamus, stabilimus ut nulli
" sit licitum Ecclesiam consecrandi, vel quidquam re-
" quirendi, nisi Aquilejensis Ecclesiae Pontifici, et Benedicto
" Abbati et successoribus eius, aut quem vel Benedictus
" Abbas, vel Patriarcha voluerit exorare..... Haec quia
" eius privilegio didicimus, nostra manu scriptum hoc
" illi adjungimus, ut Veronensem Abbatiam ex collatione
" Pontificis Sedis Aquilejensis datam, cum omnibus, quae
" ad eam pertinent, videlicet Ecclesiâ S. Mariae antiquâ,
" S. Margarita &c. cum omnibus Ecclesiis, et Xenodochiis per-
" tinentibus ad Monasteria S. Mariae in Organo, et S. Mariae
" in Gajo, et de Clericis ad easdem pertinentibus Ecclesias,
" concedimus Ecclesiae Aquilejensi consecrare regere et
" observare aut quemcumque ipsa voluerit rogare: Et sicut
" fuit tempore Pauli, et Heliae Patriarcharum, sic nunc
" sit Poponis Patriarchae, et suorum successorum, et
" Benedicti Abbatis potestate, Ecclesias consecrando, Cle-
" ricos ad eas pertinentes corrigiendo, et mandando &c. nemo

presumat

"presumat violare, nec aliquam vim inferre, neque in
" supradictis Ecclesiis, neque Clericis, nec in Locis, nec
" in pascuis, rivis &c. et Specialiter Veronensi Episcopo
" interdicimus sub jure Apostolico, ut nec operibus, nec
" modis aliquibus sit eidem Ecclesiæ adversarius."

Or qui non farebbe mestieri molto riflesso per conoscere, che da questa Bolla di Giovanni XIX si prova ad evidenza la verità del contenuto dell'altra antecedente Bolla di Polagio, e il pienissimo Episcopale diritto che al Patriarca compete sopra la Badia, e Monastero di S. Maria in Organo, e le Chiese da essa dipendenti con ogni esclusione del Vescovo di Verona. Tuttavolta daccche per parte di Mon.r Bragadino si fa l'ultimo sforzo per intorbidare la di lei chiarezza: il Card. Patca Arciv. è in necessità di estendersi a dir tutto ciò, che occorre ad un intiero scioglimento di tutte le eccezioni che contro di questa Bolla ha raccolte il S.r Card. Pro ud.de nei §§. X. XI. XII. dell'Articolo quarto del suo Voto.

Supposta, dice egli in primo luogo, "supposta la verità, ed au-
"tenticità di questo Breve di Giovanni XIX., che per
"altro dal Vescovo di Verona per sospetta si vuole."

Fermiamoci alquanto sopra questa sospizione del Vescovo, perchè avvegnachè non abbia fatto alcuna impressione nell'animo del Sig.r Card. Pro ud.de, nondimeno, se in questa disposta del Card. Patca Arcivescovo fosse ella mai trascurata, potrebbe per avventura acquistarsi presso altrno la presunzione di un tacito consenso. I motivi adunque

que, con cui Mon. Vescovo vorrebbe render sospetta la verità di questa Bolla sono 1.mo perchè essa è mancante di Data, e delle solite sottoscrizioni; 2do perchè non finisce colle formole consuete, e dicesi scritta di propria mano del Pontefice nostra manu scriptum; 3.o perchè stile barbaro, e periodi oscuri in esso s'incontrano; 4to perchè non si mostra il di Lei originale.

Ma cominciando da questo ultimo, risponde il Card. Patca Arciv.o, che quantunque non si mostri l'originale, perchè dal tempo consunto, copia autentica però se ne dimostra, e il pretendere gli stessi originali di tempi così rimoti chi non direbbela una domanda indiscreta, e senza ragione?

Quanto sia poi al difetto della data, che importerebbe, ancorchè essa vi mancasse, quando siam certi della verità del fatto non solam.te per la fede, che ne fa la copia autentica, la quale fino adora conservasi nel Archivio di S. Maria in Organo, ma eziandio per replicata affermazione di Alessandro III. nella sua Bolla dell'anno 1177. di cui si ragionerà al suo passo? E qui occorrerebbe dir altro se non ciò, che in simil proposito ebbe a dire S. Agostino coll. at. III. cum Donat. = Etiamsi Consul desit non impedit Imperialis Constituti veritatem". Ma non manca ivi questa Data nella nostra Bolla, e ben lo stesso Mon. Vescovo può riscontrarla nelle sue copie, e la riscontri pure, e troverà ch'essa porta l'Indizione VIII. colla nota del Mese di settembre, e per conseguente secondo

Le

le varie Regole de Cronichisti ella corrisponde o all'anno 1025. o all'antecedente 1024.. Che se questa Bolla di Giovanni XIX. dicesi scritta, o segnata di propria di Lui mano, ciò deve intendersi di una forma privata, o equivalentemente, poichè in forma pubblica, ed autentica fu stesa colle solite formalità di què tempi: cioè dello Scriptum per mano di un Card.le vice Petri Diaconi, e del Datum per mano di Dodone Vescovo, e Bibliotecario; ed un Vescovo Ostiense chiamato Dodone viveva in questi tempi. Mabill. Itin. Ital. ad diem 10. Febr.

Finalm.te l'argomento, che contro la verità di questa Bolla si vuol desumere dalla barbarie dello stile, ond'essa è scritta, se in ogni tempo sarebbe egli assai dubbioso, certam.te per quel secolo rozzo, e impulito, non può avere ombra di forza immaginabile = nisi penes eos, qui „barbaram Saeculi XI. in scribendo consuetudinem i„gnoraverint„ Gat. pag. 2. Access. ad Histor. Abb. Cass. n. 134., et 169 dell.o Tom. VIII. Ital. rer. col. 15., et 87. Edit. Ven.

Non restando però a Mons. Vescovo alcun'altra cosa onde offuscare la sincerità di questa Bolla, e queste stesse, di cui sin qui si è ragionato, siccome leggieri, e frivole, non essendo state curate neppur dal. Eg.le Card. Proll.do, il Card. Patea Screiv. discendendo alla sostanza della stessa Bolla, si fa ormai a dimostrare queste tre cose: la prima, che la Bolla

di

di Giovanni XIX. rende una piena prova dell'antichissimo diritto, di cui sin dal Sesto Secolo la Chiesa di Aquileja era in possesso sopra la Badia di S. Maria in Organo: La seconda, che essa chiaramente da a conoscere, essere questo un diritto d'immediata, ed Episcopale Superiorità, di modo che non altri, che i Padri d'Aquileja furono in addietro, siccome lo è oggigiorno il Card. Patca Arcivo., i veri, e propj Diocesani di tutta quella Badia; e la terza, che la Bolla di Giovanni XIX. pienamente conferma questo stesso diritto.

E quanto alla prima certamente non si può metter in dubbio, che il Papa in questa sua Bolla non enunzj il Monastero, e la Badia di S. Maria in Organo appartenente e soggetta alla Chiesa Aquilejese fin dai tempi di Lauro, e di Elia, val a dire fin dalla metà del Sesto Secolo. Ora va in vedere se il Papa dica una tal cosa ad partis assertionem, e per sola relazione di altri, oppure di sua certa scienza. Imperciocchè sebbene eziandio nel primo caso una semplice di lui enunziativa farebbe buona prova secondo il sentimento della Rota in una Nullius seu Fulden. Iurisdict. coram Molines 1703., del Card. Petra Coment. ad Const. VI. Alex. III., del Card. de Luca de Iurepat. disc. 51. del Fagnano, e di tutti i Canonisti non pertanto non sarebbe ella così piena, soggiunge opportunamente il Card. de Luca de Iurepat. disc. 2. come

diviene

diviene nel caso quando il Pontefice parla „ex se et positive tanquam de facto proprio, seu de quo se loceat informatum„ ciocchè in un altra Decisione, decis. 168. part. 10. recentior. fu similmente, ed assai bene distinto, ed avvertito, e comunemente s'insegna da' Canonisti ad cap. Ex parte Decani de Rescrip. et in Clement. 1. de Probat. Ma così è che il Papa Giovanni XIX. nella nostra Bolla parla di scienza propria, e in guisa, ch'egli si protesta d'essere informatissimo di tutto il fatto; perciocchè, e che altro significano quelle di Lui parole „ Scimus hanc „ Ecclesiam ad S. Sedem Aquilejensis Ecclesiae pespi„ cere &c„, e quelle altre „ hoc quia eius privilegio „ didicimus „ e quelle altre „ sicut fuit tempore Pau„ li, et Helie Patriarcharum? „ Adunque se le parole del Papa non mentono, non resta più luogo a dubitare, ch'Egli in questa Bolla non parli „ex „se, et positive tanquam de facto, de quo se locet in„formatum „, e che in conseguenza, che la di Lui Bolla non faccia una piena prova del diritto, di cui allora e tanti secoli prima la Chiesa di Aquileja era in possesso sopra il Monastero, e la Abbadia di S. Maria in Organo.

Che poi questo diritto sia tale, per cui non altri se non i Patriarchi di Aquileja sieno stati per l'addietro, siccome lo è presentemente il Card. Patriarca Arcivescovo i veri, e proprj Vescovi di questa Badia, ciò facilmente si

si mostra colle parole, e col sentimento della stessa Bolla di Giovanni XIX. Ma prima di entrare nell'esame del di Lei contenuto il Card. Patriarca Arcivescovo attenendosi alla massima del S.r Card. Proild.e, la quale è „ doversi in questa materia principalmente atten„dere al tenore del Privilegio secondo il Cap. Porro „ de Privileg. „ una sola cosa ha egli da aggiungere: ciò è che in questa, siccome in tutte le altre materie, il tenore del Privilegio va sempre inteso secondo l'importar dello stile, che usavasi allora, quando fu conceduto. Imperciocchè, come assai bene fu osservato dal Card. Petra Tom. V. Coment. ad Const. IV. Calisti III Sect. 2. n. 13. „ in concessione hujusmodi Privilegii A„postolici antiquitas procedebatur verbis magis Laconicis e come fu istessamente notato dal Card. de Luca L. III. de Jurisdict. Disc. 12. n. 12. ne' tempi antichi non era il costume di riempiere il corpo del Privilegio di tante sottigliezze, e distinzioni, delle quali soggiunge il Card. Petra ne' tempi posteriori fu duopo di farne uso per assicurarsi delle controversie, e dai litigi, onde l'accortezza de' moderni andava spesso imbarazzando la semplicità degli antichi.

Ciò premesso, raccogliamo di nuovo le parole della Bolla, in cui si comprende, e si spiega il diritto che i Patriarchi di Aquileja fin dai tempi di Paolo, e di Elia avevano sopra la Nostra Badia, e con cui fu esso diritto confermato a pieno, e non pur generalmente,

ma

ma specificatam., e distintamente = *Scimus*. Son queste le parole del Sommo Pontefice Giovanni XIX. Scimus
"Ipsam (cioè L'Abbadia) ad eidem Aquilejensis Ecclesiæ
"*respicere* *sub jure omni* hoc concedimus, Laudamus,
"Stabilimus, ut *nulli sit Licitum* *Ecclesiam consecrandi*,
"*vel quidquam* *requirendi* nisi Aquilejensis Ecclesiæ
"Pontifici...... Hæc quia *eius* *Privilegio* didicimus,
"nostra manu scriptum hoc illi adjungimus; ut Veronensem
"Abbatiam...... *cum omnibus*, quæ ad eam pertinent, vi-
"delicet Ecclesiæ S. Mariæ antiquæ S. Margaritæ &c.
"*cum omnibus Ecclesiis*, et *xenodochiis* pertinentibus ad
"Monasteria S. Mariæ in Organo, et S. Mariæ in Pajo,
"et de *Clericis* ad easdem pertinentibus Ecclesias, conce-
"dimus Ecclesiæ Aquilejensi *consecrare*, *Regere*, et
"*observare*...... et sicut fuit tempore Pauli, et Eliæ
"Patriarcharum, sic nunc sit *Poponis*, et suorum suc-
"cessorum...... potestate Ecclesias consecrando, Clericos
"ad eas pertinentes corrigiendo, et mandando......, et quid-
"quid iuxta Sanctorum Patrum regulam illis præcipere
"erit animo...... nemo presumat, nec aliquam vim in-
"ferre, neque in supradictis Ecclesiis, neque Clericis
"ad easdem pertinentibus...... nec in aliquibus ejus
"Ecclesiæ *Locis*, et *specialiter* Veronensi Episcopo
"interdicimus ut nec operibus, nec modis aliquibus sit
"eidem Ecclesiæ adversarius."

Fin qui il Privilegio di Giovanni XIX. Ora sta il vedere se in vigore di questi il Vescovo di Verona, o piuttosto il

Patria

Patca sia il vero, e proprio Vescovo della Badia di S. Maria in Organo, e dei Monaci, Chierici, Chiese, e Luoghi ad essa appartenenti, e il Card. Patca Arcivo si persuade di poterlo assai chiaramente dimostrare collo scioglimento delle eccezioni, che contro la forza di questa Bolla sono state estese dal Sig. Card. Pro Udde nell' Articolo IV. del suo Voto.

Adunque il Sig. Card. Proudde in primo luogo riconosce, e confessa = non essere certamente da dissimularsi, che questo Breve di Gio. XIX. amplo non sia;; ma poi segue a dire = che nondimeno esso non sembra concludere ciò „ che si pretende dal Patca. Imperciocchè la prima „ parte di detto Privilegio non concede altra facoltà al „ Patriarca se non che il diritto di consecrare le Chiese „ del Monastero, il che non è mente lontano dalla disci„ plina del decimo Secolo in cui i Metropolitani fa„ cevano nelle altrui Diocesi simili consecrazioni. „

Codesta eccezione è di due parti, una di fatto, e l'altra di ragione. Alla prima, che nel fatto consiste, cioè se nella prima parte del Breve di Giovanni XIX. altro diritto non si contenga a favore del Patca sopra la Badia di S. Maria in Organo se non se quello di consecrare le Chiese del Monastero, il Card. Patca Arciv. pensa di non poter dare miglior risposta che replicando, e contrapponendo le parole stesse di questa prima parte. E forse che il Papa quivi non dice „ Simul „ hanc ipsam ad S. Sedem Aquilejensis Ecclesiæ respice

„che sub jure omni illi obedire: nos concedimus, Lau-
„damus, stabilimus, ut nulli sit licitum Ecclesiam con-
„secrandi, vel quicquam requirendi nisi Aquilejensis
„Ecclesiae Pontifici &c.„ e sarà tutt'uno, che il Papa abbia detto, e confermato appartenere questa Badia alla Chiesa di Aquileja sub jure omni, e che il Patca sopra di essa non abbia poi altro diritto se non se quello di consecrare le Chiese del Monastero? E sarà similmente una cosa stessa, che sia stabilito, niun altro fuorchè il Patriarca poter quivi pretendere cosa alcuna quidquam, e che al Vescovo di Verona riservata sia la ragione di esercitarvi gli atti di Giurisdizione Episcopale? Certamente se mai avesse luogo un simil modo di esporre Bolle, Privilegj, e Testi non sarebbe niente più facile, che sovvertere non solamente lo stato della Causa del Card. Patca Arciv., ma di tutte quante esse possan mai essere così di questo, come di ogni altro genere. L'indole però di sì fatte eccezioni ben da a conoscere di qual tempra sieno le ragioni di Monsig. Bragadino.

Ma passando poi da questa all'altra parte della prima eccezione, vede il Sig. Card. Pro Ud., che anche dal solo diritto di consecrare le Chiese della Badia risulta pel Patca un argomento non conghietturale nò, ma bensì molto certo, che la Badia stessa colle sue pertinenze non sia più Territorio del Vescovo di Verona, ma sì bene del Patca medesimo; imperciocchè il C. Si quis

cau-

caus. XVI. q. V. espressam.^{te} stabilisca, e ordina, doversi la consecrazion di ogni Chiesa adempiere da quel Vescovo in cujus territorio Ecclesia assurgit: e però esso S. Card. Pro Ud.^{te} credo, che ad iscansare la forza di questo Canone basti ricorrere alla disciplina del decimo secolo „ in cui, siccome nota l'E. S., i Metropolitani facevano nelle altrui Diocesi simili consecrazioni„. Ma il Card. Patea Arciv. senza entrar in discorso sopra l'uso di una tal disciplina due cose ha egli a dire, le quali pienam.^{te} risolvono questa risposta: la prima si è, che il diritto dei Patriarchi di Aquileja di consecrare le Chiese della Badia di S. Maria in Organo non cominciò miga solamente nel decimo secolo, quando era forse rallentato il vigore del testè lodato Canone Si quis, ma bensì fin dalla metà del sesto, cioè dalla prima fondazione della Badia, e allora quando la disciplina dello stesso Canone era in pena osservanza; e di questo ne fa fede nella sua Bolla lo stesso Giovanni XIX, il quale dopo di aver detto d'essersi di ciò assicurato coll'aver veduto il privilegio della Chiesa di Aquileja „ hac quia ejus privilegio didicimus „ tantosto lo conferma, e vuole, e ordina che questo diritto delle consecrazioni, di cui parliamo, sia di Popone Patriarca, e de di lui Successori, siccome era stato di Paolo e di Elia: „ Et sicut fuit tempore Pauli et „ Helie Patriarcharum, sic nunc sit Poponis Patriar„ che, et suorum Successorum. „ L'altra cosa che il

Card.

Card. Patta Arcivescovo ha a dire a scioglimento di questa eccezione del S.r Card. Pro Ud.re, essa è la grande, e notevole differenza, che passa tra quel diritto, il quale, secondo l'uso della riferita disciplina del Xmo secolo poteva in quel tempo competere ai Metropolitani di consecrare le Chiese di altrui Diocesi e quello, che in questa Bolla di Giovanni XIX. vien confermato al Patriarca sopra le Chiese della Badia di S. Marco in Organo. Il primo qualunque egli si fosse, che qui nulla importa l'investigarlo, era un diritto non di *privativa*, ma di *cumulativa*: val a dire un diritto, il quale non era sì fattam.te proprio, e singolare di alcun Metropolitano, che non lasciasse al Vescovo suffraganeo libera la facoltà di prevenire in ciò lo stesso suo Metropolitano, e di fare egli medesimo le consecrazioni di ciascheduna Chiesa della sua Diocesi. Laddove le consecrazioni delle Chiese della nostra Badia il Papa le aggiudica al Patriarca *privativam.te* di ogni altro, cioè per modo, che nè il Vescovo di Verona, nè chi che sia si possa mai intromettersi in esse. " ut *nulli* sit licitum Ecclesiam consecrandi .... *nisi* " Aquilejensis Ecclesiae Pontifici &c. Dunque se il diritto de' Metropolitani di cui parla il S.r Card.l Pro Ud.re era *cumulativo* col Vescovo della Diocesi, questo del Patta, che è *privativo* del Vescovo, conviene dire che sia non già *Metropolitico* ma sì *Diocesano*; nè il Vescovo di Verona poteva altrimenti essere escluso dalle con-

secrazioni

secrazioni delle Chiese della Badia, se non perchè la Badia stessa, e i di lei Luoghi, dove sorgevano le nuove Chiese, esclusi già e separati dall'allibramento della Diocesi Veronese, erano divenuti Territorio proprio della Aquilejese: conciossiachè giusto la mentovata disposizione Canonica la Consecrazione di ogni Chiesa " illius est, in cujus " Territorio Ecclesia assurgit. "

Ma perchè il S. Card. Pro Ud. ripiglia " che anzi da " tal facoltà data in forma di privilegio sembra doversi " piuttosto inferire, che l'Abbazia non era della Di" cesi di Aquileja: mentre in tal supposto non avreb" be avuto bisogno il Patriarca di un Privilegio espres" sivo per consecrare quelle Chiese, che erano nella " sua Diocesi " perciò il Card. Patca Arciv. risponde essere per lui tutta una cosa il privilegio di consecrare le Chiese della Badia e quello, con cui la Badia stessa con tutti i suoi Luoghi fu fatta membro della Diocesi di Aquileja: o per dir meglio il diritto delle consecrazioni conseguita da quel pieno e totale diritto che acquistò la Chiesa di Aquileja sopra l'Abbadia fin dalla prima di lei fondazione " Scimus, dice il Papa, hanc ipsam ab i" lorbem Aquilejensis Ecclesiæ recepisse sub jure " ecco il principio " ut nulli sit licitum Ecclesiam consecrandi, vel quicquam requirendi nisi Aquilejensis Ecclesiæ Pontifici " ecco il conseguente.

Pietro

Pietro alla prima siegue il S. Card. Giro Ved.e a prendere in esame la seconda parte della Bolla di Giovanni, e dopo aver accennate le facoltà che ivi si confermano alla Chiesa di Aquileja sopra l'Abbadia di S. Maria in Organo conchiude = che a suo credere esse „non hanno tanta efficacia di convincere una „separazione di Territorio dal Vescovo Veronese „e d'una plenaria concessione di una totale giu-„risdizione al Patriarca„ e soggiunge, che „a „tal effetto non basta un privilegio oscuro, involuto, „e limitato, come è questo; ma all'incontro richie-„desi chiaro, manifesto, ed espresso„...

A ben discernere se la Bolla di Giovanni anzichè oscura, involuta, e limitata, sia chiara manifesta ed espressa fa di mestieri ricapitolare tutto ciò che nella seconda di lei parte si contiene, e si spiega. In primo luogo dunque si annoverano le Chiese, gli Spedali, e i Luoghi della pertinenza della Badia „videlicet Ecclesia S. Mariae Antiquae..... S. Mariae in Solario cum „omnibus Ecclesiis, et Xenodochiis„. Secondariamente si conferma, e si dichiara, che alla Chiesa Aquilejese s'appartiene, e aspettasi la consecrazione il governo e la custodia „consecrare, regere, et observare„ così di tutte quelle Chiese e di tutti quei Luoghi, siccome ancora dei Preti ad

e ad esse Chiese attenenti ,, et de Clericis ad easdem
,, pertinentibus Ecclesias ,, ed essi pure si vogliono custo-
diti, e instruiti sotto la correzione, e la Canonica
disciplina della stessa Chiesa di Aquileja ,, Cle-
,, ricos ad eas pertinentes corripiendo, et emendando ....
,, et quicquid juxta Sanctorum Patrum regulam illis
,, precipere ,, e insomma si vuole che l' Abbadia
colle sue appartenenze seguiti ad essere del Patriar-
ca Popone, e de' di Lui Successori ,, sicut fuit
tempore Pauli et Ancilie ,, vale a dire pienamente,
e totalmente secondo l'importare di quelle due quanto
più brevi, altrettanto più espressive, e più significanti
parole sub jure omni, di cui il Papa servito si era
nella prima parte della sua Bolla dove con piena
sua cognizione dichiarò qual fosse stata l'antica, e
primiera soggezione di questa Badia alla Chiesa
di Aquileja. Per ultimo poi si ordina che non sia
chi ardisca di recar alcuna molestia ,, neque in su-
,, praedictis Ecclesiis, neque Clericis ad eas pertinentibus
,, nec in aliquibus ejus Ecclesie locis ,, e nominatam.
al Vescovo di Verona si proibisce ,, et specialiter
,, Veronensi Episcopo interdicimus ,, di non turbar
quella Chiesa nè con opere, nè con altro immaginabile
modo ,, ut nec operibus, nec modis aliquibus sit eidem
,, Ecclesie adversarius ... ,,

E questo è il sunto di tutta la seconda parte della
Bolla di Giovanni XIX., e quindi giudichi pur ognuno
le

se un tal privilegio sia oscuro, involuto, e limitato, quale egli viene qualificato dal (Card. Pro Ud.e o anzi chiaro, manifesto, ed espresso, come si vuole dal Card. Patca Arcivescovo.

Che poi questo stesso abbia tanta efficacia di convincere una separazione di Territorio dal Vescovo Veronese, e una unione, ed un incorporamento pur di Territorio alla Chiesa di Aquileja, tuttoche a dimostrarlo facesse molto a proposito la Storia della Disciplina Ecclesiastica del. posto sino al Xmo secolo intorno al diritto che al Vescovo di ciascun Luogo conveniva si sopra le Consecrazioni, la cura, e il governo delle Chiese, e dei Monasterj di tutto il suo Diocesano Territorio, siccome eziandio sopra le Ordinazioni, la istruzione, e correzione di tutti i Chierici, e Monaci ad esse Chiese appartenenti, non per tanto, senza che ci estendiamo a dir piu di quello, che occorra il solo citato Canone Siquis sarà bastevolissimo al nostro intendimento. Ma poiche di esso Canone non ci è riportata che una parte sola fa di mestieri trascriverlo qui tutto intiero. Dico dunque cosi: = Si quis Episcoporum in aliena Civitatis Territorio pro quacunque suorum opportunitate Ecclesiam ædificare disponit non presumat dedicationem facere, quæ illius est, in cujus Territorio Ecclesia assurgit. Ædificatori vero Episcopo hæc gratia reservetur ut quos desiderat Clericos in re sua ordinari, ipsos ordinet is cujus

territorium

territorium est: vel si ordinati jam sunt, ipsos habe-
re acquiescat; et omnis Ecclesia ipsius gubernio ad eum,
in cujus Civitatis Territorio Ecclesia surrexit, per-
tinebit."

Per disposizione dunque di questo Canone, il quale o sia del Concilio primo Arausicano dell'an. 441. come più comunem.te si giudica, oppur di Niccolò Papa primo di questo nome, secondo che porta la iscrizione di Graziano, è sempre però certo essere egli composto prima del decimo secolo, per disposizione, dissi, di questo Canone, le Consecrazioni delle Chiese, le Ordinazioni de' loro Chierici, e tutta la Cura, e il governo delle Chiese medesime si appartiene, e aspettasi al Vescovo, in cujus Territorio Ecclesia surrexit. Ma posto, che al Patca, e non al Vescovo s'appartengono, e aspettansi le consecrazioni delle Chiese della Badia di S. Maria in Organo, l'Ordinazioni de' loro Preti, e la cura, e il governo così dell'Abbadia, come di tutte le di lei Chiese, e de' Luoghi pij, dunque o sia per origine, o sia per privilegio l'Abbadia, e le di lei Chiese, e i luoghi sono, e debbon dirsi Territorio del Patca, e non del Vescovo. La maggiore è tutta del descritto Canone si quis; la minore si contiene espressamente nella Bolla di Giovanni XIX, e la conclusione è di necessaria conseguenza.

Dopo questa dimostrazione il Card. Patca Arcivescovo potrebbe benissimo risparmiare ogni altra fatica di rispondere ai

Rispondere a tutto ciò, che il S. Card. Pro Ud.e siegue col suo Voto a motivare contro le di Lui Ragioni, e a favore di quelle di Mon. Vescovo: imperciocchè provato, che sia una volta il titolo del suo Episcopale diritto sopra la Badia di S. Maria in Organo e le di lei pertinenze, da se solo egli basta a disciogliere ogni dubbio, che insorger potesse da qualunque opposta osservazione. Contuttociò proseguendo l'ordine intrapreso, veggiamo pure di qual forza sieno le considerazioni, che il S. Card. Pro Ud.e ha aggiunte alla Bolla di Giovanni XIX.

Dice egli adunque, che = a convincere nella Badia di
" S. Maria in Organo una separazione di Territorio
" dal Vescovo Veronese, e una plenaria concessione
" di una totale giurisdizione al Patriarca, converreb-
" be, che nel Breve di Giovanni XIX., oltre il Clero
" fosse compreso eziandio il Popolo ". Ma forse che non v'è egli compreso? Se tutta la pertinenza della Badia ella è Territorio del Patriarca, come non vi sarà compreso anche il Popolo abitatore, e terriere della medesima? Se il Papa dichiara aspet-tarsi al Patriarca, e non già in parte, ma totalm.te <u>sub jure omni</u>, nè in communione con alcun altro, ma con esclusione di ognuno, ut nulli sit licitum & e Chiese, e Spedali, e Parochie (che tali appunto sono, e quella di S. Maria in Organo, e quella di S. Maria antica, e l'altra di S. Maria in

in Solario espressam.te nominate nella Bolla); se al Lateca similm.te; vuol egli che intieram.te appartengano tutti i Chierici, e i Preti d'esse Chiese, e Parocchie; non vorrà poi che per ugual modo apparsenga altresì il Popolo, o sieno i Parocchiani i quali col loro Parroco formano nella loro Chiesa siccome le membra col capo, un solo, e indivisibile corpo?

Ma poichè il S. Card.l Pro Ud. dice di aver fondata questa sua eccezione sulla dottrina de' Canonisti ad C. Si Papa de Privil. in 6., resta a vedere in qual maniera secondo la loro dottrina debba il Popolo essere compreso nel Breve a volere, che questo importi una separazione e rispettiva unione di Territorio: Eglino dunque distinguono il caso così. O si tratta di formare un nuovo Territorio separato e nullius e di darlo a un Prelato inferiore, il quale per se stesso non abbia nè Diocesi nè Territorio; oppure si tratta di accrescere solam.te il Territorio o la Diocesi di un Prelato, il quale abbia già il suo natural Territorio, e la sua propria Diocesi. Nel primo caso dicono i Canonisti ricchiedersi un privilegio, che esprima e Luogo, e Chiese e confini e Clero, e Popolo, ma nel secondo caso basta, che le parole del Privilegio „ saltem implicite comprehendere valeant totum „ id, cujus recipiens est capax. „ Queste sono le parole stessissime di una decisione Rotale del Mo.

Lines

Lineo dell'anno 1101., e simile a questa ella è altresì la dottrina del Card. Petra ad Const. VI. Alexandri III., e dallo stesso essa viene confermata coll'autorità del Card. de Luca, e di alcune altre Decisioni della sacra Rota, tralle quali è memorabile quella dell'an. 1693. coram Ursino, raccolta, e stampata nella seconda parte Histor. Abatiæ Cassinen. del Gattul, e in cui al n. 6. si leggono al nostro proposito queste parole: Nihil
" obstat, quod in Privilegiis hucusque perpensis nulla
" fit mentio de Clero, (il Clero nel nostro vi è nominata-
" mente compreso.) et Populo. Etenim quando Privilegia
" conceduntur Abbati (. se ciò cammina bene in grazia
" di un Abbate, quanto più di un Vescovo e di un Me-
" tropolitano!) habenti jam proprium Territorium, et
" Diœcesim, tunc Ecclesiæ illi annexæ, et cum omnimo-
" da jurisdictione tributa (nella nostra Bolla il Papa
" non si contenta solamte. di dare al Patriarca omne
" jus sopra la Badia Organese, ma glielo da con
espressa esclusione di qualunque altro: ut nulli sit licitum)
" efficiuntur illius membra, et absque ulteriori mentione
" Cleri, et Populi dicuntur de illius Diœcesi, et non de
" naturali, in qua sita sunt.,,

La qual dottrina, se mai in alcun caso deve valere, valer certamte. deve in antiquis, quale si è il nostro. Imperciocchè, come di sopra si è detto, anticamte. nelle Bolle, e nei Privilegj di questa sorta = procedebatur, ss

scrivirmi

servirmi delle parole del Card. Petra tom. v. coment. ad Constit. iv. Calisti iii. sect. 2., verbis magis Laconicis; nè si costumavano tante sottigliezze, e tante distinzioni, e raddoppiamenti di parole, e di formole non mai pensate da nostri maggiori, e p. il sentimento del Card. de Luca de Jurisdic. disc. 12. n. 17. forsi non inventate neppure se non dopo il Concilio di Trento. E quindi volendo i suddetti due Cardinali de Luca de Jurisdict. disc. 1., e Petra tom. ii. Coment. ad Constit. vi. Alexand. iii. descriverci il separamento di un Territorio, dicono, che esso si fa quando „Papa per separationem certæ partis Territorii constituit „in ea Caput, in illudque transfert omnia jura Episcopalia exclusoin totum Ordinario &c. e p. dir questo stesso coi termini di un' altra decisione Rotale coram Bourlemont 10. Martii 1679. n. 9. et 10. = Ablata Episcopo omni „jurisdictione alicujus Ecclesiæ, et respective translata „in Monasterium, et Abbatem, ea Ecclesia subtracta di„citur Episcopo, et translata in Abbatem, ac effecta pro„prium Territorium et de propria Diocesi Abbatis, qui „in ea habet juria Episcopalia nec est amplius in Diocesi „vel de Diocesi naturali, et originaria Episcopi.„

Ma vengliamo al punto. Di queste tre cose adunque, le quali senza più bastarebbono a formare eziandio per un Prelato inferiore un nuovo Territorio separato, o nullius, non che ad incorporarci un picciol distretto al vecchio Territorio, e alla naturale Diocesi di un Vescovo: di queste tre cose, io dissi, quale mai si vorrà dire che manchi al caso nostro e che

non

non sia compresa e spiegata nella Bolla di Giovanni xix.
si toglie pur quivi così al Vescovo di Verona, come ad ogni altro tutta la facoltà d'ingerirsi in alcuna cosa della Badia, e delle di lei pertinenze, _ut nulli sit licitum quidquam requirendi_, e trasferita si vuole e trasfusa nel Patriarca ogni, e qualunque Giurisdizione _sub jure omni respicere_, che sono i due requisiti richiesti dalla testè allegata decisione Rotale a conchiudere il sottraimento di una Chiesa, e di un Luogo dalla Giurisdizione Episcopale, e Diocesana dell'antico suo Vescovo, e la respettiva loro trasladazione _territoriale_ nella Diocesi ad un altro. E se oltr'a ciò si ricerca ancora la determinata, ed individuale designazione del distretto, che tolto, e separato dalla Diocesi di Verona sia stato unito, e incorporato a quella di Aquileja, appunto nella Bolla di Giovanni xix. ci è la specificazione delle Chiese, de' Monasteri, e degli Ospitali appartenenti alla Badia Organese: e questa specificazione è quella, che per sentimento della Rota decis. 274. n. 12. 13. 17. rec. et coram Bichio decis. 489. n. 4. 5. 6., et coram Zenia decis. 96. n. 5. et coram Bourlemont in una Capuana, seu Montis Cassinen. n. 12. prova la sottrazione d'esse Chiese, e Luoghi da ogni Giurisdizione del Vescovo, _in cujus Dioecesi naturaliter sunt_.
Le quali cose essendo così, chi non vede, e chi non confesserà, che la Bolla di Giovanni xix. anche senza la espressione di _Clero_, e di _Popolo_ per sentimento de' Canonisti,
e

e della Rota al contrario di quello, che ha scritto il S. Card. P. Ud. sarebbe bastevolissima = a convincere una
" separazione di Territorio dal Vescovo Veronese e
" una plenaria concessione di una totale giurisdizio-
ne al Patriarca."
Se non che il Sig. Card. P. Ud. Voto s. 12. ha formata contro di questa Bolla una altra terza eccezione, la quale per di Lui parere, è una piena prova per distruggere ogni vantaggio, che dalla Bolla medesima va traendo a favore della sua Causa il Card. Patca Arcivesc..
" Affine, dic'egli, di pienamente provare che nel Privilegio
" di Giovanni XIX. non concedesi al Patriarca la
" totale giurisdizione sopra il Monastero in organis, e
" conseguentemente che questo non si toglie all'ordinaria
" giurisdizione del Vescovo, giova anche fare un'altra
" considerazione, che nel Breve sudetto non si dice esservi
" intervenuto il consenso del Vescovo di Verona: quando
" è cosa certa che benchè possa il Romano Pontefice
" concedere simili esenzioni senza consenso del Vescovo
" a cui gli novellamente esentati erano soggetti; ciò non di
" meno non è mai stato solito farsi da Romani Ponte-
" fici, se non in quei casi, in cui gravissime circostan-
" ze ciò richiedevano."
Ma se il Card. Patca Arcivo risolverà ancor questa ec-
cezione, che è la terza ed ultima, dal S. Card. P. Ud.
dita alla Bolla di Giovanni XIX., come la decisi-
va di tutta la controversia; come non considererà egli
di

di avér finalm.te messa in sicurezza la sua Causa. Rica-
pitoliamo adunque tutta la Bolla, perocchè alla
sola esposizione della di Lei natura, e qualità, tosto
sparisce, e si dissolve tutta la sud.detta eccezione.
Quattro sono le di Lei parti: nella prima si comprende
il Lamento, ed il ricorso fatto davanti il Papa dall'
Abbate di S. Maria in Organo sopra le molestie, e i
movimenti, che machinavansi contro quella Badia
dai di Lei Avversarj; nella seconda il Papa med.mo
ben informato, et ex certa scientia rapporta, e rap-
presenta lo stato antico, e vero della piena, e totale sog-
gezione d'essa Badia alla Chiesa di Aquileja, e
della corrispondente di Lei totale esenzione così dal
Vescovo di Verona, come da ogni altro, fuorchè da
quel di Aquileja; nella terza il Papa preserva,
e conferma la d.a Badia in questo suo medesimo
"stato, = cum omnibus, quæ ad hanc pertinent, videli-
"cet ec., e qui siegue il Catalogo de' Monasterj delle
Chiese, e de' Luoghi, che sin d'allora appartenevano
a questa Badia: e nella quarta ed ultima par-
te il d.o Papa ordina, che sotto pena delle Ecclesiasti-
che censure niuno ardisca di recare alcuna mo-
lestia nè alla Badia, nè alle di Lei Chiese, o ai
Chierici, o ai Luoghi = neque in supradictis Ecclesi-
"is, neque Clericis .... neque in aliquibus eius
Ecclesiæ Locis,, e nominatam.te al Vescovo di Verona
ei proibisce di non turbare nè con fatti, nè con

qualunq.

qualunque altro modo ... tato, e i diritti di questa Chiesa = " et specialiter Episcopo Veronensi interdicimus sub jure Apostolico, ut nec operibus, nec modis aliquibus sit eidem Ecclesiae adversarius "

Da questo sincero compendio di tutta la Bolla si raccoglie assai chiaramente, ch'essa è, non privilegio, ne concessione di qualche nuova grazia, o prerogativa, ma una dichiarazione, una conferma, e una manutenzione dell'antica, piena, e totale soggezione dell'Abbadia in Organis alla Chiesa di Aquileja, e della di lei congettiva esenzione plenaria dalla Giurisdizione di quella di Verona, e quindi pur si raccoglie, che allora nè per parte d'essa Abbadia, o del di lei Abbate, nè per parte del Patriarca non si trattò di acquistare qualche nuova esenzione o attiva, o passiva in pregiudizio della Chiesa Veronese e del di lei Vescovo; ma solam.te di preservare così al Patriarca come all'Abbate e mantener loro quei diritti, dei quali eglino per molti secoli addietro erano già in possesso. Ora chi non vede, che l'eccezione dal S.r Card. ... data a questa Bolla sulla considerazione dal medesimo fatta, che in essa non si dice esservi intervenuto il consenso del Vescovo di Verona, non può aver qui alcun luogo. Imperciocchè è vero, verissimo, che i Romani Pontefici non sono stati soliti di separare nè luogo, nè Chiesa dalla naturale Diocesi del suo Vescovo per unirla a quella di un altro senza il consentimento del Vescovo medesimo, a cui il luogo stesso, e la

Chiesa toglievasi; ma altresì egli è egualmente vero, che colla Bolla di Giovanni XIX. nè Chiesa, nè luogo di nuovo si toglie al Vescovo di Verona, ma solam.te si tratta di diffendere contro le macchinazioni d'esso Vescovo, e di conservare al Patriarca, e alla Chiesa di Aquileja quei soli luoghi, e quelle sole Chiese, che già di lunga mano, e per giusto titolo loro appartenevano. nel qual caso tanto è lontano, che si ricerchi il ricordato assenso, che anzi la natura stessa di un tal atto vuole, che siano corretti, e repressi gli attentati di chi indebitamente disturbi l'antico, e legittimo possesso dell'altro. come di fatto si vede aver fatto Giovanni XIX. contro i Vescovi di Verona, perchè la finissero una volta di molestare più oltre e l'Abbadia, e alcuna delle di lei pertinenze.

§ 11 Mà tira Mon. Bragadino, che almeno lui ci mostri, che un tal consenso sia stato dato da alcuno de' suoi Antecessori prima della Bolla di Giovanni XIX., ma il Card. Patca. Arcivescovo francam.te risponde non doversi di ciò neppur dubitare, perciocchè essendo manifesto, che questo Papa non confermò i diritti della Chiesa di Aquileja sopra la Badia in Organo, prima di essere certificato del vero stato di essa Badia, e di aver veduto l'originario di lei privilegio, come chiaro risulta dalle di lui parole = hoc scimus ... hac ejus privilegio didicimus, o sia voglia dire, ch'egli siasi riportato alla Bolla di Pelagio, di cui abbiamo discorso negli antecedenti §.§ II. e III., e in essa leggesi chiaro, ed espres-

so

so il consenso e la sottoscrizione di Notazio Vescovo di Verona: o pure si dica, che il Privilegio veduto, ed esaminato da Giovanni XIX. sia stato non già quel di Pelagio, ma un altro di alcun altro Pontefice, di cui non ci è restato nè il nome, nè la memoria; e per ogni massima di ragione si dee credere, che in esso non vi mancasse la formalità del ricercato assenso. Anzi dirò di più, che quand'anche nel Privilegio veduto da Giovanni XIX. non fosse stato espresso il consenso del Vescovo Veronese, non pertanto dopo un così lungo corso di tempo, cioè dalla metà del sesto secolo, in cui fu fondata la Badia in Organo, sino all'undecimo, in cui fu spedita la di lui Bolla: il Saggio Pontefice doveva a tutta ragione presumerlo: quæcunque enim solemnitas extrinseca lapsu temporis præsumitur,, così al nostro proposito la Rota decis. 132. n. 12. p. 19. rec., e dietro ad essa il Card. de Petra tom. 1. Comment. ad Const. 1. Paschal. II. sect. 1. n. 18.

§. V.

Dopo un così lungo, ma per altro necessario, discorso sopra la Bolla di Giovanni XIX., restando, come si persuade il Card. Patca Arcivescovo, a tutta pruova dimostrato il titolo di Chiesa dei Episcopale Giurisdizione sopra l'Abbadia di S. Maria in Organo con l'intiera esclusione del Vescovo di Verona; non gli sarebbe mestieri alcun'altra indagine intorno a ciò, che in

in tutto il suo Voto siegue a scrivere il S. Card. Pro: Ud.
in di Lui disfavore: perocche dato eziandio, che per
causa della naturale situazione della nostra
Badia, Mon. Vescovo vantar potesse a suo favore
L'assistenza di ragione, a cui egli principalmente
si appoggia, nondimeno, conciossiache il titolo, che
il Card. Pca Arciv. ha sopra della medesima, sia
provato, e manifesto, = nulla juris assistentia suffra-
garetur Episcopo". Rot. coram Bourlemont 10 Mart. 1679.
con altre molte, che ivi si citano sotto il n. 71. Pignatel.
tom. v. consult. 85. Petra tom. 1. ad Const. 1. Paschal. 11.
sect. 1., e dietro a questi lo stesso Sig. Card. Pro Ud.
Voto art. 12 sq., acconsente, che qualora per parte del
Card. Patro Arciv. si mostri il titolo, o vogliam dire
il privilegio di quell'Episcopale diritto, che esso attualm.te
sostiene sopra la Badia in Organo, questo senza più
bastar dovrà a fondare la di Lui intenzione, e farsli
vincer la causa. Ma seguitiam pure di buona
voglia, l'esame, che il S. Card. Pro Ud. va facendo
delle altre Carte del Card. Pca Arciv.o prodotte per
la conferma del titolo medesimo; perciocche quello stesso,
che ci avverrà di dire a scioglimento di tutte le
altre considerazioni fatte dal Sig. Card. P. Ud. in
pregiudizio delle Ragioni del Card. Patro Arciv.o
servirà a maggiorm.te convalidarle e a rendere sempre
più convinta la causa di Mon. Vescovo.

Ven

Un secolo dopo la Bolla di Giovanni XIX. il Patriarca Pellegrino un altra ne impetrò da Innocenzo II. l'an. 1130 la quale è stampata nel t. v. dell'Ughello col. 62. In questa Bolla il Papa in primo luogo annovera i Vescovati suffraganei della Chiesa di Aquileja, e riconferma la loro suggezione al gius Metropolitico del Patriarca con queste parole: = Ea propter, dilecte „Frater, tibi, et per te sanctae Aquilejen. Ecclesiae . . . . . „potestatem super sexdecim Episcopatus, videlicet Polen. „Tergestin. . . . . Veronen. etc. Metropolitico iure concedimus„. e di qui poi passando alle Badie sottoposte alla Chiesa di Aquileja, siegue a dire = Abbatias quoque, scilicet Osciacen., Mosicen., Rosacien., Bellinien., Senten., Piren., S. Mariam ad Organum tibi, et tuis Successoribus duximus roborandas. „ Sopra di questa Bolla il Sig. Card. Pro Uditore non sà avere a dir cosa alcuna, perchè essa non sarà stata allegata nella prima Scrittura del Card. Patriarca Arcivescovo; ma se mai egli l'avesse veduta, facilmente le avrebbe data quella eccezione medesima, di cui si è servito per combattere la precedente di Gio: XIX., cioè essere ella inconcludente, e tutto ciò, che ivi ha riguardo alla Badia in Organo, non doversi riferire al Gius Diocesano, ma al Metropolitico. Per poco però, che si rifletta sopra di questa Bolla, si conoscerà facilmente, che essa per quanto sia alla Badia in Organo devesi intendere del diritto Episcopale, e Diocesano, e non del Metropolitico

politico. Imperciocchè, se il Papa Innocenzio in questa Bolla parlando delle Badie soggette al Patriarca, non avesse avuto in mente più che le di Lui Metropolitane ragioni, perchè mai avrebbe egli raccolte in un mazzo colle Badie interne di Aquileja ancor quella di S. Maria in Organo di Verona, e quella di Sesto di Concordia? o perchè, siccome queste due, non averebbe egli comprese ancora quelle altre tante che sono nel Padovano, nel Trivigiano, nel Cenedese e in tutti gli altri Vescovati Suffraganei di Aquileja? Se il Patriarca non avea più speciale diritto sopra la Badia in Organis, che sopra quella di S. Zeno, di S. Fermo, e della SS.ma Trinità di Verona, che motivo era di specificar quella e non nominar queste; o tacendosi queste non ommettere ancor quella? Finalmente se di tutte le Badie della vasta Provincia Aquilejese due sole si mettono nel ruolo di quelle, che compongono la propria Diocesi del Patriarca Sextensem situata nel Concordiese, et Stae Mariae ad Organum nel Veronese; se quella è verità di fatto notorio, che l'Abbadia di Sesto fu, ed è non solo della Provincia, ma eziandio della Diocesi del Patriarca, non sarebbe ella una stravaganza il voler dire che quella in Organo non lo fosse dello stesso modo, ma che compagna essendo nell'Ordine fosse ella perciò non ostante di condizion disuguale?

A questo luogo cade molto opportuno un'altro riflesso, il

quale

quale si è, che l'Abbadia di S. Maria in Organo non solam.te viene annoverata nelle Bolle Pontificie, e come vedremo dopo, nei Diplomi Imperiali, tra le Chiese, e i Luoghi della Diocesi di Aquileja; ma di più non è mai stata veduta compresa nè in Bolle, nè in Diplomi, che in gran novero i Vescovi di Verona in varj tempi conseguirono a favore della lor Chiesa: segno evidente, e manifesto, che l'Abbadia in Organis non fu mai riconosciuta per una delle pertinenze della D. Diocesi Veronese, ma bene della Aquilejese.

§ VI.

Alla Bolla di Innocenzio II. vien dietro a favore del Card. Pat.ca Breve un'altra Bolla di Alessandro III., di cui il S.r Card. P. Uld.e va facendo l'esame nei §.§. XIII. XIV. e XV. dell'Art. IV. del suo Voto. Prima però di prender a dire delle osservazioni, che l'E. S. ha fatto sopra di essa, riferiremo in compendio tutte le di lei parti. Essa principalm.te riguarda l'interesse particolare dell'Abate, e dei Monaci di S. Maria in Organo; ma però non lascia di provvedere altresì a quello del Patriarca.

Quanto all'Abate, ed ai Monaci il Papa in primo luogo li riceve sub Apostolicae Sedis tutela, et protectione: appresso conferma loro qualunque possessiones, quaecumque bona, che allora erano, e che da lì innanzi sarebbono venuti in giusto possesso di quel Monastero; poscia li privilegia, che possano vestire i Novizj, e ammetterli alla professione; inoltre gli esenta dalle Decime, e loro

accresce

accresce il diritto dell'Ecclesiastica sepoltura: e finalm.te
ordina, che in tutti i casi l'elezione di quell'Abbate
aspettisi non ad altri, che ai Monaci della stessa Ba-
dia: cose nè nominate, nè compreso nella precedente
Bolla di Giovanni XIX; a cui però il Papa Alessandro III
non intese in parte alcuna derogare, ma maggiorm.te con-
fermarla; proibendo espressam.te al Vescovo di Verona, che
non ardisse contro il tenore del Privilegio d'esso Giovan-
ni XIX recare alcuna molestia nè al Monastero, nè ai
Monaci = "Præterea Libertates, et immunitates, et anti-
"quas, ac rationabiles consuetudines Monasterii vestri, in-
"tegras, et illibatas præsenti Decreto manere sancimus....
"Prohibemus insuper, ne liceat Veronensi Episcopo Vos, vel
"Monasterium vestrum contra tenorem privilegii præ-
"fati Prædecessoris Nostri Joannis XIX. ausu temerario
"molestare." E tuttociò in grazia dell'Abbate, e dei
Monaci &c.

Quanto poi al Patriarca, il Papa nella Bolla stessa
gli conferma l'antico suo Episcopale diritto, che priva-
tivam.te del Vescovo di Verona a Lui solo convenivasi
sopra tutta questa Badia, e ne specifica gli atti più
principali, cioè le Consecrazioni delle Chiese, la Be-
nedizione dell'Abbate, e le Ordinazioni dei Monaci
e de' Cherici: e in ultimo finisce la Bolla con queste
parole: = Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum
liceat prefatum Monasterium temere perturbare, aut
ejus possessiones auferre, vel ablatas retinere, seu qui-

bus libet

„ buslibet venationibus fatigare, sed omnia integra, et illi-
„ bata serventur &c. Salva Sedis Apostolicæ auctoritate,
„ et Aquilejensis Patriarchæ Canonica justitia. „ Sin quì
la Bolla di Alessandro III.

Ora il S.r Card. P. Ud.e vuol, che da essa non si possa per al-
cun modo ricavare quella total giurisdizione del Patriarca
sopra l'Abbadia in Organo, di cui ora si tratta; e che
Lui si risponde, che si ricava benissimo, perciocchè quivi
si fa menzione, e si conferma l'altra Bolla di Giovanni
XIX., da cui chiaram.te risulta, e comparisce questa totale
giurisdizione: Esso replica, doversi l'antecedente Bolla
di Giovanni XIX. interpretare da questa posteriore
di Alessandro III.. Ma a questa replica il Card. Ecc.
Arciv. ha in pronto un'altra risposta, che non può pa-
tire alcuna eccezione. Imperciocchè non sarà mai,
che il S.r Card. P. Ud.e voglia dire, che la Bolla di
Alessandro sia una deroga di quella di Giovanni,
quando essa rinova anzi, e riconferma il di Lui Pri-
vilegio. Posto ciò, noi abbiamo nel Cap. Quia intentio-
nis de Privileg., et excess. Privileg. in V., che siccome
„ innovatio privilegii, quale si è la Bolla di Ales-
sandro perciò, che tocca l'interesse del Patca
„ ius novum non confert „: così „ nec etiam tollit vetus „;
onde il Papa Onorio III., di cui è questa Decretale
vuole che il Vescovo a cui egli scrive perseveri in
quello stato medmo „ in quo tempore impetratæ innova-
tionis dignoscebatur extitisse „. Adunque se il rigore

e per significato del Privilegio di Giovanni XIX.
il Patriarca era in possesso di una totale Giurisdizione
sopra la Badia in Organo, per l'innovazione che
dello stesso Privilegio fu fatta da Alessandro III.,
questa Giurisdizione medesima, se non fu accresciuta,
non fu neppure scemata. Adunque non la Bolla di
Giovanni da questa di Alessandro, ma sibbene questa
di Alessandro da quella di Giovanni deve in questa par-
te essere interpretata. E di vero, se il Papa Alessandro
III. avesse in qualche modo limitato, e ridotto a certo
termine il privilegio di Gio: XIX. per quello che ri-
guarda l'interesse del Patriarca, e del Vescovo allo-
ra sì che colle parole di Alessandro avrebbono a
interpretarsi i sentimenti di Giovanni; ma quando
egli nulla derogando al privilegio di Giovanni, anzi
confermandolo interamente, non fa altro che aggiungervi
nella sua Bolla in grazia, non già del Vescovo, ma
dei Monaci alcune altre poche cose, le quali non
eran prima espresse; il voler nel restante esporre
la Bolla di Giovanni con quella di Alessandro,
piuttosto che interpretar quella di Alessandro con l'an-
teriore di Giovanni, a cui Alessandro nella sua si
riferisce non sarebbe egli questo un nuovo, strava-
gantissimo metodo di commentare e Leggi, e Bolle,
e Scritture??

Non è però che in questa stessa Bolla di Alessandro
il Sr Card. P.^{ll}ci oltre la riconferma dell'Aposto-
lico

lico Privilegio di Giovanni non abbia riscontrate altre particolari cose, le quali comprovano il diritto Episcopale, che al Card. Patrca Trevio unicam.te compete sopra la Badia in Organo, e le di Lei pertinenze; conciosiache in essa pure, siccome in quella di Giovanni, al Patrca si attribuiscono, e si riservano e le consecrazioni delle Chiese, e la Benedizion dell'Abate, e le ordinazioni de' Monaci, e de' Chierici di tutte le Chiese d'essa Badia: tutte cose; le quali secondo ciò, che si è detto nel §. IV., mostrano il Patriarca, e non altri essere il proprio Vescovo sì del Monistero, come di tutte le Chiese di questa Badia. Ma rivolgiamoci all'osservazione, che qui vien fatta dal Sig.r Card. P. Ud.se: L'avere, di'egli, avere il Patrca ottenuto un simile privilegio
"(vuol dire delle Consecrazioni, e delle ordinazioni)
" non può estendersi ad ogni altra potestà di giurisdi-
" zione, mentre i privilegj in materia odiosa stretta-
" mente s'interpretano, nè può valere l'argomento da
" una cosa all'altra indotto.

Rispondendo però a questa eccezione il Card.l Patrca Trevio pensa di poter dir francam.te esser'ella fondata su due non veri supposti, il primo de' quali si è che il Patriarca sia stato quegli, che impetrò dal Papa il privilegio di cui parliamo: il che quanto sia lontano dal vero, basta leggere tutta la Bolla per certificarsene e per sapere che non già il Patrca, ma i Monaci furono quelli, che la impetrarono: e che il Papa Alessandro

-sandro in grazia del Patca in tutta questa Bolla non fece altro che prescrivargli i suoi antichi diritti affinche i Monaci dall'ampliazione de' loro privilegj, e dalla nuova grazia di cui venivano onorati coll'essere ricevuti sotto la protezione della S. Sede, non prendessero mai argomento di sottrarsi colle loro Chiese, e Monastero dalla originaria loro dependenza dal Patca, e dalla Sede di Aquileja, e quindi si fa eziandio manifesta l'altra non vera supposizione, a cui si appoggia l'eccezione, contro di cui di presente si difende il Cardl. Patca Arcivo: val a dire che il Patca ottenesse dal Papa Alessandro III. il privilegio di consacrare le Chiese, di benedir l'Abate, e di ordinare i Monaci, e i Chierici di S. Maria in Organo, perocche di tutte queste cose per secoli, e secoli prima i Patchi di Aquileja n'erano in pien possesso, di maniera che la Bolla di Alessandro III. non fu pel Patca, ne può dirsi un nuovo privilegio, ma solamente una preservazione, e un mantenimento degli antichi.

Laonde se i diritti del Patca sopra la Badia in Organo non traggon la loro origine dalla Bolla di Alessandro, essi nella loro interpretazione ne pur dovrebbono esserci rigorosamente ristretti alle sole parole della stessa Bolla colla regola dell'odiosità indicata dal Sig. Card. Pro Uo. in questa sua eccezione. Ma via, facciamci pur a vedere. Se

nella

nella Bolla di Alessandro sia compreso a favore del Patca tutto intiero l'Episcopale, e Diocesano diritto sopra la Badia in Organo, e le di Lei pertinenze. E cosa certa, che in essa sono espresse, e specificate queste tre cose: Le Consecrazioni delle Chiese, la Benedizion dell'Abbate, e le Ordinazioni de' Monaci, e de Chierici. Ora ognun sa, queste funzioni, le quali sono dipendenti dalla Potestà del carattere, o vogliam dire dell'Ordine, aversi in conto delle più principali tra tutte le altre, che esercitar si possano da un Vescovo nei Luoghi del suo Diocesano Territorio. Adunque non resta altro, se non che il Papa nella sua Bolla abbia istessamente preservata al Patca la Potestà eziandio, o diciamo la Legge di Episcopale giurisdizione: ma così è che questa altresì è manifestamente compresa in quella quanto breve altrettanto significante clausola, che in essa Bolla si contiene = salva Sedis Apostolicae auctoritate, et Patriarchae Aquilejensis Canonica justitia. = val a dire: salva al Patca di Aquileja quella Giurisdizione sopra la Badia in Organo e le di lei pertinenze, che per disposizione Canonica a Lui compete siccome al vero, e proprio Vescovo della medesima.

Ma no: soggiunge qui il Sig.r Card. Proitd. Justitia Canonica non vuol dir questo = mentre la giustizia canonica secondo il linguaggio del Decimo secolo (avverta bene il S.r Card. Rub.e che Alessandro III non

non fu Pontefice nel XIImo secolo, ma dopo la metà del dodicesimo)=non altro intendesi, che un annuo censo „che si pagava da alcune Chiese, o alla Sede Apostoli-„ca, o ancora alla Sede Metropolitana. Che però da „questo pagamento di censo non s'intende esente la Chiesa „che lo paga, dall'Ordinaria Giurisdizione del Vescovo, „nella di cui Diocesi è situata, chiaramente insegnasi „nel Cap: Recepimus de Privileg.„

Deh, quanto egli è vero, che quando mancano diritte ragioni, e reali, se ne inventano a capriccio, e d'ogni sorta! Tanto coraggio adunque, e sì gran franchezza hanno avuta i Difensori di Mons. Bragadino, che non trovando altro modo da trarre la prova, che da queste due parole Iustitia Canonica evidente risulta per la causa del Card. Pco Arcivo, anno pensato di poter dare ad intendere, che la Chiesa, e il Patca d'Aquileia nel secolo dodicesimo riscuotesse un'annuo censo dalla Badia di S. Maria in Organo, quando nè a quel tempo, nè prima, nè dopo, nè mai questa Badia ha pagato alcun censo immaginabile nè alla Chiesa, nè ai Patriarchi di Aquileia. E questo sia detto agli Avvocati di Mons. Vescovo.

Passando peraltro all'eccezione che dal Sig. Card. Pro Ud. vien data alla prova, che dall'importare di questa Giustizia Canonica il Card. Pco Arcivo ha dedutta a favore della sua causa, due sono le risposte ond'ella resta pienamente riprovata: La prima si è, che

che queste due parole Justitia Canonica nè in bocca di Alessandro III., nè molto meno in questo Luogo significano censo annuo: e La seconda che dato eziandio, che tal cosa significassero, tuttavia per disposizione del citato Cap. Recepimus anche dal pagamento di un tal censo potrebbe intendersi La Chiesa, che Lo paga, esente dall'ordinaria Giurisdizione del Vescovo, nella di cui materiale Diocesi è situata. E per cominciare da questa seconda, il Card. De Luca Arcivo non può mai meglio provare La sua proposizione, che col recitar tutto intiero Lo stesso Cap. Recepimus. Dice dunque così: =
„ Recepimus Literas, quas de Ecclesiis censualibus direxisti. Caeterum Diligentiam tuam volumus non latere, quod sicut non omnes, qui specialiter B. Petri „ juris existunt, annuatim Apost. Sedi censum exsolvunt, „ ita non omnes censuales ab Episcoporum subiectione „ habentur immunes. Inspicienda sunt ergo Ecclesiarum „ privilegia et ipsorum tenor est diligentius attendendus, „ ut si fuerit deprehensum, quod Ecclesia, quae censum „ solvit, specialiter B. Petri juris existat, et ad judicium perceptae Libertatis census annuus conferatur, „ non immerito poterit speciali prerogativa gaudere. „ Si vero ad judicium perceptae protectionis census persolvitur, non est hoc juri Dioeces. Episcopi aliquid videtur esse subtractum „.
Decici dunque ognuno che in questa Decretale non si insegna assolutamente quello, che vuole il s. Card. S.Ild.: cioè, che dal

dal pagamento di un censo non s'intenda esente la Chie-
sa, che lo paga, dalla Ordinaria Giurisdizione del Vesco-
vo nei confini della di cui Diocesi essa è situata.
conciossiachè il Papa Alessandro III., di cui ella è
questa Decretale, insegna doversi procedere con distin-
zione, e secondo il diverso tenore de' privilegj di cui
godano queste tali Chiese censuali, aversi ancora a giu-
dicare, se il censo vaglia o no ad judicium perceptae Li-
bertatis; imperciocchè, se la Chiesa censuale „ speciali-
„ ter B. Petri juris existat et ad judicium perceptae Liber-
„ tatis census annuus conferatur, non immerito poterit spe-
„ ciali praerogativa gaudere. Si vero (per seguitare il testo
in Latino, che spiega assai più, che non tradotto in volga-
re) = Si vero ad judicium perceptae protectionis census
„ persolvitur, non ex hoc juri Dioces. Episcopi aliquid videtur
„ esse detractum „. E perchè, dato che fusse vero, che la
Badia in Organo, o nel tempo presente, o nel passato
avesse contribuito alcun censo alla Chiesa di Aquileja,
questo censo medesimo servirebbe ad judicium della
piena di lei esenzione dalla podestà del Vescovo di
Verona: e perchè? perchè secondo il tenore de' suoi
privilegj essa non è semplicem.te in protezione del
Papa, ma bensì in giurisdizione, sub jure omni,
e in modo che nè al Vescovo di Verona, nè a chi altri
siasi, è permesso d'ingerirsi in essa, ut nulli li-
citum quidquam requirendi &c., et specialiter Episco-
po Veronensi &c. con quel di più, che noi abbiamo avuto

occasione

occasione di considerare in tutto il precedente §. IV. sopra la Bolla di Giovanni XX.

Ma non avendo mai la Badia Organese, come di sopra si è detto, pagato alcun annuo censo al Patriarca, perchè mai ci fermiamo tanto a lungo su questo Cap.° Recepimus? Perchè appunto quindi ancora dimostrasi la verità di quell'altra proposizione, la quale dal Card. Pca Arcivo fu messa per prima, e principal risposta all'eccezione data dal S. Card. P. Ud.te alle parole *Justitia Canonica* della Bolla di Alessandro III.: cioè che *Justitia Canonica* vuol dire in questo luogo tutt'altro, che *censo annuo*, come l'interpreta il Sig. Card. P. Ud.te. Imperciocchè quantunque la parola *Justitia*, secondochè con varj esempj si mostra dal Du-Cange nel suo Glossar. v. Justitia, ne' secoli bassi fusse usata eziandio per *censo*: in questo senso però io non saprei se potesse trovarsi un sol esempio, dov'ella fosse accompagnata coll'addiettivo *Canonica*; ma supposto ancora che potesse trovarsi un simile esempio, egli è però vero, che il Papa Alessandro III. non la adoperò in questo significato, e nè men poteva adoperarla. Perciocchè primam.te chi può persuadersi, che questo Papa nella citata sua Decretale Recepimus chiamasse censi i censi, e nella Bolla avesse voluto dar loro il nome di *Justitia Canonica*!! Secondariam.te Le parole, se vere esse sono, non possono significar se non ciò che realm.te è; e se in fatti, nè la Chiesa, nè il Patriarca di Aquileja ebber mai alcuna

ragione

Ragione di riscuotere dalla Badia di S. Maria in Organo alcun annuo censo; adunque la Clausola Salva Patriarchæ Aquilejensis canonica iustitia nella Bolla di Alessandro III. non può mai aver il significato di diritto di censo annuo, che il Patca avesse sopra la Badia in Organo.

Ma a che cosa dunque si riferirà l'indicata clausola = salva Patriarchæ Aquilejensis iustitia canonica? Alla Giurisdizione appunto, che ad esso Patca compete come a vero, e proprio Vescovo di essa Badia. E certamente questa clausola = salva justitia canonica Episcopi, che noi troviamo frequentemente usata nelle Bolle del secolo dodicesimo, secondo l'intendimento de' Canonisti anzi pure secondo quello, con cui lo stesso Monsig. Vescovo di Verona dee riceverla in causa sua propria, non altro significa, che preservazione di diritto Episcopale, chiamiamolo poi di Legge Diocesana, o di Legge di Giurisdizione, o dell'una insieme, e dell'altra, ciò non fa al caso presente. Così l'intende, e la spiega il Tomasino Vet. et Nov. Eccl. Discipl. p. I. L. III. c. 28. 30. et 37., così il Van-Espen p. III. tit. XII, e così pure la Rota in una decis. del Molines 17. Mar. 1702. n. 9. e così finalmente lo denotano le Bolle stesse. E qui senza andar cercando esempj stranieri, noi abbiamo un altra Bolla dello stesso Alessandro III, e dell'an. 1176. stampata nell'Ughello tom. V. col. 69., nella quale il Papa dopo aver ricevuti sotto la protezione della

S. Sede

S. Sede Ap.lica il Proposito e i Canonici di Aquileja e dopo aver loro ampiam.te confermate le possessioni, e Ville, e Chiese di loro diritto, così conchiude: "Decernimus ergo
" ut nulli omnino hominum liceat supradictam Ecclesiam
" temere perturbare, aut eius possessiones auferre &c. sed
" illibata omnia, et integra conserventur eorum, pro quorum
" gubernazione, et sustentatione concessa sunt, usibus omnimo-
" dis profutura; salva Sedis Apostolicæ auctoritate, et Aqui-
" legensis Patriarchæ Canonica Iustitia".

Ora chi mai direbbe, che la Canonica Iustitia preservata in questa Bolla al Patca sopra il suo Capitolo, e le Ville, e Chiese a quello annesso, altro denotar volesse, che diritto Episcopale, e Diocesano? E dai suoi passando il Card. Pca Arcivo agli esempi del Vescovo e della Chiesa di Verona, dimandi egli a Mons.r Bragadino, qual altra cosa, se non questa da lui s'intenda per Iustitia Canonica nelle due Bolle di Lucio III. Successor di Alessandro stampate nei Vescovi di Verona dell'Ughello tom. V. col. 801., e 803. Queste due Bolle sono due Privilegj, col primo dei quali il Sommo Pontefice riceve sotto la sua, e della Apostolica Protezione la S. Congregazione del Clero interno di Verona, e a lei conferma tutte le sue Terre, Chiese, Giurisdizioni, Libertà, ed esenzioni: e col secondo Ei privilegia l'Abate, e il Monastero di Calvena Diocesi di Verona, allo stesso modo, che aveva fatto Alessandro III. per i Monaci, e il Monastero di S. Maria in Organo, e siccome parlando della Badia Organese Alessandro riserbò salva, ed intatta

La

La Justitia Canonica del Patr. così Lucio, trattandosi della Congregazione del Clero interno di Verona, e della Badia di Calvena, salva istessam.te egli vuole, ed intatta la Justitia Canonica del Vescovo Veronese - salva Sedis Apostolicae auctoritate, et Dioecesani Episcopi justitia Canonica etc. Che sì è così: o si queste parole Justitia Canonica, quando esse stanno scritte per il Vescovo, non censo no, ma Giurisdizione significano, e Legge Episcopale Diocesana; di grazia, perchè mai, quando si tratta del Card. Patr.ca Arcivo. dovran ne elleno avere un altro intendimento?

Ma chiudiamo ormai questo paragrafo col solam.te aggiungere questo riflesso. I S. Pontefici quando parlano della Badia di S. Maria in Organo, salva vogliano ed illesa la Giustizia Canonica al Patriarca, e non mai al Vescovo: quando poi essi parlano della Congregazione del Clero interno di Verona, e della Badia di Calvena, non già al Patriarca, ma al Vescovo essi guardano, e a questo preservano questa stessa Giustizia Canonica. E d'onde questo divario? Appunto da la distinzion di Diocesi val a dire perchè il Vescovo di Verona è il Diocesano di questo, ma non di quella, e perchè il Patr.ca lo è di quella, ma non di questo.

§. VII.

Dopo le Bolle Pontificie prende il Sig. Card. Patr.ca in esame i Diplomi Imperiali, e le altre antiche

carte

carte allegate dal Card. Patria. Arcv. nella sua prima scrittura. Prima però di farsi a rispondere all' eccezioni, che al S. Card. Pro Uditore è paruto di dover dare a tutti questi Diplomi, e a queste Carte: per molti riguardi giova qui al Card. Patria. Arcv. di far menzione anche di un altro di tai Diplomi, che da Lui non fu accennato in quella prima scrittura.

Egli è di Carlo Magno a S. Paolino Patriarca di Aquileja dell' an. 801. Di esso ne parla Mons. Fontanini nella sua Lettera delle masnade, e ne fa fede di averne tra i suoi Codici una Copia autentica, tratta dall' originale che esisteva in Aquileja sin al fine del Secolo Sodicesimo, due altre simili copie prese dall' Originale medesimo dell' an. 1195., e che si conservano, una nell' Archivio di S. Maria in Organo, l'altra tra gl' atti di una Chiesa del Friuli. Le ha vedute anche il celebre P. Bernardo de Rubeis, donde ha egli fedelmente trascritta quella che ha fatto stampare nel suo Libro Monumenta Eccl. Aquil. Cap. XLIII. Ora in questo Diploma l' Imperator Carlo M. privilegiando la Chiesa di Aquileja in tutte le di Lei Parrocchie, Monasteri, Ospitali, e pertinenze, nominatamente egli specifica alcuni Luoghi, i quali allora avean maggior bisogno della di Lui Regia, e Imperiale tutela „ idest, sono queste le di Lui „ parole, Cœnobium S. Mariae quod quidem Ferox Hi„ sal ædificavit in Verona foras muros Civitatis, Loco,

qui

" qui vocatur ad Organum cum omnibus ad se rebus per-
" tinentibus, nec non et Ecclesia S. Laurentii, quae si-
" ta est in Foro Julii; similiter et Xenodoxium quod
" Dux Rodoald. ædificavit in Foro Julii, &c.

Quale, e quanta autorità, e fermezza s'aggiunga alla Causa del Carb. Pca Arcivo da una Carta di questa sorta, si scorgerà poco appresso. Ma prima diremo del giudizio, che dee farsi della di lei autentica qualità. A questa, siccome a molte altre tali antichissime Carte è avvenuto, che per lunghezza di tempo, che logora, e consuma gli originali, e per poca pratica de' Copiatori, qualche leggier mendo o di ommissione, o di giunta le sia sopravvenuto intorno alla nota della Data degli anni del Regno, e dell'Impero di Carlo M.; e al titolo della sottoscrizione; ma così Monsr. Fontanini come assai più eruditamte il P. de Rubeis hanno purgato questo Diploma da ogni tale sinistro indizio. L'Illmo il Sig. Marchese Maffei nel Lib. II. della sua Istoria di Verona pare che abbia voluto attaccarlo nel di lui interno, perciocchè attribuendosi in questo Diploma la fondazione del Monastero di S. Maria in Organo a Feroce Abate, " quod quidem Feroc. Abbas ædificavit " il Sig. Marchese ha dato fuori un giudicato dell'an. 845, che egli dice di avere trascritto dall'Archivio del Monastero medesimo, nel qual Giudicato narrasi, che Audiberto Abate di S. Maria in Organo avea chiamati in

Giudizio

Giudizio alcuni Uomini del Contado di Trento, i quali volevan sottrarsi alla servitù, e al far le opere, che dovevano „ Monasterio, seu Sinodochio S. Mariæ, quæ „ ædificavit b. m. Lupo Dux cum Coniuge sua Ermi-„ lenda „. Ecco però, conchiude il Sig.r Marchese, „ il „ vero Autore di tal fondazione, cioè uno de' nostri Du-„ chi in tempo dei Re Longobardi „, e così senza dirlo espressam.te vuol egli, che si abbia pr finto il Diploma di Carlo Magno, di cui ora parliamo, e per ingannati tutti gli Storici, i quali similm.te attribuiscono a Feroce Abate la prima fondazione del Monastero in Organo. Ma se è così, e se queste due carte, cioè il Diploma, e il Giudicato combattono l'uno contro l'altro. Dica un poco il Sig.r Marchese, perche abbiasi a dar la vittoria anzi al Giudicato, che al Diploma, quando il Diploma supera di tempo il Giudicato quasi per mezzo secolo! E perche non si ha piuttosto ad accordar-li insieme, massimam.te potendosi ciò fare con grande facilità? Imperciocche avvegnache il Monastero abbia avuta la sua prima fondazione da Feroce, non pertanto ha potuto egli dirsi fabbricato eziandio da Lupone, o sia perchè questo Duca lo abbia rifatto o sia perche, secondo l'uso di que' tempi, lo abbia ac-cresciuto di un Ospitale, che all'Ospitale appunto più che al Monastero sembra, che abbiano relazione le pa-role del Giudicato „ Monasterio, seu Sinodochio „ oltre di che, raccogliendosi dalle Bolle di Giovanni XIX

e

e di Alessandro III., che due anticamente erano i Monasteri della nostra Badia, uno col titolo di S. Maria in Organo, e l'altro con quello di S. Maria in Gajo, nè sin'ora constando di qual di questi due Monasteri parli il Giudicato, ogni ragion vorrebbe, che s'intendesse di quello in Gajo; conciosiachè l'altro in Organo nel Diploma espressamente si dice, che fu edificato da Feroce. Ma di questo abbastanza, e se il Card. Patca Arcivo si è qui per avventura diffuso oltre il bisogno, egli lo ha fatto non tanto in grazia del Diploma di Carlo Magno, quanto perchè non resti a Mon. Vescovo motivo di trarre dal Giudicato del S. Marchese Maffei una nuova opposizione contro le Bolle di Pelagio, e di Giovanni XIX., nelle quali la prima fondazione del Monastero di S. Maria in Organo viene attribuita a Feroce Abate.

Un altro simile Diploma Imperiale a favor della Chiesa di Aquileja ottenne da Lottario I. l'anno 833. il Patca Massenzio: e lo ha stampato il Muratori nel Tomo V. delle Antichità Italiche pag. 926, ed egli attesta di averlo trascritto dall' Archivio di S. Maria in Organo dove tuttodì se ne conserva una copia antichissima e affatto simile all' originale. „Ex Archivio Monasterii Veronensis S. Mariæ ad Organum descripsi, „cujus vetustissimum apographum ad instar Antitypi „exaratum conspexi.„ In questo Diploma veramente non si specificano, nè si distinguono nominatamente i Luoghi della

detta Chiesa di Aquileja, ma in generale, dopo aver l'Imperatore confermate al Patriarca le cose tutte, di cui era allora in possesso la di Lui Chiesa, e dopo avergli concesse molte altre immunità, egli ordina, che di quelle stesse esenzioni, e libertà godere similm.te debbano tutti gli altri Monasterj soggetti alla Chiesa Aquilejese, e gli Ospitali e i Titoli, o sian Parrochie, „ Quas in quibuslibet Pagis, et Territoriis intra Ditionem Imperii „ Nostri memorata tenet, et possidet Ecclesia „.

Dal tenore di questa Carta ogn'un può raccogliere, che la Chiesa di Aquileja insino a quel Secolo, e da molto tempo innanzi possedeva in più Provincie dell'Imperio e Monasterj e Ospitali e Titoli o diciamle Parrochie. Che poi tra questi Luoghi annoverare si debbano anche il Monasterj, e le Chiese di S. Maria in Organo, sembra che non dovesse essere difficil cosa il persuaderlo: stante che un'antichissima copia di questo Diploma si è sempre conservata nell'Archivio di quella Badia, nè certam.te per altro motivo, se non perche in esso la Badia stessa doveva averne interesse. Non così però sembra al Sig. Card. P. Ud.se, a cui è piaciuto §. 18. di chiamar questo un'argomento debolissimo = che non ha bisogno di ulteriore confutazione „. Ma il Card.l Pier Arcivo risponde, che neppur a Lui è caduto in mente di produrlo per un argomento dimostrativo; ma se sia poi egli tanto debile, che non sia degno neppur di risposta, sembra che non possa dirsi se non da chi nel suo discorso schifi ogni argomento congetturale. Imperciocchè

perciocchè l'essersi, come io diceva, conservato da antichissimo tempo questo Diploma nel Monastero di S. Maria in Organo, e non miga o nella Libreria, o presso alcuno di que' Monaci, il quale fosse studioso di Antichità; ma nell'Archivio, dove si custodiscono le scritture de particolari interessi, e delle pubbliche ragioni di tutta quella Badia, non sarà egli questo un indizio assai giusto, che un tal Diploma sia appunto un di quelli, che un tempo riguardavano gl'interessi, e le ragioni d'essa Badia? Ma seguiamo l'esame degli altri Diplomi allegati dal Card. Pat.a Arcivo a maggior sostegno della sua Causa.

Il primo di questi è dell'anno 928., in cui Ugo Rè d'Italia ad instanza di Orso Patr.a di Aquileja deprò della sua Real protezione la Chiesa di S. Maria in Organo, e il di Lei Monastero intitolato di S. Maria in Fazo, o sia Gajo; e ciò che più importa, si è che il Rè medesimo dichiarò essere questo Monastero del Patriarca = ideirco (così leggesi nel Diploma stampato dal Muratori nel Tom. V. delle Antichità Italiche pag. 939.) = noverit omnium fidelium Sanctæ „ Dei Ecclesiæ, nostrorum præsentium scilicet, et fu- „ turorum industria, Ursum Venerabilem Patriarcham „ Nostram humiliter adysse Clementiam, quatenus „ pro Dei amore animaque Nostræ remedio, Monaste- „ rium **EIUS** de Fazo, quod ad honorem SS.mæ Ma- „ riæ Semperque Virginis dicatum est, cui nunc Petrus

Abbas

" Abbas præsidet, cum omnibus ad se pertinentibus sub Nostræ
" tuitionis Munburgium obtegere debuissemus. Cujus pe-
" titionibus animum Nræ benivolentiæ de more
" flectentes, eumdem Monasterium de Sazo cum Ecclesia
" S. Mariæ de Organo &c. sub Nræ tuitionis Munburgium
" defendimus, et custodimus."

Non ha neppur questo Diploma avuta la sorte di andar esente dalle censure del S.r Card. P. Ub.e; prima però di rispondere alle di Lui eccezioni ne addurremo tré altri, i quali fanno allo stesso proposito. Il primo è di Federico Imperatore a Ulrico, o sia Voldarico IV. Patriarca dell' anno 1180., ed è stampato nel Tom. V. dell' Ughello col. 71.; il secondo è di Enrico similm.te Imperatore al Pa. Gotofredo dell' anno 1193. stampato nel Tom. XVI. Rerum Italic. del Muratori col. 78.; e il terzo è di Federico Re de' Romani, e della Sicilia a Volchero Patriarca dell' anno 1214. stampato nello stesso Tomo XVI. del Muratori col. 100.; e in tutti e tre questi Diplomi, con cui i Patriarchi furono Privilegiati di molte franchigie, e Regalie, l' Abbadia di S. Maria in Organo s' interza tra due altre Badie di Aquileja.

Dopo adunque quattro Bolle Pontificie, che dimostrano il titolo, e dopo sei Imperiali, e Regj Diplomi, che provano il possesso del Patriarca, e della Chiesa di Aquileja sopra l' Abbadia di S. Maria in Organo, ancora si verrà dubbiare se essa sia sempre stata delle pertinenze della Diocesi Aquilejese? Ma raccogliamo

ciò

cio, che il Sig. Card. P. Ud. dice nel suo Voto intorno al valore, e alla pruova di questi Diplomi. " Chi non vede (dic' egli al s. 20. parlando del Diploma di Ugo) " a quanti altri titoli può riferirsi la parola EIUS " fuorchè a quello di una tale Giurisdizione, di cui ora si " tratta. E pure il Card. Patca Arcio dopo di aver raccolti nell' animo suo tutti quanti i titoli, onde si potesse dire, che il Monastero di S. Maria in Organo nel Xmo Secolo fosse del Patriarca EIUS, non vede, nè sa discernere qual altro egli possa mai essere, salvochè quello di Vescovo. Imperciocchè il primo di questi titoli potrebbe per avventura dirsi quello di fondazione, o di dotazione, ma quel Monastero non fu nè fondato, nè dotato da alcuno de' Patriarchi: il secondo sarebbe quello di Abate, o di Commendatario, ma in quel tempo nè il Monastero era commendato, ed esso aveva il suo proprio Abate. Il terzo titolo per cui l' Abbadia Organese potesse aspettarsi al Patriarca verrà dire il S. Card. Pro Ud.mo, che fosse quello di Metropolitano, ma il pronome SUO EJUS denota soggezione, e attenenza immediata. e il Metropolitano non è mai superior immediato delle Chiese, e de' Monasteri delle Diocesi de' suoi suffraganei, il perchè non fu giammai solito dirsi, che le Chiese e i Monasterj de' Suffraganei sieno del Metropolitano, e in fatti di tante Badie e Monasterj i quali sono nel Territorio Veronese niuno noi

troviamo

troviamo il quale venga alcuna volta detto essere del Patriarca se non questo di S. Maria dell'Organo. Per la qual cosa non convenendosi al Monastero Organese rispetto al Patca il relativo EIUS per alcun di questi titoli, né restandovene altro per cui egli venga a verificarsi fuorché quello, che si riferisce a Vescovo, e a Diocesi: concludiamo, l'Abbadia in Organo essere, e dirsi del Patriarca EIUS, perché il Patriarca è il di Lei Vescovo, e il Diocesano.

La seconda eccezione data dal Sig. Card. Pro Ud. ai Regj, ed Imperiali Diplomi del Patca egli la propone in questi termini " Supposto ancora, che la parola EIUS a " questa (cioè alla Giurisdizione Episcopale) " si riferisse, e " che forza potrà avere una semplice enunziativa proferita " da un Re in un suo Diploma in materia di Ecclesiastica Giurisdizione? "

Che forza? Quella che è assentita, e conosciuta dai Papi medesimi, e commnem. da tutti i Canonisti. Contendeva avanti il Sommo Pontefice Nicolò I. il Vescovo di Maus col Monastero di S. Karilefo in materia di esenzione, e il Vescovo produce aveva alcune carte, colle quali intendeva provare che quel Monastero fosse soggetto alla sua Cattedrale. Dall'altra parte difendendosi il Monastero provava la sua esenzione e libertà coi privilegj, che esso mostrava degli antichi Re di Francia, e questi presso il Sommo Pontefice bastarono a distruggere tutte le contrarie prove del Vescovo: Quandoquidem non dessé

Le

Le parole di Nicolò V. nel suo Breve, con cui confermò il privilegio d'esso Monastero di S. Karilefo, apud de Marca L. 3. c. 16. n. 4.) „Quandoquidem privilegia Regum, quæ ex antiquorum Regum Francorum temporibus olim Monasterio illi concessa sunt, hoc destruant „sicut et ipsa testantur, quæ in Archivis Monasterii ob „testimonium sibi concessæ Libertatis hodieque servantur„. Vede ora il S.r Card.le Pro U.d.te qual forza hanno il Giudizio dello stesso Sommo Pontefice i privilegj, e i Diplomi Reali in materia di Ecclesiastica Giurisdizione? Ma dopo questi, senta egli ancora quello, che in questo proposito ne dicono i Canonisti: il Fagnano L. 2 in Cap. Cum Ecclesia de Caus. possess., et propr. il Card. de Luca de Iurepat. disc. 57. et de Iurisdict. disc. 12., il Card. Petra tom. II. ad Constitut. VI Alexand. III., e comunem.te gl'altri con cento Decisioni Rotali, ne fan tal conto de' Privilegj, e delle enunciative Reali, che le mettono nel primo posto delle pruove che in questa materia di giurisdizione spirituale servono di rinforzo, e di appoggio al comprovamento del titolo principale„ Quia enuntiativa Regum, et „Imperatorum, etsi nequeant inducere hujusmodi juris„dictionem, utpote in spiritualibus nullam habentium „potestatem, tamen inserviunt pro Privileggiorum Apostolicorum adminiculo, et etiam quia probant famam quæ est loco tituli, et sic habentur non pro integra probatione, seu competentia hujusmodi juris, sed pro adminiculo

» niculo, et corroboratione praemissorum ». E più, che più soggiunge il Card. de Luca de Jurepatr. disc. 51., qualora » aliorum numerus non adeo concurrit ». Quante però ne conta di simili carte Mr. Vescovo in questa causa? Neppur una, che almeno esso l'abbia sino ad ora mostrata.

§ VIII.

Alle Pontificie Bolle, ed ai Diplomi Regj, e Imperiali succedono in esame due altre antichissime Carte colle quali il Card. Pca. Avea nella sua prima scrittura ha pensato di poter sempre più accrescere il merito, e la giustizia della sua Causa. Ma ancor queste presso il S. Card. Pro Ud.re hanno incontrata la sorte medma delle altre, di essere o poco credute, o poco stimate. Esse sono due Testamenti: la prima di Adone Vescovo di Verona dell' anno 860., e la seconda di Giovanni Vescovo di Pavia dell' anno 912, stampate nell' Ital. Sac. dell' Ughello tom. V col. 714. e col. 719 Edit. Ven. e l' una, e l' altra contengono un pio lascito di alcuni fondi, che questi due Vescovi fecero a beneficio del Monastero di S. Maria in Organo. Ciò tuttavia non fa niente al punto di cui ora trattiamo: quello, che importa e che si merita una particolar considerazione sono le clausole, colle quali così Adone come Giovanni divietarono ai Patriarchi di Aquileja, e agli Abbati Organesi o appropriarsi i fondi da essi donati al Monastero o,

il defraudare i Monaci di alcuna parte de' Loro frutti = Nullus Patriarcha (così ordina Audone) nul-
„ lus Patriarcha, vel Abbas, qui pro tempore fuerint,
„ habeant potestatem..... Curte, vel..... de potestate
„ Monachorum in ipso Monasterio Deo servientium sub-
„ trahere, nec Patriarcha ad suas manus tenere„ e poco
dopo„ item volo, atque statuo ut si Patriarcha, vel Ab-
„ bas, qui pro tempore fuerint ipsam supradic. Curte, vel
„ rebus de potestate Fratrum Monachorum ibidem
„ in ipso Monasterio Deo servientium per aliquas occasio-
„ nes subtrahere voluerint &; aut si Patriarcha ad suas
„ manus tenuerit &. Del tutto simile a questa ella è
altresì la clausola, che l'altro Vescovo di Pavia Giovan-
ni aggiunse all'accennato suo ... Ma perchè i
buoni Vescovi, volendo cautelare le Loro beneficenze
a pro dei Monaci Organesi dalle arbitrarie disposizio-
ni degli Abati, e dei Patriarchi le ripararono, e
non da quelle dei Vescovi di Verona, se non perchè
gli Abati soli, e i Patriarchi avevano tutta la giu-
risdizione sopra quel Monastero, e niuna i Vescovi?
È a questo passo che ne dice il S. Card. Pro ud.? Io,
dic' egli, convengo benissimo col Patriarca che supposta
„ la verità„ (supposta la verità? Ma qual motivo egli è
mai di dubitarne?) = di tal documento, potrà forse
„ servire per mostrare un' esenzione de' beni temporali
„ ma non mai un' esenzione dall' ordinaria spiri-
„ tuale giurisdizione del Vescovo„.

Se il Sig. Card.^l Pro Ud.^re avesse mai pensato, essere stata intenzione del Card. Pea Arevo di provare col suono delle parole di questi due Testamenti la sua spirituale giurisdizione sopra il Monastero in Organo, esso veram.^te avrebbe tutta la ragione di dire, che essi non possono servire a dimostrarla. ma se il Sr Card. Pro Ud.^re si degnerà di riflettere, che il Card. Patea ha allegate queste carte per una pruova non immediata, ma di conseguente, e di corrispondenza vedrà, che appunto dalla giurisdizione delle cose temporali s'inferisce assai bene quella delle spirituali. Imperciocchè non può certam.^te non essere noto al Sig.^r Card. Pro Ud.^re che nei primi secoli del Monachismo, i Monasterj egualm.^te erano soggetti ai loro Vescovi e nelle spirituali, e nelle temporali cose: di maniera che, secondo il parlar delle Scuole vale per essi l'argomento dalla suggezione spirituale alla temporale e vicendevolmente dalla temporale alla spirituale, anzi molto più dalla temporale alla spirituale, che non da questa a quella. imperciocchè i Monasterj, ed i Monaci incomminciarono ad essere esentati nelle cose loro temporali molto prima, che nelle spirituali, come può facilm.^te vedersi presso tutti gli Autori, i quali trattano della prima, ed antica Disciplina Monastica, Thomas. p. i. lib. iii. Van-Espen p. iii. tit. xii., Tiberr. tom. i. proleg. de priv. et exempt., et tom. ii tit. xiii., De Marca lib. iii. cap. xvi. Card. de Luca de Jurisd. disc. i., et 28., Card. Aloic. discept.

ii

n. g. l., dai quali noi pure apprendiamo, che sino al Secolo Decimo (nè qui a noi importa di ricercare più oltre) le esenzioni graziose, che i Monaci andavano impetrando dalla S. Sede riguardo ai loro beni, erano vere, e proprie esenzioni, val a dire, che i Monaci, e i Monasterj erano sottratti dalla giurisdizione temporale del proprio loro Vescovo, senza che fossero fatti passare sotto quella di un altro. nè in questa parte sia così facile il trovar un esempio di una spartita suggezione e rispettiva giurisdizione per modo che in vigore di sì fatti Privilegj un Vescovo fosse il Superiore di un Monastero nelle cose spirituali, e un altro nelle temporali ma comunemente quegli il quale era il Vescovo di un Monastero in temporalibus, lo era eziandio in spiritualibus. Concludiamo adunque: che il Sig.r Card. Pro Ud.re non può a meno di non convenire col Card. Vesc.e Arcivo, che i due Testamenti di Audone Vescovo di Verona, e di Giovanni Vescovo di Pavia servono per mostrare l'esenzione del Monastero Organese ne' beni temporali dalla giurisdizione del Vescovo di Verona, e la rispettiva di Lui suggezione alla giurisdizione del Patriarca: Egli deve altresì accordare, che da questa giurisdizione temporale il Card.le Patca Arcivo bene, e legittimamente dedutta abbia la spirituale.

§. IX.

Infino adora il Card. Patca Arcivo ha sostenuta la sua causa con Bolle, che stabiliscono il di Lui titolo, e

con

con Diplomi ed altre antiche carte, le quali non solo suppongono questo titolo, ma ancora apertamente il dimostrano. Di qui dunque passando alla pratica degli atti di podestà giurisdizionale usata dai Patriarchi suoi Precessori sopra la Badia in Organo, Egli ha la buona sorte di poter cominciare questa parte con un documento di quasi otto secoli, a cui l'eruditissimo Antiquario Muratori, che lo pubblicò Antich. Esten. p. I. cap. XVI., diede il nome di <u>bellissimo</u>. Questi è un giudicio, o diciamolo <u>Placito</u> tenuto da Rodoaldo Patriarca di Aquileja l'an. 9.. nel Monastero di S. Maria in Organo, e intra le altre notabili cose la principale è, che egli siede ivi pro tribunali come in un luogo suo, e di sua propria giurisdizione „ Dum in Dei nomine (così dicesi nel prologo del Giudicato) = Suburbium Civitatis Veronæ, non
„ longe ab ipsa Civitate, in eodem Monasterio Sanctæ Dei
„ Genitricis Mariæ, qui dicitur Organo, ubi Refectorio
„ vocabatur, quod <u>Monasterium</u> ipsum <u>pertinere videtur</u> de
„ sub <u>regimine</u>, et <u>potestate Patriarcha</u> Aquilejensis Eccle-
„ <u>siæ</u>, in Broilo proprio ipsius Monasterii, ubi Domnus Ro-
„ dus Patriarcha istius Sanctæ Sedis Aquilejensis, et
„ Missus Domnorum Imperatorum in Judicio resedisset ec.
La causa poi, che trattossi in questo Giudizio fu sopra una certa pretensione, che avevano due Persone di una Villa chiamata Ronco contro i Preti de' SS. Faustino, e Giovita, che è una delle Chiese arrolate nelle Bolle di Giovanni XIX., e di Alessandro III. alla Badia in Organo

e questo altresì dimostra il gius Episcopale del Patriarca sopra la Badia medesima e le di Lei pertinenze, imperciocchè per Legge così Pontificia, come Imperiale i Preti non dovevano essere convenuti, se non dinanzi al proprio Loro Vescovo = De persona Presbyteri, così scrive S. Gregorio M. Lib. XI. ep. 54. = hoc attendendum est, „quia siquam causam habuit, non ab alio teneri, sed Episco„pus ipsius adiri debuit: sicut novella Constitutio (Justiniani, quæ est CXXIII.) manifestat; quæ Loquitur de sanctissimis, et Deo amabilibus, ac Reverendissimis Episcopis, Clericis, et Monachis„. Finalm.te quello, che da l'ultimo risalto a questo Giudicato, si è la solennità, con cui fu egli tenuto alla presenza di gran Personaggi, e di cinque Vescovi, tra' i quali trovossi anche Milone Vescovo di Verona. E questa pubblicità, questa non so-o cognizione, e pazienza, ma eziandio spontanea, ed onorevole presenza del Vescovo Veronese, non saranno elleno bastanti a rendere l'atto del Patriarca Rodoaldo immune ed esente da tutte quelle eccezioni, che contro di Lui macchinassero tutti i partigiani di Mon.r Bragadino?....

Pochi anni dopo questo giudicato di Rodoaldo, cioè l'an. 995 Giovanni di Lui successore ebbe occasione di celebrar in Verona un Concilio Provinciale, di cui però non ci è restato, che un frammento, ma che fa tutto al nostro proposito e perciò tutto ancora il trascriveremo, come Lo ha pubblicato il P. Bernardo de Rubeis nel suo Libro

Libro Monum. Eccl. Aquilejen. Cap. LIII: „ Dum in
„ Dei nomine Joannes Patriarcha in Synodo resideret
„ in Ecclesia B. Mariæ sita in Civitate Veronæ cum
„ cœtu Episcoporum, Sacerdotum, seu Levitarum surgens
„ Obertus Episcopus ejusdem Sedis B. Mariæ conqueri
„ cœpit contra eumdem Joannem Patriarcham de
„ Clericis habitantibus in Titulis ipsius, idest S. Mariæ
„ Antiquæ, et S. Margaritæ, cur ipsis secundum Cano-
„ nicam traditionem, et antiquam consuetudinem sibi obe-
„ dire vetaretur; ita ut nec ad Synodum, nec ad processio-
„ nem ipsius venire vellent, nec illud observare, quod cæteri
„ Tituli de eadem Civitate faciunt, scilicet et Missas publi-
„ cas præcipuis festis interdictis ab Episcopo facere non
„ deberent. Tunc Lambertus Episcopus Vicentinus surgens
„ ait: Scio quod me in hac Ecclesia Archidiacono manente,
„ Clerici prædicti Ecclesiarum prælibata servitia Episco-
„ po hujus Nostræ Ecclesiæ exhibebant. Idipsum etiam
„ Presbyteri, et Diaconi prænominatæ Veronen. Ecclesiæ dixe-
„ runt. Tunc præfatus Patriarcha videns quod rectum
„ et canonicum erat, quod ipse Episcopus petebat consultu
„ omnium Episcoporum ac Sacerdotum, qui in eodem
„ Concilio residebant statuit, ut deinceps Clerici de
„ præfatis suis Titulis parati essent obedire Veronensi
„ Episcopo tam in Synodali advocatione quamque in
„ Processionis honore, seu et in Missarum, cum ab eodem
„ Episcopo interdictum solemnibus Festis noverint, observa-
„ tione. Verum si illis aliquid a quoquam objectum fuerit

vel

" vel si Episcopus eiusdem Sedis illos ad Placitum
" ducere voluerit nulli suorum Clericorum potestatem
" illos corrigendi tribuat: Sed advocato Abbate S. Mariae,
" qui pro tempore fuerit in Organo, quidquid justum et
" canonicum est cum eo definiat".

Ora i Titoli di S. Maria Antica, e di S. Margarita, sopra i di cui Chierici il Vescovo di Verona propose in questo Concilio le sue querele verso il Patriarca di Aquileja sono titoli, o chiamiamle Chiese delle pertinenze della Badia in Organo specificate per nome nell'una e nell' altra Bolla di Giovanni XIX., e di Alessandro III.. Quattro sono poi le parti, le quali formano tutto il presente Atto Conciliare, e da esse risultano altrettante prove della esenzione de' Chierici di questi Titoli dalla giurisdizione del Vescovo, e della loro soggezione a quella del Patca. La prima parte è il richiamo che fece il Vescovo contro del Patriarca perchè ai sudetti Chierici proibivasi l'osservanza di alcuni atti Ecclesiastici, che il Vescovo a modo suo aveva diritto di riscuotere da' medesimi, e per canonica tradizione, e per antica consuetudine = conqueri coepit contra eumdem Johannem Patriarcham de Clericis habitantibus in Titulis ipsius cur ipsis secundum canonicam traditionem, et antiquam consuetudinem sibi obedire vetaretur, itaut ec.", e quindi chiaro apparisce che questi Chierici erano sotto l'obbedienza del Patca, altrimenti vana sarebbe stata, e ridicola la querela del Vescovo contro al Patca, se ad altri, che a questi

si

si avessero a riferire quelle parole *cur vetaretur*. La seconda parte dell'atto Conciliare contiene la testimonianza con cui il Vescovo di Vicenza, e i Preti, e i Diaconi di Verona confermano la posizione del Vescovo Veronese: e qui pure si vede, che que' tre atti di servitù *prælibata servitia*, che Oberto esigeva dai Chierici di S. Maria antica, e di S. Margarita non gli furono approvati per alcun diritto di Legge Diocesana, nè di giurisdizione, ma per sola ragione di antica consuetudine = Lambertus
" Episcopus Vicentinus surgens ait: scio quod me in hac Eccle-
" sia Archidiacono manente, Clerici prædicti prælibata
" servitia Episcopo hujus nostræ Ecclesiæ exhibebant. Ipsum
" etiam Presbyteri, et Diaconi prænominatæ Veronen. Ecclesiæ
" dixerunt. Se a quel tempo il Vescovo di Verona fosse stato il Diocesano della Badia in Organo e delle di Lei Chiese, e dei Chierici: qual necessità che a dichiarare alcuni di questi Chierici obbligati ad assistere al di lui Sinodo, e ad osservare le di Lui Feste il Vescovo Vicentino, e tutto il Clero Veronese avessero a testificare il lungo uso di questa assistenza e di questa osservanza? Forse che non bastava il solo dichiararli Diocesani della Chiesa di Verona, perchè senz'altre prove dovessero secondo il prescritto de' Canoni, Concil. Oscense an. 598. can. 1., Concil. Senonense Seculi X cap. 1., et Concil. Mag. an. 847. can. 14., essere obbligati e al Sinodo, e alle Processioni, e alle Feste di quel Vescovo, e a quel di più, ch'egli appunto per Legge Episcopale, e Diocesana poteva a tutta ragione esigere

da

da medesimi? Che: e non a Legge di Diocesi ma a Legge di consuetudine fu appoggiata la di Lui domanda, segno dunque evidente, che appresso quel Concilio era cosa manifesta, e conta, non essere egli il Diocesano di què Chierici, e di quelle Chiese. Dopo le prove del possesso del Vescovo succede in terzo luogo il Decreto, con cui il Patriarca di consiglio sì di tutto il Concilio, ma però di sua sola autorità ordinò statuit, che i prenominati suoi Chierici da indi innanzi fossero pronti a rispondere al Vescovo in quelle tré cose, ch'esso richiedeva da loro cioè nell'accorrimento al Sinodo, ed alle Processioni, e nell'osservanza delle più principali Feste della Città, e Diocesi di Verona = Tunc præfatus Patriarcha.... „ consultu omnium Episcoporum..... statuit ut deinceps „ Clerici de præfatis suis Titulis parati essent obedire „ Episcopo Veronen. tam in Synodali advocatione, quamque „ et in Processionis honore, seu et in Missarum, cum ab „ eodem Episcopo interdictum solemnibus Festis noverint, „ observatione „; La quarta, ed ultima parte dell'atto Conciliare si termina colla forma del giudizio, che il Patca stesso prescrisse a correzione di questi suoi Chierici in ogni caso, ch'eglino mancassero al loro dovere, o altri avessero a far con essi di alcun piato personale. Verum si illis aliquid a quoquam obiectum fuerit, vel si Episcopus ejusdem sedis illos ad placitum ducere voluerit, nulli suorum Clericorum potestatem illos corrigendi tribuat. Sed advocato Abbate S. Mariæ, qui pro tempore fuerit in

„ in Organo quidquid iustum, et canonicum est, cum eo de-
„ finiat„. Adunque il Vescovo Veronese per se stesso non
aveva gius nè di comandare ai Chierici dipendenti dalla
nostra Badia, nè di correggerli, se non nella forma
commessa, e prescrittagli dal Patriarca.

Poca cosa però sarebbe, se da questo Atto Conciliare si potesse
raccogliere solam.te l'esenzione dei Chierici Organesi dalla
giurisdizione del Vescovo di Verona; conciossiachè la Causa
del Card. Pca Arcivo con Mons. Bragadino non è sola-
mente di Persone, ma di Territorio, e quindi non di semplice
esenzione passiva dei Monaci, e dei Chierici della Badia
in Organo, ma di attiva Legge diocesana del Patca sopra
il Monastero, le Chiese, e le Parrocchie d'essa Badia.
Ma il Card. Pca Arcivo punto non dubita, non sia ancor
più facile a apprendere dall'Atto stesso, che il fondo me-
desimo della Badia, i di Lei Luoghi e le pertinenze sono
della sua Diocesi. Imperciocchè non fu già solo il Patca
Giovanni, che nel Concilio, e in = Coetu Episcoporum sa-
„ cerdotum seu Levitarum„ si appropiasse i prenominati
Titoli di Santa Maria Antica e di S. Margarita
chiamandoli Titoli suoi = Clerici de prefatis Suis Ti-
tulis„; ma lo stesso Oberto Vescovo di Verona similmente
li disse, e pubblicam.te li pronunziò Titoli del Patriarca
„ Surgens Obertus Episcopus conqueri coepit contra eum-
„ dem Johannem Patcham de Clericis habitantibus
„ in Titulis Ipsius, idest S. Marie Antiquae, et
„ S. Margarite„. Adunque, se per confessione del Vescovo Vero-
nese

nese, e per assentimento di tutto quel Concilio S. Maria Antica, e S. Margarita sono notoriam.te Titoli del Patriarca, e se non è possibile, che da Mon.e Bragadino si assegni altra ragione perchè essi Titoli siano e si dicano del Patca, se no quella di attual Legge Diocesana, sa' in conseguenza, che eglino sien, e debban dirsi della di Lui Diocesi.

Fia mai, che sotto il nome di Titolo si voglia qui intendere un Oratorio, o Capella, o il solo spazio del compreso, e giro delle mura di una Chiesa sacramentale, e parrocchiale, che semplice Card. Albizi. discep. 1.; e oltre chè la Chiesa di S. Maria Antica sino al dì d'oggi è Parrocchiale. Le stesse parole, che noi leggiamo in questo Atto Conciliare non ci lascian luogo di dubitare, che Titolo nel caso nostro non significhi Chiesa insieme, e Territorio; perciocchè la quistione fu di Chierici abitatori, e popolari dei Titoli del Patriarca = conqueri coepit de Clericis habitantibus in Titulis ipsius, e però di Chierici suggetti al Patca „ non sola ratione „ qualitatis personae, come parlano i Canonisti, ma princi- palm.te „ ratione domicilii. E Titolo, il quale comprende e abitazioni, e abitatori, è certam.te Chiesa con luogo, e termini, ed è lo stesso che dire Chiesa insieme e Territorio: e se i Chierici appartengono al Patca p ragione del Titolo, di cui sono essi abitatori, molto più appartenergli dee il Titolo medesimo, cioè la Chiesa e la contenenza, o diciamolo il Territorio del Titolo

Dove

... dove i Chierici abitano.

E ad una prova sì chiara, e sì sincera che ne dice il Sig. Card. P. Ud.[ne] = Io, dic'egli s. 24., e 25. veram.[te] non so,
" che autenticità abbia questo Sinodo; e però cosa possa dal
" medesimo inferirsi non so. .... Il P. De Rubeis nel
" suo Libro intitolato Monumenta Ecclesiae Aquilejen.
" alla pag. 483., ammette veram.[te] la celebrazione di
" questo Sinodo nell'anno 995.; ma dice ancora essere
" periti gli atti del medesimo, e uno, che ne riporta,
" in cui sono espresse le cose sopra riferite, dice, di
" averlo ricevuto dal Cancelliero del Capitolo Veronese;
" ma non dà prova dell'autenticità del medesimo ".

Il P.re Bernardo De Rubeis nel Luogo citato dal Sig. Card. P. Ud.[ne], non dice, che siano periti tutti gli atti del Concilio di Giovanni Patea, ma il corpo intiero degli atti integra acta, ch'è lo stesso che il dire, che non si hanno tutti gli atti di questo Concilio; per altro l'atto presente, ch'egli ci ha pubblicato viene da Lui riconosciuto vero parto del Concilio med.mo, nè ha ommesso di additarci donde gli sia venuto in mano un documento così antico, palesandoci di averlo cortesemente ricevuto dall'Arciprete Campagnola Uomo di nota integrità, e Cancelliero del Capitolo Veronese, il di cui Archivio e per antichità, e per copia di Codici celebrasi non men dagli estrani, che dagli Scrittori Veronesi Maffei Veron. illustr. p. 2. col. 49., e p. 3 col. 244., Panvin., e Franc. Blanchin. in Anast. t. 3. proleg t. 5. Antiq. Eccl. Hisp. n. 9., Ughell. t. 5. col. 661.. Laonde

il

il il Card. Patca Arcivo pensa di poter giustam.te rispondere, godersi il riferito atto Conciliare presso i buoni estimatori delle Letterarie Ecclesiastiche fatiche degli Uomini eruditi di quella autenticità medesima di cui si godono gli Atti di tanti altri Concili, e le tante altre Opere de' SS. Padri, e i bellissimi antichi documenti dissotterrati in questi ultimi secoli, e con tanto prò della Chiesa messi alla Luce dallo studio, e dalla diligenza dei Labbè, dei Cossarzii, degli Arduini degli Aguire, dei Baronj, dei Mabilloni, dei Maurini, la Fede, e il giudizio de' quali se non bastasse ad assicurarci della autenticità di que' Libri, e di quegli scritti, ch' eglino ci han pubblicati per disinfinti, e sinceri, di quanti utilissimi Documenti noi resteremmo tostam.te privati, coi quali si è cosi bene illustrato in questi ultimi tempi l'uno, e l'altro studio di Ecclesiastica Istoria, e di Dottrina canonica? Ne' allo scrupolo, che si è fatto il S.r Card. P. Ud.te intorno all' autenticità di questo atto, occorre da vantaggio alcun' altra risposta.

Ma prosequisce egli il suo esame sopra questo atto medesimo e in secondo luogo §. 25. dice: " che l'intiero di lui " tenore non prova la totale giurisdizione del Patca " sull' Abbadia ". Ma il Card. Patca Arcivo, quantunque prevenendo questa indefinita eccezione, colle premesse considerazioni di tutte le parti dello stesso atto, abbia già mostrato con esso apertam.te confermarsi

questa

questa totale giurisdizione del Patca sull'Abbadia Organese; tuttavia senza ripetimento di ciò che altra volta si è detto, vuol'egli aggiungervi un'altra osservazione ma di tale importanza, che da sola ci servirebbe di evidente prova di questa totale giurisdizione. Non può mettersi in dubbio, che in questo Concilio non siano stati distinti così i Chierici, come le Chiese e le Parrocchie della Badia in Organo, e del Patca dai Chierici, e dalle Chiese, e Parrocchie del Vescovo = Surgens Obertus Episcopus Veronen. conqueri coepit contra Johannem Patriarcham de Clericis habitantibus in Titulis ipsius; ecco i Chierici, e le Chiese del Patca: = quod caeteri Tituli de eadem Civitate Veronen. faciunt. ecco le Chiese del Vescovo; e poco dopo = tum praefatus Patcha ... statuit, ut deinceps Clerici de praefatis suis Titulis, ecco di bel nuovo e Chierici e Chiese del Patca, si Episcopus illos ad placitum ducere voluerit, nulli suorum Clericorum potestatem illos corrigendi tribuat, ed ecco similmente i Chierici del Vescovo. Dunque se in conseguenza di una tal distinzione il Patriarca nulla non ha che fare in materia di attiva Legge diocesana sopra gli altri Chierici, e le altre Chiese di Verona distinte e separate da quelle di Aquileja, per la stessa ragione di distinzione non ha neppur il Vescovo cosa alcuna da pretendere sulle Chiese della Badia Organese similmente distinte, e separate da quelle del Vescovo e delle quali a parlare col linguaggio de Canonisti, dir si deve, che sint quidem materialiter

in

" in Diocesi (di Verona). nullo autem modo formaliter sed
" distincta ab ista unicum corpus faciant cum Ecclesia, et
" Diocesi (tempo già fu di Aquileja, ed oggidì di Udine),
" cui plenarie unita sunt, et cum illa constituant tanquam
" membra partem integralem ejusdem Territorii, etsi ma-
" terialiter sint in aliena Diocesi".

Tra le due predette, e già abbondantemente differmate eccezioni il Sig.r Card. P. Ud.e ne ha frammessa un'altra al n. 24. dove dice, che = non può comprendere come nello stesso
" tempo fosse dichiarato in questo Sinodo, essere i Chierici del-
" la Badia, e la Badia stessa soggetta al Patca, e poi
" essere detti Chierici obbligati ad intervenire al Sinodo
" Diocesano del Vescovo di Verona". Se però il Sig.r Card. P. Ud.e avrà la sofferenza di riflettere a ciò, che in questo proposito dissero nel Concilio il Vescovo di Vicenza, e i Preti, e i Diaconi di Verona, conoscerà che per obbligare i Chierici dei Titoli del Patca a intervenire al Sinodo di Verona non fu rincalzata contro i medesimi alcuna Legge Diocesana, ma uso solamente, e consuetudine. "scio, disse Lamberto Vescovo Vicentino, quod me in hac Ecclesia Archidiacono manente, Clerici predicti Ecclesiarum prælibata servitia Episcopo exhibebant. Idipsum etiam Presbyteri, et Diaconi prenominatæ Veronensis Ecclesiæ dixerunt", e rilevata che sia una volta dal Sig.r Card. Pro Ud.e questa verità di fatto sarà poi altresì facile che Egli comprenda = Come nello stesso tempo
" fosse dichiarato in questo Sinodo essere i Chierici della

Badia

„ Badia, e la Badia stessa soggetti al Patca, e insieme
„ essere i detti Chierici obbligati ad intervenire al Sinodo
„ Diocesano di Verona „; imperciocché secondo l'osservazio-
ne del Card. de Luca de Jurisdict. disc. xxxvii. acco-
dente consuetudine sono obbligati a intervenire al
Sinodo Diocesano di un Vescovo quelli eziandio, i quali
„ de jure praetendunt se non teneri ob diversitatem
„ Dioecesis „. E la ragione si è, perciocché l'intervenire
al Sinodo, quantunque a principio abbia potuto essere,
come siegue a discorrere questo insigne Dottore, uno di
quegli atti, i quali chiamansi = facultativi, sive etiam
„ consultivi, et benevoli, quod scilicet ij, qui intersunt,
„ ab Episcopo vel pro consilio, vel pro decore invitati sint;
con tutto ciò coll'andar del tempo, e per forza di una
immemorabile osservanza, di facoltativo, ch'egli era
nella sua origine, divien necessario. E ciò, che si è detto
del Sinodo vuolsi per lo stesso modo intendere anche
delle Processioni, e della Messa, a cui non per debito
di Legge Diocesana, ma per osservazione di consuetu-
dine il Patca obbligò istessamente i suoi Chierici verso
del Vescovo di Verona ec.
E di vero, che queste tali cose, le quali nell'atto stesso
Conciliare servigj si chiamano praestita servitia,
non per altro che per ragione di consuetudine sieno
dal Vescovo Veronese state richieste ai Chierici di
S. Maria Antica, e di S. Margarita, e dal Patca
similmente accordate, ce ne darà per ultimo una gagliardissima prova
questo

questo riflesso, che ancora ci resta a fare sulla doman-
da stessa del Vescovo: Si consideri adunque, che tra
tutti i Chierici delle Chiese della Badia, e dei
Titoli del Patca, il Vescovo non si lagnò, se non di
quelli di S. Maria Antica, e di S. Margarita;
perchè era loro proibito d'intervenire al Sinodo ed
alle Processioni di Verona, e di conformarsi nella
Messa al Rito di quella sua Chiesa " Conqueri coepit
" contra eumdem Johannem Patriarcham de Clericis
" habitantibus in Titulis ipsius idest S. Mariae Anti-
quae, et S. Margaritae, cur ipsis &c ". E perchè mai
quel Vescovo non si querelò similm.te dei Chierici di
S. Maria in Organo, di S. Maria in Solario e di
quanti erano di tutte le altre Chiese della Badia
e dei Titoli del Patca? Si vorrebbe forse dire
che quei soli di S. Maria Antica, e di S. Mar-
garita ricusassero tali cose, e che gli altri le
adempissero puntualm.te? Ma questa è cosa affatto
improbabile; perocchè quei Chierici non di loro ca-
priccio ricusavano i mentovati officj, ma sibbene era
loro proibito il prestarli = Conqueri coepit de Clericis
S. Mariae Antiquae, et S. Margaritae, cur ipsis vetaret =
E da chi, dobbiam noi credere, che venisse lor fatta
una tale inibizione, se non dall'Abbate Organese
o più veram.te dal Patca medesimo verso di cui il Vesco-
vo indirizzò le sue lamentanze = conqueri coepit
" contra eumdem Johannem Patcam "? E chi era egli
dunque

È dunque probabile, che l'Abate coi Chierici di S. Maria in Organo, e delle altre Chiese della Badia, i Titoli anch'essi del Patriarca egualmente, che S. Maria Antica e S. Margarita, rendesse al Vescovo quegli Atti, che nè egli, nè il Patriarca volevano che fossero renduti dai Chierici d'essa S. Maria Antica, e di S. Margarita. E perchè rendesi manifesto, che se di tutti i Chierici delle Chiese della Badia, e dei Titoli del Patriarca, i titoli di S. Maria Antica, e di S. Margarita furono dal Vescovo ricercati, e dal Patriarca obbligati ad intervenire al Sinodo di Verona ciò fu certamente non per Legge Diocesana, la quale gli avrebbe obbligati tutti generalmente, ma per prescrizione di consuetudine, in cui s'erano involti quei soli delle accennate due Chiese.

§. X.

Dalle cose finora dette appare non solo il titolo, ma eziandio la pratica antichissima della giurisdizione del Patriarca sopra la Badia di S. Maria in Organo, e le di lei pertinenze; e appare per modo, che il Cardinale Patriarca Arcivescovo non la abbastanza intendere perchè il Signor Card. Pro Udine facendosi a parlare di questa pratica Voto art. IV. § 22. non cominci a contarne i di lei atti se non dopo la metà del secolo dodicesimo. Manco male però, che se l'Emo Sig. P. Udine non ha creduto di dover dare il nome di atto

giurisdizionale

giurisdizionale neppur a quegli ordini che nel testè
da noi considerato Concilio furono dati dal Patriarca Giovanni ai suoi Chierici di S. Maria Antica, e di S. Margarita, e neppur alla forma del giudizio che dal medesimo fu ivi prescritta a correzione delle loro mancanze; egli almeno non dissente, anzi espressam.te consente §. 27., che simili Decreti = provano essere nel Patca una tale Giurisdizione =. Ciò è così, che più dunq. occorre al Card. Patca Arcivo per sostegno della sua Causa, quando per sentimento dello stesso Sig. Card. P. Ud. esso ha provato, che fin dal decimo secolo i Patriarchi, e la Chiesa di Aquileja avevano Giurisdizione sopra i Luoghi, e le Persone della Badia Organese? Ma tuttavia seguitiam pure l'esame che esso S. Card. Pro Ud.e va facendo intorno agli atti della Giurisdizione praticata dagli antichi Patchi sopra la detta Badia, e veggiamo se eglino sieno tali, e tanti, che abbian potuto bastare a mantenere in essi, e a tramettere ne' Successori quel primo diritto, che la lunga mano di Bolle, di Diplomi, e di altri vetusti documenti viene loro, come vedemmo, e attribuito, e confermato.

Parlando di questi atti il S. Card. P. Ud. voto art. IV. §. 21. e segg. ha formate tutte quelle osservazioni, che immaginar si potevano per differmare la loro forza, e in primo luogo egli nota, che tali atti = hanno principio dall'anno 1185. = secondariam.te, che essi dal Patca

Si

si allegano senza legittima prova " aggiungo, " che fino
" all'anno 1656. sono assai scarsi " : dico, " che sono equivoci,
ed in quinto ed ultimo luogo = ch'essi non possono conclude-
" re un' osservanza rigorosa, come è quella, che al caso pre-
sente richiedesi ". Ora per acconciamente rispondere a tut-
te queste eccezioni il Card. Patca Arcivo dietro al loro
ordine verrà riguardandole a parte a parte.

In primo dunque sembra, che il Sig.r Card. Pr. Ud.e si faccia ma-
raviglia, che per parte del Card. Patca Arcivo non si mostri-
no atti giurisdizionali praticati dai Patriarchi di Aqui-
leja sopra la Badia in Organo prima dell'anno 1185 –
Ma poteva pure l'Emo Sig.r Pr. Ud.e annoverare tra questi
quello almeno del Patca Giovanni registrato nel Concilio
Veronese dell'anno 995. di cui si è detto nel precedente §.,
e con ciò far ascendere l'epoca di questi atti due secoli
più addietro di quello, ch'esso l'abbia fissata. Ma ommesso
anche ciò: vorassi dunque pretendere, che il Patca obbli-
gato sia a comprovare l'antico suo possesso della Badia in
Organo colla serie successiva di tutti gli atti di Giurisdi-
zione, che dal sesto secolo, in cui essa ebbe la sua origine
fino a questo tempo furono di mano in mano esercitati dai
Patriarchi suoi Precessori? E non è egli assai, che la
dimostrazione di tali atti incominci, come a modo stesso del
Sig. Card. Pr. Ud.e incomincia, fin dall'anno 1185., vale a
dire poco meno che già sei secoli? E che Mr. Braga-
dino non abbia da mostrarci non che molti, un solo solitissimo
atto di giurisdizione praticata da alcun de' Vescovi di

Verona

Verona sopra la Badia Organese prima dell'an. 1585, o a quel tempo? ;

La seconda eccezione, la qual vien data dal S.r Card. P. Ud.e alle prove del possesso del Patca sopra la Badia in Organo si è, che gli atti allegati dal Card. Patca Arcivo sono mancanti di legittima prova: e con ciò l'Emo S.r P. Ud.e vuol certam.te riferirsi a quella giudiciaria estrazione, e ricognizione di atti, di Carte, e di instrumenti di cui parlano i Legisti in materia di Compulsorie. Ma il Card. Patca Arcivo, il quale essendo altra volta stato provocato da M.r Brigadino sopra questo stesso punto davanti l'Eccmo Pien Collegio, ivi in causa retinenda difese, e giustificò il suo possesso con questi atti medmi; non poteva mai immaginarsi di essere ora obbligato a darli fuori con una rigorosa formalità di giudizio: imperciocchè avendo a quel tempo Mon. Bragadino presa copia degli atti stessi, e non avendo egli nè allora, nè dopo avuto che dire contro la sincerità de medmi, aveva il Card. Patca Arcivo tutta la ragione di fidarsi, ch'eglino avessero a passar per buoni anche presso il S.r Card. P. Ud.e, sulla massima, che „ parte non opponente Scripturis, ac Juribus etiam in „ formibus deferri solet „, come insegna il Card. de Luca de Judic. Disc. 28. cogli altri Dottori là, dove appunto essi trattano di questa materia di Compulsorie, et de forma instrumentorum probante, vel non probante. Anzi tanto più crescer doveva nel Card. Patca Arcivo

una

una tal fidanza, perciocchè il suo possesso sulla Badia Organese è notorio, e pubblici sono i Documenti, e viva la memoria degli atti stessi, a cui il S.r Card. P. Ud.e oppone la mancanza di legalità. Pubblica è l'iscrizione scolpita in marmo della Dedicazion della Chiesa di S. Maria antica consecrata da Gottofreddo Patriarca l'anno 1183.; pubbliche, e rinomate le Visite di tutta la Badia fatte in più tempi dai Patriarchi Aquilejesi: pubblico, e aperto il Tribunale, che da gran tempo ivi fu da medesimi eretto per più comodo esercizio della spirituale loro giurisdizione delle Chiese, del Clero, e del Popolo delle pertinenze d'essa Badia.

La terza eccezione formata dal Sig. Card. P. Ud. contra la prova del possesso dei Patriarchi, consiste in dire, che i loro atti di giurisdizione sulla Badia Organese sono assai scarsi di numero. Ma il Card. Patriarca. Prima:mente risponde, che per quanto questi atti si reputino scarsi, sono essi però tali, e tanti, che anno potuto bastare a conservar nel suo pieno vigore il titolo, da cui sono sempre derivati gli atti medesimi. Secondariam.te Egli dice, che la scarsità opposta non è già provenuta perchè rari sieno stati gli atti di giurisdizione praticata nei passati Secoli dai Patriarchi Aquilejesi sopra la Badia in Organo, ma sì bene, perchè perduti furono i loro registri. Nè si repplichi, tutto ciò dirsi a credenza; conciossiachè pur troppo son note le passate disavventure della povera Chiesa di Aquileja, così

spesso

spesso per sua disgrazia o involta in guerre, o abbandonata da suoi Pastori, così che non è maraviglia, se colle pietre del Santuario dispersi pur siano i Codici dè suoi Archivj. Oltre di che l'indicata Lontananza dei Patriarchi, i quali per tutto il Secolo XV. e XVI. poca o niuna residenza fecero alla Loro Chiesa, n'è La vera cagione perchè noi siamo mancanti dè Loro atti. Finalm.te comunque questi atti sieno scarsi, non Lo sono però tanto, che a comprenderli tutti vi bastino quelle sole quattro Righe, che a tal effetto ha impiegate il S.r Card. P. Ud.e. Imperciocchè senza anche cominciar più da alto di quello, ch'esso abbia fatto:

1185. il Patca Gottofreddo consacrò La Chiesa di S. Maria Antica alla presenza di due Cardinali, del Vescovo di Pedena, e di Bizzone Abate.

1210. Volchero Patriarca commise all'Arciprete della Chiesa Maggiore di Verona il decidere una Lite, ch'era tra l'Abate Organese, e Bonifacio Diacono di S. Siro pro ipsa Ecclesia di S. Siro, La quale è una delle dipendenti dalla nostra Badia.

1217. Volchero medesimo confermò allo stesso Abate La possessione in Decimis. Nel corpo della conferma il Patca Garzando del Monastero in Organo v'inserì l'espressione = ad Nos, et S. Aquilejensem Ecclesiam cum omni jure spectat integre, et pertinet collatione Summorum Pontificum „. e nel fine vi aggiunse La clausola = Salvo jure Nostro, et Aquilejensis

Ecclesiæ

Ecclesiæ.

1255. Atto simile si ha di Gregorio di Monte Longo Patriarca, il quale colla stessa forma dichiarò il Monasterio „S. Mariæ in Organo Veronæ Nobis, et Ecclesiæ Nostræ subiectum „.

1278. Raimondo Patriarca confermò l'institutione di un Prete nella Chiesa di Lozzano delle pertinenze di S. Maria in Organo.

Lo stesso anno questo Patriarca delegò un Canonico a ricevere dal nuovo Abate Organese il solito giuramento di fedeltà, e ad intervenire al Sinodo di Aquilea ogni volta che fosse chiamato.

1290. Lo stesso Raimondo institui due Priorati nelle Chiese di Lozzano, e di Mizzolo delle Pertinenze della nostra Badia, ordinando che i Monaci, i quali saranno ivi Priori = in ipsis Ecclesiis residentiam „faciant, et divinis insistant obsequiis „.

In tutti questi atti, e in un'altro dell'anno 1293. Raimondo conferma l'autorità sua sopra il Monastero e Chiese di S. Maria in Organo, di cui parlando usa la solita frase = Monasterium S. Mariæ in Organo „ Veronense ad Aquilejensem Ecclesiam sine medio pertinens „, e quest'altra: „ Nobis, et Ecclesiæ Aquilejensi subiectas „.

1303. Ottobono Patriarca riconfermò l'institutione dei due Priorati di Lozzano, e di Mizzolo, aggiungendo ch'essi in avvenire non si commettessero Clericis Regularibus.

Laribus: ed egli pure parlando del Monastero in Organo, e delle di Lui Chiese, dichiarò e quello, e queste suggette al Patriarca, e alla Chiesa di Aquileia.

1308. Ottobono medesimo delegò l'Abate di S. Zenone alla Visita dei Monaci, e del Monastero di Organo, e negli atti della Visita lo stesso Monastero si enunzia immediatamente, e pleno jure suggetto al Patriarca, ed alla Sede di Aquileia tam in Capite, quam in membris, in spiritualibus, et temporalibus.

1309. Un altro atto ancora ci resta di questo stesso Patriarca Ottobono, e in esso contiensi la facoltà, ch'egli diede al Vescovo di Verona di benedire Ognibene Abate di S. Maria in Organo ita tamen (sono queste le stesse parole della delegazione) quod propter commissionem huiusmodi, et ea, quae causa commissionis hujusmodi duxeritis facienda, nullum Vobis, et Veronensi Ecclesiae jus, et Nobis, et Aquilejensi Ecclesiae prejuditium aliqualiter generetur.

Di questo stesso anno ci resta altresì una sentenza pronunziata contro di uno de' nostri Monaci dal Vicario Generale del Vescovo di Verona in virtù di delegazione a Lui fatta da Ottobono medesimo, ed oltre all'atto della delegazione sono eziandio considerabilissime le parole stesse, che il Vicario usò nella sua sentenza dicendo: = In Monasterio S. Mariae in Organis de Verona Ordinis S. Benedicti Aquilejensi Ecclesiae in
„ Spiritualibus, et temporalibus immediate subiecto.„

1339. Il B. Bertrando Patriarca nella sua Cattedrale di Aquileja inter Missarum solemnia benedisse ogni-bene Abate di S. Maria in Organo, dandogli facoltà di usare così verso i Monaci, come verso gli altri sudditi della Badia quella giurisdizione " quæ beneficio juris cuicunque Abbati benedicto est concessa ". In questa occasione il nuovo Abate fece in mano del Patriarca il solito giuramento di fedeltà, e che = vocatus ad Synodum, et Provinciale Concilium " pronto egli sarebbe all'ubbidienza. E qui si noti Sinodo, e Provinciale Concilio; perciocchè siccome con questo dichiarasi il gius metropolitico del Patriarca sopra la Badia Organese, così con quello assai chiaram.e comprovasi il Diocesano. Oltre poi l'obbligazione d'intervenire al Sinodo, ed al Concilio, il Patriarca impose all'Abate quella altresì di dover ogni anno portarsi in Aquileja a visitare la Confessione de SS. Martiri Ermagora, e Fortunato.

1407. Antonio II. Patriarca diede facoltà all'Abate di Organo di fare una compera per quel Monastero, e gliela diede di sua autorità ordinaria, siccome egli stesso nell'atto suo si spiega, e siccome portano le parole, di cui si serve, chiamando il Monastero medesimo = in spiritualibus, et temporalibus Nobis, et Sanctæ Nostræ Ecclesiæ immediate subiectum ". E Dio volesse che noi avessimo quei Codici, e Registri Aquilejesi, i quali dopo di essere stati in occasione della guerra

dell

del Patriarca Ludovico di Teck dispersi pertutto il Friuli, Mons.re Fontanini di ch. m.a gli aveva in questi ultimi tempi con grande studio raccolti, e compilati; di quante altre belle notizie potremo noi illustrare l'antico, nè mai, fino al mentovato Patriarca Ludovico, interrotto possesso dei Patriarchi di Aquileja sopra la Badia Organese. Ma tuttavia abbiamo altre memorie, le quali sempre più ci confermano nel giudizio dell'uso, che gli antichi Patriarchi facevano della piena loro giurisdizione sopra il Monastero, le Chiese, e i Luoghi di S. Maria in Organo; e queste sono alcune allogagioni degli anni 1283. 1284. 1290. 1296. 1323. 1335. 1364. 1370. e 1384., con cui gli Abati, e i Monaci Organesi, dando a fitto, o in feudo certi beni del Monastero, oltre all'annuo censo obbligavano i Fittajuoli, e i Feudatarj a pagare un certo che di più = quandocunque et quotiescunque D. Patriarcha Aquilejensis venerit Veronam =, già s'intende alla Visita del loro Monastero, e di tutta la Badia.

Dopo il Patca Ant.o II., cioè dopo il principio del XV. secolo sino al fine del XVI. noi veramente non abbiamo atti, che dimostrino la pratica continuata della giurisdizione de' Patchi Aquilejesi nella Badia di cui parliamo. Nè è maraviglia; conciossiachè, ancorachè si voglia, essere stata per tutto questo tempo interrotta una tal pratica; contuttociò facil cosa è a comprendere la va-

cia

Cia, è vera cagione di questo cessamento: La quale in prima fu la lunga, ed ostinata guerra, in cui il Patriarca Ludovico di Tech sgraziatam.te s'involse, e per cui egli fu anche scacciato dalla sua Sede: di poi fu la poca, o niuna Residenza, che fecero alla loro Chiesa i successivi Patriarchi sino a Fran.co Barbaro: in terzo luogo fu il Privilegio, ch'ebbe Mon.r Tiberti Vescovo di Verona da Clemente VII. di poter come Legato nato della S. Sede egli solo, e con esclusione non men del Patriarca di Aquileja, che dell' Appostolico Nunzio di Venezia, usare sopra tutte le Chiese, i Monasterj, i Luoghi, e le Persone di Verona tutta quella giurisdizione, che sì al Nunzio, come al Patriarca potesse in qualunque modo competere. Ughell. tom. V. col. 959.: finalm.te l'ultima, e forse la più principal cagione della dai Pat.chi intralasciata pratica di giurisdizione sopra il Monastero, e tutta la Badia Organese fu l'esorbitante estensione, che i Regolari in questo tempo avevan fatta de' loro privilegj in pregiudizio di ogni autorità di tutti gli Ordinarj, onde il S. Concilio di Trento stimò necessario di porr'argine a un simile abuso, e moderando i privilegj medesimi restituire in qualche vigore la dicaduta superiorità degli Ordinarj.

Infatti poco dopo la Pubblicazione della Riforma Tridentina, noi veggiamo rinovellato nei Patchi di Aquileja l'uso della loro Giurisdizione nella Badia Organese, come

i

i seguenti atti il dimostrano.

1583. il Patriarca Giovanni Grimani essendo in Ancona
e ivi avendo inteso, che il Vescovo di Verona avesse voluto
fare la Visita di una Chiesa di questa Badia, di là
gli scrisse subito in questi termini = Occorsa ne' giorni
" passati la sua Visita, se sia da chiamarsi Visita, della
" Chiesa di S. Maria in Organo, voglio confidentem.te pre-
" gare V. S. Ill.ma, che in hoc genere negotii sia contenta
" di aver in considerazione l'autorità mia Ordinaria di
" quel Luogo". E nello stesso tempo egli scrisse un'altra
Lettera anche all'Abate in Organo, riprendendolo, perchè
si fosse lasciato indurre a sottoporsi alla Visitazione
del Vescovo, = che non ha che fare con Voi, non essendo
" Vostro Ordinario"; sono le stesse parole della Lett.ra
del Patca.

1593. Francesco Barbaro Patca Successor di Gio-
vanni nell'esecuzione di una Commissione Apostoli-
ca sopra un Breve, che l'Abate Organese avea
impetrato da Clemente VIII., si fece similmente
conoscere Ordinario di questa Badia, chiamandola
". Aquilejensis Diœcesis Nostræ".

1634. Marco Gradenigo Patca visitò personalm.te
la Parrocchia di S. Maria in Organo, quella di S. Ma-
ria Antica, e quella di S. Maria in Solario, e in
ciascheduna vi fece tutte quelle ordinazioni per la
Cura delle Anime, e per l'amministrazione de'
Sacramenti che alla vigilanza, e all'autorità
si

si convengono di un vero Diocesano; e alla Visita delle altre Parrocchiali della Badia, le quali sono fuori di Verona, deputò lo stesso Abate del Monastero. E giacchè parliamo di Visite, basterà qui solam.te accennare quelle altre due, che furon fatte dal Cardinal P.ca Giovanni Delfino la prima l'anno 1658. e la seconda l'anno 1672., che troppo lunga cosa sarebbe il descrivere tutta la solennità, con cui elleno furono e intraprese, ed eseguite. Ma tutto è fedelmente registrato nelle Relazioni, che volta per volta furono mandate alla S. Congregazione del Concilio.

Che se noi vogliamo ripigliare gli altri atti di Episcopal Diocesana Giurisdizione usati di tempo in tempo dai Patriarchi Aquilejesi sopra la Badia in Organo, e di cui ci resta qualche registro; il P.rca Marco Gradenigo l'anno 1634. diede due mandati di Confessioni in Ecclesiis suæ Dominationi Ill.mæ subiectis a D. Girolamo Rambaldo, e a D. Mauro Salis Monaci Organensi. Altro simile mandato egli spedì l'anno seguente 1635. a D. Carlo Maffeio = Monaco „ subiecto Abbati S. Mariæ in Organis Aquilejensis „ Diœcesis Nostræ, exercendi curam Animarum in „ Parochiali Ecclesia de Ronca-nova „; e l'anno 1639. in una Lett.ra al nuovo Abate „ Le trasmetto, „ dic'egli, la facoltà richiestami di poter confessare „ in tutte coteste Chiese a me soggette „. E in altra Lett.ra dell'anno 1654. rimandando all'Abate il memoriale

le

Visita Card.

de' soggetti, ai quali esso intendeva, che fosse prorogata la Licenza di sentir le Confessioni sacramentali, gli confermò la facoltà, che prima gli aveva data di poter concedere tali proroghe, e di assolvere da' casi riservati. E in un'altra antecedente Lett.[a] dell'anno 1655. gli scrisse così = In quanto quello, che spetta all'ammettere alle Confessioni i Preti, che servono alle Chiese
" suddette, si compiacerà chiamare due di cotesti Sig.[ri]
" Canonici, e alla presenza di V. S. Ill.ma, e coll'assis-
" tenza del S.r Co. Pellegrini Luogotenente Patriarcale
" (così chiamasi p. antico il Vicario del Patriarca in
" Spiritualibus residente in Verona) farli esaminare,
" e trovati sufficienti, li concederà in nome nostro
" la facoltà di poter amministrare questo Sacramento.
E finalm.te in un'altra scritta allo stesso Abate = Pre-
" sento con mio particolar dispiacere, che nelle Chiese
" unite a cotesto mio Monastero s'abbia permesso l'
" esercizio della Cura a quelli, che si sono valsi delle
" Licenze di Mons. Vescovo; o che prima approvati a
" qualche Chiesa del Vescovato, si sono lasciati conti-
" nuare anche in quelle dell'Abazia senz'altro esa-
" me, essendo questo un pregiudizio molto evidente. . .
" Scrivo al S. Pellegrini Luogotente Patriarcale che
" da qui avanti tutti i Sacerdoti tanto Regolari,
" come Secolari, che doveranno servire in dette Chiese,
" debbano esaminarsi avanti di Lei con esaminatori da es-
" so S. mio Luogotenente eletti //. Se in questa materia di Confessioni

occorre

si convengono di un vero Diocesano; e alla [illegible] ita delle altre Parrocchiali della Badia, le qu[illegible] o fuori di Verona, deputò lo stesso Abate del [illegible] tero. E giacchè parliamo di Visite, basterà qui [illegible] ccennare quelle altre due, che furon fatte d[illegible] rdinal Pca Giovanni Delfino la prima l'anno [illegible] e la seconda l'anno 1672., che troppo lunga cosa sarebbe il descrivere tutta la solennità, con cui elleno furono e intraprese, ed eseguite. Ma tutto è fedelmente registrato nelle Relazioni, che volta per volta furono mandate alla S. Congregazione del Concilio.

Che se noi vogliamo ripigliare gli altri atti di Episcopal Diocesana Giurisdizione usati di tempo in tempo dai Patriarchi Aquilejesi sopra la Badia in Organo, e di cui ci resta qualche registro; il Patca Marco Gradenigo l'anno 1634. diede due mandati di Confessioni in Ecclesiis suæ Dominationi Illmæ subiectis a D. Girolamo Rambaldo, e a D. Mauro Salis Monaci Organ.i. Altro simile mandato egli spedì l'anno seguente 1635. a D. Carlo Maffeio = Monaco „ subiecto Abbati S. Mariæ in Organis Aquilejensis „ Diœcesis Nostræ, exercendi curam Animarum in „ Parochiali Ecclesia de Ronca-nova„; e l'anno 1639. in una Lettera al nuovo Abate „ Le trasmetto „ dic'egli, la facoltà richiestami di poter confessare „ in tutte coteste Chiese a me soggette„. E in altra Lettera dell'anno 1654. rimandando all'Abate il memoriale

de'

de' soggetti, ai quali esso intendeva, che fosse prorogata
la Licenza di sentir le Confessioni sacramentali, gli
confermò la facoltà, che prima gli aveva data di po-
ter concedere tali proroghe, e di assolvere da' casi riserva-
ti. E in un'altra antecedente Lett.[a] dell'anno 1635: gli
scrisse così = In quanto quello, che spetta all'ammette-
" re alle Confessioni i Preti, che servono alle Chiese
" suddette, si compiacerà chiamare due di cotesti Sig.ri
" Canonici, e alla presenza di V.S. R.ma, e coll'assis-
" tenza del S.r Co: Pellegrini Luogotenente Patriarcale
" (così chiamasi p. antico il Vicario del Patriarca in
" Spiritualibus residente in Verona) farli esaminare,
" e trovati sufficienti, li concederà in nome nostro
" la facoltà di poter amministrare questo Sacramento".
E finalm.te in un'altra scritta allo stesso Abate = Pre-
" sento con mio particolar dispiacere, che nelle Chiese
" unite a cotesto mio Monastero s'abbia permesso l'
" esercizio della Cura a quelli, che si sono valsi delle
" Licenze di Mons.r Vescovo; o che prima approvati a
" qualche Chiesa del Vescovato, si sono lasciati conti-
" nuare anche in quelle dell'Abazia senza altro esa-
" me, essendo questo un pregiudizio molto evidente.
" Scrivo al S.r Pellegrini Luogotenente Patriarcale che
" da qui avanti tutti i Sacerdoti tanto Regolari,
" come secolari, che doveranno servire in dette Chiese,
" debbano esaminarsi avanti di Lei con esaminatori da es-
" so S.r mio Luogotenente eletti //. Ne in questa materia di Confessioni

occorre

occorre di produr da vantaggio altri mandati, e Licenze.

N.58. Il Rettore della Parrocchiale di S. Maria Antica fece ricorso alla sacra Congregazione del Concilio per la riduzione di Messe di alcune Masionarie di quella sua Chiesa: e la Congregazione ne diede la Commissione al Patriarca, da cui fu anche eseguita.

f.7 B.2. Nella Vacanza della Chiesa Parrocchiale di S. Maria in Solario fu deputato l'Economo con propria patente del Patriarca Dionisio Delfino. Di questo stesso Patriarca tuttodì conservansi molte commissioni di pubblicar Indulgenze, e Giubilei per tutte le Chiese della Badia colle seguenti espressioni = che sian
" pubblicate in cotesta mia Diocesi — Nelle Chiese
" soggette a questa mia Patriarcale Giurisdizione —
" Nel distretto della Patriarcale Giurisdizione ".

Questi sono gli atti Diocesani, ed Episcopali, che si mostrano esser stati di mano in mano praticati dai Patriarchi Antecessori del Card. Patriarca Barbarigo; e ognun ben vede, che questi stessi i quali segnati furono di propria mano dei Patriarchi medesimi, e di loro propria, e immediata commissione spediti, non sono poi tanto scarsi, quanto per avventura si darebbe a credere, chi non leggesse altro, che il Voto del S.r Card. P. Ud.e. Che se a questi aggiunger si vogliano, come a ragione si debbono quegli altri più, i quali furono praticati dagli Abati Organesi per autorità a loro o permessa, o delegata dagli stessi Patriarchi, di quanto più viene

egli

egli ad accrescersi il Loro numero? imperocché, essere
stati soliti i Patriarchi di Aquileja di commettere
a questi Abati la facoltà di alcuni casi, per cui faceva
a Loro mestieri una speciale delegazione; noi poco avanti
lo abbiam veduto negli atti del Patr.ca Marco Gradenigo,
e simil.te, che l'esercizio di ogni altra Loro ordinaria
Giurisdizione sopra il Monastero, le Chiese, e le Persone
di tutta la Badia in Organo acquistato essi l'abbiano
per privilegio, e per conferma degli stessi Patriarchi
ce ne farà fede il privilegio medesimo, che l'Abate Ver-
tua impetrò da esso Marco Gradenigo l'anno 1634; e
di cui il Card. Patr.ca Arciv.o stima qui ben fatto il
rapportare tutta intera la copia = Marcus Gra-
» donicus Dei, et Apostolicæ Sedis Gratia Patriarcha
» Aquilejen. . Cum Monasterium S. Mariæ in Organis
» cum Ecclesiis eidem subiectis existentibus tam intra,
» quam extra Civitatem Veronæ nostræ Aquilejensi
» Diœcesis in limine fundationis ipsius fuerit omnino
» exemptum a Iurisdictione Episcopi Veronensis, subiec-
» tumque immediate S. Aquilejensi Ecclesiæ, ac illius
» Patriarchis pro tempore existentibus, in cuius vim, consue-
» verunt omnimodam jurisdictionem tam in dicto Monaste-
» ris, et Ecclesiis, quam in Personis eisdem subiectis plenarie
» exercere; quæ pariter singula a Prædecessoribus nostris
» Patriarchis fuere confirmata, præcipue vero a Wolcke-
» rio Patriarcha, prout patet eius Literis patentibus
» datis Venetiis die 12 Maij 1217.; et cum R.dus Gaspar

Vertua

„Vertua modernus Abbas ejusdem Monasterii, et ejus Monaci
„Nobis instanter supplicaverint, ut pro præmissorum Confir-
„matione nostro particulari privilegio ea roborare dignaremur
„Volentes Nos, quantum par est, eorum justis favere preci-
„bus; ut quæ a Majoribus Nostris largita sunt, ea pacifice
„gaudere, et frui valeant: Nos facultate Nostra, tam Me-
„tropolitana, quam etiam delegata in vim Decretorum
„SS. Concilii Tridentini, ac Ordinaria, omnique meliori
„modo, ea omnia præsentis privilegii patrocinio munimus,
„et confirmamus, et, quatenus opus sit de novo concedimus.
„Declarantes, ut si quæ temporum, vel Abbatum incuria
„dictis Privilegiis illata sint a quoquam præjuditia, ea
„omnia nulla, et invalida esse, nec ullo modo potuisse dicto
„Monasterio, Ecclesiis, Abbati, Monacis, et jurisdictioni
„nostræ Patriarchali præjuditium inferre, sed in sua
„integritate illibata, et firma remanere, prout tempore
„dictarum Constitutionum erant, et reperiebantur. Datum
„in Civitate Veronæ in Nostra Visitatione anno Dñi 1634.

Finalm.te aggiungendo prova a prova il Card. Patca Arcivescovo non lascia di ricordare in ultimo luogo il Vicario in spiritualibus, che col nome di Luogotenente Patriarcale per uso antichissimo, e da immemorabili ha sempre risieduto, e oggidì risiede in Verona, dove tenendo le veci del Patriarca ha esercitato in di Lui nome, ed esercita tutto quello, che giornalm.te occorre per lo spirituale governo della Badia Organese, ed a cui il Patriarca per la sua lontananza solo, e immediatam.te non può provvedere. E questo

non

non è soltanto una prova del possesso del Patca. su di
essa Badia, ma può dirsi un atto continuo di espressa,
e segnata giurisdizione. E qual Giurisdizione? Sentiamo in parte L'atto stesso della deputazione di questi
Luogotenenti = pro exercenda, così ivi si dice, jurisdictione
"Patriarchatus Nostri cum facultate admittendi ad sa-
"cramentales Confessiones, Dimissorias ad quoscumque Ordi-
"nes concedendi tam quoad Monachos ejusdem Monasterii,
"quam quoad Clericos ejusdem Abbatiæ Subiectos tantum".
Nè fia mai, che si voglia dire, che questa sia una pa-
tente di nuova stampa, e di nuova invenzione del
Card. Patca Arcivo.: essa è copiata da un'altra antica
Patente spedita dal Patca Girolamo Gradenigo a un
nuovo suo Luogotenente a anno 1656. Or vada Monr.
Bragadino, e trovi chi più gli creda ciò che con tanta
franchezza egli è andato disseminando colle sue ultime
Scritture = che da soli tredici, o quatordeci anni in
"quà il Card. Patca Arcivo può vantare per se qualche
"Visita, e qualche atto di Giurisdizione sopra le Chiese, i
"luoghi, e le Persone della Badia di S. Maria in Organo. Vedi
art. IV. § 42. Ma ritorniamo all'esame del S. Card. P. Ud.

La quarta Eccezione, che ha data l'Emo S. P. Ud. agli atti di possesso
del Pca sopra la Badia Organense è stata, che essi atti sieno equivoci.
Atti equivoci Consecrazioni di Chiese, Ordinazioni di Chierici, Visite di
Parrocchie, e di Sacramenti, Deputazioni di Economi, Approvazioni di
Confessori, Riserve di Casi, Pubblicazioni d'Indulgenze, Riduzioni
di Messe? Atti equivoci? Se questi sono atti equivoci, per modo, che
significhino

significhino, e non significhino Giurisdizione Episcopale, e di Diocesi, quali dunque saranno gli univoci in forza di cui essa abbia unicam.te ad intendersi?

§. XI.

La quinta, e ultima eccezione, che il S. Card. L. Rel.te ha data alla prova del possesso del Patriarca sopra la Badia di Organo, si è, che gli atti Patriarcali in ordine a questo possesso, qualunque eglino siensi, non sono tanti, che „ bastino a concludere a favore d'esso Patriarca un'osservanza „ rigorosa come è quella, che al caso presente richiedesi „. Sot. s. 23:, e più innanzi, s. 38., spiegando quale esser debba questa osservanza: — Rimane dic'egli, affatto insuffi„ ciente ed inutile l'osservanza pretesa dal Patriarca, „ se si dà un'occhiata agli atti di giurisdizione, che su „ detta Badia ha esercitata, e tuttavia vi esercita il „ Vescovo di Verona. Imperciocchè, se è essenziale per una „ consuetudine immemorabile in simile materia, che mai „ sia stata fatta, o intesa cosa al contrario, anzi se un solo „ atto di Giurisdizione del Vescovo in quel Territorio, che „ nella sua Diocesi, gli preserva l'ordinaria sua Giuris„ zione anche nel rimanente, bisognerà confessare a vista „ degli atti giurisdizionali del Vescovo il di Lui jus ordina„ rio sulla Badia in Organis „. Sin qui il S. Card. L. Rel.te in massima, e da questa riducendosi tosto al fatto siegue egli nei seg. ss. a far comparire gli atti di Giurisdizione praticati dai Vescovi Veronesi nella Badia in Organo.

Volendo

Volendo però il Card. Pca Arcivo risolvere con una aggiustata risposta ancor questa eccezione, egli si fa a mostrare queste due cose, La prima, che in qualunque modo si voglia prendere il *caso presente*, gli atti giurisdizionali del Patca sopra La Badia Organese sono *tanti*, che per se stessi bastano, e davanzo a sostenere La presente di Lui causa: e La seconda che tutti gli atti di simile giurisdizione che il Vescovo va vantando a suo favore, non possono per alcun modo invalidare le ragioni, e il possesso, che hà il Card. Pcà Arcivo sopra La Badia medesima.

E quanto alla prima proposizione: il caso *presente* può considerarsi o secondo il titolo, o secondo il possesso. Se si considera nel primo modo, egli è certo, che in simile materia chiunque appoggiata abbia La sua causa a un titolo chiaro, e provato non ha egli bisogno della ulterior prova di una *rigorosa* *osservanza*, o vogliam dire di prescrizione = Si enim aliquis habeat iustum „ titulum, puta privilegium, sive concessionem, jam securus est, „ unde postea non est necessaria prescriptio „ Glass. in c. *Auditis*, et in c. Si diligenti de Prescript., Petra ad Constit. IV Calisti III. Sect. III. E quindi deriva quell'altra proposizione, La quale è altresì comune tra i Canonisti, che = ad retinendum usum privilegii sufficit „ illius usus respectu alicuius rei, vel actus „, Così il Card. Albizio disc. cap. I. n.º 93 con molte decisioni della S. Rota, e così ancora il Card. de Luca de jurisd. disc. VII. Applicando dunque queste dottrine al *caso presente* del Card. Pcà Arcivo forse che non ha egli finora abbondantem. dimostrato il titolo della sua Giurisdizione sopra La Badia in Organo? o forse che l'uso del suo titolo consiste in un atto solo, o di un solo genere?

Che

Che se il caso presente considerar si voglia nel secondo modo, cioè in ragion di solo possesso, o diciamo di osservanza, tutto che il Card. Pẽa Arcivo non dovesse essere obbligato a separare queste due cose titolo, e possesso, le quali per ogni massima Canonica hanno anzi a stare sempre unite a favore del Provocato, e contro al Vescovo Attore, servendo l'osservanza massimam.te in antiquis per prova declarativa, interpretativa, et adminiculari del titolo, o sia del Privilegio med.mo qualora esso fosse in qualche parte oscuro, o dubbioso, non ostante esso Card. Pẽa Arcivo si contenta a questo passo di separarle una dall'altra, e di trattare il solo punto del possesso; avvertendo però, (tutto che per altro non sia vi alcun bisogno) ch'esso intende di trattarlo colle dottrine, le quali han luogo in materia di Diocesi tra Vescovo, e Vescovo, come realm.te è la presente causa, e non con quelle, che sono dai Dottori stabilite tra Vescovo, e Prelato inferiore in materia odiosa di Territorio separato, e Nullius quale non è certam.te la presente Causa del Card. Pẽa Arcivo, che in contrario, e a di lei maggior carico si vada insinuando nel Voto dell' Emo S. R. Ud.re Ma venghiamo al punto.

Le controversie di pertinenze di Diocesi tra Vescovi ne tempi antichi erano e frequenti, e gravi; a terminare le quali il Concilio di Calcedonia ordinò il suo Canone XVII, il quale quantunque nella seconda sua parte non sia mai stato ricevuto dalla Chiesa Romana, contuttociò quanto alla prima, che è quella che fa al nostro proposito, esso fu sempre approvato, come lo dimostrano il Cabassuzio Not. Eccl. ad Can. XVII Concil. Chalced., et ad Can. XXV Concil. Tolet. IV., e il Lupo tom. II. ad Can. XVII. Concil. Chalced. ; Fu dunque nella prima parte di questo Canone stabilito = Singularum Ecclesiarum rusticas
,, Parochias, vel in possessionibus manere inconcussas illis Episcopis, qui eas
,, retinere noscuntur, et maxime si per triconium eas absque vi obtinentes
,, sub dispensatione rexerunt // Così secondo la versione del Lupo, e secondo

quella

quella del Decreto di Graziano Part. II. Caus. XVI. q. III. = Per singulas
,, Ecclesias Parochias rusticanas, sive in possessionibus, (nel Greco
,, ἀγροικικὰς παροικίας ἢ τὰς ἐγχωρίας, cioè Parochias, quæ in Ruri-
,, bus, aut quæ in Vicis, aut Pagis sunt), manere immobiles
,, apud eos, qui eas retinent Episcopos, decernimus; et maxime si
,, sine violentia eas jam per triginta annos tenentes gubernaverunt.
,, Si vero intra triginta annos facta fuerit aut fiat de his dubitatio,
,, Liceat eis, qui se dixerint Læsos, propter eas, movere apud Synodum
,, Provinciæ certamen ,,. Che se mai a prima vista sembrasse
ad alcuno poco, e nulla far a proposito per la Badia in Organo
che è Chiesa, e Parrocchia Cittadina, questo Canone, il quale
non parla che di sole Parrocchie foresi, e di Campagna e
si ricordi, che il sito del Monastero, della Chiesa, e della Par-
rocchia di S. Maria in Organo, allora, quando fu fondata questa
Badia, non era altrimenti Città, ma Contado; e se molti
secoli dopo, cioè quando gli Scaligeri con un secondo recinto
di mura ampliarono in grandissimi spazj la Città di Verona
(Panvin. antich. di Veron. c. 25), vi restò dentro compreso anche
il Monastero, la Chiesa, e la Parrochia in Organo, non fu però
variata nello spirituale la condizion loro, e la contingenza;
sì perchè la loro situazione continuò anche dopo, e oggidì conti-
nua a considerarsi in Borgo, come fuori della Città antica (Maff.
Veron. illustr. Lib. II. sul fine): come molto più perchè non misu-
randosi le Diocesi coi materiali termini della secolar Podestà
la variazione di questi non potè mai per se stessa nè accresce-
re, nè diminuire, nè mutare i confini e le pertinenze di quelle.
Adunque il citato Canone Calcedonese è tutto fatto pel nostro caso.

E

E a sostenere con esso la causa del Card. Pca Arevo contro Mons. Bragadino non resta altro, se non dimostrare, che il possesso del Patriarca sopra la Badia in Organo sia corredato di quelle due condizioni, le quali furono dal Canone medesimo avvertite, cioè spazio di tempo, e allontanamento di violenza: " maxime si sine violentia eas jam per triginta annos tenentes " gubernaverunt ". E quanto al tempo il Card. Pca Arevo conta ben altro, che trenta anni di possesso dei Patchi suoi Antecessori sopra la Badia Organese; e lo abbiam già diffusamente mostrato, ne occorre ripetere senza bisogno le prove de' tanti Secoli, che i Patriarchi Aquilejesi tenentes gubernaverunt il Monastero. Le Chiese, le Parrocchie, e tutta la Badia di S. Maria in Organo, senza che vestigio alcuno s'incontri di un minimo atto giurisdizionale esercitato sopra di esse per parte de' Vescovi. Che poi questa tenuta e questo governo ben lungi da ogni violenza sia anzi sempre stato legittimo, e applaudito, lo danno a vedere le Pontificie Bolle, i Regj, ed Imperiali Diplomi, e le stesse Carte dei Vescovi Veronesi di cui si è ragionato di sopra, ne Mons. Bragadino potrà mai mostrare un minimo atto di violenza usata da alcuno dei Patchi o per entrare, o per mantenersi nella tenuta e nel governo di questa Badia. Piace ben si a Lui di andar taccando d'intrusione l'attuale possesso del Card. Pca Arevo, perchè questi essendo stato provocato da esso Mr. Bragadino davanti all'Eccmo Senato, ivi si difese, e da Regj Voti di quell'Augusto Consesso ne riportò favorevole Giudizio di mantenimento nell'antico esercizio delle Diocesane sue ragioni sopra la Badia Organese. Quanto però questo accogionamento di Mons. Vescovo sia, non dirò solamente strano per essere stato

egli

egli medmo il Promotore di un tal Giudizio, ma ingiurioso eziandio così alla Maestà del Prencipe, come alla Santità dello stesso Sommo Regnante Pontefice se ne potrà ben egli avveder da sua posta, purchè abbia la pazienza di solam.te leggere quanto il Santo Padre nel Cap. XXXV. del suo Libro VII De Synodo Diœcesana ha scritto à instruzione de' Vescovi nel proposito de' Regj Giudizj possessorj in materia di diritti, e di cose Ecclesiastiche, e la di cui Bolla Superna Dispositione dell'erezione dell'Arcivescovato di Udine, in cui da S. Santità fu confermato il Card. Pca Arcivo nel possesso, in cui egli è, ed è sempre stato della Badia in Organo.

§. XII.

La seconda cosa, che il Card. Pca Arivo si è proposto à mostrare nel presente §., si è, che quali, e quanti siensi gli atti di pretesa giurisdizione, che il Vescovo a suo favore predica, e vanta sopra la Badia di S. Maria in Organo, essi non anno mai potuto, nè possono per alcun modo invalidare nè le ragioni, nè il possesso, che hà esso Card. Patca Arcivo sopra la Badia medma.

Parlando di questi atti Episcopali il S.r Card. Pllo. [illegible] s. 39. comincia a contarli dalla metà del Secolo XV., val a dire nove secoli dopo che i Patchi, e la Chiesa di Aquileja erano in possesso di un pieno, e pacifico diritto sopra questa Badia, come non meno con Bolle, Diplomi, e Carte ancora degli stessi Vescovi Veronesi; che coll'uso stesso, che di un tal diritto ne fecero per tutto questo tempo gli antichi Patchi, si è in sino ad ora mostrato. E questo solo bisseso non avrebbe egli a bastare per conoscer-

re quanto poco montar debbano gli atti, che i Vescovi di Verona senza alcun titolo avessero per avventura cominciato a praticare nel decimo quinto secolo sopra una Badia, la quale oltre il titolo di una, e già Pontificie Disposizioni per forza ancora non di una sola, ma di tante Centenarie unicam.te appartenevasi alla Chiesa, od ai Patrii di Aquileja? E se qui non ha luogo, dove lo averà egli mai il Canone Lecto II. Part. Caus. XVI. q. III., in cui si dice = Nulla præsumptio "ne statum Parochiarum, qui perpetuæ stabis firmitate "duravit, patimur immutari, quia nec negligentia Pontificis, nec temporalis obiectio (quæ per incuriam forte generatur), neque ignavia faciente consensus adhibitus, nec subrepente supplicazione præceptio divellere potest semel Diœcesim constitutam?

In secondo luogo egli è da avvertirsi, che il S. Card. P. Ill.le incomincia a contare gli atti giurisdizionali dei Vescovi Veronesi sopra la Badia di Organo in un tempo, quando per molti e insigni che fossero tali atti, pure non si dovrebbono essi avere in alcuna considerazione: imperciocchè si, à § lo abbiam anche notato di sopra che quasi tutto il secolo XV. fu per la povera Chiesa di Aquileja un tempo di calamità, e di turbolenze; che scacciato nel principio di quel secolo per ragion di guerra il di lei Patriarca Ludovico di Tech, non le fu poi restituita la pace prima della metà del secolo medesimo: e che dopo ancora, per altri varj emergenti per gran tempo, o realm.te fu, o almeno tener si dee in conto di Sede vacante. Rubeis Monum. Eccles. Aquil. Cap. 109 et seqq.

Che

„ Che però essendo massima costante di Legge Canonica (cap. *Auditis* de Prescript. Lib. II. tit. 26. e c. *Prima actione* II. Part. Caus. XVI. q. III., che le Chiese per tal modo o abbandonate, o afflitte non perdano le loro Ragioni; anzi di più, che loro debban restituirsi le Parrocchie = quas ante tenue-
„ runt cum Rebus suis: sive ab aliis Ecclesiis possideantur,
„ sive in cujuslibet possessionem transfusae. int.; convien dire altresì, che neppur la Chiesa Aquilejese abbia potu-
to restare pregiudicata nelle sue, per quanto mai i Vescovi
di Verona nel secolo delle maggiori di lei disavventure avessero dilatata la loro Giurisdizione sopra la di lei Badia in Organo. E questo sia detto per tutti quegli atti di Giurisdizione, che Mon. Vescovo potesse mai vantarsi di poter mostrare, essere stati praticati dai suoi Precessori sopra questa Badia in tutto il secolo decimoquinto.

Sebene, che occorreva dir tante cose del possesso del Vescovo sopra la Badia Organese nel secolo XV.; quando per quanto può sapersi, il Vescovo Giberti fu il primo, che nel seguente secolo XVI. cominciò ad esercitare sopra di lei alcuni atti di Giurisdizione visitando le Chiese Parrocchiali ed eziandio le non curate da essa dipendenti. A tutti però questi atti non solam.te seguirono altrettanti protesti di nullità fatti dagli Abati Organesi negli anni 1526. 1529. 1530, e 1532. e protesti Canonici perché appoggiati alla ragione della esension della Badia dalla Giurisdizione del Vescovo, e della di lei immediata suggezione *Jurisdictioni Patr.chae Aquilejensis*; ma quello, che sopra tutto è da osservarsi, e che

scioglie

scioglie ogni argomento che da tali atti Mons. Bragadino volesse dedurre a suo favore, il Vescovo Giberti non pratico tali atti *iure suo proprio*, o della sua Sede Veronese, ma come parlano i Canonisti *iure superinducto*, cioè in virtù della Podestà, che il Papa Clemente VIII: avevagli conferita creandolo con un suo speciosо Breve Legato Nato della S. Sede con facoltà di esercitare privativam.te del Nunzio di Venezia, e del Patca di Aquileia, tutta quella Giurisdizione, che competeva così a quello in virtù della Apostolica sua Legazione sopra tutta la Città, e Diocesi di Verona, come a questo per vigor de' suoi Privilegj sopra il Capitolo Veronese, e sopra la Badia in Organo. Perchè, essendo stata questa una prerogativa, e una facoltà propria, e personale del Vescovo Giberti (come appare dal Breve stesso pubblicato dall'Ughello tom. V. col. 959 edit. Ven., e citato dal S. Card. Proll.re nel Voto art. I. §. 19.), dall'uso che della medesima egli ne fece, non potè certam.te derivare alcun vantaggio ne' Vescovi di Lui Successori, nei quali non le personali, e straordinarie del Giberti, ma quelle ragioni solam.te si transfusero, ch'erano naturali, e proprie della Chiesa, e del Vescovato Veronese.

Se Mons.r Bragadino ci oppone altre Visite fatte in tempi posteriori nelle Chiese della nostra Badia da Agostino e da Alberto Valieri Vescovi di Verona; si risponde, che tali Visite non furono mai consentite nè dagli Abbati Organesi, nè dai Patchi di Aquileja, e restano ancora, e vivono le protestazioni, che contro di esse ri fecero gli Abbati l'anno 1569. 1578. 1594., e 1596., e che una Lett.a si conserva scritta da Ancona l'an. 1583 dal Patca Giovanni Grimani al Vescovo Agostino Valiero, in cui il Patca parla in

questi

questi termini = Ricorsa né giorni passati la sua Visita, se
" sia da chiamarsi Visita, della Chiesa di S. Maria in Organo,
" voglio confidentem.te pregare V. S. Ill.ma che in noi genere ne-
" gotij, sia contenta di avere in considerazione la autorità
" mia Ordinaria di quel Luogo" Che ne dice però il Sig. Card.
l. Ud. di questa Lett.a? "Questa Lett.a dic'egli Voto s. 26. = pro-
" va che nel 1583. i Vescovi di Verona visitarono Chiese dell'
" Abbadia". Benissimo: ma il Card. Pat.ca breve risponde, che
insieme insieme essa prova, che i Vescovi le visitarono malam.te,
e contra ragione.

Finalm.te l'anno 1635., avendo anche il Vescovo Marco Giustiniano
preteso di visitare alcune Chiese di questa Badia l'Abbate di al-
lora similm.te protestò contro i di lui attentati, e il Pat.ca Marco
Tradenigo a 2. di Dicembre dell'anno stesso così scrisse all'Abbate
medesimo: = Con mio particolar dispiacere ho inteso la violenza
" usata da Mon.r Ill.mo Vescovo per far la Visita alla Chiesa di
" S. Orga sottoposta a questa Patriarcale Giurisdizione; che però
" averà detto attentato per nullo, e per l'avvenire non permetta
" simili inconvenienti". Se questa vigilanza del Pat.ca Tra-
" denigo, in difendere le sue ragioni, fu senza effetto perchè
dopo quell'anno niun altro Vescovo ha mai tentato di visitar
tali Chiese. Ma torniamo addietro, e prendiamo in considerazio-
ne la prima Carta, da cui il S.r Card. Pat.ca l. Ud. Voto s. 39.
comincia a stabilire a favore di Mon.r Vescovo l'osservanza
del gius Diocesano sopra la Badia Organese.

E' questa una Bolla di Eugenio IV. dell'anno 1444, con cui la
nostra Badia già prima passata per qualche tempo in
Commenda

Commenda fu perpetuam.te conceduta, e unita alla Congrega-
zione degli Olivetani. Intorno dunque a questa Bolla il
Sig. Card. P.i Ud.e osserva due cose, le quali a di Lui parere esser
debbono assai vantaggiose per la causa di Mon.r Vescovo, La pri-
ma è, che il Papa = concedendo questa Badia nel 1444. a i
„ Monaci Olivetani, ne commise l'esecuzione al Vicario del
„ Vescovo di Verona, e non a quello del P.ca „; e la seconda, = che
„ la chiami Monasterium B. Mariæ in Organis Veronen. „. Ma
possibile, che il S. Card. P.i Ud.e, scrivendo queste cose in Roma, non
abbia avuto in mente lo stile, che nella Curia Romana si
pratica di commettere l'esecuzioni de' Brevi, e delle Bolle
a Persone constituite in Dignità, senza badar più oltre se
elleno sian di questa, o di quell'altra Diocesi! Gli esempi di
un simile costume a noi pure son noti, e uno presentem.te ci ca-
de sotto l'occhio, il quale è dell'anno 1454., cioè dieci anni dopo
l'allegata Bolla di Eugenio IV., quando il Papa Niccolò V com-
mise al Decano di Aquileja = Dilecto Filio Decano Aquilejensis
Ecclesiæ „, l'esecuzione di un suo Breve sopra la traslazioni
della Parrocchia del Castello di Salvasone Diocesi di Concordia
Dunque ognun vede che dalla Diocesi della Persona, o diciamo dell'
Esecutor delegato non viene si argomenta la Diocesi della
Parrocchia, o sia della Badia verso di cui cade l'effetto della de-
legazione. Nè più sicuro egli fia mai l'altro argomento, che il
S. Card. Pro. Ud.e vuol cavare a favore di Mon.r Bragadino dalla
seconda osservazione, ch'egli fa sopra l'enunziativa Veronen.
con cui nella Bolla Eugeniana fu dinotata la Badia in Organis
Imperciocchè prima di tutto si sà che simili enunziative qua-

Ead

ad rem non faciunt, o che sono espresse in Brevi, e in Bolle spedite ad instantiam Partis, nulla mettono in essere a pregiudizio del Terzo, che ivi non è ne chiamato, ne nominato; e oltracciò è da osservarsi, che se nella Bolla di Eugenio IV. la nostra Badia fu chiamata Veronen., non vi fu però aggiunta la parola Diœcesis; il perchè la voce Veronen. non fa altro, che segnare il sito materiale, e geografico della Badia, al qual effetto essa fu similm.te adoperata e nelle Bolle, e nei Diplomi antichi, in cui la Badia stessa fu dichiarata essere della Chiesa, e dei Pat.chi di Aquileja; e inoltre i Patriarchi med.mi, come leggesi nei loro atti riferiti di sopra al §. X. furono soliti per maggior distinzione della Badia di aggiungere alla di lei denominazione in Organis questa ancora Veronæ, de Verona, ò Veronen.

§. XIII.

Tra gli atti di Giurisdizione usata dai Vescovi Veronesi sopra la Badia in Organo, il S.r Card. P. ild.to conta l'intervenire che fanno i Chierici delle di lei Chiese al Sinodo, e alle Processioni del Vescovo, e il debito loro di uniformarsi nel Rito delle Messe al di lui Calendario, e finalm.te il Catedratico, ch'essi pagano al Vescovo med.mo. Quanto sia però al Sinodo, alle Processioni, ed all'ordine delle Messe, già si è una volta mostrato nell'antecedente §. IX. parlando del Sinodo di Giovanni Pitta dell'anno 995. che i Chierici Organesi si conformano in tali cose al Vescovo di Verona non per

Legge

Legge di Diocesi, ma per induzione di sola consuetudine, da essi tuttodì religiosamente osservata. Che se al Card. P. ne[l] Voto §. 40. sembra = che appunto per questa stessa consuetu-
" dine siasi mantenuto salvo il diritto ordinario de' Vescovi
" in esclusione del Pred.° Lca sulla Badia medesima e sue Chiese
il Card. Lca Arcivo risponde, rendersi anzi più manifesto
che se i Chierici della nostra Badia non sono obbligati
a tali cose verso il Vescovo, che per sola prescritta consuetudi-
ne, certamente non lo sono per alcun diritto ordinario, e diocesano
ch'egli abbia sopra i medesimi. E infatti eglino non sono nè
mai furon tenuti ad alcuna Legge Sinodale del Vescovo,
ma bensì a tutte quelle del Card. Lca Arcivo al di cui Sinodo
non i Chierici soli, ma eziandio gli stessi Abati di Organo,
e non già per debito di consuetudine, ma sì per suggezione
di Diocesi, sono obbligati a intervenire ogniqualvolta ven-
no chiamati.

Quello stesso poi, che si è detto delle Processioni, delle Messe e
del Sinodo, vuolsi similmente intendere del Cattedratico, ch'è
lo stesso che Sinodatico, ossia un accessorio del Sinodo Card.
de Luca de jurisd. disc. 38. n. 6., cioè che mantenuta es-
sendosi nei Chierici Organesi l'usanza d'intervenire al
Sinodo del Vescovo di Verona, conservato insieme si è il costu-
me della contribuzione del Sinodatico. Che se il Cattedrati-
co intender si voglia in senso di Sussidio Caritativo. Card.
Petra t. IV. ad Const. Urbani VI., questo pure non altrimenti,
che in altri casi il gius delle Decime, potè nel caso nostro
della separazione della Badia di Organo dalla Diocesi di

Verona essere preservato a pro degli stessi Vescovi Veronesi. Imperciocchè = concessa separatione Territorii ab aliqua Diœcesi remanere potest antiquo Diœcesano jus decimandi, Card. de Luca de Jurisdict. disc. 8. E un esempio simile noi abbiamo nella Parrocchia di Corbolone della Diocesi già fu di Aquileja, ed oggidì di Udine. Le decime del di cui Territorio riscuotonsi dal Parroco di Lorenzaga Diocesi di Concordia. E perchè ciò? perchè nella smembrazione che fu fatta della Badia di Sesto, delle di cui pertinenze si è la Chiesa di Corbolone, della Diocesi Concordiese, e nella rispettiva di lei incorporazione alla Diocesi Aquilejese, la mentovata Chiesa di Lorenzaga nonostante questa separazione si preservò nell'antico suo diritto di decimare tutte le Biade di Corbolone.

Per gli altri antichi atti giurisdizionali allegati a suo favore da Mon. Bragadino sino all'anno 1700., lo stesso S. Card. P. Ill.[e] mostra di non farne alcun caso, perchè appena egli li nomina nel suo Voto. Di quelli poi, i quali cominciano dopo il 1700. così egli parla Voto §. 41. = Il Vescovo dal 1700. in giù ha „ dato mandati di Matrimonio, dispense dalle pubblicazioni, „ ha esaminati, ed approvati i Parrochi delle Parrocchie „ soggette alla Badia, ha spediti mandati per gli Economi „ in dette Parrocchie, ha approvati, ed anche sospesi i Confes„sori per le medesime, ha dato licenze per vestire l'abito „ chericale ai Parrocchiani della Badia, ne ha ancora ordi„nati diversi, e di tutti questi atti egli ne dà legittime „ prove =.

Ma

La prima di tutto quali sieno queste Legittime prove, che il Vescovo ha date Le suoi atti, il Card. Pcà Arcivo non Lo sa: sà bene egli, che così L'Abate, e i Monaci, come gli altri Chierici della Badia in Organo potrebbono colla dottrina della S. Rota rispondere, che "Scriptu-"re extracte ex proprio Episcopi Archivio, etiam formi-"ter, non faciunt fidem contra non subditum". Rota coram Bourlemont in una Capuana 10. Martij 1679. et Decis. 313. n. 12. part. 9. rec.

Ma ommesso ciò, qual maraviglia, che i Vescovi di Verona abbiano in altri tempi tentato di esercitare atti di Giurisdizione sopra La nostra Badia, quando, e ne fa fede Lo stesso Card. E.mo de Voto S. 38., Mon. Bragadino, non solo avanti, ma anche dopo, che dalla Santità del Regnante Sommo Pontefice fu nella Bolla di erezione dell'Arcivescovato di Udine espressamente confermato al Card. Pcà Arcivescovo il possesso della Badia in Organo, ha tentato, e tuttavia tenta L'esercizio di tali atti! Che però non atti Legittimi, ma veri attentati, e questi e quelli chiamar similmente si debbono, i quali o non vennero mai a notizia dei Prelati, o da essi furono sempre contradetti. Per altro è vero, che i Confessori del Vescovo confessano ancora nella Badia, ma è anche vero, ch'essi quivi non confessano in virtù della di Lui approvazione, e Licenza, ma in virtù di quella del Pcà, o del di Lui Luogotenente: e questa o segnata con una particolar Patente, o dichiarata con un generale Editto, come tra le altre volte fu fatto dall'Abbate, e Luogotenente Marc'Antonio

Campagnola

Campagnola, il quale l'an. 1712. rilasciò una general Licenza di confessare nelle Chiese, e Luoghi della Badia a RR. Sacerdoti alias approbati dagli Ill.mi e R.mi Ordinarj nelle Loro Diocesi; e dall'Abate, e Luogotenente Ambrogio Verità, da cui l'anno seguente 1713. fu fatta una simile Licenza = ai PP. Gesuiti alias approvati dagli Ill.mi, e R.mi Ordinarj. :

Quanto sia poi alla Riserva dei Casi, basta dar un'occhiata al Foglio, che sta affisso a tutti i Confessionali della Badia, per restar convinti, che non già dal Vescovo, ma bensì dal Card. Ecc.mo Arc.vo sono riservati i Casi, che ivi sono espressi. Che se esso Card. Ecc.mo Arc.vo usa di riservare nelle Chiese, e Parrocchie della Badia in Organo quei Casi medesimi, che Riservati sono dal Vescovo nella Città, e Diocesi di Verona; ciò per altro non è, che per buon ordine, e affinchè nell'intrecciamento delle Chiese, e delle Parrocchie di Organo colle Chiese, e Parrocchie della Città, e Diocesi di Verona, la diversità delle Riserve non apporti o confusione nei Confessori, o rilassatezza nei Penitenti. E una simile Economia di tali Riserve per ordinamento della S. Mem. di Clemente XI. Constitut. In Supremo tuttodì osservasi nella Città di Lisbona dappoichè essa fu divisa in due Diocesi Orientale, ed Occidentale, dove in materia di Confessori e di Riserve rendonsi quei due Diocesani l'un all'altro con mutua vicenda questo appunto, che nella Badia di Organo dal Card. Ecc.mo Arc.vo si pratica verso il Vescovo di Verona.

Restano

Restano gli altri atti di Giurisdizione, di cui Mon. Bragadino si dà il vanto di un largo possesso sopra l'esame de' Parochi, la destinazion degli Economi, e le Ordinazioni de' Chierici della Badia Organese. Ma prima di tutto Egli dee avvertire di non ingrossare questo suo possesso con atti, i quali niente hanno che fare colla presente Causa, come certam.te sarebbono, e sono quelli, che i Vescovi di Verona anno praticati, e tuttavia praticano sopra alcune Chiese, le quali tuttochè sieno della Congregazione Olivetana, a cui è unita la Badia di Organo, non pertanto non sono delle pertinenze d'essa Badia, e imperciò nè pur godono dei di Lei privilegj.

Premessa adunque questa distinzione di Chiese, quanto sia all'esame de' Parochi il Card. P.ca Breve risponde, che se i Parrochi della stessa Badia furono alcuna volta esaminati nella Curia Episcopale di Verona, ciò non si dee attribuire a diritto, che il Vescovo abbia sulle Parrocchie della Badia medesima, ma solam.te a necessità di supplire alle canoniche formalità prescritte nelle provvisioni di tutte le Parrocchie. Imperocchè conciossiachè per ordine del Concilio di Trento sess. 24. c. 18. debbano tutti i nuovi Parochi essere nella dottrina provati coll'esame di almeno tre Esaminatori Sinodali, quindi fu, che i Patriarchi per non gravare i nuovi Eletti, e Nominati alle Parocchie Organesi di un lungo viaggio, quale sarebbe stato quello di farli venire al loro Esame in Udine, si contentarono che a similitudine dei Parochi di molte altre Badie,

Le

Le quali veram.te sono Nullius, eglino pure fossero esaminati dagli Esaminatori Sinodali del vicino Vescovo di Verona: E in ordine a ciò il Card. Pat.ca Giovanni Delfino nella Visita, ch'ei fece della Badia in Organo l'an. 1658. 16. Luglio confermando a quei Monaci il diritto della instituzione del Paroco di S. Maria Antica, che è Chiesa della Badia med.ma, vi aggiunse la clausola = prævia „approbatione coram Ill.mo, et R.mo D. Episcopo Veronensi „facienda a DD. Examinatoribus Synodalibus „ dal che apparisce, che gli Esami fatti dai Vescovi di Verona sopra l'idoneità deli nuovi Parochi Organesi, non già a diritto di essi Vescovi, ma sibene ascriver si debbono a rimessione, e commissione dei Padri.

Finalm.te le ordinazioni di alcuni Chierici, le quali allegate vengono da Mon.r Bragadino per prova del suo possesso sopra la Badia e le Chiese di Organo, sono talm.te equivoche, che niun argomento quindi può trarsi a di lui favore. Imperciocchè triplice essendo il gius delle Ordinazioni il primo di Origine, il secondo di Domicilio, e il terzo di Beneficio: ciascun ben vede, che il Vescovo di Verona senza ch'egli sia il Diocesano della Badia in Organo, ha potuto non pertanto ordinare alcuni Chierici Organesi, o perchè furon eglino da lui provveduti di sufficiente Beneficio, o perchè prima di aver acquistato Domicilio nelle Parrocchie di Organo, essi già erano sudditi Originarj del Vescovo, o finalm.te perchè di sudditi originarj ch'essi erano della Badia, passando da questa ad abitare

nella

nella Diocesi del Vescovo, a Lui si suggettarono per Ragione di domicilio.

Le quali cose essendo così, il Card. Pṛeᶜᵃ Arcivo certamᵗᵉ non può non confidare, che resti ad evidenza risolto tutto ciò, che in materia di possesso, e di osservanza gli è stato opposto per parte di Monsʳ. Vescovo. Eppure il Sʳ. Card. P. Relᵗᵒʳᵉ concludendo questo punto ha formata questa proposizione = " Comunque siasi (così dice egli nel suo Voto §. 43.) = Comunque " siasi dell'osservanza di questi ultimi tempi, certamente " essendo essa stata dibattuta da una parte, e dall'altra " con diversi atti giurisdizionali, sempre deve interpretarsi a favore del Vescovo, che ha l'assistenza di ragione per se". Ma sarà dunque di mestieri, che il Card. Pṛeᶜᵒ Arcivo torni a ricordar di bel nuovo ciò, che di questa assistenza di ragion egli è nel principio, e nel mezzo di questa sua scrittura ha dimostrato, cioè, che, quanto sarebbe essa a proposito se una tal causa si trattasse tra un Vescovo, e un Prelato inferiore, altrettanto rendesi inutile, dove la causa sia tra Vescovo, e Vescovo. Ma via, diasi per il Vescovo l'assistenza di Ragione; per il Card. Pṛeᶜᵒ Arcivo non ista egli, e vive un chiaro e incontrastabile Privilegio Apostolico, da cui secondo il parlare de' Canonisti absorbetur quaelibet iuris assistentia. Più: quand anche fosse vero che = l'osservanza di questi ultimi tempi sia stata dibbattuta da una parte, e dall'altra con diversi atti giurisdizionali"; non è puregli vero, che siccome gli atti del Card. Pṛeᶜᵒ Arcivo appoggiati sono e agli antichi

suoi

suoi Privilegj, che a Lui aggiudicano sub iure omni l'Abbadia, e le Chiese di Organo, e alla Recente Bolla Suprema Dispositione del Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV.; con cui confermato gli viene il possesso di questo stesso pieno diritto: così a tutti gli atti del Vescovo resistono e questa Bolla, e quei Privilegj; i quali espressam.te dichiarano, niun altro, fuorchè il Pca. aver alcuna ragione sulla Badia med.ma, e le di Lei Chiese = ut nulli sit Licitum, Ecclesiam consecrandi, vel quidquam requirendi? Finalm.te Lasciando anche da parte tutto ciò che di Privilegj, e di Bolle favorisce, e sostiene la presente causa del Card. Pca. Arivo, e ristringendoci a dire della sola osservanza de' tempi nell'esercizio degli atti giurisdizionali sulla Badia di Organo: dimando, a favore di chi s'avrà ad interpretare questa osservanza? a favore del Vescovo, il quale prima del secolo XV. non ha da poter mostrare un solo di questi atti, e pochi, o niuno, ne conta in tutto il secolo XV., e pochi altresì nei due seguenti secoli XVI. e XVII., e dessi equivoci, o clandestini, o contraddetti dagli Abati, e dai Patriarchi: o sì, e più veram.te a favore del Pca, i di cui Precessori dalla prima fondazione d'essa Badia, val a dire dal Sesto Secolo, sino al presente usarono sopra di Lei una continuata Episcopale Giurisdizione? Giurisdizione che in questo, e nel precedente secolo massimam.te riusce nel Tribunale, e nel Vicario, o sia Luogotenente

in

in Spiritualibus, che per i bisogni della Badia, i Padri cum scientia, et patientia dei Vescovi di Verona han sempre tenuto in questa Città: e in quattro pubbliche, e solenni Visite da essi fatte di tutte le Chiese, del Clero, e del Popolo d'essa Badia negli anni 1634. 1658. 1672. 1740., e delle quali tutta la Città di Verona non solo fu spettatrice, ma applaudente con numeroso incontro e con festevole ricevimento, e coll'onore che in esse fu fatto ai Padri così dai Pubblici Rappresentanti, e dai Magistrati della stessa Città, come ancora dal Clero, anzi dai Vescovi medesimi, siccome appare dagli atti di esse Visite.

§. XIV.

Siamo al fine del Voto dell'Emo Sig. P. Udre; ma qui appunto è, dove Egli pensa di proporre un validissimo argomento, che decida la Causa a favore di Mons. Vescovo. „Quello, che a mio credere (sono le stesse di Lui parole) decide non solamente l'osservanza, ma ancora la „Causa, si è la Lite dell'anno 1628., quando disputatosi „in Sacra Congregazione del Concilio tra il Vescovo, „e l'Abbate sopra il diritto di visitare, rispose la Congre„gazione = Censuit Episcopum manutenendum esse in qua„si possessione visitandi Ecclesiam Parochialem de Mon„ganbano, et Monachis Olivetanis, non esse permissum facere „decreta animarum Curam, et Sacramentorum administra„tionem concernentia, et dari dubium in Sacra Rota an

Privilegium

A Visite

„e [...]rium Pelagii 41. suffragetur Monachis in ca-
s.

A que[...]nde argomento il Card. Pro Arcivo potrebbe
[...]esporre la massima di jus Civile, e Canonico
„q[...]er alios acta, aliis nocere non potest„ Casa Quamvis
d[...]., et ibi jud., et a. Scipp in principio de re Judic.
e[...]o. che basterebbe per risolvere tutta la prova
d[...]a decisione della Congregazione nella Lite,
c[...]non già tra il Vescovo, e il Patriarca, ma
tra un Vescovo, ed il solo Abbate; il S. Card. P. Ud.e
ha trattata, e che dall' Em.za Sua viene proposta p
la maggiore, e miglior prova, che abbia in questa causa
Mon. Bragadino. Ma che dirà il Sig. Card. P. Ud.e
se il Card. Pro Arcivo gli fa vedere, che la Chiesa di
Mongambano non è Chiesa della Badia in Organo,
ma è Chiesa di particolare acquisto della Congrega-
zione Olivetana? Ch'essa non sia Chiesa della
Badia in Organo ne fanno fede le Bolle di Giovan-
ni XXII., e di Alessandro III. in niuna delle quali es-
sa non è nominata; e che Mongambano sia Chiesa di
particolare acquisto degli Olivetani, essi ne daranno
le prove nelle loro Scritture. Vedrà dunque il S. C-
ard. P. Ud.e, se, non che una decisiva, ma una
minima prova si possa desumere contro le Ragioni
del Patriarca sopra la Badia in Organo dalla
Decisione di una Chiesa, che nulla ha che fare ne
col Patca, ne colla Badia.

S. XV.

in spiritualibus, che per. [illegible] i della Badia, i Padri
cum scientia, et patientia [illegible] Vescovi di Verona han
sempre tenuto in quella [illegible] e in quattro pubbliche, e
solenni Visite da essi fa[illegible] tutte le Chiese, del
Clero, e del Popolo di ep[illegible] dia negli anni 1634. 1658.
1672. 1740., e delle quali [illegible] la Città di Verona non
solo fu spettatrice, ma ap[illegible] nte con numeroso incontro
e con festevole ricevimenti [illegible] onore, che in esse fu
fatto ai Padri così, dai [illegible] Rappresentanti, e
dai Magistrati della stessa Città, come ancora dal
Clero, anzi dai Vescovi medesimi, siccome appare dagli
atti di esse Visite.

§. XIV.

Siamo al fine del Voto dell' Emo Sig. P. Ud.e; ma qui
appunto è, dove Egli pensa di proporre un validissimo
argomento, che decida la Causa a favore di Mon. Vesco-
vo. „Quello, che a mio credere (sono le stesse di Lui pa-
role) decide non solam.te l'osservanza, ma ancora la
„Causa, si è la Lite dell'anno 1628., quando disputatosi
„in Sacra Congregazione del Concilio tra il Vescovo,
„e l'Abbate sopra il diritto di visitare, rispose la Congre-
„gazione = Censuit Episcopum manutenendum esse in qua-
„si possessione visitandi Ecclesiam Parochialem de Mon-
„ganbano, et Monachis Olivetanis, non esse permissum facere
„decreta animarum Curam, et Sacramentorum administra-
„tionem concernentia, et dari dubium in Sacra Rota an
Privilegium

„Privilegium Pelagii II. suffragetur Monachis in casu &c.

A questo grande argomento il Card. Patriarca Arevo potrebbe contrapporre la massima di jus Civile, e Canonico „Res inter alios acta, aliis nocere non potest„. Cap. Quamvis de sent. et re jud., et c. Ipso in princip. de re judic. e questo solo basterebbe per risolvere tutta la prova della decisione della Congregazione nella Lite che fu non già tra il Vescovo, e il Patriarca, ma tra il Vescovo, e il solo Abbate, il S. Card. P. Ud.[e] ha tratta, e che dall' Em.za Vsa viene proposta per la maggiore, e miglior prova, che abbia in questa causa Mon. Bragadino. Ma che dirà il Sig. Card. P. Ud.e se il Card. Pca Arevo gli fa vedere, che la Chiesa di Mongambano non è Chiesa della Badia in Organo, ma è Chiesa di particolare acquisto della Congregazione Olivetana? Ch'essa non sia Chiesa della Badia in Organo ne fanno fede le Bolle di Giovanni XIX. e di Alessandro III. in niuna delle quali essa non è nominata; e che Mongambano sia Chiesa di particolare acquisto degli Olivetani, essi ne daranno le prove nelle loro Scritture. Vedrà dunque il S. Card. P. Ud.e, se, non che una decisiva, ma una minima prova si possa desumere contro le ragioni del Patriarca sopra la Badia in Organo dalla Decisione di una Chiesa, che nulla ha che fare ne col Patca, ne colla Badia.

§. XV.

§. XV.

Ora per finalmente venire a qualche fine di questa Lunga bensì, ma necessariam.ᵉ Lunga scrittura, il Card. Pa.ᵉ Arcivo. avendo risolta, come a Lui pare quanto basta, ogni Ragione, che dalle scritture, e Carte presentate dal Vescovo di Verona, il S.ʳ Card. P. Ud.ᵉˢᵉ ha fatto risaltare in tutto il suo Voto, non ha punto motivo di temere della sua Causa, anzi ha tutte le Ragioni di sperarne dalla somma Prudenza, dalla somma Giustizia, e dalla somma Beneficenza della Santità di N.ro Signore ogni favorevole sentenza. Lo spera, dico, dalla somma Prudenza di sua Beatitudine: perchè sapendo Ella, quanto il variare senza urgentissimo motivo lo stato antico delle Chiese recar possa a poco a poco di confusione, di disordine, e di pregiudizio nel Governo Ecclesiastico, non permetterà mai una novità tale, che servir può d'esempio ai Vescovi di Geneda, di Trevigi, o di Concordia per combattere all'Arcivescovo di Udine tutto quel tratto di di Lui Diocesi, che è situata tra i materiali confini delle Loro non meno di quello che sia l'Abbadia di Organo tra quelli del Veronese; ma bensì vorrà, che antiqui mores obtineant, come in non molto dissimile proposito fu stabilito nel sesto Canone del Concilio Niceno, e nel ottimo di quel di Efeso. La spera dalla somma Giustizia di Sua Santità, perchè Ella sa ottimam.ᵉ sì come difendere e sostenere i proprj diritti

diritti; così conservare ad ogni qualsivoglia Chiesa i suoi Privilegj; potendosi perciò meritam.te molto bene a Lei applicare ciò che una volta S. Gregorio Magno di se stesso scrisse a Dominico Vescovo di Cartagine: "De
" Ecclesiasticis Privilegiis, quod Vestra Fraternitas
" scribit, hoc posposita dubitatione teneat, quia sicut
" nostra defendimus, ita singulis quibusque Ecclesiis
" sua jura servamus". La spera finalm.te dalla Somma Beneficenza della Santità Sua, perchè avendo Ella nella sua Bolla <u>Injuncta Nobis</u> di soppressione del Patriarcato, e della Chiesa di Aquileja ordinato, che siccome tutto ciò, ch'era ne' Paesi Austriaci del Patriarcato Aquilejese, divenisse dell'Arcivescovo di Gorizia; così quanto trovasi sotto il medesimo Patriarcato nel Dominio Veneto, dovesse parimente essere dell'Arcivescovo di Udine, non vorrà più fare alterazione o mutazione alcuna; e ciò non solam.te per mantenere la uguaglianza perfetta da Lei voluta tra le Chiese, e gli Arcivescovi Udinese e Goriziese; ma ancora perchè, com'è nel Sesto de Reg. Jur.
" Decet concessum a Principe
" Beneficium esse mansurum.

Scritture varie ecclesiastiche.

1. 1562. fascicolo in pergamena, questi, riguardanti [illegible] sui beni spettanti a conventi e monasteri bresciani.

2° Decisioni di varie questioni ecclesiastiche proposte dalla Università giuridica di Ingolstadt.

3° [illegible] penitenzieria della confraternita di [illegible]

4° Costituzione di Pio 7° sulla ricostituzione della Compagnia di Gesù (1814).

1062. 2. 3

Rome

Universi et singuli ...

... simo quingentesimo

... anno tertio ...

Abbatis, et Monachorum ... Casine Paduanae clerici Veneti ...

commendatam ...

... sterium sive domus S. Dominici Brixiensis diocesis ...

S. Dominici ...

Venetiarum praedicto Africa ...

perpetuo incorporavit ... concessum extiterit prout in literis Apli. sub plumbo expe-

te: Sixti quarti Pont. max: sub dato Romae apud S. Petrum Anno Incarnationis Dominicae

1471 xvi kalen: Martii. Pontificatus sui anno primo ...

... ovanum Ecclae ...

... Aprilis 1474 pie-

... habeat ...

... et tam ... quam annuis responsion-

bus huiusmodi largis consistentia ... dicta S. Baptista et Mon... inter alia bona ad dicta

Monasterium spectantia ... quasdam domos ... in civitate Venetiarum

in confinio S. Iuliani vetro ... temporibus ... et solo aquaeas, ex quibus satis

... et propterea consulerent ...

... Monasterii neces...

... modum id faciendi non habe...

nisi ad ...

vas offici sacrae poenitentiariae ...

... nasterium ...

... in proprietate

... et sequentiam ...

... et ... eisdem

...

... clarum ... fer ...
... Vicarium Patriarchalem Venetiarum, et Joannemangelum de Bau...
...lis Archidiaconum Venetiarum, Judices commissarios et executores per easdem literas sacra...
... ipsarum literarum dicti de...
... et facultatem concedi venditionem, et alienationem bonorum pre...
dictorum pro eiusdem ... dictorum domorum, et apotecarum re...
... Edificatione, et prout in eorum sententia diffinitiva supernomi...
lata sub die 26. Januarii. 1502 ... tarii, eius ...
larii subscripta plenius legitur et continetur tenoris infrascripti, Vz. IN NOMINE DOMI-
NI AMEN. Nos Victor Puteolanus iur. utr. doctor Ecclie S. Bartholomei de Rivoalto per
petuus, et Rmi in Christo Patris, et D. D. Joannis Trivisani iur. utr. doct. Miseratione divina
... Vicarius, et eiusdem absentis a Civitate, et ...
... et ... Patri
archalis Venetiarum, et in hac parte Judices commissarii et executores vigore literarum
patentium ab officio sacre poenitentiarie ... Rmi ...
... miseratione divina tituli S. Angeli ...
sigillo ad ceream rubeam in ... pendente ...
liter deputati pro Tribunali sedentes in Ecclia S. Bartholomei de Rivoalto, loco per nos ele-
cto, et deputato, Volentes, et intendentes ... dictas literas ...
instantiam Rdarum dnarum Abbatissa, et Monialium Monasterii S. ...
... bonorum dicti Monas...
... ratione et restauratione quarundam domorum, et apotecarum casu ... vel ...
... et ... singulos sua interesse putantes, legitime citatos ...
... exactera decidere et fine debito terminare, Visis ... literis antedi...
... tenoris sequentis Vz. Venerabili in Christo Patri Dei gratia Patriarcha ...
... spiritualibus Vicario generali, et Archidiacono Ecclie Venetiarum ...
... divina tituli S. Angeli presbiter Cardinalis salutem et sinceram in Dno caritatem
... Monialium Monasterii S. ... crucis Venetiarum Ordinis S. Benedicti ...
... et earum ...

... restauratione ...
morum et apotecarum ...

... nonnulla bona stabilia ad earum Monasterium et quondam Venetiae...
rii devenerant ... Civitate praedicta satis distante situm, ac eidem Monas...
... ratum ex quibus modici fructus annuatim percipiuntur spectantia ...

[illegible]

[illegible] permiens [illegible]

[illegible] Quare sup

plicari fecerunt humiliter exponentes praefatae eis super his per sedem Apos[illegible] de opportuno

remedio misericorditer prouideri [illegible]

denominationem, qualitates, quantitates, et circumstantias praesentibus pro plene [illegible]

[illegible]

[illegible]ariter euidentem cedere dignoscuntur, fauorabiles esse debemus, atque benigni, huiusmodi sup

[illegible]

[illegible] mandato super hoc uiuae uocis oraculo nobis facto. Circumspectioni uestrae coniunctim com

[illegible]

uenditionem et alienationem praefatas, si fiat, pro euidenti dicti Monas[illegible] necessitate ac

[illegible] et apotecarum reparatione et reaedificatione [illegible]

[illegible] non posse [illegible] super quibus uestram conscientiam oneramus, [illegible]

dem expedientibus faciendi licentiam et [illegible] Apostolica auctoritate concedatis [illegible]

[illegible] fuerint, illas eadem auctoritate approbetis et confirmetis [illegible]

[illegible] iuris quam facti defectus, si qui forsan interuenerint in eisdem, Non obstantibus fel. re

Pauli Papae ij. de rebus Ecclesiae non alienandis, [illegible]

[illegible]

[illegible] firmitate roboratis, statutis et consuetudinibus, caeteris

quibuscunque. Prouiso, quod pretium exinde proueniens penes aliquam aedem sacram, aut personam

fide et facultatibus idoneam deponatur donec in reparationem, restaurationem, et reaedificatione

ac aliarum rerum necessariarum emptionem praedictas, conuertatur, et interim, donec conuer-

sum fuerit, bona uendita praedicta eidem Monasterio hypothecata remaneant. Dat. Romae

apud S. Petrum, sub sigillo officij Poenitentiariae. Quinto id. Octobris, Pontificatus Dni Pij

Papae quarti anno secundo. A. Gaillart. Visa litterarum praesentatione, et citatione earum [illegible]

[illegible] executa [illegible]

[illegible] sis aduersus eorum parte coram nobis ac Con.

[illegible] testibus super inde medio iuramento [illegible] in eorum depo-

[illegible]

[illegible] ac Joannes Angelus [illegible] commissarij, et executores Apostolici antedic-

[illegible] uidimus, et diligenter [illegible] et mouerunt mentem nostram mouereque possent

[illegible] recte iudicantis, et Deum timentis [illegible]

et pronunciamus Venditionem, et alienationem bonorum infrascriptorum pro exactione

[illegible]

... Parte minime voluit Promissum tamen esse volens ...

[illegible]

dicta eidem Monasterio hypothecata remaneant. iuxta in omnibus, et per omnia dictarum

[illegible]

eorum Iudices et Commissarios antedictos, sedentes pro tribunali in ecclia s. Bartholomei ac

Rivoalto Anno Natiuitatis D. N. Jesu Christi, 1562. indictione quinta Die vero lunae xxvi Men

Ianuarii Praesentibus ad praedicta dnis Nicolao q. Dominici, et Hieronymo de Cataro

ambobus nunciis publicis Curiae ...

... in fine praesentis instrumenti registrata reperientur

[illegible]

parrochiae, ut est moris, pro infrascripto negotio specialiter peragendo, mandato et commissione in

[illegible]

... clara s. Sebastiana s. Angela s. Iustina, s. Samaritana, s. Dionisia, s. Eufrosina, s. Vale

[illegible]

... executione literarum officii sacrae ...

præfatorum obtentarum, et facultatis, ac licentia per [illegible]
entes nomine et uice earum Monasterij et Conuentus, et pro se, et successoribus suis, iure proprio et
in perpetuum dederunt, uendiderunt, tradiderunt, et alienauerunt R.dis D.nis Prior [illegible]
nicorum regularium S.ti Saluatoris Brixiensis ordinis S.ti Augustini, congregationis Lateranensis, [illegible]
absentibus sed pro eis et eorum nomine, ac tanquam eorum procuratore R.do Donno Hieronymo [illegible] Bri
xiense Priore Monasterij et Conuentus S.ti Ioannis [illegible] Verdaria, cum autoritate speciali infrascri
peragendi quemadmodum constat instrumento suæ procuræ in Monasterio prædicto S.ti Saluatoris
[illegible] Trappa ciuis et habitatoris Brixiæ publici [illegible]
autoritate Notarij sub die septima Mensis February instantis, [illegible] legalitatis R.di D. Pauli [illegible]
nij, iur: utr: Doct: Canonici Ecclesiæ maioris Brixiæ in Episcopatu Brixiensi Vicarij generalis sub die
nona eiusdem instantis mensis februarij, eiusque sigillo cereo impressione communito per me Nota
rium infrascriptum uiso, et lecto, ac in fine præsentis instrumenti registrato. præsente [illegible]
te, emente, et acquirente, ac pro suis successoribus, Omnia, et sing[illegible]
tis instrumenti particulariter descripta, de ratione ipsius beneficij de [illegible]
[illegible]
sitentes in territorijs, et infra contines particulariter specificatis, nec non iura directa, cuiuses
possessiones, et seu census annuos liuellarios infrascriptos, particulariter ut infra descriptos, cum om
nibus et singulis iuribus, habentijs pertinentijs ac uniuersis adiacentijs dictis pecijs terrarum, et
cuilibet ipsarum quouismodo spectantibus et pertinentibus, omnique iure, usu, actione seu requi
sitione suis, et hoc pretio et mercato inter præfatos D.nos contrahentes ut supra interuenien
tes solemniter concluso, et firmato in totum pro dictis bonis, et iuribus directis prædictis sup
uenditis, scutorum auri in auro quatuor mille noningentorum cunei Italiæ, in ratione librarum sex
soldorum quatuordecim moneta [illegible] pro quolibet scuto, quod quidem pretium, siue eius ualor in
bonis pecunijs iusti ponderis et currentis ualoris secundum cursum ciuitatis Venetiarum tam dictæ
D.næ Venditrices, quam Emptor prædictus ut supra interueniens conuenerunt solemni stipula
tione præmissa, quod soluatur, et solui debeat modis et temporibus infrascriptis, Vz. quod secuta appro
batione præsentis instrumenti uenditionis tam per præallegatos R.dos D.nos Commissarios, et exe
[illegible]
[illegible]
mille auri in auro in ratione prædicta in manibus spect: D. Thomæ Iunta q. spect: D. Lucæ
antonij depositarij pretij præsentis uenditionis per sententi[illegible]
[illegible]aliter deputati, item alia scuta duomille auri simili infra terminum anni u[illegible]
[illegible] connumerandi, in manibus eiusdem D. Thomæ depositarij, et reliquum
[illegible]
[illegible] nomine ut supra in manibus ipsius spect: D. Thomæ Depositarij, post an
num prædictum proxime uenturum, ad omnem instantiam, et requisitionem earundem

[illegible] ... fetione nec pos[illegible]

[illegible] Conuentus S.ti Saluatoris interim gaudebunt bonis, et percipient fructus bo[illegible]

[illegible] hac ciuitate Venetiarum in duabus ratis siue

[illegible]

[illegible]tuo tenendum possidendum, gaudendum, et usufructuandum, uendendum, donandum, alie-
nandum, omnem denique aliam eorum uoluntatem commodum et utilitatem inde faciendum. [illegible]
[illegible] potissimum [illegible] Do-
minarum Abbatissæ, et Monialium uenditricium suarumque [illegible] quidem omnia bo-
na uendita præfata R.da dña Abbatissa, et Moniales uenditrices se nomine precario ipsor.
R.[illegible] icuerunt. uel quasi do[illegible]

[illegible]

seq[?] dederunt. Ponentes ipsos dnos emptores in omnem earum locum ius, statum, et esse, ac ipsos [illegible] rebus supra venditis [illegible] [illegible] propriam Promit[illegible] [illegible] insuper et [illegible] R[da] Abbatissa [illegible] R[do] [illegible] Hieronymo [illegible] [illegible] [illegible] et rebus supra venditis [illegible] ullo unquam tempore [illegible] [illegible] item [illegible] aut controversiam aliquam non movere vel movere volenti consentire, sed bona omnia [illegible] R[dis] D. Priori et conventui, et habituris causam ab eis legitime in iure defendere, et evincere à quolibet mundi homine, communi, collegio, capitulo, et universi[illegible] [illegible] propriis ipsarum Monasterii et conventus [illegible] et in [illegible] [illegible] pro maiori cautione ipsarum [illegible] Abbatissae et [illegible] [illegible] Hieronymus [illegible] emptor procurator [illegible] nomine [illegible] supra promisit [illegible] nomine [illegible] dictorum dnorum Prioris et conventus S. Salvatoris de Brixia [illegible] in [illegible] [illegible] et in solidum in parte et toto [illegible] [illegible] [illegible] Priorem et conventum S. Mariae [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] temporibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et per omnia [illegible] [illegible] [illegible] supra intervenientes obligaverunt sese, et successores suos, ac omnia, et singula eorum bona [illegible] [illegible] cuiuscunque, etiam in ampli[illegible] [illegible] forma [illegible] [illegible] [illegible] bona [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et secularium quorumcunque locorum, et ubicunque [illegible] [illegible] [illegible] confessata fuerit [illegible] [illegible] et submisit, Per quarum quidem curiarum [illegible] [illegible] [illegible] vice auditores, seu locatenentes voluerunt [illegible] quilibet eorum voluit se, et eorum bona [illegible] posse cogi, compelli, astringi, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dictis dnis contrahentibus et [illegible] [illegible] recursum, nullum propterea, contra praesentem contractum, praeiudicium generando, non ob[illegible]

te iure dicente, quod ubi iudicium coeptum est, ibi finem recipere debet, exceptioni
[illegible] fraudis, laesionis in factum, action(i) non sic gesti, aut celebrati contractus
[illegible] omnibus et singu[illegible]
[illegible]
trantibus contra praemissa, et eorum quodlibet dici, vel excipi possent [illegible] quolibet eorum pos=
[illegible] specialiter [illegible]
[illegible] renunciando [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] indubitatos [illegible]
[illegible] et generales [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] praesens publicum instrumentum exhiberi seu produci [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] non existat sed quicquid per unum ipsorum coeptum fuerit, id per alium, seu alios prose
qui possit, mediari, et finiri, specialiter, et expresse, ad ipsorum [illegible] constituentium nomi
nibus et pro eis [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] et eorum quemlibet [illegible]
[illegible] Camerarius [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] declarationes [illegible]
[illegible]
[illegible] consimiles, et [illegible] exequutiva [illegible]
[illegible]
[illegible] generaliter omnia alia, et singula faciendum procurandum [illegible]
[illegible] opportuna [illegible]
[illegible] specialiter [illegible]

con[illegible] ituentes [illegible], et incertiones, et quilibet eorum promittens mihi Notario pu=
[illegible] persona [illegible]

[illegible]

Bona uendita, de quibus supra, sunt infrascripta, Vz,

Bona pertinentia Religioni d. [illegible], quæ [illegible] in territorio [illegible]

[illegible]

Vna petia terræ aratiua, uitigata, oliuata, in contrata Pariæ, cohæret à sero uia, à mane hæredes d. Baptistæ Bonfini, Tabularum ducentarum quinquaginta duarum.

[illegible]

Vna petia terræ aratiua, oliuata, in contrata Pariæ, cohæret à mane, et a sero jura [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

ducentarum

In territorio sancti Fochus

[illegible] Alexand[illegible] à mane Petrus Per[illegible] tabularum ducentarum [illegible]

[illegible]

Vna petia terræ aratiuæ, uitigatæ [illegible] sero, et à

[illegible]

[illegible] cohærent à [illegible]

[illegible]

[illegible] à sero Paulus [illegible]

[illegible]

Una petia terræ arborina et uegruta in contrata Rochete, cohærent à mane uia, à sero Paulus bar tolani. tabularum triginta nouem.

[illegible] cohærent à meridie [illegible] à mane [illegible] tonius Mag.n tabularum quadraginta septem, pedum decem

In territorio Portesij.

Una petia terræ aratiuæ uitigatæ oliuatæ, et arzeniua, in contrata de ager. cohæret à sero, et à m[illegible]

[illegible]

[illegible] petia terræ aratiuæ uitigatæ oliuatæ, fructiuæ, in contrata de ager cohærent à mane Andre[illegible] [illegible] sero Martinus procacini, tabularum quadraginta octo

[illegible] na murata in contrata de [illegible] ceganis, cohæret à sero Marcus rubei, à monte uia

[illegible] a terra aratiua, uitigata in contrata castane piarche, cohæret à sero D. Ambrosius Ceruti à mane uia, tabu[illegible]um centum quadraginta quinq. pedum decem

In territorio Fasani

[illegible]na petia terræ aratiuæ uitigatæ, oliuatæ arzeniua, et montiua, in contrata Carune, cohæret à [illegible] minicus Milani, à sero hæredes. q. Faustini Milani, à mane Faustinus Gerandini à me[illegible]

[illegible]

Una petia terræ a[illegible] uitigatæ oliuatæ [illegible] ua et costiua in duabus formatis cohær[illegible] [illegible] des q. Christophori Milani à monte et à meridie hæredes. q. Faustini Milani à sero hæredes q. [illegible] tabularum triginta

[illegible]

hærent à monte Jacometus bertoli à mane uia communis à meridie Baptista Pedroni, et à sero tabularum centum quinquaginta

[illegible]n territorio Maderni

[illegible]na petia aratiua uitigata oliuata, in contrata Foilorum cohærent à mane Saniola à sero in gressus. à monte D. Jacobus Lanceta, tabularum septuaginta octo, pedum quinq.

[illegible]na petia terræ aratiuæ, uitigatæ, oliuatæ, in contrata Riui. cohærent à mane ingressus. ab alijs [illegible]

[illegible]

[illegible]na petia terræ aratiuæ uitigatæ. oliuatæ in contrata sub domibus Tusculani cui cohærent à [illegible] sero hæredes D. Policlori Bertacij. à mane, et meridie riua sancti Nicolai. tabula[illegible] [illegible] sex

[illegible]

[illegible] sero ingressus. à monte hæredes Petri Joannis Cofinardi, à meridie Dominicus Comin[illegible]

tabularum viginti sex, pedum nouem

Una petia terræ ... oliuatæ, in co...

sero hæredes ... Petrijoannis, à meridie ... Petru Gratioli, à mane Religio, tabularum sexaginta qua

ua plebis fusculani, a meridie religio, tabularum quadraginta, pedum sex.

dum sex.

Una petia terræ aratiuæ, uitigatæ, oliuatæ, ... arzeniuæ, in contrata ...

naturis, cohærent a mane ... Nicolaus Gabiana, ab alijs religio, tabularum trecentarum

draginta unius, pedum trium

In contrata Renacionis

na petia terræ aratiuæ, uitigatæ, oliuatæ, pratiuæ in contrata S. cohærent a mo... Bartho

raginta trium

Una petia terræ pratiuæ, arzeniuæ, oliuati, cohærent à mane Corninus ferrarius, ab alijs religio

sancta, tabularum quinquaginta sex

na petia terræ aratiuæ uitigatæ, oliuatæ, in contrata sancta, cohærent a mane, et a monte

na ..., à mane Bondonus Bondone, tabularum decemocto

anna Coleini, à monte religio, tabularum triginta, pedum nouem.

Gratioli, à sero in

gressus, à monte religio à meridie lacus ... orum novem. pedum sex ...

Una petia terræ pratinæ, et olivatæ in contrata s.ta cohæret à meridie ... à monte ... sus. tabularum septuaginta septem

Una petia terræ pratinæ. et olivatæ, in contrata s.ta, cohæret ab omnibus religio tabularum ... tum viginti sex

Una petia terræ pratinæ, et olivatæ, in contrata s.ta cohæret ab omnibus iura religionis, tabularum quadraginta. pedum sex

Una petia terræ pratinæ. olivatæ cohæret à tribus religio in contrata s.ta. à mane Bernardinus Jacomelli. tabularum viginti octo. pedum quatuor

[illegible] s.ta cohæret ab omnibus religio tabularum septuaginta quatuor, pedum novem

[illegible] s.ta cohæret ... à mane B... jacomelli, ab alijs religio, tabularum triginta un...

[illegible] s.ta cohæret ab omnibus ... ta octo pedum ...

Una petia terræ aratinæ, vitiatæ. olivatæ. in contrata subtrascripta, cohæret a duabus ... ab alijs duabus religio tabularum octuaginta unius.

Una petia terræ broliva. pratina. vitata. olivata. in contrata su..., cohæret à tribus ... à meridie Saviola fossorum, tabularum sept... quinq.

Una petia terræ brolina pratina, cum vitibus, et alijs diversis arboribus, in contrata s.ta cohæret ab omnibus ..., tabularum centum quadraginta octo, pedum sex.

Una ... terræ pratinæ, olivatæ, in contrata s.ta cohæret à monte Saviola, à sero flumen à ma...

[illegible]

Cellus unus a ... in contrata s.ta cohæret ab omnibus ... religionis

Commune de Tusculano

... Religionis S.ti Dominici de Tusculano in riperia, quemadmodum inferius singulariter apparet

S. Antonius Colerinus solvit olei galedam unam quartam unam

S. Aurelius Colerinus olei galedam unam

S. Antonius Pastorius de Tusculano quartas duas

D. Aida ... quarta

[illegible]

S. Bartholomeus ... baccidam unam.

S. Bartholomeus ... galedam unam quartas duas.

[illegible]

S. fr. Dominicus Cabrinus medium unum.
S Franciscus Zanimbonus bacedam unam, quartam unam
S jacobus Pasini Bartholomei galedam unam. baccedas duas
S joseph pelegrinetus quartam unam
S joseph Botto galedam unam. quartas tres
S joseph Columbo galedam unam, quartas duas
S Ludouicus Zambellus galedam unam bacedas d
S Leonardus Bonetus bacedas duas
S Sanctinus Cornelus q. S joannis galedam unam quartas d
S Marchesia prouaza bacedas duas quartas dua
S Nicolaus Colexin bacedam unam
S Pasquinus Zanellus baccedas duas
S Vincentius q. Dominici galedas duas
S joannes iacobus Corinuti ... communis de Tusculano quartas ...
S joannes de ...
S joannes Rolandus ... bacedam unam
S Bartholomeus Bardil bacedas tres
S Paulus Bardil bacedas tres.
M Raymundus Barbar bacedam unam. quartas duas
joannes franciscus Calcinardo par unum pullas ...
S Vincentius Bardil bacedas tres
Commune de ...
S Augustinus d... quarta
S ... borelo bacedam unam quartas a...
S Girardus de ... quartas duas
joannes de Berando ... n° duodecim
Commune de Maderno
... q. joannis ... galedas sex, bacedam ...
... m unam bacedam unam. quartas tres
S ... Alchus bacedam unam

galedas q

S Dominicus di siei quartas duas.
S Franciscus Trocius bacedas duas.
S Bartholomeus q. Gasparini Fradeli bacedam unam. quartas tres.
[illegible] es S Righi boni debent soluere baceaas sex soluunt galedam unam
Haeredes q. constantini Botesella galedam unam.
quadragin. fracassi quelan galedas duas. bacedam unam quartas duas
[illegible] reas Sardinella Da Maphea olim uxor prouere galedam unam. bacedam unam
[illegible] ran galedam unam bacedas duas
[illegible] unam quartas dua
Petrus Athanasius de setis bacedas tres quartas tres
S Bartholomeus q. Francisci Tonelli bacedas tres quartas duas
[illegible] ius torcas sex
S Hercules Bonauer torcas duodecim.
S Paulus bernardinus bacedam unam. quartas duas
Diebs Maderni bacedam unam.

[illegible] tres.
Paulus b[illegible]nus Contat libras tres soldo [illegible]
[illegible] ommune Cardoni
[illegible] ius galedas duas
[illegible] Mulan galedas tres bacedam unam quartas duas
[illegible] q. Petripauli dalla grieze bacedam unam
S Taddeus Pa[illegible]
S Bernardinus Madernnus galedam unam bacedam unam
S Joanninus Joannis de Gardezano quartas [illegible]
S Paulus ab arcu bacedas tres
[illegible] phanus a Cruce bacedas duas
[illegible] meus et Nicolaus q. Sebastiani cesiol. bacedam unam
Haeredes q. Jacobi Marsini quartas [illegible]
[illegible] Bortanorno quartas tres
S Carolus bertolana bacedas duas
S Joannes maria q Jaci bacedam unam quartas duas
S Petrus Joannini galedas duas.

Marcus Angeli Constantini bacedas tres
... unam
Ioanninus bonioanninus bacedas duas
Summant omnes partite suprascripte olei media zoueta galedam unam in totum
...
Bono ... Nauaso soluit libras triginta tres, soldos
... ugareta Ioannes dal uagia libras triginta tres soldos decem
Michael Danza libras triginta unam
Antonius Contrinus libras triginta unam
Rdi fr Ioannes Febaco, et Marinus fratres libras triginta octo, soldos duodecim
... Cristophorus de gatenguis libras quinquaginta oc.
Antonius Puttelloto de Portezi libras quadraginta duas
S Hercules Bonauer de materno libras sex.
... soldos undecim
...
procuratoris, de quo in suprascripto instro fit ...

In christi nomine amen. Anno natiuitatis eiusdem Millesimo quinge... mo secundo ... Monasterii et Conuentus sancti Saluatoris Brixiae, ... ni et congregationis Lateranensis. Presentibus m. Joannemaria de Morandis de Rezate ... Iohannis de Monticellis brusato bracento, habitatoribus Brixiae in contrata S. Saluatoris, tes... ibus notis uocatis, et uoquitis: ... ablo Rx. Dnorum Canonicor... Regularium dicti Monas... dicti Rdi D. Vicarii, in quo ... et alijs spectantibus ... Rs don Alphonsus de ... Vicarius Rs don Pacificus ... n. Paulus de Brixia R. ... de Brixia ... de Brixia ... professi ... congregationis, et in dicto Monasterio residentes, asserentesque ... ex quatuor partibus ac maiorem et saniorem partem omnium in dicto eorum capitulo uoce ...

Post haec in suprascriptorum gestorum ... nuncios speciales, et ... contra ... Rdos Dominos Dor ...

rixie, praesentem, et acceptantem, et quemlibet eorum in solidum specialiter

... eorum per uiam inuestiture, uel Emphyteosis, perpetuo, uel ad tempus, etiam

... uncandi pro illa pecuniarum, seu pretij quantitate, tam respectu ... sortis et

... seu census annui et cum omnibus illis promissionibus bonorum aliorum

... conueniendum concordandum transigendum et compromittendum

... misiorum occasione ...

... quam pro resto, uel pro parte, et quaecunque resta in ipsis banchis seril ...

... de uerbo ad uerbum extendat.

... qua ma

... promittentes ...

... centi me et nom

ne omnium quorum interest ...

turos quicquid per dictos suos procuratores, et ... substituen ... actum, dictum, et procuratum ...

turorum, et quacunque alia iuris, et facti renuntiatione ad hæc necessaria, pariter et cautela. Super

quibus omnibus rogatus fui ego Joannesbaptista Traffa Notarius ...

instrumentum

Ego Joannesbaptista Traffa Ciuis, et habitator Brixiæ, publicus Aplica autoritate Notarius, ... præmissis præsens et de eis rogatus fui, ideo hoc publicum instrumentum exinde confeci, meaque scripsi mea ... app

Nos Paulus Alenius Jur. utr. Doct. Canonicus ... Brixi... et singulis has inspecturis ... fidem facimus suprascriptum D. num Joannem ... Traffa ... se subscripsit ... legalem ...

... Brixiæ di...

... Præsentibus ad

Acta fuerunt præmissa ... Monasterii supra ... prædicta R.do D. Francisco Nouello confessore, et D. Andrea Ben... rij, ac S. Francisco q. Siluestri della Moca horcolano in confinio ... Ludouico, q. Francisci de Cao calafato de confinio prædicto testibus ad hæc specialiter uocatis atque ... patis

A... Indictione prædicta die uero dominico decimo quinto Mensis Martij. Conuocato ... Monasterii ... solemniter et congregato Venerando Capitulo R.do dominorum Prioris ... Venetiarum ordinis S. Augustini congregationis ... teranensis in loco capitulari solito congregari ad sonum ... Prioris, in quo quidem capitu... ... Venetus Prior ... B et primo R. pater dominus ... D. Zacharias Venetus D. Franciscus Ve... ... Baptista ... D. Basilius Venetus D. Marcus ... eidem congregationi habentes uocem ...

... RE M I.

dictionis, una cum annuis responsionibus livellariis interim solvendis, et exhibendis, et cetera

verbum et per capitulum ipsum de pure intellecta sponte ... ita

... nis Priore, et conventu S. Salvatoris

et in solidum se obligantes, et renuntiantes beneficio nove

de duobus aut pluribus rei debendis, ac Epistole

excebtioni legum et Statutorum

praemission et promission quomodolibet

iure uel de facto, per se, eorumque successores

et conventum Monasterii S. Crucis a Iudaica Venetiarum licet absentes me tamen

publica, uel publica persona ... praesente et

responsionibus livellariis in ratione quinque pro centenario solvendis

et temporibus ac ... de quibus supra et in supra

... huiusmodi ...

praesentibus ad praedicta

8.4

... die Sextodecimo Mensis Martij Coram Rev.^mo D.D. Ioannis Trivisani Patriarche

et temporibus

Bartholis Archidiaconi

autoritate

specialiter deputatis

Canonicus

Monasterij Sta Maria caritatis

tam nomine

Monialium Abbatissa

Consecratum

prædicto bonorum, et usum ac quem in eo, et ins te ...
confirmari, eiq. perpetue firmitatis robur adici, ac a' qs ...
... et sententia illarum ... dessaper lata conviricatur. Qui ...
... diaconus conjudices, et executores ... huiusmodi ...
quisitione intellecta, et viso instrumento venditionis ...
... continentia ...
... sideratis, quia ex contentis in eodem instrumento comperiere venditionem factam huius
modi in eiusdem dicti Monasterij S.ctæ Crucis utilitatem, et necessitatem cessisse, et cedere. Pro
... auctoritate sibi concessa, et qua in hac parte funguntur; Instrumentum prædict
... ac omnia, et singula in eo contenta approbarunt, et confirmari duxerunt, prout appro
...
... sequi ... in celebratione ...
... in ... bonum ... et
... documentum

Actum ... in ecclesia S. Bartholomei de Rivoalto, Præsentibus ac prædicta ...
... Cividate ... et Dno Pbro Nicolao ... mansionario in
... S.ctæ Mariæ ... testibus vocatis, et rogatis

...
... et approbatione ...
... Notarius publicus ...
confirmi, publicavi, et subscripsi, ac solito meo ... signo ...

M D LXII ...

... Abbadessa, et Monache del monasterio ...
... presente cittá solennemente congregate ...
... dato, venduto, et alienato alli ...

...

[illegible]

[illegible] eo fine assignatos [illegible] ut [illegible]
[illegible] ratione vero [illegible]
[illegible]
[illegible] numerarium cum [illegible]
[illegible] ipse [illegible]
[illegible] participantur [illegible]

[illegible] in facto [illegible]

PRIMA.

[illegible] saltem [illegible]

ALTERA

[illegible]

POSTREMA.

[illegible]

[illegible] q. a tio [illegible] certi et [illegible] est, nam ecclesia
in cuius usum et ministerium dedicantur, alienari nequaquam posse nis[i] [illegible]
[illegible] de iure can. solemni causae publicae [illegible]
[illegible] consensus adhibeantur. clement. 1. de [illegible]
c. 1. eodem tit. in 6to et c. placuit 12. q. 2 [illegible]
contractus tamen ipso iure nullus non modo ab [illegible]
[illegible]
[illegible] possessore uindicari possit. c. siquis pra[illegible]
[illegible] glos. ad pono. text. in c. quidquid parochiarum 12.
[illegible] quis 35. q. 6. etsi regulariter alias nemo facti proprium
[illegible] ff de reg.
[illegible] uita appareat
[illegible] donec de ea legi:
[illegible]
extrinsecas uocamus, praesumi non possunt, cum in facto consistant, ideoque eas
[illegible]
[illegible]
latus § Chrysogonus ff de uerb. oblig. Menoch. lib. 3. de praesumpt.
[illegible] maxime [illegible] rei Eccle:
[illegible]
[illegible] nihil operari debeat. uerba Panorm. et
[illegible] in c. ea noscitur. Ext. de his quae fiunt a Praelatis.

Verum [illegible] non attentis [illegible] 30 [illegible] 40 et
multo magis [illegible] annos [illegible] ex eo defectus [illegible]
[illegible]
ac proinde necesse non esse ut ulterius [illegible]

Accedit quod [illegible] 40 [illegible]
[illegible]
[illegible]
ceptae in c. peruenit uerbo fatigari. ext. de emptione et uend. Alciat.
de praesumpt. reg. 3. praesumpt. 10. n. 9. et 7. Granet. de antiquit. temp. par. 3
[illegible]
[illegible] conseus. 75. n. 14 et nouissime
[illegible] et [illegible]

Et licet,

Licet cōis hac DD. opinio ita temperanda esse videatur, ut solummodo locum habeat [illegible] sententia et [illegible] eius [illegible]

[illegible] in [illegible] Etenim [illegible]

et ordinarium maxime alio loco [illegible]

[illegible] pra

[illegible] 30. 40. vel etiam plurium annorum dummodo [illegible] sit temporis im=

memorialis [illegible]

[illegible]

[illegible] prout in terminis tradunt Graneti [illegible] loco n. 38. Mascard

de probat. volum. 3. conclus. 1310. n. 29. et plurib. Alex. lib. 3. cons. 9. n. 8.

[illegible]

[illegible] non esse aut saltem, ut etiam ipsi DD. loquuntur, de re=

[illegible]

[illegible] saepe locorum distantiam ignorantiam rei gestae habuisse

[illegible]

[illegible] in sua dioecesi praesentes sunt ex longissimo temporis praesumi tra=

[illegible] Alex. lib. 3. cons. 9. n. [illegible]

[illegible]

QVESTIO 2da [illegible]

[illegible]

[illegible] longi temporis spatio, decem, [illegible] annorum

[illegible] transformand. l. 1. 2. et passim C.

de praescript. longi tempor. [illegible] controversiam [illegible] est contra

Ecclesiam tam iure civili [illegible] et maxime can. [illegible] nullam

[illegible]

praescriptionem nisi 40 annor. intervallo obtentam locum habere auth. [illegible] actiones c. de sacros. e. de quarta c. ad aures. ubi quia quadragena. ria praescriptio omnem rerum actionum excludit et c. illud ext. [illegible] late Bald. de praescript. prim. parte in prime quest. 9

[illegible]

[illegible] 40 annos possessio procedit, videndum est, an ex alio capite praescr: [illegible] et quidem cum ad eam [illegible] nisi forte [illegible] titulus necessarius non sit. d. c. de quarta c. illud et c. fin. Ext. de praescript. nihil consequenter posses: [illegible]

[illegible]

licet tempore immemoriali fuerit completa c. vigilanti c. ult. ext. de praescript. c. possessor malae fidei de regul. iuris in 6°. Verum respondemus, quemadmodum [illegible] continebat. c. fin. Ext. de praescript. c. unico de scrutinio in ordine fac. [illegible] le civit. Ita hoc multo magis in possess. longissimi temporis procedit, [illegible]

[illegible]

[illegible] possedit ff. de usucap. Praeterea nos hic in eo casu [illegible]

[illegible] controversia instituitur ipsa acquisivisse doceatur, quin pro hoc casu intelliguntur ex tanti temporis cursu solemnitates adhibitae fuisse [illegible]

[illegible]

[illegible] exceptionem hanc praescriptionis [illegible]

[illegible]

Ecclesia [illegible] posse [illegible] etiam centum annorum ex capite ignorantiae secundum communem DD. sententiam in integrum restituatur. arg. c. 1. ex. de in integr. restit. Rom. cons. 123. n. 3. Jason in auth. quas actiones n. 3[illegible] C. de ss. eccles. [illegible] cons. 37[illegible] n. [illegible] [illegible] de praescript. [illegible]

[illegible] de restitut. in [illegible]

[illegible] restitutionem [illegible]

[illegible] 1. et 2. de in integr. rest. in 6to. clement. 1. eod. tit. respondeti n. potest [illegible] quadriennium nisi ex [illegible] sententiae, hoc est, ex eo die computari, quo Ecclesia scivit se laesam esse, quaequi:

[illegible]

[illegible] hac tanto [illegible] tione.

[illegible]

non nisi a tempore scientiae currere incipiat, communissime et [illegible]

[illegible]

[illegible]

sententia docet, etiam si centum et plures imo etiam mille anni a die actionis accentae lapsi essent nihilominus quadriennium [illegible] a tempore scientiae computandum, atque etiam ab hac sententia in iudicando et consulendo temere recedere [illegible]

[illegible] etiam est [illegible]

[illegible]

[illegible]

Quare hac in parte sub distinctione [illegible] ut si [illegible] tempore [illegible] quadriennium [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

quadriennium praeterierit, eo quod tempus hoc nonnisi a die scientiae iuxta [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] par. 3. §. 3. n. 4. ubi expresse docet, 30 annorum spatio ius hoc

[illegible] etiam [illegible] conc. [illegible] n. 27.
tradens ad summum 40 annos in casu ignorantiae concedi, ne lites immortales efficiantur.

TERTIA QVÆSTIO

V[illegible] uero iuxta fundatoris intentionem peracta, (et quae non sine scandalo omitti posse in facto supponitur.) in posterum ob alienationem, aut [illegible] [illegible] non debeat. tum etiam quod Ecclesiae [illegible] acceptatione [illegible] quam proinde obligatione [illegible] ex altera parte causa cessauerit; [illegible] promissi precii solutionem conuenire potest quam [illegible] et [illegible] l. 7. § et 11. ff de usu et [illegible] debet [illegible] plurimi [illegible] grauissimum [illegible] aut inuestituram debito tempore non petitam Ecclesiae feudum etiam in perpetuum auferri velint quam [illegible] feudorum, quamuis circa delictum, quod in faciendo consistit, iure feudali [illegible] sit ut id Ecclesia non nisi ad vitam delinquentis administratori nocere possit text. in cap. unic. §. Item si clericus. de capitul. Conradi.

Sed his omnibus non motis, existimamus parochum in Villandris ad sacra [illegible] quae hactenus pie ac libere iuxta fundatoris intentionem celebrauit, in posterum continuanda iniustum non teneri, verum totam controuersiam eius definitionem arbitrio ordinarii relinquendam esse qui hac in parte [illegible] discernat quid habito etiam [illegible]

quos ... ex altera fundatione scivit parocho iniungendum duxerit: Itemque cum in locum et compensationem harum missarum nulli certe exiguum amplius fructus a parochia percipiantur, durum nimis, et iniquum foret, si emolumento ... privata, nihilominus ad onus astringeretur et ... beneficio, officium ipsum continuare haberet cum tamen alias suis stipendiis nemo militare teneatur ... quilibet operarius mercede sua dignus sit. ex quo etiam ... et cum singula ...

... antur et etiam ... tur quod et in anniversariis olim cum exiguo satis ... de culpa et ... abdicabatur siquidem is Ecclesiae aut successoribus suis praeiudicare hac in parte non potuerit quos ... ex ... fundationibus ...

... dent. ... obligari convenit.

Altera ... Secano et Rossesoribus proposita, sequentis tenoris est.

... Anno 1594 Parochus Ecclesiae ... decimas quo... quotannis ... 150 circiter staria frumenti ascendunt absque superioris licentia cuidam saeculari cum onere solvendi singulis annis 30 libras monetae Meranen in feudum perpetuum et etiam ... concessit, ut nec ipse ... nec ... ent ...

... ras ... sine Ord.rij licentia contulit, eamque collationem ipsius conferen... successor ... anno ... tertias decimas sine superioris licentia eo pacto alteri in feudum dedit ut is non modo singulis annis 4 urnas musti una cum 4 florenis verum etiam quinto semper anno ... in specie ... loco et in signum recognitionis solvere obligetur adeo quidem ut si pacto non steterit, decimis alteri cuicunque pro arbitrio parochi conferendis cecidisse intelligatur ...

... prior anno censum non soluit, alter uero loco ducati in ... uasit ... acti iure suo non ceciderit?

... aut ... ait?

QVESTIO PRIMA.

In questione hac ante oia aptissimi iuris esse supponen... plane ... text. ... hoc ob ministeriu spualium ... c. tua. ext. de rer. pmutat. ac proinde eius quasi ... ducat. arg. c. sacrosancta, et c. messana ext. de elect. ex ... quod etiam ius decimandi sanctuariu Dei in iure can. dicantur c. ad hoc ext. de decimis, igr nec ulla etiam praescriptione, saltem de cuius initio ... in eam proposito accidit.) et memoria constat, laicus ius decimandi acqrere poterit, siquidem in contesto est, nullam praescriptionem sine uera et ... possessione obtineri posse d. c. causam ext. de praescript. Duo uero ... issimi casus sunt, quibus laici iure pmittente ius decimandi retinent ... quidem si id ante concilium Lateranen perpetuo in feudu ab Ecclesiis ... de iis quae sunt ... latis. A... bicui laico concedatur ... c. Hadrianus et c. synodo dist. 63. et c. 2 ... prise. de praebend. in 6o. Panormit. in d. c. causam ext. de praescript.

Ne... ante concilium Lateranen uel si postea, saltem ex presso S. Pontificis consensu in feudu concessas esse, quod eos difficulter uel oino non facturos ... celebratu fuerit, et alij id in annu ... in annu 1160 reiiciant, ut pluribus refert ... 8 n. 19 non modo tn Didacus Couarr. ... toricis probabiliter tradit. Verum etiam ... qui ipsi quoq concilio se interfuisse refert

[illegible] confirmat, quinimo quidquid tandem hac in
parte verius sit, id nullus interpretum in [illegible]
[illegible] 1414. (quo prima decima a paroch[illegible]
[illegible] dum concessa fuit.) iam dictum Lateranen. concilium celebratum fuerit
et proinde praesumptionem quae possessoribus ob repugnantem illis iuris praesum[illegible]
[illegible]
animaduertat.

Quoad alterum vero casum, expressum scilicet S. Pontificis consensum, videtur quidem
causa possessorum ex eo prima facie satis fundata esse, quod omnes so-
lemnitates, quae ad actum aliquem efficiendum iure requiruntur ex longi
temporis cursu intervenisse praesumantur, ut ex iis, quae supra
prima quaestione [illegible] in facto tradidimus pluribus apparet.
[illegible] hanc praesumptionem [illegible] fateor [illegible]
[illegible] probandi onus astringi, arg. eorum quae tradit Bart. in l. cum d[illegible]
[illegible]
ex [illegible]
sententia, quam traditur ex longissimo tempore [illegible]
[illegible]
S. Pontificis consensus requisitus est, qui ob maximam locorum distantiam
[illegible]
Fachin. lib. 1. cont. c. 1. n. 6. Sed hic in proposito, dum saltem de initio
[illegible]
[illegible] opiniones reperiri, earumque singulas [illegible] videre
cum alijs est apud Couar. d. lib. 1. c. 17. n. 5 et seq.) haec praesum-
ptio eo minus procedere debebit, quod non modo gravissimam illam
Gregorii 7. comminationem in conc. Lateranensi possessores contra
[illegible] habent Decimas incurrit [illegible]
[illegible]
[illegible] pariter vertitur, id quod
[illegible] is cap. [illegible] de spons. [illegible] illud si licet
[illegible] quod primus viris [illegible]

Cut ex [illegible] consulat. in ministerium spirituale assignati possessio in [illegible] cadere regulariter nequeat. d. c. causam, ext. de praescript.

ALTERA QVAESTIO.

[illegible] et ex [illegible] decimam hanc [illegible] t. tn etiam in eum casum quo forte possessores ius suum legitime docere pos[illegible] [illegible] sententiam nostram aperiamus censemus eis iure suo si quod semel consti[illegible] [illegible] [illegible] emphiteuta [illegible] satis[illegible] factione mor[illegible] [illegible] ext. de [illegible].

[illegible] ex possessoribus decimas [illegible] triennium [illegible] [illegible] est poenam caducitatis locum non habere; Nec refert, si [illegible] [illegible] contractu [illegible] et [illegible] poenam caducitatis inducendam sit necessarium [illegible] hic contrarium investituris insertum videatur, ut si etiam per cessationem solutionis per unum duntaxat annum possessores, qui decimas in emphitensim ad tandum acceperunt, iure suo privarentur: Etenim respond[illegible] [illegible] simile pactum intervenisse, aut [illegible] [illegible] quod alteram investituram anno 157[illegible] [illegible] ideo minus [illegible] [illegible] etiam tantum ex parte, cui cum nulla clausula privationis inserta sit, [illegible] ex [illegible] hactenus proposita sunt quoad [illegible] contractum iuri communi standum esse: Primae vero investiturae anno [illegible] [illegible] consuum solverit interim tn in casum negligentiae nulla privationis

clausula

regula adiecta est, qua a iure cor nos recedere cogat.
Similiter nec ex tertia sive postrema investitura possessorem iure suo privari di-
mus etsi in iuxta eius tenorem singulis lustris in s[illegible]
loco, ducatu in specie sub poena linearta privationi[illegible]
eius monetam argentea [illegible]

[illegible]

aequitatem quae in foro praesertim Can. servanda est, [illegible]
[illegible]
Decius [illegible]
alij citati a Men. lib. 1 cons. 5 [illegible]

POSTREMA QVÆSTIO.

Quisnam in hisce controversijs iudex competens sit?

Q[illegible] exiguum usum habere, si possessores quadragenariam [illegible] intellig[illegible] quae [illegible] pos[illegible] ordinem probare non possint, inde Ecclesiae rei vindicatio competeret, certum est, eam coram [illegible] sive clericus sit, instituendum esse [illegible] iuris est, actorem forum rei sequi oportere. c. [illegible] clesiis et c. cum sit ext. de foro compet. l. iuris ordinem C. de iurisdict. om. iud. Quoad decimas vero, de quibus in posteriori hac facti specie mentio fit, etenim de duabus reliquis, de quibus in prima facti specie agitur, putamus eas per non usum 40 annor., si alias probari possit amissas esse, quoniam tanto tempore omnibus Ecclesia iuribus praescribi solet. c. 4. c. ad aures [illegible] 8 [illegible] seq. ext. de praescript. licet etiam primo intuitu Ecclesia videatur forum rei sequi, ac [illegible] tum per iura generalia paulo ante citata, tum [illegible] etiam per text. in [illegible] in hunc modum [illegible] erit, et laicus res Ecclesiae [illegible] erunerit, debet de rigore iuris [illegible]. Verum [illegible]

[illegible] quod haec decima [illegible]

[illegible] eo quod sit ius spirituale et ecclesiae forum [illegible]

[illegible] ex Lateranen. Conc. [illegible] sicut

extra [illegible] foro competenti [illegible] titulo est [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

expres. in citato c. ex tenore est. de foro competent.

At [illegible], et [illegible]

[illegible] speciosis et [illegible] annexis quaestionibus, iuris esse [illegible]

[illegible] nostrae maius

[illegible]

✠

1764 ...
... Nicolò ...
Udine

Nel Nome di Cristo Amen
Lunedì 6 Febbraro 1764
C. Ind.e XII.ma

Udine nell'Ufizio della Cancellaria della mag.ca Città.

Con l'Allibrand.to formato sopra la facoltà esposta in seno della Giustizia a benef.o de' Creditori q.m D.o Mattia Degano di questa Città publicato il dì 18 Ag.o 1753 in atti dello Sp. Sr. Giuseppe Julli Noto di questo Coll.o, è stato assegnato al sud.o Luogo alla Ven.da Frat.a del Santissimo, e di S. Nicolò del Borgo di Gemona ... il pagam.to non che del cap.le di D. 150, ma anco dei pro de=corsi, resta di tempo, e spese da quello dipendenti in somma di D. 44 ℔ 5:16 sino al g.no della publi=cazione, sopra la casa nel Borgo di ... da es=ser abitata, ... in spezie al Livello stesso: ma comeche alla Frat.a non compete, ne puote conservarsi al possesso dell'assegnazione per for=ma de' Sovrani Decreti penes nel mag.co Cons.o Decreto del di 5 corr.te fu deliberato di vendere l'assegnazione al Sig.r Giuseppe Rota q. Sig.r Anto=nio, nativo da Bergamo, in ora dimmorante in q.ta Città, il quale si è dichiarato pronto a farne l'acquisto, per ... vi impartita facoltà agli attuali Sig.ri Governatori della med.a Ven. Frata di poter devenire tanto uniti, quanto separati alla stipulazione del contratto;

Quindi è, che il Sig.r Giacomo Montanaro Ca=meraro attuale della med.ma Ven. Frat.a in ord.e alla facoltà ad esso impartita con la suaccennata Parte per nome della stessa Ven.da Frat.a ha dato, cesso, ven=

=ceduto et alienato, ed i cede, vende et aliena al Sig.r Giuseppe Rota sopradetto il Luogo dell'Assegnazione fatta con l'Allibramento di sopra enunciato, con ogni, e qualunque altra ragione, e titolo alla Ven. Frat.a spettanti sopra la Casa contigua all'Abitazione di esso Sig.r Rota, abitata dal mentovato Pagano, giusto l'assegnazione fatta alla Ven: Frat.a con l'Allibramento med.mo; qui pnte d.o Sig. Rota accettante.

E ciò ha fatto e fa il prefato Sig.r Camerario per la somma di Sc.di 294 £ 5:16 - che tanto rileva l'assegnaz.ne fatta ad essa V.da Fraterna, per li quali il Sig.r Rota per se ed Eredi in solidum si è costituito Livell.o verso la Ven: Frat.a di £ 90:18 - in anno, cioè nella ragion di 5 p. % e di quelli con puntualità annualm.te pagare in mani dell'Esattore della Frat.a principiando l'anno vent.o 1766 dal giorno della pnte stipulazione sino alla francazione inclusive. Avendo esso Sig.r Rota quivi alla pnza degl'infratti testi esborsate £ 44 ad esso Sig. Governatore per la rata di tempo dal d.o 18 Agosto 1763 fino al giorno d'oggi.

Sopra li Beni in genere del Sig.r Rota e cad.o di essi in specie ad elezione della V.da Frat.a ancorché passassero una, o più volte in altre mani, e particolarm.te sop.a l'assegnaz.e med.ma che con li pnti esso S.r Rota viene di farla sua.

Il che stante il Sig. Montanari renunziò ad ogni eccezione, e trasferì nel Sig.r Rota ogni, e qualunque ragione, e titolo sopra la Casa enunciata con l'assegnazione predetta, il sud.o Luogo ad essa V.da Frat.a spettata, tramandandolo nel med.mo, ed investendolo in tutte le ragioni, titoli, anzianità di tempo, et ipoteche, che

alli

alla Frat.ª stessa sono competenti, e che in qual si sia tempo competer potessero.

Et il chr. stante pure d.to Sig.r Rota renunciò anch'esso ad ogni eccezzione, e costituendosi trasferì nella S.ta Frat.ª il quasi possesso per la solita clausola del Costituto in forma.

Ad aver per essa S.ta Frat.ª a riscuoterz con facoltà inoltre che Le viene impartita al caso di non puntuale pagato annuo pred.º Livell.º di poter contro esso Sig.r Rota far esequire in conformità di quanto prescrivono Le Leggi municipali di questa città, e Patria nel proposito de' Livelli non pagati;

Ed ad aver pure per esso Sig.r Rota possedere, e di quanto è stato segnato alla Ven: Frat.ª al Luogo secondo del Allibram.to pred.to disponer con ampio, et assoluto Dominio come di cosa propria.

Ma perche sotto vani pretesti, messi in campo dal pred.º D.º Mattia Degaro con le rappresentanze della Sig.ra Felicita nata Palmarini sua consorte, pretende di stare al possesso dell' aggregazione fatta alla Frat.ª sopra di che già sono incaminati gl'atti esso S.r Rota assume di quelli continuare sino alla totale definizione, a condizione per altro di essere rincorporato di quanto venisse esso di spendere sino alla consumazione della vertenza stessa come qui ante d.to Sig.r Governatore per nome della S.ta Frat.ª ha accordato.

E finalm.te il Sig.r Rota promise a manutenz.e del Capit.e, la puntual corrisponsione dell' annuo pred.º Livell.º, et l'esatta osservanza dei pred.ti in ogni sua parte, et il Sig.r Montanari Cam.r.º promise altresì per la S.ta Frat.ª di mantenere la pred.ta vendita in

giudizio, e fuori contro cadauna persona a' danni e
spese della fraterna, come ipsofatto grate hinc inde
e dei Beni del Sig.r Botta, e della d.a Frat.a in ogni
più ampia, valida, e solenne forma; così

Pnti p Andrea Roberto, et p Nicolò q.m Valento Piva
di questa Città testi.

De premissis hui rog. aliena dili fida manu
Exit ... in fidem
Franciscus Brunellesui Not. Col.
Utini Die 23 Junii 1766

A motivo delle nuove difficoltà
insorte tra la sig.ra Felicita Palmarini
Moglie di D. Mattia Pagano per
occasione della Porzione di casa
toccata e [illegible] nella
subordinazione del marito, non
avendosi potuto devenire alla
stipulazione dell'Instro di vendita
di d.a porzione di casa al s.r [illegible]
[illegible] in ordine alla [illegible]
[illegible] con cui si [illegible] di
vendergliela con la [illegible]
dal s.or [illegible] nel precedente
contratto benche [illegible] a
[illegible] si ma attesa l'obblazione
fatta da d.o s.r Mattia di esborsarle
[illegible] di [illegible] ed indi riportarlo
[illegible] da lui esborsato di [illegible]
[illegible] di quanto importava [illegible]
di [illegible] e delle pro corrispondenti
[illegible] stante
[illegible] massime [illegible] dalla [illegible]
era [illegible]
[illegible]
[illegible] nel med.mo
[illegible]
[illegible] di [illegible]
1764 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] essendo [illegible]
[illegible]
[illegible]
con [illegible]

Perciò fù posta Parte da
... ...
ne sia data facoltà alli ...
... attuali di ...
... dell'infrascritto ...

... 16 ...

Perche il credito di ...
per il sopra più del cap.le esborsato,
e per li pro ... importa ... 118 ...
questo il conteggi seguito,
... altro modo di
sodisfarlo, se non colli ...
esistenti in d.to S. Monte ...
... proposto, che si dà
facoltà alli
di poter subito levare dal Monte
la summa sud.a di ... per
rendere sodisfatto il ...
Grotta questo il di lui credito

...

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

Parte presa
del mag.co Consiglio Secreto della Ven.da Frat.na del Santissimo, e di S. Nicolò del Borgo di Poscolle della Città di Udine

Li 8. 7bre 1767.

Con Instro 6. Febr. 1764 da questa Ven.da Frat.na fu venduta al Sig.r Rota una porzione di Casa stata assegnata ad essa Ven.da Fraterna nella subordinazione di D.o Mattia Dezano in pagam.to di Capite, e decorsi per Ducati due cento novanta quattro 95 : 18 con la detrazione del 3.70 giusto l'assegnaz.e fatta ad essa Ven.da Frat.na nell'Allibram.to della Facoltà subordinata.

Ma insorta la Sig.ra Felicita moglie di d.to Dezano d. provvaz.e della sua Dote ha inteso che l'assegnaz.e alla Fraterna dovesse farsi a piena stima, e senza detrazione, per essere stata venduta essa Casa dalla Fraterna senza detrazione al d.to Dezano suo marito, e per essere stato altra volta così giudicato in Causa contro la Frat.na med.a, e con tali fondamenti ottenne d.ta Sig.a Giudizio a di Lei favore contro il Sig.r Rota, che rappresentava questa Ven.da Fraterna.

Comeche dal d.to Sig.r Rota fu notificata la molestia a principio alla Fraterna, così in esecuz.e di d.to Giud.o conviene alla Frat.a con nuova operazione apprender tanta della Casa a piena stima per l'importare del suo Capit.e, e decorsi. Nè intendendo il Sig.r Rota accettare d.ta porzione di Casa a piena stima per l'importare del suo Capit.e, ma di riavere il Capit.e

da Lui esborsato, et il risarcim.to dei prò dal dì dell'esborso.

Non competendo alla Frat.a, che resti più oltre essa Casa invenduta per dover risarcire il Sig.r Rota dell'annuo prò del Cap.le da Lui esborsato, e da questa Frat.a impegnato

Perciò fù posta Parte da q. Giuseppe Doretti uno de Sig.ri Provved.ri attuali, che sia data facoltà alli Sig.ri Governatori attuali et uniti, che separati di poter passare alla stipulaz.e dell'Instro di vendita novamente o cessione a d.to Sig.r Rota della porzione di d.ta Casa, ora toccata alla Fraterna stessa con la detrazione del terzo, avendo esibito per sopra più, e a titolo di regalo per l'Altare di sua Parrocchia D.ti 55 J4 :1. e minor discapito della med.ma e ciò in soddisfazione del suo Cap.le, e prò al med.mo dovuti, salvo di risarcirlo di quanto restasse Creditore ancora.

dell'

e esta
Rota
e

tti
olte
rati
ondi:
della
stei:
o per
Cav:
mo.
mo.
vedi:

Sanctissimi
Domini Nostri Domini
Pii
Div.a Prov.a Papae VII.

Constitutio

Qua Societas Iesu in statum pristinum in universo Orbe Catholico restituitur.

Pius Episcopus Servus Servorum Dei
Ad perpetuam rei memoriam.

Sollicitudo omnium Ecclesiarum humilitati nostrae merito licet, et viribus impari, Deo sic disponente, concredita, Nos cogit omnia illa subsidia adhibere, quae in nostra sunt potestate, quaeque a Divina Providentia nobis misericorditer subministrantur, ut spiritualibus Christiani Orbis necessitatibus, quantum quidem diversae, multiplicesque temporum, locorumque vicissitudines ferunt, nullo populorum, et nationum habito discrimine, opportune subveniamus.

Huius nostri muneris debito satisfacere cupientes, statim ac tunc in vivis agens Franciscus Kareu et alii Sacerdotes Saeculares in vastissimo Russiaco Imperio degentes, et olim addicti Societati Iesu a fel. rec. Clemente XIV Praedecessore nostro suppressae preces nobis obtulerunt quibus facultatem sibi fieri supplicabant ut auctoritate Nostra in unum corpus coalescerent quo facilius iuventutem fidei rudimentis erudirent, et bonis moribus imbuendae ea propria institutionis ratione operam darent munus praedicationis subirent, confessionibus excipiendis incumberent, et alia Sacramenta administrarent: eorum precibus eo libentius annuendum duximus, quod Imperator Paulus I. tunc temporis Regnans eosdem Sacerdotes enixe nobis commendaverat humanissimis literis suis die 11 Augusti anni 1800 ad nos

datis quibus singularem suam erga ipsos benevolentiam significans gratum sibi fore declarabat, si Catholicorum Imperii sui commodo Societas Jesu auctoritate Nostra ibi constitueretur.

Quapropter Nos attento animo perpendentes, quam ingentes utilitates in amplissimas illas regiones Evangelicis operariis propemodum destitutas essent proventurę, quantumque incrementi ejusmodi ecclesiastici viri, quorum probati mores tantis laudum preconiis commendabantur, assiduo labore, intenso salutis animarum procurandę studio, et indefessa Verbi Divini prędicatione Catholicę Religioni essent allaturi, tanti tamque beneficis Principis votis obsecundare rationi consentaneum existimavimus. Nostris itaque in forma Brevis litteris datis die septima Martii Anni Domini 1801 predicto Francisco Kareu, aliisque ejus sodalibus in Russiaco Imperio degentibus, aut qui aliunde illuc se conferre possent facultatem concessimus, ut in unum corpus, seu congregationem Societatis Jesu conjungi, uniri, que liberum ipsis esset, in una, vel pluribus domibus arbitrio Superioris, intra fines duntaxat Imperii Russiaci designandis atque ejus congregationis Prepositum Generalem eumdem Presbyterum Franciscum Kareu ad nostrum, et sedis Apostolicae beneplacitum deputavimus cum facultatibus necessariis et opportunis, ut S. Ignatii de Loyola regulam a fel. rec. Paulo III. Predecessore nostro, Apostolicis suis constitutionibus approbatam, et confirmatam retinerent, et sequerentur; atque ut hoc pacto socii in uno Religioso cetu congregati juventuti Religione, et bonis artibus imbuendę operam dare, Seminaria, et Collegia regere, et probantibus, et consentientibus locorum ordinariis confessiones excipere, Verbum Dei annuntiare, et sacramenta administrare libere possent; et congregationem Societatis ... sub Nostra, et Apostolicę Sedis immediata tutela, et subjectione recepimus et que ad ejus firmamentum, et communitionem, atque ab abusibus, et corruptelis que forte irrepsissent, repurgan-

et sigillo Personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis eadem prorsus fides in judicio, et extra adhibeatur, quæ ipsis præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, et ostensæ.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostræ ordinationis, Statuti, extensionis, concessionis, Indulti, Declarationis, Facultatis, Receptionis, Reservationis, moniti, exhortationis, Decreti, et Derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare præsumpserit indignationem omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem Anno Incarnat. Dominicæ 1814. 7. Idus Augusti Pontificatus Nostri anno XV.

A. Card. Prodatarius. A. Card. Braschi Honesti.

Visa

De Curia D. Testa

Loco ✠ Plumbi

F. Lavizzarius.

Registrata in Segretaria Brevium.

Primo Maggio

numero unico.

45401

Indice del contenuto nel presente Costo.

Scrittura informativa li Beni Ecclesiastici possessi dell'anno 1768

Estratto del Decreto 10 7mbre 1767

De Ferijs in honorem Dei introductis

Lettera del Cardinal Mollin all'Ecc.mo Podestà di Brescia

Soppressione de Conventi Religiosi dello stato Veneto con Decreto 1769

Abitanti in Udine 1763

Memorie relative alle Fabriche Publiche della Città di Udine

Ducale a favore del Renati Fondatore della Pia Casa della Carità nel Borgo di Gruppo in Ud.e 1755

Limosina annua stabilita a favor delle MM: di S.ta Cat.na da Siena, ed Convertite di Udine 1756

... del

... a in

... al